This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

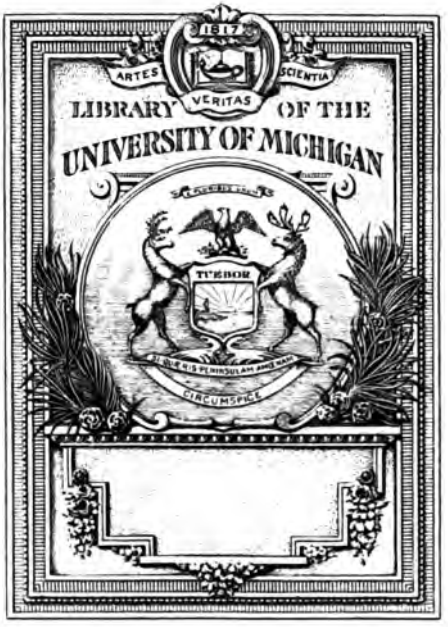
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

Via Arrollo, 8
MANTOVA

INDICE
ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI

DEL GOVERNO DI LOMBARDIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

Dal 1.° gennajo 1819 al 31 dicembre 1823.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1825.

350.D45
L891
A25
Index
1819-1823

552119-128

AVV. UGO MONSELISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

AB = AC

ABBADUCCI cav. N. V. *Privilegio patenti* n.° 2.

ABEHING Lodovico. V. *Privilegio patenti* n.° 3.

ABUSO. Anche l'impiegato pubblico che non ha prestato giuramento commette il delitto contemplato nel § 85, parte I del codice, purchè siasi in qualunque altro modo obbligato ai doveri del suo uffizio, se abusa della podestà affidatagli: 1822, vol. I, part. 2, pag. 91.

ACQUARTIERAMENTO. V. *Alloggi militari.*

ACQUE (consorzj privati di). V. *Comprensorj.*

2. — Alterazioni delle opere intorno alle acque. V. *Argini.*

3. — e strade. La direzione delle acque e strade è una emanazione dell' autorità del governo per conoscere degli affari che le sono delegati: 1819, vol. I, part. 2, pag. 119.

4. — L'amministrazione delle acque e strade negli oggetti che riflettono l'ordinata manutenzione è affidata ai regj delegati; *ivi*, pag. 223.

5. — Tutto ciò che ne riguarda la manutenzione deve dagl' ingegneri riferirsi direttamente alle delegazioni provinciali, le quali accompagnano i relativi progetti colle loro osservazioni al governo: *ivi*, pag. 173.

6. — Il governo sente sui progetti la direzione delle acque e strade, la quale può per gli occorrenti schiarimenti mettersi in corrispondenza cogl' ingegneri in capo, e fa poi le sue proposizioni al governo: *ivi.*

7. Acque e strade. Le delegazioni provinciali deliberano i contratti d'appalto per asta e per cottimo; ed ottenutane l' approvazione presentano le domande di pagamento e qualunque altra relativa proposizione direttamente al governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 174.

8. — Le tabelle settimanali dei lavori si presentano dagl' ingegneri in capo ai regj delegati: *ivi*, pag. 223.

9. — In fine d' ogni mese gl' ingegneri in capo presentano alla delegazione provinciale una tabella da essi firmata indicante compendiosamente i lavori in corso nella provincia, la quale, vidimata dal regio delegato, si trasmette alla direzione delle acque e strade: *ivi*.

10. — Spetta all' ingegnere in capo di vegliare affinchè la manutenzione delle opere pubbliche corrisponda ai rispettivi appalti: *ivi*, pag. 224.

11. — Metodo per la collaudazione delle opere: *ivi*.

12. — La ricognizione semestrale della manutenzione delle strade postali s' incarica ad un ingegnere che non sia della provincia: *ivi*, pag. 225.

13. — Le osservazioni sullo stato delle strade valgono non tanto per obbligare l' appaltatore a provvedervi, quanto per istabilire il grado di attenzione o trascuranza dell' ingegnere in capo: *ivi*.

14. — Per qualunque opera d' acque e strade, anche comunali, il cui prezzo od annuo canone non oltrepassi le lire 400 italiane, il certificato dell' ingegnere direttore dei lavori, fatto in forma di processo verbale coll' intervento dell' appaltatore, equivale ad un atto formale di collaudazione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 339.

15. — Per le contravvenzioni ai regolamenti sulle acque e strade devono chiedersi i provvedimenti alle delegazioni provinciali, salvo il ricorso al governo per chi si creda gravato dalle determinazioni delle medesime: 1819, vol. I, part. 2, pag. 119.

Acquisti di stabili per atto fra vivi. Trattato colla corte di Parma. V. *Parma* n.° 3.

Acquisto di proprietà da occuparsi per opere pubbliche. Contratto di acquisto e forma di esso. V. *Atti* n.° 1.

Adattamento delle scuole elementari maggiori. V. *Scuole* n.i 1, 4 e 5.

Adizione della prova. V. *Procedura civile* n.i 4, 5 e 6.

Adozione: non altera gli effetti della coscrizione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 145.

V. *Coscrizione* n.i 59 e 62.

2. — È valida ancorchè fatta da un solo de' conjugi: 1820, vol I, part. 2, pag. 55.

3. — La possibilità di aver figli non la impedisce: *ivi.*

4. — All' adozione deve precedere l' atto di dichiarazione del padre o della madre adottante col consenso del padre legittimo, ed in mancanza di esso, o se il figlio sia minorenne, con quello della madre, del tutore e del giudice: 1819, vol. I, part. 1, pag. 58.

5. — Negandosi il consenso dal giudice pupillare, lo dà il giudice superiore, ed allora il giudice pupillare sottopone l' istanza al governo: *ivi.*

6. — L' istanza si presenta direttamente o per mezzo della delegazione provinciale al governo per la conferma: *ivi.*

7. — Contro la denegata conferma ha luogo il ricorso all' aulico dicastero politico: *ivi.*

8. — La domanda degli adottanti di far passare la nobiltà e le armi gentilizie al figlio adottivo può essere rigettata dal governo ove non la trovi qualificata per la conferma; in caso diverso il governo deve rassegnarla col suo parere al sovrano mediante l' aulico dicastero politico: 1819, vol. I, part. 1, pag. 58.

9. — L' adozione confermata deve dal governo comunicarsi al tribunale superiore, e da questo al foro

competente degli adottanti e dell' adottato per essere registrata negli atti giudiziarj: 1819, vol. I, part. 1, pag. 59.

10. ADOZIONE. Se l'adozione riguarda persone soggette alla giurisdizione militare, si applicano ai tribunali militari ed alle autorità politico-militari le disposizioni relative ai tribunali civili ed alle autorità politiche: *ivi*, pag. 60.

11. — — E la domanda di trasferire la nobiltà e le armi gentilizie s' inoltra per mezzo dell' aulico consiglio all' autorità suprema politica: *ivi*.

AFFINITA' tra i membri della congregazione centrale, delle provinciali, delle municipali e delle deputazioni comunali. V. *Parentela* n.i 2 e 3.

2. — Quanto agl'impiegati dello stato. V. *Impieghi* n.° 5.

AFFITTAMENTI di beni dei pupilli. V. *Tutori*.

2. — di beni delle chiese. V. *Fabbricerie* n.° 3.

AFFRANCAMENTO delle lettere spedite di transito per la via di Francia. V. *Posta-lettere* n.° 18.

AFFRANCAZIONE (deroga all') della tassa sui cavalli prescritta col decreto 2 agosto 1811. V. *Cavalli* n.i 4, 5 e 6.

AGENTE comunale: non è considerato fra gl' impiegati stabili: 1821, vol. I, part. 2, pag. 19.
V. *Impiegati* n° 47.

AGENTI boschivi (spese per le visite degli). V. *Boschi* n.° 1.

2. — V. generalmente *Boschi*.

3. — di cambio: abilitazione all' esercizio d' agenti di cambio. V. *Tribunali* n.° 3.

4. — comunali: sono propriamente al servizio dei deputati quanto al giuramento: 1822, vol. I, part. 2, pag. 92.
V. *Amministrazioni* n.° 4.

5. — — Devono deputarsi per la liquidazione d'eredità di tenue importanza. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 66.

Aggiudicazione dell' eredità e decreto relativo. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 10, 23, 56, 59, 62 e 84.
2. — di beni all' incanto. V. *Ipoteche purgazione* n.i 1 e 2 e generalmente.
Aggiunte e variazioni alle opere appaltate. V. *Ingegneri.*
Aggiunto di delegazione: condizioni ed esami per averne il posto. V. *Delegazioni provinciali* n.° 2.
2. — commissario distrettuale. Requisiti ed esami d' idoneità. V. *Commissarj distrettuali* n.i 2 e seguenti.
Aggressori: disertori ed altri soldati italiani arrestati per tali. V. *Giudizio statario* n.° 14.
Agnello (pelli d') salate o a metà lavorate. V. *Dazj* n.i 60, 61, 62, 66, 67, 144 e 145.
Agrimensori: pratica ed esame da precedere all' esercizio di questa professione. V. *Esercizio.*
2. — periti non istipendiati dall' erario. Loro competenze. V. *Architetti.*
Aichinger Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 4.
Alberi (atterramento d'). V. *Piante.*
Albinaggio. Trattato colla corte di Parma. V. *Parma* n.° 3.
2. — (diritto d'): non è più esercitato dal 4 ottobre 1818 in poi nel regno di S. M. siciliana riguardo ai sudditi austriaci, ed è abolito in tutta la monarchia austriaca: 1819, vol. II, part. 1, pag. 136.
3. — È tuttora conservato in vigore fra il regno lombardo-veneto ed il re di Prussia il decreto 4 agosto 1818 abolitivo dell' albinaggio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 441.
4. — Nei casi di eredità nel regno lombardo-veneto a favore de' sudditi pontificj si sono ritenute le massime stesse stabilite tra l' impero d'Austria ed il regno dei Paesi Bassi, eccettochè le lettere *de observando reciproco* possono anche spedirsi dalla segreteria di stato di S. S.: 1820, vol. I, part. 2, pag. 12.

5. Albinaggio. Le mogli degli Ottomani, ancorchè prima del matrimonio fossero suddite austriache, sono incapaci di possedere beni immobili negli stati ereditarj austriaci egualmente che i loro mariti: 1820, vol. I, parte 2, pag. 60.

6. — Quanto ai possessori in Polonia al giorno della ratifica della convenzione 3 maggio 1815 tra gl' imperatori d'Austria e di Russia. V. *Polonia.*

7. — Con circolare governativa è comunicata la risoluzione del magistrato e cittadinanza d' Amburgo col conchiuso di quel senato del 12 giugno 1823, con cui fu abolito l' albinaggio, la tassa d' esportazione ed il diritto di detrazione sulle eredità, doti od altri capitali che passino all' estero verso quegli stati che osserveranno la reciprocità da provarsi quando non sia notoria o dichiarata: 1823, vol. II, part. 2, pag. 271.

8. — Copia della risoluzione: *ivi*, pag. 272.

Aldini cav. Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 5.

Alienazione di beni comunali. V. *Aste* n.i 7 e 8. *Beni comunali* n.° 2.

2. — prescritta per l'estinzione dei debiti: 1822, vol. I, part. 2, pag. 52.

Alienazioni volontarie. V. *Ipoteche purgazione* n.° 6 e seguenti, e 16 e seguenti.

2. — forzate. V. *Ipoteche purgazione* n.° 1 e seguenti.

3. — di beni delle chiese. V. *Fabbricerie* n.° 1 e seg.

Alimentari prestazioni o sussidj agl' impiegati sospesi dal posto e soggetti a procedura criminale o di polizia, ed alle loro famiglie. V. *Soldo* n.° 8, generalmente *Assegno. Impiegati* n.° 34.

2. — sussidj ai figli e vedove degli uffiziali militari della già repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 50.

Alimenti. Provvidenze per le persone, cui sono dovuti, da darsi nei casi di morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 34.

Allievi delle accademie delle belle arti del regno lombardo-veneto. Non possono tenersi esenti dal militare servizio quelli che riportarono i premj di prima classe: 1821, vol. II, part. 1, pag. 99.

2. — — Possono venire arrolati a spese dello stato per essi altri abili individui: *ivi*.

3. — — Godono lo stesso benefizio quelli dell' istituto chirurgico di perfezionamento in Vienna — Come debba procedere il governo venendo il caso: 1823, vol. II, part. 2, pag. 275.

V. *Coscrizione* n.i 28 e 29.

4. — Quanto ai lavoranti alle misure. V. *Geografi* n.° 1.

5. — V. *Alunni*.

Alloggi militari. La competenza di un generale e degli uffiziali dello stato maggiore, cioè colonnelli, luogotenenti-colonnelli e maggiori, in tempo di marcia consiste in due camere, e quella degli altri uffiziali in una sola: 1819, vol. I, part. 2, pag. 175.

2. — Qualora gli uffiziali in viaggio desiderino numero di stanze maggiore della competenza, devono contrattare coi padroni degli alloggi il prezzo d' indennità: 1820, vol. I, part. 2, pag. 30.

3. — Si assegna agli uffiziali di triangolazione, che debbono restare più di un mese in un comune, l' alloggio, cioè di tre stanze, una camera ed una cucina al capitano, e due stanze ed una cucina all' uffiziale subalterno; se rimangono per un tempo minore, sono considerati come uffiziali in viaggio: *ivi*, pag. 61.

4. — I quartieri per gl' inservienti sono compresi negli alloggi competenti agli uffiziali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 42.

5. — Al capitano ed agli uffiziali subalterni ammogliati si deve somministrare doppio letto, senz' altro divario e senza che i somministratori possano pretendere indennità maggiore: 1822, vol. II, part. 2, pag. 296.

6. Alloggi militari. Agli uffiziali dello stato maggiore ed in su, tuttochè non ammogliati, compete il letto a due piazze: 1822, vol. II, part. 2, pag. 296.

7. — Il carantano di pernottazione deve pagarsi dal soldato al momento dell' occupazione dell' alloggio: *ivi*, pag. 306.

8. — Si può lasciare alla vedova e famiglia dell' uffiziale morto in alloggio preso a pigione dai comuni per l' erario sino alla scadenza del termine per isloggiare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 17.

9. — — Allora solamente può aver luogo la bonificazione pecuniaria per tal tempo, quando pel necessario effettivo bisogno del quartiere per altro uffiziale la vedova e famiglia sia stata costretta di prendere altra abitazione in affitto; non mai per scelta spontanea: *ivi*.

10. — La somministrazione del combustibile alla gendarmeria è a carico dei gendarmi: *ivi*, pag. 160.

11. — Avviso ai comuni dell' incarico dato ai comandanti d' ala di pagare loro direttamente il carantano per l' alloggio dei gendarmi pernottanti fuori del comune di loro ordinaria residenza: 1822, vol. I, part. 2, pag. 82.

12. — Agli uffiziali di gendarmeria sino al grado di generale pel tempo dei loro viaggi per le riviste periodiche compete l' indennità d' alloggio di una lira al giorno: *ivi*, pag. 28.

13. — — Hanno il diritto ad una sola stanza e devono soddisfare essi medesimi il somministratore per averne il rimborso dal reggimento: *ivi*, pag. 29.

14. — — — Producendo le quitanze di eseguito pagamento: *ivi*, pag. 63.

15. — — — Devono essere muniti di ordini scritti dei rispettivi comandanti che gli abilitino ai detti viaggi: *ivi*.

16. Alloggi militari. I conti per l'alloggio della gendarmeria devono compilarsi dai comuni alla fine d'ogni trimestre sul completo della forza della brigata o posto. — Indicazioni da farvisi: 1822, vol. I, parte 2, pag. 87.

17. — — Il commissario distrettuale, cui devono essere innoltrati i conti di alloggio della gendarmeria, gli accompagna colle sue osservazioni alla delegazione provinciale, che, raccolti i conti parziali, forma un riassunto generale e lo rimette colla liquidazione consultiva del suo uffizio di contabilità al comando dell' ala: *ivi*.

18. — Il comando del reggimento procede tosto alla liquidazione dei conti di alloggio della gendarmeria rassegnati colle proprie informazioni dai comandanti d'ala, ed al pagamento, trasmettendo poi la liquidazione col mezzo del governo alla revisione della direzione generale di contabilità: *ivi*, pag. 88.

19. — — È sempre aperto ai comuni l'adito al riclamo nei casi di ritardo o di presunta diminuzione di competenza: *ivi*.

20. — Nei casi di soppressione della brigata o del posto della gendarmeria alloggiata in locale comunale o preso in affitto è dovuta la sola metà dell'annua stabilita indennizzazione sino alla scadenza dell'anno in cui ebbe luogo la soppressione: *ivi*, pag. 89.

21. — Disposizioni rispetto all'alloggio degl' individui della commissione incaricata dell' accettazione definitiva dei coscritti. V. *Coscrizione* n.° 98 e seguenti.

Alto tradimento. V. *Carbonari*.

Alunnato. V. *Alunni*.

Alunni presso le cancellerie censuarie (commissariati distrettuali): per ammetterli devono esattamente osservarsi, riguardo alla condotta politica, le prescrizioni

in vigore per le nomine degl' impiegati pubblici. — Enumerazione dei requisiti: 1819, vol. I, part. 2, p. 244.

2. ALUNNI presso le cancellerie censuarie (commissariati distrettuali): e ciò principalmente rispetto a quegl' impiegati comunali che aspirassero all' alunnato attesa la seguita riforma: *ivi.*

3. — presso i tribunali e le preture: numero di essi; requisiti per essere ammessi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 308.

4. — Divieto di permettere agli alunni ed ai subalterni delle preture di fare istanze pei privati in oggetti di volontaria giurisdizione. V. *Procedura civile* n.° 49.

5. — In un dipartimento sanitario. V. *Medici* n.° 6.

6. — V. inoltre *Praticanti.*

AMADEO avv. Girolamo. V. *Privilegio patenti* n.° 6.

AMBURGO. Abolizione dell' albinaggio. V. *Albinaggio* n.° 7.

AMMALATI poveri. V. *Mediche condotte.*

AMMINISTRATORI e curatori delle masse concorsuali. Quanto alle spese ed alle tasse. V. *Tasse giudiziarie* n.i 2, 3, 17 e seguenti.

2. — degli stabilimenti di culto. V. *Fabbricerie.*

AMMINISTRAZIONE delle carceri. V. *Carceri* n.° 9. *Autorità giudiziarie* n.° 8.

2. — — comunale. È incompatibile la qualità di deputato con quella di salariato comunale. V. *Deputato* n.° 4.

3. — — — e con quella di chirurgo in condotta. V. *Deputato* n.° 4.

4. — I militari in ritiro non sono da escludersi dal novero dei primi estimati per la scelta del primo deputato: 1822, vol. I, part. 2, pag. 31.

5. — dei luoghi pii. V. *Congregazioni di carità.*

6. — dei vescovati vacanti. V. *Vescovato.*

7. — Atti di periti per l' interesse di amministrazione tutelata. V. *Periti* n.° 3.

AMMINISTRAZIONI centrali (credito verso le) del cessato regno d'Italia. V. *Liquidazione del debito pubblico* n.° 6 e seguenti. *Debito pubblico* n.° 4.

2. — comunali. In pendenza delle superiori determinazioni sull'incompatibilità di più parenti prossimi deve osservarsi il decreto 6 giugno 1806: 1819, vol. I, part. 2, pag. 131.

3. — — I deputati comunali non hanno da prestare giuramento: 1822, vol. I, part. 2, pag. 92.

4. — — Gli agenti comunali non sono espressamente obbligati a prestare giuramento; possono esserlo dai deputati, *ivi*.

5. — — I cursori devono giurare: *ivi*.

6. — — Gl' impiegati delle congregazioni municipali devono continuare a prestare il giuramento: *ivi*.

7. — municipali: sono garanti dei danni dei comuni in caso di produzione dei conti delle somministrazioni al militare ritardata oltre il mese: 1822, vol. II, part. 2, pag. 303.

V. *Somministrazioni militari*.

8. — soggette alla pubblica tutela. V. *Capitali* n.° 1.

9. — dipendenti dall'autorità militare. V. *Capitali* n.° 2.

AMMORTIZZAZIONE del debito pubblico: fondo e modo: 1822, vol. II, part. 1, pag. 114.

V. *Monte*.

2. — delle cartelle e tribunale competente: *ivi*, pag. 113.

3. — Il tribunale competente nei giudizj d'ammortizzazione delle obbligazioni a favore di un nome determinato dagli stati delle provincie o dalle autorità provinciali a carico di particolari provincie o di alcune parti di esse è il tribunale dei nobili di prima istanza residente nella provincia ove furono emesse; e dove non esiste, il tribunale ordinario di prima istanza residente nel capoluogo della provincia: 1819, vol. II, part. 1, pag. 169.

4. Ammortizzazione. Disposizioni conformi rispetto alla bassa Austria: 1819, vol. II, part. 1, pag. 169.

5. — — Al tribunale dei nobili della bassa Austria appartiene pure il giudizio sulle domande concernenti tutte le altre obbligazioni dello stato in generale intestate a un nome determinato: *ivi*, pag. 170.

Amnistia: è concessa a tutti quelli del regno lombardo-veneto che avendo militato sotto le bandiere austriache sono considerati disertori per essersi all'occasione della guerra degli anni 1799, 1800 e 1809 trattenuti presso le loro famiglie: 1820, vol. II, part. 1, pag. 109. V. *Congedi* n.° 1. *Disertori* n.i 1 e 2.

Anatomico esame. È vietato a chiunque d'imprenderlo nei casi in cui occorra la visita giudiziale del cadavere. V. *Visite giudiziali* n.i 4 e 5.

2. — — Eccettuazioni. V. *Visite giudiziali* n.° 6.

Ancillo Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 7.

Andreoli Faustino e Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 8.

Angeli Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 9.

Angostura, detta china nuova: è proibita l'importazione come nociva: 1822, vol. I, part. 1, pag. 22.

Animali condotti al pascolo (certificato di sanità degli). V. *Carta bollata* n.° 15.

2. — morti od uccisi per malattia. V. *Bestie*.

Annullamento di due sentenze conformi. V. *Sentenze* n.° 9.

2. — V. inoltre *Atti* n.° 8.

Annunzj, programmi, manifesti relativi a scienze ed arti. V. *Bollo* n.i 2 e 3.

Antichita': estrazione e commercio di oggetti d'antichità. V. *Arti* n.° 5 e seguenti.

Appaltatori di sussistenze militari: caso di morte di alcuno di essi. V. *Sussistenze militari* n.° 6 e seg.

2. — col governo e colla finanza. Provvedimenti onde paghino la tassa arti e commercio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 1. V. *Tassa arti e commercio* n.° 15.

3. Appaltatori di opere, rispetto alle variazioni ed aggiunte non autorizzate dalla superiorità. V. *Ingegneri*. n.° 6 e seguenti.

Appalti per l'interesse dell'erario o dei comuni. Riserva della ratifica. V. *Aste* n.i 4, 5 e 6.

2. — di sussistenze militari. Non sono escluse totalmente le offerte a voce per le trattative degli appalti: 1819, vol. II, part. 2, pag. 311.

3. — — Limitazioni e cautele risguardanti il tempo, il modo e le persone nell'accettazione delle offerte orali: *ivi*.

4. — V. inoltre *Diete* n.° 8.

5. — Obbligo delle delegazioni provinciali rispetto alla formazione delle mercuriali per parte dei municipj. V. *Mercuriali*.

6. — per costruzioni pubbliche. Nei contratti d'appalto si deve inserire qual capitolo normale la menzione che le pubbliche casse non dovranno conoscere veruna cessione d'appalti, nè di crediti degli appaltatori od altri privati verso l'amministrazione dello stato se non sia previamente consentita dalla stazione appaltante: 1820, vol. I, part. 2, pag. 54.

7. — — Tempo, cautele e documentazioni pel rimborso dei diritti di pedaggio convenuto cogli appaltatori rispetto al trasporto dei materiali: 1822, vol. II, part. 2, pag. 253.

8. — — Nei nuovi contratti di manutenzione e negli appalti di nuova costruzione deve comprendersi nel prezzo delle opere anche il pagamento dei diritti di pedaggio a carico degli appaltatori: *ivi*, pag. 254.

9. — di opere d'ordinaria manutenzione. V. *Aste* n.i 1 e 2.

Appalto. I contratti d'appalto sono perfezionati cogli atti d'asta e non quello d'approvazione superiore. V. *Commissarj distrettuali* n.i 17 e 18.

2. — V. inoltre *Contratti* n.° 2 e seguenti.

APPEL Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 10.

APPELLAZIONE. Termine per l'appellazione delle sentenze in punto di contravvenzione alle leggi di finanza. V. *Contravvenzioni* n.° 20.

2. — Non occorre il triplo delle scritture d'appellazione. V. *Procedura civile* n.° 34.

APPROVAZIONE. V. *Autorizzazione*.

APPUNTAMENTI colla corte di Parma pel trasporto dei generi che si raccolgono nei territorj segregati dai due stati in forza dell'ultima sistemazione dei confini. V. *Dazj* n.° 10 e seguenti.

2. — Che seguono fra le parti avanti le direzioni di polizia. V. *Convenzioni giudiziali* n.° 4.

ARCHITETTI ed agrimensori. In via interinale è applicabile indistintamente a loro, come periti, la tariffa 19 settembre 1809 sulle competenze dei periti ingegneri non istipendiati dall'erario: 1822, vol. II, part. 2, pag. 326.

2. — Pratica ed esame da precedere all'esercizio della professione di architetto. V. *Esercizio*.

ARCHIVIO. Decreti che rimettono i processi criminali all'archivio. V. *Procedura criminale* n.i 11 e 12.

2. — Provvidenze sulla rimessione degli atti all'archivio. V. *Procedura civile* n.° 41.

ARCHIVJ notarili: norme dei conti dei cassieri e cancellieri di essi. V. *Notai* n.° 15.

ARGENTO e oro (minerali d'). Ne è proibita l'esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 64.

2. — Cambio dell'argento e dell'oro: dopo il sistema monetario austriaco dal 1.° novembre 1823 in poi, alle zecche ed agli uffizj di garanzia. V. *Zecca*.

ARGILLA e terra porcellana (importazione permessa dell'). — Merci di argilla di cui è proibita — e tariffa relativa. V. *Dazj* n.° 2 e seguenti, 144 e 145.

ARGINE (strada). V. *Strada-argini*.

ARGINI, canali ed altre opere intorno alle acque. Ogni alterazione arbitraria di esse con prava intenzione e con danno rilevante derivato o possibile è delitto di pubblica violenza: 1820, vol. I, part. 2, pag. 41.

2. — — L'autore ed il complice si puniscono col carcere duro, se il danno è derivato dai cinque ai dieci anni; se non da uno ai cinque: *ivi*.

3. — — Se l'alterazione è commessa per mera cattiveria e ne avvenne danno di poco rilievo, il colpevole si punisce a tenore del § 76, parte II del codice penale; se danno d'importanza, coll'arresto rigoroso inasprito col digiuno e lavori gravi dai tre ai sei mesi, ed in caso di recidiva coll'esposizione al pubblico; se il danno d'importanza possibile non è avvenuto, non s'inasprisce la pena: *ivi*.

ARMATA. Reciproca consegna degl'individui dell'armata dei due imperi austriaco e russo, e specificamente di quelli della riserva, della *landwehr* e dei coscritti abili. V. *Disertori* n.° 17.

2. — Convenzioni con parecchie potenze sulla consegna de' disertori. V. *Disertori* n.° 11 e seguenti.

ARMATORI. Ribasso in ragione di cent. 85 della moneta italiana per ogni libbra metrica del prezzo portato dalla notificazione 14 febbrajo 1817 della polvere da fuoco d'ogni qualità ad uso di essi: 1819, vol. I, part. 1, pag. 14.

ARMI. Contravvenzione alle leggi sul porto d'armi. V. *Caccia* n.° 2. *Procedura* n.i 4 e 5.

2. — Le disposizioni della sovrana patente 18 gennajo 1818 sul porto d'armi sono estese anche al militare per ciò che riguarda i bassi uffiziali ed i soldati in permesso, i disertori e le persone di servizio degl'individui militari: 1820, vol. I, part. 2, pag. 52.

3. Armi. Trovate addosso all'inquisito ammesso al prenotamento delle tasse in occasione dell'arresto, ancorchè non proibite, si devono porre a disposizione della direzione generale di polizia, onde colle viste del proprio istituto giudicar possa delle istanze degli inquisiti per ritenerle: 1822, vol. I, part. 2, pag. 67.

4. — Contravvenzione simultanea alle leggi sul porto d'armi e sulla caccia. V. *Procedura* n.° 4 e seg.

5. — Divieto del transito delle polveri d'armi da fuoco. V. *Dazj* n.° 101.

6. — Divieto dell'esportazione d'ogni sorta d'armi e delle parti componenti, della polvere e d'ogni specie di munizioni da guerra pel regno delle due Sicilie, per gli stati limitrofi italiani e pei porti dell'Adriatico e del Mediterraneo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 87.

7. — — Divieto del transito dall'estero pei detti stati e porti delle armi, polvere e munizioni da guerra, ed inoltre dei cavalli: *ivi*, pag. 114.

8. — — — Parimente del nitro: 1821, vol. I, part. 1, pag. 2.

9. — — — Nel 1822 fu rivocato questo divieto rispetto al nitro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 245. V. *Nitro*.

10. — Divieto dell'esportazione delle armi e munizioni da guerra pei principati di Moldavia e Valachia: 1821, vol. I, part. 1, pag. 72.

11. — — Estensivamente alla provincia della Servia: 1821, vol. II, part. 1, pag. 92.

12. — Ad uso militare non si possono esportare senza previa licenza: 1822, vol. I, part. 1, pag. 73.

Arrestati militari nelle carceri civili, ed arrestati civili nelle carceri militari. Quanto alle spese in carcere. V. *Carceri* n.° 3 e seguenti.

2. — (rilascio degli) per contravvenzioni alle leggi di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 8.

3. Arrestati. È cura delle delegazioni provinciali di disporre in modo che quelli involti in un medesimo delitto non siano mai tradotti alle carceri coi medesimi mezzi di trasporto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 209.

Arrestato fuori del distretto del giudizio statario. V. *Giudizio statario* n.i 4 e 5.

Arretrati per rendite consolidate di pensioni vitalizie, di assegni temporarj di culto — tirolesi — degli *ex*-Gesuiti spagnuoli. V. *Debito pubblico* n.° 15.

2. — Da essere consolidati — e decorrenza delle relative rendite. V. *Debito pubblico* n.° 17.

Arrolamento forzato degli oziosi e vagabondi. V. *Coscrizione* n.° 102.

2. — volontario. V. *Volontarj* n.° 2 e seguenti.

3. — di un pompiere civico di Milano nella truppa di linea. V. *Pompieri*.

Arti e commercio (tassa sulle). V. *Tassa arti e commercio*.

2. — — Da pagarsi dagli appaltatori col governo e colla finanza. V. *Tassa arti e commercio* n.° 15.

3. — — I farmacisti non vi sono sottoposti: 1823, vol. II, part. 2, pag. 246.

V. *Tassa arti e commercio* n.i 16 e 17.

4. — liberali. Esenzione da dazio della carta pei pubblici istituti d'arti liberali. V. *Carta* n.° 5.

5. — La tassa sulle arti e commercio è abolita rispetto alle liberali. V. *Tassa arti e commercio* n.° 2.

6. — belle. È proibita l'estrazione dei quadri, statue, antichità, collezioni di monete ed incisioni, manoscritti rari, codici e prime edizioni, ed in generale degli oggetti appartenenti alle belle arti ed alla letteratura, sotto pena d'essere confiscati e del doppio valore dell'oggetto che riesca d'essere portato fuori dell'estensione della monarchia: 1819, vol. I, part. 1, pag. 16.

7. Arti belle — Eccettuate le opere degli artisti viventi: 1819, vol. I, part. 1, pag. 17.

8. — — Spetta ai governi il decidere se l'oggetto di belle arti sia compreso nella proibizione dell' estrazione, sentito il parere delle accademie di belle arti o delle direzioni delle biblioteche: *ivi*.

9. — Invenzioni e miglioramenti in oggetti di arte ed industria. V. *Privilegi* n.° 2 e seguenti.

Artigiano. Per povertà relativa può godere della cura medica gratuita. V. *Mediche condotte* n.° 4.

Ascoltanti. Non si può lasciar assumere da loro gli esami civili ed i protocolli di volontaria giurisdizione in affari di tutela, matrimonj e testamenti nuncupativi. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 16 e 17.

2. — Nelle commissioni d'uffizio nobile del giudice possono adoperarsi come attuarj, non mai come commissarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 17. *Procedura civile* n.° 60.

3. — È ammessa la loro presenza nelle sessioni di consiglio. V. *Procedura civile* n.° 10.

Aspiranti al posto di scrittore presso i commissariati distrettuali. V. *Coscrizione* n.° 31.

2. — ad essere maestri od assistenti. V. *Scuole* n.° 6. *Ginnasj* n.° 1. *Esami* n.° 1.

Assegnamenti in via di grazia e pensioni. V. *Certificati* n.° 6.

Assegnamento di fondo al progressivo acquisto di cartelle ed ammortizzazione del debito pubblico. V. *Monte del regno lombardo-veneto* n.° 18.

Assegni giudiziali sul soldo degl' impiegati. V. *Sequestri* n.° 2.

2. — fissi per le spese di viaggio: quando e come debbano rimanere sospesi. V. *Indennità* n.° 5.

3. — temporarj di culto. V. *Debito pubblico* n.° 15.

ASSEGNO (l') d'alimentazione agl' impiegati sospesi per qualunque motivo dalle loro funzioni e godimento del soldo, ed alle loro famiglie non può mai concedersi al di là del terzo del soldo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 305.

2. — (nell') non devono calcolarsi gli emolumenti accessorj percepiti *in partem salarii* e tassati: 1823, vol. I, part. 2, pag. 28.

3. — (l') non potendo mai oltrepassare il terzo del soldo d'attività, rimane esclusa qualunque altra corresponsione: 1822, vol. I, part. 2, pag. 50.

4. — Deve a diminuzione del terzo imputarsi anche il vitto somministrato in natura sopra loro ricerca nelle carceri: *ivi*, pag. 119.

5. — Come e quando debba cessare dopo la sentenza di condanna: 1823, vol. I, part. 2, pag. 3.

V. *Impiegati* n.° 37 e 38.

ASSENTE reo convenuto in giudizio. Tasse da pagarsi dall' attore pel medesimo. V. *Tasse giudiziarie* n.° 1.

2. — o fuggitivo. Esecuzione di sentenza di morte contro un assente o fuggitivo. V. *Giustizia punitiva* n.° 6.

ASSESSORI aggiunti al giudizio sulle gravi trasgressioni di polizia: hanno voto decisivo. V. *Trasgressioni* n.° 8.

ASSICURAZIONE (istituti privati di) per gl'incendj. V. *Incendj*.

ASSISTENTI maestri. V. *Maestri*.

ASTA. Spese degli atti d'asta che si fanno dai commissarj distrettuali. V. *Commissarj distrettuali* n.° 15.

2. — Avvisi d'asta. V. *Promulgazione* n.° 3.

ASTE. Le delegazioni provinciali hanno la facoltà d'approvarne gli atti per gli appalti e contratti a cottimo di lavori d'ordinaria manutenzione nei casi nei quali siano dipendenti da progetti approvati dal governo, ed il deliberamento non sia maggiore della stima: 1819, vol. I, part. 2, pag. 202.

1. Aste. Forma del rapporto dei deliberamenti approvati dalle delegazioni provinciali da farsi al governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 202.
3. — Nei contratti per l'interesse erariale non possono più accettarsi offerte suppletorie dopo chiusa l'asta pubblica: 1822, vol. I, part. 2, pag. 34.
4. — — Deve riservarsi la ratifica del processo verbale: *ivi*.
5. — — Deve ricusarsi la ratifica ove l'esito della licitazione ridondi a pregiudizio dell'erario: *ivi*.
6. — La riserva della ratifica è estesa anche ai contratti per l'interesse dei comuni, da richiedersi all'autorità provinciale, oppure al governo secondo la natura del contratto: *ivi*, pag. 66.
7. — È raccomandato di non permettere gli sperimenti d'asta di beni comunali senza l'accertamento previo, anche coll'opera degl'ingegneri in capo, della regolarità delle perizie conformemente alle istruzioni 3 gennajo 1818: 1819, vol. I, part. 2, pag. 182.
8. — L'approvazione del governo per le vendite di beni comunali già approvate in massima, come quelle contemplate nei decreti 16 luglio 1806 e 4 agosto 1807, non deve invocarsi dalle delegazioni prima degli atti d'asta, e deve invocarsi previamente per le altre alienazioni: 1822, vol. I, part. 2, pag. 52.
9. — V. inoltre *Fabbricerie* n.i 1, 2 e 3.

Atterramento d'alberi. V. *Piante*.

Attestati. V. *Falsificazione* n.i 2 e 3.
2. — di nazionalità delle merci. V. *Nazionalità*.
3. — di manifattura nazionale. V. *Bollo* n.° 7 e seg.

Attestazioni giurate da non riceversi dai notai. V. *Notai* n.° 6.
2. — delle camere notarili e dei loro presidenti sulle firme dei notai. V. *Tasse* n.° 13.

ATTI. Il contratto d'acquisto in via ordinaria d'immobili in causa d'opere pubbliche può farsi per iscrittura privata, in forma anche di processo verbale. — La spesa relativa deve tenersi a carico dell'imperiale regio erario. — Pel trasporto dell'estimo l'atto dev'essere legalizzato a tenore della notificazione 15 febbrajo 1819: 1820, vol. II, part. 2, pag. 105.

2. — I rotoli degli atti delle cause incompleti o non istruiti a dovere trasmessi in via di revisione, si ritornano a spese dei referenti in colpa del difetto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 170.

3. — ereditarj (assunzione degli). V. *Competenza* n.° 30. *Volontaria giurisdizione* n.° 27 e seguenti.

4. — giudiziarj. Il console austriaco in Napoli è autorizzato a ricevere dal ministero degli affari esteri di quel regno le citazioni ed intimazioni di quelle autorità giudiziarie per l'ulteriore intimazione ai sudditi austriaci domiciliati fuori del medesimo ed a spedirle ai rispettivi tribunali d'appello, da cui si abbassa la commissione dell'atto al giudice competente: 1821, vol. I, part. 2, pag. 23.

5. — Il giudice inoltra poi la cedola di seguita intimazione al tribunale d'appello per essere spedita al console austriaco in Napoli: *ivi*.

6. — Il tribunale d'appello, ove creda inammissibile la procedura delle autorità giudiziarie del regno di Napoli, assoggettar deve il caso col proprio parere al supremo tribunale di giustizia: *ivi*.

7. — Le autorità giudiziarie devono inoltrare al supremo tribunale di giustizia tutti gli atti che si fanno intimare col mezzo della cancelleria aulica ai sudditi austriaci domiciliati nel regno d'Ungheria e Transilvania: *ivi*, pag. 24.

8. — I decreti che annullano sentenze ed atti di prima istanza vanno esenti da tassa anche d'intimazione

e di spedizione, salvi i diritti di bollo, di porto e di spese forzose per le intimazioni fuori del luogo della residenza giudiziale: 1821, vol. II, part. 2, pag. 148.

9. Atti notarili: tasse delle legalizzazioni di essi. V. *Tasse* n.° 13.

10. — delle curie vescovili: spedizione di essi. V. *Curie vescovili.*

11. — dei periti (tariffa per gli) per l'interesse dei comuni od altro corpo amministrato, ed amministrazione tutelata. V. *Periti* n.° 3.

Aulico dicastero. Chi aspira al posto di concepista in un dicastero aulico è sottoposto a rigoroso esame presso il governo per mezzo di commissione scelta fra i membri di questo a voce ed in iscritto. — Oggetti dell'esame: 1819, vol. I, part. 2, pag. 213.

Austria bassa. Giurisdizione personale attribuita al tribunale provinciale dei nobili della bassa Austria sopra lo stabilimento generale di sussistenza pei sudditi dell'impero austriaco negli affari contenziosi in cui sia reo convenuto: 1823, vol. II, part. 2, pag. 301.

Austria e Bucovina. Commissione provinciale censuaria. V. *Censimento* n.° 5.

Austriaca banca nazionale. V. *Banknoten.*

Austriaci sudditi. Eredità e successioni aperte in loro favore in estero stato. V. *Albinaggio.*

Autorita' civili subalterne. V. *Corrispondenza.*

2. — comunali. V. *Comuni. Certificati* n.° 8.

3. — giudiziarie. V. *Corrispondenza* n.i 4, 8 e 9. *Sentenze* n.° 11.

4. — — Eccezioni di competenza — Dubbj di competenza politico-amministrativa. V. *Competenza* n.° 44 e seg.

5. — — (rango delle) nelle pubbliche solennità civili. V. *Rango* n.° 2.

6. Autorita' giudiziarie (posto delle) nella chiesa e nelle processioni. V. *Rango* n.° 2.

7. — giudiziarie criminali: esse e segnatamente i pretori devono comunicare alle delegazioni ed ai commissarj di polizia, ed i pretori ai cancellieri del censo (commissarj distrettuali) gl' indizj di delitto che in pendenza dell' inquisizione emergono contro determinate persone, in quanto sia opportuno allo scoprimento ed arresto degl' indiziati: 1819, vol. I, part. 2, pag. 191.

8. — — — È demandato ad esse tutto ciò che è relativo all' amministrazione delle carceri criminali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 306.

9. — estere. V. *Corrispondenza* n.i 4, 5 e 6. *Sentenze* n.i 17, 18, 20 e seguenti.

10. — locali. Incarico risguardante gli emigrati bavari. V. *Baviera* n.i 2 e 3.

11. — — (incumbenze delle) rispetto alle somministrazioni dei viveri militari. V. *Sussistenze* n.i 15 e 16.

12. — — (doveri delle) rispetto ai minorenni. V. *Tutele*.

13. — politiche: rappresentanza del sovrano nella prima fra di esse nelle pubbliche civili solennità, e posto nelle processioni. V. *Rango* n.° 1.

14. — — Dubbj di competenza politico-amministrativa. V. *Competenza* n.° 44 e seguenti.

15. — — Norme per esse nei casi di contrabbando e di vendita illecita di medicinali. V. *Medicinali* n.i 6, 9 e 10.

16. — — Hanno la cura di ciò che riguarda le carceri politiche: 1819, vol. II, part. 2, pag. 306.
V. *Carceri*.

17. — — Quando e come possano ingerirsi nelle vertenze in punto di possesso. V. *Possesso* n.° 3.

18. — politiche ed amministrative. V. *Censimento* n.° 3.

19. — provinciali: obbligazioni rilasciate da esse. V. *Ammortizzazione* n.i 3 e 4.

AUTORIZZAZIONE di stare in giudizio. V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica* n.° 8.
2. — Da ottenersi dai medici e dai chirurghi che vogliono operare la vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 5, 7 e 8.
3. — V. inoltre *Approvazione*.
AVVELENAMENTO (sospetto d'). V. *Visite giudiziali* n.° 31.
AVVISI d'asta (spese per gli). V. *Commissarj distrettuali* n.° 15.
2. — V. inoltre *Promulgazioni*.
AVVOCATI. Libri delle censure da tenersi per essi: 1823, vol. I, parte 2, pag. 78.
2. — Menzione particolare da farsi in fine d'ogni anno di quelli distinti per condotta, onestà e scienza: *ivi*, pag. 79.
3. — È tolta la differenza fra loro ed i patrocinatori: *ivi*.
4. — Hanno il diritto di sedere: *ivi*.
5. — Provvedimenti da darsi nel caso di morte degli avvocati. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 52.
AVVOCATURA (non è permesso l'esercizio dell') se non agli avvocati espressamente approvati dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia: 1821, vol. I, part. 2, pag. 136.
2. — Ed a quelli che per autorizzazione dell'ultimo cessato governo italico trovavansi in effettivo esercizio, e sui quali pendono le ulteriori deliberazioni del senato, eccetto che siano colpiti da esclusione o sospensione: *ivi*.
3. — Ordine alle prime istanze d'impedire l'intrusione d'ogni altra persona nel foro: *ivi*.
AZIONE per le contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia* n.i 4, 5 e 6.
2. — della finanza (prescrizione dell') per contravvenzioni. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 10.
AZIONI che hanno per oggetto un diritto reale sopra cose immobili. V. *Competenza* n.° 5.

BADEN. Comunicazione dell' ordinanza del ministro della giustizia di quel gran ducato che prescrive di dar esecuzione sopra istanza del giudice o della parte alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie austriache, trattene le ungheresi e transilvane, contro que' sudditi: 1819, vol. I, part. 2, pag. 256.
2. — — Coll' ordine alle prime istanze della Lombardia di osservare esattamente il reciproco: *ivi*.
BAJOHR Leopoldo. V. *Privilegio patenti* n.° 11.
BALLO (musiche da) in tempo di quaresima. V. *Precetti* n.° 1.
BANCA nazionale austriaca. V. *Banknoten*.
2. — — privilegiata. V. *Istituto* n.° 2.
BANKNOTEN. La banca nazionale austriaca è autorizzata ad emettere assegni di pagamenti sopra sè medesima così denominati: 1819, vol. I, part. 2, pag. 141.
2. — Costituiscono un mezzo di pagamento protetto dal governo, ma non vi è obbligo di accettarle nelle private contrattazioni: *ivi*.
3. — La cassa centrale di Milano ne è incaricata del cambio con monete d'oro e d'argento giusta il valor nominale, e con altre *banknoten* maggiori o minori: *ivi*.
4. — Disposizioni per facilitarne il commercio tra Vienna e le provincie lombardo-venete: *ivi*.
5. — Specifica delle monete ammissibili alla banca nazionale austriaca: *ivi*, pag. 144.
BAR Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 12.
BARBANTI Felice e Giuditta. V. *Privilegio patenti* n.° 13.

BARCAJUOLI al servizio delle barche corriere. V. *Barche* n.i 11, 12, 22, 28, 29, 34, 35, 43 e 44.

BARCHE corriere: sono permesse sui canali della Lombardia detti il *naviglio grande*, *naviglio della Martesana* e *canale di Pavia*: 1821, vol. II, part. II, pag. 308.

2. — I luoghi delle stazioni, l'orario pei viaggi, i luoghi e tempi delle fermate ed i prezzi del trasporto delle persone e delle merci sono determinati dalla direzione delle poste: *ivi*.

3. — La partenza deve aver luogo nei giorni ed ore stabiliti senz' alcun riguardo: *ivi*.

4. — Essendovene più d'una, i viaggi si fanno per turno: *ivi*, pag. 309.

5. — Non sono permesse altre fermate che le stabilite: *ivi*.

6. — È proibito di attaccarle ad altre corriere o barche: *ivi*.

7. — La sola corriera cui spetta di partire la prima può stazionare nei luoghi destinati all' imbarco; tenendosi le altre alla sponda opposta: *ivi*.

8. — Quelle di Abbiategrasso e di Robecco non possono soffermarsi più di sette minuti alla riva di Castelletto: *ivi*.

9. — Sul naviglio Martesana nei viaggi a Milano devono proseguire il corso sino alla gabella del sale, e partendo non possono staccarsi da questa più presto di un' ora e mezzo avanti l'ave maria: *ivi*, pag. 310.

10. — Nella corriera che per circostanze straordinarie si rechi a Milano in giornata fuori di turno possono trasportarsi le sole persone della famiglia del noleggiatore, ed essa non può poi partire da Milano se non un' ora dopo tutte quelle in corso nella giornata, nè può godere del benefizio di preferenza al passaggio delle conche: *ivi*.

11. — Si richiede licenza speciale della direzione centrale delle poste onde navigare con barca corriera: *ivi*.

12. — — Requisiti ad ottenerne le patenti: *ivi*.

13. Barche corriere. Numero dei cavalli da impiegarsi nell'ascendere e discendere pei rispettivi tratti di strada, e modo di marcia: 1821, vol. II, part. 2, pag. 311.

14. — Divieto di arrestarsi se non per bisogno grave od accidente da giustificarsi, o momentaneamente per ricevere qualche persona o darle sortita: *ivi*, pag. 312.

15. — I custodi dei navigli non possono ottenere il diritto di condurre corriera, nè avere interesse o società coi conducenti: *ivi*.

16. — Rinnovazione delle concessioni nell' anno 1822: *ivi*, pag. 313.

17. — I custodi devono tosto far dare notizia alla direzione centrale delle poste della morte degl' individui delle corriere: *ivi*.

18. — Il diritto di patente per le corriere cessa col termine del contratto stipulato colla direzione delle poste: *ivi*.

19. — Gli eredi dell' investito possono continuare nel contratto presentando alla direzione delle poste soggetto abile a sostenere il servizio per essere approvato: *ivi*.

20. — I conducenti devono possedere barca propria. Può la direzione concedere di servirsi di barca altrui, determinandone il tempo con lettera d' abilitazione: *ivi*, pag. 314. V. infra i n.i 43 e 44.

21. — (le) sono contrassegnate con numero, col nome del luogo della stazione e nome e cognome del conducente: *ivi*.

22. — Ciascuna dev' essere condotta da due barcajuoli approvati, ed aver garzone per ogni cavallo: *ivi*.

23. — Divieto d' ingombrare il casello con derrate o merci, salvo che cogli equipaggi ordinarj dei viaggiatori; nella parte anteriore e posteriore non si possono collocare merci, se non vi si possono capire senza incomodo de' medesimi: *ivi*.

24. — — È vietato il trasporto di pelli verdi e di altri oggetti fetenti: *ivi*.

25. Barche corriere. I cani dei viaggiatori devono tenersi assicurati e custoditi fuori del casello. — È proibito il trasporto di qualunque altro bestiame: 1821, vol. II, part. 2, pag. 316.

26. — I cavalli dell'attiraglio possono tenersi dalla parte della prora assicurati e continuamente guardati: *ivi*.

27. — Non è permesso ad alcuno d'ingerirsi nella condotta delle corriere e nella guida dei cavalli: *ivi*, pag. 316.

28. — Doveri dei custodi ed obblighi dei conducenti e dei barcajuoli rispetto a loro: *ivi*.

29. — I custodi incontrando nei casi di pericolo ostacolo per parte dei conducenti o dei barcajuoli nelle proposte provvidenze, devono invocare l'assistenza delle autorità locali e dei posti di finanza, che occorrendo devono prestare la forza armata: *ivi*.

30. — Gl' investiti delle corriere sono tenuti all' osservanza delle leggi e discipline di posta, di finanza e di polizia rispetto ai passeggieri ed alle merci che conducono: *ivi*, pag. 317.

31. — Non può pretendersi altro compenso per qualsivoglia titolo che la mercede tariffata: *ivi*.

32. — Per l'involto del viaggiatore non superante cinque libbre grosse di Milano (chilogrammi 3. 81) non è dovuta mercede: *ivi*.

33. — Devono tenersi esposti alla vista il regolamento, gli avvisi dell' orario e le tariffe: *ivi*.

34. — Multe contro i contravventori da pagarsi alla cassa postale, oltre l'indennizzazione: *ivi*, pag. 318.

35. — I proprietarj e conducenti le corriere in caso di recidiva incorrono la pena della sospensione dell' esercizio, secondo la circostanza dei casi e la qualità delle mancanze, e vengono anche interdetti: *ivi*.

36. — I custodi dei canali ed ogni altro autorizzato devono stendere il processo verbale delle contravvenzioni

e spedirlo firmato da loro e da due testimonj alla direzione postale: 1821, vol. II, part. 2, pag. 318.

37. Barche corriere. La direzione postale pronunzia ed applica la pena al contravventore da esigersi dalla delegazione provinciale, salvo il ricorso al governo per gravame: *ivi.*

38. — Il prodotto delle multe si applica per due terzi al regio erario, e per un terzo ai custodi che avranno verificate le contravvenzioni: *ivi*, pag. 319.

39. — Patti da aggiugnersi in ciascun contratto particolare cogl' investiti: *ivi.*

40. — Idonea cauzione per 100 lire italiane da prestarsi da chi vuol essere investito: *ivi.*

41. — Tariffa a moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 2, pag. 286.

42. — Regolamento della direzione generale delle pubbliche costruzioni per le barche corriere sugli oggetti che hanno relazione colla polizia e sicurezza della navigazione, e colla conservazione delle opere ed edifizj esistenti nei canali: 1822, vol. II, part. 2, pag. 230.

43. — Gl' investiti delle corriere ed i barcajuoli di servizio sono risponsabili della sicurezza e del buono stato degli effetti loro consegnati: 1821, vol. II, part. 2, pag. 315.

44. — Gl' investiti delle corriere ed i barcajuoli sono tenuti di avvertire i viaggiatori dei pericoli ai quali si esponessero: *ivi.*

V. *Navigazione.*

Barocci Quintino. V. *Privilegio patenti* n.° 14.

Barone (rango di) ed incolato relativo. V. *Cancelleria* n.° 2.

Bassolino Gaetano. V. *Privilegio patenti* n.° 15.

Bauer Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 16.

2. — Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.i 17, 18 e 19.

Bausemer Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 20.

BAVARI emigrati. V. *Baviera.*

BAVIERA. Cartello risguardante la consegna dei disertori. V. *Disertori* n.i 13 e 14.

2. — Comunicazione alle autorità locali del rescritto del re di Baviera 27 marzo 1819 risguardante l'emigrazione, acciocchè diano ai sudditi bavari emigrati le convenienti istruzioni pel conseguimento delle patrie sostanze, ed avvertano quelli emigrati posteriormente, i quali chiedano la cittadinanza austriaca, d'impetrarne previamente dal proprio governo l'assenso all'emigrazione, ond'evitarsi la perdita delle sostanze da loro possedute in Baviera: 1819, vol. II, part. 2, pag. 319.

3. — Tenore del rescritto: *ivi*, pag. 320.

BAYER Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 21.

BECCALETTO Gio. Battista. V. *Privilegio patenti* n.° 22.

BEER Guglielmo. V. *Privilegio patenti* n.° 23.

BELLANDI fratelli (ditta). V. *Fabbriche* n.° 6.

BELLE ARTI (allievi delle accademie delle). V. *Allievi* n.i 1 e 2.

2. — V. inoltre *Arti* n.° 4 e seguenti.

BELLETTO bianco: non si concede pure ai privati la permissione d'introdurlo: 1822, vol. I, part. 1, pag. 21.

BENEFICENZA pubblica (stabilimenti di). V. *Stabilimenti. Istituti.*

2. — Avviso della commissione centrale di Milano dell'erezione dello stabilimento della cassa di risparmio, e capitali che lo costituiscono: 1823, vol. I, part. 2, pag. 165.

3. — V. inoltre *Pazzi.*

BENEFIZJ civili. Nei casi in cui le mogli di soldati vecchie ed inabili a guadagno concorrano per qualche benefizio civile, il governo deve attenersi alle norme vigenti per tutti gli altri individui appartenenti alla medesima categoria: 1819, vol. I, part. 2, pag. 122.

2. Benefizj civili. In conseguenza le suddette avranno anche il diritto ai benefizj civili di genere diverso da quelli determinati esclusivamente per esse: 1819, vol. I, part. 2, pag. 122.

Benefizj di padronato privato. Indicazione nelle rispettive provincie di quelli stati richiamati in amministrazione degli agenti del monte per lo svincolo, a mente dell'art. 12 del decreto 25 aprile 1810, stato poi derogato: 1822, vol. I, part. 2, pag. 131.

2. — — Incarico alle delegazioni provinciali d'invitare con pubblico avviso gli aventi diritto ad insinuare i titoli del loro patronato, od a nominare o proporre equivalentemente l'applicazione da farsene nel termine di tre mesi: *ivi*, pag. 132.

3. — — Riserva del governo di determinare sulla devoluzione per quella fiata dopo il trascorso del termine e delle proroghe da potersi concedere dai delegati senza pregiudizio dei patronali diritti agli ordinarj: *ivi*.

4. — vacanti. Annunzio alle delegazioni provinciali ed agli ordinarj diocesani della nuova edizione delle antiche istruzioni generali dei subeconomi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 382.

5. — — Istruzioni 6 gennajo 1783 mantenute interinalmente in osservanza colla norma provvisoria 31 maggio 1816, e relativa appendice 4 agosto 1818, con annotazioni ed avvertenze: *ivi*, pag. 383.

6. — — Si accennano in seguito la norma 29 marzo 1817 — la circolare 29 marzo 1817 sulle rendite delle prebende vacanti — la circolare 1.° luglio 1817 relativa alla celebrazione delle messe e delle funzioni sacre, tutte recate nella raccolta di detto anno: *ivi*, pag. 390.

7. — — Circolare del 2 settembre 1817. — I subeconomi sono autorizzati ad esigere i mandati semestrali delle

cartelle del regio monte appartenenti ai benefizj e legati vacanti. — Devono nei casi di vacanza farne uffiziale notificazione con lettera alla prefettura del monte per le relative annotazioni: 1819, vol. II, part. 2, pag. 390.

8. Benefizj vacanti. Circolare del 4 settembre 1817. — I subeconomi devono informare direttamente la prefettura del monte per le opportune inscrizioni e pagamento alla persona del beneficiato allorchè occorre di conferire il possesso o cedere l'amministrazione di benefizio o legato avente rendita inscritta sulla cassa di garanzia, od assegno su quella d'ammortizzazione, compresi in quest'ultima i sussidj di supplimento alle parrocchie: *ivi*.

9. — — Circolare 27 dicembre 1817 sull'amministrazione dei benefizj vacanti: *ivi*, pag. 392.

10. — — Circolare 13 gennajo 1818 sul caso d'impossibilità di esigere l'integrità dei fitti maturati: *ivi*.

11. — — Circolare 18 aprile 1818 sul trattamento dei coadjutori di cura vacante: *ivi*.

12. — — Modelli di processo verbale nella vacanza di benefizio ecc. che abbia beni stabili: *ivi*, pag. 393.

— — — che non abbia stabili: *ivi*, pag. 394.

13. — — Modello dell'istromento di possesso da conferirsi: *ivi*, pag. 395.

14. — — Modello di processo verbale pel rilascio di parrocchie o vicarie o coadjutorie di semplice uffizio, o di cappellanie manuali o di equivalenti legati da farsi, esclusa la formalità di possesso: *ivi*, pag. 397.

15. — Le rendite dei benefizj vacanti sono applicate ai bisogni dei beneficiati: 1820, vol. II, part. 2, pag. 148.

16. — — I subeconomi sono autorizzati a farne compenso ai cedenti il benefizio pei vetri delle finestre delle case, ed a consegnare i vetri divenuti di ragione del benefizio ai provvisti del benefizio vacante: *ivi*.

17. Benefizj vacanti. I subeconomi non possono procedere alla vendita degli effetti sequestrati agli eredi del benefiziato pei risarcimenti dovuti al benefizio senza dipendenza dal giudice di successione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 25.

18. — — Il successore nel benefizio ha il privilegio e diritto di risarcimento sopra gli effetti che il subeconomo è autorizzato ad assicurare per guarentigia del debito del benefiziato defunto: *ivi*.

19. — — Il godimento del benefizio comincia dal giorno della placitazione politica: 1822, vol. I, part. 2, pag. 95.

20. — — Il godimento del benefizio precedentemente posseduto cessa dal giorno della placitazione della conseguita provvisione di altro: *ivi*.

21. — — L'investimento formale delle temporalità benefiziarie ha luogo quando si possa corredare dei documenti richiesti all'art. 14 delle istruzioni 31 marzo 1808: *ivi*.

22. — — La riscossione dei generi e delle rendite riferibili all'anno nel quale il beneficiato consegue l'investimento è riservata al subeconomo: *ivi*.

23. — — I subeconomi durante l'anno devono soddisfare alle passività inerenti al benefizio: *ivi*, pag. 96.

24. — — Possono, pendente la riscossione loro riservata, contribuire ai provvisti un'anticipazione in danaro od in generi maturati non eccedente la competenza del provvisto in ragione di tempo e di giorno: *ivi*.

25. — — Avvertenze ai subeconomi rispetto alle modificazioni del modello degli atti di possesso: *ivi*, pag. 97.

26. — — Permissione dell'atterramento d'alberi nei fondi dei benefizj e conto da rendersi degli atterrati. V. *Piante*.

27. — — V. inoltre generalmente *Subeconomi*.

BENEFIZIATI. Anticipazione da farsi a' nuovamente provvisti durante l'amministrazione riservata agli economi. V. *Benefizj* n.° 24.

2. — Diritti di privilegio loro competente sugli effetti ereditarj del loro antecessore sequestrati dai subeconomi per sicurezza dei risarcimenti dovuti al benefizio. V. *Benefizj* n.° 18.

3. — V. generalmente *Benefizj*.

BENEFIZIO: goduto nella qualità di militari invalidi: 1822, vol. I, part. 1, pag. 4.

V. *Invalidi* n.° 3.

2. — dell' anticipazione del soldo. V. *Inservienti* n.° 2.

BENEMERITI militari francesi. V. *Debito pubblico* n.° 17.

BENI comunali (le vendite dei) fatte in conseguenza del decreto 22 ottobre 1813 devono star ferme, eccetto che siavi luogo a rescinderle in linea di diritto ordinario: 1819, vol. I, part. 2, pag. 121.

2. — — In quali casi debba precedere l'approvazione del governo per l'alienazione dei beni comunali, ed in quali debbano compiersi gli atti d'asta avanti d'invocarla: 1822, vol. I, part. 2, pag. 52.

V. *Aste*.

3. — — È ordinata la pronta esecuzione del decreto 25 luglio 1806 prescrivente di livellarne od affittarne gl' incolti: 1820, vol. I, part. 2, pag. 31.

4. — — Le amministrazioni comunali devono proporre ai convocati generali ed ai consigli comunali da radunarsi *expressa causa* entro un mese (dall'epoca della circolare relativa) un progetto di separazione dei fondi non necessarj al pascolo: *ivi*.

5. — — Devono a preferenza livellarsi: *ivi*.

6. — — In caso d'inconvenienti temuti da una troppo rapida contrattazione devono intanto affittarsi: *ivi*.

7. — — È richiamato in piena osservanza il decreto 25 luglio 1806: 1820, vol. II, part. 2, pag. 81.

8. Beni comunali. Le relative operazioni non devono lasciarsi dipendere dalla sola propensione od avversione dei comuni: 1820, vol. II, part. 2, pag. 82.
9. — — Le autorità provinciali, e specialmente le delegazioni, per mezzo dei commissarj distrettuali, devono promuoverle con ogni regolarità e comune per comune: *ivi*.
10. — — Devono osservarsi esattamente le dovute avvertenze ai diversi diritti appoggiati a titoli legali, alla proporzione e natura dei terreni, al tempo congruo ed a tutti i riguardi di giustizia, d'economia e di prudenza: *ivi*.
11. — — (opzioni di). V. *Debito pubblico* n.i 23, 24 e 25.
12. — ereditarj. V. *Trasporti censuarj* n.° 3 e seguenti.
13. — dei pupilli (affittamenti de'). V. *Tutori* n.° 1.
14. — dei rustici (successione nei). V. *Rustici*.
15. — stabili. Degl' istituti di pubblica beneficenza. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza* n.° 9 e seg.
Benkert Antonio. V. *Privilegio patenti* n.i 24, 25 e 26.
Benwerth Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 27.
Bergamenther Sigismondo. V. *Privilegio patenti* n.° 28.
Berlhord Augusto. V. *Privilegio patenti* n.° 29.
Bernard Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 30.
Bernareggi Francesco e Guglielmo. V. *Privilegio patenti* n.° 31.
Bernhard Antonio. V. *Privilegio patenti* n.i 32, 33 e 34.
Bernhardt dott. Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 35.
Bertini Giuseppe Maria. V. *Privilegio patenti* n.° 36.
Bertleff Michele Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 37.
Beszetny Francesco. V. *Privilegio patenti* n.i 38, 39 e 40.
Besozzi Lodovico. V. *Privilegio patenti* n.i 41 e 42.
Bestie. È proibita la vendita, somministrazione e qualsivoglia altro uso delle carni di bestie morte od uccise per malattia: 1819, vol. II, part. 1, pag. 166.

2. Bestie. In ogni comune è destinato un luogo lontano dall' abitato per sepoltura delle bestie: 1819, vol. II, part. 1, pag. 166.
3. — I padroni ed i custodi devono immediatamente notificare alla congregazione municipale o deputazione comunale la morte di bestie, indicandone la causa e la qualità della malattia: *ivi*.
4. — Può dall' amministrazione comunale permettersene il seppellimento nei fondi dei padroni mediante le cautele pei riguardi di sanità e per impedire le frodi: *ivi*.
5. — — anche permettersene lo scorticamento ove non siavi sospetto di malattia contagiosa, da eseguirsi da persona destinata e sotto la vigilanza di un delegato d' uffizio: *ivi*, pag. 167.
6. — — e permettersene pure l' uso della pelle, delle corna, delle unghie e del grasso nella composizione di sapone ed altri oggetti di arti e manifatture: *ivi*.
7. — ed altri oggetti che si espongono alla pubblica vista e curiosità. — Disposizioni daziarie relative. V. *Dazj* n.i 83, 84 e 85.
Bevilacqua Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 43.
Biacca (fabbriche di), zibibbi guasti per uso di esse. V. *Dazj* n.i 50 e 51.
Bilanci preventivi. V. *Conti*.
Billaudel Alessandro. V. *Privilegio patenti* n.° 44.
Billefort (de) cav. V. *Privilegio patenti* n.° 45.
Biondek Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 46.
Blümel Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 47.
Bodenstein Giuseppe e Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 48.
Bohm Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.i 49, 50 e 51.
2. — Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 52.
Bolletta d' invenzione. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 3 e seguenti.
Bollinger Rodolfo. V. *Privilegio patenti* n.° 53.
2. — — e Samuele. V. *Privilegio patenti* n.° 54.

Bollo (esenzione dal). V. *Certificati* n.° 9.
2. — Tutti gli avvisi stampati, qualunque ne sia l'oggetto, in qualsivoglia modo si pubblichino o si facciano circolare, eccettuati i soli indicanti domicilio o cambiamento di questo, sono soggetti al bollo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 183.
3. — Anche i prospetti di opere, i programmi, manifesti, annunzj relativi alle scienze ed arti, ed i cataloghi di libri vendibili sono soggetti al bollo: *ivi*.
4. — — Diffidamento in proposito: *ivi*, pag. 184.
5. — (diritti di) per le gazzette. V. generalmente *Gazzette*.
6. — V. inoltre generalmente *Carta bollata*.
7. — delle merci di manifattura nazionale. Il fabbricatore deve indirizzare colla propria dichiarazione le merci alla dogana della provincia ove esiste la fabbrica per essere munite di bollo, presentando insieme la modula dell'attestato e firma con cui l'accompagnerà: 1821, vol. II, part. 2, pag. 146.
8. — — La dogana deve tenere un'apposita partita aperta per ciascun fabbricatore per registrarvi tutte le merci bollate: *ivi*.
9. — — I ricevitori devono ogni mese mandare alla dogana assegnata una specifica delle licenze rilasciate per movimento nel circondario confinante, colla distinta della qualità della stoffa, numero delle pezze e quantità verisimile della bracciatura: *ivi*.
10. — — La dogana deve poi annotare alla partita di ciascun fabbricatore anche la quantità delle merci che dalla distinta risultano sortite dalla fabbrica con licenza: *ivi*, pag. 147.
11. — Circolazione delle merci non soggette a bollo. V. *Merci* n.° 4 e seguenti.
12. — delle carte da giuoco e tarocchi. V. *Carte* n.° 1.
Bon parroco Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 55.

Boni del già monte Napoleone e rescrizioni procedenti dalla liquidazione del debito pubblico del cessato regno d'Italia. Termine a tutto marzo 1820 per presentargli ed insinuarne il credito: 1819, vol. II, part. 1, pag. 174.

2. — — Sono dichiarati estinti e non ammessi quelli a favore del tesoro del cessato impero francese, e tutti i boni e le inscrizioni versate in tempo abile dai compratori di beni nazionali nelle pubbliche casse in causa di prezzo; non meno che le inscrizioni di ragione pubblica giacenti in qualunque pubblica cassa od uffizio: *ivi*, pag. 175.

3. — Provvedimenti sul modo e forma dell' insinuazione: 1819, vol. II, part. 2, pag. 437.

4. — Modula della numerata dei boni da unirsi alla domanda: *ivi*, pag. 439.

5. — Modula della numerata delle rescrizioni e della ricevuta, *ivi*, pag. 440.

6. — Avviso essersi aperti protocolli speciali per l'insinuazione in ciascuna provincia presso le intendenze di finanza: *ivi*, pag. 457.

7. — V. generalmente *Debito pubblico. Liquidazione del debito pubblico.*

Borghesi delle dodici comunità dette di confine militare. V. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

Borromeo sig. conte Giberto, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato, per lo addietro grande scudiere, è nominato gran maggiordomo maggiore del regno lombardo-veneto: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.

Boschi. Le spese occorrenti agli agenti boschivi per le loro visite straordinarie sono a carico di chi è nel caso di doverle richiedere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 132.

2. Boschi. Le delegazioni provinciali decidono in prima istanza le contestazioni sopra oggetti boschivi, salvo il richiamo al governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 132.

3. — Le condanne per le contravvenzioni al decreto sulla conservazione dei boschi, le quali eccedono la multa di 10 e di 50 fiorini, secondo i casi del § 402 del codice delle gravi trasgressioni, devono assoggettarsi all' approvazione del governo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 399.

4. — Le giudicature politiche e le preture comunicano la sentenza passata in giudicato per estratto all' agente boschivo per l'esecuzione ed al comune o stabilimento a cui danno fu commessa la contravvenzione: *ivi.*

5. — Gli agenti boschivi prefiggono ai condannati il termine di 14 giorni al pagamento, e s' informano sul loro stato di fortuna per mezzo delle autorità comunali: *ivi.*

6. — Gli agenti boschivi fanno rapporto al giudice onde il condannato sia sottoposto alla pena del carcere quando l' esecuzione riusci infruttuosa, o dalle informazioni risulti impotente: *ivi*, pag. 400.

7. — Misura della pena sussidiaria di carcere: 1822, vol. II, part. 2, pag. 315.

V. *Boschive contravvenzioni.*

8. — Dopo l' osservanza del codice penale austriaco devono applicarsi le pene prescritte da questo per le contravvenzioni boschive nelle quali concorrono gli estremi di un delitto o di una grave trasgressione politica: 1820, vol. II, part. 2, pag. 125.

9. — Ma nel resto non sono derogate le disposizioni della legge italica 27 maggio 1811: *ivi.*

10. — Le disposizioni dell' articolo 68 del decreto 5 giugno 1811 prescriventi il sequestro e la confisca delle

piante non abbattute e non trasportate entro il termine stabilito nei capitoli d'asta non possono applicarsi ai casi nei quali il taglio sia stato protratto per giuste e legittime cause: 1822, vol. I, part. 2, pag. 122.

11. Boschi. Spetta alle delegazioni provinciali l'accordare le dilazioni oltre i termini convenuti al taglio dei boschi, previo il parere del conservatore dei boschi: *ivi*, pag. 123.

12. — V. inoltre *Marina*.

Boschive contravvenzioni (ai condannati a motivo di) impotenti al pagamento della multa deve sostituirsi la pena dell'arresto di un giorno per ogni 5 lire italiane, con che la maggior durata non ecceda i 6 mesi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 315.

Botta Felice. V. *Privilegio patenti* n.° 249.

Bozzoni Faustino. V. *Privilegio patenti* n.° 57.

Brecht Agostino. V. *Privilegio patenti* n.° 58.

Breviller (de) Carlo Guglielmo. V. *Privilegio patenti* n.° 59.

Brucks Giuseppe e Warbollan. V. *Privilegio patenti* n.° 506.

Bubna conte tenente-maresciallo. Nomina di esso in effettivo comandante generale della Lombardia: 1819, vol. I, part. 2, pag. 99.

Buoi. Concorso ai premi d'industria per migliorate razze di buoi, cavalli, pecore e per l'introduzione di più pregevoli. V. *Industria* n.° 6.

Buresch Carlo e Malzalik. V. *Privilegio patenti* n.° 61.

Burger Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 62.

Burka Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 63.

2. — Antonio e Luigi, e Tichaszeck. V. *Privilegio patenti* n.° 64.

3. — fratelli. V. *Privilegio patenti* n.° 65.

Busri Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 66.

Busiczka Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 67.

CA

CABASSA Gio. Maria. V. *Privilegio patenti* n.° 68.

CACCIA. Il giorno 20 luglio d'ogni anno è escluso dalla proibizione della caccia: 1819, vol. II, part. 2, pag. 401.

2. — I gendarmi e le guardie cogliendo alcuno in contravvenzione alla legge sulla caccia ed insieme a quella sul porto d'armi devono tradurlo prima alla ricevitoria di finanza per la stesa del processo verbale rispetto alla contravvenzione riguardante la caccia, quindi alla pretura o giudicatura politica coll'arma per l'inquisizione sul porto di essa: 1820, vol. I, part. 2, pag. 4 e 5.

3. — V. inoltre *Procedura nelle cause di finanza* n.° 3 e seg.

4. — L'azione correzionale per la contravvenzione è prescritta se la procedura non è incominciata entro i quindici giorni da quello in cui fu commessa: 1820, vol. II, part. 2, pag. 76.

5. — — Se l'azione riflette il solo conseguimento della multa pecuniaria, l'azione della finanza non è prescritta se non a termini dell'art. 8 della notificazione 31 ottobre 1821, cioè dopo il trascorso di sei mesi dal giorno della fatta invenzione: 1822, vol. I, part. 2, pag. 30.

6. — La proibizione coi cani da corso estesa a tutto settembre riflette soltanto il cacciare nei campi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 262.

7. CACCIA. Foro competente rispetto alle contravvenzioni al regolamento sulla caccia. V. *Contravvenzioni* n.° 1.

8. — Le contravvenzioni di caccia devono conoscersi e giudicarsi in via civile: 1820, vol. II, part. 2, pag. 76.

9. — Per ritenere come verificata una contravvenzione in materia di caccia è necessario che consti essersi ritrovato l'incolpato a caccia non munito della licenza: *ivi*.

10. — È vietato l'uso dei lacci di rame o di ferro per far preda di lepri, volpi od altri simili quadrupedi: 1820, vol. I, part. 1, pag. 4.

11. — Pena ai contravventori: *ivi*. V. *Lacci*.

CADAVERI di morti di vajuolo: devono trasferirsi direttamente dalla casa al cimitero senza accompagnamento. V. *Vaccinazione* n.° 44 e seguenti.

2. — (visite giudiziali dei). V. *Visite*.

3. — (tumulazione dei). V. *Tumulazione*.

CADETTI. Esenzione dal servizio militare come coscritti nel caso d'ottenuto congedo. V. *Coscrizione* n.° 32.

2. — di marina. V. *Collegio*.

CALMIERI. La pubblicazione degli ordinarj non abbisogna del previo assenso della delegazione provinciale. V. *Promulgazione* n.° 3.

CAMBIO (tribunali competenti negli affari di). V. *Competenza* n.i 21, 22 e 23.

CAMERA di commercio. Incarico di notificare direttamente alla direzione delle dogane l'apertura di concorso sui beni dei commercianti. V. *Crediti* n.i 2 e 3.

CAMERE notarili (attestazioni delle) sulle firme dei notai. V. *Tasse*.

2. — (funzioni ed obblighi delle) rispetto ai notai contravventori ai regolamenti e debitori di multe e tasse. V. *Notai* n.° 14.

CANALI, argini ed altre opere intorno alle acque. — Alterazioni dei canali. V. *Argini.*
2. — navigabili (regolamento per le barche corriere permesse sui). V. *Barche.*
3. — (custodi dei). V. *Barche* n.i 15, 17, 28, 29, 36 e 38.
CANAPA e lino (dazio della). Correzione alla tariffa del dazio della canapa e del lino. V. *Dazj* n.i 21 e seg., 144 e 145.
CANCELLAZIONE o riduzione d'ipoteche contratte a favore di stabilimenti di culto. V. *Ipoteche* n.° 1.
CANCELLERIA. Dal primo di maggio 1822 i diritti di cancelleria pei diplomi di nobiltà, di titoli, e per le lettere d'incolato ed altre simili spedizioni si esigono in moneta di convenzione come furono regolati nell'anno 1786 sino alla pubblicazione della patente di finanza del 18 11 1822, vol. I, part. 2, pag. 78.
2. — Elenco delle competenze di cancelleria pei diplomi, lettere d'incolato e simili oggetti giusta il regolamento del 1785: *ivi.*
CANCELLERIE censuarie. V. *Commissariati distrettuali. Commissarj distrettuali. Promulgazioni* n.° 1. *Alunni* n.i 1 e 2.
CANCELLIERE di casa, corte e stato: principe *Clemente di Metternich:* 1821, vol. I, part. 2, pag. 144.
2. — del regno lombardo-veneto: conte di *Goess:* 1819, vol. II, part. 2, pag. 284.
CANCELLIERI. Restituzione dei depositi fatti da loro sul monte dello stato. V. *Depositi* n.i 4 e 5.
2. — del censo. A questa denominazione è sostituita quella di commissarj distrettuali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 314.
3. — — Attribuzione dei cancellieri del censo rispetto alle intimazioni dei precetti politici: *ivi*, pag. 208.

4. Cancellieri del censo (attribuzioni dei) risguardanti l' accertamento dell' insolvibilità dei condannati per trasgressioni politiche: 1819, vol. II, part. 2, pag. 298.

V. *Spese*.

5. — — È sempre permessa ai comuni la somministrazione in natura dei mezzi di trasporto prezzolati pei cancellieri del censo ne' casi che possono fare un risparmio di spesa: 1819, vol. I, part. 2, pag. 263.

6. — — Il compenso da darsi ai cancellieri del censo può anche essere ridotto al disotto di 50 centesimi italiani per miglio, quando lo comporti il prezzo ordinario di una cavalcatura, secondo le circostanze locali: *ivi*.

7. — delle preture. V. *Registro*.

8. — degli archivj notarili. V. *Notai* n.i 12 e 15.

Candidate. Esame prescritto per le candidate delle monache e degl' istituti religiosi d' educazione delle fanciulle onde ottenere dal governo l' assenso alla loro vestizione e professione. V. *Monache* n.° 2.

Cani. V. *Idrofobia*.

Canoni. Quando non è controverso in massima il diritto di esigerli, se ne domanda il pagamento avanti le preture urbane. V. *Competenza* n.° 19.

Canonicati. Gli ordinarj possono per gravi motivi invocare la dispensa del prescritto decennio di servizio in favore di qualche candidato per un canonicato. — Enumerazione dei motivi: 1820, vol. I, part. 2, pag. 21.

Capacita'. Le mogli degli Ottomani sono esse pure incapaci di possedere beni immobili come i loro mariti. V. *Albinaggio* n.° 5.

Capitali. I debitori verso amministrazioni soggette alla pubblica tutela devono venire istruiti a chi spetti

di esigere il danaro dovuto da loro e di passarne quitanza: 1822, vol. II, part. 1, pag. 190.

2. Capitali appartenenti ad amministrazioni dipendenti dall'autorità militare non possono esigersi, nè può essere passata quitanza per essi se non dai capi delle medesime, eccettuato il caso che per l'impiego del danaro occorra l'assenso del consiglio di guerra: *ivi*.

Cappelli (dazio dei). V. *Dazj* n.i 73, 77 e seg., 144 e 145.

2. — (i) di seta, d'osso di balena ed altre materie devono daziarsi come di castoro, di cui è vietata l'introduzione — e dazio per l'esportazione. V. *Dazj* n.° 77.

Capretti o castrati (pelli di) salate o a metà lavorate. V. *Dazj* n.i 60, 61 e 62.

Caprino (pretura di). V. *Corrispondenza* n.i 8 e 9.

Carattere (istanza per la comparazione di). V. *Procedura civile* n.° 7.

2. — (tasse di) e di carenza. V. *Tasse* n.° 21.

Caratteri di stampa (matrici dei). V. *Matrici*.

Carbonari. È dedotto a pubblica notizia che lo scopo dei carbonari è di sconvolgere e distruggere i governi, con avvertenza che chi si unisce a loro è reo d'alto tradimento: 1820, vol. II, part. 1, p. 69.

2. — Chi non ne impedisce i progressi e non li denunzia è complice dello stesso delitto: *ivi*, pag. 70.

3. — — Estratto del capo VII, sez. I, della parte I del codice dei delitti: *ivi*, pag. 71.

4. — Nessuno (dei) condannati colla sentenza 22 dicembre 1821 o non dichiarati assolutamente innocenti può ottenere pubblico impiego: 1822, vol. I, part. 2, pag. 68.

Carcerati (ai) deve assegnarsi il carcere dal presidente o dal pretore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 46. — V. *Procedura criminale* n.° 29.

2. Carcerati. Non si può accordare ai carcerati cibo non cucinato nella casa d'arresto o nel luogo a ciò destinato: 1823, vol. I, part. 2, pag. 47.

Carcere (ove debba scontarsi la pena del). V. *Condannati* n.° 1 e seguenti.

Carceri (devono cancellarsi ed impedirsi sui muri delle) le iscrizioni apertamente dirette a fare che i rei neghino la verità: 1823, vol. I, part. 2, pag. 46.

2. — pei condannati a cagione di trasgressioni politiche. V. *Condannati* n.i 1, 2 e 3.

3. — Le spese relative al mantenimento, medicamenti, spedizioni di messaggi, diarie, viaggi, vestiti, ecc. per gli arrestati militari in quelle civili, e pei detenuti civili nelle militari si rimborsano alle autorità civili dall'erario militare, ed all'incontro a queste da quelle: 1819, vol. I, part. 2, pag. 215.

4. — Le spese relative al mantenimento e medicamenti pei detenuti militari nelle carceri civili o viceversa devono essere regolate immediatamente dalle autorità civili e militari rispettive, e reciprocamente bonificate: *ivi*, pag. 216.

5. — Il bonifico delle altre spese, oltre quelle di mantenimento e medicamenti pei militari arrestati nelle carceri civili e viceversa, deve farsi dopo essere stato pronunziato di comune accordo dal governo e dal comando generale militare: *ivi*.

6. — criminali. Gl'inquisiti in veruno caso ed in quanto non possa migliorarsene la condizione non devono rispetto al vitto ed al letto ricevere trattamento più sopra di quello dei condannati ad infima pena: 1821, vol. I, part. 2, pag. 30.

7. — (amministrazione delle). V. *Autorità* n.i 8 e 16.

8. — politiche. Altre risguardano la custodia e la punizione degl'imputati e condannati per trasgressioni

politiche, ed altre gl' individui che per viste di ordine pubblico od altre ragioni la polizia amministrativa stima opportuno di far custodire: 1819, vol. II, part. 2, pag. 306.

9. CARCERI politiche. Le spese relative alle carceri politiche devono tenersi distinte secondo gli oggetti ai quali servono le carceri; e si deve indicare nei conti se trattisi di cosa dipendente dalle giudicature politiche ovvero dalla polizia amministrativa: *ivi.*

CARENZA (tasse di carattere e di). V. *Tasse* n.° 21.

CARICHI prediali. V. *Imposizioni.*

CARNI (uso proibito delle) di bestie morte od uccise per malattia — e relative disposizioni. V. *Bestie.*

2. — Dazio delle carni. V. *Dazj* n.° 5 e seguenti.

CARNIOLA. Pubblicazione della notificazione del governo di Lubiana rispetto all' esazione degl' interessi sulle obbligazioni erariali degli stati della Carniola: 1819, vol. II, part. 2, pag. 448.

2. — Nell' esazione degl' interessi sulle obbligazioni intestate a privati, e da questi cedute a fondi pubblici, corpi d' artefici, fondazioni, chiese e corporazioni, se ne deve giustificare la proprietà nelle forme legali e coi documenti originali: *ivi*, pag. 449.

3. — — Deve giustificarsi nelle forme legali e coi documenti originali il passaggio della proprietà dell' obbligazione da un privato all' altro mediante cessione non trasportata al nome del cessionario: *ivi.*

4. — — Possono esigersi contro semplice quitanza del proprietario gl' interessi di quelle pubbliche obbligazioni che non subirono verun cambiamento di proprietà: *ivi.*

CARTA (libera circolazione delle merci di) tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto mediante il certificato di nazionalità: 1819, vol. I, part. 1, p. 47.

2. — — Eccettuazione per l' Ungheria ed altre provincie: *ivi.*

3. Carta (merci di) poste fuori di commercio e di proibita importazione ed esportazione senza apposita carta di passo: 1819, vol. I, part. 1, pag. 47.
4. — (tariffa del dazio per le merci di): *ivi*, pag. 49.
5. — — (esenzione di dazio della) pei pubblici istituti di arti liberali: *ivi*.
6. — — *Grand éléphant* per tappezzerie. V. *Dazj* n.° 19.
7. — — Introduzione della carta *elefante* ed abolizione della facilitazione relativa alle fabbriche di tappezzerie: 1822, vol. II, part. 2, pag. 207.
V. *Dazj* n.i 20, 144 e 145.
8. — da fumo per uccidere gl'insetti: ne è vietata l'introduzione: 1822, vol. II, part. 1, pag. 196.

Carta bollata. Le riferte dei cursori alla prima istanza sopra speciale ordine nei casi di più dettagliata relazione ad uso delle parti devono stendersi in carta da centesimi 50 italiani: 1819, vol. I, part. 2, pag. 193.
2. — — I così detti fogli d'intimazione o le ricevute delle parti a semplice uso interno dei tribunali o per controlleria non soggiacciono all'obbligo del bollo: *ivi*.
3. — — I membri delle deputazioni all'amministrazione comunale non possono dare alle persone non dichiarate miserabili certificati in carta non bollata, nè prestarsi ad apporvi la loro vidimazione: 1819, vol. II, part. 2, pag. 359.
4. — — Esenzione dall'uso. V. *Certificati* n.° 9.
5. — — Atti che possono stendersi nello stesso foglio di quitanza delle pensioni che si ricevono. V. *Pensioni* n.° 34.
6. — — Non si richiede per le minute dei rapporti in affari di parti che vanno all'appello. V. *Procedura civile* n.° 56.

7. Carta bollata. Avvisi stampati, prospetti di opere, programmi, manifesti, annunzj e cataloghi di libri. V. *Bollo* n.i 2 e 3.

8. — — Quanto alle gazzette. V. *Gazzette*.

9. — — Dal 1.° d'agosto 1821 è vietato l'uso della carta bollata da cent. 25 e da cent. 50 che si vendeva prima del gennajo 1821: 1821, vol. I, part. 1, pag. 75.

10. — — — Cessa il cambio della medesima colla surrogata coll'ultimo di luglio — da tal epoca in poi è considerata come priva di bollo, e gli atti su di essa danno luogo alle pene di contravvenzione: *ivi*.

11. — — Sono esenti dall'uso della carta bollata tutti gli atti, pratiche, comparse, ecc., e provvedimenti d'uffizio che hanno par iscopo il regime morale delle persone soggette a tutela o cura: 1821, vol. I, part. 2, pag. 103.

12. — — Sono soggetti al bollo tutti gli atti che riguardano l'amministrazione, assicurazione, difesa e conservazione del patrimonio delle persone sottoposte a tutela o cura: *ivi*.

13. — — — Ne sono dispensati i tutelati miserabili: *ivi*, pag. 104.

14. — — — Gli atti che si assumono o si emanano dal giudice pupillare stesso si trascrivono sulla carta coll' epigrafe = *Atti giudiziarj* = che sospende il pagamento dei diritti di bollo: *ivi*.

15. — — I certificati di sanità degli animali che si conducono al pascolo o alle fiere e mercati sono esenti da bollo: *ivi*, pag. 45.

16. — — I rapporti e tutte le altre insinuazioni concernenti i privilegi per invenzione e perfezionamento non vanno soggetti al bollo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 328.

17. Carta bollata. Le quitanze dei redditi o crediti dei comuni che si danno dagli esattori comunali per somme eccedenti le lire 10 italiane devono essere munite di bollo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 93.

18. — — Non deve usarsi negli estratti ipotecarj emessi pei giudizj di concorso sull' inchiesta dell' autorità giudiziaria: *ivi*, pag. 39.

V. *Tasse giudiziarie.*

19. — — Non si richiede per le notizie da somministrarsi alle prime istanze giudiziarie dai commissarj distrettuali per gli atti pupillari: 1822, vol. II, part. 2, p. 310.

V. *Giudice pupillare.*

20. — — (esenzione dall' uso della) nelle cause promosse dai delegati di un concorso contro l' amministratore della massa: 1823, vol. I, part. 2, pag. 151.

21. — — Pagamento o deposito da farsi dall' attore al curatore dell' assente. V. *Tasse giudiziarie* n.° 2.

22. — — Esenzione dall' uso rispetto al curatore deputato dipendentemente da azione pubblica. V. *Tasse giudiziarie* n.° 3.

23. — — Rispettò ai documenti pel pagamento delle pensioni. V. *Pensioni* n.° 34.

24. — — (prezzi della) e diritti di bollo straordinario secondo la nuova monetazione austriaca dal 1.° novembre 1823 in poi: 1823, vol. II, part. 1, pag. 233.

V. *Monetazione.*

25. — — — I valori proporzionali indicati negli articoli 21 e 23 del decreto 21 maggio 1811 dei bolli per le cambiali, biglietti a ordine, pagherò o vaglia, od altri effetti negoziabili parificati a questi tanto pei diritti di bollo, quanto per le somme a cui vengono applicati s' intendono della nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 235.

26. — — V. inoltre *Bollo.*

27. Carta bollata (esenzione dall'uso di) pei certificati di nazionalità delle merci: 1820, vol. II, part. 2, pag. 83.
V. *Certificati* n.° 9.
Carta monetata (imprestiti in). V. *Imprestiti.*
Carte da giuoco e tarocchi (bollo delle) a nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 234.
Carteggio d'uffizio (franchigia pel). V. *Commissarj distrettuali* n.i 30 e 31. *Posta-lettere* n.° 21 e seg.
2. — colla pretura di Mazza in questi stati. V. *Lettere* n.° 1.
3. — colla pretura di Caprino. V. *Lettere* n.° 2.
4. — degl' istituti di beneficenza e dei direttori ed amministratori subentrati o che siano per subentrare nell' esercizio delle incumbenze delle congregazioni di carità. V. *Posta-lettere* n.° 24.
5. — V. inoltre *Corrispondenza.*
Cartelle dei depositi. V. *Depositi* n.° 3 e seguenti.
2. — e certificati del monte lombardo-veneto. Iscrizione ed emissione di esse: 1822, vol. II, part. 1, pag. 106.
V. *Monte lombardo-veneto* n.° 7.
3. — Cessione, unione, divisione, illeggibilità e smarrimento delle cartelle: 1822, vol. II, part. 1, pag. 112.
V. *Monte lombardo-veneto* n.i 16, 22 e seguenti.
4. — (modula delle): 1822, vol. II, part. 1, pag. 119.
V. *Monte lombardo-veneto* n.° 23 e seguenti.
5. — V. inoltre *Debito pubblico. Liquidazione del debito pubblico.*
Cartello col re di Prussia per la reciproca consegna dei disertori: 1819, vol. I, part. 1, pag. 72.
2. — Schiarimenti della convenzione col re di Prussia sulla consegna dei disertori. V. *Disertori* n.° 11.
3. — Convenzione col duca di Modena per la consegna dei disertori. V. *Disertori* n.° 12.

4. Cartello. Convenzione con S. S. per l'arresto e consegna dei disertori. V. *Disertori* n.i 15 e 16.
5. — Articoli addizionali al cartello colla Russia risguardante la consegna dei disertori. V. *Disertori* n.° 17.
6. — colla corte di Baviera risguardante l'arresto e consegna dei disertori. V. *Disertori* n.i 13 e 14.
Casa di correzione di Milano (la) è destinata a tre usi, cioè pei condannati al carcere in primo grado, pei condannati a motivo di gravi trasgressioni di polizia, e per servire di casa di lavoro forzato, in cui possono anche essere chiusi i ragazzi: 1820, vol. II, part. 2, pag. 80.
V. *Condannati* n.° 4 e seguenti.
2. — d'invalidi in Padova. V. *Invalidi* n.° 6 e seguenti.
3. — di lavoro forzato. La casa di correzione in Milano è disponibile per essere ridotta anche all'uso di casa di lavoro forzato: 1820, vol. II, part. 2, pag. 80.
4. — Il pagamento delle pigioni di casa si domanda avanti le preture urbane, quando il diritto non è contestato in massima. V. *Competenza* n.° 19.
Case di educazione militare. V. *Orfani di militari* n.i 7 e 8.
2. — o congregazioni regolari ripristinate. V. *Pensioni* n.° 9.
Casermaggio. Incarico alle autorità dei comuni di prestarsi alla premura del comando generale col somministrare ai depositi delle nuove reclute gli effetti ed utensili che non più abbisognino ai loro proprj o che si trovino avere a libera disposizione: 1819, vol. I, part. 2, pag. 147.
Cassa centrale di Milano: incaricata del cambio delle *banknoten*. V. *Banknoten*.
2. — di risparmio. V. *Beneficenza pubblica* n.° 2.
Casse militari. V. *Doni*.
2. — pubbliche. Cessione di crediti verso l'amministrazione dello stato. V. *Appalti* n.° 6.

CASSIA lignea (l'olio di) si dazia come l'olio di cannella. V. *Dazj* n.° 54.

CASSIERI degli archivj notarili. V. *Notai* n.i 12 e 15.

CASTIGLIONI conte Alfonso, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato: è nominato grande scudiere: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.

2. — e Grasset. V. *Privilegio patenti* n.° 69.

CASTRATI (pelli salate o a metà lavorate di). V. *Dazj* n.i 60 e 62.

CATALOGHI di libri vendibili. V. *Bollo* n.° 3.

CATLINETTI Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 70.

CATRAME (dazio del). V. *Dazj* n.i 52, 144 e 145.

CATTANEO Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 71.

CATTAROSSI Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 72.

CATTEDRE ginnasiali. V. *Ginnasj* n.i 2, 5 e 10.

2. — di religione. V. *Istruzione religiosa* n.i 9 e seg. 12 e 13.

CAUSE civili che hanno per oggetto un fatto delittuoso o di grave trasgressione di polizia. V. *Procedura* n.° 1 e seguenti.

2. — involgenti questioni di diritto feudale. V. *Feudi*.

3. — di nullità di matrimonio. Attribuzioni dei delegati provinciali in esse. V. *Matrimonio* n.i 14 e 15.

4. — di oggetti marittimi. V. *Competenza* n.° 14.

5. — di possesso: come e quando possono ingerirsi le autorità politiche. V. *Possesso* n.° 3.

6. — (i rotoli delle) incompleti o non istruiti a dovere trasmessi al senato lombardo-veneto si rimandano a spese dei referenti in colpa del difetto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 170.

7. — assegnate dalla legge al patrocinio del fisco, non trattate da questo: se ne deve annullare il processo e la sentenza: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471. V. *Feudi*.

CAUZIONE dei notai in surrogazione del deposito. V. *Notai* n.° 1 e seguenti.

2. CAUZIONE di matrimonio da prestarsi dagli uffiziali pensionati che si ammoglino. V. *Pensioni* n. 55.

CAVALIERE (rango di) ed incolato relativo. V. *Cancelleria.*

2. — dell' ordine di Maria Teresa. V. *Ordine militare di Maria Teresa.*

CAVALIERI. Invio dei distintivi al governo della provincia nel caso di morte di cavalieri. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.

CAVALLAR Bernardo. V. *Privilegio patenti* n.° 73.

CAVALLERESCHI ordini. V. *Decorazioni.*

CAVALLERI' Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 74.

CAVALLI. Proibizione sino a nuovo ordine dell' uscita e transito dall' estero dei cavalli pel regno delle due Sicilie, per gli stati limitrofi italiani e pei porti dell' Adriatico e del Mediterraneo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 113.

2. — — Deroga della proibizione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 78.

3. — Concorso ai premj d' industria per migliorate razze di cavalli, buoi e pecore, e per l' introduzione di più pregevoli. V. *Industria* n.° 6.

4. — (tassa dei). È derogato il decreto 2 agosto 1811, che, tolto l'obbligo del pagamento della tassa cavalli, ne aveva prescritta ai comuni l' affrancazione, ferma l' esecuzione già data al medesimo: 1821, vol. I, part. 2, pag. 13.

5. — — Ove sia spirato il termine per la liquidazione prescritta con detto decreto senza che abbia avuto effetto, riprendono vigore i primitivi diritti delle parti: *ivi.*

6. — — I comuni che prima di esso avevano corrisposto direttamente all' erario il capitale d' affrancamento, continuano a goderne dell' esenzione: *ivi.*

7. — (commercio libero dei). V. *Esportazione* n.° 5.

8. — (razze dei). V. *Industria* n.° 6.

CENERI (per l'esportazione delle) si richiede il permesso della camera aulica generale: 1822, vol. I, part. 1, pag. 20.

CENSIMENTO. È istituita in Milano una giunta del censimento sotto la presidenza del vicerè, composta di consiglieri, di procuratori fiscali e d'ingegneri periti: 1819, vol. I, part. 1, pag. 34.

2. — (la giunta del) ha la direzione superiore di tutte le operazioni necessarie per compiere il nuovo censo nelle provincie non ancora regolate: *ivi.*

3. — — È investita di tutte le facoltà che si richiedono tanto per rimuovere le difficoltà, quanto per esaminare e definire i richiami, ed ordinare le rettificazioni d'estimo a mente della patente 23 dicembre 1817: *ivi.*

4. — Le autorità politiche devono prestare alla giunta tutta l'assistenza e somministrarle tutt'i mezzi che sono in loro potere: *ivi*, pag. 35.

5. — È stabilita in ogni provincia una commissione speciale di censimento, la quale veglia sui lavori e sul contegno dei commissarj periti distrettuali, riceve ed eseguisce gli ordini della giunta e dipende intieramente dalla medesima: *ivi.*

6. — Gli aspiranti ad essere impiegati nelle operazioni relative alle misure censuarie nel litorale, nell'Austria inferiore e nella Buccovina per l'anno 1820 sono diffidati d'insinuare le loro domande corredate in conformità della notificazione 18 maggio 1818 presso le rispettive commissioni provinciali censuarie: *ivi*, pag. 70.

7. — Ricorsi per gravame sull'estimo. V. *Estimo censuario* n.° 4.

CENSITI e censo. V. *Trasporti censuarj.*

CENSUARIE cancellerie. V. *Commissariati e commissarj distrettuali. Alunni* n.i 1 e 2.

CENSURA. L'ufficio di censura richiama al proprio esame i disegni delle medaglie da coniarsi, servendosi dell'opera dei revisori provinciali per quelle da coniarsi nelle provincie: 1820, vol. I, part. 2, pag. 49.

2. — Gli autori di opere intorno alle leggi sull'industria e sul commercio devono unire ai manoscritti il certificato dell'incarico avutone d'ufficio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 171.

CENTRALE magistrato di sanità: è soppresso. V. *Sanità* n.° 1.

2. — cassa di Milano. V. *Cassa* n.° 1.

CEREGHETTI Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 75.

CERTIFICATI di credito sul monte lombardo-veneto (emissione dei) in seguito alla liquidazione e conversione in cartelle: 1822, vol. II, part. 1, pag. 107.

V. *Monte lombardo-veneto* n.° 7.

2. — — di esistenza e situazione di rendite sul monte. V. *Monte lombardo-veneto* n.i 20 e 21.

3. — — necessarj a fondamento della domanda d'ammortizzazione di cartella smarrita: 1822, vol. II, part. 1, pag. 113.

V. *Monte lombardo-veneto* n.° 29.

4. — — (modello dei) al disotto del *minimum*: 1822, vol. II, part. 1, pag. 119.

5. — compresi fra i documenti pubblici. V. *Falsificazione* n.° 2 e seguenti.

6. — d'infermità dati dai medici e chirurghi ordinarj a documentazione delle domande di pensioni od altri assegnamenti in via di grazia devono essere vidimati dal protomedico o dai membri degli uffizj sanitarj, o da altro individuo giurato di sanità: 1819, vol. I, part. 1, pag. 1.

7. — — I medici-chirurghi ed altri individui di sanità sono contabili di quanto espongono nei certificati d'infermità: *ivi*.

8. Certificati sulla moralità e carattere delle persone. Le autorità comunali ed i parrochi devono astenersi dal farne, e riservarsi di dare le notizie di cui siano per essere ricercati o con rapporto o con deposizioni giudiziali: 1820, vol. I, part. 2, pag. 35.

9. — di nazionalità delle merci vanno esenti dall' uso della carta bollata: 1820, vol. II, part. 1, pag. 83.

10. — — — V. inoltre *Nazionalità*.

11. — del registro eseguito per l' accertamento della data. V. *Registro*.

12. — di servigi agl' impiegati. V. *Impiegati* n.i 22 e 24.

13. — di sussistenza da riportarsi dagl' invalidi della casa di Pettau per ottenere il permesso di recarsi nel regno lombardo-veneto. V. *Invalidi* n.i 9 e 10.

14. — di vita (formalità dei) che si danno da' parrochi alle persone cui siano accordate pensioni od assegni. V. *Pensioni* n.i 42 e 43.

Certificato di vaccinazione: è necessario per essere ricevuto nei collegi e stabilimenti che hanno convitto. V. *Vaccinazione* n.° 36.

2. — — e per ottenere sussidj e pensioni. V. *Vaccinazione* n.i 37 e 57.

3. — V. generalmente *Vaccinazione*, e specialmente i n.i 13, 25 e 26.

Cesareo taglio da eseguirsi al cadavere di donna gravida. V. *Visite giudiziali* n.° 29.

Cessione di appalti. V. *Appalti*.

2. — di crediti d' appaltatori o di altri privati verso lo stato. V. *Appalti* n.° 6.

3. — dei beni (rigore contro le frodi nella). V. *Procedura civile* n.° 63.

4. — delle obbligazioni pubbliche pagabili in moneta di convenzione coll' annuo interesse: devono scriversi a tergo di esse al più fitto possibile per lasciare

spazio ad ulteriori annotazioni: 1820, vol. II, part. 2, pag. 114.

CHARANSONNAY Guglielmo. V. *Privilegio patenti* n.° 31.

CHIAVI dei ciambellani e degli scalchi devono innoltrarsi al governo in caso di loro morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.

CHIERICI. Titolo di ordinazione accordato sul fondo pubblico ai chierici distinti per talenti e pietà. V. *Sacerdozio.*

CHIESA (precetti della). V. *Precetti* n.° 1.

2. — primaria quale s'intenda. V. *Divini uffizj* n.° 2.

CHIESE (atterramento d'alberi nei fondi delle). V. *Piante.*

2. — Conti delle fabbricerie. V. *Fabbricerie* n.° 6 e seg.

CHIMICHE e farmaceutiche preparazioni. Elenco di quelle che non possono farsi nè vendersi se non nelle farmacie approvate: 1819, vol. II, part. 1, pag. 131.

CHINA nuova. V. *Angostura.*

CHININA (solfato di): deve sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane. V. *Sanità* n.° 11.

CHIRURGHI e medici (i) addetti al pubblico servizio od esercenti in privato devono denunciare alle autorità competenti più vicine le morti violente. V. *Visite giudiziali* n.° 3.

2. — (istruzioni ad uso dei) nelle visite giudiziali. V. *Visite giudiziali* n.° 17 e seguenti.

3. — È incompatibile la qualità di chirurgo in condotta con quella di deputato comunale. V. *Deputato* n.° 4.

4. — (elenco dei) ammessi all'esercizio. V. *Sanità* n.° 3.

5. — degli uffici sanitarj. V. *Certificati* n.i 6 e 7.

CHIRURGIA. È fornito un supplente a spese dello stato nel caso di leva agli allievi dell'istituto di perfezionamento chirurgico in Vienna. V. *Coscrizione* n.i 28 e 29.

2. CHIRURGIA (termine per gli esami di pratica dei laureati in) prima dell' anno scolastico 1816-17. V. *Laureati.*
3. — e medicina (studj di). V. *Università* n.i 5 e 6.
CIAMBELLANI (chiavi dei) da innoltrarsi al governo nel caso di loro morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.
CIAMBELLANO (gran) è nominato il conte *Bartolomeo Gradenigo*: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.
CIMOSSE di panno. Quanto all' introduzione proibita: 1822, vol. II, part. 2, pag. 259.
V. *Dazj. Articoli diversi* n.i 73 e 74.
CIOTTOLI. Quanto al dazio sono da trattarsi come la sabbia nera: 1822, vol. II, part. 2, pag. 260.
CIPRO (vino di). Permessa importazione e tariffa. V. *Dazj* n.° 80.
CIRCOLAZIONE interna (sistema uniforme della) per le merci non soggette a bollo. V. *Merci* n.° 4 e seg. *Dazj* n.° 87 e seg.
2. — libera della lana estera. V. *Lane.*
— libera di vettovaglie ed altri prodotti naturali. V. *Vettovaglie* n.° 2. *Dazj* n.i 5, 6 e 7.
3. — di tele estere. V. *Tele* n.° 1.
4. — libera interna delle drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinta. V. *Dazj* n.° 36.
5. — di merci nei confini verso la Turchia. V. *Dazj* n.i 90 e 91.
CIRCONDARJ di vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.° 18 e seg. e 26.
CIRCONDARIO confinante (merci provenienti da fabbriche poste nel). V. *Bollo* n.° 9 e seguenti.
2. — — (le restrizioni e provvedimenti nel) sono tolte pel riso e risone. V. *Dazj* n.° 17.
3. — — — verso la Turchia. V. *Dazj* n.i 90 e 91.
CITAZIONI emanate dalle autorità giudiziarie del regno delle due Sicilie contro i sudditi austriaci. V. *Atti giudiziali* n.° 4 e seguenti.

CITTADINANZA. Il decreto 20 giugno 1805 è mantenuto in pieno vigore pei militari ivi contemplati e che possedono beni negli stati austriaci: 1819, vol. II, part. 2, pag. 412.

2. — — Rispetto a quelli che non ne possedono è conservata l'applicazione di detto decreto, semprechè non abbiano preso stabile domicilio in provincie estere e dichiarino di volerlo stabilmente fissare nei paesi austriaci: *ivi*, pag. 413.

3. — Il domicilio di dieci anni per conseguirne il diritto vale pei forestieri stabiliti nel regno lombardo-veneto dopo l'osservanza del codice austriaco, o per quelli i quali non avevano avanti tal epoca fatta la dichiarazione prescritta dalle leggi d'allora: 1820, vol. I, part. 1, pag. 51.

4. — I forestieri che a tenore delle leggi 26 gennajo e 27 luglio 1802 l'hanno acquistata prima dell'osservanza del codice austriaco devono essere riconosciuti sudditi austriaci: *ivi*.

5. — I forestieri che prima dell'osservanza del codice austriaco avevano già cominciato ad eseguire le condizioni prescritte dalle leggi italiane devono essere trattati secondo le disposizioni di queste: *ivi*, pag. 52.

6. — (si richiede la) per essere ammesso ad impiego a servizio dello stato. — Caso e modi di eccettuazione. V. *Impieghi* n.i 1, 2 e 10.

7. — I domiciliati all'estero che non hanno diritto di cittadinanza possidenti negli stati come possano intervenire nei consorzj d'acque. V. *Comprensorj*.

CLASSIFICAZIONE delle tasse sulle arti e commercio. V. *Tasse arti e commercio* n.° 6.

CLAUSOLA da inserirsi nei contratti erariali. V. *Contratti erariali* n.° 7 e seguenti.

2. — nei contratti di sussistenze militari. V. *Sussistenze* n.° 9 e seguenti.

CLERO militare (giurisdizione del). V. *Giurisdizione* n.° 12 e seguenti.

COCCOLI di Levante. Si possono vendere dai soli speziali e dai droghieri regolarmente autorizzati, e colle cautele prescritte pei veleni: 1819, vol. II, part. 1, pag. 137.

COCHELET cav. Adriano. V. *Privilegio patenti* n.i 77 e 78.

CODICE civile. Nel § 163, ove per errore di stampa si legge *sette mesi*, deve correggersi leggendo in vece *sei*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 111.

2. — (la seconda edizione del) generale e del penale universale austriaci pubblicate dalla stamperia reale di Milano sono le sole alle quali si deve aver riguardo: 1823, vol. II, part. 1, pag. 268.

CODICI e prime edizioni (estrazione e commercio dei). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

COGNAZIONE. Due congiunti non possono essere impiegati presso una stessa cassa o presso un medesimo qualunque altro uffizio. V. *Impieghi* n.° 5.

COLLAUDAZIONE di opere d'acque e strade di prezzo od annuo canone non eccedente le lire 400. V. *Acque e strade* n.i 11 e 14.

COLLEGI. Certificato di vaccinazione necessario per essere ricevuto in quelli che hanno convitto: 1821, vol. II, part. 1, pag. 119.
V. *Vaccinazione* n.° 36.

COLLEGIO (il) dei cadetti di marina in Venezia è conservato per esservi ricevuti a spese dello stato i figli degli uffiziali superiori e degli uffiziali dello stato maggiore: 1820, vol. II, part. 2, pag. 120.

2. — — Vi possono essere ammessi dei pensionati a tutta spesa dei loro parenti senza distinzione di rango: *ivi*.

3. — — Requisiti per l'accettazione: *ivi*.

4. Collegio dei cadetti di marina in Venezia. Gli ammessi a tutta spesa dei parenti non hanno diritto d' essere in seguito collocati nella regia marina od armata; soltanto saranno presi in contemplazione quelli che si distingueranno particolarmente negli studj: 1820, vol. II, part. 2, pag. 140.

5. — — Numero degli ammissibili a carico dello stato: *ivi*, pag. 141.

6. — — — Fra questi possono ammettersi anche i figli degl' impiegati militari e della marina: *ivi*.

7. — — Abbigliamento da portarsi all' ingresso nel collegio di marina: *ivi*, pag. 142.

8. — — La rinnovazione dell' abbigliamento dei gratuiti si fa a carico dell' erario, e per gli altri a carico della pensione: *ivi*, pag. 143.

9. — — Educazione fisica, morale e scientifica, e corso scolastico: *ivi*.

10. — — Destinazione degli allievi compiuto il corso di cinque anni — ed equipaggiamento che ricevono gli allievi gratuiti all' atto che sortono: *ivi*, pag. 145.

Collezione delle tariffe di transito e dei diritti di navigazione e fondi di nave colla riduzione in lire austriache: 1823, vol. II, part. 1, pag. 214.

Collezioni di monete e d' incisioni (estrazione delle). V. *Arti n.°* 6 e seguenti.

Collisione. V. *Procedura* n.° 9.

Colore o vernice denominata dell' America settentrionale. V. *Dazj* n.i 42, 43, 144 e 145.

Comandante generale della Lombardia. V. *Bubna*.

Comandanti militari (doglianze dei) sulle somministrazioni dei viveri e foraggio. V. *Sussistenze* n.i 15 e 16.

2. — della milizia nazionale (*landwehr*): a quale giurisdizione ecclesiastica appartengano. V. *Giurisdizione* n.° 14.

3. Comandanti delle truppe nella guerra contro la Francia (risponsabilità dei) pei guasti recati dalle truppe. V. *Danni* n.i 3 e 4.

Comandi di piazza. V. *Trasporti militari* n.i 3 e 4.

Comando militare (notizia da innoltrarsi al) dal giudizio statario. V. *Giudizio statario* n.i 11 e 12.

2. — — uditorato (del). V. *Uditorato.*

Commercio (tassa sul). V. *Tassa arti e commercio.*

2. — (camera di). V. *Camera.*

3. — Rivagni ossia cimosse di panno e ritagli di cappello provenienti dall' estero posti fuori di commercio. V. *Dazj* n.i 73 e 74.

4. — (merci di carta poste fuori di). V. *Carta* n.° 3.

5. — ed industria (opere intorno alle leggi sul). V. *Censura* n.° 2.

6. — Tribunali competenti negli affari di commercio. V. *Competenza* n.i 21, 22 e 23.

Commessi e portieri delle congregazioni municipali (distintivo dei). V. *Congregazioni* n.° 19.

Commestibili (dazio dei). V. *Dazj* n.° 5.

Commissarj (la nomina dei) in affari di volontaria e contenziosa giurisdizione dipende dalla presidenza. V. *Procedura civile* n.° 38.

2. — — Liquidazione di spese per essi. V. *Procedura civile* n.° 40.

3. — Non possono esserlo gli ascoltanti in commissioni d' uffizio nobile del giudice. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 17. *Procedura civile* n.° 60.

4. — di circolo. V. *Diete* n.° 8.

Commissarj distrettuali (la denominazione di) è sostituita a quella di cancellieri del censo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 324.

2. — — (requisiti da documentarsi per l' ammissione all' impiego di): 1820, vol. II, part. 2, pag. 69.

3. Commissarj distrettuali. Esame dopo l' alunnato da farsi negli uffizj della direzione del censo per l' ammissione all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto: 1820, vol. II, part 2, pag. 70.

4. — — L' esame prescritto per l' impiego di commissario distrettuale può dal governo essere nelle provincie commesso alle delegazioni provinciali: *ivi.*

5. — — La dichiarazione di abilitazione all' impiego di commissario distrettuale e di aggiunto si dà dal governo: *ivi.*

6. — — Disposizioni di eccettuazione rispetto ad alcune condizioni ed all' obbligo degli esami per l' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto a favore dei quiescenti, pensionati ed altri impiegati dello stato: *ivi.*

7. — — Istruzioni rispetto agli esami — ed oggetti di questi: *ivi*, pag. 132.

8. — — Gli esami per l' impiego di commissario o di aggiunto devono farsi a voce ed in iscritto e con intervento dell' amministrazione del censo o della delegazione provinciale. — Disposizioni relative — e modello del protocollo da stendersi dal segretario: *ivi*, pag. 133.

9. — — Modello del certificato d' abilità da darsi dall' amministratore del censo o dal delegato in dipendenza del voto presentato dagli esaminatori nominati di volta in volta nel numero di tre: *ivi*, pag. 135.

10. — — Gli esami devono rinnovarsi presso il governo, per cui il presidente destina tre consiglieri. — Oggetti su cui si rivolgono: *ivi.*

11. — — Modello del certificato d' idoneità che si dà dal governo: *ivi*, pag. 136.

12. — — Modello del rescritto del governo in caso di non riconosciuta abilità: *ivi*

13. Commissarj distrettuali. Nel caso di non riconosciuta capacità sia nel primo, sia nel secondo esame per l'impiego di commissario o di aggiunto il candidato deve continuare l'alunnato per sei mesi prima di essere riammesso agli esami: 1820, vol. II, part. 2, pag. 137.

14. — — Regolamento per gli esami per l'impiego di commissario o di aggiunto: *ivi.*

15. — — Dal deliberatario devono rimborsarsi ai commissarj distrettuali le spese di stampa, carta e bollo degli avvisi, degli atti e dei capitoli d'asta: 1822, vol. I, part. 2, pag. 138.

16. — — Sono obbligati d'uffizio a disporre i capitoli e prestare la loro assistenza e rogito negli appalti: *ivi.*

17. — — Il contratto d'appalto sui capitoli disposti dal commissario distrettuale conchiuso colla di lui assistenza e rogito rimane senza bisogno d'apposita scrittura perfezionato coi detti atti relativi e con quello esprimente l'approvazione superiore anche all'uopo dell'insinuazione alle ipoteche: *ivi*, pag. 139.

18. — — I commissarj distrettuali sono tenuti d'uffizio a formare in copia autentica gli atti d'appalto per gli effetti voluti dall'art. 222 delle istruzioni 12 aprile 1816: *ivi.*

19. — — Non è nei loro doveri il compilare gli atti di fidejussione: *ivi.*

20. — — Devono consegnare alla cassa comunale i depositi ricevuti al momento dell'asta, ove non vengano subito restituiti: *ivi.*

21. — — Devono dare le notizie occorrenti alle prime istanze giudiziarie per gli atti pupillari senz'uso di carta bollata o diritto di tassa: 1822, vol. II, part. 2, pag. 310.

V. *Giudice pupillare.*

22. COMMISSARJ distrettuali. Pigione dei locali ad uso dei loro uffizj. V. *Commissariati distrettuali* n.i 1 e 2.

23. — — Non possono accordare proroghe pei trasporti d'estimo. V. *Trasporti censuarj* n.° 9.

24. — — Loro incumbenze nei casi di matrimonio di vedove o di orfane d'uffiziali militari della già repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 49.

25. — — Doveri e funzioni loro in ordine alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 4, 29 e 39.

26. — — Doveri e funzioni di loro rispetto ai minorenni. V. *Tutele* n.i 1 e 2.

27. — — Doveri ed attributi rispetto ai figli esposti levati dal luogo pio di S. Caterina alla ruota. V. *Esposti* n.° 4.

28. — — Le competenze dei commissarj distrettuali per accessi al capoluogo della provincia in occasione della revisione ed approvazione delle liste e della presentazione dei coscritti per risoluzione del governo, invocata dalla commissione centrale di leva rispetto alla leva del 1820 si dichiarò non essere a carico dei comuni: 1821, vol. I, part. 2, pag. 109.

29. — — (le competenze dei) per accessi al capoluogo in occasione della revisione delle liste dei coscritti e della presentazione di questi per la leva del 1820 sono state dichiarate a carico dell'erario nella misura stabilita dal regolamento 16 luglio 1816, e secondo la classe loro applicata come nella circolare 18 novembre 1816: *ivi*.

30. — — Le note delle competenze dei commissarj distrettuali per gli accessi al capoluogo in occasione delle liste e presentazione dei coscritti devono essere corredate delle dichiarazioni della delegazione provinciale rispetto al tempo impiegato ed alla necessità del servizio: *ivi*.

31. COMMISSARJ distrettuali. È loro accordata la franchigia per tutto il carteggio d'uffizio sotto fascia che dà essi si spedisce e si riceve: 1820, vol. I, part. 2, pag. 34.

32. — — Limitazione dell' esenzione dal porto di posta. V. *Posta-lettere* n.° 22 e seguenti.

33. — — (attribuzioni dei) rispetto all' accertamento dell' insolvibilità dei condannati per trasgressioni politiche. V. *Spese* n.° 23.

34. — — (intimazione dei precetti politici da farsi per mezzo dei). V. *Precetti* n.° 2 e seguenti.

35. — — V. inoltre *Cancellieri del censo*.

36. — — Scrittori ed inservienti presso i commissarj distrettuali. V. *Coscrizione* n.i 30 e 31.

COMMISSARJ delle stazioni di marcia. V. *Sussistenze* n.i 14 e 15.

2. — di circolo ed aggiunti di delegazione. Gratificazione loro dovuta pei viaggi in oggetti di *subarrendamento* ove non sia assegnata dieta ai medesimi. V. *Diete* n.° 8.

COMMISSARIATI distrettuali (la quota di pigione dei locali ad uso dei) a carico dell' erario deve versarsi nella cassa dei comuni del capoluogo di ciascun distretto, nella quale devono pure versarsi le quote spettanti ai comuni a cura di ciascuna deputazione comunale e dei rispettivi commissarj: 1822, vol. II, part. 2, pag. 239.

2. — — Nei conti del capoluogo deve contemplarsi l'intiera somma dell' annuo fitto dei locali ad uso dei commissariati nei modi regolari e sotto le corrispondenti rubriche dell' attività e della passività: *ivi*, pag. 240.

3. — — La giustificazione dei pagamenti per la quota spettante all' erario risultar deve dalla quitanza da rilasciarsi alla cassa di finanza dall' esattore comunale del capoluogo: *ivi*.

4. Commissariati distrettuali. La giustificazione dei pagamenti della quota spettante all' erario eseguiti ai comuni risulta dalla ricevuta che i rispettivi esattori ritirano dall' esattore del capoluogo del distretto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 240.

5. — — (scrittori presso i). V. *Coscrizione* n.i 30 e 31.

6. — — V. inoltre *Promulgazione. Commissarj. Cancellerie censuarie. Alunni* n.i 1 e 2.

Commissario di guerra od impiegato del commissariato generale di guerra componente la commissione militare di leva. V. *Coscrizione* n.° 83.

2. — — Durante la sua missione riceve l' indennità di alloggio. V. *Coscrizione* n.° 99.

Commissione di liquidazione del debito pubblico. V. *Liquidazione del debito pubblico.*

2. — incaricata della definitiva accettazione dei coscritti. V. *Coscrizione* n.i 72, 82, 83, 97, 98 e seguenti.

Commissioni d' uffizio (spese di viaggio per istrade non postali e per acqua degl' impiegati per). V. *Impiegati* n.° 7 e seg. *Indennità di viaggio.*

2. — provinciali del censimento. V. *Censimento* n.° 5.

3. — miste chiamate a giudicare gli ecclesiastici traviati. V. *Ecclesiastici* n.° 11 e seguenti.

Comparazione di carattere. V. *Procedura civile* n.° 7.

Competenza. La giurisdizione in oggetti civili sì contenziosi che non viene esercitata in prima istanza dai tribunali e dalle preture: 1820, vol. II, part. 1, pag. 74.

2. — (la) del giudice negli affari contenziosi di regola è determinata dal domicilio del reo convenuto: *ivi.*

3. — Le persone di servizio non soggette alla patria podestà o alla tutela, se abitano col padrone, seguono il domicilio di questo; altrimenti si considerano domiciliate nel luogo ove prestano il servizio: *ivi.*

4. Competenza. Il luogo di temporaria dimora si considera qual domicilio di chi non ne ha uno stabile: 1820, vol. II, part. 1, pag. 74.

5. — Le azioni che hanno per oggetto un diritto reale sopra cose immobili devono proporsi avanti il giudice nel cui distretto sono situate: *ivi*, pag. 75.

— — Quanto al fisco. V. infra n.° 7.

6. — La giurisdizione delle autorità militari è determinata dai regolamenti militari: 1820, vol. II, part. 1, pag. 75.

7. — Le cause sì attive che passive risguardanti l'erario militare spettano ai tribunali militari ancorchè sia patrocinato dall'uffizio fiscale: *ivi*, pag. 76.

8. — Nelle cause in cui ha parte l'uffizio fiscale come attore o come convenuto sia per sè, sia per l'interesse di chiunque patrocinato da lui, ancorchè risguardanti diritti reali sopra immobili, sono di competenza del tribunale civile di prima istanza della capitale in cui quello risiede: *ivi*, pag. 75.

— — V. le eccettuazioni nel precedente n.° 7 e nei seguenti n.i 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 e 24.

9. — Le cause sulle contravvenzioni alle leggi di finanza e sull'applicazione delle pene sono di cognizione del tribunale di prima istanza della provincia in cui sono commesse le contravvenzioni: 1820, vol. II, part. 1, pag. 75.

10. — Le cause nelle quali hanno parte i pubblici istituti, le corporazioni o comunità o qualunque privato, patrocinati dall'uffizio fiscale, sono di competenza del tribunale di prima istanza della provincia in cui si verifica il soggetto della lite: *ivi*.

11. — Le cause nelle quali l'uffizio fiscale è autorizzato, essendo attore, di portare la domanda avanti il tribunale di prima istanza della provincia ove emerge la questione rimangono di competenza di questo: *ivi*.

12. Competenza. Nei casi di sequestro è in arbitrio dell' uffizio fiscale di presentare la domanda di sequestro al giudice nel cui distretto si trova la cosa da sequestrarsi: 1820, vol. II, part. 1, pag. 76.

— — Quanto agli oggetti di cambio marittimo e alle miniere. V. infra i n.i 23 e 24.

13. — Le cause di nullità o scioglimento di matrimonio si trattano avanti il tribunale di prima istanza della provincia del domicilio dei conjugi, ancorchè la difesa del matrimonio venga appoggiata all' uffizio fiscale: 1820, vol. II, part. 1, pag. 76.

14. — Le cause di dichiarazione di morte di uno dei conjugi si conoscono dal tribunale della provincia del loro domicilio, ancorchè intervenga l' uffizio fiscale per la difesa del matrimonio: *ivi.*

15. — Per le cause in cui è parte un pretore la giurisdizione che altrimenti spetterebbe alla pretura è devoluta al tribunale di prima istanza della provincia: *ivi.*

16. — Le preture urbane giudicano delle liti di denunzia per finita locazione e di rilascio delle cose locate: *ivi*, pag. 77.

17. — Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni si giudicano dalle preture urbane, eccettochè siano qualificate per la procedura politica, oppure dipendano da atti ereditarj o di concorso: *ivi.*

18. — Le azioni procedenti da ingiurie sono di cognizione delle preture urbane, in quanto non siano di competenza politica o criminale: *ivi.*

19. — Le domande di pagamento di pigioni delle case o di livelli, qualora non sia controverso il diritto in massima all' esazione del canone, sono di competenza delle preture urbane: *ivi.*

20. — Sono di cognizione delle preture urbane le azioni per crediti o altre pretese non eccedenti il valore di lire 250 italiane: *ivi.*

21. Competenza. Gli affari dichiarati di commercio e di cambio sono sottoposti ai rispettivi tribunali mercantili di cambio di Milano e di Venezia se avvengono nella speciale provincia di ciascuna capitale; nelle altre provincie al tribunale di prima istanza: 1820, vol. II, part. 1, pag. 77.

22. — Il tribunale mercantile e di cambio marittimo di Venezia esercita la giurisdizione rispetto agli oggetti marittimi in tutto il regno lombardo-veneto: *ivi*, pag. 78.

23. — Negli affari risguardanti lettere di cambio od oggetti marittimi l'uffizio fiscale deve seguire il giudice appositamente istituito per simili controversie: *ivi*, pag. 76.

24. — Le cause in cui ha parte come attore o come reo un suddito ottomanno sono di competenza rispettivamente dei tribunali di prima istanza di Milano e di Venezia: *ivi*, pag. 78.

25. — Le controversie che risguardano un oggetto in rapporto immediato colle miniere sono di competenza dei tribunali, cui da leggi particolari è attribuita la giurisdizione sugli affari delle miniere: *ivi*.

26. — L'uffizio fiscale deve seguire il giudice competente in oggetti di miniere per le controversie relative: *ivi*, pag. 76.

27. — Le domande di provocazione si promuovono avanti il giudice competente per la causa principale: *ivi*, pag. 78.

28. — La domanda di riconvenzione può proporsi avanti il giudice innanzi cui è promossa la domanda dell'attore, eccettochè abbia per oggetto affare attribuito per ragione di materia a giurisdizione speciale: *ivi*.

29. — Quando la riconvenzione ha per oggetto affare di giurisdizione speciale per ragione di materia deve

proporsi avanti il giudice cui è attribuita la giurisdizione speciale: 1820, vol. II, part. 1, pag. 79.

30. Competenza. Non può proporsi avanti il giudice speciale per ragione di materia la riconvenzione che si riferisca ad oggetti stranieri alla sua competenza: *ivi.*

31. — La conferma di un sequestro può domandarsi avanti il giudice che lo ha accordato: *ivi.*

32. — Chi si è obbligato al pagamento o all' adempimento di una convenzione in un luogo determinato può essere convenuto avanti il giudice di questo luogo: *ivi.*

33. — Le domande contro più liti-consorti si producono al giudice competente del primo nominato nella petizione: *ivi.*

34. — Radicata la causa mediante l' intimazione della petizione avanti il giudice competente, vi si deve continuare ancorchè il reo convenuto cambiato avesse nel frattempo domicilio, eccettuato il caso d' aprimento di concorso: *ivi.*

35. — Il giudice competente per gli atti di concorso è quello della persona dell' oberato: *ivi*, pag. 80.

36. — I figli legittimi od equiparati ai legittimi sono soggetti al giudice competente del padre sinchè dura la patria podestà: *ivi.*

37. — Il giudice competente della moglie è quello della persona del padre di famiglia: *ivi.*

38. — Il giudice non può esercitare validamente la sua giurisdizione sopra una parte, od in affare rispetto a cui non sia competente, eccettochè sia riconosciuta espressamente o tacitamente dalle parti in affare che per ragione di materia non sia attribuito alla giurisdizione di un giudice speciale: *ivi.*

39. — L' uffizio fiscale e le persone militari non possono sottoporsi espressamente nè tacitamente ad un giudice incompetente: *ivi.*

40. COMPETENZA. Non vale il patto preventivo di sottoporsi ad altro giudice che a quello determinato dalla legge: 1820, vol. II, part. 1, pag. 80.

41. — Il tribunale d'appello delega altro giudice in caso di legale impedimento del competente sull'istanza della parte o sul rapporto del giudice stesso: *ivi*, pag. 81.

42. — Il giudice competente negli affari contenziosi in rapporto alla persona lo è pure per essa in quelli non contenziosi: *ivi*.

43. — Il giudice che avrà cominciato ad esercitare giurisdizione in affari di tutela, continua sino al cessare di essa, quantunque il minore sia passato sott'altro giudice: *ivi*.

44. — L'assunzione degli atti ereditarj rispetto agl'immobili di persona domiciliata fuori degli stati austriaci spetta a quel giudice nel cui distretto sono situati in tutto o per la maggior parte: *ivi*.

45. — Le sentenze ed i decreti pronunziati da un altro giudice non possono mandarsi in esecuzione se non dal giudice nel cui distretto esiste la persona o la cosa: *ivi*, pag. 82.

V. *Sentenze*.

46. — In caso di morte di alcuno in un distretto, il cui giudice non sia il competente rispetto alla persona, questo provvede, per quanto è necessario, nell'assicurare le scritture e gli effetti del medesimo, onde rimetterli al competente: 1820, vol. II, part. 1, pag. 82.

47. — Nelle quistioni di competenza fra i giudici in affari civili non contenziosi o in affari criminali ciascuno è tenuto a farne rapporto al tribunale d'appello, che provvede in caso d'urgenza, e sottopone la cosa alla decisione del tribunale supremo: *ivi*.

48. Competenza. In pendenza della decisione del tribunale supremo sulle questioni di competenza insorte fra i giudici in affari non contenziosi o criminali il giudice, che fu il primo a procedere, continua il corso degli atti: 1820, vol. II, part. 1, pag. 83.

49. — Se la giurisdizione è contesa da un giudice di stato estero, il giudice del regno lombardo-veneto non può procedere ulteriormente se non lo esiga la pubblica o privata sicurezza, e sottopone il caso al tribunale supremo mediante il tribunale d'appello: *ivi.*

50. — Il giudice deve esercitare egli stesso la sua giurisdizione nel distretto assegnatogli: *ivi*, pag. 81.

51. — Il giudice non può incaricare un altro del disimpegno del suo uffizio fuori dei casi espressamente contemplati dalle istruzioni relative: *ivi.*

52. — Da tutte le prime istanze non militari del regno lombardo-veneto si ricorre in seconda istanza ai tribunali d'appello rispettivi di Milano e di Venezia, e da questi in ultima istanza per revisione al senato lombardo-veneto del tribunale supremo di giustizia in Verona: *ivi*, pag. 83.

53. — Le prime istanze militari hanno le loro norme particolari rispetto all'appellazione delle loro sentenze e decreti, ed alla revisione: *ivi.*

54. — Sotto la denominazione di provincia nel codice civile è compreso tutto il territorio soggetto all'uno o all'altro governo: *ivi.*

55. — nei giudizj risguardanti l'ammortizzazione delle obbligazioni a carico pubblico. V. *Ammortizzazione* n.° 3 e seguenti.

56. — di foro di un orfano od esposto che cessa dalla tutela di un pubblico stabilimento. V. *Tutela* n.° 15 e seguenti.

57. — delle donne ungheresi nobili maritate con militari. V. *Militare giurisdizione* n.° 2 e seguenti.

58. Competenza a conoscere sulle trasgressioni delle leggi di finanza. V. *Contravvenzioni* n.i 2 e 3.

59. — sulle contestazioni in oggetti boschivi. V. *Boschi* n.i 2 e 3.

60. — sulle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Contravvenzioni* n.° 1.

61. — politica (eccezione di) opposta all'autorità giudiziaria. V. generalmente *Procedura*. *Procedura civile* n.i 1 e 2.

62. — — Nei casi di eccezione o d'incertezza sulla competenza di giudizio tra l'autorità politico-amministrativa e la giudiziaria il tribunale d'appello comunica previamente le carte all'imperiale regio governo per la sua dichiarazione: 1819, vol. II, part. 2, pag. 316.

63. — — — Se il governo, nei casi di eccezione o d'incertezza sulla competenza giudiziaria, dalle carte comunicategli dal tribunale d'appello riconosce che la causa non richiama le ispezioni politico-amministrative, ritorna senz'altro gli atti alla prima istanza per l'ulteriore corso: *ivi*.

64. — — — Se il governo nei casi di eccezione o d'incertezza della competenza giudiziaria, sulla comunicazione delle carte a lui fatta, opina per l'incompetenza giudiziaria, il tribunale d'appello inoltra gli atti colla nota risponsiva al senato lombardo-veneto per la di lui deliberazione: *ivi*.

65. — — Concorrendo in un inquisito anche la contravvenzione ad un precetto politico, il giudice criminale nel determinare la pena prende solamente in considerazione le trasgressioni dei precetti politici concorrenti con delitti, le quali sono espressamente dichiarate gravi trasgressioni di polizia, o rimesse alla sua cognizione dal codice penale o da posteriori particolari prescrizioni: 1821, vol. I, part. 1, pag. 5.

V. infra n.° 82.

66. Competenza politica. La competenza di un *giudizio criminale* contro un fuggitivo incolpato di delitto viene stabilita non solo dall'effettivo inseguimento, ma anche dal rilascio di lettera requisitoria per l'arresto: 1820, vol. I, part. 1, pag. 31.

67. — — A qual tribunale appartenga di pronunziare la sentenza in caso di preceduta morte dell'imputato. V. *Sentenza* n.° 6.

68. — — Se l'imputato è manifestamente soggetto alla giurisdizione militare, l'ispezione del corpo di delitto è di competenza della sola autorità militare, ancorchè il danneggiato appartenga allo stato civile: 1820, vol. I, part. 1, pag. 14.

69. — — Se l'imputato appartiene al foro civile, il riconoscimento legale del fatto spetta esclusivamente all'autorità civile: *ivi.*

70. — — Se l'autore del delitto è ignoto, procede l'autorità civile sino alla scoperta: *ivi.*

71. — — Nei casi di pericolo nel ritardo l'autorità civile o giudiziaria od altra del luogo del commesso delitto, o la militare è obbligata a praticare prontamente tutto ciò che concorre a stabilire il riconoscimento del fatto, e gli atti assunti devono tosto rimettersi all'autorità civile o militare giudiziaria cui compete: *ivi.*

72. — — rispetto al giudizio statario. V. *Giudizio statario* n.° 1.

73. — — a conoscere sulla capacità e non degl'inquisiti a pagare le tasse giudiziarie. V. *Tasse giudiziarie* n.° 50.

74. — — per le pubblicazioni del ritrovamento di cose. V. *Ritrovamento.*

75. — — V. inoltre *Procedura civile* n.i 2 e 3.

76. — — Spetta ai delegati provinciali di giudicare di tutte le contravvenzioni alla legge di coscrizione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 157.

77. Competenza politica. La complicità nelle contravvenzioni alla legge di coscrizione col prestare ajuto o ricovero ai refrattarj è giudicata dai giudici delle gravi trasgressioni politiche: 1820, vol. II, part. 1, pag. 158.

78. — — V. inoltre *Coscrizione* n.° 92 e seguenti.

79. — — Rispetto all' inquisizione e punizione degli ecclesiastici come si determini la competenza. V. *Ecclesiastici* n.° 1 e seguenti e n.° 6.

80. — — Dei vescovi per la punizione delle trasgressioni degli ecclesiastici. V. *Ecclesiastici* n.i 2, 4 e 5.

81. — — Commissione mista da nominarsi per l'inquisizione di ecclesiastici in cura d'anime e punizione delle loro trasgressioni influenti sullo stato in generale, ovvero su parziali istituzioni politiche. V. *Ecclesiastici* n.° 11 e seguenti.

82. — — Tutte le contravvenzioni ai precetti politici ancorchè concorrenti con delitti, le quali dal codice penale o da posteriori particolari prescrizioni non sono espressamente dichiarate gravi trasgressioni di polizia o rimesse alla cognizione del giudice criminale, sono da punirsi dalla competente autorità politica, e per esse si deve procedere secondo l'analogia dell' aulico decreto 2 agosto 1815 n.° 1164 della collezione delle leggi giudiziarie: 1821, vol. I, part. 1, pag. 5.

83. — — Modo di procedere e decidere sull' eccezione d'incompetenza di foro nelle cause civili. V. *Eccezione* n.° 3 e seguenti.

Competenze. Non si può esigere deposito per anticipazione delle competenze di atti giudiziali. V. *Procedura civile* n.° 39.

2. — dei periti architetti ed agrimensori. V. *Architetti*.

Complici e complicità. V. *Trasgressioni* n.° 9.

COMPRENSORJ o società d'interessati negli scoli ed altri oggetti di acque. I domiciliati sotto dominio estero, che non hanno il diritto di cittadinanza, possidenti negli stati del regno lombardo-veneto, hanno diritto d'intervenire in persona o per via di plenipotenti ai convocati delle società ossia consorzj privati di acque organizzate col decreto 20 maggio 1806: 1819, vol. I, part. 2, pag. 188.

2. — La carica di presidente consorziale richiede il non interrotto domicilio nello stato austriaco: *ivi*, p. 189.

COMUNALE amministrazione. V. *Amministrazioni comunali.*

2. — (tasse d'uffizio nella). V. *Conti dei comuni* n.° 50.

3. — polizia. V. *Polizia* n.° 5 e seguenti.

COMUNALI esattori. Sono incaricati dell'esazione delle multe per le contravvenzioni alla legge di coscrizione coi privilegi fiscali, da versarsi nelle casse camerali. V. *Coscrizione* n.° 95.

2. — agenti. V. *Agenti comunali.*

3. — deputazioni. Incompatibilità di parentela. V. *Parentela* n.° 2.

4. — atti ereditarj incaricati agli agenti e segretarj comunali. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 104 e seg.

COMUNI (i consiglieri dei) come possano essere rappresentati per mezzo di procuratori. V. *Consigli comunali* n.i 5 e 6.

2. — (elenco dei) ai quali è accordato il consiglio comunale: 1821, vol. I, part. 2, pag. 34.
V. *Consigli comunali* n.° 4.

3. — che hanno un uffizio proprio. V. *Impiegati* n.° 47.

4. — Nomine d'impiegati in servizio promiscuo di più comuni. V. *Impiegati* n.° 49 e seguenti.

5. — (capi dei). Doveri loro rispetto ai minori d'età. V. *Tutele.*

6. — (incarico dei) per le occasioni della visita dei militari invalidi. V. *Invalidi* n.° 2.

7. Comuni (contributo dei) nella ricostruzione e conservazione di strade postali percorrenti nell'interno di esse. V. *Strade* n.° 1.

8. — Sono dichiarati esenti dal carico del mantenimento dei pazzi. V. *Pazzi* n.i 2 e 8.

9. — Altre disposizioni in rapporto al mantenimento dei pazzi da essi prestato. V. *Pazzi* n.i 3 e 4.

10. — Spese d'allestimento delle scuole elementari. V. *Scuole* n.i 3, 4 e 5.

11. — (compenso ai) per le vetture sospese chieste dagli uffiziali in caso di ritorno nel giorno stesso della partenza. V. *Vetture.*

12. — (contratti per l'interesse dei). Ratifica del processo verbale d'asta. V. *Asta pubblica* n.° 6 e seg.

13. — Regolamento pei conti preventivi e consuntivi dei comuni. V. *Conti* n.° 4 e seguenti.

14. — Istruzioni sul regolamento dei conti. V. *Conti* n.i 2, 103, 104, 106, 108 e seguenti, e n.° 127.

15. — — V. inoltre *Bilanci.*

16. — (classificazione dei) rispetto alla tassa sulle arti e commercio. V. *Tassa arti e commercio* n.° 6.

17. — caricati di annualità determinate per *tassa cavalli.* V. *Cavalli* n.° 4 e seguenti.

18. — Quanto al concorso loro nelle spese di culto. V. *Parrocchie.*

19. — V. inoltre *Trasporti militari.*

Comunita' (abitanti delle dodici) dette di confine militare. V. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

2. — Tribunale competente nelle cause di comunità quando siano patrocinate dall'uffizio fiscale. V. *Competenza* n.° 10.

Concambio dell'oro e dell'argento alla zecca ed agli uffizj di garanzia. V. *Zecca.*

CONCEPISTA presso un dicastero aulico. Condizioni ed esame per ottenerne il posto. V. *Aulico dicastero.*

CONCORRENTI alle cattedre ginnasiali. V. *Ginnasj* n.° 1.

2. — ad impieghi. Indicazione da farsi dalle istanze giudiziarie sulle tabelle e proposizioni dei suddetti. V. *Tasse* n.° 21.

CONCORSI e processi concorsuali. Provvidenze relative. V. *Procedura civile* n.° 61 e seguenti. *Concorso dei creditori.*

CONCORSO alle cattedre ginnasiali. V. *Ginnasj* n.° 1.

2. — agl' impieghi giudiziarj e posti presso le autorità giudiziarie. V. *Tasse* n.° 21.

3. — ai premj d' industria. V. *Industria* n.° 6.

CONCORSO dei creditori (il giudice competente pel giudizio di) è quello della persona dell' oberato: 1820, vol. II, part. 1, pag. 80.

2. — — (spese per l' aprimento del) e cause per le quali gli amministratori ed i patrocinatori delle masse vanno esenti dal pagamento delle tasse. V. *Tasse giudiziarie* n.° 17 e seguenti.

3. — — I conservatori delle ipoteche devono prestarsi all' edizione degli estratti dei loro registri occorrenti nella procedura del giudizio di concorso de' creditori sopra richiesta delle autorità giudiziarie esprimente l' attuale difetto dei mezzi di pagarne le tasse, le quali vengono quindi prenotate dall' uffizio-tasse presso il giudizio, da pagarsi poi da chi di ragione e riscuotersi nei modi prescritti: 1821, vol. II, part. 2, pag. 340.

4. — — (spese dell' inserzione degli editti di apertura del) nelle gazzette. V. *Tasse giudiziarie* n.° 17.

5. — — (le cause dei delegati del) contro l' amministratore della massa godono dell' esenzione dalle tasse: 1823, vol. I, part. 2, pag. 152.

6. Concorso dei creditori. Nel caso di concorso aperto sul patrimonio del ricevitore comunale, su cui il ricevitore provinciale abbia già impresi gli atti di esecuzione, deve osservarsi il prescritto dalla sovrana patente 18 aprile 1816: 1820, vol. II, part. 2, pag. 138.

7. — — V. inoltre *Escussione fiscale.*

8. — — La camera di commercio deve partecipare alla direzione delle dogane il concorso aperto sulle sostanze di commercianti: 1819, vol. II, part. 2, pag. 380.

V. *Crediti della finanza* n.i 2 e 3.

9. — — Deve pronunziarsi sentenza sulla liquidità del credito insinuato non ostante che questa siasi riconosciuta dal curatore della massa: 1823, vol. I, part. 2, pag. 60.

V. *Procedura civile* n.° 64.

10. — — Le spese tutte del concorso fatte ad istanza dell' oberato, dell' erede o del curatore dell' eredità giacente, e quelle di descrizione ed assicurazione sono a carico della massa: 1822, vol. I, part. 2, pag. 257.

11. — — Il pagamento della tassa della sentenza da proferirsi sulla domanda di uno o più creditori per l' aprimento del concorso nel caso del § 75 del regolamento giudiziario incumbe ai creditori istanti se e come viene deciso dal giudice: *ivi.*

12. — — Non è applicabile ai curatori l'esenzione dalle tasse accordata agli amministratori delle masse e patrocinatori, salvo per le cause attive della massa, per trattare le quali siano essi assunti come loro procuratori dagli amministratori stessi: *ivi*, pag. 258.

13. — — I curatori delle masse non sono personalmente risponsabili del pagamento delle tasse nelle cause di loro attribuzione, ma esse vanno a carico

dell' amministratore e sono pagabili sui fondi disponibili: 1822, vol. I, part. 2, pag. 258.

V. inoltre *Tasse* n.° 21 e seguenti.

14. Concorso dei creditori. Sentenze sulla liquidità delle ragioni insinuate nel concorso o sull'azione vindicatoria del dominio. V. *Tasse giudiziarie* n.i 24 e 25.

Condannati (i) per trasgressioni politiche non hanno da subire la pena in luoghi ed in unione dei condannati criminali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 295.

2. — (i) per trasgressioni politiche devono subire la pena nelle carceri del luogo ove è stata pronunziata la sentenza: *ivi*.

3. — Provvidenze pel caso d'insufficienza delle carceri delle preture, ed incarico alle delegazioni provinciali in proposito: *ivi*.

4. — (i) al terzo grado di carcere in tutte le provincie del regno lombardo-veneto, ed al secondo nelle provincie lombarde devono tradursi nella casa di forza di Mantova: 1820, vol. II, part. 2, pag. 79.

5. — (i) al primo grado di carcere nelle provincie lombarde devono scontare la pena nella casa di correzione di Milano: *ivi*.

6. — Le autorità che pronunziano le sentenze devono decidere se i condannati al carcere duro per sei mesi o meno, o al carcere semplice debbano trattenersi a scontare la pena nelle carceri criminali, oppure essere tradotti i primi a Mantova, ed i secondi nella casa di correzione di Milano: *ivi*.

7. — Norme sull'esazione delle spese processuali e delle tasse. V. *Spese* n.° 16 e seguenti.

8. — Spetta alle delegazioni provinciali il decidere sulla capacità o non dei condannati a pagare le tasse e le spese della procedura: 1821, vol. I, part. 2, pag. 10.

V. *Spese* n.° 20 e seguenti.

CONDANNATO (il) deve avvertirsi del diritto che ha di prevalersi di un avvocato pel ricorso nei casi in cui questo gli è permesso. V. *Procedura criminale* n.° 27.
2. — (ricorso del) contro sentenza in fatto di trasgressioni politiche approvata dall'autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.° 10 e seguenti.
3. — Quando la pena pecuniaria non passi agli eredi del condannato. V. *Pene* n.° 2.
CONDANNE. Non è regolare di esprimere nelle condanne l'alternativa della multa o dell'arresto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 211.
V. infra n.° 3.
2. — Le autorità politiche e le preture devono richiamare le informazioni sulla condizione, carattere e stato dell'inquisito per quindi determinare se possa aver luogo la commutazione della multa in arresto, o rendersi necessaria per assicurare l'effetto della condanna: *ivi*.
3. — Nelle condanne per contravvenzioni boschive ed altre specialmente delegate alle istanze politiche si può in eccettuazione della regola usare l'alternativa della multa o del carcere: *ivi*.
4. — Come, quali e quando le condanne a pene pecuniarie passino a carico degli eredi del condannato. V. *Pene* n.° 2.
CONDOTTE mediche. V. *Mediche condotte*.
CONDUCENTI di barche corriere. V. *Barche* n.i 20, 29 e 35.
CONFINE (circondario di). V. *Circondario confinante*.
2. — militare (abitanti del). V. *Giurisdizione* n.° 21 e seg.
CONFISCA e confiscate cose. Provvedimenti sull'esecuzione della confisca, conseguimento delle cose confiscate, e realizzazione e vendita di queste. V. *Multe* n.° 6 e seguenti.
2. — in generale degli oggetti appartenenti alle belle arti ed alla letteratura in caso di contravvenzione al divieto di estrazione di essi. V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

CONGEDI prescritti pei soldati della disciolta armata italiana che avessero disertato prima dell'amnistia in quanto fossero stati arrolati ingiustamente, che avessero compita la capitolazione al momento in cui furono requisiti, che avessero disertato dopo il termine della capitolazione, e generalmente che fossero arrolati ingiustamente: 1820, vol. II, part. 2, pag. 147.

CONGEDO dal militare servizio preso come cadetto. V. *Coscrizione* n.° 32.

2. — Le delegazioni provinciali devono mettersi direttamente in corrispondenza coi comandi dei reggimenti o depositi quanto alle domande di congedo per parte dei militari o delle loro famiglie: 1820, vol. II, part. 2, pag. 85.

CONGREGAZIONE centrale. Come si comprovi l'estimo dei proposti alla carica di deputato della congregazione centrale. V. *Estimo* n.° 5.

2. — — Ostacolo della parentela rispetto alla carica di deputato della congregazione centrale. V. *Parentela* n.i 2 e 3.

3. — — V. *Deputazioni*.

CONGREGAZIONI o case regolari ripristinate. V. *Pensioni* n.° 9.

2. — — Privilegio delle farmacie delle congregazioni dei fatebenefratelli. V. *Medicinali* n.° 4.

CONGREGAZIONI di carità (le), ed ove esse non esistono, le amministrazioni dei luoghi pii devono eccitarsi dalle delegazioni provinciali a presentar loro in febbrajo di ciascun anno i conti consuntivi del precedente: 1819, vol. II, part. 2, pag. 337.

2. — — Le delegazioni provinciali devono trasmettere alla direzione generale di contabilità i conti di quelle congregazioni di carità le cui rendite eccedono le lire 10,000 italiane, da essere approvati dal governo: *ivi*, pag. 338.

3. Congregazioni di carità. Le delegazioni provinciali decidono esse medesime sull' approvazione dei conti delle congregazioni di carità, le cui rendite non eccedono le lire 10,000 italiane, previa comunicazione dei medesimi alle congregazioni provinciali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 337.

4. — — Le delegazioni provinciali devono trasmettere in fine di luglio e di dicembre due note secondo i prescritti modelli al governo relative al tempo della presentazione dei conti delle congregazioni di carità ed alle provvidenze date sui medesimi: *ivi*.

5. — — Modello dei conti consuntivi delle congregazioni di carità aventi rendita maggiore di lire 10,000 italiane: *ivi*, pag. 340.

6. — — Modello dei conti consuntivi delle congregazioni di carità che hanno rendite non eccedenti le lire 10,000 italiane: *ivi*, pag. 342.

7. — — Istruzioni per la compilazione dei conti preventivi degli stabilimenti universali di beneficenza. V. *Stabilimenti di beneficenza* n.° 15 e seguenti.

8. — — Carteggio delle congregazioni di carità cogli altri istituti di beneficenza. V. *Posta-lettere* n.° 24.

Congregazioni provinciali. Come si comprovi l' estimo dei proposti ad esservi deputati. V. *Estimo* n.° 5.

2. — — (nella seduta delle) il deputato ha voto deliberativo; il relatore lo ha consultivo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 97.

3. — — La carica di deputato è incompatibile con quella di relatore nella stessa persona presso le congregazioni provinciali: *ivi*.

4. — — (incompatibilità di parentela fra i deputati delle). V. *Parentela* n.i 2 e 3.

5. — — Le congregazioni provinciali determinano sulla nomina degl' impiegati in servizio promiscuo di più

comuni nei casi di non preponderanza di voti nei consigli o convocati: 1821, vol. II, part. 2, pag. 330.

6. Congregazioni provinciali. È derogata l'attribuzione delle congregazioni provinciali di autorizzare gl' istituti di beneficenza a stare in giudizio: 1819, vol. I, part. 2, pag. 230.

7. — — In proposito di autorizzazione degl' istituti di beneficenza a stare in giudizio le congregazioni provinciali devono essere previamente sentite dalle delegazioni provinciali: *ivi*.

8. — — (le) si uniscono alle delegazioni provinciali come al capo nelle solennità pubbliche civili. V. *Rango*.

9. — — È fissato il rango della classe IX per le diete dei relatori presso le congregazioni provinciali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 242.

10. — — V. inoltre *Deputazioni* n.° 2.

11. — — Rispetto alle domande delle congregazioni provinciali le delegazioni provinciali hanno soltanto il diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza della medesima sopra affari di pubblica amministrazione: 1819, vol. I, part. 2, pag. 154.

Congregazioni municipali. Loro funzioni, doveri e risponsabilità in ordine alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 4, 25, 27, 28, 29, 33, 39, 40, 41 e 45.

2. — — Incompatibilità degl' individui per ragione di parentela o affinità. V. *Parentela* n.° 2.

3. — — (incarico alle) rispetto al seppellimento degli animali morti od uccisi per malattia. V. *Bestie* n.° 3 e seguenti.

4. — — (obbligo delle) di assistere al divino uffizio parrocchiale. V. *Divini uffizj*.

5. Congregazioni municipali (uniforme degl' impiegati delle). V. *Impiegati* n.i 45 e 46. *Uniforme* n.° 3.
6. — — (distintivo dei commessi e dei portieri delle): 1819, vol. I, part. 2, pag. 145.
7. — — (esenzione limitata delle) dal porto di posta. V. *Posta-lettere* n.° 23.
8. — — Non possono fare pubblicazioni senza il previo permesso delle delegazioni provinciali. V. *Promulgazioni* n.i 1 e 2.
9. — — Avvisi che possono emettere senza previo permesso delle delegazioni provinciali. V. *Promulgazioni* n.° 3.

Conio. I disegni delle medaglie da coniarsi devono sottoporsi alla censura. V. *Censura* n.° 1.

Conjugi ebrei, di cui uno od amendue passino alla religione cristiana. V. *Ebrei*.
2. — Tribunale competente per la dichiarazione di morte di uno dei conjugi. V. *Competenza* n.° 14.
3. — Tribunale competente per lo scioglimento o dichiarazione di nullità di matrimonio. V. *Competenza* n.° 13.
4. — Procedura nelle cause di scioglimento o nullità di matrimonio. V. *Matrimonio* n.° 5 e seguenti.

Consegna dei disertori. Convenzione con S. M. il re di Prussia. V. *Prussia* n.° 1. *Disertori* n.° 10.
2. — — — Schiarimenti per l' osservanza. V. *Disertori* n.° 11.
3. — — Con S. A. R. il duca di Modena. V. *Disertori* n.° 12.
4. — — Colla corte di Baviera. V. *Disertori* n.i 13 e 14.
5. — — Colla corte pontificia. V. *Disertori* n.i 15 e 16.
6. — — Colla Russia. V. *Disertori* n.° 17.

Consenso di matrimonio (atti di) da non riceversi dai notai. V. *Notai* n.° 6.

2. Consenso di matrimonio. Tutela da attivarsi pei minori che vogliono maritarsi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 21.

3. — — Prescrizioni sulle cautele e sulle formalità nell'accertare ed accordare i consensi pei matrimonj dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 23 e seguenti.

Conservatore. Devono le delegazioni provinciali sentire il parere del conservatore dei boschi sulle domande di dilazione al taglio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 123. V. *Boschi* n.° 11.

2. — Come i conservatori delle ipoteche debbano emettere gli estratti ipotecarj da servire pei giudizj di concorso. V. *Tasse* n.i 18 e 19. *Concorso dei creditori* n.° 3.

3. — Ai conservatori delle ipoteche è vietato d'inscrivere ipoteche convenzionali generali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 80.

Conservatori e viceconservatori degli archivj notarili. V. *Notai* n.i 10, 11 e 12.

Conservazione dei boschi. V. *Boschi*.

2. — delle strade. Contributo del regio erario per la ricostruzione e conservazione di strada postale percorrente nell'interno di un comune. V. *Strade* n.° 1.

3. — — V. inoltre *Acque e strade*.

Consigli comunali: sono attivati in surrogazione dei convocati generali, senza che sia loro accordato un uffizio proprio: 1821, vol. I, part. 2, pag. 32.

2. — — (una terza parte dei) può essere presa fra gli individui che abbiano un rilevante stabilimento di industria o di commercio: *ivi*, pag. 33.

3. — — I deputati devono avere permanente domicilio in luogo ed esercitare personalmente le incumbenze: *ivi*.

4. — — Elenco dei comuni delle provincie lombarde cui è accordato il consiglio comunale: *ivi*, pag. 34.

5. Consigli comunali. Le sovrane risoluzioni sul modo con cui gli estimati possono farsi rappresentare nei convocati generali sono applicabili ai consigli di quei comuni nei quali è permesso ai consiglieri di farsi rappresentare: 1822, vol. I, part. 2, pag. 41.

6. — — Gli estimati del comune, purchè non ne siano essi ad un tempo consiglieri, possono essere procuratori dei consiglieri: *ivi*.

7. — — V. inoltre *Convocati. Estimati.*

Consigliere (titolo di) in forma di diploma. V. *Cancelleria.*

Console generale austriaco in Napoli. V. *Atti* n.° 4 e seg.

2. — — — in Varsavia: vi è nominato l'imperiale regio consigliere *Francesco Duchet*: 1819, vol. I, part. 2, pag. 243.

Consorzj privati d'acque. V. *Comprensorj.*

Consulente giudiziario. V. *Prodigo.*

Consumo (dazj di). V. *Dazj consumo.*

Contabili verso l'erario. V. *Debitori* n.° 4 e seguenti.

Conte (rango di). V. *Cancelleria.*

Contestazioni sopra oggetti boschivi (competenza sulle). V. *Boschi* n.° 2.

Conti di amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza. V. *Congregazioni di carità. Stabilimenti di beneficenza* n.° 15 e seguenti.

2. — delle fabbricerie delle chiese. V. *Fabbricerie* n.° 5 e seguenti.

3. — delle mense vescovili vacanti. V. *Vescovato* n.° 6 e seguenti.

4. — dei subeconomi. V. *Subeconomi.*

5. — Rendiconto pupillare. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 6, 7, 113 e seguenti.

6. — Norme dei conti dei cassieri e cancellieri degli archivj notarili. V. *Notai* n.° 15.

Conti dei comuni (norme provvisionali rispetto ai) preventivi sino alla pubblicazione del regolamento quindi avvenuta: 1819, vol. I, part. 2, pag. 149.

2. — — In quelli del capoluogo deve contemplarsi l'intiera somma dell'annuo fitto dei locali ad uso dei commissariati distrettuali sotto le corrispondenti rubriche dell'attività e della passività: 1822, vol. II, part. 2, pag. 239.

V. *Commissariati* n.i 1 e 2.

3. — — Circolare di diramazione del regolamento dei conti preventivi e consuntivi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 152.

4. — — Per essi le congregazioni municipali si prevalgono dell'opera della loro computisteria: *ivi*, pag. 153 e 155, §§ 1 e 7.

5. — — Il commissario distrettuale interviene ed assiste a quelli delle deputazioni comunali che si giovano dell'opera dei loro segretarj od agenti comunali rispettivamente: *ivi*.

6. — — Il conto preventivo delle spese e delle rendite per l'anno susseguente dev' essere predisposto otto giorni prima che abbia da presentarsi all'approvazione del consiglio comunale o del convocato: *ivi*, pag. 153, § 1.

7. — — — e deve, duranti gli otto giorni, tenersi ostensibile in una delle sale dell'uffizio municipale, od in mancanza presso il primo deputato, affinchè possa esaminarsi dai membri del consiglio o del convocato, cui devono somministrarsi le notizie o dilucidazioni a richiesta: *ivi*, pag. 156, § 9.

8. — — Il preventivo riflette le spese e le rendite dell'anno da susseguire colle rimanenze approssimativamente dell'anno in corso e colle sovrimposte occorribili: *ivi*, pag. 153, § 1.

9. Conti dei comuni. I comuni composti di più frazioni conservano separati gl' interessi patrimoniali, e compilano anche un conto loro parziale: 1821, vol. II, part. 2, pag. 183, § 2.

10. — — I consigli comunali ed i convocati generali nell' adunanza di settembre ed ottobre determinano in massima le spese e le rendite dell' anno susseguente: *ivi*, pag. 154, § 3.

11. — — Il conto consuntivo approvato delle città rimane presso la congregazione municipale, e quello degli altri comuni presso il commissario distrettuale sino alla presentazione del conto consuntivo dell' anno che precede: *ivi*, § 4.

— — — Quando per mancanza di numero legale non si è potuto deliberare, deve il preventivo spedirsi alla congregazione provinciale, acciò vi supplisca: *ivi*, § 5.

12. — — Nel conto preventivo si devono descrivere gli assegnamenti dell' anno antecedente, e nei rispettivi allegati si devono esporre i motivi delle differenze: *ivi*, § 6.

13. — — I consigli o convocati generali nell' adunanza di gennajo o febbrajo approvano il consuntivo dell' anno precedente, e stabiliscono definitivamente il preventivo, determinando le sovrimposte in modo che pareggino la differenza tra le spese e le rendite: *ivi*, pag. 155, § 8.

14. — — Il conto consuntivo deve pure tenersi ostensibile pendenti otto giorni prima che abbia a presentarsi per l' approvazione nel modo prescritto pel preventivo: *ivi*, pag. 156, § 9.

V. il precedente n.° 7.

15. — — I conti preventivi devono trasmettersi in doppio dalle congregazioni municipali per le città, e

dai commissarj distrettuali per gli altri comuni alla delegazione provinciale entro il febbrajo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 156, § 10.

16. Conti dei comuni. Corredo di una delle copie del preventivo e di una del consuntivo prescritto, oltre gli altri relativi ricapiti: *ivi*, §§ 11 e 12.

17. — — Nell' atto del consiglio comunale o del convocato si deve far cenno della totalità delle spese e delle rendite dell' anno, delle rimanenze di quello scaduto e della proposizione delle sovrimposte occorrenti: *ivi*, pag. 157, § 13.

18. — — Prescrizioni sulla forma estrinseca dei conti e degli allegati: *ivi*, § 14.

19. — — Altre raccomandazioni sulla forma: *ivi*, § 15.

Conto preventivo.

20. — Deve nel conto preventivo apparire la quota del carico generale, cioè nella parte passiva quella devoluta allo stato, e nell' attiva quella contribuibile dai censiti, dai personalisti e dagli esercenti arti e commercio: *ivi*, pag. 158, § 16.

21. — Nella rubrica parte passiva del carico generale dovuto allo stato deve calcolarsi la somma dell' imposta prediale su tutto l' estimo, e pei comuni aperti anche la quota della tassa personale, e per tutti i tre quarti del prodotto brutto della tassa sulle arti e commercio: *ivi*.

22. — Spese ordinarie da portarsi nella parte passiva del conto preventivo: *ivi*, pag. 159, § 17 e seguenti.

23. — — Rubriche *onorarj*. È determinata la distinzione tra le spese d' uffizio, i salarj per servizio attivo, le pie prestazioni e congrue, e compensazioni ed abbonamenti passivi: *ivi*, §§ 17, 18 e 19.

24. — — Spese d' uffizio: *ivi*, §§ 20 e 21.

25. — — Pensioni: *ivi*, pag. 161, §§ 22 e 23.

Conto preventivo.

26. — — Fitti passivi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 161, § 24.

27. — — Interessi di capitali debiti, livelli, censi e decime: *ivi*, pag. 162, §§ 25 e 26.

28. — — Manutenzione di strade, ponti e canali: *ivi*, § 27.

29. — — Manutenzione dei locali e beni comunali: *ivi*, pag. 163, §§ 28 e 29.

30. — — Spurgo di nevi e fango: *ivi*, pag. 164, § 30.

31. — — Illuminazione pubblica, la quale è prescritta farsi per appalto: *ivi*, § 31.

32. — — Pie prestazioni e congrue: *ivi*, pag. 165, § 32.

33. — — Beneficenza pubblica: *ivi*, §§ 33, 34 e 35.

34. — — Compensazioni ed abbonamenti passivi: *ivi*, pag. 166, §§ 36, 37 e 38.

35. — — Fazioni militari, gendarmeria e coscrizione: *ivi*, pag. 168, § 39 e seguenti.

36. — — Spese diverse ordinarie: *ivi*, pag. 170, § 48.

37. — — Spese straordinarie: *ivi*, pag. 171, § 49 e seg.

38. — — Nuove opere per acque e strade: *ivi*.

39. — — Nuove opere per locali e beni comunali: *ivi*, §§ 50 e 51.

40. — — Estinzione di capitali debiti: *ivi*, pag. 172, §§ 52, 53 e 54.

41. — — Impiego di capitali ed acquisto di stabili: *ivi*, pag. 173, §§ 55, 56 e 57.

42. — — Spese diverse straordinarie: *ivi*, §§ 58 e 59.

43. — — Fondo di riserva: *ivi*, pag. 174, § 60 e seg.

44. — — Rimanenze passive: *ivi*, pag. 175, § 64.

45. — Il montare della quota ritenuta nella parte passiva del carico generale su tutto l'estimo, della tassa personale e dei tre quarti del prodotto brutto della tassa sulle arti e commercio deve corrispondere nella relativa rubrica della parte attiva: *ivi*, pag. 176, § 65.

Conto preventivo.

46. — Rendite ordinarie: 1821, vol. II, part. 2, pag. 176, § 66 e seguenti.

47. — — Interessi di capitali attivi: *ivi*, §§ 66, 67 e 70.

48. — — Fitti di case, fondi e spazj: *ivi*, pag. 177, § 68 e seguenti.

49. — — Livelli, censi, decime attive e rendite perpetue: *ivi*, § 71.

50. — — Tasse d'uffizio. Per esse si osserva la tariffa del 9 novembre 1807, meno quelle riferibili ad esenzioni ed esonerazioni di servigi e di contributi ora cessati, e ciò in pendenza della definitiva classificazione delle spese comunali: *ivi*, § 72.

51. — — Tasse di licenze e multe per oggetti di polizia comunale In pendenza della classificazione delle pubbliche spese nei comuni ove sono stabiliti i commissariati di polizia sono mantenute in corso le tasse di polizia, di cui nella tariffa annessa alla circolare della direzione di polizia del 1.° novembre 1807, colle norme e variazioni dell' altra circolare del 6 aprile 1812: *ivi*, pag. 178, § 73.

52. — — Gli esercenti continuano ad essere sottoposti al pagamento della tassa per la relativa licenza, ed il prodotto va calcolato a favore del comune nel quale è stabilito il commissariato di polizia: *ivi*, § 74.

53. — — Altre provvidenze in ordine alle tasse di licenze e multe: *ivi*, pag. 179, §§ 75 e 76.

54. — — Tasse sulle arti e commercio: *ivi*, pag. 180, § 77.

55. — — Compensazioni ed abbonamenti attivi: *ivi*, § 78.

56. — — Prodotti diversi: *ivi*, §§ 79 e 80.

57. — — Rendite straordinarie: *ivi*, pag. 181, § 80 e seg.

58. — — Vendite e prodotti di adeali e di laudemj: *ivi*, §§ 81, 82, 83 e 84.

CONTO preventivo.

59. — — Esazioni di capitali o crediti arretrati: 1821, vol. II, part. 2, pag. 182, §§ 85 e 86.

60. — — Rimanenze attive: *ivi*, pag. 183, § 87.

61. — Sovrimposte. Si deve avere di mira che il contributo fra i censiti ed i personalisti sia possibilmente diviso per metà, non eccedendo per la tassa personale il limite di lire 2. 60 italiane per testa, e proporzionando l'estimo per le città con quello sui dazj di consumazione: *ivi*, § 88 e seguenti.

— — Sovrimposta sulla tassa personale: *ivi*, § 89.

— — Sovrimposta sui generi di consumazione: *ivi*, pag. 184, §§ 90 e 91.

62. — — Nel conto preventivo niuna rendita speciale nè la sovrimposta si può applicare ad una spesa determinata, ma tutte si applicano in genere alle spese d'amministrazione: *ivi*, pag. 185, § 95.

63. — — Nella somma da portarsi nel prospetto del conto preventivo si ommettono le frazioni di lire quando non vi siano ragioni speciali per ritenerle, potendo le frazioni delle spese presuntive risultare dai relativi allegati: *ivi*, § 96.

64. — — Sovrimposta sull'estimo: *ivi*, § 92 e seg.

CONTO consuntivo.

65. — Una copia del conto consuntivo si passa alla commissione scelta fra i membri del consiglio comunale ed a' revisori. — Ricapiti da esservi uniti: *ivi*, pag. 186, § 98.

66. — Sollecitudine ed ispezione dei revisori: *ivi*, §§ 99 e 100.

67. — I consigli comunali ed i convocati procedono all'approvazione del conto sul voto della commissione o dei revisori rispettivamente, e le loro avvertenze devono risultare dal relativo atto di adunanza: *ivi*, pag. 188, § 101.

CONTO consuntivo.

68. — La trasmissione del conto consuntivo rettificato e corredato unitamente al preventivo deve farsi con rapporto della congregazione municipale o del commissario distrettuale rispettivamente: 1821, vol. II, part. 2, pag. 188, § 102.

69. — Risultamenti e giustificazioni del consuntivo: *ivi*, § 103.

70. — La differenza tra gl' introiti ed i pagamenti costituisce il debito o il credito dell' esattore, e contribuisce ad aumentare le rimanenze attive o passive: *ivi*, § 104.

71. — Il conto consuntivo comprende primieramente le rimanenze attive e passive a tutto l' anno antecedente inscritte possibilmente per serie d' anno: *ivi*, § 105.

72. — Si deve rendere ragione di ogni e singola differenza in rapporto alle rimanenze con quelle dilucidazioni e documenti che valgano a giustificarla: *ivi*.

73. — Anche rapporto alle altre rubriche, oltre quella delle rimanenze, devono farsi conoscere i motivi delle differenze del conto consuntivo in confronto del preventivo: *ivi*, pag. 189, § 106.

74. — Non è necessaria la formazione dei conti consuntivi particolari delle frazioni di comuni, il patrimonio de' quali sia amministrato per loro conto particolare: *ivi*, § 107.

75. — La differenza in più o in meno, in confronto delle attività e passività calcolate nei conti preventivi particolari delle frazioni, costituisce il loro debito o credito verso la società generale da essere compensato; ed il compenso apparirà nelle rubriche attive e passive *compensazioni ed abbonamenti* dei conti preventivi: *ivi*.

CONTO consuntivo.

76. — Al conto consuntivo deve unirsi il foglio di dimostrazione delle partite constituenti i debiti e crediti delle rispettive frazioni: 1821, vol. II, part. 2, pag. 190, § 108.

77. — Revisione ed approvazione dei conti per parte delle autorità provinciali: *ivi*, § 1 e seguenti.

78. — Le delegazioni passano alle congregazioni provinciali i conti preventivi non approvati per insufficienza di numero dei membri del consiglio comunale o del convocato, affinchè vi suppliscano: *ivi*.

79. — Le deliberazioni delle congregazioni provinciali si devono tosto comunicare alle congregazioni municipali quando trattisi di città, ed ai commissarj distrettuali per gli altri comuni colla retrocessione del conto preventivo: *ivi*, § 2.

80. — La delegazione provinciale può spedire sul luogo un incaricato, a spese di chi risulti in colpa, ove le congregazioni municipali od i commissarj distrettuali ritardino la trasmessione dei conti: *ivi*, pag. 191, § 3.

81. — I conti preventivi e consuntivi devono immediatamente passarsi alla computisteria provinciale, e quindi alla congregazione provinciale per le sue ispezioni: *ivi*, § 4.

82. — Le delegazioni provinciali devono nei loro rapporti al governo far menzione di quelli fra i commissarj distrettuali i quali siansi prestati con maggiore diligenza, attività e sollecitudine nell' esecuzione di quanto è disposto nel regolamento dei conti dei comuni: *ivi*, § 3.

83. — Oggetti delle ispezioni delle computisterie e delle congregazioni provinciali: *ivi*, pag. 192, §§ 5 e 6.

84. — Quando la sovrimposta sull' estimo non eccede i tre centesimi italiani, le delegazioni provinciali procedono esse medesime all' approvazione dei conti: *ivi*, § 7.

Conto consuntivo.

85. — Nel caso che la sovrimposta sull' estimo ecceda il limite di tre centesimi italiani, le delegazioni trasmettono alla direzione generale di contabilità una copia dei conti preventivo e consuntivo coi relativi ricapiti e colla tavola di rettificazione dentro del mese di marzo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 193, § 8.

86. — Essendo riservata alla superiore autorità l' approvazione dei conti delle città regie e capiluoghi delle provincie e delle altre che hanno congregazione municipale, devono trasmettersi in un solo esemplare cogli atti dei consigli comunali e coi ricapiti dalle delegazioni provinciali alla direzione generale di contabilità: *ivi*, § 9.

87. — Pei conti delle città aventi congregazione municipale le autorità provinciali sono dispensate dalla verificazione dei conteggi, unendovi però il loro parere sulla necessità delle spese e sulle vedute generali di miglioramento d' amministrazione: *ivi*, § 10.

88. — L' operazione dei conti dev' essere compiuta per la fine d' aprile; e mancando schiarimenti sul consuntivo, può tenersene sospesa l' approvazione, senza ritardare quella del preventivo: *ivi*, pag. 194, §§ 11 e 12.

89. — Avviso da darsi dell' approvazione superiore dei conti ed altre concomitanti incumbenze: *ivi*, § 13.

90. — Riassunti generali dei conti preventivi e consuntivi da essere disposti a cura delle delegazioni provinciali entro tutto giugno di ciascun anno: *ivi*, pag. 195, § 14 e seguenti.

91. — Ispezioni della direzione generale di contabilità: *ivi*, pag. 197.

CONTO consuntivo.

92. — I conti preventivi e consuntivi delle città e quelli dei comuni trasmessi per l' abilitazione ad eccedere il limite di sovrimposta sull' estimo dopo l' esame e le verificazioni della direzione di contabilità vengono da questa rassegnati con rapporto alla congregazione centrale per le ispezioni che le appartengono: 1821, vol. II, part. 2, pag. 197, §§ 1 e 2.

93. — Deve evitarsi che i deputati rappresentanti le città regie siano i relatori dei bilanci di quelle da loro rappresentate: *ivi*, § 3.

94. — I deputati possono per le informazioni ed operazioni della direzione di contabilità essere nello spazio al più di otto giorni alla portata di fare il rispettivo rapporto alla congregazione centrale: *ivi*, § 4.

95. — Dopo la discussione della congregazione centrale tanto il conto preventivo, quanto il consuntivo si rassegnano al governo col corredo dei documenti, col rapporto della direzione di contabilità, colla tavola di rettificazione da aggiugnersi conforme a quella prescritta per le delegazioni provinciali, e colle proprie osservazioni in apposita colonna: *ivi*, pag. 198, § 5.

96. — Ove occorra di presentare i conti di più comuni, la congregazione centrale rassegna un parziale riassunto: *ivi*, § 6.

97. — Le operazioni devono spingersi in modo che i conti possano essere rimandati dal governo col finire di aprile: *ivi*, § 7.

98. — Prevedendosi eccessivo ritardo per le ispezioni del consuntivo, la congregazione centrale può ritenere nel preventivo le restanze di quello, rendendone avvertito il governo onde l' approvazione sia condizionata: *ivi*, § 8.

CONTO consuntivo.

99. — La copia dei conti delle città regie e capiluoghi delle provincie devono ritirarsi dopo l'approvazione del governo comunicata pel *visto*, e ritenersi dalla direzione di contabilità. — I ricapiti di essi e le copie dei conti degli altri comuni si retrocedono direttamente dal governo alle delegazioni provinciali: 1821, vol. II, part. 2, pag. 199, §§ 9 e 10.

100. — I riassunti generali dei conti preventivi e consuntivi servir devono alla direzione generale di contabilità pei riassunti generali complessivi di tutte le provincie da darsi alla congregazione centrale, e da passarsi da questa al governo: *ivi*, § 11.

101. — Modello *A*. Conto preventivo di un comune: 1821, vol. II, part. 1, pag. 201.

102. — — Prospetto preventivo delle spese e delle rendite: *ivi*, pag. 202.

103. — — Aggiunta da farsi al prospetto a fine d'indicare la differenza della deficienza approvata nel secondo convocato da quella risultante dalle proposizioni del convocato antecedente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 156.

104. — — Variazioni suggerite alle delegazioni provinciali, ai commissarj distrettuali, alle congregazioni municipali ed alle deputazioni dei comuni aventi uffizio rispetto agli allegati del conto preventivo: *ivi*.

105. — — Allegati della parte attiva del conto preventivo: 1821, vol. II, part. 1, pag. 204 e seg.

106. — — Colonna da introdursi nel caso di ristampa dei modelli pei preventivi dai commissarj distrettuali e dalle congregazioni municipali alle rubriche X e XI destinata ad inscrivere gli assegni approvati nell'anno antecedente, con togliere la 7.ª e 9.ª colonna: 1822, vol. I, part. 2, pag. 161.

CONTO consuntivo.

107. — — — Allegati della parte passiva del conto preventivo: 1821, vol. II, part. 1, pag. 210 e seg.

108. — — — Nella rubrica I *carico generale* deve distinguersi la porzione della tassa arti e commercio da versarsi nella cassa provinciale da quella che rimane presso l'esattore pel suo salario; e ciò principalmente pel conto consuntivo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 157.

109. — — — Nella rubrica II *onorarj* deve sempre riferirsi il salario in corso, finchè l'aumento che si fosse proposto non sia approvato, e salvo a portare in meno nel consuntivo le somme risparmiate ove si avesse a fare risparmio sui salarj: *ivi*, pag. 158.

110. — — — È proibito di convertire il risparmio di salario fatto in un ramo di servizio in un salario di diverso ramo senza la superiore approvazione: *ivi*.

111. — — — Quali siano le dimensioni da indicarsi nella rubrica IX: *ivi*, pag. 159.

112. — — — Facoltà di ampliare le rubriche VIII, IX e XVII, ed anche altre col sopprimere la colonna *osservazioni*, collocando queste in calce di ciascuna rubrica: *ivi*.

113. — — — Correzione di errore di stampa nell'intestazione delle rubriche XVII e XVIII: *ivi*.

114. — — — Aggiunte da farsi nelle osservazioni delle rubriche XVII e XVIII: *ivi*, pag. 160.

115. — Modello *B*. Conto preventivo di frazione di comune: 1821, vol. II, part. 1, pag. 223.

116. — — Prospetto preventivo delle spese e delle rendite particolari di una frazione: *ivi*, pag. 224.

117. — Modello *C*. Conto consuntivo di un comune: *ivi*, pag. 227.

CONTO consuntivo.

118. — Modello *D*. Stato di situazione degli effetti di casermaggio: 1821, vol. II, part. 1, pag. 231.

119. — Modello *E*. Conto consuntivo di un comune con frazioni: *ivi*, pag. 235.

120. — — Allegati della parte attiva del conto consuntivo: *ivi*, pag. 238.

121. — — Dimostrazione delle partite constituenti i debiti e crediti delle rispettive frazioni: *ivi*, pag. 242.

122. — — Allegati della parte passiva del conto consuntivo: *ivi*, pag. 244.

123. — Modello *F*. Rettificazione del conto preventivo: *ivi*, pag. 247.

124. — Modello *G*. Stato generale dei conti preventivi della provincia, parte passiva: *ivi*, pag. 251.

125. — Modello *H*. Stato generale dei conti preventivi della provincia, parte attiva: *ivi*, pag. 255.

126. — Modello *I*. Stato generale dei consuntivi della provincia, parte passiva: *ivi*, pag. 259.

127. — — — Correzione da farsi con includere la colonna intitolata *Carico generale* sotto il titolo *Spese ordinarie*, ed aggiugnere nell'intestazione delle colonne *Totale spese ordinarie e straordinarie* le parole *e delle rimanenze*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 162.

128. — Modello *L*. Stato generale dei conti consuntivi, parte attiva: 1821, vol. II, part. 1, pag. 263.

129. — Modello *M*. Riassunto dei conti preventivi: *ivi*, pag. 267.

130. — V. inoltre *Bilanci*.

CONTINGENTE. Le provincie lombardo-venete non possono arrolare a sconto del proprio contingente gli Ungheresi ed i Transilvani presi come vagabondi, o per non essere muniti di passaporto: 1822, vol. I, part. 2, pag. 47.

2. CONTINGENTE. I nativi del regno lombardo-veneto vagabondi o dimoranti senza passaporto nell'Ungheria o nella Transilvania non possono essere ascritti a quei reggimenti in isconto del rispettivo contingente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 47.

3. — — Le autorità ungheresi e transilvane devono tradurre i Lombardi o Veneti vagabondi o dimoranti nei loro paesi senza passaporto innanzi a quelle della patria dei medesimi per essere consegnati a sconto del contingente delle provincie italiane: *ivi*.

4. — Si devono imputare nel contingente di leva gl' individui arrolatisi volontariamente nei reggimenti tedeschi. V. *Volontarj* n.° 3.

CONTRABBANDI (per reprimere i) ed i conseguenti delitti è ordinato il rinforzo della finanza con truppa di linea al confine, e sono pubblicate le speciali prescrizioni del codice dei delitti contro le violenze, le opposizioni e le resistenze agl' impiegati di finanza ed alle guardie: 1820, vol. I, part. 1, pag. 46.

2. — Gl' impiegati ai dazj sono da considerarsi come persone delegate in oggetti d' uffizio e destinate ad eseguire gli ordini della competente magistratura: *ivi*, pag. 47.

3. — L' opposizione fatta agl' impiegati ai dazj in cose d' uffizio con pericolose minacce o col metter loro violentemente le mani addosso è punita come delitto di pubblica violenza, a mente dei §§ 70 e 71 della prima parte del codice penale: *ivi*.

4. — L' ammutinamento di più persone per far resistenza agl' impiegati ai dazj nell' esecuzione degli ordini è delitto di sollevazione, a norma dei §§ 63, 64 e 65 della prima parte del codice penale: *ivi*.

CONTRABBANDO di medicinali. V. *Medicinali* n.° 5 e seg.

2. — (procedura pel). V. *Procedura nelle cause di finanza*.

3. CONTRABBANDO (prova del). V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 3.

4. — (nelle cause di) contro ignoti non si proferisce sentenza, e si dà semplicemente atto per l' effetto del commesso della merce. V. *Procedura civile* n.° 15. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 11.

5. — V. inoltre *Contravvenzioni*.

CONTRATTI d' acquisto di proprietà da occuparsi all' uopo di opere pubbliche. V. *Atti* n.° 1.

2. — d' appalto rimangono perfezionati anche all' uopo dell' inscrizione dell' ipoteca, senza bisogno d' apposita scrittura, coi soli atti relativi e quello dell' approvazione superiore: 1822, vol. II, part. 2, pag. 139. V. *Commissarj distrettuali* n.° 16 e seguenti.

3. — Gl' ingegneri in capo o facenti le funzioni di capo devono astenersi dal porre nei capitoli o contratti d' appalto per opere pubbliche condizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti, senza autorizzazione espressa del governo, o nel caso d' urgenza senza quella della delegazione provinciale, la quale ne informa poi il governo per le disposizioni che trovar possa opportune: 1821, vol. I, part. 2, pag. 141.

4. — dei comuni. Ratifica del processo verbale d' asta. V. *Aste* n.° 4 e seguenti.

5. — a cottimo di lavori d' ordinaria manutenzione. V. *Aste* n.° 1.

6. — erariali (la rinunzia nei) a rimedj ordinarj di giustizia è disapprovata: 1820, vol. II, part. 1, pag. 59.

7. — — Nei contratti erariali deve porsi la clausola, essere libero alle autorità o alle persone cui spetta di vegliare sull' esecuzione del contratto, di prendere tutte le misure per l' osservanza di esso, rimanendo intatto il diritto ai contraenti di rivolgersi ai tribunali di giustizia; *ivi*.

8. Contratti erariali (nei) non può aver luogo la rinunzia al diritto di prevalersi dei rimedj legali avanti i tribunali di giustizia: 1819, vol. II, part. 1, pag. 186.

9. — — La clausola prescritta pei contratti erariali deve anche inserirsi in quelli d'appalto per le sussistenze militari: 1822, vol. I, part. 2, pag. 69.

10. — — — V. inoltre *Sussistenze* n.° 10 e seguenti.

11. — — V. *Erario* n.° 2.

12. — di somministrazione di generi alla finanza. Autorizzazione alle rispettive direzioni di fare dei pagamenti relativi ai contratti. V. *Finanza* n.° 2.

13. — I contratti interessanti persone sottoposte a tutela o cura non possono riceversi dai notai senza l'autorizzazione del giudice pupillare. V. *Notai* n.° 5.

14. — Pagamento delle spese dipendenti dai contratti delle direzioni delle dogane, demanio, posta, zecca e lotto. V. *Finanza*.

Contravventori alle leggi di finanza. Prenotamento delle tasse a loro favore nelle cause relative. V. *Tasse giudiziarie* n.i 44 e 45.

Contravvenzioni. È ricordata alle prime istanze la circolare governativa 28 agosto 1818 che determina la loro competenza a giudicare delle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia: 1819, vol. II, part. 2, pag. 332.

2. — Il foro competente per conoscere in via civile delle contravvenzioni alle leggi di finanza è quello nel cui distretto viene formato il processo verbale d'invenzione: *ivi*, pag. 333.

3. — Le preture urbane sono incompetenti a conoscere delle contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti di finanza; benchè la multa domandata non ecceda le lire 150 italiane: *ivi*.

4. Contravvenzioni. Le multe sborsate per contravvenzioni ai regolamenti amministrativi ed annonarj devono tenersi a semplice deposito sinchè la decisione non sia passata in giudicato: 1819, vol. II, part. 2, pag. 483.

5. — Nei casi d'applicazione di multa per contravvenzione ai regolamenti amministrativi ed annonarj si deve prescrivere al multato il termine di giorni 14 per l'insinuazione del gravame: *ivi*.

6. — boschive. V. *Boschive contravvenzioni. Boschi.*

7. — ai regolamenti sulla caccia. Per tenere verificate le contravvenzioni ai medesimi è necessario che l'imputato sia stato ritrovato a caccia non munito di licenza: 1820, vol. II, part. 2, pag. 76.

8. — L'azione contro i contravventori ai regolamenti sulla caccia è prescritta quando la procedura non è incominciata entro i quindici giorni dalle commesse contravvenzioni: *ivi*.

9. — Se l'azione contro i contravventori ai regolamenti sulla caccia è diretta al solo conseguimento della multa, non si prescrive che nel termine di sei mesi: 1822, vol. I, part. 2, pag. 30.

V. *Caccia* n.i 4 e 5.

10. — al regolamento sulla tumulazione dei cadaveri. V. *Tumulazione*.

11. — alle leggi di finanza. Prenotamento delle tasse a favore dei contravventori. V. *Tasse giudiziarie* n.i 44 e 45.

12. — Norme alle autorità politiche ed agli uffizj di finanza nei casi d'introduzione di medicinali in frode dei diritti daziarj. V. *Medicinali* n.° 5 e seguenti.

13. — Pena per contravvenzione in fatto di merci di proibita importazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 95.

V. *Merci* n.° 10 e seguenti.

14. CONTRAVVENZIONI. Invenzionato per contravvenzione alle leggi di finanza fuggitivo o d' ignoto domicilio. V. *Procedura civile* n.° 15. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 11.

15. — Procedura nelle cause di contravvenzione. V. *Procedura nelle cause di finanza.*

16. — (prova delle). V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 3.

17. — Nelle cause di contravvenzione ai regolamenti sulle merci estere le perizie devono assumersi secondo il prescritto dal regolamento giudiziario d' ordine del giudice avanti cui si trattano ed in presenza delle parti: 1820, vol. I, part. 2, pag. 15.

18. — Nei casi in cui per parte dell' autorità di finanza si trovi necessario che la perizia sulle merci estere segua nella capitale del governo o della provincia, deve assumersi dai rispettivi tribunali sulla requisitoria del giudice che procede e coll' intervento delle parti: *ivi.*

19. — — Non è ammessa eccezione contro la stima delle merci di vietata importazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 96.

V. *Merci* n.i 11 e 12.

20. — — Il termine ad appellare dalle sentenze in punto di contravvenzioni di finanza è di giorni 14 da quello dell' intimazione, osservato nel resto il regolamento giudiziario: 1820, vol. II, part. 1, pag. 66.

21. — in oggetti di polizia sulle strade. Pena sussidiaria dell' arresto. V. *Strade* n.° 4. *Trasgressioni* n.° 13.

22. — Di quali contravvenzioni ai precetti politici concorrenti con delitti debba il tribunale criminale prendere considerazione nel pronunziare la pena, e dei quali debba rimettere la cognizione all' autorità politica. V. *Competenza* n.i 65 e 82.

23. CONTRAVVENZIONI alla legge di coscrizione, competenza a conoscere di esse e sulle complicità e pene ai trasgressori. V. *Coscrizione* n.° 92 e seguenti.

24. — I periti ed altre persone chiamate d'uffizio per gli oggetti di coscrizione devono considerarsi come pubblici impiegati in ordine alle contravvenzioni e mancanze nell'esecuzione della legge di coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 95.

25. — Le multe per contravvenzioni alla legge di coscrizione da chi e come si esigano. V. *Coscrizione* n.° 97.

CONTROVERSIA fra i giudici in punto di competenza. V. *Competenza* n.i 47 e 48.

2. — con giudice di stato estero sulla giurisdizione. V. *Competenza* n.° 49.

CONTUMACIA (le tasse delle sentenze in) di chi non ha costituito patrocinatore si pagano dall'attore, salvo il regresso contro il condannato: 1823, vol. II, part. 2, pag. 265.

V. *Tasse giudiziarie* n.i 11 e 12.

CONVENUTI. Obbligo di più rei di nominare un patrocinatore comune, e disposizioni relative. V. *Procedura civile* n.° 12.

CONVENZIONE (determinazione relativa all'art. 18 della) 3 maggio 1815 tra le corti austriaca e russa sull'albinaggio. V. *Polonia*.

2. — colla corte di Prussia ed altre potenze per la consegna dei disertori. V. *Disertori*.

3. — tra le corti d'Austria e di Modena. V. *Pensioni* n.° 58.

4. — con potenze straniere rispetto all'albinaggio. V. *Albinaggio*.

5. — Luogo determinato per l'adempimento di una convenzione. V. *Competenza* n.° 32.

CONVENZIONI giudiziali. Notificazione da farsene alle parti. V. *Procedura civile* n.° 24.

2. Convenzioni giudiziali. Termine all' adempimento da essere espresso nelle convenzioni giudiziali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 60.

3. — — interessanti persone sottomesse a tutela o cura non possono riceversi dai notai senza l' autorizzazione del giudice. V. *Notai* n.° 5.

4. — — Le convenzioni seguite presso la direzione generale di polizia, e dalla medesima autenticate, sugli oggetti nei quali sono autorizzate a conciliare le parti devono valere come giudiziali ed hanno l' esecuzione giudiziaria: 1819, vol. I, part. 1, pag. 3.

Convocati. Caso in cui uno dei tre primi estimati non sappia scrivere. V. *Deputazione comunale* n.i 2, 3 e 4.

Coperle Girolamo. V. *Privilegio patenti* n.° 79.

Copia dell' inscrizione al registro fatta per l' accertamento della data. V. *Registro* n.° 3 e seguenti.

Copie di atti di volontaria giurisdizione. V. *Tasse* n.° 37.

2. — degli atti dei processi in corso e dei motivi devono darsi sopra istanza verbale. V. *Procedura civile* n.° 37.

Corame } (tariffa daziaria del). V. *Dazj* n.° 55 e se-
Cuojo } guenti, 144 e 145.

Cordovano: non comprendesi sotto la denominazione di pelle *mescinen*: correzione di errore sul dazio fissato. V. *Dazj* n.i 63, 64, 144 e 145.

Corona ferrea. Insinuazione degli arretrati cui furono invitati gl' intestati nella dotazione. V. *Debito pubblico* n.° 17.

2. — Dal 1.° maggio 1823 in poi sono rimessi in corso di pagamento i trattamenti che godevano per lo passato gl' individui dell' ordine della corona ferrea i quali si trovano in attuale impiego civile o militare al servizio austriaco, o godono pensione od altro provvedimento della monarchia, o ne sono sudditi dimoranti permanentemente negli stati: 1823, vol. II, part. 1, pag. 265.

Corpi di delitto. Elenco da tenersene. V. *Procedura criminale* n.° 15.

Corpo amministrato (atti dei periti per l'interesse di). V. *Periti* n.° 3.

2. — Ispezione legale del corpo di delitto. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti. *Procedura criminale* n.i 6 e 8.

Corporazioni (tribunale competente delle). Quando siano patrocinate dall'ufficio fiscale. V. *Competenza* n.° 10.

Corporazioni religiose. La permissione di vestire l'abito in esse deve domandarsi dal superiore o superiora per mezzo dell'ordinario: 1819, vol. II, part. 2, pag. 360.

2. — — Documenti da unirsi al ricorso e condizioni per ottenere il regio placito alla vestizione e professione: *ivi*.

3. — — È riservato al governo il conoscere della dote da recarsi e da essere pagata prima della professione: *ivi*.

Correzione (casa di). V. *Condannati* n.i 5 e 6. *Casa* n.i 1 e 3.

2. — di errore nel § 422 del regolamento giudiziario. V. *Regolamento* n.° 8.

3. — degli ecclesiastici traviati. V. *Ecclesiastici*.

Corrieri (merci spedite o ricevute dall'estero col mezzo dei). V. *Posta*.

2. — per gli stati ottomani. V. *Ottomani* n.° 2.

Corrispondenza. I dispacci dei comandi generali che siano in casi d'urgenza indirizzati ad autorità civili in rango a loro inferiore devono sempre essere sottoscritti dal comandante generale o dal suo sostituto: 1819, vol. II, part. 2, pag. 303.

2. — (la) immediata dei comandi generali deve aver luogo colle autorità superiori della provincia, eccettuati i casi in cui altrimenti esiga il bene del servizio per le circostanze: *ivi*.

3. Corrispondenza. Gli uffizj fiscali quando devono rappresentare l' erario militare, o si tratta di qualsivoglia oggetto militare contenzioso, devono indirizzarsi immediatamente ai comandi generali: 1820, vol. II, part. 2, pag. 107.

4. — Le autorità giudiziarie ed i magistrati composti di più consiglieri possono in oggetti civili e criminali carteggiare direttamente colle autorità estere di eguale rango: 1819, vol. I, part. 1, pag. 8.

5. — Le preture del regno lombardo-veneto ed i giudizj di sovrana nomina nel Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo e nel circolo dell' Ens e Hausruck in oggetti siano civili o criminali corrispondono direttamente colle autorità estere di eguale rango: *ivi.*

6. — Trattene le autorità giudiziarie composte di più consiglieri, le preture del regno lombardo-veneto ed i giudizj di sovrana nomina nel Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo e circolo dell' Ens, le altre giudicature, fuorchè in oggetti criminali od in casi di pericolo in mora, devono far pervenire le loro requisitorie col mezzo del tribunale d' appello: *ivi.*

7. — Il carteggio colle autorità estere giudiziarie di differente rango deve sempre farsi col mezzo del tribunale d' appello, salvo il caso di presunto pericolo: *ivi*, pag. 9.

8. — Le autorità giudiziarie devono aggiugnere all'esteriore indirizzo dei pieghi per una delle preture di Caprino in Lombardia o di Caprino nel Veneto l' indicazione relativa: *provincia di Bergamo o provincia di Verona*: 1821, vol. I, part. 2, pag. 80.

9. — — e così deve osservarsi nella data interna dei loro decreti e nella loro uffiziale corrispondenza dalle dette preture: *ivi.*

10. — colla pretura di Mazza deve indicarsi: *provincia di Rovigo.* V. *Lettere* n.° 1.

CORRISPONDENZE letterarie per la Francia orientale e settentrionale, Inghilterra, Irlanda e Scozia. — Partenza ed arrivo delle corrispondenze: 1822, vol. II, parte 2, pag. 330.

V. *Posta-lettere* n.° 38.

CORSE delle poste. V. *Posta-cavalli* n.i 5, 7 e 9.

COSCRITTI che cangino domicilio dopo la loro inscrizione. V. *Coscrizione* n.i 21, 22, 23 e 24.

2. — che ritardino a presentare i titoli di loro esenzione sin dopo la rettificazione delle liste. V. *Coscrizione* n.° 40.

3. — riconosciuti abili dalle commissioni militari di accettazione. — Termine di cinque giorni a presentare i supplenti. V. *Coscrizione* n.i 74, 75 e 76.

4. — di quinta classe in quale caso possano entrare come supplenti nell'armata. V. *Coscrizione* n.° 78.

5. — presentati come volontarj alle autorità da altri coscritti. V. *Supplenti* n.° 2.

6. — Per la ricerca di coscritti in estero stato devono i comuni dirigersi alle delegazioni provinciali, affinchè la domanda dell' arresto o consegna di quelli che s' introducono negli stati del re di Sardegna venga fatta a termini della convenzione dei due governi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 344.

7. — Consegna dei requisiti dell' anno 1820: 1821, vol. I, part. 1, pag. 9.

8. — Classi e liste dei coscritti. V. *Coscrizione* n.° 43 e seguenti. V. inoltre *Allievi*.

COSCRITTO (effetti dell' emancipazione del) rapporto al di lui domicilio o classificazione. V. *Coscrizione* n.i 20 e 61.

COSCRIZIONE militare. *Contingente*. Il contingente della leva e l' epoca in cui i requisiti devono conseguarsi al militare sono determinati ogni volta con ordine speciale: 1820, vol. II, part. 1, pag. 118.

COSCRIZIONE. *Contingente.*

2. — Il contingente è ripartito nei due territorj governativi in ragione del numero degl' individui compresi per la loro età nella classe particolarmente soggetta al servizio militare, e sulla medesima base se ne fa il riparto tra le provincie e tra i comuni: 1820, vol. II, part. 1, pag. 118.

3. — Otto reggimenti in otto distretti militari, cioè quattro nel territorio del governo di Milano, e quattro in quello di Venezia, sono destinati a ricevere ciascuno preferibilmente le reclute: *ivi*, pag. 119.

4. — — Dagli stessi distretti si fa anche l'annua leva di reclute sul contingente per completare ogni arma: *ivi.*

5. — Gli arrolati volontarj devono computarsi a sconto dei contingenti dei rispettivi comuni nella leva prossima susseguente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 43.

6. — — V. inoltre *Volontarj.*

7. — I sudditi del regno lombardo-veneto soggetti alla coscrizione non possono entrare al servizio militare in un reggimento ungherese o transilvano, e quelli già ammessi devono trasferirsi nel reggimento italiano cui appartiene il contingente del nativo loro comune. — Eccettuati i sottuffiziali ed i cadetti che già vi si trovassero, i quali però devono computarsi in isconto del contingente lombardo-veneto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 327.

8. — In rapporto ai vagabondi ed ai volontarj. V. *Contingente.*

9. — — V. inoltre generalmente *Contingente.*

10. COSCRIZIONE. *Leva.* Il servizio del requisito è di otto anni: 1820, vol. II, part. 1, pag. 119.

11. — Ai pompieri civici di Milano deve nella capitolazione per requisizione valutarsi il tempo dell' anteriore servizio prestato in tale qualità: 1823, vol. I, part. 2, pag. 32.

COSCRIZIONE. *Leva.*

12. — — Quanto ai sostituiti rinviati ed ai consegnati illegalmente: 1821, vol. II, part. 2, pag. 345. V. infra n.° 69.

13. — Il nobile requisito è accettato e trattato come cadetto: 1820, vol. II, part. 1, pag. 120.

14. — La statura minore di una recluta è di cinque piedi viennesi: *ivi.*

15. — Per l'arrolamento volontario nell'artiglieria e nella gendarmeria si osservano le disposizioni speciali in vigore: *ivi.*

16. — Tutti i nazionali dall'età di 20 anni compiuti sino ai 25 non compiuti sono soggetti al servizio militare: *ivi*, pag. 121.

17. — — S'intendono per nazionali i figli di suddito lombardo-veneto siano o no nati nell'interno del regno — e gli esteri per origine che a tenore del codice civile hanno acquistata la cittadinanza negli stati austriaci: *ivi.*

18. — Per gli effetti della coscrizione ognuno appartiene al comune in cui ha domicilio nel giorno in cui si aprono i registri per l'inscrizione: *ivi.*

19. — — Il domicilio dei figli minori e quello anche dei figli maggiori che non ne hanno uno separato si ritiene essere quello del padre: *ivi*, pag. 122.

b) — — I minori orfani di padre appartengono al comune dell'ultimo domicilio di questo: *ivi.*

c) — — I minori, i cui genitori trasferirono il domicilio in paese estero, appartengono al comune ove questi conservarono beni stabili, ed in difetto a quello dell'ultimo loro domicilio: *ivi.*

d) — — Gli esposti, finchè sono minori, appartengono al comune ove si troveranno abitanti; in difetto di stabile dimora appartengono al comune dell'ospizio che li raccolse: *ivi.*

COSCRIZIONE. *Leva.*

20. — L'emancipazione dalla patria podestà non può servire di motivo ad una diversa fissazione di domicilio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 5.

21. — Quelli trasferitisi legalmente dal regno lombardo-veneto e dal Tirolo in altra provincia, e viceversa, i loro figli, parenti, ecc. sono soggetti alle leggi di coscrizione e di reclutamento di quella provincia: 1822, vol. I, part. 1, pag. 3.

22. — — I soggetti per età alla coscrizione traslocati in altra provincia senza permesso sono, al loro ritorno nel luogo ove dimoravano, trattati e puniti come refrattarj o come trasgressori ai regolamenti sui passaporti: *ivi.*

23. — Divieto a quelli del regno lombardo-veneto e del Tirolo di traslocare in altra provincia senza permesso, e provvidenze relative: *ivi*, pag. 2.

V. *Traslocamento.*

24. — Gl'individui chiamati a far parte della leva, sebbene dopo l'epoca della loro inscrizione abbiano cangiato domicilio, appartengono al comune ove sono regolarmente inscritti per le operazioni risguardanti la coscrizione, salva quella corrispondenza tra delegazione e delegazione che riesca più opportuna all'esecuzione della leva: 1822, vol. I, part. 2, pag. 3.

25. COSCRIZIONE. *Esenzione assoluta.* Sono esenti affatto dal servizio militare gl'impiegati dello stato: 1820, vol. II, part. 1, pag. 123.

b) — — I professori e maestri nei pubblici stabilimenti e nelle accademie: *ivi.*

c) — — Gli allievi degli studj teologici nel numero stabilito per ciascuna diocesi: *ivi.*

COSCRIZIONE. *Esenzione assoluta.*

d) — — Gli allievi delle accademie delle belle arti che riportarono uno dei primi premj, e quelli che proseguono i loro studj in paese estero a spese dello stato: 1820, vol. II, part. 1, pag. 123.

e) — — Il figlio unico di padre o di vedova madre di sessant' anni compiuti e mancante di mezzi di sussistenza, o che dovesse, dopo la morte del padre, alimentare l'avo o l'avola in età maggiore di 60 anni: *ivi.*

f) — — Gl' individui che hanno compiuto il termine di capitolazione, o che ottennero congedo od amnistia: *ivi*, pag. 124.

g) — — Gli uomini di mare matricolati sopra navi mercantili, i pescatori matricolati delle coste e di mare: *ivi.*

h) — — Gli artisti e lavoranti matricolati nella costruzione di navi sono esenti dal servizio militare di terra: *ivi.*

26. — I lavoranti alle miniere restano soggetti al servizio militare: 1821, vol. II, part. 1, pag. 99.

27. — Gli allievi delle accademie delle belle arti del regno lombardo-veneto che riportano i premj di prima classe ottengono dei supplenti a spese dello stato: *ivi.*

28. — Gli allievi dell' istituto di perfezionamento chirurgico di Vienna sono forniti di supplente a spese dello stato: 1823, vol. II, part. 2, pag. 275.

29. — — Il governo procede per gli allievi dell' istituto chirurgico di Vienna come per quelli dell' accademia delle belle arti, richiamando però sempre mediante la reggenza di Vienna l' attestato sui progressi e sulla condotta dell' alunno, ed il documento della visita medica: *ivi.*

30. — Gl' inservienti presso i commissarj distrettuali trasmutati in iscrittori sono esenti dal servizio militare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 284.

COSCRIZIONE. *Esenzione assoluta.*

31. — Nell'ammettere gli scrittori presso i commissarj distrettuali per casi di uguaglianza degli altri titoli devono contemplarsi di preferenza gli aspiranti che hanno già soddisfatto il dovere dell'armi, o ne vanno altrimenti esenti: 1821, vol. II, part. 2, pag. 284.

32. — L'esenzione pel motivo d'avere ottenuto regolare congedo dal militare servizio è applicabile anche a quelli che lo presero come cadetti; deve perciò ritenersi regolare il congedo dato ad essi pei motivi per cui può concedersi a chiunque altro: 1822, vol. I, part. 2, pag. 84.

33. — Le prescrizioni in generale sulla coscrizione pel servizio di mare sono contenute in legge speciale: 1820, vol. II, part. 1, pag. 124.

34. COSCRIZIONE. *Esclusione dal servizio.* Sono esclusi dal servizio militare i deformi e male conformati: *ivi*, pag. 125.

b) — — Quelli che non hanno la statura di cinque piedi viennesi: *ivi.*

c) — — Gli affetti da malattia o fisica imperfezione incompatibile col servizio: *ivi.*

d) — — Ed i decaduti dai diritti civili per delitto: *ivi.*

35. COSCRIZIONE. *Esenzione temporaria.* Quelli che per ispeciali circostanze della famiglia meritano particolare riguardo non si sottopongono al servizio militare prima che non sia esaurito il numero degli altri in tutte le cinque classi e rimangono esenti temporarj: *ivi.*

b) — — Gli esenti temporarj non sono obbligati alla capitolazione e servono soltanto durante il bisogno: *ivi*, pag. 128.

36. — Concorrendo tutte le altre condizioni volute dalla legge, deve applicarsi al coscritto il privilegio di lista quinta senza distinzione del caso che i fratelli

COSCRIZIONE. *Esenzione temporaria.*

siano o no germani, semprechè i fratelli o sorelle consanguinei od uterini siano privi d'ambi i genitori: 1823, vol. II, part. 2, pag. 289.

37. — Gli esenti temporarj nel regno lombardo-veneto non devono chiamarsi e consegnarsi se non dopo l'esaurimento del numero dei non esenti di tutte cinque le classi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 9.

38. — — Quando non possono rimpiazzarsi con individui delle altre classi, non devono in alcun caso servire più a lungo del tempo di capitolazione: *ivi.*

39. — — Ordine analogo rispetto agli anni 1820 e 1821 sulla leva del 1822 e 1823: *ivi*, pag. 10.

a) — — Sono esenti temporariamente l'ammogliato prima della legge del 1820 — l'ammogliato dopo compiuti gli anni 22, purchè l'uno e l'altro abbiano la moglie vivente e non siano vedovi con prole: *ivi*, pag. 126.

b) — — È esente temporariamente il figlio unico di padre vivente o di madre vedova ancorchè nel primo caso abbia fratelli uterini, e nel secondo consanguinei: *ivi.*

c) — — L'orfano di padre e madre che non avendo fratelli o zii paterni provvede al mantenimento di un avo od ava per parte paterna, è esentato temporariamente: *ivi.*

d) — — Il figlio avente fratelli che provvede al mantenimento del padre settuagenario privo d'altri mezzi — e l'orfano d'ambi i genitori che abbia a suo carico fratelli o minori di lui in età, o incapaci per infermità a guadagnarsi il vitto, sono esentati temporariamente: *ivi*, pag. 127.

e) — — È esente temporariamente il figlio maggiore di padre o di madre vedova incapaci a guadagnarsi il

COSCRIZIONE. *Esenzione temporaria.*

vitto, che provvede inoltre al mantenimento di fratello o sorella minore di 15 anni, o incapaci a procacciarsi i mezzi di sussistenza: 1823, vol. I, part. 2, pag. 127.

f) — — Il coscritto vedovo con prole che rimanesse priva di mezzi di sussistenza è esentato temporariamente: *ivi*, pag. 128.

g) — — Gli allievi delle accademie militari, dell'accademia teresiana de' nobili ed i favoriti di piazze gratuite nei pubblici stabilimenti d'istruzione dal sovrano sono pure esenti temporarj: *ivi*.

40. — I coscritti che presentano i titoli di loro assoluta o temporaria esenzione dopo la rettificazione delle liste devono ritenersi come decaduti da ogni diritto: 1822, vol. I, part. 2, pag. 48.

41. COSCRIZIONE. *Requisizione al servizio e riparto delle classi.* Devono chiamarsi pei primi al servizio militare i coscritti che per loro colpa o frode vennero ommessi dalle liste dei comuni: 1820, vol. II, part. 1, pag. 128.

b) — — Sono chiamati i primi i coscritti che hanno dolosamente allegata malattia o fisica indisposizione che non avessero: *ivi*.

c) — — Quelli che non si presentano entro il prescritto termine, od impediti non si fanno rappresentare all' autorità del comune del domicilio loro o di quello ove vogliono dimorare, onde farsi inscrivere, devono chiamarsi pei primi: *ivi*, pag. 129.

42. — Dopo i primi ad essere requisiti seguono immediatamente i coscritti che non hanno diritto ad esenzione o che non sono esclusi, e quelli che malgrado il diritto hanno senza giusto motivo trascurato di rappresentarlo: *ivi*.

COSCRIZIONE. *Requisizione al servizio e riparto delle classi.*

43. — I coscritti formano cinque classi, quanti sono gli anni in cui rimangono soggetti alla coscrizione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 130.

44. — Le classi si dividono in cinque liste, e la quinta lista in categorie, e giusta la prevalenza dei titoli i coscritti godono rispettivamente del benefizio di posticipazione nell' ordine in cui sono descritti per l' esenzione temporaria (vedasi quì addietro al n.° 39): *ivi.*

45. COSCRIZIONE. *Ruolo di popolazione ed inscrizione volontaria.* In ciascun comune deve formarsi un ruolo di popolazione: *ivi*, pag. 131.

46. — Devono registrarsi nel ruolo di popolazione tutte le nascite, le morti, i matrimonj, l' aumento delle famiglie, i traslocamenti, le emigrazioni, ecc., in modo che abbia a risultare lo stato preciso di tutte le famiglie, il nome, cognome, età, sesso e condizione, e le altre qualità di tutti i membri che le compongono: *ivi.*

47. — La compilazione e rettificazione del ruolo di popolazione sono commesse a speciali delegazioni composte di membri delle autorità comunali sotto la direzione dei commissarj distrettuali: *ivi.*

48. — Le liste per la coscrizione si formano col mezzo d' inscrizione volontaria su registri da aprirsi dall' autorità comunale il 1.° di dicembre d' ogni anno: *ivi.*

49. — Chi al 1.° di gennajo d' ogni anno sarà per compiere i 20 anni o non ancora i 25 è obbligato di farsi inscrivere entro il preceduto mese di dicembre sull' avviso da pubblicarsi dall' autorità comunale: *ivi*, pag. 132.

50. — Trascorso il dicembre, le autorità comunali compiono d' uffizio la coscrizione di quelli che non si inscrissero volontariamente, aggiugnendovi le proprie osservazioni: *ivi.*

51. Coscrizione. *Classificazione e rettificazione delle liste.* La copia del registro si tiene esposta per dieci giorni all' ispezione di ognuno per le osservazioni e per la manifestazione da potersi fare da chiunque sulle omissioni, false indicazioni od errori: 1820, vol. II, part. 1, pag. 133.

52. — Le liste parziali di classificazione formate dalle autorità comunali, corredate degli originali documenti, del registro e di tutti gli atti relativi all' intiera operazione, si consegnano dopo la pubblicazione dell' ordine di reclutamento ai commissarj distrettuali per l' opportuna rettificazione: *ivi*, pag. 134.

53. — La rettificazione si fa dai commissarj distrettuali in unione di quattro individui scelti fra i membri delle amministrazioni comunali del distretto e nominati dal delegato provinciale: *ivi.*

54. — Nei capoluoghi delle provincie e nelle città regie la rettificazione si eseguisce dall' aggiunto alla delegazione provinciale o da un deputato della congregazione provinciale destinato dal delegato in unione del commissario distrettuale e di tre membri della congregazione municipale destinati dal delegato: *ivi*, pag. 135.

55. — La rettificazione si fa in pubblico col libero intervento dei coscritti: *ivi.*

56. — La rettificazione consiste nel riconoscere ed applicare a ciascun coscritto le eccezioni accordate dalla legge, e nell' escludere gl' inabili: *ivi.*

57. — I coscritti esenti od assolutamente o temporariamente devono trovarsi presenti alla rettificazione, e mancando senza giusto motivo perdono il privilegio: *ivi.*

58. Coscrizione. *Approvazione delle liste.* Il delegato provinciale in unione di un deputato della congregazione

COSCRIZIONE. *Approvazione delle liste.*

e di un uffiziale superiore dell' armata nominato dal comando generale, previo invito dei coscritti che vi abbiano interesse ad intervenire per la somministrazione degli schiarimenti opportuni, e chiamati un medico ed un chirurgo a giudicare sui fatti di loro perizia, decide sui casi dubbj ed esamina ed approva le liste a lui trasmesse dai commissarj distrettuali dopo la rettificazione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 136.

b) — — Le liste rivedute e sanzionate si retrodanno ai commissarj distrettuali, i quali, unitamente ai quattro individui scelti fra i membri dell' amministrazione, formano per ciascuna classe cinque liste parziali: *ivi*, pag. 137.

59. COSCRIZIONE. *Formazione delle liste parziali.* Appartengono alla prima quelli affatto esenti — alla seconda gli esclusi — alla terza quelli chiamati i primi al servizio — alla quarta quelli che non hanno diritto ad esenzione temporaria — alla quinta tutti i posticipati. Quest' ultima si suddivide nelle quattro categorie che determinano l' ordine di posticipazione: *ivi*.

60. — Una copia delle liste trasmesse alle rispettive autorità comunali viene tosto da queste esposta al pubblico: *ivi*, pag. 138.

61. — L' emancipazione dall' autorità paterna non può servire di motivo a determinazioni riguardo alla classificazione dei coscritti: 1823, vol. I, part. 2, pag. 5.

62. — Gli effetti delle disposizioni sulla coscrizione non vengono alterati in causa dell' adozione sia rispetto alla famiglia dell' adottante, sia riguardo a quella dell' adottato: 1821, vol. II, part. 1, pag. 145.

63. Coscrizione. *Estrazione a sorte.* I coscritti nella prima e seconda lista non sono requisibili — quelli della lista terza, quarta e quinta sono requisibili secondo il loro ordine naturale e la progressione delle classi: 1820, vol. II, part. 1, pag. 139.

b) — — L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i coscritti devono essere requisiti: *ivi.*

c) — — Tutti i membri dell'autorità comunale ed il parroco o parrochi assistono all'estrazione a sorte: *ivi.*

64. — Compiuta l'estrazione, l'autorità comunale destina i coscritti al contingente assegnato al comune, e nella lettera di requisizione indica a ciascuno di loro il giorno in cui deve presentarsi per essere spedito col totale contingente al capoluogo della provincia: *ivi*, pag. 140.

65. Coscrizione. *Sostituzione tra i coscritti.* Ai coscritti di una medesima classe è permessa la sostituzione del numero fra sè prima che siano ascritti definitivamente al corpo: *ivi*, pag. 141.

66. — I sostituti dei legalmente assenti e degli ammalati devono, eccettuato il caso di circostanze straordinarie richiedenti per assoluta necessità di ritenerli subito pel servizio attivo, congedarsi immediatamente dopo la loro accettazione, e devono rimanere in congedo sino alla decisione della questione se abbiano o no a prender parte al servizio attivo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 345.

67. — I sostituti ritenuti al servizio ricevono il danaro d'ingaggio, la montura e tutti gli altri emolumenti: *ivi*, pag. 346.

68. — In caso di rinvio dei sostituti per essere rientrati nel reggimento, gli assenti o ammalati vengono muniti di semplice certificato di rinvio, notando in esso il tempo del servizio attivo prestato da loro;

COSCRIZIONE. *Sostituzione tra i coscritti.*
e l' erario militare non può pretendere il risarcimento del danaro d' ingaggio e degli altri emolumenti: 1821, vol. II, part. 2, pag. 346.

69. — Ai sostituti rinviati ed agl' individui consegnati illegalmente può computarsi nella loro futura capitolazione tutto il tempo che hanno passato nell' attivo servizio sino al giorno del loro rinvio, da essere perciò esattamente notato nel certificato di rinvio: *ivi.*

70. COSCRIZIONE. Disposizioni sulla spedizione del contingente al capoluogo della provincia: 1820, vol. II, part. 1, pag. 141.

71. — Disposizioni sul deposito provinciale delle reclute, e l' uffiziale da destinarsi in sussidio del delegato durante le operazioni della leva: *ivi*, pag. 142.

72. — COSCRIZIONE. *Presentazione, esame ed accettazione delle reclute per parte della commissione provinciale.* All' arrivo di ciascun contingente si presentano le reclute alla commissione provinciale composta del delegato, del deputato della congregazione provinciale e dell' uffiziale superiore dell' armata nominato dal comando generale per l' esame e visita da eseguirsi coll' opera di un medico e di un chirurgo civili, e l' accettazione e successiva consegna alla commissione incaricata dell' accettazione definitiva: *ivi*, pag. 143.

73. — — Registri da aprirsi e notizia da darsi ai commissarj distrettuali delle decisioni prese riguardo a ciascuna recluta, acciocchè diano le disposizioni pel rimpiazzamento delle inabili: *ivi.*

74. COSCRIZIONE. *Supplenti.* Qualunque coscritto destinato a far parte dei contingenti di reclutamento può presentare un supplente: *ivi*, pag. 144.

COSCRIZIONE. *Supplenti.*

75. — Il delegato provinciale autorizza l'ammissione dei supplenti: 1820, vol. II, part. 1, pag. 145.

a) — — Il supplente dev' essere nativo del regno lombardo-veneto, giustificare di non essere più soggetto a coscrizione in altra provincia; se straniero provare d'avere terminata una capitolazione con buona condotta in un reggimento o corpo dell' armata: *ivi.*

b) — — Il supplente deve non essere soggetto personalmente alla leva, non minore dell' età prescritta per la coscrizione, non maggiore di 36 anni, poter disporre liberamente di sè, essere della statura di 5 piedi ed un pollice viennese, abile al servizio dell' armi, e deve far constare di non essere disertore dall' armata e non mai sottoposto a pena criminale: *ivi*, pag. 146.

c) — — Il supplente dev' essere esibito ed accettato prima che il supplendo abbia prestato il giuramento: *ivi.*

d) — — Non è ammesso il supplente senza il previo deposito di lire 300 italiane per parte del coscritto nella cassa del proprio comune: *ivi.*

e) — — Mediante il deposito i coscritti, dopo il giuramento del supplente, rimangono liberati da ogni risponsabilità di rimpiazzamento: *ivi*, pag. 147.

f) — — In caso di diserzione del supplente durante la capitolazione il deposito cade a vantaggio della cassa di guerra: *ivi.*

g) — — Finita la capitolazione, il coscritto ritira il deposito: *ivi.*

76. — Non potè più concedersi termine per presentare supplenti alle reclute già accettate in isconto della leva del 1822 prima della dichiarazione che concede

COSCRIZIONE. *Supplenti.*

quello di cinque giorni ai coscritti riconosciuti abili dalla commissione militare di accettazione: 1822, vol. II, part. 2, pag. 247.

77. — — Tuttavia fu autorizzato il comando generale ad accordar loro, mediante presentazione d' idoneo supplente ed il pagamento del vestiario, il congedo assoluto che si fosse domandato entro dieci giorni: *ivi.*

78. — I coscritti di quinta classe possono entrare nell'armata come supplenti nel caso in cui i rispettivi comuni abbiano saldato il loro contingente, e non rimanga probabilità che possano essi venir chiamati a farne parte: *ivi*, pag. 249.

79. — I disertori amnistiati della già armata italiana possono essere accettati per supplenti: 1822, vol. I, parte 2, pag. 137.

80. COSCRIZIONE. *Arrolamento volontario.* Chi dopo la pubblicazione dell' ordine della leva intende di prestare volontariamente servizio nell' armata verrà accettato dal delegato provinciale, purchè non sia minore dei 20 anni nè maggiore dei 30, salvochè avesse già servito, nel qual caso può accettarsi sino all' età dei 36: 1820, vol. II, part. 1, pag. 148.

b) — — I volontarj accettati dal delegato devono consegnarsi al militare a sconto dei contingenti e computarsi a vantaggio dei comuni cui appartengono: *ivi.*

c) — — Compiuta la leva e saldato il contingente, chi vuol prendere volontario servizio può essere direttamente accettato dall' autorità militare, da cui si passano le dovute comunicazioni al delegato della provincia cui appartiene il volontario per le necessarie annotazioni ai registri ed ai ruoli di popolazione: *ivi*, pag. 149.

81. Coscrizione. *Reclute ed accettazione definitiva delle medesime.* Caserma militare in ogni capoluogo di provincia da servire di deposito delle reclute: 1820, vol. II, part. 1, pag. 149.

82. — Disposizioni sull' accettazione definitiva delle reclute da farsi dalla commissione militare coll' intervento del delegato o vicedelegato provinciale, o dell' aggiunto della delegazione e d' un deputato della congregazione provinciale da nominarsi dal delegato: *ivi*, pag. 150.

83. — La commissione militare è composta d' un uffiziale nominato dal comando generale, d' un impiegato del commissariato generale di guerra e d' un medico militare destinato dal comando generale: *ivi*.

b) — — La commissione militare sottopone a nuova visita col mezzo del proprio medico tutte le reclute, facendole misurare, riconoscendone l' attitudine e retrocedendo le non atte: *ivi*.

c) — — Nel caso che l'autorità politica persista nell' anteriore giudizio d' idoneità, la decisione si devolve ad una commissione politico-militare instituita presso ciascun governo e composta d' individui scelti dai governi e dai comandi generali militari rispettivamente nel loro seno: *ivi*, pag. 151.

d) — — Le reclute accettate prestano tosto il giuramento, seduta permanente, a mani dell' uffiziale incaricato del reclutamento, e vengono quindi consegnate al comandante del deposito civile di coscrizione, ed il comune rimane liberato dalla risponsabilità: *ivi*.

84. Coscrizione. *Rinvj e rimpiazzi.* Dopo l' accettazione definitiva è permesso il rinvio di requisiti sostituiti o supplenti dai corpi — disposizioni relative: *ivi*, pag. 152.

COSCRIZIONE. *Rinvj e rimpiazzi.*

85. — Quali individui possano essere rinviati: 1820, vol. II, part. 1, pag. 152.

86. — Disposizioni sul rimpiazzamento dei rinviati: *ivi*, pag. 153 e 154.

87. COSCRIZIONE. *Refrattarj.* Si dichiarano refrattarj i coscritti che non si presentano alla rispettiva autorità comunale, nè al capoluogo del distretto, nè all' autorità provinciale nel giorno dell' accettazione dei contingenti: *ivi*, pag. 155.

b) — — Quelli che si evadono strada facendo dal capoluogo od in qualunque tempo prima della loro definitiva accettazione sono ritenuti refrattarj: *ivi.*

c) — — Sono ritenuti refrattarj gli ommessi dalle liste per propria colpa: *ivi.*

d) — — Sono refrattarj i detenuti od ammalati all' epoca della requisizione che non si presentano tosto che siano in grado alle rispettive autorità: *ivi.*

e) — — Sono ritenuti refrattarj quelli che chiamati a rimpiazzare un coscritto od il proprio supplente rinviato non si presentano entro il tempo determinato: *ivi.*

f) — — I refrattarj sono obbligati a servire due anni di più, e se si presentano spontaneamente un solo anno di più: *ivi.*

g) — — I refrattarj non hanno il diritto di mettere un supplente: *ivi*, pag. 156.

88. — Il giudizio contro ai refrattarj compete al delegato provinciale: *ivi.*

89. — Il refrattario non accettato per essere inabile si punisce colla multa dalle lire 300 alle 1000 ital. e sussidiariamente col carcere da uno a sei mesi: *ivi.*

90. — I coscritti che si resero volontariamente inabili sono considerati come refrattarj, ed arrestati e ritenuti per un servizio qualunque presso l' armata: *ivi.*

COSCRIZIONE. *Refrattarj.*

91. — Gratificazione di lire 25 italiane a chi coopera effettivamente all' arresto di un refrattario: 1820, vol. II, part. 1, pag. 157.

92. — I delegati provinciali conoscono e giudicano di tutte le contravvenzioni alla legge sulla coscrizione: *ivi.*

93. — L' ajuto, facilità alla fuga e ricovero prestato ai refrattarj sono puniti con multa di lire 300 alle 1000 italiane, ed in caso d' insolvibilità col carcere sino a sei mesi: *ivi.*

94. — I giudici delle gravi trasgressioni politiche conoscono e giudicano sulla complicità coi refrattarj: *ivi*, pag. 158.

95. COSCRIZIONE. *Contravvenzione alla legge di coscrizione.* Le contravvenzioni alla legge di coscrizione o nella esecuzione di essa commesse dalle autorità e dagl' impiegati con abuso della podestà d' uffizio contemplato nel capo XI del codice dei delitti e nel capo VII delle gravi trasgressioni sono conosciute dai giudici competenti e punite a termini del codice penale: *ivi.*

b) — — Le mancanze delle autorità e degl' impiegati che non hanno i caratteri d' abuso di podestà d' uffizio contemplate dalla legge di coscrizione sono conosciute e punite in via disciplinale dalle competenti autorità: *ivi.*

c) — — I periti ed altre persone chiamate d' uffizio per gli oggetti di coscrizione devono considerarsi come pubblici impiegati in ordine alle contravvenzioni e mancanze contemplate nella legge di coscrizione: *ivi.*

d) — — Le azioni contemplate con apposita sanzione nel codice penale come delitto o grave trasgressione commesse trasgredendo la legge di coscrizione, o nell' esecuzione di essa si puniscono a norma dello stesso codice, ove non sia altrimenti disposto dalla legge di coscrizione: *ivi*, pag. 159.

COSCRIZIONE. *Contravvenzione alla legge di coscrizione.*

e) — — L'impiegato convinto di un atto doloso in fatto di coscrizione deve, oltre le pene, essere destituito dal suo posto: 1820, vol. II, part. 1, pag. 159.

f) Le multe per contravvenzioni alla legge di coscrizione si riscuotono dagli esattori comunali coi privilegi fiscali, e si versano nelle casse camerali: *ivi*, pag. 160.

96. COSCRIZIONE (*spese di*) *e loro rendiconto.* Le spese di coscrizione sino all'accettazione finale sono a carico dell'erario civile, e se ne assegna l'occorrente fondo ai delegati: *ivi.*

97. — Competenze dei commissarj distrettuali per le loro trasferte al capoluogo della provincia. V. *Commissarj distrettuali.*

98. — Gl'individui militari della commissione incaricata dell'accettazione definitiva in ciascuna provincia conservano, durante la loro missione, il proprio alloggio competente alle liste trimestrali, e quindi nella piazza ove trovasi in commissione dev'essere alloggiato come un uffiziale di transito: 1821, vol. II, part. 2, pag. 320.

99. — Il commissario riceve l'indennità d'alloggio, il medico è alloggiato nelle caserme, e l'importo dell'indennità d'alloggio del comandante, qualora parta durante il trimestre per recarsi alla commissione d'assento, dev'essere compreso nel prospetto trimestrale d'alloggio: *ivi.*

100. — Nel caso che il comandante resti presso la commissione d'assento dopo spirato il trimestre, l'indennità d'alloggio non può essere calcolata a carico dell'erario militare; ma il comune può concertarsi col rispettivo comandante d'armi per conservare l'alloggio o per disporne ad altro uso: *ivi.*

COSCRIZIONE (*spese di*) e *loro rendiconto*.

101. — Deve farsi rapporto esatto ai rispettivi dicasteri aulici dai governi e dai comandi generali intorno alle operazioni della leva: 1820, vol. II, part. 1, pag. 160.

102. COSCRIZIONE. *Arrolamento forzato*. Nell' intervallo dell' una all' altra leva possono essere destinati forzatamente al servizio militare gli oziosi, vagabondi e scioperati nazionali, non però i delinquenti prima che abbiano scontata la pena. — Disposizioni relative: *ivi*, pag. 161.

103. — L'arrolamento forzato degli oziosi, vagabondi e scioperati non può farsi duranti le operazioni della leva ordinaria: *ivi*.

b) — — L'applicazione della disposizione sull' arrolamento forzato è di competenza del delegato provinciale: *ivi*.

c) — — Gli arrolati forzatamente si consegnano al militare colle stesse norme delle altre reclute ed a sconto del contingente dei rispettivi comuni nella requisizione successiva: *ivi*.

— — V. inoltre *Contingente*. *Traslocamento di domicilio*.

104. COSCRIZIONE *del* 1822. Determinazione del numero ed apertura dei registri per la leva dell' anno 1820: 1820, vol. II, part. 1, pag. 163.

105. — Istruzioni provvisorie per la leva: 1820, vol. II, part. 2, pag. 150.

106. COSCRIZIONE. *Modelli degli atti di coscrizione*. Modello dell' inscrizione primitiva di ciascuna classe: *ivi*, pag. 200.

107. — — dello stato degl' individui di ciascuna parrocchia che devono appartenere a ciascuna classe: *ivi*, pag. 202.

108. — — della lista generale di un comune: *ivi*, p. 203.

COSCRIZIONE. *Modelli degli atti di coscrizione.*

109. — — della lista generale di classificazione, 1820, vol. II, part. 1, pag. 205.

110. — — dello stato numerativo degl' individui inscritti sulle liste di classificazione: *ivi*, pag. 206.

111. — — della lista dei coscritti in ciascuna classe che hanno addotti titoli di totale esenzione: *ivi*, pag. 207.

112. — — della lista seconda degl' inscritti in ciascuna classe esclusi dal servizio: *ivi*, pag. 208.

113. — — della lista terza primi ad essere requisiti in ciascuna classe: *ivi*, pag. 209.

114. — — della lista quarta di quelli appartenenti a ciascuna classe che non hanno diritto ad esenzione temporaria: *ivi*, pag. 210.

115. — — della lista quinta degl' inscritti in ciascuna classe esentati temporariamente: *ivi*, pag. 212.

116. — — Stato dei coscritti di un distretto, il cui giudizio è riservato alla commissione provinciale: *ivi*, pag. 213.

117. — — Riassunto generale dei coscritti di un distretto componenti ciascuna classe: *ivi*, pag. 214.

118. — — Quadro del rango della lista di ciascuna classe: *ivi*, pag. 216.

119. — — Quadro del rango della lista quinta: *ivi*, p. 217.

120. — — del processo verbale di estrazione a sorte: *ivi*, pag. 218.

121. — — dello stato dei requisiti pel contingente del rispettivo comune: *ivi*, pag. 224.

122. — — della matricola dei requisiti dichiarati abili dalla commissione provinciale: *ivi*, pag. 226.

123. — — del registro dei rifiutati dalla commissione provinciale: *ivi*, pag. 228.

124. — — del registro dei requisiti che non si sono presentati alla commissione di leva: *ivi*, pag. 230.

COSCRIZIONE. *Modelli degli atti di coscrizione.*

125. — — del registro dei supplenti definitivamente accettati e consegnati ai corpi, e dei requisiti suppliti da loro: 1820, vol. II, part. 1, pag. 232.

126. — — Stato della leva di ciascuna provincia: *ivi*, pag. 234.

127. — — del foglio di condotta dal comune al capoluogo del distretto: *ivi*, pag. 236.

128. — — del foglio di condotta dal capoluogo del distretto al deposito di coscrizione: *ivi*, pag. 237.

129. — — del foglio nominativo giustificante il pagamento delle indennità di soggiorno: *ivi*, pag. 238.

130. — — del foglio mensuale di mantenimento dei coscritti presentati al deposito: *ivi*, pag. 239.

131. — — del rendiconto delle spese di coscrizione sostenute dal commissario distrettuale: *ivi*, pag. 240.

132. — — del rendiconto degl' introiti e delle spese di coscrizione sostenute dalla delegazione provinciale: *ivi*, pag. 241.

133. COSCRIZIONE. Quadro delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio: *ivi*, pag. 242.

134. COSCRIZIONE. Convenzione colla Russia, con cui si è esteso agl' individui obbligati alla coscrizione, alla riserva ed alla *landwehr* il cartello sulla consegna dei disertori: 1823, vol. I, part. 1, pag. 1.

COSTITUTI. Dovere degl' inquirenti di procedervi eglino stessi, e di continuarli e replicarli. V. *Procedura criminale* n.i 8, 9 e 10.

COSTITUTO sommario. V. *Sentenze* n.° 1.

COSTRUZIONE (contributo dell' erario per la) e conservazione di strada postale percorrente nell' interno di un comune. V. *Strade* n.° 1.

2. — di opere pubbliche (risarcimento dei danni recati per la) ai possessori dei fondi. V. *Opere pubbliche*.

COSTRUZIONI navali. V. *Marina* n.° 1.

2. — pubbliche (appalti di). V. *Appalti* n.° 6 e seguenti. *Acque e strade* n.° 6 e seguenti.

3. — — (convenzioni di rimborso dei diritti di pedaggio cogli appaltatori di). V. *Appalti* n.i 7 e 8.

4. — Gli artefici e lavoranti nella costruzione di navi sono esenti dal servizio militare di terra. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *h*.

COTONE (manifatture di), lana e seta. V. *Manifatture* n.° 4. *Dazj* n.i 25, 144 e 145.

CREDITI di appaltatori ed altri verso lo stato (cessione di). V. *Appalti* n.° 6.

2. — della finanza. Aprendosi concorso sulle sostanze di commercianti, la camera di commercio deve parteciparle direttamente alla direzione delle dogane: 1819, vol. II, part. 2, pag. 380.

3. — Nel caso di concorso sulle sostanze di commercianti deve la direzione delle dogane dare comunicazione della notizia innoltratale dalla camera di commercio alla direzione generale di contabilità, onde notifichi il credito per meno scossi e carichi penali all'uffizio fiscale, affinchè possa insinuarlo: *ivi*.

4. — verso la Francia. Diffidamento ai creditori e rispettivi cessionarj che avessero presentate le semplici copie dei documenti de' suoi crediti di presentare i documenti e certificati originali pel fine di aprile di quell'anno, sotto pena dell'esclusione delle partite di credito da loro insinuate: 1819, vol. I, part. 1, pag. 54.

5. — e redditi dei comuni (quitanze dei). V. *Carta bollata* n.° 17.

CREDITO (partite di) a carico del regno lombardo-veneto che aveviano ancora in sospeso la decorrenza della rendita od interesse — pagamento relativo. V. *Debito pubblico* n.° 11.

2. Credito pubblico (stabilimento di). V. *Monte del regno lombardo-veneto.*

Creditori verso il monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*

Criminale (riconoscimento del fatto). V. *Competenza* n.° 68 e seguenti.

2. — giudizio. V. *Competenza* n.° 62 e seguenti.

3. — procedimento. V. *Procedura criminale.*

Criminali sentenze. V. *Sentenze* n.° 2 e seguenti.

Croci (le) d'onore del merito civile e militare devono innoltrarsi al governo in caso di morte del decorato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 49.

2. — *pro piis meritis*: dopo la morte del decorato devono restituirsi al pari delle decorazioni degli ordini: 1821, vol. I, part. 2, pag. 3.

Culto (assegni temporarj di). V. *Debito pubblico* n.° 15.

2. — (stabilimenti di). Ipoteche a loro favore. V. *Ipoteche* n.° 2.

Curà (persone soggette a) interessate in un'eredità. — Modo di procedere negli affari che le risguardano — rendimento di conto — norme per la revisione dei conti. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 6 e seguenti, 19, 21 e seguenti, 53, 78, 81, 95 e seguenti, 99, 100, 111 e seguenti.

2. — dei rustici. V. *Rustici.*

Curatore. Del concorso dei creditori. V. *Tasse giudiziarie* n.i 2, 19, 20, 22 e 23.

2. — (deputazione di un) agli eredi ignoti o assenti dal regno nella liquidazione delle eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 74 e 76.

3. — Alla massa ereditaria per sicurezza della medesima. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 43.

Curatori e tutori (le nomine di) non possono riceversi dai notai. V. *Notai* n.° 6.

2. Curatori ed amministratori delle masse concorsuali quanto alle spese di aprimento del concorso ed alle tasse degli atti delle cause. V. *Tasse giudiziarie* n.i 2, 19, 20, 22, 23 e 35.

3. — (i) deputati dipendenti da azione pubblica vanno esenti da tasse e dall' uso della carta bollata. V. *Tasse giudiziarie* n.° 3.

4. — deputati agli assenti sull' istanza dell' attore. V. *Tasse giudiziarie* n.i 1 e 2.

Curie vescovili. Sono abolite tutte le ordinanze e consuetudini in punto di tasse curiali, mance di anticamera, ecc., ed è sostituita una tariffa: 1821, vol. I, part. 1, pag. 45.

2. — I poveri devono ritenersi esenti da tasse: *ivi*.

3. — Qualunque atto non descritto nella tariffa va esente da pagamento: *ivi*, pag. 46.

4. — L' importo della tassa rispettiva deve annotarsi sul documento: *ivi*.

5. — Non può ritenersi la spedizione per motivo di non fatto pagamento, ma la tassa si nota a debito e si esige alla fine del mese: *ivi*.

6. — L' impiegato che abusa è assoggettato alla multa del decuplo della tassa stabilita da applicarsi per metà al denunziante e per metà a causa pia: *ivi*.

7. — Tariffa delle tasse: *ivi*, pag. 47.

8. — L' agevolezza di dare le spedizioni prima del pagamento delle tasse deve usarsi a quei soli che non essendo in istato di pagarle tosto, ne hanno però pressante bisogno, ritenuto l'obbligo del pagamento: 1821, vol. II, part. 2, pag. 149.

9. — (le) sono sollevate dall' obbligo di esigere direttamente dalle parti le tasse auliche e governative dei rescritti che vengono da loro comunicati ed eseguiti, e devono servirsi delle annotazioni di tassa solo per

diffidare le parti di pagarle presso l'intendenza locale: 1821, vol. I, part. 2, pag. 47.

CURIOSITA'. Bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica curiosità. V. *Dazj* n.i 83 e seg., 144 e 145.

CURSORE comunale. V. *Impiegati* n.° 47.

2. — Deve prestare giuramento. V. *Amministrazioni* n.° 5.

CURSORI (riferte dei). V. *Carta bollata* n.° 1.

2. — già esistenti presso i cancellieri del censo sono trasmutati in iscrittori coll'annuo stipendio di fiorini 200: 1819, vol. II, part. 2, pag. 324.

3. — (i) delle amministrazioni comunali sono tenuti a prestare il giuramento. V. *Amministrazioni comunali* n.° 5.

CUSTODI dei canali navigabili. V. *Barche* n.i 15, 17, 28, 29, 36 e 38.

CUSTODIA delle sostanze ereditarie. Si procede per essa al sigillamento d'uffizio, senz' attendere l'istanza delle parti. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 27.

2. — Semplice custodia: cioè in quali casi si appone il sigillo per puro contrassegno dell'intervenuta autorità giudiziaria. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 35.

3. — In quali casi abbia luogo la stretta custodia; in cosa consista, e quali cautele si pratichino. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 36 e 37.

4. — Cose non soggette alla stretta custodia. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.

CZULLISAY Gabriele. V. *Privilegio patenti* n.° 80.

DA

DALLOLIO Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 81.

DALMASO Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 82.

DALMAZIA (vini fini di) in bottiglie. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 81, 144 e 145.

DANARO (trasporto del) per mezzo della posta-lettere. V. *Posta-lettere* n.i 29 e 37.

2. — (assicurazione e deposito del) nell' occasione del sigillamento ereditario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.

DANNEGGIATO (ancorchè il) appartenga allo stato civile, l' ispezione del corpo del delitto spetta all' autorità militare se l' imputato è manifestamente soggetto alla militare giurisdizione. V. *Competenza* n.° 68.

DANNI. È dovuto il compenso dei danni cagionati per occasione della guerra anche pei guasti arbitrarj quando siano stati praticati per autorità pubblica — riservato allo stato il regresso contro gli autori del danno arbitrariamente cagionato: 1820, vol. I, part. 2, pag. 58.

2. — Non è dovuto compenso dal tesoro pubblico ai sudditi della Boemia e degli altri stati austriaci pei guasti cagionati dalle truppe austriache in occasione dell' ultima guerra contro la Francia: 1821, vol. I, part. 2, pag. 97.

3. — — I comandanti delle truppe restano secondo la sovrana risoluzione 5 aprile 1816 risponsabili pei

guasti fatti dalle truppe per loro ordine ed ommissione, e per quelli che hanno trascurato d' impedire; e devono costringersi al risarcimento se hanno avuto effettivamente parte nei danneggiamenti delle truppe: 1821, vol. I, part. 2, pag. 98.

4. Danni. Può chiunque avanzare alle autorità politiche i riclami pei guasti fatti dalle truppe, da prendersi in maturo esame dal governo passati i concerti col comando generale pel compenso: *ivi.*

5. — Cagionati dalle operazioni di guerra — o di fortificazioni. V. *Guerra* n.° 2.

6. — Recati ai fondi appartenenti alle fortificazioni. V. *Fortificazioni* n.° 2 e seguenti.

7. — Derivanti dalla costruzione di opere pubbliche. — Istruzioni relative all' analogo pagamento. V. *Opere pubbliche* n.i 8 e 9.

Da Rio Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 83.

Data certa. V. *Registro* n.i 1 e 2.

Dazj (gl' impiegati ai) si considerano in oggetti d' ufficio come persone delegate e destinate all' esecuzione degli ordini della competente magistratura: 1820, vol. I, part. 1, pag. 47.

2. — L' opposizione fatta agl' impiegati ai dazj in cose d' ufficio con minacce pericolose e col mettere loro le mani violentemente addosso è delitto di pubblica violenza contemplato nei §§ 70 e 71 della prima parte del codice penale: *ivi.*

3. — L' ammutinamento di più persone per far resistenza agl' impiegati ai dazj nell' esecuzione degli ordini è delitto di sollevazione punibile a norma dei §§ 63, 64 e 65 della prima parte del codice penale: *ivi.*

4. — V. inoltre *Sollevazione. Violenza pubblica. Delitto* n.° 7 e seguenti.

DAZJ consumo. Le attribuzioni delle cessate prefetture nelle contestazioni degli esercenti dazj consumo a tariffa nei comuni aperti sull'esecuzione dell'art. 36 del decreto 11 agosto 1810 sono trasfuse nelle delegazioni provinciali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 281.

2. — Le prescrizioni del decreto 11 agosto 1810 e tutte le relative ad esso devono essere osservate in ogni parte: *ivi*, pag. 282.

3. — — Pubblicazione della tariffa dei dazj consumo, che ebbe luogo pel novembre del 1823, in moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 228.

4. — — Tariffa dei dazj consumo in moneta austriaca: *ivi*.

DAZJ: cavalli. È abolito il divieto che sussisteva nelle antiche provincie austriache per l'esportazione dei cavalli, ed è stabilito per essi il dazio di entrata, uscita e transito: 1819, vol. I, part. 1, pag. 63.

DAZJ (diritti di): argilla, porcellana e relative manifatture. Ne è permessa liberamente e senza pagamento di dazio la circolazione nell'interno della monarchia, cioè tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto: 1819, vol. II, part. 1, pag. 118.

2. — — Eccettuazione rispetto all'Ungheria, alla Transilvania, alla Dalmazia, all'Istria ed ai porti franchi di Trieste e Fiume coi rispettivi distretti al di là della linea daziaria, rispetto a cui devono osservarsi le massime stabilite nel rispettivo regolamento daziario o portate da disposizioni particolari: *ivi*, pag. 119.

3. — Sono poste fuori di commercio le merci o manifatture di porcellana, di terraglia (*steingut*) e di majolica o *faïence*, e le simili ungheresi e vasellami di Hollitsch, le quali non si possono introdurre senza speciale permissione del governo: *ivi*, pag. 121.

4. — Tariffa di entrata e di uscita delle terre di argilla e di porcellana, e relative manifatture: *ivi*.

5. Dazj (diritti di) delle vettovaglie e dei prodotti naturali. Dal 18 settembre 1819 in poi è posta in osservanza indistintamente lungo tutti i confini della monarchia austriaca la tariffa d'importazione ed esportazione delle derrate, commestibili, bestie bovine, pecorine e porcine, selvaggiumi volatili e quadrupedi, latticinj, carni, pollami, uova, frutta, erbaggi e legumi, pescherie, miele, birra, aceto, fieno, paglia e sevo — libera circolazione interna: 1819, vol. II, part. 1, pag. 153.

6. — — Eccettuazione rispetto all'Ungheria, Dalmazia, ecc.: *ivi*.

7. — — Sono aboliti tutti i divieti anteriori sull'introduzione ed estrazione dei generi di vettovaglie, bestiami e commestibili nominati nella tariffa e non vietati in questa: *ivi*, pag. 154.

8. — — Tariffa delle derrate, vettovaglie, ecc.: *ivi*, p. 155.

9. — — Rettificazione degli articoli 78 e 80 risguardanti alcuni pesci in salamoja e fumicati, il baccalà ed il merluzzo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 64.

10. — Dipendentemente dagli appuntamenti colla corte di Parma tanto i sudditi di quello stato possessori attualmente nel 1822 di beni stabili nelle porzioni di territorio a sinistra del Po e nelle isole che per l'atto finale del congresso di Vienna sono passate sotto il dominio austriaco, quanto i sudditi austriaci domiciliati nel regno lombardo-veneto possessori attuali alla detta epoca nelle isole aggregate allo stato di Parma, estensivamente alle possidenze alluvionali rispettive ed ai rispettivi cangiamenti di dominio prodotti dalle variazioni del Talweg e del Po, possono esportare senza pagamento di diritto daziario la porzione dominicale dei prodotti del suolo, escluso ogni genere di privativa ed ogni prodotto d'industria: 1822, vol. II, part. 1, pag. 198.

11. Dazj (diritti di). Certificato da riportarsi e licenza di cui dev' essere munito il conducente dei prodotti dei rispettivi suoli parmigiani e lombardi appartenenti ai rispettivi sudditi, a mente degli appuntamenti colla corte di Parma: 1822, vol. II, part. 1, pag. 199.

12. — — Esclusione dal benefizio d'esenzione di dazio pel trasporto dei prodotti del suolo convenuta colla corte di Parma quanto ai fittajuoli non domiciliati nello stato medesimo a cui il proprietario appartiene per sudditanza, e rispetto ai beni che trapassino in persona non suddita e non domiciliata: *ivi*.

13. — Il dazio d'uscita pel riso e risone è ridotto a centesimi 34. 8 italiani per quintale metrico, corrispondenti a carantani 4 1/2 per centinajo di Vienna; — e sono tolte rispetto al riso e risone tutte le restrizioni e discipline anteriori nel circondario confinante: 1819, vol. I, part. 1, pag. 45.

14. Dazj di generi e merci speciali, cioè non comprese in alcuna delle classificazioni generali, e pubblicazione della relativa tariffa: 1820, vol. I, part. 1, pag. 17.

15. — — La circolazione delle merci di fabbrica nazionale è libera senza pagamento di dazio nell'interno della monarchia, cioè tra le antiche provincie austriache e quelle di nuovo acquisto, eccettuate l'Ungheria, la Transilvania, ecc.: *ivi*, pag. 18.

16. — — Le merci escluse dal commercio in caso di speciale licenza concessa per proprio uso di persona privata pagano il dazio rispettivamente notato nella tariffa: *ivi*, pag. 19.

17. — — Tariffa: *ivi*, pag. 20.

18. Dazj per la carta e per le merci di carta. V. *Carta* n.° 1 e seguenti.

— — Esenzione a favore dei pubblici istituti di arti liberali. V. *Carta* n.° 5.

19. Dazj (diritti di). Per l'introduzione della carta *grand éléphant* il dazio è ridotto a favore dei soli fabbricatori di tappezzerie alla metà: 1819, vol. II, part. 2, pag. 475.

20. — È fissato il dazio della carta *elefante* a fiorini 7. 80 per ogni centinajo di Vienna (lire 34. 82 ital. per ogni quintale metrico); ed è abolita la facilitazione accordata alle fabbriche di tappezzerie: 1822, vol. II, part. 2, pag. 207.

21. Dazj del lino e della canapa in erba colle radici. Correzione della tariffa annessa alla notificazione 24 dicembre 1818: è fissato il dazio d'entrata in centesimi 26 per ogni bestia attaccata al carro, in centesimi 13 per ogni carrettino tirato da una persona, ed in centesimi 7 per ogni carretto a mano e per ogni carico o fardello della persona: 1819, vol. I, part. 1, pag. 56.

22. — Pei pizzi e merletti nei casi di ottenuta permissione il dazio d'entrata è fissato al 60 per 100 del valore: *ivi*.

23. — Abolizione del divieto d'uscita del lino greggio e della stoppa, e tariffa del dazio per essa: 1819, vol. II, part. 1, pag. 187.

V. *Lino*.

24. — — I daziati del lino, della canapa e loro manifatture per le specie indicate alle rubriche 1, 2 e 3 della tariffa annessa alla notificazione 24 dicembre 1818 devono conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo: 1821, vol. II, part. 1, pag. 149.

25. Dazj delle manifatture di seta, lana e cotone. Modificazione della tariffa pubblicata il 2 ottobre 1817 per l'uscita all'estero e per l'entrata dall'Ungheria nelle altre provincie austriache: 1819, vol. II, part. 1, pag. 117.

26. Dazj (diritti di) delle lane. Il dazio per l'importazione è di lire 2. 32 ital. per quintale a peso lordo: 1819, vol. II, part. 1, pag. 143.

27. — — È libera la circolazione interna dello stato anche delle lane estere, ritenuto l'obbligo della presentazione agli uffici doganali istituiti alle linee intermedie: *ivi*.

28. — — V. inoltre *Lane*.

29. — Per l'esportazione della lana greggia il dazio è ridotto ad un fiorino per ogni centinajo di Vienna (lire 4. 64 ital. per quintale): 1820, vol. II, part. 1, pag. 60.

30. — Il dazio per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare all'estero, o che ritorna all'estero dai pascoli interni è ridotto a centesimi 13 ital., salvo il dazio principale costituito alla medesima: 1820, vol. II, part. 2, pag. 119.

31. Dazj per la seta. La seta purgata e la seta tinta in trame, orsoi e simili appartiene alla rubrica terza della tariffa pubblicata il 2 ottobre 1817: 1821, vol. I, part. 1, pag. 8.

32. — — La seta bianca o tinta da cucire, ricamare e da lavori a maglia appartiene indistintamente alla rubrica quarta: *ivi*.

33. — — Riforma dell'articolo nella posizione n.° 7 della tariffa 2 ottobre 1817 rispetto al filugello filato: 1821, vol. II, part. 1, pag. 77.

34. — — Il dazio di uscita della seta denominata *bello d'oro e d'argento* stabilito nella tariffa del 1817 in lire 92. 86 è ridotto a lire 40 ital. per ogni quintale metrico: 1822, vol. II, part. 1, pag. 213.

35. Dazj delle drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinte. Ne è messa in vigore la tariffa dal 1.° di giugno 1822: 1822, vol. I, part. 1, pag. 14.

36. Dazj (diritti di). È dichiarata libera la circolazione delle drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinte senza pagamento nell' interno della monarchia tra le provincie antiche e quelle di nuovo acquisto, ritenute le prescrizioni del 6 pubblicate il 25 settembre 1821 rispetto alla circolazione delle merci di permessa introduzione non soggette a bollo: 1822, vol. I, part. 1, pag. 15.

37. — — Eccettuazioni della libera circolazione delle drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinte rispetto all' Ungheria, Transilvania, ecc. e disposizioni relative: *ivi*.

38. — Articoli di drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinte di vietata importazione: *ivi*.

39. — Tariffa dei dazj per le drogherie, spezierie, medicinali e generi da tinte: *ivi*, pag. 17.

— — — È tolta ogni facilitazione in addietro accordata sui diritti d' entrata per le merci introdotte nel Veneto per la via di mare: *ivi*, pag. 16.

40. — — Pel verdegiglio sotto il n.° 57-88 e per l'oppio sotto il n.° 88-76 della tariffa i dazj devono regolarsi ed esigersi sul peso lordo: 1822, vol. II, part. 1, pag. 204.

41. — — Il traffico del rosolio, delle acque distillate e dell' essenza di punsch rimane esente dal dazio cui si erano ritenute sottoposte colla tariffa sulle bevande pubblicata il 14 ottobre 1818: 1822, vol. II, part. 2, pag. 263.

42. — — Per la materia colorante denominata *vernice o colore dell' America settentrionale* il dazio di entrata è fissato per ogni centinajo in lire 9. 29 ital. ovvero fiorini 3, carant. 34 1/2, e quello di uscita in cent. 39 ital. ovvero carant. 9: *ivi*, pag. 308.

43. Dazj (diritti di). Per l'Introduzione dall' Ungheria della vernice dell' America settentrionale il dazio è la metà di quello fissato per l' entrata dall' estero, e per la spedizione in Ungheria si paga quello prescritto per l' esportazione all' estero, cioè 5/12 per 100: 1822, vol. II, part. 2, pag. 309.

44. — — Il dazio d' entrata della farina di zucchero bianco destinata per le raffinerie nazionali è stabilito in due terzi, e quello delle altre farine di zucchero in un terzo di quello determinato nella tariffa in vigore, o che possa essere determinato nei casi di modificazione o riforma di essa: 1822, vol. I, part. 1, pag. 39.

45. — — — Provvedimenti onde impedire ogni abuso del benefizio concesso rispetto allo zucchero destinato per le raffinerie di zucchero: *ivi*, pag. 40.

46. — — — L'abuso del vantaggio accordato rispetto allo zucchero destinato per le raffinerie di zucchero è punito colla perdita della facilitazione e coll' interdizione della raffineria: *ivi*, pag. 41.

47. — — Per ogni sorta di farina di zucchero anche della bianca deve applicarsi il dazio prescritto al n.° 178 della tariffa, e non il maggiore stabilito per lo zucchero ridotto in polvere contemplato al n.° 177: 1823, vol. II, part. 2, pag. 236.

48. — — — Rinvenendosi zucchero raffinato ridotto in polvere, che sia stato dichiarato per farina bianca di zucchero, deve trattarsi come di contrabbando: *ivi*.

49. — — — Qualora la farina di zucchero si trovi mescolata collo zucchero raffinato in polvere, si esige il dazio più forte prescritto al n.° 177: *ivi*, pag. 237.

50. — — Per gli zibibbi guasti ad uso di fabbriche il dazio è ridotto a centesimi 93 ital. per ogni quintale, mediante, previa notificazione, l' importazione per la

strada che mette alla dogana più vicina alla fabbrica, e verificazione di non essere più servibili per cibo; e colla pena della decadenza del benefizio ove vengano adoprati ad uso diverso: 1822, vol. II, part. 1, pag. 207.

51. Dazj (diritti di). Non può aver luogo il ribasso del dazio degli zibibbi guasti ad uso delle fabbriche senza il previo permesso del governo: 1823, vol. II, part. 1, pag. 77.

52. — — Il catrame deve daziarsi come la pece in ragione di cent. 64 ital. per l'entrata, e di lir. 1. 28 per l'uscita ogni quintale metrico: 1823, vol. I, part. 2, pag. 149.

53. — — Viene permessa l'importazione della teriaca di Trieste e di Venezia dal governo agli speziali sulle domande indicanti la quantità precisa, ed ai particolari sulla presentazione di ricetta di medico approvato: 1823, vol. II, part. 1, pag. 76.

54. — — Per l'olio di cassia lignea si esige il dazio medesimo imposto all'olio di cannella nella rubrica 118 della tariffa: 1823, vol. II, part. 2, pag. 292.

55. Dazj di pelletterie e pelliccerie. Dal 15 giugno 1822 è posta in osservanza la tariffa per le pelli crude, comprese le pelliccerie, pelli lavorate, cuojo e corame, colla dichiarazione relativa al libero commercio interno, trattene l'Ungheria, la Transilvania, ecc., e coll'indicazione degli articoli di proibita importazione ed esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 49.

56. — — Tariffa: *ivi*, pag. 51.

57. — — Modificazione rispetto alle pelli indicate sotto i n.i 89-86, 44-64 e 96-96, con dichiarazione che rispetto a queste ultime 96-96 rimane invariabile nell'Ungheria il dazio stabilito nella tariffa generale per l'Ungheria: 1822, vol. II, part. 1, pag. 211.

58. Dazj (diritti di). Nel caso di uscita di cervi, caprioli e camosci morti colla pelle indosso il dazio di una pelle di cervo si esige in fior. 1, carant. 12 per essersi calcolato il peso in libbre quattro, e di una pelle di capriolo o camoscio in carant. 18, essendosene calcolato il peso in una libbra; in caso diverso si procede giusta il vario peso a norma della tariffa: 1822, vol. II, part. 2, pag. 271.

59. — — Tavola di ragguaglio del peso e della moneta di Vienna col peso e moneta italiana da servire pel daziato d'uscita delle pelli di cervi, caprioli e camosci: *ivi*, pag. 272.

60. — — Per le pelli di agnelli comuni, capretti e castrati ordinarie in commercio, cioè le così dette *salate*, essendo comprese fra quelle lavorate a metà, si paga la metà del dazio prescritto per le pelli ordinarie di agnello compiutamente lavorate: 1823, vol. II, part. 2, pag. 282.

61. — — Le pelli fine di agnello lavorate a metà devono considerarsi come pelli fine del tutto lavorate: *ivi*, pag. 283.

62. — — Per pelli turche, *mescinen*, devono intendersi le specie di pelli di becco, di capra, di pecora e di capretto lavorate colle erbe, in quanto che siano soltanto effettivamente preparate colle erbe e possano quindi riguardarsi come lavorate a metà: 1822, vol. II, part. 2, pag. 333.

63. — — Il cordovano e sommacco effettivo non può comprendersi sotto la denominazione e classificazione del *mescinen leder*: *ivi*.

64. — — Ad emendazione di corso errore di calcolo nella fissazione del dazio d'uscita dei marrocchini, cordovani e sommacchi si stabilisce questo in centesimi 8 ital. per ogni libbra metrica: 1823, vol. I, part. 1, pag. 16.

65. Dazj (diritti di) dei prodotti di miniera e dei relativi articoli che non erano ancora tassati con dazio uniforme. — Per essi è prescritta l'osservanza della relativa tariffa 15 giugno 1822 — dichiarata la libera circolazione interna, eccettuate l'Ungheria, la Transilvania, ecc. — e sono indicati gli articoli di vietata importazione ed esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 49.

66. — — Tariffa: *ivi*, pag. 59.

67. — — Il governo della Lombardia è autorizzato ad accordare ai fabbricatori licenze annuali per l'introduzione di ferro vecchio e rottami mediante il dazio di centesimi 93 ital. al quintale metrico. V. *Ferro*.

68. — — Per l'entrata ed uscita dello zinco greggio e lamina di zinco: *ivi*, pag. 77.

69. — — Le lamine d'acciajo introdotte nello stato devono trattarsi come acciajo raffinato in verghe o lastre col dazio di lire 36. 25 ital. al centinajo metrico: 1822, vol. I, part. 2, pag. 154.

70. Dazj di articoli diversi non compresi nelle tariffe precedentemente pubblicate. — È messa in vigore col 15 giugno 1822 la relativa tariffa — dichiarata la libera circolazione interna colle eccettuazioni rispetto all'Ungheria, ecc. — e coll'indicazione degli articoli di proibita introduzione ed esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 49.

71. — — Tariffa: *ivi*, pag. 65.

72. — — Annotazioni alla tariffa: *ivi*, pag. 73.

73. — — I rivagni o cimosse di panno, ed i ritagli di cappello devono quanto all'introduzione trattarsi a parità dei panni e dei cappelli, e riguardarsi come merci poste fuori di commercio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 259.

74. — — — Eccettuazione nel traffico coll'Ungheria e fissazione dei dazj rispettivi: *ivi*.

75. Dazj (diritti di). I ciottoli sono trattati come sabbia nera: 1822, vol. II, part. 2, pag. 260.

76. — — I fondi di staccio di crine di cavallo spettano alla partita 33 della tariffa; quelli di un legno flessibile non del tutto lavorato vengono considerati merci ordinarie di legno e trattati secondo il n.° 57, ed a quelli di legno formanti un lavoro finito da crivellajo è applicabile il n.° 46 di detta tariffa (vedasi quì avanti ai n.i 71 e 72): *ivi*.

77. — — I cappelli di seta, d'osso di balena ed altre materie (in quanto a queste ultime non sianvi prescrizioni particolari) devono considerarsi e daziarsi come cappelli di castoro, dei quali è proibita l'introduzione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 287.

78. — — — Per l'esportazione il dazio è di carant. 1 1/4 per ogni capo: *ivi*.

79. — È permessa l'importazione della paglia per far cappelli mediante il dazio del 10 per 100 sul valore senza bisogno di speciale licenza: *ivi*, pag. 273.

80. — È permessa l'importazione del vino di Cipro. — Tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita. — I daziati d'introduzione devono farsi solamente nelle dogane principali: 1822, vol. II, part. 1, pag. 218.

81. — Il dazio dei vini fini dell' Istria e della Dalmazia in bottiglie è di lir. 5, cent. 35, milles. 5 pel consumo, e di cent. 44, milles. 6 per l'uscita d'ogni quintale metrico sporco: 1823, vol. II, part. 2, pag. 290.

82. — L'introduzione dei vini comuni esteri italiani non può dal 12 novembre 1823 in poi aver luogo [illegible] non sui confini del regno lombardo-veneto: 1823, vol. II, part. 1, pag. 262.

83. — Le bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica curiosità devono daziarsi, se introdotti per

consumo od uso dei privati al 20 per 100 del valore; se destinati per collezioni col permesso del governo all' 1 per 100 del valore di stima, ritenutine esenti gli stabilimenti pubblici: 1823, vol. I, part. 2, pag. 163.

84. Dazj (diritti di). Per l' esportazione delle bestie ed altri oggetti che si espongono alla pubblica curiosità il dazio si esige sulla base della partita n.° 20 dell' ultima sezione della tariffa 15 giugno 1822: *ivi*, pag. 164.

85. — — Non ha luogo l' esazione dei dazj di transito per le bestie ed altri oggetti di pubblica curiosità quando sono introdotti unicamente per farsi vedere e quindi ricondursi mediante garanzia del 20 per 100 pel dazio consumo: *ivi*.

86. Dazj: dichiarazioni daziarie. Le dichiarazioni daziarie devono farsi in dettaglio coll' espressione della qualità e quantità di ciascuna merce, ed è vietato l' abuso delle cumulative e non partitive del peso netto delle merci diverse componenti un collo: 1823, vol. II, part. 2, pag. 263.

87. Dazj: libertà del traffico interno. Dal 15 giugno 1822 la libertà del traffico è assolutamente stabilita fra le antiche e nuove provincie della monarchia, tranne l' Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria ed i porti franchi di Trieste e Fiume: 1822, vol. II, part. 2, pag. 264.

88. — Dal 15 giugno 1822 è cessato anche rispetto agli articoli compresi nelle attuali tariffe il favore del quale godevano in addietro le merci nella loro introduzione per la via di mare in Venezia: 1822, vol. I, part. 1, pag. 50.

89. — Soppressione della linea daziaria del Mincio: *ivi*, pag. 76.

90. Dazj (diritti di). Divieto di girare nei paesi soggetti al governo militare dei confini verso la Turchia con merci di casa in casa: 1821, vol. I, part. 1, pag. 1.

91. — — Eccettuazione di quelle di manifatture indigene dei comitati di Arva, Thurocz e Liptau recate dai negozianti di tele schiavoni: *ivi*.

92. — Certificati di nazionalità. V. *Certificati* n.° 9.

93. Dazj di transito. È posta in vigore col 1.° settembre 1822 in tutta l'estensione dell'impero austriaco, esclusa la Dalmazia, la relativa tariffa e l'unito regolamento: 1822, vol. II, part. 1, pag. 124.

94. — — Tariffa: *ivi*, pag. 125.
V. i seguenti n.i 144 e 145.

95. — — Classi regolate a seconda delle vie per cui passano le merci: 1822, vol. II, part. 1, pag. 125.

96. — — Classificazione delle vie per gli articoli da daziarsi a peso lordo metrico o di Vienna: *ivi*.

97. — — Specifica degli articoli e loro classificazione secondo il dazio cui sono soggetti: *ivi*, pag. 126.

98. — — Appendice I.a: articoli da daziarsi in ragione del loro numero: *ivi*, pag. 147.

99. — — Appendice II.a: articoli per cui si esige indistintamente lo stesso dazio, qualunque sia la direzione e strada che tengono: *ivi*.

100. — — Regolamento rispetto al transito delle merci: *ivi*, pag. 148.

101. — — — È permesso il transito a tutte le merci, comprese quelle poste fuori di commercio d'interna contrattazione, eccettuata la polvere d'armi da fuoco, e mediante licenze speciali volta per volta pel tabacco, sale e nitro: *ivi*, § 1.

102. — — — Ispezioni cui soggiacciono le merci di transito: *ivi*, § 2. — Uffizj nel luogo dei quali devono passare: *ivi*, § 3. — Come possano caricarsi e trasportarsi: *ivi*, § 4.

103. Dazj di transito. Dichiarazione in duplo rispetto alle merci di transito da presentarsi alla ricevitoria di confine: 1822, vol. II, part. 1, pag. 149, § 5 e seg.
104. — — — Dichiarazione da farsi a voce dai viaggiatori e corrieri soggetti alla prescrizione pel transito delle merci qualora non portino mercanzie: *ivi*, pag. 150, § 9.
105. — — — Cauzione da presentarsi unitamente alla dichiarazione per l'effettiva uscita della merce introdotta di transito o per la regolare destinazione di consumo di essa nel paese: *ivi*, § 10.
106. — — — Valore o prezzo di stima da prendersi, e norme sulle difficoltà che insorgessero nella determinazione rispetto alle merci di transito: *ivi*, pag. 151, § 11.
107. — — — L'assicurazione del dazio d'importazione o della penale pel caso che la merce introdotta per transito non esca dal paese, o vi sia deposta clandestinamente, deve farsi in contanti o mediante cauzione o mallevadoria. — Modi della cauzione o mallevadoria: *ivi*, pag. 152, § 12 e seguenti.
108. — — — Oggetti introdotti per transito dispensati dalla cauzione per la penale: *ivi*, pag. 155, § 15.
109. — — — Oggetti introdotti per transito esenti anche dall'obbligo di assicurare il dazio d'entrata: *ivi*, pag. 156, § 16.
110. — — — Ricognizione degli oggetti introdotti per transito e cautele prima del sigillamento: *ivi*, § 17 e seguenti.
111. — — — Pena del commesso per l'infedeltà ed irregolarità della dichiarazione delle merci introdotte per transito: *ivi*, pag. 158, § 20 e seguenti.
112. — — — Modo di daziare ed esazione del dazio degli oggetti introdotti per transito: *ivi*, pag. 161, § 26 e seguenti.

113. Dazj di transito. L'ammontare del dazio di transito è determinato in ragione composta della classe cui appartiene la merce e dello stradale che percorre: 1822, vol. II, part. 1, pag. 162, § 28. — Si paga in peso lordo non mai meno di un carantano: *ivi*, § 29.

114. — — — Nel dubbio sulla classe cui debba riferirsi una merce di transito non espressamente nominata nella tariffa si esige il deposito provvisorio secondo la classe settima o la corrispondente mallevadoria, e si fa subito il rapporto per la decisione: *ivi*, pag. 162, § 30.

115. — — — Esenzione dal dazio di transito rispetto ai prodotti di natura ed arte per effetto di trattato colla Russia: *ivi*, pag. 163, § 31.

116. — — — Diritto di stadera oltre il dazio da pagarsi per le merci di transito: *ivi*, § 32.

117. — — — Legamento e sigillamento delle merci di transito: *ivi*, pag. 164, §§ 33 e 34.

118. — — — Forma della bolletta del dazio di transito: *ivi*, § 35 e seguenti.

119. — — — Mercanzie dall' estero al regno lombardo-veneto che non passano immediatamente da questo all' estero, o quelle introdotte in altre provincie che facciano strada attraverso il Tirolo o l' Illiria per passare il regno lombardo-veneto: *ivi*, pag. 165, § 38.

120. — — — Divieto di aprire la dichiarazione fatta delle merci per transito che si consegna sotto sigillo, e di far correzione o cambiamento sulla bolletta di transito; pena o multa nei rispettivi casi — ed obblighi delle parti nei diversi casi: *ivi*, pag. 166, § 39 e seguenti.

121. — — — Multa e pena per la violazione dei bolli e dei sigilli: *ivi*, pag. 167, § 45.

122. Dazj di transito. Commesso e pena nei rispettivi casi di diversità di merce dichiarata per transito o di peso in confronto colla notificazione: 1822, vol. II, part. 1, pag. 168, § 46 e seguenti.

123. — — — Può concedersi durante il passaggio un cangiamento di direzione in tutto o in parte delle merci introdotte per transito. — Provvidenze relative ai diversi casi: *ivi*, pag. 169, § 49.

124. — — — Commesso delle mercanzie di transito sorprese fuori dello stradale assegnato. — Eccettuazione ed obbligo relativo nei casi di necessità: *ivi*, pag. 170, § 50.

125. — — — Penale per l' ommissione di presentare la mercanzia di transito ad alcuna delle dogane indicate nella bolletta: *ivi*, § 51.

126. — — — Divieto di scaricare le merci di transito altrove che nelle dogane segnate nella bolletta, ed obbligo di deporle in un magazzino d' uffizio. — Provvidenze per l' occasione di ricaricarle. — Penale relativa. — Giustificazione degli accidenti di necessità di scaricare o trasportare le merci dall' uno all' altro carro: *ivi*, pag. 171, § 52.

127. — — — Diritto di magazzinaggio rispetto alle merci di transito: *ivi*, pag. 172, § 53.

128. — — — Denunzia da farsi degli avvenimenti sospetti in viaggio. — Doveri dell' autorità locale cui sia fatta. — Caso di smarrimento della bolletta di transito con la dichiarazione: *ivi*, pag. 172, § 54.

129. — — — Presentazione delle merci di transito agli uffizj d' ingresso e di uscita dalle linee daziarie intermedie e per quella tra il regno lombardo-veneto ed il Tirolo: *ivi*, pag. 173, § 55.

130. — — — L' uscita della mercanzia di transito deve seguire per l' uffizio daziario indicato nella bolletta.

— Verificazione da farsi in questo: 1822, vol. II, part. 1, pag. 174, § 56 e seguenti.

131. Dazj di transito. Provvidenze pei diversi casi d'arrivo delle merci di transito all' uffizio daziario d'uscita: *ivi*, pag. 175, § 58 e seguenti.

132. — — — Giustificazione dell' uscita delle merci introdotte per transito: *ivi*, pag. 177, §§ 64 e 65.

133. — — — Colla restituzione dell' istromento di fidejussione o col certificato dell' uffizio d'ingresso cessa ogni ulteriore cauzione o mallevadoria per l'uscita delle merci di transito, ritenuto l'obbligo di giustificarsi alla parte essendone richiesta: *ivi*, pag. 179, § 66.

134. — — — Termine di sei mesi per la presentazione della prova di regolare uscita delle merci introdotte per transito. — Avviso da darsi ove non si vogliano far sortire entro tal termine le merci deposte in magazzino d' uffizio onde ottener proroga di tre mesi, e così per altre simili proroghe: *ivi*, pag. 179, §§ 67 e 68.

135. — — — Penale per la non uscita nel termine o deposizione clandestina della merce dichiarata per transito da incorrersi senza previa nozione o decisione: *ivi*, pag. 180, § 69 e seguenti.

136. — — — Restituzione del valore semplice della merce di transito invenzionata o caduta in commesso per difetto di giustificazione d'uscita entro il termine: *ivi*, pag. 181, § 72.

137. — — — Non ha luogo la penale di non uscita o di clandestina deposizione della merce dichiarata per transito stata sottoposta a visita come merce d'entrata coll' assicurazione del dazio d'importazione, ma cade in commesso il dazio d'entrata assicurato, oltre la multa per la rottura dei sigilli o quella per la non seguita presentazione alle dogane: *ivi*, § 73.

138. Dazj di transito. Provvidenze rispetto alle mercanzie spedite per transito colla diligenza erariale e pei pacchetti portati dai corrieri esenti da cauzione: 1822, vol. II, part. 1, pag. 182; §§ 74 e 75.

139. — — — Obblighi degli uffizj daziarj relativamente all' uscita delle merci dichiarate per transito: *ivi*, pag. 183, §§ 76 e 77.

140. — — — La merce dichiarata all' ingresso per transito può essere a richiesta cangiata per importazione e consumo interno, ed a vicenda. — Provvidenze relative: *ivi*, pag. 184, § 78.

141. — — È sospesa provvisoriamente la tariffa e regolamento rispetto al transito delle merci per lo stradale della Spluga; e tanto per l' ingresso da quella ricevitoria per ispedizione a qualunque stato estero, quanto per l' ingresso da altri uffizj di dogana per ispedizione verso i Grigioni si deve intanto osservare l' antecedente sistema, coll' avvertenza di doversi dichiarare di transito per detto stradale: *ivi*, pag. 192.

142. — — Sospensione nel regno lombardo-veneto della nuova tariffa e regolamento rispetto al transito delle merci, richiamate in vigore le leggi e provvidenze anteriori sui dazj per transito: *ivi*, pag. 209.

143. — — — Diritti di transito a nuova moneta austriaca. V. infra n.° 157 e seguenti.

144. Dazj d'entrata, d'uscita e di transito dopo il 1.° novembre 1823 (tariffa dei) comprendente le precedenti parziali ragguagliate alle nuove monete austriache posta in vigore col 1.° novembre 1823: 1823, vol. II, part. 1, pag. 127.

145. — — Collezione alfabetica delle vigenti tariffe d' entrata e d' uscita coi rispettivi diritti ridotti in lire austriache: *ivi*, pag. 132.

146. — — Avvertenze relative: *ivi*, pag. 131.

147. Dazj d'entrata, ecc. Il dazio d'entrata è dovuto sul peso netto quando nella tariffa non è altrimenti dichiarato; quello d'uscita si paga indistintamente a peso lordo: 1823, vol. II, part. 1, pag. 131.

148. — — È ammessa l'introduzione delle merci composte di oggetti vietati e permessi se le parti principali non appartengono a materie proibite, e se le accessorie proibite non sorpassano in valore le principali non proibite: *ivi.*

149. — — La portata di ogni bestia da tiro è stata computata di 5 centinaja di Vienna, cioè quintali metrici 2. 80: *ivi.*

150. — — Pei generi tariffati in ragione di un tanto per ogni bestia da tiro trasportati per acqua si esige il terzo prescritto per ogni bestia da tiro: *ivi*, pag. 128.

151. — — — Portati da cavallo o bestia da soma la metà: *ivi*, pag. 129.

152. — — — Condotti con carretto a mano o portati da uomo il sesto: *ivi.*

153. — — Le suppellettili nuove o usate, biancheria usata, forniture da letto nuove od usate, vesti ed abiti nuovi od usati che i viaggiatori hanno presso di sè proporzionati al bisogno ed adattati al proprio uso e condizione, gli scialli usati e fazzoletti ad uso di scialli proprj alla foggia di vestire orientale e corrispondenti al più stretto bisogno sono esenti da dazio d'entrata e d'uscita: *ivi.*

154. — — Dall'autorità competente si accorda ai forestieri che intendono di stabilirsi nello stato la licenza della libera introduzione dei mobili ed utensili adattati alle loro circostanze: *ivi.*

155. — — Disposizioni rispetto alle merci provenienti dall'Ungheria e dalla Transilvania, o che sortono per esservi recate: *ivi.*

156. Dazj d'entrata, ecc. Diritti pei manifesti, licenze, ecc., tasse di magazzinaggio e per apposizione di piombi, suggelli e bolli ridotti a lire austriache: 1823, vol. II, part. 1, pag. 130.

157. — — Collezione delle tariffe di transito e dei diritti di navigazione e fondi di nave: *ivi*, pag. 214.

158. — — Regole generali pel transito, *ivi*.

159. — — Tariffa del transito in generale: *ivi*, pag. 216.

160. — — — Appendice prima speciale della tariffa del transito: *ivi*, pag. 217.

161. — — — Appendice seconda speciale della tariffa del transito: *ivi*, pag. 218.

162. — — Tariffa dei diritti d'acqua sul Po: *ivi*, pag. 219.

163. — — Tariffa dei fondi di nave: *ivi*, pag. 220.

164. — — V. generalmente *Dogane*. *Bollo* n.° 7 e seg. *Merci*.

Daziaria linea del Mincio: è soppressa: 1822, vol. I, part. 1, pag. 76.

Daziarie dichiarazioni: come debbano farsi. V. *Dazj* n.i 86 e 104.

Debiti. Le delegazioni provinciali sono abilitate a permettere ai comuni gli sperimenti d'asta per tutte le vendite in generale volute dalla vista di estinguere i debiti dei comuni, non omettendo però di far previamente rivedere le perizie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 52.

V. *Aste* n.i 7 e 8.

Debito pubblico (sovrana patente per la liquidazione del). V. *Liquidazione del debito pubblico*.

2. — — Disposizioni risguardanti la domanda di restituzione delle carte di crediti stati già prima insinuati fatta all'uopo della prescritta nuova insinuazione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 26.

3. Debito pubblico. Avvertenza di doversi insinuare anche i crediti dipendenti da rendite non pagate dal 1.° gennajo 1814 in avanti: 1821, vol. I, part. 2, pag. 117.

4. — — Proroga all' insinuazione dei crediti verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia: 1821, vol. II, part. 1, pag. 86.

5. — — Resi ostensibili dalla prefettura del monte gli elenchi ed i prospetti delle ditte e partite di debito pubblico state nel riparto assegnate alle rispettive sovranità dividenti: 1821, vol. I, part. 1, pag. 52.

6. — — I depositi giudiziarj ed altri rimborsabili fatti presso il monte del regno d'Italia in forza dei decreti 12 gennajo e 4 agosto 1807 si restituiscono in danaro: *ivi*, pag. 53.

7. — — Deve ottenersi dal tribunale o pretura sottentrata alla preesistente corte, tribunale o giudicatura il decreto d'abilitazione ad esigere depositi ordinati dall' autorità giudiziaria: *ivi*.

8. — — Termini e modi del pagamento delle rendite od interessi arretrati, delle pensioni straordinarie e dei boni: *ivi*, pag. 54.

9. — — Pubblicazione del proclama della commissione riunita in Milano per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815: *ivi*, pag. 59.

10. — — Proclama della commissione riunita in Milano con cui sono notificate le sue deliberazioni sull' incarico e sui riparti di pagamento del debito pubblico del cessato regno d'Italia: *ivi*, pag. 60.

11. — — Annunzio d'essersi determinata la sollecita emissione delle cartelle, e d'essersi dati i provvedimenti pel pagamento di tutte le rendite a carico del regno lombardo-veneto, e per l' incominciamento delle operazioni del nuovo fondo d'ammortizzazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 9.

12. Debito pubblico. Invito ai possessori di cartelle di rendita perpetua inscritte sulla cassa di garanzia del già monte Napoleone d'insinuarle o al protocollo generale della commissione liquidatrice in Milano, od a quello speciale in Venezia. — Metodo e norme per l'insinuazione — trasporti, vincoli ed annotazioni da richiedersi — e ricevuta delle cartelle insinuate da darsi: 1822, vol. I, part. 1, pag. 43.

13. — — Pubblicazione di proclama della commissione diplomatica in esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna: *ivi*, pag. 78.

14. — — Proclama: *ivi*, pag. 79.

15. — — Termine all'insinuazione dei crediti di arretrati maturati avanti il 1.° gennajo 1814 per rendite consolidate e rendite vitalizie, di culto temporarj, pensioni civili e militari, *ex*-venete, tirolesi ed agli *ex*-Gesuiti spagnuoli maturate avanti il 31 marzo 1814, da farsi avanti la commissione liquidatrice riunita, sotto comminazione di perenzione: *ivi*, pag. 80.

16. — — Disposizioni sulla verificazione dei crediti per pensioni ecclesiastiche o dovute ai commendatori di ordini religiosi militari: *ivi*, pag. 81.

17. — — Termine ad insinuare il diritto alla percezione di arretrati anteriori al 31 marzo 1814 sulle partite di rispettiva intestazione nelle dotazioni, donazioni ed assegni già inscritte a favore della Francia o corpi attenenti all'organizzazione dell'impero sotto le rispettive diverse denominazioni, e nella dotazione dell'ordine della corona ferrea, da essere consolidati al 5 per 100: *ivi*, pag. 82.

18. — — Insinuazione del diritto a pensione o gratificazione per titolo verificato prima del 20 aprile 1814, e disposizioni relative: *ivi*, pag. 83.

19. Debito pubblico. Pensioni da concedersi agl' individui impiegati direttamente nei ministeri ed altri dicasteri d'indole centrale all' epoca dello scioglimento del regno d'Italia: 1822, vol. I, part. 1, pag. 84.

20. — — Concambio delle cartelle: *ivi*, pag. 86.

21. — — Insinuazione del credito per arretrati sulle cartelle anteriori al 1.° gennajo 1814, e dei *coupons*: *ivi*, pag. 87.

22. — — Altre pretese di credito verso il monte Napoleone e cassa d'ammortizzazione da insinuarsi: *ivi*, pag. 88.

23. — — Disposizioni risguardanti le opzioni di beni comunali eseguite a termini del decreto 22 ottobre 1813: *ivi*, pag. 89.

24. — — Disposizioni risguardanti le prescritte insinuazioni: *ivi*, pag. 91.

25. — — Elenco di alcuni contratti d'opzioni di beni comunali non pienamente consumati all'epoca dello scioglimento del regno d'Italia, ma riconosciuti per legalmente fatti: *ivi*, pag. 99.

26. — — Avvertenza ai già impiegati presso il regno d'Italia con soldo per titolo di cessazione verificatosi durante il regno, ed agl' impiegati in attuale servizio all' epoca del 20 aprile 1814 presso i dicasteri considerati centrali di dovere, quantunque riassunti o continuati in impiego, insinuare entro tutto novembre 1822 il diritto ad ottenere pensione o gratificazione loro competente alla detta epoca, ed indicazione dei ricapiti da unirsi al ricorso: 1822, vol. II, part. 2, pag. 265.

27. — — Termine di sei mesi prefisso con notificazione 25 settembre 1823 ai creditori di arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 di pensioni ecclesiastiche, comprese quelle dei commendatori di ordini religiosi

militari, sulla cassa del già monte Napoleone per insinuare il proprio credito — e forma del ricorso: 1823, vol. II, part. 1, pag. 79.

28. Debito pubblico. I vaglia emessi a norma degli editti 4 gennajo 1796 dalle ducali camere di Milano e di Mantova in pagamento dei generi versati pei magazzini militari per la sussistenza degli eserciti austriaci sono conservati nel loro valore capitale originario, e gl' interessi decorsi e decorrendi devono convertirsi in capitale con inscriversi per la somma complessiva sul monte lombardo-veneto una rendita in ragione del 5 per 100 indistintamente, siano i possessori sudditi o francesi: 1823, vol. I, part. 1, pag. 43.

29. — — È prefisso il termine di sei mesi dal 15 giugno 1823 per l' insinuazione dei crediti derivanti dai vaglia emessi dalle camere ducali di Milano e di Mantova nel 1796: *ivi*, pag. 44.

30. — — Forma della petizione d' insinuazione dei crediti derivanti dai vaglia delle camere ducali di Milano e Mantova del 1796: *ivi*, pag. 45.

31. — — V. inoltre generalmente *Monte lombardo-veneto*.

Debitori morosi delle imposte. V. *Esattori*.

2. — verso amministrazioni soggette alla pubblica tutela. V. *Capitali* n.° 1.

3. — verso amministrazioni dipendenti dalle autorità militari. V. *Capitali* n.° 2.

4. — I debitori verso l' erario dello stato devono pagare entro trenta giorni da quello della pervenuta loro liquidazione o della premonizione stragiudiziale se da legge o convenzione speciale non è stabilito termine diverso: 1819, vol. II, part. 1, pag. 146.

5. — I debitori verso l' erario sono dal giorno della scadenza del termine tenuti al pagamento anche degli interessi: *ivi*, pag. 147.

6. Debitori. Misura degl' interessi dovuti dai debitori verso l' erario nei diversi casi: 1819, vol. II, part. 1, pag. 147.

7. — Dai debitori verso l' erario per deficienza di cassa, per azione dolosa, per mancanza in uffizio o per errore gl' interessi sono dovuti dal giorno della prima intimazione: *ivi*, pag. 148.

8. — Le casse non possono esigere gl' interessi dai debitori verso l' erario al di là di quelli che giunti siano col progresso del tempo a pareggiare il capitale: *ivi*, pag. 149.

9. — Nei casi in cui la mora del debitore verso l' erario non è determinata dalla legge o dal contratto le casse non passano l'ordine dell' esazione sinchè non sia eseguita la consegna della liquidazione o la prima premonizione al debitore mediante ricevuta di questo: *ivi*.

10. — Doveri ed incumbenze dell' inserviente incaricato della consegna della liquidazione o della premonizione ai debitori verso l' erario: *ivi*, pag. 150.

11. — Le casse sono autorizzate a ricevere anche degli acconti sulle somme di rimborso dai debitori verso l' erario: *ivi*, pag. 151.

Decima. Sono mantenute in vigore rispetto ai diritti di decima le leggi e consuetudini in osservanza nell' aprile del 1796, od espressamente richiamate colla circolare ministeriale 13 giugno 1803: 1819, vol. I, part. 2, pag. 91.

Decisione (annullamento di). V. *Tasse giudiziarie* n.i 15 e 16.

2. — Gl' impiegati possono gravarsi dalla decisione delle amministrazioni e capi d' uffizio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 427.

3. — Gl' impiegati possono ricorrere contro decisione delle amministrazioni o capi d' uffizio, o per ritardate misure nelle quali abbiano interesse: *ivi*.

4. Decisione. Gl' impiegati gravandosi o ricorrendo contro le decisioni o misure delle amministrazioni o capi d'uffizio, devono rivolgersi all' autorità immediatamente superiore a quella contro la quale richiamano: 1819, vol. II, part. 2, pag. 427.

Declinatoria. V. *Eccezione declinatoria.*

Decorazioni. Le straniere non possono ottenersi, accettarsi e portarsi dai sudditi senza il previo sovrano assenso: 1819, vol. I, part. 2, pag. 171.

2. — Chi ottiene decorazioni straniere previo assenso non può in verun caso prestare giuramento o voti di sorta: *ivi.*

3. — Non sono ammesse le suppliche per avere il permesso di accettare o portare decorazioni straniere ove siano state impetrate senza il previo assenso: *ivi.*

4. — L' assenso per la croce dell' ordine gerosolimitano deve invocarsi col mezzo del gran priorato dell' ordine: *ivi.*

5. — Da innoltrarsi al governo nel caso di morte del decorato. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 49 e 50.

Decreti giudiziarj (stampa dei). V. *Editti* n.° 2.

2. — (esecuzione dei). V. *Competenza* n.° 45.

3. — di esecuzione devono munirsi del suggello d'uffizio. V. *Procedura civile* n.° 22.

4. — Provvidenze relative ai decreti di esecuzione. V. *Procedura civile* n.i 13, 14, 16 e seguenti, 23 e 28.

5. — sui protocolli d'ispezione degli originali. V. *Procedura civile* n.i 25 e 28. *Originali* n.° 3.

6. — di proroga devono decidere sulle spese e prefiggere giorni 14 al pagamento: 1823, vol. I, part. 2, p. 56.

7. — (specie di) riprovati sulle petizioni e sulle denunzie di finita locazione. V. *Procedura civile* n.° 14.

8. — per l'intimazione delle sentenze d'appello. V. *Procedura civile* n.° 46.

9. Decreti interni delle preture. V. *Procedura civile* n.° 48.

10. — annullativi di sentenze ed atti giudiziarj di prima istanza. V. *Atti* n.° 8.

Decreto dell' 11 agosto 1810 mantenuto in piena osservanza. V. *Dazj consumo* n.° 2.

Deformi (i) evidentemente sono esclusi dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 34.

Delegate persone. Gl' impiegati ai dazj sono in oggetti d' uffizio da considerarsi come delegati dalla competente magistratura anche in ciò che riguarda i delitti di pubblica violenza e di sollevazione nei casi di opposizione o resistenza fatta ai medesimi. V. *Contrabbando*.

Delegati di una massa concorsuale: sono esenti dalle tasse ed uso di carta bollata nelle loro cause contro l'amministratore della medesima: 1823, vol. I, part. 1, pag. 152.

2. — imperiali regj provinciali. V. *Delegazioni provinciali*.

3. — aggiunti di delegazione. V. *Delegazioni provinciali* n.i 2 e 11. *Diete* n.° 8.

Delegazione di altro giudice per impedimento del competente. V. *Competenza* n.° 41.

Delegazioni provinciali. L' interesse dello stato in ogni ramo d' amministrazione è posto sotto la guarentia delle delegazioni provinciali: 1819, vol. I, part. 2, pag. 119.

2. — — Chi aspira ad un posto di aggiunto di delegazione, di vicesegretario del governo e di concepista presso un dicastero aulico si sottopone a rigoroso esame, da tenersi presso il governo per mezzo di commissione scelta fra i membri di esso, a voce ed in iscritto. — Oggetti dell' esame: *ivi*, pag. 212. V. *Esami* n.° 11.

3. Delegazioni provinciali. Il permesso di spedire deputazioni al governo o ad altra superiore autorità deve ottenersi mediante rapporto della delegazione provinciale al governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 154.

a) — — È vietato a qualunque corpo o rappresentanza pubblica di spedire deputazioni al governo o ad altra superiore autorità senza che se ne sia ottenuto prima il permesso: *ivi*.

b) — — Le delegazioni provinciali si renderebbero imputabili d' irregolarità se si permettessero di autorizzare deputazioni al governo o ad altra superiore autorità senza il superiore assenso: *ivi*.

4. — — Il delegato provinciale rispetto alle domande delle congregazioni provinciali ha soltanto il diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza sopra affari di pubblica amministrazione: *ivi*, pag. 155.

5. — — (attribuzioni delle) nelle cause di nullità di matrimonio. V. *Matrimonio* n.i 14 e 15.

6. — — Attribuzione di accordare l'autorizzazione di stare in giudizio. V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica* n.° 8.

7. — — Le pubblicazioni del ritrovamento di cose sono di competenza delle delegazioni provinciali. V. *Ritrovamento*.

8. — — (obbligo delle) di assistere ai divini uffizj parrocchiali. V. *Uffizj divini*.

9. — — (incarico alle) risguardante i sudditi bavari emigrati. V. *Baviera* n.° 2.

10. — — Attribuzioni delle delegazioni in oggetti di acque e strade. V. *Acque e strade* n.° 1 e seguenti.

11. — — Aggiunti di delegazione: viaggi loro in oggetti di subarrendamento. V. *Diete* n.° 8.

12. Delegazioni provinciali. Ad esse sono trasfuse le attribuzioni delle cessate prefetture nelle contestazioni degli esercenti dazj consumo a tariffa nei comuni aperti. V. *Dazj consumo* n.° 1.

Dellavilla Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 84.

Delinquenti negli stati austriaci e colpevoli insieme di delitto in estero stato. V. *Giustizia* n.° 5. *Competenza* n.° 47 e seguenti. *Procedura criminale.*

2. — ecclesiastici (regolamento per la correzione dei). V. *Ecclesiastici.*

Delitti riservati al giudizio superiore (desistenza dall'inquisizione rispetto a). V. *Giustizia* n.° 4.

2. — V. *Autorità* n.° 7.

Delitto. Come lo sia in ragione di somma rispetto alla truffa ed all'infedeltà. V. *Truffa.*

2. — Il § 216, parte II del codice penale, deve applicarsi anche nel caso in cui sebbene dal danneggiato sia stato denunziato giudizialmente il furto o la fraudolenza, ne sia però ignoto l'autore, e questo prima di essere scoperto abbia già spontaneamente fatta la restituzione o bonificazione: 1822, vol. I, part. 2, pag. 115.

3. — Riconoscimento del corpo di delitto. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti. *Procedura criminale* n.i 5 e 6.

4. — Elenchi da tenersi dei corpi di delitto. V. *Procedura criminale* n.° 15.

5. — Dovere delle preture di notificare immediatamente i delitti commessi nella loro giurisdizione. V. *Procedura criminale* n.° 18.

6. — Fatto delittuoso o di grave trasgressione di polizia emergente dall'oggetto di contestazione in una causa civile. V. *Procedura* n.° 2 e seguenti.

7. — L'opposizione con minacce pericolose e col mettere le mani violentemente addosso agl' impiegati ai

dazj fatta in cose d'uffizio è delitto di pubblica violenza punibile a tenore del § 71 della prima parte del codice penale: 1820, vol. I, part. 1, pag. 47.

8. Delitto. La resistenza di più persone ammutinate agl'impiegati ai dazj nell'esecuzione degli ordini è delitto di sollevazione, a norma dei §§ 63, 64 e 65 della prima parte del codice penale; *ivi*.

9. — L'unione di più persone ammutinate per resistere colla forza ad una magistratura è delitto di sollevazione, sia che la loro mira tenda ad ottenere qualche cosa colla forza o sottrarsi dall'adempimento di qualche obbligo, od a rendere vana una superiore disposizione, od a turbare la pubblica tranquillità, sia che la violenza si eserciti contro la persona rappresentante la magistratura, un suo uffiziale, un capo di comunità o contro bassi subalterni destinati all'esecuzione degli ordini: *ivi*, pag. 48.

10. — Quelli che in una sollevazione al sopravvenire di persone rappresentanti la magistratura o delle guardie persistono nell'ammutinamento sono puniti col carcere duro e pubblici lavori da cinque a dieci anni, e se sono gl'istigatori e motori principali dai dieci ai venti anni: *ivi*.

11. — Gl'istigatori e motori di sollevazione non persistenti nell'ammutinamento sono puniti col carcere duro e pubblico lavoro dai cinque ai dieci anni; e gli altri correi da uno a cinque anni: *ivi*.

12. — Gl'istigatori e motori di sollevazione calmata nel suo nascere si puniscono col carcere da uno a cinque anni; gli altri tra sei mesi ad un anno: *ivi*.

13. — Delitto di violenza. V. *Violenza*.

14. — I decaduti dai diritti civili per delitto sono esclusi dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 34, lettera *d*.

15. Delitto. Gli uffizj criminali non possono desistere di propria autorità dall' impresa inquisizione pei delitti riservati al giudizio superiore o supremo, e devono sottoporre gli atti all' istanza superiore: 1819, vol. II, part. 1, pag. 144.

16. — Il tribunale superiore deve attendere la decisione del senato di Verona sul punto della desistenza dall' inquisizione per delitti riservati al giudizio supremo allorchè dalle prime istanze gli vengono sottoposti gli atti su tale proposito: *ivi*.

17. — Il giudice austriaco deve procedere pei delitti commessi negli stati austriaci non ancora puniti senza distinzione se e come un giudice estero abbia giudicato il delinquente per simili ed altri delitti, commisurando però la pena con conveniente riguardo a quella sofferta all' estero: 1820, vol. II, part. 1, pag. 111.

Demanio. Pagamenti a cui è autorizzata la direzione del demanio. V. *Finanza* n.° 1.

2. — Dal 26 giugno 1822 le direzioni provinciali del demanio vengono denominate *Ispettorati del demanio*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 152.

Demut Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 85.

Denominazioni. A quelle d' *Imperatore ereditario* = *Stati ereditarj* = *Provincie ereditarie* devono nei pubblici documenti, patenti, ecc. sostituirsi le qualificazioni d' *Imperatore d' Austria* = *Monarchia austriaca* = *Stati austriaci*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 76.

Denunzia di finita locazione (le preture urbane giudicano nelle liti di). V. *Competenza* n.° 16.

Depositi sul monte del già regno d' Italia (restituzione dei). V. *Debito pubblico* n.i 6 e 7.

2. — Surrogazione della cauzione in beni o di sicurtà ai depositi dei notai. V. *Notai* n.° 1 e seguenti.

— Depositi fatti dai privati all' epoca del cessato governo italiano presso il monte per garanzia di debiti d' imposte o per cauzione di contratti, e dai patrocinatori, uscieri e cancellieri: si restituiscono in danaro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 324.

3. — Le cartelle di deposito aggravate da sequestro devono prima della restituzione del danaro essere sciolte da ogni vincolo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 484.

4. — I patrocinatori, i cancellieri e gli uscieri per conseguire la restituzione dei loro depositi sul monte di Milano devono ottenere dal tribunale o pretura sottentrata alla preesistente corte di giustizia, tribunale o giudicatura di pace cui ciascuno era addetto la pubblicazione di un avviso col termine di tre mesi a chiunque creda avere ragione di essere reintegrato sul deposito da restituirsi, indicando gli altri luoghi ove siansi trovati in uffizio dopo l' eseguito deposito, nei quali deve pubblicarsi parimente l' avviso sulla requisizione di quello a cui è presentata l' istanza: 1819, vol. II, part. 1, pag. 178.

5. — Modo e termini della restituzione dei depositi fatti dai patrocinatori, cancellieri ed uscieri: termine a presentare la domanda e condizioni di cui deve essere accompagnata: 1820, vol. I, part. 1, pag. 1.

Deposito ricevuto dai commissarj distrettuali al momento dell' asta. V. *Commissarj distrettuali* n.° 20.

2. — Non si può esigere deposito per anticipazione delle competenze di atti giudiziali. V. *Procedura civile* n.° 39.

Deposizioni (le) giudiziali sui testamenti nuncupativi non si conseguano da custodirsi ai notai: 1823, vol. I, part. 2, pag. 75, § 148.

DEPUTATI o commissioni di corpo o rappresentanza. V. *Deputazioni.*

2. — all' amministrazione comunale: quanto ai militari in ritiro. V. *Amministrazione* n.° 4.

3. — comunali: non devono prestare il giuramento. V. *Amministrazioni* n.° 3.

4. — Incompatibilità per motivo di parentela o affinità. V. *Amministrazioni* n.° 2. *Parentela* n.i 2 e 3.

5. — Obblighi dei deputati all' estimo rispetto ai minori. V. *Tutele* n.i 1, 3 e seguenti.

DEPUTATO. Come si comprovi l'estimo di chi sia proposto alla carica di deputato alla congregazione centrale od alle provinciali. V. *Estimo* n.° 5.

2. — ad una congregazione provinciale. V. *Congregazioni provinciali.*

3. — comunale che non sappia scrivere. V. *Deputazione comunale.*

4. — — L'esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato comunale è incompatibile in un salariato qualunque dello stesso comune: 1822, vol. I, part. 2, pag. 44.

5. — — I medici ed i chirurghi in condotta devono al caso cessare immediatamente da ogni ingerenza nell' amministrazione comunale: *ivi.*

6. — — Incompatibilità per ragione di parentela o affinità. V. *Parentela* n.i 2 e 3.

7. — — V. inoltre *Deputazione comunale.*

DEPUTAZIONE comunale (può essere eletto alla) chi non sappia scrivere: 1822, vol. II, part. 2, pag. 294.

2. — — Il deputato comunale che non sa o non può scrivere appone di propria mano un segno alla presenza di due testimonj, uno de' quali scrive per intiero il di lui nome e cognome: *ivi.*

3. Deputazione comunale. Trattandosi di atto eretto alla presenza del commissario distrettuale o di chi ne fa le veci, basta che egli scriva a lato del segno il nome e cognome del deputato che lo fece, coll' attestare che non sa, o non può scrivere, ed in sal modo verrà ad instituirsi un documento pubblico: 1822, vol. II, part. 2, pag. 295.

4. — — — — Nello stesso modo si deve praticare nel caso d' incapacità di scrivere in uno dei tre primi estimati intervenuti ad un convocato: *ivi.*

5. — — Dovere della deputazione comunale rispetto al seppellimento di animali morti od uccisi per malattia. V. *Bestie* n.° 3 e seguenti.

6. — — Incompatibilità per motivo di parentela o affinità. V. *Parentela.*

7. — — V. inoltre *Promulgazione.*

Deputazioni. Divieto a qualunque corpo o rappresentanza pubblica di spedire delle deputazioni al governo od altra superiore autorità senza il previo permesso del governo impetrato mediante rapporto della congregazione provinciale: 1819, vol. I, part. 2, pag. 154.

2. — Per le domande delle congregazioni provinciali non occorre spedire deputati o commissioni: *ivi.*

3. — — Il delegato provinciale ha soltanto il diritto di accompagnare alla congregazione centrale qualunque rappresentanza della congregazione provinciale sopra affari di pubblica amministrazione: *ivi.*

4. — Le delegazioni provinciali si renderebbero imputabili d' irregolarità se si permettessero di autorizzare deputazioni al governo o ad altra superiore autorità senza il superiore assenso: *ivi.*

Deputazioni comunali. Loro funzioni, doveri e risponsabilità in ordine alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 4, 25, 27, 28, 29, 33, 39, 40 e 41.

2. Deputazioni comunali: non possono fare pubblicazioni senza il permesso della delegazione provinciale. V. *Promulgazioni* n.i 1 e 2.

3. — — Avvisi che possono emettere senza il permesso della delegazione provinciale. V. *Promulgazioni* n.° 3.

Derrate (dazio delle). V. *Dazj* n.° 5 e seguenti.

Descrizione. Il locatore dopo la petizione pel pagamento della pigione ha diritto di chiedere la descrizione giudiziale dei mobili esistenti nell'abitazione affittata, senza che a tal fine occorra di ordinare la comparsa delle parti, eccettuato il caso di qualche particolare difficoltà: 1819, vol. II, part. 2, pag. 477.

2. — — Notificazione governativa in simili termini: 1820, vol. I, part. 1, pag. 24.

Detz Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 86.

Dicasteri (impiegati nei) d'indole centrale del cessato regno d'Italia. V. *Debito pubblico* n.° 19.

2. — Collisione tra i dicasteri politici e di finanza rispetto alla procedura contro individui imputati di vendita illecita di medicinali e di produzione interna, od introdotti per contrabbando: 1819, vol. I, part. 2, pag. 161.

V. *Procedura* n.° 9.

Dicastero aulico. V. *Aulico dicastero.*

2. — — Esame prescritto pel posto di concepista presso un dicastero aulico. V. *Delegazioni* n.° 2.

Dichiarazione *de observando reciproco.* V. *Eredità* n.° 35 e seguenti.

2. — di erede: termini a farla. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 73 e seguenti.

3. — — Tribunale competente per la dichiarazione di morte del conjuge assente. V. *Competenza* n.° 14.

4. — — Allorchè viene giudizialmente dichiarata la morte di alcuno, il giudice deve imprendere d'uffizio la

liquidazione della di lui eredità dopo il passaggio della sentenza in giudicato: 1823, vol. I, part. 2, pag. 103, § 14.

5. Dichiarazione di erede. Formalità e modi di farla. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 80.

6. — — Quando il giudice provveda ulteriormente d'uffizio dopo la dichiarazione d'erede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 81.

7. — — Più concorrenti a fare la dichiarazione di erede per titoli diversi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 82.

Dichiarazioni daziarie. V. *Dazj* n.i 86 e 104.

Diete (classi delle), grado dell'uniforme civile e viaggi. È assegnata al pretore la classe IX colla diaria di cinque fiorini: 1819, vol. II, part. 2, pag. 451.

2. — — All'aggiunto pretore spetta la classe X con fiorini quattro: *ivi*.

3. — — Al cancelliere della pretura appartiene la classe XI con fiorini tre: *ivi*, pag. 452.

4. — — Agli scrittori delle preture è assegnata la classe XII con fiorini due: *ivi*.

5. — — La normale intorno alle diete ed i regolamenti austriaci rispetto alle competenze delle preture sono applicabili soltanto nei viaggi fuori del distretto della pretura, ed in tutti gli atti e commissioni nel distretto deve osservarsi la tariffa italica: *ivi*.

6. — — — Copia della tariffa del 1807 applicata alle preture: *ivi*, pag. 453.

7. — Per le diete dei relatori presso le congregazioni provinciali è fissato il rango della classe IX: 1823, vol. I, part. 2, pag. 242.

8. — Ai commissarj di circolo ed agli aggiunti di delegazione pei viaggi in oggetti di subarrendamento, ove non competa loro l'assegno delle diete e si tratti di distinto impegno nell'affare o in altri casi

straordinarj, vengono accordate delle gratificazioni caso per caso: 1819, vol. II, part. 2, pag. 323.

9. Diete e spese di viaggio pei ragionieri provinciali in missione. V. *Ragionieri*.

10. — Classificazione delle diete per gl' impiegati negli istituti d' istruzione elementare: 1820, vol. II, part. 2, pag. 117.

V. *Istruzione elementare* n.° 17.

11. — Pei veterinarj in oggetti di pubblica sanità — se il veterinario è medico approvato gli competono di X.ª classe, altrimenti, ancorchè chirurgo, quelle della XII.ª. 1820, vol. I, part. 2, pag. 17.

12. — — Ai veterinarj non approvati si corrisponde un conveniente diurno: *ivi*.

Dietrich Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 87.

Diffidazione (atto di) da farsi dall' esattore, terminato il suo contratto. V. *Esattori* n.° 1.

Diffidazioni e controdiffidazioni: non sono ammissibili. V. *Procedura civile* n.° 14.

Dimissione. A qual epoca cessi il soldo degl' impiegati per effetto della dimissione. V. *Soldo* n.° 1 e seguenti.

2. — La facoltà rispetto alla dimissione degl' impiegati attribuita ai senati di finanza dei due governi del regno lombardo-veneto è estesa alla sezione politica di essi ed a tutti gli altri governi delle antiche provincie ereditarie tedesche: 1821, vol. I, part. 2, pag. 137.

3. — Nei luoghi ove hanno residenza il governo ed il tribunale d' appello devono intervenire due consiglieri d' appello per le deliberazioni sulla dimissione di un impiegato; e negli altri devono intervenire due consiglieri della prima autorità giudiziaria del luogo: *ivi*, pag. 138.

4. Dimissione. Allora solamente si deve innoltrare la consulta all' autorità superiore per l' approvazione della dimissione di un impiegato quando egli gode di salario maggiore di 600 fiorini, e nel caso che avendo soldo minore i due consiglieri giudiziarj non abbiano concordato colla proposta dimissione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 138.

5. — Al seniore dei due consiglieri giudiziarj da nominarsi dal tribunale ed indicarsi al governo devono comunicarsi tutti gli atti risguardanti la dimissione dell' impiegato col referato del consigliere di governo pel voto di amendue giusta l' intimo convincimento ed i dettami della coscienza. — Quindi sull' invito del governo intervengono amendue alla deliberazione, all' atto della quale ciascuno deve spiegare il suo voto e proporre tutto ciò che creda necessario alla maggiore dilucidazione dell' affare, o per appoggiare vie meglio la sua opinione: *ivi*, pag. 139.

6. — A qual epoca cessi per gl' impiegati il soldo in caso di dimissione. V. *Soldo* n.i 2, 3 e 8.

7. — V. inoltre *Impiegati* n.i 37 e 38.

Dipartimento sanitario (medici alunni in un). V. *Medici* n.° 6.

Diploma di stato equestre. V. *Ordine*.

2. — dottorale. Gli stranieri che hanno percorsi gli studj filosofici in estero stato possono essere ammessi agli studj superiori legali e medico-chirurgici, ed a conseguirne la laurea nelle università degli stati austriaci: 1819, vol. I, part. 1, pag. 52.

3. — Nel diploma dottorale che si rilascia agli stranieri ammessi agli studj superiori legali e medico-chirurgici si deve esprimere che da esso non risulta il diritto di stabilire il domicilio e di esercitare la

professione negli stati austriaci a motivo dei non percorsi studj filosofici in uno stabilimento austriaco di pubblica istruzione: 1819, vol. I, part. 1, pag. 53.

4. Diploma delle levatrici. Spesa totale: a chi ne spetti il pagamento. V. *Levatrici.*

Diplomi. V. *Cancelleria.*

Direttori e capi del protocollo dei tribunali di prima istanza. V. *Registro* n.° 1.

2. — delle università, dei licei, ginnasj ed altri istituti d'educazione, ed i vicedirettori devono prestare conveniente ubbidienza all'autorità ecclesiastica relativamente all' istruzione religiosa: 1822, vol. I, part. 2, pag. 125.

V. *Istruzione* n.i 9 e 11.

3. — degl' istituti di studj superiori: partecipazione loro negli onorarj degli esami. V. *Esami* n.° 7.

4. — Classe competente per le diete dei direttori delle scuole tecniche. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

5. — Classe delle diete dei direttori delle scuole elementari maggiori. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

Direzione delle acque e strade (attribuzioni della). V. *Acque e strade.*

2. — delle dogane — del demanio — della posta — della zecca — del lotto: pagamenti a cui ciascuna è autorizzata. V. *Finanza* n. 2.

3. — superiore della vaccinazione. Nelle provincie è affidata alle delegazioni provinciali col mezzo del medico di delegazione. V. *Vaccinazione* n.° 1 e seguenti.

4. — — V. inoltre generalmente *Vaccinazione.*

5. — generale di polizia (convenzioni fatte avanti la). V. *Convenzioni* n.° 4.

Direzioni provinciali del demanio. È loro surrogata la denominazione d' ispettorati del demanio. V. *Demanio* n.° 2.

DIRITTI ed obblighi dell' età maggiore impetrati da un minorenne. V. *Minore* n.i 2 e 3.
2. — I decaduti dai diritti civili per delitto sono esclusi dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 34, lettera *d.*
3. DIRITTI di cancelleria. V. *Cancelleria.*
4. — fissi e proporzionali d'ipoteca a nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 239.
5. — di garanzia degli ori ed argenti in nuova moneta: *ivi*, pag. 258.
6. — di porto (diminuzione dei) di merci da ed all'estero per mezzo dei corrieri delle poste: 1819, vol. I, part. 1, pag. 43.
7. — di posta delle lettere. V. *Posta-lettere* n.° 4 e seg.
8. — Diritto di stola: quanto ai militari. V. *Stola.*
DIRITTO: azioni per diritto reale sopra immobili. V. *Competenza* n.i 5, 6, 7 e 8.
2. DIRITTO feudale. V. *Feudi.*
DISCENDENZA di cavaliere dell'ordine di Maria Teresa. V. *Ordine militare di Maria Teresa.*
DISEGNI (i) delle medaglie da coniarsi devono sottoporsi alla censura. V. *Censura* n.° 1.
DISEGNO dei ricami degli uniformi degl' impiegati delle città e dei comuni. V. *Impiegati* n.° 46.
DISERTORI. V. *Amnistia.*
2. — amnistiati della già armata italiana possono accettarsi come supplenti: 1822, vol. I, part. 2, pag. 137.
3. — Le multe inflitte ai disertori sino al 1814 sono condonate: 1821, vol. I, part. 2, pag. 4.
4. — I soldati nativi del regno lombardo-veneto entrati o posti al servizio militare dopo la pubblicazione della patente sulla coscrizione per la prima diserzione devono, oltre le pene legali di diserzione, servire altri quattro anni dopo compiuta la prima capitolazione, e per la seconda diserzione durante la loro vita: *ivi*, pag. 112.

5. Disertori. I disertori entrati o posti al servizio anteriormente alla pubblicazione della legge sulla conscrizione, per la prima diserzione devono sentire otto anni dal giorno del loro arresto e nuova incorporazione, e per la seconda pendente la loro vita: 1821, vol. I, part. 2, pag. 112.

6. — Quelli che si spacciano falsamente per disertori innanzi alle autorità sono da trattarsi come truffatori; ed ove risultino in pari tempo vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere, devono sottostare alle particolari prescrizioni applicabili a siffatti individui: 1822, vol. I, part. 2, pag. 110.

7. — Simile circolare d'appello: 1822, vol. II, part. 2, pag. 203.

8. — Disertori ed altri soldati italiani arrestati quai sospetti aggressori. V. *Giudizio statario* n.° 14.

9. — Disertori delatori d'armi. V. *Armi* n.° 2.

10. — Convenzione col re di Prussia 24 febbrajo 1819 per la reciproca consegna dei disertori: 1819, vol. I, part. 1, pag. 72.

11. — — Schiarimenti sulla convenzione col re di Prussia per la consegna dei disertori rapporto al valore del tallero prussiano, e ragguaglio della moneta di convenzione sul piede austriaco, ed alla corrispondenza tra le autorità delle frontiere: 1819, vol. II, part. 2, pag. 317.

12. — Convenzione col duca di Modena per la consegna dei disertori: 1819, vol. II, part. 1, pag. 101.

13. — Convenzione colla corte di Baviera di ritenere provvisoriamente in vigore il cartello per l'arresto e consegna dei disertori del 12 (oppure 3) luglio 1817: 1822, vol. II, part. 1, pag. 210.

14. — — La taglia stabilita all'art. 6 del cartello 3 (ossia 12) luglio 1817 colla corte di Baviera per l'arresto

dei disertori s'intende in valuta d'impero sul piede di 24 fiorini: 1819, vol. I, part. 2, pag. 196.

15. Disertori. Convenzione con S. S. 1.° gennajo 1823 rispetto all'arresto e consegna dei disertori: 1823, vol. I, part. 1, pag. 22.

16. — — Traduzione rettificata dell'art. XII della convenzione con S. S. risguardante i casi in cui debba sospendersi la consegna dei disertori: 1823, vol. I, part. 2, pag. 150.

17. Articoli addizionali al cartello conchiuso colla Russia il 24 maggio 1815 sulla consegna dei disertori, pei quali vengono compresi tutti quelli che appartengono alle armate dei due imperi, e segnatamente quelli della *landwehr*, riserva austriaca, prima riserva polacca, e gl' indicati come coscritti abili nelle liste austriache — e si fanno alcune altre dichiarazioni: 1823, vol. I, part. 1, pag. 2.

18. — A quali disertori della disciolta armata italiana sia stato prescritto di accordare il congedo. V. *Congedi* n.° 1.

Dispacci dei comandi generali ad autorità civili subalterne in casi d'urgenza. V. *Corrispondenza* n.° 1 e seguenti.

Dispensa dal decennale servizio determinato per aspirare ai canonicati. V. *Canonicati.*

2. — dagli esami di metodica ai maestri delle scuole elementari. V. *Scuole.*

Dissenso dei genitori alla vaccinazione dei loro figli. V. *Vaccinazione* n.i 22, 36, 37, 39 e seguenti.

Distintivi dei cavalieri da restituirsi in caso di loro morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 49 e 50.

Distretti dei reggimenti di confine. V. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

Distribuzione gratuita del vajuolo vaccino. V. *Vaccinazione* n.° 11.

DITENUTI (spese pel mantenimento ed altre dei). V. *Carceri* n.° 3 e seguenti.

DIVINI uffizj. Obbligo dei delegati provinciali, del corpo delle municipalità e di tutte le superiorità locali di assistere ai divini uffizj in luogo distinto e cospicuo. V. *Uffizj divini* n.° 1.

2. — — Sotto l'indicazione di divini uffizj s'intende per regola la messa solenne ed il sermone: 1822, vol. II, part. 2, pag. 213.

3. — — Per chiesa primaria s'intende il duomo, e nelle città grandi anche la chiesa parrocchiale più vicina, escluse le succursali e quelle di corporazione o stabilimento — e dietro queste norme compete alle autorità la scelta opportuna a promuovere il pubblico esempio e l'edificazione del popolo: *ivi*.

4. — — Per l'assistenza alla messa solenne non possono le autorità esigere le accoglienze di cerimonia, nè le situazioni dignitose determinate col dispaccio circolare 14 dicembre 1821: *ivi*, pag. 214.

5. — — Nessuna autorità può pretendere d'essere ammessa nel presbitero, ed è cura dei capi delle chiese rispettive l'assegnarle il posto distinto e cospicuo: *ivi*, pag. 215.

DIVISIONE di eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 84 e seguenti, 95 e seguenti.

DIVORZIO fra gli ebrei, di cui uno od amendue siano passati alla religione cristiana. V. *Ebrei*.

2. — V. inoltre *Matrimonio* n.° 5 e seguenti.

DOCUMENTI pubblici. V. *Falsificazione*.

2. — — Gli originali interessanti i minori ed i testamenti devono custodirsi separati dalle altre carte d'archivio ed in armadio chiuso: 1823, vol. I, part. 2, pag. 74, § 147.

DOCUMENTO pubblico: come si formi rispetto agli atti delle deputazioni comunali. V. *Deputazione comunale* n.i 3 e 4.

DOGANA a cui devono indirizzarsi le merci di manifattura nazionale per essere bollate. V. *Bollo* n.° 7.

DOGANE. V. *Magazzini.*

2. — (direzione delle). Autorizzazione ad essa di fare dei pagamenti. V. *Finanza* n.° 2.

3. — (nelle) o ricevitorie lombardo-venete non può essere daziata in uscita coll'indirizzo pel Tirolo o per l'Illiria alcuna merce d'introduzione vietata in quei territorj: 1819, vol. I, part. 1, pag. 21.

4. — — Disposizioni relative all'osservanza delle leggi di finanza in proposito e pel transito nel Tirolo e nell'Illiria: *ivi.*

5. — — Specifica delle merci di vietata introduzione nell'Illirio ossia nelle antiche provincie austriache: *ivi*, pag. 25.

6. — V. generalmente *Dazj.* *Bollo* n.° 7 e seguenti.

7. — Le droghe e i generi ad uso medico devono sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane. V. *Droghe. Sanità* n.i 11, 12 e 13.

DOLCI Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 88.

DOMENICHE (solennizzazione delle). V. *Precetti* n.° 1.

DOMICILIATI. Assunzione degli atti ereditarj rispetto agli immobili di persone domiciliate in estero stato. V. *Competenza* n.° 44.

DOMICILIO: come di regola determini la competenza del giudice. V. *Competenza* n.° 2.

2. — Eccettuazioni alla regola che determina la competenza del domicilio. V. *Competenza* n.° 5 e seguenti.

3. — La temporaria dimora tiene luogo di domicilio di chi non ne ha uno stabile. V. *Competenza* n.° 4.

4. Domicilio. Quanto agli effetti della coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 18 e seguenti.

5. — delle mogli, dei figli, dei minori. V. *Competenza* n.i 36 e 37.

6. — delle persone di servizio. V. *Competenza* n.° 3.

7. — del figlio che abbia ottenuta l'emancipazione dalla patria podestà. V. *Coscrizione* n.° 20.

8. — (traslocamento del): 1822, vol. I, part. 1, pag. 2. V. *Coscrizione* n.i 21, 22, 23 e 24.

9. — — Introduzione dei mobili dei forestieri che intendono di stabilirlo negli stati. V. *Forestieri*.

10. — — Divieto agli abitanti del regno lombardo-veneto e del Tirolo di traslocare in altra provincia senza permesso — e disposizioni relative. V. *Coscrizione* n.° 23.

11. — — V. *Traslocamento*.

12. — Domicilio traslocato pendente lite. V. *Competenza* n.° 34.

Dominio straordinario francese. V. *Debito pubblico* n.° 17.

Doni in danaro od in regolari obbligazioni a favore di qualunque stabilimento militare o degl' invalidi: possono versarsi nella cassa militare più vicina al domicilio del donante: 1819, vol. I, part. 2, pag. 229.

2. — — Dalla cassa militare si dà l'analoga ricevuta del dono in danaro od in obbligazioni, e se ne informa sollecitamente il comando generale; e da questo viene data ai donanti comunicazione dell' impiego fattone: *ivi*.

Donna gravida (taglio cesareo da eseguirsi al cadavere di). V. *Visite giudiziali* n.° 29.

Dotazioni francesi e della corona ferrea. V. *Debito pubblico* n.° 17.

Dottorato onorario. V. *Università* n.i 3 e 4.

2. — — V. inoltre *Diploma* n.i 2 e 3.

DROGHE (le) ed altri oggetti ad uso medico introdotti dall' estero devono sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane. V. *Sanità* n.i 11, 12 e 13.

DROGHERIA (i generi detti di) dei quali non sia per anco conosciuta la qualità non possono mettersi in commercio prima che siano esaminati e dichiarati vendibili dall' autorità competente. 1820, vol. I, part. 1, pag. 12.

2. — I contravventori al divieto di mettere in commercio drogherie di non conosciuta qualità si puniscono a termini dei §§ 115 al 125 inclusivi del codice delle gravi trasgressioni politiche: *ivi*.

3. — V. inoltre generalmente *Veleni*.

DROGHERIE. Tariffa dei dazj per esse. V. *Dazj* n.° 35 e seguenti, e n.i 144 e 145.

DROGHIERI e speziali. V. *Cocooli*, e generalmente *Veleni*.

DUBOIS Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 89.

2. — e Roubaud. V. *Privilegio patenti* n.i 382 e 383.

DUCATI del regno d'Italia (arretrati per dotazioni, donazioni ed assegni dei). V. *Debito pubblico* n.° 17.

DU CHET Francesco imperiale regio consigliere. Di lui nomina alla carica di console generale austriaco nel regno di Polonia in Varsavia. 1819, vol. I, part. 2, pag. 243.

DULDNER Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 91.

EBREI. Le ammonizioni che devono precedere il divorzio e la separazione di letto e mensa dei conjugi ebrei devono farsi dal curato o catechista cristiano quando uno di essi abbracciò la religione cristiana: 1821, vol. II, part. 2, pag. 291.

2. — — Il curato o catechista cristiano estende anche le rimostranze che devono precedere il divorzio o la separazione di letto e mensa richiesta dall'ebreo fatto cristiano al conjuge rimasto ebreo quando si presti volontariamente all'invito: *ivi*, pag. 292.

3. — — Deve anche dal giudice competente tentarsi l'accomodamento fra ambi i conjugi prima di procedere ulteriormente a termini di legge sull'istanza di divorzio o di separazione domandata dall'ebreo fattosi cristiano: *ivi*.

4. — — Deve lasciarsi in libera facoltà dei conjugi ebrei, che abbiano amendue abbracciata la religione cristiana, il far consacrare il loro matrimonio colla benedizione nuziale: *ivi*.

5. — Circolare dell'imperial regio governo simile a quella del tribunale d'appello analizzata nei precedenti numeri rispetto alla domanda di divorzio o di separazione domandata dal conjuge ebreo fattosi cristiano: 1822, vol. I, part. 2, pag. 58.

ECCEZIONE di competenza politico-amministrativa. V. *Competenza* n.° 61 e seguenti.

2. — declinatoria nei rapporti tra l'autorità giudiziaria e la politica. V. *Procedura civile* n.i 2 e 3.

3. Eccezione (l') declinatoria deve in procedura verbale; ed anche quando nelle cause qualificate pel processo scritto è stata dal giudice ordinata la comparsa delle parti, proporsi indilatamente senza toccare il merito nella prima comparsa — e nel processo scritto entro la metà del termine fissato per la risposta; in difetto non è più ammissibile: 1820, vol. II, part. 1, pag. 165.

4. — — Può domandarsi proroga della comparsa o del termine per l'oggetto espresso di comprovare il proprio foro: *ivi*, pag. 166.

5. — — Il giudice di prima istanza giudica sull' eccezione declinatoria mediante decreto motivato od incontanente, o sentite ambe le parti: *ivi*.

6. — — Il ricorso contro il decreto sull' eccezione declinatoria deve presentarsi nel termine di giorni otto alla prima istanza, e da questa innoltrarsi al tribunale d'appello. — Lo stesso deve praticarsi in caso di ricorso contro il decreto del tribunale d'appello, da cui viene trasmesso al senato lombardo-veneto: *ivi*, pag. 167.

7. — — Il termine al ricorso contro il decreto sull' eccezione declinatoria nelle cause mercantili e di cambio è ristretto a tre giorni: *ivi*.

8. — — Prima della scadenza del termine pel ricorso sull' eccezione d'incompetenza o dell' evasione del medesimo non può trattarsi la causa di merito: *ivi*.

9. — — Il termine della risposta nel processo scritto decorre dal giorno in cui il decreto rejettivo dell' eccezione d'incompetenza è passato in giudicato; e non essendo ordinata la risposta in iscritto, il giudice prefigge la comparsa dopo il transito del decreto in cosa giudicata: *ivi*.

10. Eccezione declinatoria. Le disposizioni risguardanti l'eccezione declinatoria sono applicabili anche al caso in cui sia proposta presso i tribunali ai quali, oltre la civile, appartiene la giurisdizione mercantile sul punto se debba decidersi la causa nell' una o nell' altra qualità: 1820, vol. II, part. 1, pag. 168.

11. — — — Presso i tribunali cui compete la civile e la mercantile giurisdizione unita nella rubrica degli atti che si presentano devono aggiugnersi le parole = *in affari civili* = oppure = *in affari mercantili e di cambio* =: *ivi*.

12. — Eccezione d'incompetenza non allegata dalla parte. V. *Procedura civile* n.° 3.

Ecclesiastici. Per determinare a quale autorità competa l'inquisizione e punizione degli ecclesiastici devono distinguersi le trasgressioni meramente ecclesiastiche dalle altre: 1819, vol. I, part. 2, pag. 105.

2. — La punizione delle trasgressioni meramente ecclesiastiche spetta agli ordinarj; quella di tutte le altre dipende dall' autorità secolare: *ivi*.

3. — Ogni ecclesiastico, quand' anche non sia in cura d'anime, deve sempre rispetto alle sue trasgressioni essere considerato nella doppia sua qualità di sacerdote e di suddito: *ivi*.

4. — Gli ecclesiastici, secondo che violano i doveri come sacerdoti o come sudditi, si rendono colpevoli o di trasgressione ecclesiastica o di trasgressione civile: *ivi*, pag. 106.

5. — Rendonsi colpevoli di trasgressione puramente ecclesiastica, e spetta all' ordinario di procedere e giudicare con imporre loro le censure e pene canoniche proporzionate quando contravvengono ai doveri ai quali gli obbligano gli ordini maggiori o minori, considerati questi indipendentemente da ogni rapporto colla cura delle anime: *ivi*.

6. Ecclesiastici. Contravvenendo ai doveri di suddito, l'ecclesiastico si rende colpevole o di *grave trasgressione politica* o di *delitto*, la cui punizione spetta esclusivamente all' autorità politica o al giudizio criminale: 1819, vol. I, part. 2, pag. 107.

7. — Gli ecclesiastici in cura d'anime devono anche riguardarsi come incaricati dello stato — e l'inquisizione sulle loro mancanze e la punizione appartengono non solo all' ordinario, ma eziandio alle autorità dello stato: *ivi*.

8. — I vescovi devono reprimere le trasgressioni nella cura delle anime in quanto esse appartengano alla disciplina e non abbiano rapporto a positive ordinanze dello stato: *ivi*.

9. — Qualora le trasgressioni degli ecclesiastici in cura d'anime riescono di pubblico scandalo non costituiscono più un oggetto di mera disciplina ecclesiastica, e sono sottoposte anche a pene civili: *ivi*.

10. — Le trasgressioni degli ecclesiastici in cura d'anime che influiscono sullo stato in generale, ovvero su parziali istituzioni politiche affidate alle cure dei parrochi, qualora per esse venga impedita o l'esecuzione degli ordini sovrani o il buon effetto delle istituzioni stesse, sono sottoposte a punizioni civili: *ivi*, pag. 108.

11. — Le trasgressioni degli ecclesiastici in cura d'anime che riescono di pubblico scandalo o influiscono sullo stato in generale o su parziali istituzioni politiche affidate alle loro cure sono soggette al giudizio comune dell' autorità politica ed ecclesiastica: *ivi*.

12. — L'inquisizione nei casi di trasgressioni di ecclesiastici in cura d'anime che siano di pubblico scandalo od abbiano rapporto a positiva ordinanza dello stato s'imprende da una commissione mista composta

di membri destinati all' uopo dalle delegazioni provinciali e dagli ordinariati: 1819, vol. I, part. 2, pag. 108.

13. Ecclesiastici. La commissione mista nominata per l' inquisizione su trasgressione di ecclesiastico in cura d' anime dà il suo parere sulla punizione del colpevole, e per mezzo della delegazione provinciale che vi aggiunge il proprio lo trasmette all' ordinariato, il quale, aggiuntavi la propria opinione, rimette il tutto al governo, onde ottenere la conferma del giudizio e l' ordine dell' esecuzione: *ivi*.

14. — — Nel caso che in seguito al procedimento della commissione mista il governo non credesse di convenire colle proposizioni dell' ordinario, deve innoltrare la cosa alle deliberazioni della cancelleria aulica: *ivi*, pag. 109.

15. — — — Il metodo di procedura prescritto per le trasgressioni degli ecclesiastici in cura d' anime deve in particolare osservarsi qualora le trasgressioni dei curati rendano necessaria la loro destituzione o la sospensione delle rendite benefiziarie: *ivi*.

16. — — Le commissioni miste non devono riunirsi se non previa partecipazione ed assenso del governo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 107.

17. — — Dall' ordinario si provvede di un vicario spirituale la parrocchia o chiesa del beneficiato sottoposto all' inquisizione; — ed appartiene al governo la cura pel mantenimento di quello e per l' amministrazione della sostanza del benefizio: *ivi*.

18. — — A formare le commissioni bastano due commissarj, l' uno politico e l' altro ecclesiastico, da nominarsi rispettivamente dal delegato provinciale e dal vescovo, ed un solo attuario: *ivi*.

19. — Le commissioni verificano i fatti ed esprimono soltanto un parere, ma non pronunciano: *ivi*, pag. 108.

20. Ecclesiastici. Le commissioni devono riunirsi nel luogo più facile alla verificazione dei fatti; quindi, se nulla osta, nel luogo del domicilio dell'accusato, supplendo con requisitoriali senza trasferirsi, fuori dei casi di necessità, da un luogo all'altro: 1822, vol. I, part. 2, pag. 108.

21. — — Ai commissarj ed attuarj della commissione mista per giudicare gli ecclesiastici compete l'indennizzazione secondo il normale delle diete: *ivi.*

22. — — Le spese dell'inquisizione cui procede la commissione mista per giudicare gli ecclesiastici si sopportano dall'inquisito o dal falso accusatore entro i limiti delle tasse prescritte per le inquisizioni politiche, da riscuotersi dalle loro rendite private od anche da quelle del benefizio, riservata la quota necessaria alla sussistenza del benefiziato a norma del § 403 del regolamento del processo civile: *ivi.*

23. — — Il governo, sopra richiesta dei delegati provinciali, anticipa il fondo per le spese d'inquisizione cui procede la commissione mista: *ivi*, pag. 109.

24. — — Se l'ecclesiastico inquisito dalla commissione mista è assolto anche per sola insufficienza di prove, o se egli o l'accusatore colpevole è impotente al pagamento, le spese rimangono a carico dello stato: *ivi.*

25. — Modo di procedere alla ricognizione dei preti forestieri o non diocesani introdotti nelle diocesi regolarmente ed utilmente, o dimoranti senza legale titolo e senza oggetto: 1819, vol. I, part. 2, pag. 179.

26. — Qualunque prete forestiero o non diocesano manchi di ricapiti e di buone testimonianze deve togliersi dal novero dei sacerdoti diocesani; e se di estero stato rimandarsi al suo paese col mezzo del braccio politico: *ivi.*

27. Ecclesiastici. Nessun prete estero può essere ammesso senzachè siano riconosciuti i suoi ricapiti nelle cancellerie vescovili: 1819, vol. I, part. 2, pag. 180.

28. — Le autorità provinciali di polizia non permettono al prete estero di rimanere se non mediante la riproduzione dei ricapiti colla relativa licenza degli ordinarj: *ivi*.

29. — I parrochi devono dare sollecito avviso alla cancelleria vescovile dell' arrivo e della partenza di sacerdote forestiero dalla loro parrocchia: *ivi*.

30. — — V. inoltre *Parrochi* n.i 11 e 12.

Eder Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 92.

Editti (inserzione degli) nella gazzetta privilegiata di Vienna. V. *Gazzetta*.

2. — (la stampa degli) si eseguisce a carico dell' erario; l' uffizio delle tasse deve addebitarne le parti come se fossero copie scritte a mano con esigere la tassa di scritturazione della rubrica settima del regolamento 5 gennajo 1816: 1820, vol. I, part. 2, pag. 6.

3. — (spese dell' inserzione degli) nelle gazzette. V. *Tasse giudiziarie* n.° 17.

4. — — nelle cause di miserabilj. V. *Tasse* n.° 16.

5. — (la stampa degli) o decreti giudiziarj si eseguisce a carico del regio erario come ogni altra spesa di cancelleria: 1820, vol. I, part. 2, pag. 6.

6. — L' uffizio delle tasse deve addebitare le parti della stampa degli editti o decreti giudiziarj come se fossero copie manoscritte a norma della rubrica settima del regolamento sulle tasse: *ivi*.

Editto da pubblicarsi nella liquidazione dell' eredità per citare gl' ignoti ed assenti. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 75 e seguenti, 124 e seguenti.

2. — — Nel caso che si liquidi presso la pretura un' eredità di persona appartenente allo stato militare per

diffidare i creditori verso la massa ad insinuare le loro pretese. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 90.

EDIZIONE di estratti dei registri delle ipoteche. V. *Concorso dei creditori* n.° 3.

EDIZIONI prime e codici (estrazione e commercio delle). V. *Arti* n.i 6, 7 e 8.

EDUCAZIONE militare. V. *Orfani* n.° 7 e seguenti.

2. — (istituti di) rispetto all' istruzione religiosa. V. *Istruzione* n.° 11.

3. — Esame prescritto per avere l' assenso del governo alla vestizione e professione negl' istituti religiosi di educazione delle fanciulle. V. *Monache* n.° 2.

EFFETTI e danaro assicurati all' inquisito all' occasione del di lui arresto ed appartenenti agl' inquisiti. V. *Tasse giudiziarie* n.i 47, 49 e seguenti.

2. — ereditarj. Vendita di quelli che non si possono conservare senza pericolo di guasto o diminuzione in pendenza della dichiarazione d' erede. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 84 e 85.

EHRENFELD Taddeo. V. *Privilegio patenti* n.° 93.

EINWEG Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 94.

ELEFANTE (carta). Abolizione della facilitazione sul dazio di essa alle fabbriche di tappezzerie: 1822, vol. II, part. 2, pag. 207.

V. *Dazj (diritti di)* n.i 19 e 20.

ELEMENTARE istruzione o elementari scuole. V. *Istruzione elementare. Scuole.*

ELENCHI dei figli esposti levati dal luogo pio di S. Caterina alla ruota. V. *Esposti* n.° 3.

ELENCO dei comuni ai quali è accordato il consiglio comunale: 1821, vol. I, part. 2, pag. 34.

2. — delle preparazioni chimiche e farmaceutiche vietate farsi e vendersi fuorchè dai farmacisti approvati. V. *Preparazioni chimiche.*

ELLI Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 95.

EMANCIPAZIONE (gli atti di) non hanno da riceversi dai notai. V. *Notai* n.° 6.

2. — (effetti dell') rispetto al domicilio ed alla classificazione dei coscritti. V. *Coscrizione* n.i 20 e 61.

EMIGRATI bavari. V. *Baviera* n.i 2 e 3.

EMIGRAZIONE (tasse di). V. *Tasse* n.° 20.

EMPERGER Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 96.

ENS e Hausruck (giudizj distrettuali nel circolo di). V. *Corrispondenza* n.° 5.

EQUIPAGGIO dei viaggiatori. V. *Suppellettili. Dazj (diritti di)* n.i 153 e 154.

ERARIALI contratti. V. *Contratti* n.° 6 e seguenti. *Aste* n.° 3 e seguenti.

ERARIO (contratti dell'). V. *Aste* n.° 3 e seguenti. *Contratti* n.° 6 e seguenti.

2. — Il § 918 del codice civile, per cui i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti passano agli eredi dei contraenti, deve osservarsi in tutti i contratti nei quali ha parte l'erario ed anche in quelli di sussistenze militari: 1819, vol. I, part. 2, pag. 124.

3. — Per garanzia degli obblighi dei contraenti coll'erario si deve stipulare una cauzione sulle sostanze del contraente, nella quale subentrano poi gli eredi: *ivi*, pag. 125.

4. — Nei casi singoli si devono costringere gli eredi all'esecuzione dei contratti coll'erario e per le sussistenze militari senz'occuparsi di altre disposizioni per sostituzioni od altro; *ivi*.

5. — Nel solo caso che gli eredi del contraente si rifiutino alla continuazione delle somministrazioni si deve provvedere al servizio con nuove stipulazioni o contratti, ritenuta sempre a carico della cauzione la rifusione dei danni verso l'erario; *ivi*.

6. Erario (contributo dell') nella ricostruzione e conservazione di strada postale percorrente nell' interno di un comune. V. *Strade* n.° 1.

7. — Contabili e debitori verso l' erario. V. *Debitori* n.° 4 e seguenti.

8. — Sussidj dell' erario quanto ai pazzi. V. *Pazzi*.

9. — Gli uffizj fiscali quando rappresentano l' erario militare devono corrispondere immediatamente coi comandi generali. V. *Corrispondenza* n.° 3.

Erbaggi (dazio degli). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seg.

Erede (dichiarazione d'). V. *Dichiarazione d' erede*.

2. — Per conseguire l' aggiudicazione dell' eredità basta che provi d' avere reso il legatario consapevole del legato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 10.

3. — — V. inoltre *Eredità*.

Eredi. Quando le pene pecuniarie inflitte al defunto passino negli eredi. V. *Pene* n.° 2 e seguenti.

2. — dei contraenti coll' erario. V. *Erario* n.° 2 e seguenti.

3. — degli appaltatori delle sussistenze militari. V. *Sussistenze* n.i 6, 7 e 8. *Erario* n.° 2 e seguenti.

4. — presunti quanto al sigillamento. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 35.

5. — — V. inoltre *Trasporti d' estimo* n.° 3 e seguenti.

6. — ignoti o d' ignota dimora. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 53, 73 e seguenti.

7. — La confisca regolarmente seguita sorte il suo effetto contro gli eredi, quand' anche non venga giudicato sulla medesima se non dopo la morte del proprietario: 1820, vol. II, part. 1, pag. 63.

Eredita'. I sigillamenti delle eredità devono farsi d' uffizio. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 27.

2. — Sorveglianza d' uffizio per la sollecita definizione degli atti ereditarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 29.

3. — Le eredità vacanti devono trattarsi d' uffizio. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 30.

4. Eredita'. Quali atti abbraccia la liquidazione delle eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 32.

5. — Apposizione dei sigilli alle eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 11, 34 e seguenti.

6. — Custodia delle sostanze ereditarie semplice e stretta. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 36 e seguenti.

7. — Di quali eredità sia incaricato il suggellamento agli agenti comunali od ai segretarj comunali. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 104 e seguenti.

8. — Suggellamento nel caso di morte di un ecclesiastico in cura d'anime. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 40.

9. — Pubblicazione del testamento. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 14 e seguenti, 41 e seguenti.

10. Obbligo dei giudici di notificare la morte degl' impiegati dello stato, e consegna da farsi delle carte d'uffizio ritrovate presso i medesimi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 45 e seguenti.

11. — In quali casi si proceda d'uffizio all'inventario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 52 e seguenti.

12. — Come si proceda all'inventario nei diversi casi e formalità di esso. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 43, 56 e seguenti.

13. — Catalogo dei libri da formarsi e comunicarsi alla delegazione provinciale. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 64 e 65.

14. — Inventario della sostanza di un ecclesiastico beneficiato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 68.

15. — In quali casi la confezione dell'inventario è incaricata agli agenti od ai segretarj comunali. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 106 e 107.

16. — Il giudice imprende d'uffizio la liquidazione dell'eredità di quello di cui sia dichiarata giudizialmente la morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 44.

17. Eredità. Partecipazione della morte e diffidamento da farsi dal giudice ai prossimi parenti del defunto ed a ciascuno degli eredi istituiti, ed ai tutori e curatori dei minori e dei curandi. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 72 e seguenti e 78.

18. — Termini agli eredi per presentare la dichiarazione d'erede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 73.

19. — Deputazione di curatore agli eredi noti, ma d'ignota dimora, e doveri di esso. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 74.

20. — Editto da pubblicarsi non essendo nota la dimora degli eredi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 75.

21. — Editti da pubblicarsi non essendo noto il nome e la dimora dell'erede, e quando è ignoto se esistano eredi. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 76 e 77.

22. — Provvidenze nel caso di morte di un avvocato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 79.

23. — Come si faccia la dichiarazione d'erede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 80.

24. — Quando il pretore provveda ulteriormente d'uffizio nella liquidazione delle eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 81.

25. — Eredità di persone contabili verso il sovrano erario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 89.

26. — Eredità di persona appartenente allo stato militare. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 90.

27. *a*) — Ultimazione degli atti ereditarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 92 e seguenti.

b) — Come debbasi provvedere dal giudice presentandosi più pretendenti ad un' eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 82.

c) — Vendita dei mobili e degl' immobili di eredità in liquidazione. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 84 e seguenti e 106.

28. Eredita'. Minori o persone soggette a cura interessate in un' eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 81, 96 e seguenti.

29. — Divisione dell' eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 96 e 99.

30. — Aggiudicazione dell' eredità e decreto relativo. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 89 e seguenti, 94 e seguenti, 99 e seguenti.

31. — Deputazione di agenti comunali per la liquidazione di eredità di tenue importanza. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 104 e seguenti.

32. — Gli effetti ereditarj di un beneficiato defunto possono essere sequestrati dai subeconomi per sicurezza dei risarcimenti dovuti al benefizio; 1821, vol. I, part. 2, pag. 25.

V. *Benefizj* n.° 17.

33. — — Il beneficiato successore ha il diritto di privilegio sopra gli effetti che possono sequestrarsi dai subeconomi: 1821, vol. I, part. 2, pag. 25.

V. *Benefizj* n.° 18.

34. — Vacante. V. *Trasporti censuarj* n.i 4 e 5.

35. — Si deve osservare l' aulico decreto 11 luglio 1817 rispetto alla forma e tenore delle reversali *de observando reciproco*: 1819, vol. I, part. 2, pag. 261.

36. *a*) — Il tribunale d' appello prima dell' effettivo rilascio delle reversali deve ogni volta mettersi in corrispondenza col rispettivo governo della provincia, e nel caso di difficoltà per parte di questo invocare ed attendere la relativa decisione del supremo tribunale di giustizia: *ivi*.

b) — Pel libero rilascio delle eredità aperte a favore dei sudditi del re di Sardegna non si richiede il certificato *de observando reciproco*, ritenuta la puntuale esecuzione della convenzione del 1763: *ivi*, pag. 210.

EREDITARJ atti (assunzione degli) di persone domiciliate in estero stato. V. *Competenza* n.° 44.
2. — I giudici devono vegliare d'uffizio per la sollecita assunzione degli atti ereditarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 29.
3. — Prospetto da richiedersi nell'assunzione degli atti ereditarj degl' impiegati. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 3.
4. — — V. inoltre *Volontaria giurisdizione* n.i 11, 14 e seguenti, 27 e tutt' i susseguenti.
5. — beni. V. *Trasporti censuarj* n.i 3 e 4.
ERRORE (correzione di) nel § 422 del regolamento del processo civile. V. *Regolamento* n.° 8.
2. — Correzione del § 163 del codice civile. V. *Paternità*.
ERTL e Haufer. V. *Privilegio patenti* n.° 158.
ESAME anatomico vietato nei casi in cui occorra la visita giudiziale. V. *Visite giudiziali* n.° 4.
2. — delle perizie per gli affittamenti di beni delle fabbricerie. V. *Fabbricerie* n.i 2 e 3.
ESAMI civili. È un abuso il lasciarli assumere dagli ascoltanti. V. *Procedura civile* n.° 59. *Volontaria giurisdizione* n.° 18.
2. — testimoniali. Non può ordinarsene la comunicazione per copia alla controparte: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62, § 94.
3. — È dovere degl' inquirenti di procedere eglino stessi agli esami. V. *Procedura criminale* n.i 9 e 10.
ESAMI d'idoneità da subirsi dai maestri ed assistenti delle scuole elementari e dai maestri privati. V. *Istruzione elementare* n.i 3, 4 e 7.
2. — nelle università. V. *Università* n.i 2, 5 e 6.
3. — Se allo studente di una delle tre facoltà superiori viene dal professore impartita la sola terza classe per mancanza di applicazione nel decorso di un

semestre, deve tosto riesaminarsi in presenza del direttore, e persistendo il professore nel proprio voto, deve dal direttore innoltrarsi rapporto al governo perchè lo studente venga privato del posto di fondazione o dello stipendio goduto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 147.

4. Esami. Gli studenti che nell'esame annuale hanno conseguita la seconda classe devono dopo le ferie assoggettarsi ad un nuovo esame, ed ove in questo riportino la stessa classe devono privarsi del posto di fondazione o dello stipendio: *ivi*, pag. 148.

5. — semestrali nei ginnasj. V. *Ginnasj* n.° 13.

6. — — Viene retribuito l'onorario di due fiorini complessivamente per tutti gli esami presso i ginnasj di chi fa gli studj privatamente; — negli studj superiori tale somma si porge a ciascun professore esaminante: 1821, vol. II, part. 2, pag. 290.

7. — I prefetti ginnasiali ed i direttori degl'istituti di studj superiori non percepiscono onorario particolare, nè partecipano di quello destinato ai professori: *ivi*.

8. — Gli studenti della facoltà giuridica sono essi pure tenuti al pagamento degli onorarj per gli esami: *ivi*.

9. — per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di ingegnere, agrimensore, architetto civile e ragioniere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 207.

V. *Esercizio*.

10. — da subirsi da quelli che fanno gli studj privati delle materie d'istruzione elementare. V. *Scuole* n.° 8 e seguenti.

11. — per l'impiego di commissario distrettuale od aggiunto. V. *Commissarj distrettuali* n.i 3, 7 e seguenti.

12. — per un posto di aggiunto di delegazione, di vicesegretario del governo e di concepista presso un dicastero aulico: 1819, vol. I, part. 2, pag. 212.

V. *Aulico dicastero*. *Delegazioni provinciali* n.° 2.

ESATTORI. L'avviso di diffidazione da darsi dagli esattori delle imposte arretrate, dopo scaduto il loro contratto per compellere i debitori morosi, è il primo atto che fa parte e base dell'esecuzione fiscale: 1821, vol. I, part. 2, pag. 114.

V. inoltre *Escussione fiscale* n.° 2.

2. — Norme per gli esattori demaniali e pei tassatori risguardanti l'esazione delle spese processuali e tasse. V. *Spese* n.° 22 e seguenti.

3. — comunali. V. *Carta bollata* n.° 17.

4. — Gli esattori comunali sono incaricati dell'esazione delle multe per le contravvenzioni alla legge di coscrizione, da eseguirsi coi privilegi fiscali e da versarsi nelle casse camerali: 1820, vol. II, part. 1, pag. 160.

5. — — V. inoltre *Escussione fiscale*.

ESCLUSIONE (motivi di) dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 34.

ESCUSSIONE fiscale (primo atto della). V. *Esattori* n.° 1.

2. — Nel caso di concorso aperto sopra i beni di un ricevitore comunale deve osservarsi strettamente il prescritto al § 128 della sovrana patente 18 aprile 1816: 1820, vol. I, part. 2, pag. 18.

ESECUTORE testamentario. Quando l'eredità si trova nelle mani di lui, il sigillo si appone puramente in contrassegno dell'intervenuta autorità giudiziaria. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 36.

2. — Casi che l'eredità non essendo nelle mani dell'esecutore testamentario si fa luogo alla stretta custodia. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 37.

ESECUTORIETA' delle convenzioni fatte avanti la direzione di polizia. V. *Convenzioni* n.° 4.

ESECUZIONE delle convenzioni seguite avanti la direzione di polizia: 1819, vol. I, part. 1, pag. 3.

V. *Convenzioni* n.° 4.

2. Esecuzione (decreti di) da essere muniti del suggello d'uffizio. V. *Procedura civile* n.° 22.

3. — fiscale. V. *Esattori* n.° 1.

4. — Provvedimenti risguardanti l'esecuzione delle sentenze e dei decreti. V. *Procedura civile* n.° 21 e seg.

5. — della sentenza di morte proferita contro un assente o fuggitivo. V. *Giustizia* n.° 6.

6. — del marchio. V. *Giustizia* n.° 7.

7. — È incompatibile l'esecuzione simultanea di due giudizj politico ed economico: 1821, vol. I, part. 2, pag. 55.

8. — negli stati esteri delle sentenze pronunziate dai giudici dello stato lombardo-veneto. V. *Sentenze* n.° 17.

9. — — ricusata dai giudici esteri. V. *Sentenze* n.i 22 e 23.

10. — delle sentenze pronunziate in estero stato. V. *Sentenze* n.° 17 e seguenti.

11. — — dai tribunali del cantone Ticino. V. *Sentenze* n.° 25. *Giudicati* n.i 3 e 7.

12. — nel cantone Ticino delle sentenze proferite nel regno lombardo-veneto. V. *Giudicati* n.° 3.

13. — delle sentenze proferite dai tribunali del re di Sardegna e dello stato pontificio. V. *Giudicati* n.i 1, 2 e 5.

14. — Reciprocità nella esecuzione delle sentenze dei tribunali austriaci e di quei del ducato di Baden. V. *Baden.*

15. — Nel dare esecuzione alle sentenze devono osservarsi le prescrizioni del decreto aulico 20 ottobre 1820. V. *Giudicati* n.° 1. V. i precedenti numeri 11, 12 e 13.

16. — — V. *Competenza.*

17. — Gl'impiegati ai dazj sono da considerarsi quali delegati e destinati dalla competente autorità all'esecuzione degli ordini: 1820, vol. I, part. 1, pag. 47.

18. Esecuzione. Opposizione fatta agl' impiegati ai dazj nell' esecuzione degli ordini. V. *Contrabbando* n.° 3.

19. — Resistenza di più persone ammutinate agl' impiegati ai dazj nell' esecuzione in oggetti d' uffizio. V. *Contrabbando* n.° 4.

20. — Le sentenze ed i decreti proferiti da altro giudice devono mandarsi in esecuzione da quello nel cui distretto trovasi la persona o la cosa: 1820, vol. II, part. 1, pag. 82.

21. — I decreti di esecuzione devono sempre munirsi del suggello d' uffizio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53.

22. — I cursori non devono attendere la richiesta delle parti per eseguire i decreti di pignoramento, ma devono avvisarne l' istante: *ivi*.

23. — Non si richiede un secondo decreto d' ordine al cursore pel pignoramento, basta quello di pignoramento attergato all' istanza: *ivi*, pag. 54.

Esenti affatto dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 25 e seguenti.

2. — temporarj: fin quando non possono essere chiamati a compiere la leva militare. V. *Coscrizione* n.° 37.

3. — — V. inoltre i relativi numeri 36, 38 e 39, 57 e seguenti.

Esenzione ossia *prenotamento* delle tasse ottenuto dall' inquisito. V. *Tasse giudiziarie* n.i 47 e 48.

2. — dal servizio militare assoluta o temporaria: ritardo nel presentarne i titoli. V. *Coscrizione* n.° 25 e seguenti.

3. — — competente al cadetto che ha ottenuto congedo. V. *Coscrizione* n.° 32.

Esercenti dazio consumo. V. *Dazj consumo* n.° 1.

2. — Tasse delle licenze da ottenersi dagli esercenti professioni per oggetti di polizia comunale, misura e norme di esse, ed a favore di qual comune si calcolino. V. *Conti dei comuni* n.i 51 e 52.

Esercito italiano. V. *Cittadinanza* n.i 1 e 2.

Esercizio. Le disposizioni dei due decreti 3 novembre 1805 sull' abilitazione all' esercizio delle professioni d' ingegnere, agrimensore, architetto civile e ragioniere sono mantenute in vigore: 1819, vol. I, part. 2, pag. 207.

2. — — La notificazione dell' incominciata pratica si fa presso la delegazione provinciale: *ivi*, pag. 208.

3. — — Il governo concede la sanatoria della notificazione pel tempo addietro al 1819; — e gl' individui che la ottengono si sottopongono ad esame rigoroso: *ivi*, pag. 209.

4. — Tasse delle licenze di esercizio di professioni per oggetti di polizia comunale, misura e norme di esse, ed a favore di qual comune si calcolino. V. *Conti dei comuni* n.i 51 e 52.

Esportazione del nitro. V. *Nitro* n.° 2 e seguenti.

2. — d' armi e di munizioni da guerra. V. *Armi* n.i 6, 10 e seguenti.

3. — di cavalli. V. *Cavalli* n.i 1 e 2.

4. — È abolito il divieto dell' esportazione di cavalli, e sono stabiliti i dazj d' entrata, uscita e transito: 1819, vol. I, part. 1, pag. 63.

V. *Dazj* (*diritti di*).

5. — È vietata l' esportazione dei minerali d' oro e d' argento: 1822, vol. I, part. 1, pag. 64, nelle annotazioni n.° 9.

6. — di manifatture. V. *Manifatture* n.° 4.

7. — È abolito il divieto dell' esportazione dei lini e delle stoppe. V. *Lino* n.° 2.

8. — di oggetti di belle arti. V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

9. — Tasse di esportazione. V. *Tasse* e le tariffe indicate sotto il vocabolo *Tasse*.

Esposti. Gli stabilimenti per le partorienti egualmente che quelli per gli esposti sono trattati quali istituti universali: 1819, vol. I, part. 2, pag. 158.

2. — (ospizj degli): sono considerati come istituti provinciali di vaccinazione. — Disposizioni relative. V. *Vaccinazione* n.i 12 e seguenti e 54.

3. — La trasmissione degli elenchi degli esposti levati dal luogo pio di S. Caterina alla ruota dinotanti i luoghi ove furono mandati e le persone cui furono affidati deve farsi di trimestre in trimestre; 1821, vol. I, part. 2, pag. 92.

4. — — È raccomandata ai commissarj distrettuali la più esatta e continua vigilanza sullo stato e trattamento degli esposti levati dal luogo pio di S. Caterina alla ruota, e di farne trimestrale relazione con rapporto speciale dei casi di necessità di misure: *ivi*, pag. 93.

5. — Tutela degli esposti. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

6. — Foro competente di quelli che cessano dalla tutela di un pubblico stabilimento. V. *Tutela* n.° 15 e seguenti.

7. — Domicilio degli esposti quanto alla coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 19, lettera *d*.

Espropriazione di fondi per l'uopo di opere pubbliche. V. *Opere pubbliche* n.° 8 e seguenti.

Estere merci. Circolazione interna delle non soggette a bollo. V. *Merci*, e particolarmente ai numeri 4 e seguenti.

Esteri. V. *Diploma* n.i 2 e 3.

2. — Come possano ammettersi ad impieghi al servizio dello stato austriaco. V. *Impieghi* n.i 1 e 2.

3. — Eredità e successioni aperte in loro favore. V. *Eredità* n.° 34 e seguenti. *Albinaggio*.

4. — Assunzione degli atti ereditarj di un estero. V. *Competenza* n.° 44.

5. Esteri. I figli di suddito lombardo-veneto, ancorchè non nativi dell'interno del regno, s'intendono nazionali quanto alla coscrizione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 121.

6. — Gli esteri per origine che hanno acquistata la cittadinanza a tenore del codice civile s'intendono nazionali quanto alla coscrizione: *ivi*.

Estero stato (domiciliati ad). V. *Comprensorj*.

2. — Eredità aperte in istato estero a favore de' sudditi austriaci. V. *Albinaggio*.

3. — — nativi di stato estero. V. *Coscrizione* n.° 17.

4. — — V. anche *Stato estero*.

Estimati: nel comune possono essere nominati procuratori a rappresentare i consiglieri comunali, purchè non siano essi medesimi consiglieri: 1822, vol. I, part. 2, pag. 41.

2. — militari in ritiro primi estimati quanto all'elezione del primo deputato. V. *Amministrazione* n.° 4.

Estimato (primo) che non sa o non può scrivere. V. *Deputazione* n.i 2, 3 e 4.

2. — Quantunque estimato può taluno per povertà relativa gioire del benefizio della cura medica gratuita. V. *Mediche condotte* n.i 2 e 4.

Estimo (trasporti di). V. *Trasporti censuarj*.

2. — (multa per l'ommesso trasporto di). V. *Trasporti censuarj* n.° 10 e seguenti.

3. — minore di 500 scudi. V. *Trasporti censuarj* n.° 2.

4. — I possessori che credono essere i loro fondi gravati di estimo censuario maggiore del competente devono presentarsi direttamente alle delegazioni provinciali, e dichiarare espressamente di essere disposti a sostenere le spese della visita dei periti sul luogo, ove occorra, e di fare l'opportuno deposito per questa: 1822, vol. II, part. 1, pag. 210.

5. Estimo (l') dei proposti ad essere deputati alla congregazione centrale ed alle provinciali, i quali possedano i beni in comunione con altri nella Lombardia, si prova secondo il disposto dalla sovrana patente 24 aprile 1815, e nelle provincie venete con dichiarazione giurata dei possidenti in comunione: 1819, vol. II, part. 2, pag. 345.

Estinzione (modo di pubblicare l') dei privilegi d' industria. V. *Privilegio* n.i 34 e 35.

Estratti ipotecarj che abbisognano al giudice ed al curatore nelle cause di concorso. V. *Tasse* n.i 18 e 19. *Concorso dei creditori* n.° 3.

Estrazione all' estero di armi e munizioni da guerra. V. *Armi* n.i 6, 10 e seguenti. *Esportazione* n.° 2.

2. — di pelli di lepre. V. *Pelli* n.° 1.

3. — di cavalli. V. *Cavalli* n.i 1 e 2. *Esportazione* n.° 4.

Eta'. Nessuno che abbia oltrepassata l' età di quarant' anni può essere impiegato in qualunque ramo di sovrano servizio, eccettochè vi passi immediatamente dall' effettivo servizio militare o civile, oppure dal trattamento d' invalidità: 1822, vol. II, part. 2, pag. 331.

2. — Possono essere di nuovo impiegati gl' individui di età maggiore di 40 anni che sono pensionati od in istato di quiescenza: 1823, vol. II, part. 2, pag. 262.

3. — Non si richiede quella di 20 anni per chi si arruola volontariamente al servizio militare. V. *Volontarj* n.° 4.

Expediatur: non deve dai presidenti apporsi prima che sia steso il conchiuso *in terminis* da spedirsi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62.

FABBRICA nazionale di merci. V. *Bollo* n.° 7 e seguenti.

2. — posta in circondario confinante. V. *Bollo* n.° 9.

FABBRICATORI di filo di ferro ed altre simili opere. V. *Ferro*.

2. — di latta. V. *Latta*. *Moiré métallique*.

FABBRICAZIONE e spendizione di monete false od alterate. Obbligo delle autorità politiche ed amministrative quando ne hanno notizia. V. *Monete* n.° 5.

2. — di bolli falsi e trasferimento da una ad altra pezza. V. *Manifatture* n.° 15.

FABBRICERIE. Colla domanda dell' assenso di vendere o livellare qualche fondo devono rassegnarne la perizia del valore e della rendita da essere riveduta ed approvata dal governo qual base degl' incanti: 1819, vol. I, part. 2, pag. 233.

2. — L' approvazione delle perizie per gl' incanti di affittamenti novennali od a tempo più lungo appartiene ai delegati provinciali, previo l' esame degl' ingegneri provinciali: *ivi*.

3. — I delegati provinciali sono autorizzati per ora di provvedere come crederanno all' urgenza nei casi che per la piccola entità dei fondi da affittarsi o pel timore che nel ritardo rimangano inaffittati sia opportuno di ommettere il previo esame delle perizie, intantochè ne faranno oggetto di proposizione maturata, onde il governo possa prescrivere un metodo uniforme: *ivi*, pag. 234.

4. Fabbricerie. I delegati provinciali sono autorizzati di permettere qualche spesa straordinaria sino alle lire 400 italiane sugli avanzi delle rendite ordinarie: 1819, vol. I, part. 2, pag. 232.

5. — Devono continuare sino a nuovo ordine a calcolare le imposte nei rispettivi bilanci coll' anno solare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 327.

6. — Istruzione e modello dei conti annuali delle fabbricerie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 10.

7. — — L'attività nel conto consuntivo delle fabbricerie si compone delle restanze attive in principio d'anno e delle rendite annuali: *ivi*, pag. 10.

8. — Due sono le restanze attive che formano l'oggetto del conto consuntivo delle fabbricerie; quelle, cioè in principio e quelle in fine d'anno. — Istruzioni rispetto alle restanze attive in principio d'anno: *ivi*, pag. 11.

9. — Istruzioni rispetto alle rendite annuali delle fabbricerie da essere portate nei conti annuali; di dette rendite altre si considerano stabili, ed altre indeterminate: *ivi*, pag. 12.

10. — La passività nel conto consuntivo delle fabbricerie è formata dalle restanze passive in principio d'anno e dalle spese occorse nell' anno. — Istruzioni riguardo alle restanze passive da portarsi nel conto consuntivo delle fabbricerie: *ivi*, pag. 14.

11. — Istruzioni rispetto alle spese dell' anno da portarsi nel conto consuntivo delle fabbricerie: *ivi*, pag. 15.

12. — Norme pel riassunto del conto consuntivo delle fabbricerie: *ivi*, pag. 16.

13. — Norme della dimostrazione del conto consuntivo delle fabbricerie: *ivi*, pag. 17.

14. — Descrizione delle restanze attive in fine d'anno da farsi nel conto consuntivo delle fabbricerie: *ivi*.

15. Fabbricerie. Descrizione delle restanze passive in fine d'anno da farsi nel conto consuntivo delle fabbricerie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 18.

16. — Giro dei capitali delle fabbricerie da indicarsi nel conto consuntivo: *ivi*, pag. 19.

17. — Modello del conto consuntivo: *ivi*, pag. 21 e 22.

18. — Modello dell' allegato *A* risguardante le restanze attive in principio d'anno nel conto consuntivo: *ivi*, pag. 24.

19. — Modello dell' allegato *B* risguardante le restanze passive in principio d'anno nel conto consuntivo: *ivi*, pag. 25.

20. — Modello dell' allegato *C* risguardante le restanze attive in fine d'anno nel conto consuntivo: *ivi*, pag. 26.

21. — Modello dell' allegato *D* risguardante le restanze passive in fine d'anno nel conto consuntivo: *ivi*, pag. 27.

Fabbriche (le obbligazioni di demolire le) costrutte con permesso governativo senza indennizzazione ogni volta che venga ordinato per pubblico bene consentite dai padroni dei fondi o case devono registrarsi nelle pubbliche tavole o presso gli uffizj delle ipoteche: 1821, vol. I, part. 2, pag. 88.

2. — — Formola del patto da apporsi nelle concessioni governative di costruir fabbriche, la quale può modificarsi secondo le circostanze, salva la sostanza: *ivi*.

3. — — Pei casi già avvenuti di fabbriche costrutte con permesso governativo mediante l' obbligazione della demolizione per pubblica utilità si devono raccogliere le opportune informazioni e comunicarsi all' uffizio fiscale, onde ne procuri la dovuta registrazione: *ivi*, pag. 89.

4. Fabbriche (ispettoria delle) in Vienna. Quanto agli attestati di nazionalità. V. *Nazionalità* n.° 1.

5. — nazionali. V. *Privilegio* n.° 2 e seguenti.

6. — Privilegio d'imp. regia fabbrica dello stato di merci di lino, lana e cotone accordato alla ditta Alessandro e Fausto fratelli Bellandi di Pralboino: 1821, vol. I, part. 2, pag. 31.

7. — — per le due manifatture di opere di seta stabilite in Chiari da Pietro Cadeo: *ivi*, pag. 9.

Fabbricieri. V. *Fabbricerie.*

Fabrice Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 98.

Faccendieri e contraffacenti. Si deve attentamente vegliare che le persone non approvate all'esercizio forense non si presentino per mestiere in giudizio sia muniti di procura, sia in compagnia delle parti, e siano eliminate con usare contro di esse tutto il rigore: 1823, vol. I, part. 2. pag. 69.

Falsificazione. È delitto di truffa ogni falsificazione nei documenti pubblici, in qualunque parte di essi e per qualunque vista: 1820, vol. I, part. 1, pag. 45.

2. — — I certificati che si danno ai giovani dai capi giurati dei corpi d'arti ed i ricapiti che ne tengono luogo sono compresi fra i documenti pubblici: *ivi.*

3. — — Non sono documenti pubblici i certificati dati ai giovani dai maestri di una corporazione, ed in generale gli attestati dei padroni ai loro giovani; ma tosto apposta ad essi la vidimazione o la conferma di un' autorità politica, la loro falsificazione è considerata delitto di truffa: *ivi.*

Famiglia e vedova di uffiziale morto in alloggio preso a pigione dai comuni per conto dell' erario, quanto alla continuazione in esso. V. *Alloggi* n.i 8 e 9.

Fanciulli orfani ed esposti ricoverati nei pubblici stabilimenti. Tutela o cura di loro. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

FARKAS avv. Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 99.

FARMACEUTICHE chimiche preparazioni. V. *Preparazioni chimiche.*

FARMACIA. I giovani che vogliono passare nelle università allo studio della farmacia devono avere percorso e compiuto regolarmente il corso degli studj nei ginnasj: 1819, vol. II, part. 2, pag. 429.

2. — Termine perentorio di un anno prefisso ai graduati in farmacia prima dell'anno scolastico 1816-17 per gli esami di pratica, qualora intendessero di farli a tenore del regolamento in allora vigente: 1822, vol. II, part. 1, pag. 121.

FARMACIE degli stabilimenti di pubblica beneficenza. Alle medesime è vietato di vendere medicinali per uso dei privati: 1821, vol. II, part. 2, pag. 281.

2. — appartenenti ai padri della Misericordia vanno esenti dal contributo arti e commercio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 34.

3. — Alle farmacie della congregazione dei Fatebenefratelli è conservato il privilegio di vendere medicinali per uso dei privati: 1821, vol. II, part. 2, pag. 282.

FARMACISTI (elenco dei) ammessi all'esercizio. V. *Sanità.*

— Non sono soggetti alla tassa arti e commercio in quanto l'esercizio si limiti alla preparazione ed allo spaccio dei medicamenti; e sono soggetti alla tassa quelli che vendono anche droghe e generi non medicinali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 246.

2. — (obbligo dei). V. *Farmacopea* n.° 2.

3. — V. generalmente *Veleni.*

FARMACOPEA (la) austriaca è posta in vigore nel regno lombardo-veneto: 1819, vol. I, part. 1, pag. 41.

2. — I farmacisti devono attenersi esattamente in ogni sua parte alla farmacopea austriaca, e tenere costantemente provvedute le loro officine di tutti i medicamenti descritti nella medesima: *ivi.*

3. Farmacopea. Pubblicazione delle tavole di ragguaglio dei pesi farmaceutici in uso nelle diverse provincie della Lombardia col peso su cui la farmacopea e la tariffa relativa dei medicinali sono basate: 1823, vol. II, part. 1, pag. 52.

4. — — Tavola di ragguaglio del peso medicinale di Vienna e di quello di Milano comune a tutta la provincia con quelle di Como, Pavia e Sondrio, ed alcuni comuni delle provincie di Bergamo, Cremona e Lodi: *ivi*, pag. 54.

5. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Bergamo e provincia bergamasca: *ivi*, pag. 55.

6. — — — del peso medicinale di Vienna col peso della Valle Camonica: *ivi*, pag. 56.

7. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Brescia e sua provincia: *ivi*, pag. 57.

8. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Cremona: *ivi*, pag. 58.

9. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Soncino, provincia di Cremona: *ivi*, pag. 59.

10. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Soresina, provincia di Cremona: *ivi*, pag. 60.

11. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Lodi: *ivi*, pag. 61.

12. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Crema: *ivi*, pag. 62.

13. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Piacenza in uso nel comune di Caselle-Landi ed altri sulla riva sinistra del Po: *ivi*, pag. 63.

14. — — — del peso medicinale di Vienna col peso di Mantova: *ivi*, pag. 64.

15. — — Avvertenze sulle tavole di ragguaglio del peso medicinale di Vienna coi diversi pesi della Lombardia: *ivi*, pag. 65.

FATEBENEFRATELLI. Privilegio delle farmacie delle congregazioni dei Fatebenefratelli. V. *Medicinali* n.° 4.

FEDE d'intimazione. È irregolare il far presentare la rubrica per iscriverla nei casi che l'intimazione si eseguisce per requisitorie; il cursore deve certificarla sul duplo della scrittura, ed in ciò è abrogata la circolare d'appello del 30 maggio 1818: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51.

FEDI di vita (formalità delle) che si danno dai parrochi per le persone cui sia accordata pensione od assegno. V. *Pensioni* n.i 42 e 43.

FEDINE criminali. V. *Tasse* n.° 17.

FEIHNER e Zohrer. V. *Privilegio patenti* n.° 525.

FELDMARESCIALLI. A quale giurisdizione ecclesiastica appartengano. V. *Giurisdizione* n.° 13.

FELIX Gregorio. V. *Privilegio patenti* n.i 101 e 102.

FERIANI, Tarel e compagno. V. *Privilegio patenti* n.° 103.

FERIE. Il termine pel riclamo al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per testimonj, per periti e per giuramento comprende in sè anche i giorni feriali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

2. — Nei tre giorni per l'adizione della prova per testimonj, per periti e per giuramento decorribili dopo la scadenza del termine a riclamare non si comprendono i feriali: *ivi*.

3. — Non si calcolano le ferie nei quattordici giorni per l'adizione della prova ordinata con sentenza in ultima istanza: *ivi*.

FERITI. V. *Ispezioni* n.° 1 e seguenti.

FERRO. Il governo della Lombardia è autorizzato ad accordare ai fabbricatori di filo di ferro ed altre simili opere licenze annuali per l'introduzione del ferro vecchio e dei rottami in quantità corrispondenti al puro loro bisogno, mediante il pagamento del dazio

in ragione di 93 centesimi italiani al quintale metrico. — I fabbricatori devono ricorrere per mezzo delle delegazioni provinciali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 379.

FESTE (solennizzazione delle). V. *Precetti della chiesa.*

FEUDALI beni. Proroga perentoria di tre mesi dal 1.° febbrajo 1823 alle denunzie ed insinuazioni dei beni e pertinenze feudali: 1823, vol. I, part. 1, pag. 18.

FEUDI. A tenore degli aulici decreti 23 settembre 1785 e 22 giugno 1789 in tutti i processi ove subentra un feudo regio deve prima della prolazione della sentenza sentirsi il parere dell' uffizio fiscale anche nel caso che non vi sia intervenuto, e la causa sia stata trattata solamente dai vassalli tra loro o contro un terzo, affinchè sia presa in considerazione la circostanza se la lite risulti in pregiudizio del dominio diretto del principe: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471.

2. — — Se un processo assegnato dalla legge al patrocinio dell' uffizio fiscale non è stato trattato da questo, od è stato deciso da giudice incompetente, deve dal giudice superiore annullarsi unitamente alla sentenza: *ivi.*

FICHTNER Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 104.

FIDEJUSSIONE (la) non supplisce al difetto della prova del credito, nè all' estremo del pericolo all' oggetto di ottenere un sequestro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53.

FIENO (dazio del). V. *Dazj* (*diritto di*) n.° 5 e seguenti.

FIGLI sotto la patria podestà. Loro domicilio. V. *Competenza* n.° 36.

2. — e vedove degli uffiziali militari della già repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 49 e seguenti.

3. — e mogli dei militari non ritornati dalla campagna di Russia. V. *Pensioni* n.i 56 e 57.

4. Figli e vedove di gendarmi. V. *Gendarmi* n.i 4 e 6.
5. — I figli di suddito lombardo-veneto nati in estero stato s'intendono per nazionali quanto alla coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 17.
6. — Domicilio dei figli quanto agli effetti della coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 19.
7. — Figlio unico in quali circostanze vada esente affatto dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *e*.
8. — Figlio in quali circostanze abbia diritto all'esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *b* e seguenti.

Figlie orfani di militari. V. *Orfani* n.° 13.

Filosofici studj (devono avere compiuti i) i concorrenti alle cattedre ginnasiali. V. *Ginnasj* n.° 1.

Finanza. Collisione tra i dicasteri politico e di finanza rispetto alla procedura. V. *Dicasteri* n.° 2.
2. — Per le spese dipendenti dai contratti già sanzionati dal governo ciascuna direzione delle dogane, del demanio, della posta, della zecca e del lotto è abilitata ad ordinarne il pagamento, previa però la liquidazione del dipartimento di contabilità vidimata dalla direzione generale di contabilità: 1819, vol. II, part. 2, pag. 294.
3. — Crediti della finanza verso un concorso. V. *Crediti* n.i 2 e 3.
4. — Competenza a conoscere in via civile sulle contravvenzioni alle leggi di finanza. V. *Contravvenzioni* n.° 2.
5. — Norme agli uffizj di finanza pei casi d'introduzione di medicinali per contrabbando. V. *Medicinali* n.° 5 e seguenti.
6. — Impiegati ai dazj nell'esecuzione degli ordini. V. *Dazj* n.° 1.
7. — Opposizione agl' impiegati ai dazj. V. *Dazj* n.i 2 e 3.

Violenza pubblica. Sollevazione.

8. FINANZA. Il prenotamento delle tasse non si concede agli imputati di contravvenzione alle leggi di finanza per gli atti della causa. V. *Tasse giudiziarie* n.i 44 e 45.

9. — Prescrizione dell' azione delle finanze nei casi di contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia* n.i 4 e 5. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 10.

10. — V. inoltre *Magazzini. Guardie.*

11. — Modo di procedere nelle cause di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza.*

12. — Sono ritenuti in vigore i decreti anteriori nella parte che si riferiscono all' applicazione delle pene pei contrabbandi e per le contravvenzioni alle leggi di finanza: 1821, vol. II, part. 1, pag. 105.

13. — L' azione della finanza pei contrabbandi e per le contravvenzioni alle leggi di finanza si prescrive col trascorso di sei mesi dal giorno dell' invenzione senzachè sia stata proposta la relativa istanza: *ivi.*

FINAZZI dott. Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 105.

FINITA locazione. Le liti di denunzia di finita locazione si giudicano dalle preture urbane: 1820, vol. II, part. 1, pag. 77.

FIRME (legalizzazione delle) apposte a scritture private richiesta pel trasporto d' estimo. V. *Trasporti censuarj* n.° 2.

FISCALE (uffizio). Intervento o parere dell' uffizio fiscale nelle cause involgenti questioni di diritto feudale. V. *Feudi.*

2. — Deve annullarsi in un colla sentenza il processo assegnato dalla legge al patrocinio dell' uffizio fiscale e non trattato da esso: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471.

3. — Gli uffizj fiscali quando devono rappresentare l' erario militare o si tratta di qualsivoglia oggetto militare contenzioso, devono indirizzarsi immediatamente ai comandi generali: 1820, vol. II, part. 2, pag. 107.

4. Fiscale (uffizio). Tribunale competente nelle cause in cui abbia parte l'uffizio fiscale. V. *Competenza* n.i 7 e seguenti, 23, 24, 25 e 26.

Fisco. V. *Competenza* n.i 7 e seguenti, 23 e seguenti. *Feudi.*

2. — Aggiudicazione del possesso delle eredità al fisco. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 77.

Fisica indisposizione. Motivo di esclusione dal servizio militare quand' è incompatibile con esso: 1820, vol. II, part. 1, pag. 125.

Fitti. Le rispettive quote dei fitti dei locali dei commissariati distrettuali a quale cassa e come debbano pagarsi, V. *Commissariati* n.i 1 e 2.

Fluminel. Fiore somigliante al cartamo ed al zafferano, di cui è proibita l'introduzione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 21, n.° 3 nelle note.

Fogli di via. V. *Trasporti militari* n.° 3.

2. — periodici (bollo dei). V. *Gazzette* n.° 1 e seguenti.

Fondazione a favore degli studenti (posti di). V. *Esami* n.i 3 e 4. *Ginnasj* n.° 13.

Fondi gravati dall' estimo censuario. V. *Estimo* n.° 4.

2. — comunali. V. *Beni comunali.*

3. — comunali incolti (alienazione dei). V. *Aste* n.i 7 e 8.

4. — stabili degl' istituti di pubblica beneficenza. V. *Stabilimenti di beneficenza* n.° 9 e seguenti.

5. — d'istituti religiosi. Domanda di approvazione di permuta dei fondi spettanti ad essi. V. *Istituti* n.° 2.

6. — appartenenti alle fortificazioni danneggiati. V. *Fortificazioni* n.° 2 e seguenti.

Fondo assegnato all' acquisto ed ammortizzazione del debito pubblico. V. *Monte del regno lombardo-veneto* n.° 32.

Foraggio (cattiva qualità di). V. *Sussistenze militari* n.i 15 e 16.

Foreste. V. *Boschi.*

FORESTIERI (ai) che intendono stabilirsi nello stato è accordata la libera introduzione dei mobili ed utensili adattati alle loro circostanze, con che ne ottengano previa licenza dall' autorità sulla nota da presentarsi: 1822, vol. I, part. 1, pag. 73, n.° 3 nelle annotazioni.

2. — preti. V. *Ecclesiastici* n.° 25 e seguenti.

3. — V. inoltre *Esteri. Cittadinanza.*

FORO competente dell' orfano ed esposto che cessa dalla tutela di un pubblico stabilimento. V. *Tutela* n.i 15 e 16.

2. — — V. inoltre *Eccezione declinatoria. Competenza.*

3. — militare. V. *Prime istanze.*

4. — (privilegio di). V. *Istanza.*

FORTIFICAZIONI. Danni cagionati dalle operazioni di fortificazione o di guerra. V. *Guerra* n.° 2.

2. — Le multe contro i danneggianti i fondi appartenenti alle fortificazioni non possono commutarsi in pene corporali, e devono misurarsi secondo la relativa tariffa: 1821, vol. II, part. 1, pag. 146.

3. — Appartiene all' autorità militare la decisione sulle multe contro i danneggianti i fondi spettanti alle fortificazioni, senza che possa estendere, nè trasformare la procedura oltre l' applicazione delle medesime: *ivi.*

4. — L' esazione delle multe cui siano condannati i danneggianti i fondi delle fortificazioni spetta alla direzione locale delle fortificazioni: *ivi.*

5. — I danneggianti le fortificazioni colti sul fatto devono essere tradotti innanzi la direzione locale delle stesse: *ivi.*

6. — Tariffa delle multe da infliggersi ai danneggianti i fondi appartenenti alle fortificazioni: *ivi*, pag. 147.

FORZOSE (spese). Non si accorda prenotamento di tasse per le spese forzose. V. *Tasse* n.° 16.

2. — — d'uffizio. V. *Ispezioni* n.° 3. *Diete. Tasse giudiziarie* n.i 17, 39 e seguenti.

— — Quali e come debbano anticiparsi sul fondo delle tasse. V. *Tasse giudiziarie* n.° 39 e seguenti.

FOUGEL, Gruber e Müller. V. *Privilegio patenti* n.° 149.

FRANCHIGIA postale per le requisitorie delle autorità giudiziarie austriache a quelle dello stato pontificio. V. *Posta-lettere* n.° 33.

2. — pel carteggio d'uffizio. V. *Commissarj distrettuali* n.i 31 e 32. *Posta-lettere* n.i 22 e 23.

3. — a favore degl'istituti di beneficenza e delle congregazioni di carità. V. *Posta-lettere* n.° 24.

FRANCIA. Guasti per l'occasione della guerra contro la Francia. V. *Danni* n.° 2.

2. — Creditori verso la Francia. V. *Debito pubblico* n.i 5, 9, 10, 14 e 17.

3. — Lettere spedite di transito per la via di Francia. V. *Posta-lettere* n.i 18 e 19.

4. — Lettere e pacchi raccomandati all'uffizio di posta per la Francia. V. *Posta-lettere* n.° 3.

FRANCOFORTE sul Meno. Requisitorie a quel giudice urbano. V. *Requisitorie* n.° 4.

FRAUDOLENZA. Caso dell'applicazione del § 116, part. II del codice penale. V. *Delitto* n.° 2.

FRICKE Enrico. V. *Privilegio patenti* n.° 107.

FRIEDMANN Rubino. V. *Privilegio patenti* n.° 108.

FRUTTA (dazio delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

FUGGITIVO. La competenza di un giudizio criminale contro un fuggitivo incolpato di delitto come venga stabilita. V. *Competenza* n.° 66.

2. — od assente. Esecuzione della sentenza di morte contro di un fuggitivo od assente. V. *Giustizia* n.° 6.

3. Fuggitivo. Nelle cause di finanza allorchè l' invenzionato è fuggitivo o d' ignoto domicilio si cita con editto giusta il regolamento giudiziario; ed è derogato l' art. 23 del decreto 25 agosto 1809 ed il § 6 della notificazione 31 ottobre 1821: 1822, vol. I, part. 2, pag. 33 e 64.

4. — Non si proferisce sentenza contro gl' ignoti e fuggitivi invenzionati per contrabbando, ma si dà atto della non comparsa per l' effetto del commesso delle merci invenzionate: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51.

Fulminante oro. Ne è proibita l' importazione e l' esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 64, n.° 10 nelle annotazioni.

Fumigazioni sulfuree (le macchine per le) non possono mettersi in uso senza la permissione della delegazione provinciale, da non concedersi se non dopo riconosciuta l' esatta loro costruzione dai medici di delegazione: 1820, vol. I, part. 1, pag. 43.

2. — — Non se ne può far uso in verun caso, se non presente un medico: *ivi*.

Fumo (è proibita l' introduzione della carta da) per uccidere gli animali: 1822, vol. II, part. 1, pag. 196.

Funerali. Provvedimenti da darsi dal giudice per le spese dei funerali nei casi di morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 42.

Funghi (è proibita la vendita dei) secchi o conservati in olio od in sale ai girovaghi: 1823, vol. II, part. 2, pag. 253.

2. — — Disposizioni rispetto ai venditori che hanno bottega: *ivi*.

V. *Sanità* n.° 7 e seguenti.

3. — È vietata la vendita dei funghi di specie che può essere nociva: 1820, vol. I, part. 1, pag. 27.

4. *a*) Funghi. Nelle città e nei comuni devono vendersi nelle ore da determinarsi e nel sito destinato alla vendita dei frutti e degli erbaggi ove vi sia, o da determinarsi dalla congregazione municipale o dalla deputazione comunale, previa visita di un commesso alla vettovaglia da deputarsi, il quale fa distruggere e gettare i velenosi ed i sospetti, e quelli putrefatti e vicini a putrefarsi o nocivamente alterati: 1820, vol. I, part. 1, pag. 27.

b) — I funghi posti in vendita non possono tenersi in canestri od ammucchiati; si devono tenere stesi sopra tavole, od altrimenti in guisa da potersi veder tutti distintamente dal commesso alla vettovaglia e dal pubblico: *ivi*, pag. 28.

5. — Può il venditore riclamare dal giudizio del commesso all' uffizio municipale, onde i funghi siano sottoposti al giudizio del medico incaricato degli oggetti di sanità, senz' altro richiamo: *ivi*.

6. — Enumerazione di alcune specie innocue: *ivi*, pag. 29.

7. — Le delegazioni devono ogni anno nella stagione opportuna pubblicare un avviso previamente approvato dal governo per indicare le specie in uso nella rispettiva provincia, che siano a giudizio del medico di delegazione da considerarsi assolutamente innocue, aggiungendo ai nomi vernacoli usati nella provincia anche i botanici: *ivi*.

8. — Nei paesi di campagna, ove non sono luoghi distinti per la vendita di commestibili, è dovere dei parrochi di leggere nella chiesa in giorni di festa e di maggiore concorrenza simile avviso ai parrocchiani: *ivi*.

9. *a*) — Nessuno può vendere, senza essere stati visitati dal commesso alla vettovaglia, funghi secchi, in sale, in olio, ecc.: *ivi*, pag. 30.

b) FUNGHI. Devono distruggersi dal commesso alla vettovaglia i funghi secchi, in sale, ecc. delle specie non permesse o che non possano riconoscersi in modo sicuro per essere tagliati o per altre cause: 1820, vol. I, part. 1, pag. 30.

10. — I contravventori alle disposizioni risguardanti la vendita dei funghi sono puniti con una multa da cinque a cinquecento fiorini, oppure con arresto da tre giorni a tre mesi oltre la perdita del genere, a termini del § 183 del codice delle gravi trasgressioni politiche: *ivi*.

FUNZIONARJ pubblici di sanità (non può conferirsi ai), nè accettarsi da loro la curatela di persone affette da malattie di spirito: 1823, vol. II, part. 2, pag. 258.

FUNZIONI parrocchiali. V. *Divini uffizj*.

FURGANTNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 109.

FURIOSI (la curatela dei) o di altre persone affette da malattie di spirito non può conferirsi ai funzionarj pubblici di sanità, nè accettarsi da loro: 1823, vol. II, part. 2, pag. 258.

FURTO. Caso di applicazione del § 216, parte II del codice penale. V. *Delitto* n.° 2.

GALIZIA. È prescritta l'osservanza dei §§ 37, 38 e 39 del regolamento criminale per la Galizia. V. *Procedura criminale* n.i 12 lettera *c*, 13 e 28.

GALL o Goll Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.° 110.

GALVANI Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 111.

2. — Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 112.

3. — fratelli. V. *Privilegio patenti* n.° 113.

GARANZIA (uffizj di). Concambio delle piccole partite d'oro e d'argento. V. *Zecca* n.° 7.

2. — (i diritti di) degli ori e degli argenti devono dal 1.° novembre 1823 in poi pagarsi in moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 258.

3. — — Misura di ciascuno dei rispettivi diritti in moneta austriaca, *ivi*.

GARGANIGO Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 114.

GARNIER Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 115.

GASLINGER o Geilinger. V. *Privilegio patenti* n.i 121 e 122.

GASPERINI Valentino. V. *Privilegio patenti* n.° 117.

GAY Francesco. V. *Privilegio patenti* n.i 118, 119 e 120.

GAZZETTA privilegiata di Vienna. Norme riguardanti il pagamento della spesa per l'inserzione degli editti dei tribunali nella medesima gazzetta: 1820, vol. I, part. 2, pag. 26.

GAZZETTE (tutte le) ossia giornali e fogli periodici di notizie del regno lombardo veneto ed i supplimenti, eccettuati quelli che trattano solamente oggetti letterarj, sono soggetti al medesimo diritto di bollo in vigore per le antiche provincie: 1819, vol. II, part. 1, pag. 188.

2. Gazzette ecc. L'impressione del bollo si fa sulla prima facciata del foglio: 1819, vol. II, part. 1, pag. 188.
3. — — Nel regno lombardo-veneto devono stamparsi in carta già bollata: *ivi*.
4. — — Proporzione dei diversi diritti di bollo delle gazzette e dei fogli periodici: *ivi*, pag. 189.
5. — Quelle già munite di bollo in una delle provincie austriache sono esenti da ulteriore bollo in qualunque altra di esse: *ivi*.
6. — Le estere devono assoggettarsi al bollo dagli uffizj postali: *ivi*, pag. 190.
7. — I privati devono assoggettare al bollo quelle che loro pervengono direttamente dall'estero, tosto che le ricevono e prima di farne uso: *ivi*.
8. — I distributori, gli stampatori, coloro che le vendono, gl' impiegati delle poste, chi introduce le straniere, chi le riceve e chiunque presso cui si ritrovino non bollate sono rispettivamente garanti: *ivi*.
9. — Ciascuna contravvenzione alle disposizioni prescriventi il bollo delle gazzette e dei fogli periodici è punita per la prima volta colla multa di lire venticinque italiane, per la seconda di lire cinquanta, e per ciascun' altra recidiva di lire cento, oltre il pagamento dei diritti di bollo: *ivi*.
10. — Diritti di bollo delle gazzette a nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 234.
11. — Pubblicazione da farsi nelle gazzette del nome e cognome dei genitori cui sia morto un figlio per vajuolo umano. V. *Vaccinazione* n.° 45.
12. — I legati e le donazioni a favore d' istituti di beneficenza s' inseriscono nella gazzetta di Milano a cura delle rispettive delegazioni provinciali da cui sono stati autorizzati: 1819, vol. II, part. 2, pag. 347.

V. *Stabilimenti di beneficenza*.

13. Gazzette (spese per l'inserzione nelle) degli editti giudiziarj. V. *Tasse giudiziarie* n.° 17.

Geilinger o Gaslinger. V. *Privilegio patenti* n.i 121 e 122.

Geisslern (barone di): è nominato cancelliere attuale d'Austria e d'Illiria: 1819, vol. I, part. 2, pag. 199.

Gendarmeria. Sono condonate le spese di primo allestimento agl' individui dello stato civile che si arruolano nel reggimento di gendarmeria: 1823, vol. II, part. 2, pag. 293.

2. — Indennità d' alloggio agli uffiziali di gendarmeria. V. *Alloggi* n.i 12, 13 e 14.

3. — Incarico alle delegazioni provinciali di assumere informazioni sul fatto che possa essere avvenuto di somministrazione di legno combustibile alla gendarmeria per parte ed a carico dei comuni, e di rilevare gli estremi necessarj alla liquidazione delle spese indebitamente sostenute dai comuni a tal riguardo per gli opportuni provvedimenti: 1823, vol. I, part. 2, pag. 160.

4. — È permesso nel corpo di gendarmeria ad uno ogni sei dal sergente o maresciallo in giù di ammogliarsi. — E rispetto agli uffiziali superiori deve osservarsi la normale austriaca di cauzione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 325.

5. — Disposizioni sugli alloggi della gendarmeria — e conti relativi. V. *Alloggi* n.° 11 e seg. sino al fine.

6. — Le spese risguardanti gl' invalidi della gendarmeria sono sostenute dai fondi destinati per la dotazione militare: 1820, vol. II, part. 2, pag. 94.

7. — Le vedove e gli orfani degl' individui di gendarmeria percepiscono dalle casse camerali o le gratificazioni o le pensioni loro competenti, come le vedove e gli orfani di tutto l' esercito: *ivi*.

GENDARMI (alloggio dei). V. *Alloggi* n.i 11 e seguenti, 16 e seguenti.

2. — col soldo di ritiro. V. *Invalidi* n.° 5.

3. — Soldo di ritiro pei gendarmi dal sergente in giù: 1820, vol. II, part. 2, pag. 93.

4. — — Per le vedove e figli orfani dei gendarmi si osservano le stesse norme determinate pel rimanente dell' esercito austriaco, calcolando la gratificazione o pensione solamente dal giorno nel quale il marito o padre passò sotto le bandiere austriache: *ivi*.

5. — Quanto al soldo di ritiro gli uffiziali di gendarmeria, compresi quelli dello stato maggiore, sono trattati secondo la generale normale austriaca: *ivi*, pag. 94.

6. — — Alle vedove e figli degli uffiziali gendarmi si applicano le ordinanze già esistenti pel restante dell' armata: *ivi*.

7. — divenuti invalidi reali. V. *Invalidi* n.° 5.

GENITORI. Quanto all' obbligo della vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 22, 26, 36, 37, 39 e seguenti e 57.

2. — che chiedono sussidj di pubblica beneficenza. V. *Vaccinazione* n.i 36 e 37.

GENOVA. Tariffa di porto del numerario ed altri effetti da Milano a Torino e Genova, ed a vicenda. V. *Posta-lettere* n.° 37.

GEOGRAFI. I lavoranti alle misure restano soggetti al servizio militare: 1821, vol. II, part. 1, pag. 99.

2. — Gli uffiziali geografi di triangolazione sono considerati come uffiziali in marcia quanto all' alloggio qualora alloggino per minor tempo di un mese; dimorando di più, deve loro assegnarsi l' alloggio competente secondo il grado a carico della cassa di guerra, com' è stabilito per gli uffiziali in guarnigione stabile: 1820, vol. I, part. 2, pag. 61.

GEOGRAFICO istituto. Alloggio competente agli uffiziali di triangolazione. V. *Geografi* n.° 2.

GEROSOLIMITANO ordine. V. *Decorazioni* n.° 4.

GERSTNER (de) cav. Francesco. V. *Privilegio patenti* n.i 123 e 124.

GIANICELLI Pietro. V. *Privilegio patenti* n.° 125.

GILLER Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 126.

GINNASJ. In generale i concorrenti alle cattedre ginnasiali devono giustificare d'avere compiuto il corso degli studj filosofici secondo i metodi delle rispettive epoche: 1821, vol. II, part. 2, pag. 285.

2. — Ai maestri in attualità all'epoca della nuova sistemazione dei ginnasj devono corrispondersi gli stipendj sistematicamente annessi alle loro cattedre dal principio dell'anno scolastico 1819: 1819, vol. I, part. 2, pag. 200.

3. — Dal sovrano erario si bonificano ai comuni le spese fatte da loro dal principio dell'anno scolastico 1819 pei ginnasj: *ivi*.

4. — Le spese per gli oratorj dei ginnasj devono anche andare a carico dell'erario: *ivi*.

5. — Ai supplenti chiamati di nuovo in servigio dei ginnasj compete lo stipendio del 60 per 100 su quello competente alla cattedra che suppliscono: *ivi*, pag. 201.

6. — Gli stipendj degl'impiegati nei ginnasj ed i compensi ai comuni che ne hanno anticipato il pagamento decorrono dal 1.° di novembre, giorno dell'incominciamento dell'anno scolastico: 1819, vol. II, part. 2, pag. 279.

7. — Gli stipendj degl'impiegati provvisorj nei ginnasj non compresi nel nuovo piano che furono mantenuti nell'esercizio sono a carico dei comuni per quanto eccedono il sistematico: *ivi*, pag. 280.

8. Ginnasj. Condizioni per ammettere ai ginnasj quelli che vengono istruiti privatamente nelle materie elementari. V. *Scuole* n.i 7 e 8.

9. — L'articolo 9 del codice ginnasiale prescrivente l'età dei giovani per l'ammissione ai ginnasj è applicabile ai privati come pubblici studenti — quelli e questi appartengono ai ginnasj presso cui sono esaminati, e vengono compresi nel catalogo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 32.

10. — Rispetto all'istruzione religiosa. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti. *Scuole* n.° 11.

11. — Si devono indicare nell'ultima rubrica del catalogo i motivi per cui gli scolari conseguiscono la seconda e terza classe rispetto ai costumi, ritenuto che la terza classe rispetto a questi esclude dalla continuazione degli studj: 1821, vol. II, part. 2, pag. 331.

12. — È permessa soltanto una volta la ripetizione della medesima classe nelle scuole, e si allontanano quegli scolari che non riportano classe migliore dopo avere ripetuto un corso: *ivi.*

13. — Gli alunni a piazze gratuite che riportano solamente la terza classe o la seconda in due consecutivi semestri perdono il benefizio di tali piazze: *ivi.* V. anche *Esami* n.i 3 e 4.

14. *a*) — Ogni catechista ed ogni professore deve dimostrare in un foglio ciò che ha insegnato in ciascuna delle sei classi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 332.

b) — Ogni professore deve dimostrare in un foglio ciò che fu insegnato da lui nella propria classe: *ivi.*

c) — I cataloghi ed i prospetti delle materie insegnate devono assoggettarsi ritagliati: *ivi.*

15. — Nell'anno scolastico 1820-21 cessarono gli aggiunti per le matematiche anche nei ginnasj comunali; *ivi.*

16. Ginnasj. Pel sistema attivato degli studj nei ginnasj cessarono di avere effetto le disposizioni transitorie dell'art. 38 del regolamento pubblicato il 16 novembre 1818 : 1819, vol. II, part. 1, pag. 196.

17. — Obbligo di aver compiuti gli studj nei ginnasj rispetto ai farmacisti. V. *Farmacia* n.° 1.

18. — — V. inoltre *Seminarj*. *Maestri* n.i 9 e 13.

Giornale d'inquisizione. V. *Procedura criminale* n.i 30 e 31.

Giornali. V. *Gazzette*.

Giorni feriati. V. *Ferie*.

Girard Filippo. V. *Privilegio patenti* n.i 127, 128 e 129.

Girardoni Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 130.

Giubilazione. La facoltà rispetto alla giubilazione degli impiegati attribuita ai senati di finanza dei due governi del regno lombardo-veneto è estesa alla sezione politica di essi ed a tutti gli altri governi delle antiche provincie ereditarie tedesche : 1821, vol. I, part. 2, pag. 137.

2. — Allora soltanto può aver luogo la giubilazione di un impiegato quando l'impossibilità di prestare l'ulteriore servigio allo stato per circostanze di salute sia regolarmente provata : *ivi*.

3. — Il governo deve inoltrare la consulta all'autorità superiore per l'approvazione della proposta giubilazione degl'impiegati od inservienti d'uffizio, dei quali non compete al medesimo la nomina : *ivi*, pag. 138.

4. — Deve inoltrarsi la consulta dal governo all'autorità superiore per l'approvazione della giubilazione nei casi che questa dipenda da altre cause e non da comprovata fisica impotenza : *ivi*.

5. — Nell'assumere gli atti ereditarj degl'impiegati defunti in istato di giubilazione deve chiedersi alle vedove ed ai figli loro anche il prospetto documentato degli anni di servizio e dei soldi percepiti dai medesimi : 1820, vol. I, part. 2, pag. 29.

6. Giubilazione. Alle vedove ed ai figli degl' impiegati giubilati vengono liquidati sul prospetto documentato degli anni di servizio e dei soldi percetti i due terzi giusta la normale, a termini degli articoli 2, 3 e 4 del decreto 12 febbrajo 1806: 1820, vol. I, part. 2, pag. 29.

7. — Agl' impiegati messi in istato di quiescenza o giubilazione cessa il soldo dal giorno in cui cessano effettivamente dal servizio, ove si trovino in attività al tempo nel quale viene loro comunicato il decreto relativo, o dal giorno di questo nel caso che già più non frequentino l' uffizio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 300.

8. — Deve promuoversi nel modo prescritto pei crediti erariali la rifusione delle somme non competenti già corrisposte agl' impiegati all' epoca della loro cessazione dall' impiego: *ivi.*

9. — V. pure generalmente *Impiegati.*

Giudicati. Incarico alle prime istanze di osservare le prescrizioni del decreto aulico 24 ottobre 1820 relativo alla reciprocità da osservarsi nel dar esecuzione alle sentenze pronunziate negli stati di S. M. il re di Sardegna: 1823, vol. I, part. 2, pag. 21.

2. — Incarico alle prime istanze di tenere presenti le determinazioni della notificazione pontificia 11 marzo 1820 sul modo di esecuzione dei giudicati dei tribunali esteri: *ivi.*

3. — Incarico alle prime istanze di avere presenti le determinazioni del decreto 9 luglio 1819 del cantone Ticino: *ivi.*

4. — — V. *Esecuzione.*

5. — Decreto aulico 24 ottobre 1820. Per l' esecuzione delle sentenze di qualunque tribunale di S. M. sarda deve concorrere la requisitoria ed insieme l' istanza

della parte interessata, previa delibazione tanto sulla competenza, quanto sulla manifesta ingiustizia, sentite le parti a protocollo verbale dalla prima istanza a cui è stata richiesta, la quale subordina gli atti col suo voto consultivo al tribunale d'appello da passarsi egualmente da questo al senato lombardo-veneto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 22.

6. a) GIUDICATI. Colla notificazione pontificia 11 marzo 1820 è ammessa l'esecuzione dei giudicati dei competenti tribunali esteri nelle cause profane contro laici dappresso la requisitoria dei tribunali e sulla domanda dell'attore: *ivi*, pag. 23.

b) — Nel dubbio di competenza il tribunale civile pontificio eseguente può ricercare dal tribunale estero le dilucidazioni, ed ove queste non siano sufficienti deve dirigersi per lo scioglimento della dubbiezza all'uditore di S. S.: *ivi*.

c) — La sentenza deve esibirsi od originale o per copia autentica, e colle firme legalizzate nelle solite forme dai rappresentanti del governo pontificio, in un col certificato del passaggio in cosa giudicata: *ivi*.

d) — L'esecuzione di giudicati esteri negli stati pontificj si domanda o al tribunale collegiale dell'alto clero in Roma od ai tribunali civili di prima istanza nelle legazioni e delegazioni per mezzo di semplice interpellazione alla persona o domicilio se il reo convenuto è nello stato, altrimenti coi soliti metodi d'affissione: *ivi*.

e) — L'esecuzione dei giudicati esteri si concede dai tribunali pontificj senza formalità di giudizio e per mezzo di semplice *exequatur* dopo l'interpellazione fatta alla parte: *ivi*.

f) — Si procede negli stati pontificj nelle forme prescritte per l'esecuzione dei giudicati del paese anche per quella degli esteri: *ivi*, pag. 24.

g) GIUDICATI. Il tribunale pontificio eseguente non prende cognizione sul merito; e qualora gli si presentasse documento autentico non contemplato nel giudicato atto a perimere in tutto o in parte l'azione ammessa sospende l'esecuzione ed avverte dell'insorta difficoltà il tribunale estero requirente: 1823, vol. I, part. 2, pag. 24.

h) — Negli stati pontificj ha luogo l'esecuzione dei giudicati esteri solamente quando quelli dei tribunali pontificj vengano eseguiti in egual modo nei dominj esteri; lo che si presume se non vi sia motivo particolare a dubitarne: *ivi*.

7. a) — Col tenore del decreto del cantone Ticino le sentenze civili dei tribunali del regno lombardo-veneto competenti in forza dei principj legali generalmente adottati rapporto al reo convenuto sono eseguite dai tribunali del cantone Ticino su domanda dei creditori mediante produzione della sentenza in originale col certificato del passaggio in cosa giudicata: *ivi*, pag. 25.

b) — Nascendo dubbio sulla competenza del tribunale lombardo-veneto a pronunciare la sentenza di cui è domandata l'esecuzione nel cantone Ticino, tale che non possa sciogliersi appieno dalla parte, il tribunale di questo domanda le convenienti dilucidazioni per organo del consiglio di stato: *ivi*.

c) — I tribunali del cantone Ticino non procedono mai d'uffizio nell'esecuzione dei giudicati del regno lombardo-veneto, ed è carico del creditore di sollecitarne i singoli gradi e di costituire nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di assenza: *ivi*, pag. 26.

d) — L'esecuzione delle sentenze dei tribunali lombardo-veneti nel cantone Ticino può chiedersi anche per

lettere requisitoriali al consiglio di stato, che le abbassa al tribunale competente per la procedura sull' istanza del creditore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 26.

e) GIUDICATI. I cittadini del cantone Ticino che non credano opportuno di chiedere immediatamente dal giudice lombardo-veneto l' esecuzione di sentenza pronunziata da tribunali del cantone, possono farlo col canale del consiglio di stato, ritenute le discipline stabilite: *ivi*.

8. — V. inoltre *Esecuzione*. *Sentenze*. *Baden*.

GIUDICATO (ricorso contro un) di condanna per gravi trasgressioni politiche approvata dall' autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.i 10, 11 e 12.

2. — Non si richiede istanza scritta per avere copia dei motivi di un giudicato: 1823, vol. I, part. 2, pag. 63.

3. — V. generalmente *Sentenze*, e specialmente il n.° 11 e seguenti. *Sentenze* n.i 11, 12 e 13.

4. — Esecuzione dei giudicati di magistrature estere. V. *Sentenze* n.° 17 e seg., e generalmente *Giudicati*.

5. — V. inoltre *Esecuzione*.

GIUDICATURE politiche e preture foresi in ordine alla condanna a multa o subordinato arresto per gravi trasgressioni. V. *Condanne* n.i 1 e 2.

2. — (incumbenze delle) rispetto alle ispezioni. V. *Ispezioni* n.° 5 e seguenti.

GIUDICE (opera nobile del). V. *Tasse giudiziarie* n.° 32. *Procedura civile* n.° 60. *Volontaria giurisdizione* n.° 18 e 19.

2. — Delegazione di altro giudice per impedimento del competente. V. *Competenza* n.° 41.

3. — estero (quistioni di giurisdizione con). V. *Competenza* n.° 49.

4. GIUDICE pupillare: giunto il minore alla maggior età, deve levare d'uffizio la tutela, essendosi col § 251 del codice civile derogato al § 50 della parte seconda dell'istruzione 9 settembre 1785: 1823, vol. II, part. 2, pag. 247.

V. *Tutela* n.° 2.

5. — Presso ogni istanza giudiziaria si deve, di concerto colla delegazione provinciale, destinarsi appositamente e sotto il vincolo del giuramento da prestarsi una volta per sempre una o più persone per la revisione dei conti dei minori e delle persone soggette a cura in tutti i casi in cui il giudice deve nominare un apposito perito revisore, da essere conservate in tale qualità: 1823, vol. I, part. 1, pag. 47.

6. — — Le competenze dei periti revisori dei conti dei minori e delle persone soggette a cura sono dell'uno per cento sulle rendite nette verificate durante il tempo abbracciato dalla resa di conto, cioè sull'importo dei prodotti residui dalla detrazione di tutte le spese di amministrazione, delle imposte, degl'interessi e delle prestazioni annue od altri pagamenti periodici, non mai però al di là di lir. 390 italiane, ossia fiorini 150, per la revisione del primo rendiconto annuo, e di lir. 195 italiane, ossia fiorini 75, per quelle delle successive rese di conto annuali: *ivi.*

7. — — Oltre le competenze, è dovuto ai periti revisori dei conti pupillari e delle persone soggette a cura l'abbonamento delle spese di scritturazione ed altre necessarie per la redazione, dilucidazione e giustificazione dei loro rilievi, le quali spese essi devono esporre separatamente nelle loro specifiche: *ivi*, pag. 48.

8. — — La revisione dei conti dei minori e delle persone soggette a cura dev'essere ordinata esclusivamente

ai periti revisori, e questi sono tenuti prestarsi gratuitamente quando le rendite nette non sorpassano i cento fiorini annui: 1823, vol. I, part. 1, pag. 48.

9. GIUDICE. I commissarj distrettuali sono tenuti di somministrare alle prime istanze giudiziarie tutte le occorrenti notizie per la compilazione e rettificazione degli atti pupillari, e ciò in via d'uffizio e senz'obbligo di carta bollata o diritto di tassa, salvo i casi in cui si esigessero dei certificati formali e per uso delle parti: 1822, vol. II, part. 2, pag. 310.

10. — Non vale il patto preventivo di sottoporsi ad altro giudice che a quello determinato dalla legge: 1820, vol. II, part. 1, pag. 86.

11. — In caso d'impedimento del giudice competente spetta al tribunale d'appello il delegarne altro: *ivi*, pag. 81.

12. — Giudice competente per gli affari non contenziosi e criminali. V. *Competenza* n.° 47 e seguenti.

13. — Le sentenze ed i decreti proferiti da altro giudice devono mandarsi in esecuzione da quello nel cui distretto trovasi la persona o la cosa: 1820, vol. II, part. 1, pag. 82.

V. inoltre *Sentenze* n.° 17 e seguenti.

14. — Morte di alcuno in un distretto il cui giudice non sia il competente rispetto alla persona. V. *Competenza* n.° 46.

15. — Quistioni di competenza fra i giudici. V. *Competenza* n.i 47 e 48.

16. — straniero. V. *Competenza* n.° 49.

17. *a*) — Il giudice deve esercitare egli stesso la sua giurisdizione nel distretto assegnatogli: 1820, vol. II, part. 1, pag. 81.

b) — Il giudice non può incaricare un altro del disimpegno del suo uffizio, fuori dei casi espressamente contemplati dalle relative istruzioni: *ivi*.

18. GIUDICE (il) non può ordinare d'uffizio la produzione degli originali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 52.
19. — Il giudice non può rigettare d'uffizio le petizioni per ragioni di merito: *ivi.*
20. — Il giudice non può prendere sopra di sè le ispezioni della parte ed entrare nel merito dell'affare durante il corso della processura: *ivi.*
21. — Non può il giudice restituire d'uffizio le domande intempestive per l'ispezione degli originali: *ivi.*
22. — L'uffizio fiscale e le persone militari non possono sottoporsi espressamente nè tacitamente ad un giudice incompetente: 1820, vol. II, part. 1, pag. 80.
23. — Il giudice non può esercitare validamente la sua giurisdizione sopra una parte, od in affare rispetto a cui sia incompetente, eccetto che vi si siano le parti assoggettate espressamente o tacitamente in affare che per ragione di materia non sia attribuito alla giurisdizione di un giudice speciale: *ivi.*
24. — V. generalmente *Competenza.*

GIUDICI Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 131.

GIUDICI (quistioni fra i) in punto di giurisdizione. V. *Competenza* n.i 47 e 48.
2. — I magistrati hanno dalla legge i mezzi di farsi rispettare nell'esercizio delle loro funzioni e di reprimere i colpevoli senza verun bisogno del sussidio di misure straordinarie nella via politica: 1820, vol. II, part. 2, pag. 100.

GIUDIZJ distrettuali di regia nomina nel Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo e circolo di Hens e Hausruck. V. *Corrispondenza* n.i 5 e 6.
2. — dell'impero austriaco. V. *Corrispondenza* n.° 4 e seg.

GIUDIZIALI convenzioni. Deve darsi speciale notizia alle parti della lite finita colla convenzione giudiziale con inserirsi in essa di parola in parola il tenore

della convenzione, affinchè ne abbiano presso di sè un documento di prova e per le opportune inscrizioni ipotecarie: 1823, vol. I, part. 2, pag. 54.

GIUDIZIARIE ispezioni. V. *Visite giudiziali.*

2. — istanze. V. *Istanze giudiziarie.*

GIUDIZIARIO regolamento (correzione di errore nel § 422 del). V. *Regolamento* n.° 8.

GIUDIZIO (autorizzazione di stare in). V. *Stabilimenti di beneficenza* n.° 8.

2. — criminale. V. *Competenza* n.° 65 e seguenti. *Giurisdizione* n.i 27 e 28.

GIUDIZIO statario (schiarimenti di dubbj sulla competenza del): 1821, vol. II, part. 1, pag. 82.

2. — Le spese degl' impiegati e le diete del giudizio statario cui abbia data occasione un comune devono sostenersi da questo, salvo il regresso contro coloro che siansi resi particolarmente colpevoli: 1820, vol. II, part. 2, pag. 96.

3. — — Se il giudizio statario s' istituisce per colpa di semplici particolari, le spese si risarciscono sulle sostanze di questi, e sussidiariamente coi fondi assegnati alla giustizia punitiva: *ivi.*

4. — Il § 219 del codice penale non è applicabile ai casi in cui ha luogo il giudizio statario. — L' incolpato quand' anche venga arrestato fuori del distretto del giudizio statario deve consegnarsi a questo per la procedura nel distretto in cui fu commesso il delitto: 1821, vol. II, part. 1, pag. 82.

5. — Se contro l' incolpato non vi ha la prova del § 430 del codice penale, deve rimettersi per la procedura al giudizio ordinario, e la sentenza deve pronunciarsi da questo: *ivi.*

6. — I minori d' anni venti al tempo del commesso delitto devono rimettersi per essere giudicati dal giudizio

ordinario, a termini del § 431, del codice penale: 1821, vol. II, part. 1, pag. 83.

7. GIUDIZIO statario (la procedura del) ha luogo soltanto nei casi in cui o l'arrestato venne colto sul fatto, o all'atto dell'arresto già sussistono indizj tali da potere sperare lo stabilimento della piena prova che si richiede per la condanna alla pena di morte avanti lo stesso giudizio: *ivi.*

8. — — Non possono sottoporsi gl'incolpati ad una preliminare inquisizione per essere poi consegnati al giudizio statario: *ivi.*

9. — Il massimo della durata della procedura del giudizio statario in vece delle 24 ore determinate dal § 506 del codice penale è esteso a tre giorni, senz'altro riguardo al numero degl'imputati, alla qualità delle prove ed alla diversità dei casi da computarsi dal tempo in cui uno o più imputati vi sono stati presentati: *ivi.*

10. — Il giudizio statario e la decisione devono limitarsi a chi ha cooperato al delitto avanti o all'atto che fu commesso col comandare, prezzolare, porvi mano ed in altro attivo modo avanti o nell'atto del commesso delitto; quelli che hanno soltanto presa minor parte devono rimettersi al tribunale ordinario: *ivi*, pag. 84.

11. — Il giudizio statario può proferire sentenza anche contro militari e persone soggette alla giurisdizione militare, e deve solo dare notizia al comando militare più vicino del condannato e del giorno dell'esecuzione: *ivi.*

12. — Il giudizio statario può citare avanti di sè immediatamente come testimonj persone soggette alla giurisdizione militare, dandone tosto notizia al comando militare più vicino: *ivi*, pag. 85.

13. Giudizio statario (il) ancorchè appositamente convocato è obbligato a rimettere l'incolpato al tribunale criminale ordinario se nei singoli casi non trova fondata la sua giurisdizione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 85.

14. — I disertori ed altri soldati italiani in congedo arrestati dalla gendarmeria quali sospetti aggressori devono consegnarsi immediatamente all'autorità politica per essere sottoposti al giudizio statario civile pei casi contemplati dalla legge, non avuto riguardo se l'ordine dell'arresto proceda dall'autorità civile o dalla militare: 1822, vol. I, part. 2, pag. 90.

15. — Le espressioni del § 505 del codice penale *contro il quale ne militano legali indizj* non vanno intese rispetto alla procedura nel giudizio statario secondo il § 500 e le altre determinazioni della legge di qualunque anche remoto giudizio: 1821, vol. II, part. 1, pag. 83.

Giunta del censimento: sua istituzione ed attribuzioni. V. *Censimento*.

Giuramento. Se e quali impiegati nelle amministrazioni comunali debbano prestarlo. V. *Amministrazioni comunali* n.° 3 e seguenti.

2. — di manifestazione non può farsi prestare dai tutori che affermano essere i minori privi di sostanze: 1823, vol. I, part. 2, pag. 74.

3. — I giuramenti non si hanno da assumere fra la turba dei litiganti: *ivi*, pag. 57.

4. — Per l'atto di giuramento è inculcata la maggior decenza e l'osservanza del § 14, parte II della patente del 1785: *ivi*.

5. — In ogni protocollo di un giuramento di parte deve farsi constare dell'ammonizione sullo spergiuro: *ivi*, pag. 58.

6. Giuramento. Il termine pel riclamo al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per giuramento comprende in sè anche i giorni feriali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

Giurato Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 132.

Giuriati Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 133.

Giurisdizione sulle gravi trasgressioni politiche. V. *Preture* n.° 3 e seguenti.

2. — quanto al giudizio statario. V. *Giudizio statario.*

3. — volontaria (affari di). V. *Volontaria giurisdizione.*

4. — personale attribuita al tribunale provinciale dei nobili della bassa Austria sopra lo stabilimento di sussistenza generale pei sudditi dell' impero austriaco come reo convenuto: 1823, vol. II, part. 2, pag. 301.

5. — rispetto ad imputato di delitto fuggitivo. V. *Competenza* n.° 66.

6. — giudiziaria e politica. V. *Procedura* n.i 1 e 2.

7. — politica amministrativa. Provvedimenti pei casi di dubbj eccitati o d' incertezza rispetto alla medesima. V. *Competenza* n.i 47 e seguenti, 62 e seguenti.

8. — civile e militare in contatto rispetto al riconoscimento del fatto in oggetti criminali. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti.

9. — militare. I figli illegittimi, la cui madre apparteneva alla giurisdizione militare qual figlia o vedova d' un militare, dipendono essi pure dalla giurisdizione e dalla tutela militare: 1823, vol. II, part. 2, pag. 269.

V. *Tutela* n.i 16 e 17.

10. — — in rapporto alle donne ungheresi nobili maritate con militari. V. *Militare giurisdizione* n.° 2 e seguenti.

11. — quanto agl' impiegati. V. *Militare giurisdizione* n.° 1.

12. GIURISDIZIONE ecclesiastica militare quanto ai diritti di stola. V. *Stola.*

13. — — I feldmarescialli in servizio effettivo attivo appartengono alla milizia vaga; quelli non impiegati in servizio effettivo di attività appartengono alla milizia stabile; rimane con ciò deciso a quale giurisdizione sacerdotale appartengano, a mente del regolamento 5 ottobre 1808: 1822, vol. II, part. 2, pag. 226.

14. — — La milizia nazionale (*landwehr*) ed i comandanti di essa spettano alla giurisdizione del clero civile; passano sotto quella del clero militare quando i comandanti col loro battaglione partono dal loro distretto, e devono in conseguenza considerarsi come corpi di armata in attività ed appartenenti alla milizia vaga: *ivi.*

15. — — Il personale delle fabbriche di polvere e nitri, spettando alla milizia stabile, vi appartiene anche rispetto alla giurisdizione ecclesiastica; e vi appartengono anche gli uffiziali, eccettochè per la loro persona facciano parte dello stato di una divisione militare in attività, e siano impiegati in quegli stabilimenti solo temporariamente: *ivi*, pag. 227.

16. — — Il personale della guardia di polizia e gli uffiziali di esso, spettando alla milizia stabile, appartengono alla stessa giurisdizione cui spettano le cariche, la truppa e gli altri individui e rami: *ivi.*

17. — — L'uffiziatura ecclesiastica, e quindi la giurisdizione negli spedali di presidio si sottintende competere ai sacerdoti militari a ciò destinati: *ivi.*

18. — — I medici dello stato maggiore impiegati in uno spedale militare appartengono alla giurisdizione sacerdotale dove lo sono gli altri uffiziali ed impiegati: *ivi*, pag. 228.

19. GIURISDIZIONE ecclesiastica militare. I medici presso il comando generale e quelli dello stato maggiore stazionati in ciascun posto nei distretti militari e soggetti ai comandi generali appartengono alla milizia vaga: 1822, vol. II, part. 2, pag. 228.

20. — — La suprema divisione medico-militare deve ritenersi sempre fra la milizia stabile: *ivi*.

21. — militare civile e criminale. Il decreto aulico 22 aprile 1809 è da applicarsi anche agli abitanti del confine militare senza distinzione se impiegati o no al servizio militare attivo, quanto all'esercizio della giurisdizione civile: 1821, vol. II, part. 1, pag. 100.

22. — Il decreto aulico del 22 aprile 1809 non può essere esteso agli abitanti borghesi delle dodici comunità: *ivi*.

23. — Il decreto aulico 22 aprile 1809 non può estendersi ai negozianti o eventuali trafficanti che dimorano nei distretti dei reggimenti di confine inscritti in tale qualità, e quindi esenti dal servizio militare: *ivi*.

24. — — Gli abitanti delle dodici comunità di confine ed i negozianti esenti dal militare servizio nel confine militare possono prorogare la giurisdizione dei giudizj civili: *ivi*, pag. 101.

25. — — Negli oggetti civili giudiziarj nei quali ha luogo una prorogazione legale della giurisdizione civile può essere validamente citato avanti il competente giudizio civile ogni abitante di confine senza distinzione: *ivi*.

26. — Il n.° 3 del § 221 del codice penale deve pure applicarsi agli abitanti del confine militare sebbene non impiegati nel servizio militare attivo: *ivi*.

27. — Pei delitti che gli abitanti borghesi delle dodici comunità del confine militare ed i negozianti esenti

dal servizio militare commettono fuori del confine può procedersi dai giudizj criminali secondo il § 219 del codice penale: 1821, vol. II, part. 1, pag. 101.

28. GIURISDIZIONE militare civile e criminale. Gli abitanti borghesi delle dodici comunità di confine ed i negozianti esenti dal servizio militare colti oltre il confine militare per delitto commesso entro di questo devono consegnarsi senza distinzione al comando militare più vicino per essere rimessi al competente giudizio del confine, e giudicati da questo secondo le particolari leggi penali vigenti nel territorio di confine; *ivi*, pag. 202.

29. — — V. inoltre *Giustizia* n.i 4 e 5.

30. — delle preture sulle gravi trasgressioni politiche. V. *Trasgressioni* n.i 2 e 3.

31. — La giurisdizione militare in affari civili contenziosi o non contenziosi è determinata dai regolamenti militari. V. *Competenza* n.° 6.

32. — Quanto alle cause dell' erario militare. V. *Competenza* n.° 7.

33. — Le persone militari non possono sottoporsi espressamente, nè tacitamente ad un giudice incompetente. V. *Competenza* n.° 39.

34. — Il giudice stesso deve esercitare la sua giurisdizione nel distretto assegnatogli. V. *Competenza* n.i 50 e 51.

35. — Contatti colla giurisdizione militare in materia criminale. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti. V. inoltre *Militare giurisdizione*.

36. — Trattandosi d' incompetenza per ragione di materia, il giudice deve d' uffizio tenersi presenti i confini di sua giurisdizione, ancorchè la parte non apponga l'eccezione d' incompetenza o la apponga intempestivamente: 1821, vol. II, part. 2, pag. 150.

37. — V. inoltre generalmente *Competenza*.

GIUSTIZIA (supremo presidente della). V. *Plenciz.*

2. — È disapprovata la rinunzia ai rimedj ordinarj di giustizia nei contratti erariali. V. *Contratti* n.° 8.

3. — civile o criminale. V. *Indennizzazione.*

4. — punitiva. Gli uffizj criminali non possono desistere di propria autorità dall' impresa inquisizione per delitti riservati al giudizio superiore o supremo, e devono sottoporre gli atti all' istanza superiore, la quale per quei riservati al giudizio del senato di Verona deve riportare la decisione del medesimo: 1819, vol. II, part. 1, pag. 144.

5. — Nel caso in cui taluno abbia commessi delitti negli stati austriaci e nell' estero, il giudice austriaco deve procedere pei delitti commessi negli stati austriaci non ancora puniti senza distinzione, se e come il giudice estero lo abbia giudicato per simili ed altri delitti, ma deve commisurare la pena con conveniente riguardo a quella sofferta nell' estero: 1820, vol. II, part. 1, pag. 111.

6. — — La sentenza di morte pronunziata contro un assente o fuggitivo si eseguisce dal carnefice: *ivi*, pag. 68.

7. — — Il marchio può eseguirsi dal carnefice, dal suo ajutante o da altri che abbia la conveniente pratica: *ivi.*

8. — — V. inoltre *Carbonari.*

GLAUBENSNERTH o Glaubenwerth Clemente e Uhel Maurizio. V. *Privilegio patenti* n.i 134 e 135.

GOBEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 136.

GOESS (conte di): è nominato cancelliere del regno lombardo-veneto: 1819, vol. I, part. 2, pag. 181.

GOLL o Gall Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.° 110.

GOLL, Neimann e Reichmann. V. *Privilegio patenti* n.° 137.

GONZAGA Francesco Luigi. Conferma del titolo di altezza a lui ed a' suoi fratelli: 1819, vol. I, part. 2, pag. 190.

GORINI Giacomo e compagno. V. *Privilegio patenti* n.° 139.

GOVERNO (il) ha la direzione superiore della vaccinazione immediata in Milano. V. *Vaccinazione* n.° 1.

2. — (attribuzioni del) nel caso di vacanza d'impiego presso le autorità giudiziarie. V. *Impieghi* n.° 9.

3. — Esame prescritto pel posto di vicesegretario di governo. V. *Delegazioni provinciali* n.° 2.

4. — Paesi dei confini verso la Turchia soggetti al governo militare. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 90 e 91. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

5. — Eccezioni od incertezza sulla competenza politica. V. *Competenza* n.° 61 e seguenti.

6. — Deputazioni al governo senza previo assenso superiore vietate. — Modo d'impetrare l'assenso. V. *Deputazioni.*

GRADENIGO conte Bartolomeo: nominato gran ciambellano: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.

GRAF Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 140.

GRAMÜLLER Francesco e compagno. V. *Privilegio patenti* n.° 141.

GRAND éléphant (dazio della carta). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 19 e 20.

GRASSET e Castiglioni. V. *Privilegio patenti* n.° 69.

GRATIFICAZIONI agl' impiegati. V. *Impiegati* n.i 15 e seguenti e 21. *Rimunerazioni.*

2. — I titoli a pensione e gratificazioni non soggiacciono a prescrizione; tuttavia deve provarsi il motivo del ritardo maggiore di un anno a presentarne le istanze: 1819, vol. II, part. 2, pag. 422.

3. — Norma di riparto tra i differenti fondi concorrenti coll' erario camerale al pagamento di soldi diversi a favore d'impiegati nella contribuzione delle gratificazioni ad essi ed alle loro vedove ed orfani. V. *Pensioni* n.° 32.

4. — in oggetti di subarrendamento. V. *Diete* n.° 8.

GRATZ Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 143.

GRAVAME. Ricorso degl' impiegati per gravami da decisioni delle amministrazioni o capi d'uffizio. V. *Impiegati* n.° 11.

GRAVI trasgressioni. V. *Trasgressioni.*

GRAVIDA donna. Taglio cesareo da eseguirsi al cadavere di essa. V. *Visite* n.° 29.

GRAZIA (assegnamenti in via di). V. *Certificati* n.° 6.

2. — Ricorso per ottener grazia. V. *Trasgressioni* n.° 11.

GRIFFITH Giulio. V. *Privilegio patenti* n.° 144.

GRILLER Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 145.

GRISETTI Pietro. V. *Privilegio patenti* n.° 146.

GROLL Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 147.

2. — Giuseppe e figlio. V. *Privilegio patenti* n.° 148.

GRUBER, Müller e Fougel. V. *Privilegio patenti* n.° 149.

GUARDIE di finanza. Misura degli alimenti sussidiarj per le guardie di finanza e per le loro mogli in caso di sospensione. V. *Inservienti* n.i 4 e 5.

2. — Il *maximum* della paga da assegnarsi alle guardie sanitarie è quello di una lira e cinquanta centesimi italiani al giorno compresa la notte: 1821, vol. I, part. 2, pag. 85.

GUASTALLA. I sudditi dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sono ammessi a possedere beni stabili negli stati austriaci per successione, per atto fra vivi ed a titolo oneroso: 1823, vol. II, part. 1, pag. 74.

GUASTI cagionati dalle operazioni di guerra o di fortificazioni. V. *Guerra* n.i 2 e 3.

2. — recati per l'occasione della guerra. V. *Danni* n.° 1 e seguenti.

GUERRA (danni dati per l'occasione della). V. *Danni* n.° 1 e seguenti.

2. — Deve accordarsi il compenso pei danni derivanti dai guasti cagionati per effetto di autorità pubblica.

nelle operazioni di guerra o di fortificazioni, ed escludersi pei guasti non esercitati per effetto di autorità pubblica: 1819, vol. I, part. 2, pag. 197.

3. Guerra (guasti per l'occasione della) contro la Francia. V. *Danni* n.° 2 e seguenti.

Gürtner barone Federico Cristiano nominato per *moto proprio* sovrano terzo vicepresidente del tribunale supremo di giustizia in Vienna: 1819, vol. I, part. 2, pag. 102.

V. *Tribunale* n.° 1.

Guth Giuseppe e Lafontaine. V. *Privilegio patenti* n.° 150.

Gutzeel o Gutscel Lorenzo. V. *Privilegio patenti* n.i 151 e 152.

HAAS Filippo. V. *Privilegio patenti* n.° 153.
HALLAS Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 154.
HANNISCH Gio. Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 155.
HANDL Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 156.
HAUER Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 157.
HAUFER Gio. Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 158.
HAUSMANN Enrico. V. *Privilegio patenti* n.° 159.
HAVERSCHILD Sebastiano. V. *Privilegio patenti* n.° 160.
HEBENSTREIT e Aichinger. V. *Privilegio patenti* n.° 161.
HECHL Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 162.
HECKMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 163.
HELFENBERGER Giustino e compagno. V. *Privilegio patenti* n.i 164, 165, 166 e 167.
HERBST Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 168.
HERMANN Davide. V. *Privilegio patenti* n.° 169.
HEROLD Federico. V. *Privilegio patenti* n.° 170.
HIRSCHFELD, Koller e Pichler. V. *Privilegio patenti* n.° 216.
HITTICH Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 172.
HLAWA Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 173.
HOCHBERG (de) barone Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 174.
HOCHECKER Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 175.
HODL Benaventura Costantino. V. *Privilegio patenti* n.° 176.
HOFER (de) e Kölreuter. V. *Privilegio patenti* n.° 179.
HOFFMANN Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 177.
HÖGELMÜLLER (de) e Lux. V. *Privilegio patenti* n.° 178.
HÖGER Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 180.

HOLLENSTEINER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 181.
HÖNISBERG Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 182.
HOPFER dott. Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 183.
HÒRMANN Magno. V. *Privilegio patenti* n.° 184.
HORNBOSTEL C. G. V. *Privilegio patenti* n.° 185.
HROMATKO Gio. Roberto ed Anna. V. *Privilegio patenti* n.° 186.
HUBER Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 187.
HUEBER Francesco. V. *Privilegio patenti* n.i 188, 189 e 190.
HUMMEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 191.
2. — Carlò. V. *Privilegio patenti* n.i 192 e 193.
HUTTLING ed Uhel. V. *Privilegio patenti* n.° 194.

JACHEL Bernardo. V. *Privilegio patenti* n.° 195.
2. — Bernardo e Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 196.
JACQUET, Roux e compagno. V. *Privilegio patenti* n.° 384.
JAEGE dott. Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 198.
IDROFOBIA. Non possono condursi o lasciar vagare per le strade cani di qualunque specie senza collare indicante il cognome del padrone: 1819, vol. I, part. 2, pag. 263.
2. — I cani di presa e generalmente quelli d'indole feroce oltre al collare devono essere legati e condotti a mano, e non possono lasciarsi liberi se non dentro il recinto della propria casa a porte chiuse: *ivi*.
3. — — In difetto saranno uccisi dalle persone a ciò destinate: *ivi*, pag. 264.
4. — Chiunque abbia notizia che in un cane o qualunque altro animale si scorga lo sviluppo di rabbia o vi siano segni da conghietturarne la manifestazione deve recarne denunzia all'autorità locale, sotto la pena di tre giorni sino a tre mesi di arresto: *ivi*.
IGNOTI (contro gl') citati nelle cause di contrabbando non si proferisce sentenza, si dà atto per l'effetto del commesso della merce: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51, § 46.
IGNOTO domicilio. Allorchè l'invenzionato è fuggitivo o d'ignoto domicilio si cita con editto giusta il regolamento giudiziario; onde sono derogati l'art. 23 del decreto 25 agosto 1809 ed il § 6 della notificazione 31 ottobre 1821: 1822, vol. I, part. 2, pag. 33 e 64.

ILLEGITTIMA prole. Errore di stampa nel § 163 del codice civile. V. *Paternità*.

ILLEGITTIMI figli. Dipendono dalla giurisdizione e tutela militare i figli illegittimi di madre dipendente dalla medesima giurisdizione qual figlia o vedova d'un militare: 1823, vol. II, part. 2, pag. 269.
V. *Tutela* n.° 17.

ILLIRIO e Tirolo. Disposizioni finanziere pei confini coi territorj lombardo e veneto. V. *Dogane* n.i 3 e 4.

2. — — Specifica delle merci di proibita introduzione nell' Illiria ossia nelle antiche provincie austriache. V. *Dogane* n.° 5.

IMBECILLI. V. *Cura*.

IMMISSIONE in possesso (è derogato l'uso dei processi verbali d'): 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 52.

2. — del legato non si concede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 26.

3. — Immissione in possesso dell' eredità. V. *Possesso* n.i 5, 8 e seguenti. *Trasporti censuarj* n.i 3 e 4. *Volontaria giurisdizione* n.° 96 e seguenti.

IMPEDIMENTO del giudice. Delegazione di altro. V. *Competenza* n.° 41.

IMPERATORE. Denominazioni relative da sostituirsi nei documenti pubblici, ecc. V. *Denominazioni*.

IMPERFEZIONE fisica. È motivo di esclusione dal militare servizio se sia incompatibile con esso. V. *Coscrizione* n.° 34.

IMPERO austriaco (giudizj dell'). V. *Corrispondenza* n.° 4 e seguenti.

IMPIEGATI a carico dello stato. V. *Impieghi* n.° 16.

2. — nei ministeri ed altri dicasteri d'indole centrale del cessato regno d'Italia. V. *Debito pubblico* n.i 19 e 26.

3. — Età ed idoneità delle persone proposte per gl' impieghi. V. *Impieghi* n.i 3, 6 e 7.

4. Impiegati. Non possono esserlo nel medesimo uffizio i congiunti per parentela. V. *Impieghi* n.° 5.

5. — Proibizione di sequestrare il soldo degl' impiegati. V. *Sequestri* n.° 2. *Sequestro* n.° 4.

6. — Indennizzazione e spese di viaggio per affari d' uffizio. V. *Indennità* n.° 3 e seguenti.

7. — All' impiegato in commissione d' uffizio ch' abbia a percorrere strade laterali non postali si deve abbonare la tassa di una posta per ogni distanza di otto miglia italiane intiere: 1821, vol. II, part. 2, pag. 295.

8. — All' impiegato in commissione d' uffizio nei viaggi per acqua si deve abbonare la tassa di una posta per ogni sei miglia (*questa disposizione essendo stata quindi modificata, vedasi la modificazione sotto il vocabolo* Indennità n.° 3): *ivi.*

9. — — Il compenso degl' impiegati delle categorie superiori dev' essere limitato alla spesa di due cavalli di posta senza distinzione nei viaggi d' acqua (*vedasi la modificazione riportata al vocabolo* Indennità di viaggio n.i 3 e 4): *ivi.*

10. — — Devono unire alla specifica delle spese un certificato della delegazione provinciale del numero delle miglia percorse: *ivi.*

11. — Avvertenza agl' impiegati di non dare ricorsi o ricercare provvedimenti ad autorità superiori, eccettochè per gravarsi di una decisione delle amministrazioni o capi d' uffizio, o per ritardare misure nelle quali abbiano interesse, rivolgendosi in questo caso all' autorità immediatamente superiore a quella contro la quale riclamano: 1819, vol. II, part. 2, pag. 427.

12. — Il soldo degl' impiegati traslocati o promossi nelle provincie lombarde da impiego in altre parti, per cui abbiano dovuto pagare le tasse di carattere e carezza, non deve più andar soggetto alla ritenuta

del 2 per 100 se non se per la sola parte eccedente quello dell' anteriore loro impiego; e l' importo della ritenuta stessa dev' essere prenotato sino all' organizzazione definitiva delle tasse camerali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 59.

13. Impiegati. La facoltà rispetto alla giubilazione, rimunerazione o dimissione degl' impiegati attribuita ai senati di finanza dei due governi del regno lombardo-veneto è estesa alla sezione politica di essi ed a tutti gli altri governi delle antiche provincie ereditarie tedesche: *ivi*, pag. 137.

14. — — La giubilazione non può aver luogo se non quando sia provata l' impossibilità di prestare ulteriore servizio per circostanze di salute: *ivi*.

15. — — Le rimunerazioni non si devono accordare senza fondato motivo e prova d'averla meritata: *ivi*.

16. — — Si deve presentare dall' impiegato ogni anno il prospetto delle accordate rimunerazioni coll' addurne i motivi giustificanti: *ivi*, pag. 138.

17. — — Nei luoghi ove hanno residenza il governo ed il tribunale d' appello per le deliberazioni sulla dimissione di un impiegato devono intervenire due consiglieri d' appello; negli altri devono intervenire due consiglieri della primaria autorità giudiziaria del luogo: *ivi*.

18. — — Il governo innoltra la consulta all' autorità superiore per l' approvazione della giubilazione degl' impiegati e degl' inservienti di cui non compete ad esso la nomina, e nei casi in cui la giubilazione dipenda da altre cause diverse da quella d' impotenza fisica: *ivi*.

19. — — Allora soltanto si deve innoltrare la consulta all' autorità superiore per l' approvazione della dimissione di un impiegato quando egli goda di salario

maggiore di 600 fiorini, e nel caso che avendo soldo minore i due consiglieri giudiziarj non abbiano concordato nella proposta dimissione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 138.

20. Impiegati. Norma di procedere prima di proporre o decretare la dimissione: *ivi*, pag. 139.

V. *Dimissione* n.i 3, 4 e 5.

21. — — Le rimunerazioni per servizj straordinarj allora solamente devono innoltrarsi per l'approvazione superiore quando eccedono i 100 fiorini, quando eccedono i 50 fiorini trattandosi d'inservienti o d'individui che prestano opera materiale non annoverati nella classe degl'impiegati, e quando si tratta di una seconda rimunerazione dentro lo spazio di un anno: 1821, vol. I, part. 2, pag. 140.

22. — Non si danno certificati dei prestati servigi agli impiegati se non nel caso che più non esistano i decreti originali di nomina presso gli uffizj o dicasteri da cui emanarono o negli archivj, lo che deve giustificarsi col relativo certificato dell'uffizio, dicastero ed archivio: *ivi*, pag. 86.

23. — Le autorità, dicasteri, uffizj ed archivj dipendenti dal governo sono autorizzati a dare le copie dei decreti di nomina, semprechè si tratti di nomina di loro competenza ed emanata da essi, o d'impieghi da loro dipendenti pei quali fossero stati incaricati dall'autorità superiore di dare agli eletti il decreto o la lettera di nomina: *ivi*, pag. 87.

24. — — Nel caso che per lo smarrimento della lettera ed insussistenza della minuta si faccia luogo per parte del governo al rilascio del certificato dei prestati servigi agl'impiegati, le autorità, i dicasteri ed uffizj devono sempre esprimere nel certificato se il soldo annesso agl'impieghi sia stato o no assoggettato alla ritenuta: *ivi*.

25. Impiegati (a qual epoca cessi per gl') il soldo nei casi di quiescenza, giubilazione o dimissione. V. *Soldo* n.° 1 e seguenti.

26. — quiescenti. V. *Pensioni* n.° 10.

27. — Partecipazione della morte degl' impiegati dello stato da darsi dalle preture. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 45 e 46.

28. — Provvedimenti da darsi ed elenco da formarsi delle carte d'uffizio in caso di morte d'impiegati. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 46.

29. — contabili verso l'erario per rapporto al rilascio dell'eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 89.

30. — Nell'assumere gli atti ereditarj degl' impiegati del cessato governo d'Italia defunti in istato di giubilazione deve chiedersi alle vedove ed ai figli, oltre gli altri prescritti documenti, anche il prospetto documentato degli anni di servizio e dei soldi percepiti da loro: 1820, vol. I, part. 2, pag. 29.

31. — Soltanto dopo ciò, eseguito vengono liquidati alla vedova ed ai figli i due terzi giusta la quota normale che ne può risultare a favore del defunto, a termini degli articoli 2, 3 e 4 del decreto 12 febbrajo 1806: *ivi*.

32. — Obblighi delle mogli degl' impiegati contabili per conseguire il diritto a pensione nel caso di vedovanza. V. *Pensioni* n.i 35 e seguenti.

33. — Quali vedove ed orfani degl' impiegati abbiano diritto al trimestre di soldo per le spese di malattia e funerali. V. *Pensione* n.i 2 e 3.

34. — Gl' impiegati sospesi dalle loro funzioni e dal godimento del soldo possono ottenere per sè e per le sue famiglie un assegno alimentare che non oltrepassi il terzo del soldo di attività, non calcolati gli emolumenti *in partem salarii* e tassati, e computato

il vitto da loro richiesto e somministrato in natura nelle carceri: 1823, vol. I, part. 2, pag. 28.

V. inoltre *Assegno*.

35. Impiegati. La determinazione che i sussidj alimentari sul soldo degl' impiegati sospesi dalle loro funzioni non possano oltrepassare il terzo del soldo deve applicarsi anche agl' inservienti ed alle guardie di finanza: 1823, vol. II, part. 2, pag. 270.

V. inoltre *Inservienti* n.° 5. *Assegni*.

36. — Sentenze criminali proferite contro gl' impiegati pensionati od ammessi a trattamento provvisorio. V. *Sentenze* n.° 2.

37. — Agl' impiegati condannati come rei di delitto cessa dal giorno della proferita sentenza intieramente il soldo anche nella parte conservatagli in sussidio alimentare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 901.

38. — Agl' impiegati condannati per sole gravi trasgressioni di polizia — ed a quelli assolti per mancanza di prove si continua il sussidio alimentare, finchè venga formalmente deciso sulla loro destituzione: *ivi*.

39. — Ogni qual volta uno degl' impiegati dipendenti dalla giurisdizione militare dimesso con sentenza per delitto o per incapacità domandi di essere nuovamente impiegato, si deve implorare l' approvazione sovrana: 1821, vol. I, part. 2, pag. 6.

40. — Quelli delle delegazioni provinciali incaricati di sorveglianza ai lavori stradali eseguiti con contribuzioni spontanee dei privati. V. *Strade* n.° 2.

41. — Classificazione delle diete competenti agl' impiegati. V. *Diete*.

42. — provvisorj nei ginnasj. V. *Ginnasj* n.° 7.

43. — Prevaricazione in ufficio degl' impiegati pubblici non giurati. V. *Abuso*.

44. Impiegati (gl') delle congregazioni municipali continuano a prestare il giuramento: 1822, vol. I, part. 2, pag. 92.
V. *Amministrazioni* n.° 3 e seguenti.
45. — Classificazione dei ranghi rispettivamente assegnati agl' impiegati delle città e comuni aventi congregazione municipale in rapporto all' abito uniforme: 1820, vol. I, part. 2, pag. 9.
46. — Descrizione dell' uniforme — e disegni del ricamo sul collare e sui paramani — degl' impiegati delle città e comuni aventi congregazione municipale: *ivi*.
47. — Gl' impiegati dei comuni che hanno un ufficio proprio devono considerarsi come stabili, eccettuati l' agente ed il cursore comunale: 1821, vol. I, part. 2, pag. 19.
48. — Proposizioni per variazioni di stipendj degl' impiegati comunali. V. *Stipendj* n.° 1.
49. — In tutt' i casi di nomina d' impiegati comunali in servizio promiscuo di più comuni ciascun comune ha una sola voce formata dalla pluralità dei votanti intervenuti all' adunanza: 1821, vol. II, part. 2, pag. 329.
50. — All' impiego comunale viene eletto il candidato che unisce a suo favore la maggioranza delle voci: *ivi*.
51. — Nei casi di voci pari nell' elezione d' impiegato comunale le adunanze ripetono lo scrutinio, e non ottenendosi preponderanza, verrà questa determinata dal voto delle congregazioni provinciali: *ivi*.
52. — Gl' impiegati ai dazj sono in oggetti d' ufficio considerati come delegati della competente magistratura. V. *Contrabbandi* n.° 2. *Dazj* n.° 1 e seguenti.
53. — Quale opposizione fatta agl' impiegati ai dazj prenda il carattere di delitto di violenza. V. *Contrabbandi* n.° 3. *Dazj* n.° 2.

54. Impiegati (resistenza di più persone ammutinate agl') ai dazj. V. *Contrabbandi* n.° 4. *Dazj* n.° 3. *Sollevazione*.
55. — Contravvenzioni degl' impiegati alla legge di coscrizione o nell' esecuzione di essa — competenza a giudicarne e pene. V. *Coscrizione* n.° 95.
56. — I periti chiamati d' ufficio ed altre persone chiamate d' ufficio per gli oggetti di coscrizione devono considerarsi come pubblici impiegati. V. *Coscrizione* n.° 95, lettera c.
57. — Classificazione delle diete per gl' impiegati negli istituti d' istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.
58. Notificazione da farsi dal giudice all' autorità competente dei casi di morte d' impiegati dello stato e di chiunque percepiva dai fondi pubblici dello stato pensioni, gratificazioni, appuntamenti, assegni e simili: 1823, vol. I, part. 2, pag. 103, § 15.
59. — Nel caso di morte d' un impiegato le carte d' ufficio che erano esistenti presso di lui si consegnano ad un commissario da delegarsi dall' autorità competente — e modo della consegna. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 46.
60. — Caso di morte d' un impiegato addetto alla giudicatura che procede agli atti ereditarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 47 e 48.

Impiegato postale. V. *Posta-lettere* n.i 1 e 2.
2. — Dovere dell' impiegato che ha stesa la bolletta d' invenzione. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 5.

Impieghi. I sudditi stranieri non si ammettono al servizio dello stato austriaco quando non siano d' un' abilità affatto particolare e di tutta prova: 1823, vol. II, part. 2, pag. 296.
2. — Nell' innoltrare le proposizioni per impieghi vacanti si deve nelle tabelle esprimere la nazionalità del

concorrente, ed ove l'individuo proposto sia nato all'estero aggiugnere lo schiarimento se ed in che modo abbia ottenuta la cittadinanza austriaca o no: 1823, vol. II, part. 2, pag. 296.

3. Impieghi. Ordine di S. M. di vegliare sotto la più stretta risponsabilità che non siano proposte ad impieghi persone non pienamente idonee a sostenerli: 1822, vol. I, part. 2, pag. 72.

4. — Avvertenza alle delegazioni provinciali di formare con precisione le tabelle degli aspiranti agl'impieghi: *ivi*.

5. — Il divieto di non impiegare nello stesso ufficio due individui legati in parentela, e di non lasciarvi quelli che già vi fossero, è esteso a qualunque ufficio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 217.

6. — Nessuno che abbia oltrepassata l'età di quarant'anni può essere impiegato in qualunque ramo di sovrano servizio, eccettochè dall'effettivo servizio militare o civile, oppure dal trattamento d'invalidità vi passi immediatamente: *ivi*, pag. 331.

7. — Gl'individui già impiegati che sono pensionati od in istato di quiescenza di età maggiore di quarant'anni possono essere di nuovo impiegati, come pure altri quiescenti e pensionati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 262.

8. — In caso di vacanza d'impiego presso le autorità giudiziarie il rispettivo tribunale deve somministrare al governo i dati occorrenti pel concorso: 1819, vol. II, part. 1, pag. 184.

9. — Il governo ordina l'annunzio della vacanza degli impieghi giudiziarj per mezzo della gazzetta: *ivi*.

10. — — Quattro settimane dopo l'annunzio dell'impiego vacante presso le autorità giudiziarie, pubblicato per mezzo della gazzetta, l'autorità a cui spetta deve presentare le sue proposizioni: *ivi*.

11. Impieghi. Le istanze dei concorrenti ai posti vacanti presso i tribunali d'appello ed alle cariche di pretore devono prodursi ai tribunali d'appello: 1819, vol. II, part. 1, pag. 188.

12. — Le istanze dei concorrenti ai posti di consigliere od altri vacanti presso i tribunali collegiali di prima istanza devono prodursi a questi: *ivi.*

13. — Le istanze dei concorrenti pei posti vacanti nelle preture, eccettuati quelli di pretore, si producono alle preture stesse: *ivi.*

14. — Gl' individui effettivamente impiegati nel giudiziario devono presentare i loro ricorsi per altro impiego agl' immediati loro superiori onde siano inoltrati alle autorità che devono fare le proposizioni: *ivi.*

15. — Indicazioni da farsi dalle istanze giudiziarie nelle tabelle dei concorrenti e nelle proposizioni ai posti vacanti. V. *Tasse* n.° 21.

16. — Nessuno può nello stesso tempo coprire due impieghi a carico dello stato: 1819, vol. II, part. 2, pag. 480.

17. — nel ramo di sanità. V. *Vaccinazione* n.° 35.

18. — da accordarsi ad individui medici. V. *Medici* n.° 3.

19. — Esclusione dei carbonari dall' ottenerne alcuno. V. *Carbonari* n.° 4.

Impiego. Uffiziali pensionati che passati temporariamente ad un impiego civile si maritino. V. *Pensioni* n.° 55.

2. — Le delegazioni provinciali devono rendere informato il comando militare di piazza di mano in mano che loro perviene notizia che alcun militare pensionato abbia ottenuto un impiego presso qualche pubblico uffizio civile anco comunale, spiegando se provvisorio, temporario o stabile, se fra gli organizzati definitivamente in pianta stabile e l'emolumento annesso — e devono incaricare tutti gli uffizj da loro

dipendenti di partecipare in ogni analogo caso le notizie necessarie: 1821, vol. II, part. 2, pag. 335.

Importazioni proibite. V. *Le rispettive tariffe dazj.*

2. — Pene per qualunque contravvenzione in fatto di merci di proibita importazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 95.

V. *Merci.*

Imposizione prediale per l' anno camerale 1820: 1819, vol. II, part. 1, pag. 182.

2. — personale per l' anno 1819: 1819, vol. I, part. 1, pag. 65.

3. — — per l' anno 1820: 1820, vol. I, part. 1, pag. 49.

4. — arti e commercio per l' anno 1820: 1820, vol. II, part. 1, pag. 57.

5. — prediale, personale e d' arti e commercio per l'anno 1821: 1820, vol. II, part. 1, pag. 107.

6. — prediale, personale e d' arti e commercio per l'anno 1822: 1821, vol. II, part. 1, pag. 97.

7. — prediale, personale e d' arti e commercio per l'anno 1823: 1822, vol. II, part. 1, pag. 194.

8. — prediale, personale e d' arti e commercio per l'anno 1824: 1823, vol. II, part. 1, pag. 66.

9. — Esenzione dei militari congedati dalla tassa personale. V. *Tassa personale* n.° 1.

Imposizioni. Sui quesiti proposti dal governo di Venezia relativamente ai soprapprezzi procedenti dalla vendita dei fondi pignorati per debiti d' imposta è dichiarato doversi senz' altra nuova disposizione osservare il prescritto dalla sovrana patente 18 aprile 1816: 1820, vol. I, part. 2, pag. 41.

2. — Quanto ai fondi dei benefizj vacanti. V. *Subeconomi.*

3. — Esenzione dei militari congedati dalla tassa personale dal sergente in giù. V. *Tassa personale* n.° 1.

4. Imposizioni. Pagamento della tassa personale dovuto dai militari pensionati coi mezzi forzosi: 1820, vol. II, part. 2, pag. 88.

5. — È abolita la tassa sulle professioni liberali, e stabilita quella sulle arti e commercio: 1820, vol. I, part. 1, pag. 25.

V. *Tassa arti e commercio.*

6. — Norme per l' esazione della tassa arti e commercio: 1820, vol. II, part. 2, pag. 65.

V. *Tassa arti e commercio.*

7. — Avviso di diffidazione che deve farsi precedere dagli esattori, scaduto il loro contratto, per costringere i debitori morosi d' imposte arretrate: 1821, vol. I, part. 2, pag. 114.

V. *Esattori* n.° 1.

Imposta del bollo. V. *Bollo.*

Imposte. V. *Imposizioni.*

Imprestiti. Il § 986 del codice civile austriaco relativo agl' imprestiti non è applicabile al regno lombardo-veneto: 1819, vol. II, part. 1, pag. 191.

Imputato (morte dell') prima della prolazione della sentenza. V. *Sentenza* n.° 6.

2. — V. inoltre *Inquisiti.*

Imputazione di diversi titoli di delitto e di grave trasgressione di polizia. V. *Sentenze* n.° 5.

Incanti. V. *Asta.*

2. — (vendita agl') degli effetti ereditarj deperibili in pendenza della dichiarazione d' erede, e quando occorra nella liquidazione dell' eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 84, 85, 87 e 88.

3. — (vendita agl') degl' immobili ereditarj. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 86.

4. — Approvazione delle perizie per gl' incanti di affittamenti novennali od a tempo più lungo de' beni delle fabbricerie. V. *Fabbricerie* n.i 2 e 3.

5. Incanti. La perizia del valore e della vendita dei fondi delle fabbricerie, di cui seguir debba la vendita o concessione di livello, dev' essere riveduta ed approvata dal governo qual base degl' incanti: 1819, vol. I, part. 2, pag. 233.

Incapacita' del condannato a pagare le spese criminali e la tassa della sentenza, o quelle pel procedimento ed altre in causa di trasgressioni gravi. V. *Spese* n.° 16 e seguenti.

Incendj. È permesso ai privati di stabilire istituti di assicurazione per gl' incendj. — Eccitamento a tali imprese ed a presentarne dei progetti o direttamente o per mezzo delle delegazioni provinciali al governo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 469.

Incisioni (estrazione delle collezioni d') e di monete. V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

Incolato (tasse d'). V. *Cancelleria.*

Incompatibilita' d' impiego di più parenti prossimi nella stessa amministrazione comunale. V. *Amministrazioni comunali* n.° 2.

Incompetenza (eccezione d') dell' autorità giudiziaria. V. *Procedura civile* n.° 2.

2. — di foro. V. *Eccezione declinatoria.*

Indennita' d' alloggio agli uffiziali di gendarmeria. V. *Alloggi* n.i 12 e 13.

2. — generalmente d' alloggio. V. *Alloggi.*

3. — di viaggio. La misura di compenso per indennità di viaggio agl' impiegati nel caso di viaggio per acqua sopra laghi, fiumi o canali a modificazione della circolare 26 settembre 1821 è determinata per ogni distanza di sei miglia a lire 20 ital. per gl' impiegati di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe, a lire 11. 50 per quelli delle classi 4.ª, 5.ª e 6.ª, ed a lire 7. 50 per quelli delle rimanenti classi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 318. V. *Impiegati* n.° 7 e seguenti.

4. INDENNITA' (l') a titolo di riparazione di vettura propria è fissata in tutte le provincie a dieci carantani di convenzione per ogni miglio postale, cioè a venti carantani per ogni posta: 1822, vol. II, part. 2, pag. 287.

5. — — Gli assegni fissi per le spese di viaggio che percepiscono alcuni funzionarj ed impiegati devono rimanere sospesi col principio del settimo mese a contare dal giorno in cui come occupati in oggetti straordinarj od in permesso cessarono dalle ordinarie loro funzioni: *ivi*, pag. 288.

6. — — Anche gl' impiegati che non percepirono anticipazioni per le spese di viaggio o altre indennizzazioni in affari d'uffizio devono produrre nel termine perentorio di 6 mesi, e gl' impiegati di cassa in quello di 14 giorni le analoghe specifiche, sotto comminazione di perenzione del diritto d' indennizzazione: 1822, vol. I, part. 2, pag. 6.

INDENNIZZAZIONE. La via ordinaria civile contro la misura di risarcimento od indennizzazione fissata nella sentenza anche nei casi di gravi trasgressioni politiche come nei casi criminali è riservata soltanto alla parte danneggiata, e non alla condannata. In questo senso sono modificati i §§ 398 del codice penale, part. II e 1340 del codice civile: 1821, vol. I, part. 1, pag. 6.

2. — V. inoltre *Danni*.

INDISPOSIZIONE fisica: è motivo di esclusione dal militare servizio se non è compatibile con esso. V. *Coscrizione* n.° 34.

INDUSTRIA (invenzioni e miglioramenti in oggetti d'). V. *Privilegi* n.° 2 e seguenti.

2. — (premj d'). V. *Magazzini* n.° 6.

3. Industria (la distribuzione dei premj d') per gli abitanti del regno lombardo-veneto si eseguisce alternativamente un anno in Milano ed un anno in Venezia: 1819, vol. I, part. 2, pag. 162.

4. — Disposizioni pel concorso ai premj d'industria in Venezia nel 1819: *ivi*.

5. — Notificazione del governo di Venezia relativa al concorso pei premj d'industria nel 1819: *ivi*, pag. 164.

6. — Possono aspirare ai premj anche quelli che abbiano migliorate le razze dei cavalli, buoi e pecore, o ne abbiano introdotte delle più pregevoli: *ivi*, pag. 168.

Industria e commercio (opere intorno alle leggi sull'). V. *Censura* n.° 2.

Infedelta'. Come sia delitto rispetto alla somma. V. *Truffa*.

Infermita'. V. *Certificati* n.° 6.

Ingegnere. Pratica ed esame da precedere all'abilitazione all'esercizio d'ingegnere. V. *Esercizio*.

Ingegneri (gl') in capo o direttori delle opere appaltate non possono ordinare variazioni ed aggiunte se non previa approvazione superiore sulla loro proposizione alla delegazione provinciale da innoltrarsi al governo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 128.

2. — — La delegazione provinciale può autorizzare l'esecuzione di opere di dichiarata urgenza, facendone immediato rapporto e rimettendo in seguito al governo il dettaglio dell'ingegnere in capo: *ivi*.

3. — — Ove si tratti di canali camerali, gl'ingegneri devono presentare le proposizioni alla direzione generale delle pubbliche costruzioni: *ivi*, pag. 129.

4. — Gl'ingegneri sono risponsabili dell'importo delle variazioni ed aggiunte da loro ordinate senza la superiore approvazione: *ivi*.

5. Ingegneri (gl') possono ordinare al momento variazioni ed aggiunte istantanee per la sicurezza pubblica rispetto alle opere appaltate ed in corso ai fiumi e canali navigabili; con farne immediata partecipazione alla delegazione provinciale o alla direzione generale delle costruzioni, e presentarne quindi i dettagli col rapporto corredato dei convenienti disegni: 1822, vol. I, part. 2, pag. 129.

6. — — È vietato agli appaltatori di prestarsi ad alcuna variazione od aggiunta se non sopra ordine in iscritto dell' ingegnere in capo o direttore, in cui sia citato l'atto dell' approvazione superiore od il titolo d' urgenza: *ivi*, pag. 128.

7. — — — sotto pena d'essere risponsabili dell' importo, soggetti alle riforme senza compenso ed al pagamento dei danni verso i terzi: *ivi*, pag. 130.

8. — Gl' ingegneri devono vegliare, sotto stretta risponsabilità, che la manutenzione delle opere pubbliche corrisponda ai contratti d' appalto: 1819, vol. I, part. 2, pag. 224.

9. — V. inoltre *Opere pubbliche* n.° 3. *Contratti* n.° 3. *Acque e strade* n.° 9 e seguenti.

Ingiunzione al pagamento del legato: non si deve concedere. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 26.

Ingiurie. Le azioni procedenti da ingiurie sono di cognizione delle preture urbane in quanto non siano di competenza politica o criminale. V. *Competenza* n.° 13.

Inoculazione del vajuolo. V. *Vaccinazione* n.° 38.

Inquilino (descrizione dei mobili dell'). V. *Descrizione*.

Inquirenti (dovere degl') di procedere eglino stessi ai costituti ed agli esami. V. *Procedura criminale* n.i 9 e 10.

2. — Nota delle corrispondenze da tenersi dagl' inquirenti. V. *Procedura criminale* n.° 25.

INQUISITI. V. *Tasse giudiziarie* n.° 47 e seguenti.
2. — Trattamento degl' inquisiti nelle carceri. V. *Carceri* n.° 6.
3. — Effetti ed armi trovati all' occasione dell' arresto degl' inquisiti. V. *Tasse giudiziarie* n.° 47. *Armi* n.° 3.
INQUISITO. Nel caso che in un inquisito concorra anche la contravvenzione ad un precetto politico, il giudice criminale nel determinare la pena prende solamente in considerazione le trasgressioni dei precetti politici concorrenti con delitti, le quali sono espressamente dichiarate gravi trasgressioni di polizia o rimesse alla sua cognizione dal codice penale o da posteriori particolari prescrizioni. 1821, vol. I, part. 1, pag. 5.
2. — V. inoltre *Competenza* n.° 82.
INQUISIZIONE. V. *Inquirenti*.
2. — preliminare. V. *Giudizio statario* n.° 8.
3. — criminale. Morte dell' imputato prima della prolazione della sentenza. V. *Sentenze* n.° 6.
4. — e punizione delle trasgressioni di un ecclesiastico. V. *Ecclesiastici*.
5. — Più titoli d' imputazione che formino il soggetto di una sola o di più separate inquisizioni. V. *Sentenze* n.° 5.
6. — Atti che precedono l' aprimento di speciale inquisizione. V. *Procedura criminale* n.° 6.
7. — Essendo già aperta l' inquisizione per un delitto, non occorrono ulteriori decreti di aprimento per gli altri che emergano contro lo stesso imputato. V. *Procedura criminale* n.° 14.
8. — Nel decreto d' aprimento dell' inquisizione non si può dichiarare la specie del delitto. V. *Procedura criminale* n.° 23.

9. INQUISIZIONE (corrispondenze per l') tra le autorità criminali e le politiche e colle preture — nota da tenersi dalle medesime. V. *Autorità* n.° 7. *Inquirenti* n.° 2. *Procedura criminale* n.° 25.

10. — Gli uffizj criminali non possono desistere di propria autorità dall' impresa inquisizione per delitti riservati al giudizio superiore o supremo, e devono sottoporre gli atti all' istanza superiore: 1819, vol. II, part. 1, pag. 144.

11. — Il tribunale superiore cui siano sottoposti gli atti d' inquisizione sul punto della desistenza da questa per delitti riservato al giudizio supremo deve riportare la decisione del senato di Verona: *ivi*.

12. — Il giudice austriaco deve procedere pei delitti commessi negli stati austriaci non ancora puniti senza distinzione se e come un giudice estero abbia giudicato rispetto ad essi ed altri simili delitti, commisurando però la pena con conveniente riguardo a quella sofferta all' estero: 1820, vol. II, part. 1, pag. [illegible]

13. — Giornale d' inquisizione. V. *Procedura criminale* n.i 30 e 31.

14. — V. inoltre generalmente *Procedura criminale*.

INSCRIZIONE delle ipoteche (diritto di) in nuova moneta austriaca dal n.° novembre 1813 in poi. V. *Ipoteche*.

INSEGUIMENTO. Non solo dall' effettivo inseguimento dell' imputato di delitto, ma anche dalla requisitoria dell' arresto viene determinata la competenza del giudice: 1820, vol. I, part. 1, pag. 31.

V. *Competenza* n.° 66.

INSERVIENTI trasmutati in iscrittori presso i commissarj distrettuali. V. *Coscrizione* n.° 30.

2. — È pure applicabile agl' inservienti il benefizio delle anticipazioni del soldo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 254.

3. Inservienti degli uffiziali. V. *Alloggi* n.° 4.

4. — La determinazione che i sussidj alimentari sul soldo degl' impiegati sospesi non possano oltrepassarne il terzo deve applicarsi anche rispetto agl' inservienti ed alle guardie di finanza sospesi dal posto: 1823, vol. II, part. 2, pag. 270.

5. — — Nei casi in cui il terzo del soldo non ammonti a dodici carantani al giorno, il *minimum* dei sussidj alimentari per gl' inservienti sospesi dal posto è di dodici carantani, moneta di convenzione: *ivi.*

V. inoltre *Impiegati* n.° 34.

6. — I congiunti degl' inservienti capaci soltanto di provvigione sono esclusi dal benefizio del trimestre di soldo stabilito pel pagamento delle spese dell' ultima malattia e dei funerali degl' impiegati con soldo non maggiore di fiorini 600 morti in istato di assoluta miseria: 1823, vol. II, part. 2, pag. 256.

Insetti. È proibita l' introduzione della carta da fumo per uccidere gl' insetti: 1822, vol. II, part. 1, pag. 196.

Insinuazione delle pretese verso le amministrazioni centrali del cessato regno d' Italia. V. *Debito pubblico* n.° 4.

Insolenze verso i giudici in uffizio. V. *Giudici* n.° 2.

Inspezioni. V. *Ispezioni.*

Instituti e instituto. V. *Istituti. Istituto.*

Instruzione e instruzioni. V. *Istruzione. Istruzioni.*

Intendenza (incumbenza dell') in fatto di contravvenzione alle leggi di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 6.

Interdetti. V. *Cui*

Interessati (società d') negli scoli ed altri oggetti di acque. V. *Comprensorj.*

Interessi dovuti dai debitori e dai contabili verso l' erario. V. *Debitori* n.i 5 e 6.

2. Interessi di mora: devono essere versati sempre contemporaneamente sui danari del ramo rispettivo, registrati e quitanziati sulla stessa ricevuta. 1821, vol. II, part. 2, pag. 334.

3. — sulle obbligazioni erariali degli stati della Camerale. V. *Obbligazioni* n.° 5.

Interpretazione dei §§ 28, parte I e 393, parte II del codice penale: 1822, vol. I, part. 1, pag. 13.

V. *Sentenze* n.° 5.

Intimazione (fogli d'). V. *Carta bollata* n.° 3.

2. — Non ha da presentarsi rubrica per inserirvi la fede d'intimazione nei casi che viene fatta per commissorio; deve certificarsi dal cursore sul duplo della scrittura, ed è abrogata la circolare d'appello del 30 maggio 1818: 1823, vol. I, part. 2, pag. 50.

3. — Per l'intimazione delle sentenze agli assenti dal luogo del giudizio, e la di cui dimora è anche ignota, deve aversi presente il disposto dal §. 498 del regolamento giudiziario per l'intimazione del primo libello ad un assente: *ivi*, pag. 51.

4. — A più rei convenuti rappresentati dal patrocinatore comune deve spedirsi un solo esemplare di sentenza da essere intimato per essi al medesimo: *ivi*, pag. 49.

5. — Nella continuazione della causa promossa contro più rei convenuti rappresentanti una parte sola tutte le scritture e tutti gli ordini giudiziali devono intimarsi senz'altra rubrica al procuratore comune: *ivi*, pag. 48.

6. — I liticonsorti che non rispondono e non si difendono in particolare s'intendono d'accordo col primo nominato e con quello che sul libello risponde e si difende; perciò non è più necessaria ulteriore intimazione ad essi: *ivi*, pag. 50.

Inosservanza dei precetti politici. V. *Precetti* n.° 2 e 3.
2. — di atti emanati dalle autorità giudiziarie nel regno delle due Sicilie contro sudditi austriaci. V. *Atti* n.° 4 e seguenti.
Inosservanze delle somministrazioni militari. V. *Sussistenze* n.° 6 e seguenti.
2. — di appalti. V. *Appaltatori*.
3. — Tassa arti e commercio da pagarsi dagl' intraprenditori. V. *Tassa arti e commercio* n.° 15.
INVALIDI. Le delegazioni provinciali devono cooperare colle autorità militari alla visita annuale degl' invalidi militari: 1819, vol. II, part. 2, pag. 277.
2. I comandi devono avvertire gl' invalidi di presentarsi per la visita ai comandi militari nel termine prefisso, sotto la comminazione di essere irremissibilmente trattati come *emansores*: *ivi*, pag. 278.
3. Gl' invalidi che godono qualunque siasi benefizio in tale qualità devono esserne spogliati in tutti i casi in cui sono, a termini del § 13 del regolamento militare pubblicato nel 1809, spogliati della medaglia di valore ed annessovi aumento di paga: 1822, vol. I, part. 1, pag. 4.
4. — Doni in favore degl' invalidi. V. *Doni*.
5. — Ai gendarmi divenuti invalidi reali al servizio dell' Austria dopo la riorganizzazione della gendarmeria non può rimanere il trattamento di competenza giusta la norma del 14 giugno 1820: 1821, vol. II, part. 2, pag. 299.
6. — È concessa l' erezione di una casa d' invalidi pel regno lombardo-veneto nell' edifizio di S. Giustina in Padova, da adattarsi per novecento invalidi: 1821, vol. I, part. 2, pag. 81.
7. Nella casa degl' invalidi di Padova devono accogliersi quelli finora acquartierati in Geneda, Serravalle

e Conegliano, e quelli degli altri reggimenti italiani compresi quelli che si trovano nella casa di Rattau: 1821, vol. I, part. 2, pag. 81.

8. INVALIDI. Il consiglio aulico di guerra provvede al mantenimento degl' invalidi che al momento non possono essere ricoverati nella casa di Padova: ivi.

9. — La commissione degl' invalidi in Pettau non può accordare ad alcun invalido italiano il permesso di recarsi nel regno lombardo-veneto sia con *patente di sussistenza*, sia con *documento di riserva*, sia con *congedo temporario*, se non previo certificato dell' autorità politica poseder egli in patria i mezzi necessarj alla sua sussistenza: 1819, vol. I, part. 2, pag. 235.

10. — I certificati di sussistenza che si emettono per gl' invalidi dai cancellieri censuarj (commissarj distrettuali), dalle congregazioni municipali e dalle deputazioni comunali devono esporsi colle più precise indicazioni ed in termini positivi: ivi.

INVENTARJ pupillari: devono farsi giudizialmente. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 8.

2. — I tutori non si costringono al giuramento di manifestazione delle sostanze dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 12.

INVENTARIO (all') di eredità accettate col beneficio di esso si procede giudizialmente: 1823, vol. 1, pag. 74, § 143.

2. — Il pretore determina se per la sicurezza dell' asse ereditario debba farsi inventario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 43.

3. — Di regola si procede all' inventario dell' eredità soltanto sull' istanza dell' erede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 52.

4. — In quali casi si procede d' ufizio all' inventario di eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 53 e 54.

5. Inventario (all') giudiziale si procede dal pretore o dai commissarj da lui delegati; e per le eredità di maggior importanza si devono delegare due persone giudiziali, bastando un solo commissario per le altre. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 55 e 56.

6. — Deve invitarsi l'erede ad intervenire all'inventario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 57.

7. — Libero a chiunque abbia interesse l'intervento all'inventario e di conseguirne copia. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 58.

8. — Testimonj da assumersi a forma dell'inventario, passando di fare le stime. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 59 e seguenti.

9. — Caso di pretese di proprietà promosse da alcuno nel fare l'inventario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 60.

10. — Catalogo dei libri da unirsi all'inventario e da comunicarsi alla delegazione provinciale. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 64 e 65.

11. — Intervento di commissarj deputati dall'autorità politica ed ecclesiastica nell'inventario di eredità di un ecclesiastico beneficiato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 68.

12. — Modula d'inventario. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 123.

Inventori (premio agl') assegnato dalla finanza. V. *Tasse giudiziarie* n.° 29.

2. — Giuramento degl'inventori di contrabbando e di contravvenzioni alle leggi di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 4.

Inventoriato fuggitivo e d'ignoto domicilio. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.i 1, 2 e 11.

Invenzione (i processi verbali d') devono stendersi come per addietro: 1821, vol. II, part. 1, pag. 103.

Investimento di beneficio (epoca dell'). V. *Benefizj* n.i 21 e 22.

INVITI (gl') pei trasporti militari più non [illegible]
V. *Trasporti militari* n.° 3.
INZAGHI (conte) nominato governatore di Venezia: 1819, vol. I, part. 2, pag. 181.
JOHANNES Ferdinando. V. *Privilegio patenti* n.° 199.
JOPPER Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 200.
IPOTECA generale da non istipularsi negli atti. V. *Notai* n.° 8.
2. — Divieto ai conservatori d'inscrivere ipoteche convenzionali generali. V. *Conservatore* n.° 3.
IPOTECHE. I subeconomi devono comunicare alle parti da loro abilitate alla cancellazione d'ipoteche fatte a favore di stabilimenti di culto la lettera originale della delegazione provinciale esprimente le relative disposizioni, onde possano valersene presso il rispettivo conservatore delle ipoteche: 1820, vol. I, part. 2, pag. 2.
2. — Determinazione dei diritti fissi d'inscrizione e trascrizione agli uffizj delle ipoteche in nuova valuta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 239.
3. — — I diritti proporzionali dal 1.° novembre 1823 si esigono nella stessa misura dell'addietro, ma calcolati in valuta nuova sui valori in moneta nuova sui quali vengono esatti: *ivi*.
4. — Inscrizione della condizione di demolire da [illegible] agli uffizj delle ipoteche. V. *Fabbriche* n.° 1.
5. — Conservatori delle ipoteche. V. *Concorso* n.° 3.
6. — Estratti delle ipoteche inscritte opportuni nei giudizj di concorso: come debbono emettersi. V. *Tasse* n.° 18 e 19. *Concorso de' creditori* n.° 3.
IPOTECHE (purgazione dei beni dalle). Aggiudicazione di fondo pignorato avanti il gennajo 1816: 1820, vol. II, part. 1, pag. 89.

IPOTECHE (purgazione dei beni dalle). Nel caso di aggiudicazione definitiva di un fondo pignorato avanti il gennajo 1816, e di subasta di beni stabili da quest' epoca sino alla pubblicazione del regolamento 27 ottobre 1820, l'aggiudicatario, la parte pignorata, il pignorante e ciascuno dei creditori può chiedere la citazione dei creditori con ipoteca legale non inscritta ad inscriverla nel termine di giorni 90, con preclusione del diritto sul fondo in difetto: 1820, vol. II, part. 1, pag. 89.

2. — Le citazioni ad inscrivere l'ipoteca legale si fanno alla persona del creditore conosciuto, a termini del vegliante regolamento giudiziario, se trovasi abilitato ad agire da se; ed essendo minore, interdetto, ignoto ed assente si fanno alla persona di un curatore da deputarsi dal giudice in ciascun caso per l'inscrizione, insinuazione, difesa dei diritti d'ipoteca legale, ed inoltre al tutore o curatore ordinario del minore o dell' interdetto: *ivi*.

4. — Gli editti per la citazione degl' ignoti ed assenti da pubblicarsi nelle forme prescritte dal regolamento giudiziario ed i decreti devono precisare il fondo o fondi subastati, l'ubicazione, i confini e il censimento (ove esista), il possessore anteriore, il titolo dell' alienazione e la persona dell' acquirente colla comminazione della perdita del diritto ipotecario: *ivi*, pag. 90.

5. — Gli editti si affiggono alle porte della prima istanza avanti cui si procede nel capoluogo della provincia e nel comune della situazione dei beni, e s' inseriscono per tre volte in tre successive settimane nel foglio periodico che si stampa nella provincia, od in mancanza nella gazzetta del luogo di residenza del governo, con rimettere una copia all' uffizio fiscale: *ivi*.

6. Ipoteche (purgazione dei beni dalle). L'inscrizione delle ipoteche legali deve farsi di regola ad istanza del curatore, del tutore o del marito. Possono richiederla anche i parenti del marito e della moglie, gli amici e la moglie stessa trattandosi di credito dotale o per convenzioni matrimoniali. Potrà farsi dai parenti del minore o dell'interdetto, dagli amici o dal minore stesso l'inscrizione, qualora trattisi di credito per risponsabilità di amministrazione, a vantaggio dei minori o degl'interdetti; 1820, vol. II, part. 1, pag. 91.

7. — Scaduto il termine per le inscrizioni delle ipoteche legali, l'acquisitore e chiunque abbia interesse nel caso che le ipoteche inscritte superino il valore del fondo può chiedere la citazione dei creditori inscritti ad insinuare i loro diritti, sotto comminazione di preclusione delle loro ragioni su di esso: *ivi*.

8. — Il libello di citazione dei creditori inscritti ad insinuare i loro crediti deve presentarsi in triplo con altrettante rubriche quante le persone da citarsi oltre il primo nominato, e corredarsi dell'estratto di tutte le inscrizioni, dei ricapiti comprovanti l'aggiudicazione e del decreto di approvata subasta giudiziale: *ivi*, pag. 92.

9. — Un esemplare del libello di citazione dei creditori inscritti ad insinuare i loro crediti si deposita in cancelleria coi documenti per l'ispezione e copia da darsi ai creditori: *ivi*.

10. — La citazione degl'ignoti ed assenti ad insinuare i crediti si fa nella forma prescritta per la citazione ad inscriverli: *ivi*.

V. i precedenti n.i 4 e 5.

11. — Il creditore non comparso entro il termine prefisso nel decreto per impedimento inevitabile può

produrre la sua giustificazione nei successivi giorni quattordici: 1820, vol. II, part. 1, pag. 92.

12. Ipoteche (purgazione dei beni dalle). Le insinuazioni dei crediti si fanno al protocollo della commissione, ciascuna separatamente, colla produzione dei documenti originali del credito e colla domanda di graduazione all'epoca o luogo determinati dalla natura e data del titolo: *ivi*, pag. 93.

13. — Il debitore pignorato ed i creditori possono dare a protocollo la loro dichiarazione in ordine alla liquidità e sussistenza dei crediti insinuati: *ivi*.

14. — Il debitore ed i creditori insinuati possono addurre tutte le eccezioni sul punto se competa o no all'altro creditore il diritto reale e la classe domandata; le relative deduzioni sono limitate a due atti per ciascuna parte: *ivi*.

15. — Il giudice, esposto di caso in caso successivamente e con precisione lo stato dell'affare, procura di mettere d'accordo le parti sulle contestazioni: *ivi*, pag. 94.

16. — La graduazione deve intimarsi al primo nominato per esteso e notificarsi con separato decreto agli altri creditori, onde possano prenderne cognizione presso il primo o presso la cancelleria: *ivi*, pag. 95.

17. — Non ha luogo la graduazione quando il prezzo del fondo superi l'importo delle ipoteche: *ivi*.

18. — — Nel caso di non riconosciuta o non provata liquidità del credito si rimette il creditore al giudice competente per la previa liquidazione: *ivi*.

19. — — A ciascun graduato s'intima per estratto la sua collocazione coll'avvertenza di proporre, nel termine di 30 giorni, volendo, la sua domanda con formale petizione nelle vie regolari — e venendo introdotto il giudizio, si procede a norma dei §§ 129 e seguenti del regolamento giudiziario: *ivi*.

20. Ipoteche (purgazione dei beni dalle). Passata la graduazione in giudicato, si eseguisce il riparto del prezzo, esclusi i creditori rimessi a liquidare previamente il loro credito e depositato frattanto il prezzo, a meno che la maggioranza dei creditori, avuto riguardo all'importo del credito professato, deliberi che rimanga presso il deliberatario: 1820, vol. II, part. 1, pag. 96.

Ipoteche (purgazione dalle) nel caso di vendita giudiziale dopo il 27 ottobre 1820.

21. — Nel caso contemplato dal § 421 del regolamento giudiziario, chi chiede la subastazione deve contemporaneamente con separato libello chiedere la citazione dei creditori con ipoteca legale ed inscriverla: 1820, vol. II, part. 1, pag. 96.

22. — Nel caso del § 418 del regolamento giudiziario, cioè di non domandata subasta nel termine di giorni trenta, l'istanza per la citazione dei creditori deve farsi pure con libello separato contemporaneo alla domanda per gli ulteriori atti di esecuzione, cioè per l'aggiudicazione del fondo: *ivi*.

23. — Dopo la citazione dei creditori ad inscrivere le ipoteche legali sui beni di cui siasi domandata la subastazione a termini del § 421 del regolamento giudiziario o l'aggiudicazione a tenore del § 418, si procede come è prescritto pel caso di vendita e subasta preceduta all'epoca del 27 ottobre 1820: *ivi*, pag. 97.

Ipoteche (purgazione dalle) in seguito ad alienazione volontaria preceduta all'osservanza del codice.

24. — Chi intende di purgare dalle ipoteche il fondo acquistato per alienazione volontaria preceduta all'osservanza del codice austriaco, deve domandare la diffidazione dei creditori con ipoteca legale non inscritta ad inscriverla nel termine di 90 giorni, e che sia

notificato il suo contratto d'acquisto ai creditori inscritti per l'offerta del decimo del prezzo stabilito nel contratto entro un mese dopo il trascorso dei 90 giorni stabiliti per la inscrizione delle ipoteche legali, e per chiedere che si apra l'incanto del fondo: 1820, vol. II, par. 1, pag. 98.

IPOTECHE (purgazione delle) nelle vendite volontarie fatte avanti la pubblicazione del codice civile austriaco.

25. — Il libello per la purgazione dalle ipoteche nelle vendite volontarie anteriori al codice austriaco deve presentarsi in triplo con altrettante rubriche quante sono le parti da citarsi oltre il primo nominato, corredato da copia autentica del contratto d'acquisto e dall'estratto di tutte le ipoteche inscritte, coll'indicazione della località e confine, del prezzo di vendita e dell'attuale domicilio, se conosciuto, di ciascun creditore: *ivi*.

26. — — Le citazioni e pubblicazioni si eseguiscono nel modo prescritto rispetto alle alienazioni forzate: *ivi*, pag. 99. V. i precedenti n.i 3 e seguenti.

27. — — Nell'editto sono diffidati anche i creditori d'ipoteca legale della facoltà loro competente mediante inscrizione di offrire l'aumento del decimo e di chiedere la subasta, colla comminazione che in difetto il valore dell'immobile venduto resterà definitivamente fissato nel prezzo stipulato nel contratto di compravendita: 1820, vol. II, part. 1, pag. 99.

28. — Presentata da uno o più creditori in tempo abile l'offerta dell'aumento e l'istanza per l'incanto del fondo, si fissa la giornata per un solo sperimento d'asta sul prezzo offerto: *ivi*, pag. 100.

29. — Non facendosi aumento maggiore dell'offerto decimo, il fondo si delibera al primo fra i più creditori che ne abbiano fatta l'offerta: *ivi*.

IPOTECHE (purgazione dalle) nelle vendite volontarie fatte avanti la pubblicazione del codice civile austriaco.

30. — Deve da chi offre l'aumento del decimo prestarsi cauzione sino alla concorrenza del prezzo; e gli aspiranti all'asta devono prestar cauzione idonea, deposito o guarentigia della stessa: 1820, vol. II, part. 1, pag. 100.

31. — Negl'incanti sull'aumento del decimo si osserva il disposto dai §§ 425, 426 e 427 del regolamento giudiziario: *ivi*.

32. — Quando il prezzo della vendita volontaria basta per saldare tutt' i crediti inscritti, non ha luogo l'offerta del decimo, nè l'incanto: *ivi*.

33. — In difetto di offerto aumento il valore dell'immobile resta fissato nel prezzo stipulato col contratto: *ivi*, pag. 101.

34. *a*) — L'acquisitore per alienazione volontaria preceduta al codice austriaco, trascurando di notificare il contratto, può essere dai creditori convenuto al pagamento dei capitali crediti ed interessi della cui ipoteca il fondo trovasi gravato, ovvero al rilascio di questo: *ivi*.

b) — Il fondo rilasciato dall'acquisitore per alienazione volontaria preceduta al codice austriaco si subasta sull'istanza di uno dei creditori nei modi prescritti dal regolamento del processo civile; osservate quanto alla citazione dei creditori con ipoteca legale, all'inscrizione dei loro titoli ed alla liquidazione, graduazione e distribuzione del prezzo le disposizioni relative date pei procedimenti nella purgazione dalle ipoteche e per la successiva citazione dei creditori inscritti ad insinuare le loro ipoteche: *ivi*.

V. i precedenti numeri.

IPOTECHE (purgazione dalle) nelle vendite volontarie fatte avanti la pubblicazione del codice civile austriaco.

35. — L'acquisitore per alienazione volontaria deve dopo la notificazione del contratto ai creditori inscritti ed il diffidamento ai creditori avanti ipoteca legale, giudiziale o convenzionale ad inscrivere i loro titoli, scaduto il termine per le inscrizioni, fare istanza per la citazione dei creditori inscritti e per l'insinuazione dei crediti, conformandosi egli ed il giudice alle disposizioni riguardanti tale procedura: 1820, vol. II, part. 1, pag. 101.

V. le relative disposizioni nei precedenti numeri.

36. — L'acquisitore può differire la trascrizione del titolo d'acquisto sin dopo l'esito del giudizio di purgazione dalle ipoteche: 1820, vol. II, part. 1, pag. 102.

37. — Compete all'acquisitore il rimborso delle tasse pagate per la trascrizione eseguita prima della subasta del fondo sull'offerta del decimo: *ivi*.

IPOTECHE (purgazione dalle) in caso di alienazione volontaria seguita dopo l'osservanza del codice.

38. — Nel caso di vendite volontarie seguite dopo l'osservanza del codice e prima del 27 ottobre 1820 possono tanto l'acquisitore quanto il venditore, od amendue unitamente chiedere la citazione dei creditori con ipoteca legale ad inscriverla, osservate le disposizioni relative: *ivi*, pag. 103.

39. — La stessa procedura prescritta per le vendite volontarie seguite dopo la pubblicazione del codice sino al 27 ottobre 1820 può imprendere l'acquisitore od il venditore, od amendue unitamente rispetto alle vendite private seguite dopo il 27 ottobre 1820: *ivi*, pag. 104.

IPOTECHE (purgazione dalle) in caso di alienazione volontaria seguita dopo l'osservanza del codice.

40. — Le procedure prescritte rispetto alle vendite private seguite dopo l'osservanza del codice civile austriaco hanno l'unico scopo di rilevare le ipoteche di cui sia gravato il fondo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 105.

41. — — Scaduto il termine alle inscrizioni, è libero alle parti di fare i patti e le convenzioni che stimano per sè convenienti: *ivi*.

42. — — Ove non seguano convenzioni in contrario, l'acquisitore è obbligato a pagare i crediti inscritti alle rispettive scadenze, o di rilasciare ai creditori inscritti il fondo acquistato: *ivi*.

43. — — Le spese per rendere liberi i beni dalle ipoteche si prededucono in tutt' i casi dal prezzo del fondo a favore dell' acquisitore ed anche dei creditori: *ivi*, pag. 106.

44. — — Le spese nelle cause di priorità e quelle per la separata liquidazione dei crediti sono a carico delle parti: *ivi*.

ISCRIZIONE e inscrizione. V. *Ipoteche* n.° 2 e seguenti.

2. — Presso gli uffici delle ipoteche nelle tavole censuarie devono registrarsi le obbligazioni di demolire senza indennizzazione le fabbriche costrutte con permesso governativo, sempre che sia per ordinarsi a motivo di pubblico bene: 1821, vol. I, part. 2, pag. 88.

V. *Fabbriche* n.i 1, 2 e 3.

ISPETTORATO delle carceri: è soppresso: 1819, vol. II, part. 2, pag. 306.

V. *Autorità* n.i 8 e 16.

2. — del demanio. Denominazione surrogata a quella di direzione provinciale del demanio. V. *Demanio* n.° 2.

ISPETTORE. Classe competente all'ispettore in capo degli istituti d'istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

2. Ispettore. Diete degl' ispettori provinciali d' istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

3. — Diete competenti al segretario ed allo scrittore o cancellista dell' ispettore in capo dell' istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

4. — Diete degl' ispettori distrettuali delle scuole elementari. V. *Istruzione elementare*. n.° 17.

Ispettoria delle fabbriche in Vienna. Quanto agli attestati di nazionalità delle merci. V. *Nazionalità* n.° 1.

Ispezione. Per l' istanza dell' ispezione dei documenti originali non può sospendersi la decorrenza dei termini: 1823, vol. I, part. 2, pag. 56, § 64.

2. — Non può rigettarsi d' uffizio la domanda intempestiva d' ispezione degli originali: *ivi*, pag. 52, § 49.

3. — I protocolli d' ispezione degli originali non possono mandarsi all' archivio senza il decreto voluto dal § 188 del regolamento giudiziario: *ivi*, pag. 54, § 57.

4. — legale del corpo di delitto. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti.

Ispezioni di feriti e di cadaveri. Le morti e le lesioni meramente accidentali non interessano le istanze politiche: 1819, vol. I, part. 2, pag. 195.

2. — — Se emerge sospetto di delitto, le ispezioni si eseguiscono alle spese criminali e non alle politiche: *ivi*.

3. — — Le delegazioni provinciali non possono apporre le proprie vidimazioni alle specifiche per inquisizioni politiche se non riguardano vere trasgressioni di polizia: *ivi*.

4. — giudiziali di feriti e cadaveri. V. *Visite giudiziali*.

5. — oculari sul luogo del commesso delitto. Le giudicature politiche e le preture non devono frapporre indugio nel procedere alle ispezioni quando si richiedono per la natura e per l'oggetto delle inquisizioni: 1819, vol. I, part. 2, pag. 169.

6. Ispezioni oculari sul luogo del commesso delitto. Le giudicature politiche e le preture devono prescindere dalle ispezioni meno necessarie, e specialmente se il fatto è semplice e già altronde abbastanza assicurato da un processo verbale eretto in luogo da guardie autorizzate e confermato col giuramento in giudizio: 1819, vol. I, part. 2, pag. 169.

7. — V. inoltre *Ispezioni di feriti e cadaveri.*

Istanza politica ordinaria. Gli articoli 284 e 285 della seconda parte del codice penale non hanno luogo nel regno lombardo-veneto, e le persone ivi contemplate devono giudicarsi dall' istanza politica ordinaria: 1819, vol. I, part. 1, pag. 10.

Istanze giudiziarie (persone assunte dalle) in uffizio sotto nome di praticanti od altro senza superiore approvazione. V. *Uffizio* n.° 5.

2. — pupillari: devono levare la tutela d' uffizio per la maggiore età del tutelato: 1823, vol. II, part. 2, pag. 247.

V. *Tutela* n.° 2.

Istigatori e motori di delitto di sollevazione. Pena cui vanno soggetti. V. *Delitto* n.i 11 e 12.

Istituti pubblici d' arti liberali. Esenzione di dazio. V. *Curta* n.° 5.

2. — religiosi. Le domande di approvazione di permuta di fondi d' istituti religiosi con altri di ragione privata devono essere accompagnate da documento di preceduto appuntamento irretrattabile consentito colla riserva dell' approvazione superiore: 1820, vol. I, part. 2, pag. 50.

3. — religiosi ripristinati. V. *Pensioni* n.° 9.

4. — religiosi per l' educazione delle fanciulle. Esame prescritto per le candidate delle monache e degl' istituti religiosi d' educazione. V. *Monache* n.° 2.

5. Istituti provinciali di vaccinazione. V. *Esposti* n.° 2. *Vaccinazione* n.° 12.
6. — pii. Carteggio degl' istituti pii. V. *Posta-lettere* n.° 24.
7. — di pubblica beneficenza. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza*.
8. — Quanto alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 36 e 37.
9. — privati di assicurazione per gl' incendj. V. *Incendj*.
10. — d' educazione. Rispetto all' educazione religiosa. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti.
11. — d' istruzione elementare. V. *Istruzione* n.i 1 e seguenti, 16 e 17.
12. — Gl' istituti per le partorienti e per gli esposti devono trattarsi quali istituti universali: 1819, vol. 1, part. 2, pag. 158.
13. — Gli ospizj degli esposti sono considerati come istituti provinciali di vaccinazione. — Disposizioni relative. V. *Vaccinazione* n.i 12 e seguenti e 54.

Istituto degl' invalidi di Pettau. V. *Invalidi* n.i 9 e 10.
2. — filiale della banca nazionale austriaca privilegiata presso la cassa centrale di Milano annunziato coll' avviso 9 marzo 1819: ha cessato col 1.° maggio 1822: 1821, vol. I, part. 2, pag. 60.
3. — politecnico in Vienna. Quanto al deposito presso l' istituto politecnico in Vienna delle descrizioni degli oggetti di privilegio d' industria estinto ed inserzione delle medesime ne' suoi annali. V. *Privilegi* n.i 34 e 35.
4. — di perfezionamento chirurgico in Vienna (allievi dell'): come vadano esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.i 28 e 29.

Istria (vini fini d') in bottiglie. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 81, 144 e 145.

Istruzione elementare. Il regolamento pubblicato il 7 dicembre 1818 relativo all' istruzione elementare è posto in attività dal giorno della notificazione seguita del 1821, 11 luglio: 1821, vol. II, part. 1, pag. 80.

2. — Le prescrizioni che hanno connessione e rapporto alle diverse parti del nuovo sistema si devono ritenere senz' altro avviso in vigore di mano in mano che vengono attivate: *ivi.*

3. — Gli articoli 70, 72, 73 e 75 del regolamento 7 dicembre 1818 in quanto esigono che gli aspiranti ad essere maestri o assistenti abbiano fatto un corso di metodica devono aver vigore in ogni provincia un anno dopo l' istituzione della scuola metodica nella stessa provincia: *ivi.*

4. — — Prima di tal termine i maestri della scuola minore devono subire il prescritto esame sulle materie del rispettivo insegnamento, restando differito ad un anno dopo la loro nomina od approvazione l' esame sulla metodica da farsi sulle tracce del manuale pei maestri elementari: *ivi.*

5. — La condizione d' avere esercitato per un anno l' uffizio di assistente non si richiede nelle prime nomine dell' organizzazione, e se ne può anche in seguito ottenere la dispensa governativa: *ivi.*

6. — Il principio del termine di tre mesi prescritto dall' art. 16 del regolamento 7 dicembre 1818 agli allora attuali maestri privati per la presentazione delle loro patenti e del termine di un anno stabilito nel detto articolo e nell' art. 76 pel nuovo esame dei medesimi fu prefisso nella provincia di Milano a tre mesi dopo la pubblicazione della notificazione 11 luglio 1821, e nelle altre provincie a tre mesi dopo che nel rispettivo capoluogo sarebbesi aperta la scuola elementare maggiore: *ivi*, pag. 81.

7. ISTRUZIONE elementare. Gli esami dei maestri privati attuali nel 1821 possono farsi innanzi all' ispettore in capo o innanzi all' ispettore provinciale: 1821, vol. II, part. 1, pag. 81.

8. — elementare privata. V. *Scuole*.

9. — religiosa. Il personale incaricato dell' istruzione religiosa è subordinato agli ordinariati vescovili per quanto la riguarda: 1822, vol. I, part. 2, pag. 125.

10. — — Spetta agli ordinariati il sorvegliare immediatamente e rigorosamente tanto i professori, quanto la loro dottrina in ordine all' istruzione religiosa: *ivi*.

11. — — I direttori, vicedirettori, prefetti, professori e maestri delle università, dei licei, dei ginnasj ed altri istituti d' educazione devono prestare la conveniente ubbidienza agli ordinariati relativamente agli insegnamenti religiosi: *ivi*.

12. — — Gli ordinariati vescovili devono esaminare eziandio gli elaborati dei candidati nei concorsi che essi incamminano per le cattedre di religione: *ivi*, pag. 126.

13. — — Appartiene agli ordinariati, nell' atto di accompagnare al governo il risultamento dei concorsi, di fare le loro proposizioni per la nomina del professore o maestro d' istruzione religiosa, classificando i concorrenti nel modo stesso usato nella collazione delle prebende ecclesiastiche coi motivi e suoi pareri: *ivi*.

14. — I vescovi da invitarsi dai direttori od altri prefetti degl' istituti d' educazione intervengono personalmente o per mezzo di commissarj ecclesiastici agli esami semestrali degli studenti. — I commissarj devono assistere all' esame di religione per tutto il tempo che dura, e rassegnarne sul risultato un rapporto scritto ai vescovi: *ivi*.

15. Istruzione religiosa. Il governo rimetter deve al rispettivo ordinariato per l'ispezione e successiva restituzione colle proprie osservazioni il rapporto che i direttori ed altri prefetti degl' istituti d' educazione sono obbligati di rassegnargli in un colla produzione degli atti degli esami semestrali sul risultamento di quelli di religione separato da quello delle altre materie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 127.

16. — Gli allievi degli stabilimenti d' istruzione favoriti dal sovrano di piazze gratuite godono dell' esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

17. — Per le diete agl' impiegati negl' istituti d' istruzione elementare sono attribuite, cioè all' ispettore in capo ovvero generale la classe VII. — Agl' ispettori provinciali l' VIII. — Ai direttori delle scuole elementari maggiori, direttori e professori delle scuole tecniche, ispettori distrettuali delle scuole elementari ed al segretario dell' ispettore in capo la classe IX. — Ai maestri delle scuole elementari maggiori la X. — Ai maestri delle scuole elementari minori, agli assistenti delle maggiori, allo scrittore o cancellista dell' ispettorato in capo l' XI: 1820, vol. II, part. 1, pag. 117.

Istruzioni per le preture in affari non contenziosi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 97.

V. *Volontaria giurisdizione* n.° 32 e seguenti.

2. — provvisorie per la leva militare del 1820. V. *Coscrizione* n.° 105.

3. — per l' esazione delle tasse e multe di cui si fanno debitori morosi i notai dipendentemente dall' esercizio delle loro funzioni. V. *Notai* n.° 10 e seguenti.

4. — e modello dei conti delle fabbricerie. V. *Fabbricerie* n.° 6.

5. Istruzioni 2 aprile 1823 pel miglior andamento degli affari criminali e civili nelle istanze giudiziarie, ed in ordine agli avvocati, ai notai ed agli uffizj delle ipoteche. V. *Procedura civile. Procedura criminale. Avvocati. Notai. Conservatori delle ipoteche.*

6. — relativè al pagamento dei danni derivanti dalla costruzione di opere pubbliche. V. *Opere pubbliche* n.i 8 e 9.

7. — per uso dei medici e chirurghi risguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. V. *Visite giudiziali* n.° 5 e seg.

8. — ai comuni relative ai bilanci. V. *Conti dei comuni.*

Italiani invalidi militari. V. *Invalidi* n.° 6 e seguenti.

2. — Vini esteri italiani comuni. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 82.

Itinerario postale. Regolamento e tariffa pel pagamento delle poste. V. *Posta-cavalli* n.° 7.

Junigl o Tunigl. V. *Privilegio patenti* n.° 201.

KAIL e Riedl. V. *Privilegio patenti* n.° 366.
KALSNEZ A. V. *Privilegio patenti* n.° 203.
KAPÚNETO Venceslao e Francesca. V. *Privilegio patenti* n.° 204.
KAROS Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 205.
KASTNER Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 206.
KINNER Matteo e comp. V. *Privilegio patenti* n.° 207.
KISSLING Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 208.
KLEIN Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 209.
KNEUZAURCH Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 210.
KNEZAURECH Giuseppe e Steiner Ernesto Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 213.
KNEZAUREK Giuseppe e Benkert Antonio. V. *Privilegio patenti* n.i 24 e 25.
KNICZAUREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.i 214 e 215.
KOLLER, Hirschfeld e Pichler. V. *Privilegio patenti* n.° 216.
KÖHLER Federico Cristiano. V. *Privilegio patenti* n.° 217.
KÖHLREUTER e De Hofer. V. *Privilegio patenti* n.° 179.
KONIGSBRUNN barone Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 219.
2. — e Romershausen. V. *Privilegio patenti* n.i 220, 221, 222 e 223.
KONIGSHOFER e Lafite. V. *Privilegio patenti* n.i 238 e 239.
KRANTERER Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 226.
KROEGNER don Gio. Adamo. V. *Privilegio patenti* n.° 227.
KROVASTLER Mosè. V. *Privilegio patenti* n.° 228.
KUBITSCHEK e Leos. V. *Privilegio patenti* n.° 229.
KÜHN Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.i 230 e 231.
2. — vedova Giuseppa. V. *Privilegio patenti* n.° 232.
KUHR Giovanni e Müller. V. *Privilegio patenti* n.° 295.
KULHE Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 234.

LA

LACCI (è proibito l' uso dei) di rame o di ferro per prendere lepri, volpi od altri simili quadrupedi sotto le pene del § 183, parte II del codice penale: 1820, vol. I, part. 1, pag. 4.

LAFITE Federico. V. *Privilegio patenti* n.i 235, 236 e 237.

2. — e Konigshofer. V. *Privilegio patenti* n.i 238 e 239.

LAFONTAINE e Guth. V. *Privilegio patenti* n.° 150.

LAHNER Giuseppe e Machts. V. *Privilegio patenti* n.° 241.

LAMINE d'acciajo. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 69, 144 e 145.

LANA (manifatture di), seta e cotone. V. *Manifatture* n.° 4. *Dazj* (*diritti di*) n.° 25.

V. inoltre *Lane*.

LANDESMANN Beniamino. V. *Privilegio patenti* n.° 242.

LANDWEHR. Convenzione colla Russia per la consegna dei disertori estesa agl' individui obbligati alla landwehr: 1823, vol. I, part. 1, pag. 2.

V. *Disertori*.

2. — A quale giurisdizione ecclesiastica siano soggetti i comandanti della landwehr. V. *Giurisdizione* n.° 14.

LANE (libertà della circolazione nell'interno delle) estere: 1819, vol. II, part. 1, pag. 143.

V. *Dazj* n.° 27.

LATTA (eccitamento ai fabbricatori di) a migliorarne la fabbricazione: 1819, vol. I, part. 2, pag. 226.

2. — I fabbricatori sottoporranno all' imperiale regio istituto politecnico in Vienna i campioni tostochè saranno persuasi che le latte da loro fabbricate non siano inferiori alle inglesi: *ivi*.

3. — Importazione permessa della latta inglese. V. *Moiré métallique*.

LATTICINJ (dazio del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.
LATTONIERI. V. *Moiré métallique*.
LAUREA legale o medico-chirurgica quanto agli stranieri. V. *Diploma* n.i 2 e 3.
LAUREATI. Termine perentorio di un anno dal 3 luglio 1822 ai laureati in medicina od in chirurgia per presentarsi agli esami di libera pratica ove intendano di farli a termini del regolamento allora in vigore: 1822, vol. II, part. 1, pag. 121.
LAUTENHAMMER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 243.
LAVIGNE Chiara. V. *Privilegio patenti* n.° 244.
LAVORANTI alle miniere. V. *Coscrizione* n.° 26.
2. — nella costruzione di navi. V. *Coscrizione* n.° 25, lett. *h*.
LAVORO forzato (casa di). V. *Casa* n.° 1.
LEDERER. V. *Privilegio patenti* n.° 245.
LEGALI rimedj (non può rinunziarsi ai) nei contratti erariali. V. *Contratti* n.i 8 e 9.
LEGALIZZAZIONE. Le vidimazioni ossia legalizzazioni di copie degli atti giudiziali e carte relative devono eseguirsi solamente dai registratori e dagli speditori, osservato il prescritto dalla circolare d'appello 8 maggio 1818: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 116.
2. — Divieto ai notai di riconoscere le sottoscrizioni senz' affermare d'esservi stati presenti: *ivi*, pag. 80.
3. — delle firme apposte alle scritture private. V. *Trasporti censuarj* n.° 2.
4. — degli atti notarili. Tasse della legalizzazione di essi. V. *Tasse* n.° 12.
5. — delle camere notarili e dei loro presidenti. V. *Tasse* n.° 13.
LEGATARJ. V. *Trasporti censuarj* n.i 6 e 7.
2. — Non si ammettono all'adizione del legato, nè si concede l'immissione in possesso di questo, nè l'ingiunzione al pagamento: 1823, vol. I, part. 2, pag. 77, § 159.

Legati pii e quelli destinati ad un fondo pubblico devono indicarsi dalle preture all'autorità politica: 1823, vol. I, part. 2, pag. 104, § 18.

2. — e le donazioni a favore degl'istituti di beneficenza devono inserirsi nella gazzetta di Milano a cura delle delegazioni provinciali da cui siano stati autorizzati: 1819, vol. II, part. 2, pag. 347.

3. — V. inoltre *Legatarj*.

Leggi. Per ottenere l'*imprimatur* delle opere intorno alle leggi sul commercio e sull'industria deve prodursi alla censura il certificato dell'incarico avutone d'uffizio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 171.

V. *Censura*.

2. — È inculcato agli avvocati ed ai giudici di attenersi alle nomenclature delle nuove leggi e di valersi in tutto il corso della giudiziaria procedura dei termini del regolamento e delle espressioni della legge, e di non ommettere inoltre d'indicare anche il domicilio e la professione delle parti, con comminazione di essere puniti con multa corrispondente: 1823, vol. I, part. 2, pag. 69, § 124.

Legione d'onore (arretrati per dotazioni, donazioni ed assegni della). V. *Debito pubblico* n.° 17.

Legittimazione (per la) della prole si richiede il consenso di essa se è maggiore, o la dichiarazione del tutore ed il consenso del giudice se minore, e si produce l'istanza al governo nel modo prescritto pei rispettivi casi rispetto all'adozione: 1819, vol. I, part. 1, pag. 59.

V. *Adozione* n.° 6 e seguenti.

2. — La domanda per la legittimazione della prole viene dal governo rimessa col proprio parere alla suprema autorità politica, e questa nei casi di difficoltà la rassegna al sovrano: *ivi*.

3. Legittimazione (la concessa) della prole deve registrarsi negli atti giudiziarj presso il foro competente dei genitori e della prole legittimata in seguito alla comunicazione fattane dal governo per mezzo del tribunale superiore: 1819, vol I. part. 1, pag. 59.

4. — Se la legittimazione riguarda persone soggette alla giurisdizione militare, le disposizioni relative ai tribunali civili ed alle autorità politiche si applicano ai tribunali militari ed alle autorità politico-militari: *ivi*, pag. 60.

5. — Quali illegittimi dipendano dalla giurisdizione militare. V. *Illegittimi.*

6. — V. inoltre *Adozione.*

Legnami (introduzione dei) per le costruzioni navali. V. *Marina* n.° 1.

2. — V. inoltre *Sussistenze.*

Legno combustibile somministrato ai gendarmi. V. *Gendarmeria* n.° 3.

Legumi (dazio dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

Leintenberger Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 246.

Leitner (de) e Sartori. V. *Privilegio patenti* n.° 247.

Leon o S. Leon, Abbaducci e Schäffer. V. *Privilegio patenti* n.° 248.

Leonardi Giuseppe e Botta. V. *Privilegio patenti* n.i 249 e 250.

Leonhardt Pio Lodovico. V. *Privilegio patenti* n.° 251.

Leos e Kubitschek. V. *Privilegio patenti* n.° 229.

Leppich Gaspare e Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 253.

Lepre (pelli di). V. *Pelli* n.° 1.

Letteratura. Estrazione e commercio di oggetti appartenenti alla letteratura. V. *Arti* n.i 7 e 8.

Lettere (sull' esteriore indirizzo delle) e dei pieghi dell' uffiziale carteggio colla pretura di Massa in questi stati deve esprimersi *Massa, provincia di Rovigo*

per evitare l'equivoco con *Massa* nel ducato di Carrara: 1822, vol. II, part. 2, pag. 205.

2. Lettere. All' esteriore indirizzo dei pieghi per una delle preture di *Caprino* in Lombardia e di *Caprinõ* nel Veneto deve aggiugnersi l' indicazione relativa *provincia di Bergamo* o *provincia di Verona*: 1821, vol. I, part. 2, pag. 80.

3. — (tassa pel porto delle). V. *Posta-lettere* n.° 4 e seg.

4. — spedite per la via di Francia in Ispagna, Portogallo e nelle colonie spagnuole, portoghesi e francesi. V. *Posta-lettere* n.° 18.

5. — Tariffa per le tasse di transito delle lettere procedenti da designati stati esteri. V. *Posta-lettere* n.° 17.

6. — raccomandate all' uffizio di posta. V. *Posta-lettere* n.° 1 e seguenti.

7. — Partecipazione alle prime istanze del divieto di compiegare lettere private nei pieghi o pacchi d'uffizio: 1819, vol. I, part. 2, pag. 115.

8. — — Pene a chi ha scritta la lettera rinvenuta in un pacco d' uffizio, all' impiegato che l' ha accettata per compiegarla e compiegata: *ivi*.

9. — — Incarico ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di vegliare sull' osservanza del divieto di compiegare lettere private in pieghi d' uffizio: *ivi*.

Lettere requisitorie (dal rilascio delle) per l' arresto di un fuggitivo viene anche stabilita la competenza di un giudizio criminale: 1820, vol. I, part. 1, pag. 31. V. *Competenza* n.° 66.

2. — V. generalmente *Requisitorie*.

Leva prescritta nel regno lombardo-veneto per compiere i corpi italiani: 1819, vol. I, part. 1, pag. 19.

2. — per l' anno 1820: 1820, vol. II, part. 1, pag. 163.

3. — per l' anno 1821: 1821, vol. II, part. 1, pag. 150.

4. — per l' anno 1822: 1823, vol. I, part. 1, pag. 14.

5. Leva (a sconto dei contingenti della) si devono imputare gl'individui arrolatisi volontariamente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 43.

6. — V. inoltre generalmente *Coscrizione*.

7. — Gl'individui chiamati a far parte della leva che abbiano cangiato domicilio dopo l'inscrizione appartengono al comune ove furono regolarmente inscritti per le operazioni della coscrizione, salva la corrispondenza tra delegazione e delegazione più opportuna all'esecuzione della leva: 1822, vol. I, part. 2, pag. 3.

Levasseur Ferdinando. V. *Privilegio patenti* n.i 254 e 255.

Levatrici. La spesa totale del diploma di approvazione delle levatrici è calcolata a lire otto italiane: 1819, vol. II, part. 2, pag. 473.

2. — Il pagamento del diploma è a carico del comune da cui ciascuna fu mandata all' università od alla scuola d' ostetricia in S. Caterina: *ivi*.

3. — Il pagamento del diploma è a carico dell' ospizio di S. Caterina se la levatrice è figlia del luogo pio: *ivi*.

4. — La spesa del diploma è a carico proprio della levatrice se è mantenuta a proprie spese: *ivi*.

5. — Le delegazioni provinciali devono fare un elenco distinto delle levatrici esercenti nelle rispettive provincie, distretto per distretto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 290.

Lezioni private. V. *Ripetizioni*.

Libbra metrica (la) corrisponde a tre *mark*, nove *loth* e quarantotto *richtpfenning* del peso di Vienna: 1823, vol. II, par. 1, pag. 85.

V. *Mark*.

2. — La conversione di una libbra metrica di metallo in monete viene dalle zecche eseguita in conformità di sua corrispondenza col *mark*: 1823, vol. II, part. 1, pag. 85.

LIBERALI professioni. V. *Tassa arti e commercio* n.° 1. *Arti* n.° 5 e seguenti.

LIBRAI e stampatori. Obblighi rispetto al bollo della carta. V. *Bollo* n.° 2 e seguenti.

LIBRI. Tassa dei diritti di porto. V. *Posta-lettere* n.° 11.

2. — (catalogo di) vendibili. V. *Bollo* n.° 3.

3. — (catalogo dei) da farsi all' occupazione dell' inventario d' eredità e comunicazione di esso alla delegazione provinciale. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 64 e 65.

LICEI. Rispetto all' istruzione religiosa. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti.

LICENZA ad operare l' innesto del vajuolo vaccino. V. *Vaccinazione* n.° 5, 7 e 8.

2. — da ottenersi per preferire l' inoculazione del vajuolo umano all' innesto del vaccino. V. *Vaccinazione* n.° 38.

LICENZE di movimento nel circondario confinante o verso l' interno di merci provenienti da fabbriche poste in quello. V. *Bollo* n.° 9.

2. — (le tasse delle) per oggetti di polizia comunale si esigono a tenore della circolare della direzione di polizia 2 novembre 1807. V. *Conti dei comuni* n.i 51 e 52.

3. — Il prodotto delle tasse di licenze per oggetti di polizia comunale spetta al comune nel quale è stabilito il commissariato di polizia. V. *Conti dei comuni* n.° 52.

LICITAZIONI dei mobili ereditarj: come e con intervento di quali persone si eseguiscano. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 84, 85, 87 e 88.

LIEBELT Goffredo. V. *Privilegio patenti* n.i 256 e 257.

LIECH TEMAUER Guglielmo. V. *Privilegio patenti* n.° 258.

LIECHTENSTEIN. Al regnante *pro tempore* della casa principesca di Liechtenstein deve attribuirsi da tutti i dicasteri il titolo di *Serenissimo Principe* e di *Altezza*: 1823, vol. I, part. 2, pag. 33.

LINBERGER Giulio Amedeo. V. *Privilegio patenti* n.i 259 e 260.

LINO e canapa. Correzione della tariffa di dazio (del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 21.

2. — È abolito il divieto dell' uscita del lino greggio non pettinato e della stoppa, di cui nella notificazione 24 dicembre 1818, e tariffa del dazio d'esportazione: 1819, vol. II, part. 1, pag. 187.

3. — Provvidenze daziarie rispetto al lino e alla canapa e relative manifatture. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 22 e seguenti.

LIQUIDAZIONE dell' eredità. Sommaria — ordinaria. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 44, 72, 81 e seguenti, 90 e seguenti, 98 e seguenti.

2. — Deputazione per provvedere alla liquidazione dell' eredità quando sono di tenue importanza in capo degli agenti comunali. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 104 e seguenti.

3. — delle pensioni e gratificazioni agl' impiegati quiescenti. V. *Pensioni* n.° 10.

LIQUIDAZIONE del debito pubblico. È stabilita in Milano una commissione per la liquidazione del debito pubblico composta d' un presidente, di due consiglieri di governo, di due consiglieri d' appello, d' un segretario, d' un rappresentante fiscale, di due ragionieri e dell' occorrente personale: 1820, vol. II, part. 1, pag. 172.

2. — La commissione di liquidazione del debito pubblico è esclusivamente incaricata dell' esame dei crediti derivanti dal già monte italiano e del debito arretrato dell' amministrazione del cessato regno d' Italia: *ivi*.

3. — Per qualsivoglia specie di debito pubblico trasferibile sul monte lombardo-veneto si emettono nuove cartelle costituenti una rendita del 5 per 100: *ivi*.

4. Liquidazione del debito pubblico. Non occorre esame per l'emissione delle rendite perpetue o dipendenti da capitale non rimborsabile inscritte sul monte del cessato regno d'Italia; solamente si procede alla verificazione degli arretrati di rendita: 1820, vol. II, part. 1, pag. 173.

5. — L'ammontare complessivo degli arretrati viene considerato come capitale convertito in una rendita perpetua del 5 per 100 ed unita per costituirne una sola senz' altra indicazione: *ivi*.

6. — Senza pregiudizio dei diritti dei creditori esteri i soli sudditi sino ad altra disposizione potevano ed erano tenuti ad insinuare entro tutto giugno 1821 i loro crediti verso le amministrazioni centrali del passato governo contratti prima del 20 aprile 1814, non eccettuati quei creditori che avessero già presentate le loro domande alle amministrazioni centrali italiane od a qualunque imperiale regia autorità, abbenchè ne avessero pure ottenuta la liquidazione: *ivi*, pag. 175 e 176.

7. — Sono da considerarsi non ammissibili

a) i crediti non insinuati nei termini prescritti dalle disposizioni del cessato governo;

b) i crediti non assunti in forza di speciali dichiarazioni e decreti dal precedente governo, nè considerati come debito del cessato regno: *ivi*, pag. 177.

c) — Furono ammessi ad essere insinuati i crediti che il passato governo avrebbe dovuto assumere a tenore dei trattati, quelli stati esclusi dal medesimo per motivi politici in opposizione alle stesse sue massime, e quelli pel cui soddisfacimento militassero titoli particolari; ma la commissione di liquidazione deve nelle vie regolari invocare ed attendere le sovrane risoluzioni per ammetterli alla liquidazione ed al soddisfacimento: *ivi*.

8. Liquidazione del debito pubblico. Sono dichiarate inammissibili in massima ed in conseguenza abbisognano di espresso ordine sovrano le pretese che sebbene derivanti da un ministero od autorità centrale fossero riferibili ad un luogo o provincia costituente il regno d'Italia, e non compresa ora negli stati austriaci: 1820, vol. II, part. 1, pag. 178.

9. — Le insinuazioni per le prestazioni militari che fondar potevano un titolo legittimo di credito dei comuni verso le amministrazioni centrali dovettero farsi dai comuni stessi e non dalle persone che avevano fatte le prestazioni; queste fanno valere le loro pretese verso i comuni: *ivi.*

10. *a*) — I creditori hanno diritto agl'interessi dall'epoca del non conseguito pagamento sino al 1.° di novembre 1820, in quanto siano espressamente convenuti, quando il credito dipenda dalla perdita di cosa per sua natura e qualità fruttifera (coll'avvertenza che la privazione temporanea della cosa dà unicamente il diritto al soddisfacimento dei frutti non percetti e degli altri danni), e quando pel pagamento d'un credito liquido sia stato prefisso un determinato giorno: *ivi*, pag. 179.

b) — Epoche da cui i creditori hanno diritto agl'interessi sul capitale liquidato, e misura dei medesimi da computarsi sino al 1.° di novembre 1820 coll'addizione della somma risultante al capitale: *ivi.*

11. — Le rendite della liquidazione hanno cominciato a decorrere dal 1.° di novembre 1820, non avuto riguardo all'epoca della seguita liquidazione ed inscrizione, e si pagano in danaro effettivo: *ivi*, pag. 180.

12. — L'inscrizione delle rendite e l'emanazione delle cartelle si eseguiscono a cura del monte: *ivi*, pag. 181.

13. — Le cartelle devono intestarsi ad un determinato proprietario: *ivi.*

14. Liquidazione del debito pubblico. Nei casi nei quali dai titoli originarj apparisca che la proprietà della rendita inscritta o del capitale principale appartenga ad una corporazione o persona morale, ed il temporaneo godimento dei frutti ad un individuo, l'ammontare delle annualità decorse viene distinto dal credito principale, e sono inscritte a parte le risultanti rendite coll'emissione separata delle rispettive cartelle: 1820, vol. II, part. 1, pag. 181.

15. — Le cartelle di crediti dipendenti dall'amministrazione del cessato regno d'Italia non possono emettersi, nè quindi dividersi per somma minore di dieci fiorini: *ivi*, pag. 182.

16. — Per le cartelle sostituite alle precedenti dal monte italiano si attende il *minimum* stabilito dal precedente governo: *ivi*.

17. — Ai creditori di minor somma di dieci fiorini si dà un certificato esprimente il valore capitale liquidato su cui si pagano gl'interessi sinchè non sia convertito in cartelle: *ivi*.

18. — I certificati di credito di somma minore di dieci fiorini possono convertirsi in cartelle unendone uno o più ad una rendita già inscritta, o coll'unione degli interessi maturati sul capitale del certificato, o col supplire alla deficienza del *minimum* con danaro sonante a ragguaglio di cento di capitale per ogni cinque di rendita: *ivi*, pag. 183.

19. — Sono tolte nelle nuove cartelle le frazioni di rendita al disotto di una terza parte del fiorino, mediante reintegro dalla cassa o mediante versamento alla cassa della mancanza per parte del proprietario della cartella: *ivi*, pag. 184.

20. — Le risoluzioni della commissione sono definitive: *ivi*.

21. Liquidazione del debito pubblico. Nei casi in cui nella liquidazione un credito sia riconosciuto in massima, e vi siano difficoltà sulla quantità, può tentarsi un componimento in via amichevole; e non riescendo è lecito alle parti di ricorrere ai mezzi ordinarj di giustizia contro la decisione della commissione liquidatrice per ciò unicamente che si riferisce al quantitativo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 184.

22. — V. inoltre *Debito pubblico. Monte lombardo-veneto.*

23. — È resa nota l'apertura del protocollo generale in Milano e quella dei protocolli speciali presso le rispettive delegazioni per ricevere le insinuazioni coll'esenzione dalle spese di posta: 1820, vol. II, part. 1, pag. 186.

24. — Forma delle petizioni d'insinuazione, ciascuna delle quali doveva comprendere un sol credito: *ivi*, pag. 187.

25. — Ricevuta delle petizioni da darsi dal protocollista: *ivi*, pag. 188.

26. — Le delegazioni provinciali dovevano trasmettere di settimana in settimana alla commissione tutte le carte accompagnate da un elenco delle insinuazioni: *ivi*.

27. — Le determinazioni della commissione si rendono note coll'affissione delle tabelle di spedizione, e colla consegna del duplo o rubrica e dell'attergatavi decisione a richiesta delle parti dall'uffizio di spedizione di Milano o col mezzo delle delegazioni provinciali: *ivi*, pag. 189.

28. — Le petizioni non si restituiscono, e nel caso di domanda rigettata si restituiscono i soli allegati: *ivi*.

29. — Quando il credito è ammesso, si può per motivo giustificato ottenere la restituzione degli allegati che non siano i documenti fondamentali del credito: *ivi*, pag. 190.

LIRA austriaca: è così denominata l'unità delle monete da coniarsi nel regno lombardo-veneto: 1823, vol. II, part. 1, pag. 86.

2. — è divisibile in cento parti denominate centesimi: *ivi*.

3. — La lira austriaca da coniarsi nel regno lombardo-veneto è di peso di metrici denari quattro, grani tre, centesimi trenta e $^{25}/_{27}$: *ivi*.

4. — è al titolo di nove decimi di fino e di un decimo di lega di rame: *ivi*.

5. — Il valore della lira austriaca corrisponde a venti carantani della moneta di convenzione: *ivi*.

6. — Il valore della lira austriaca corrisponde a centesimi ottantasette del sistema italiano: *ivi*.

7. — Il quarto di lira è al titolo di soli sei decimi di fino: *ivi*, pag. 88.

8. — Descrizione degl'impronti della lira, sua metà e quarto: *ivi*, pag. 90.

9. — Impronti della lira, sua metà e quarto: *ivi*, pag. 99.

LITE contro un assente. V. *Tasse giudiziarie* n.i 1 e 2.

2. — Si deve annullare il processo assegnato dalla legge al patrocinio dell'uffizio fiscale e non trattato da questo in un colla sentenza: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471.

V. *Feudi*.

3. — Recesso dalla lite. V. *Recesso*.

4. — Liti di competenza delle preture urbane. V. *Competenza* n.° 16 e seguenti.

5. Liti di finita locazione. V. *Competenza* n.° 16.

LITIGONSORTI. V. *Competenza* n.i 33 e 34. *Procedura civile* n.° 12.

LITOGRAFIA. Torchi a stampa per uso litografico. V. *Stampa* n.° 3.

LITORALE (commissione provinciale del). V. *Censimento* n.° 5.

2. LITORALE (commissione provinciale del). Aspiranti ad essere impiegati nelle operazioni di misura nel Litorale. V. *Censimento* n.° 5.

LIVELLI. Le domande di pagamento di livelli si promuovono avanti le preture urbane quando non sia controverso il diritto in massima: 1820, vol. II, part. 1, pag. 77.

V. *Competenza* n.° 19.

2. — La domanda dell'assenso di livellare qualche fondo delle fabbricerie deve accompagnarsi colla perizia del valore e della rendita del medesimo, da essere riveduta ed approvata dal governo quale base degl'incanti: 1819, vol. 1, part. 2, pag. 233.

LIVELLO (contratti di). V. *Stabilimenti di beneficenza* n.° 9 e seguenti.

LOCALE superiorità. V. *Divini uffizj* n.° 1. *Ritrovamento*.

LOCALI (pigione dei) degli uffizj dei commissarj distrettuali: come debba versarsi. V. *Commissariati* n.° 1 e seguenti.

2. — Stabilimenti locali di beneficenza. V. *Stabilimenti di beneficenza*.

LOCATA cosa. Le liti pel rilascio della cosa locata si giudicano dalle preture urbane. V. *Competenza* n.° 16.

LOCATELLI Eugenio. V. *Privilegio patenti* n.i 261 e 262.

LOCATORE. Diritto di domandare la descrizione dei mobili dell'inquilino. V. *Descrizione*.

LOCAZIONE. Le preture urbane conoscono sulle domande di finita locazione. V. *Competenza* n.° 16.

LOISEL Bernardo. V. *Privilegio patenti* n.° 263.

LOMBARDIA (comandante generale della). V. *Bubna*.

2. — Navigazione sui canali della Lombardia. V. *Barche. Navigazione*.

LOMBARDO-VENETO (regno). V. *Regno lombardo-veneto*.

2. — (monte). V. *Monte lombardo-veneto*.

LONGO cav. Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 264.
LOTTO (direzione del): pagamenti a cui è autorizzata dipendentemente da' suoi contratti. V. *Finanza* n.° 2.
2. — Dal 1.° novembre 1823 l'importo delle giocate e delle vincite si deve riscuotere e pagare nelle proporzioni stabilite dalla tariffa annessa alla patente 22 giugno 1817, ma in lire e centesimi austriaci per le giocate, ed in altrettante cinque lire austriache per le vincite quanti sono i pezzi indicati in detta tariffa; 1823, vol. II, part. 1, pag. 166.
LOWY Mosè. V. *Privilegio patenti* n.° 265.
LUDAVIG Enrico. V. *Privilegio patenti* n.° 266.
LUKENEDER Federico. *Privilegio patenti* n.° 267.
LUX Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 268.
LUX e de Högelmüller. V. *Privilegio patenti* n.° 178.

MACCHINE per le suffumigazioni sulfuree. V. *Fumigazioni*.
MACHTS Francesco e Lanher. V. *Privilegio patenti* n.° 270.
MAESTRI (stipendio competente ai) nei ginnasj. V. *Ginnasj* n.i 2, 5, 6 e 7.
2. — supplenti (stipendio dei). V. *Ginnasj* n.° 5.
3. — delle scuole elementari minori. Da chi debbano proporsi. V. *Scuole* n.° 6.
4. — e professori: devono prestare la convenienta ubbidienza all' autorità ecclesiastica relativamente all' istruzione religiosa: 1822, vol. I, part. 2, pag. 125. V. *Istruzione religiosa*.
5. — pubblici: quanto alle ripetizioni. V. *Ripetizioni*.
6. — delle scuole elementari. V. *Ripetizioni*.
7. — Corso di metodica prescritto ai maestri delle scuole elementari. V. *Istruzione* n.° 3.
8. — V. inoltre *Scuole*.
9. — Maestri e professori nei pubblici stabilimenti e nelle accademie vanno esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *b*.
10. — Classe delle diete dei maestri delle scuole elementari maggiori e minori. V. *Istruzione elementare* n.° 17.
11. — Classe delle diete degli assistenti maestri delle scuole elementari maggiori. V. *Istruzione elementare* n.° 17.
12. — Per la determinazione delle pensioni ai professori delle scuole superiori ed alle loro vedove devono contarsi anche gli anni di servizio nella qualità di

maestri di scuole elementari, semprechè la serie di servizio non sia stata interrotta: 1820, vol. I, part. 2, pag. 36.

MAGAZZINAGGIO. V. *Magazzini*.

MAGAZZINI delle dogane. Deve pagarsi la tassa di magazzinaggio per intiero anche nel caso che la mercanzia sia guasta e di valore minore della tassa stessa, in fine di ciascun anno finchè sia ritirata: 1819, vol. I, part. 1, pag. 37.

2. — Non pagandosi la tassa di magazzinaggio nel termine di un anno, sei settimane e tre giorni, si vende la mercanzia all'incanto a rischio del padrone: *ivi*, pag. 38.

3. — L'uffizio daziario non è obbligato di tenersi al fatto dello stato delle merci in magazzino: *ivi*.

4. — L'uffizio daziario se scopre essere le merci vicine a guastarsi, previa intimazione al padrone di ritirare la merce fra tre giorni, e previa visita di essa coll'intervento per lo meno di un perito giurato e di un negoziante probo del luogo, il quale rappresenti l'assente, fa stendere un atto dello stato in cui si è rinvenuta, e la vende all'incanto: *ivi*.

5. — Il ricavo delle merci vendute deve consegnarsi al padrone di esse ad ogni di lui richiesta finchè non sono trascorsi i termini di prescrizione stabiliti dal vegliante codice civile: 1819, vol. II, part. 2, pag. 191.

6. — Il ricavo delle merci vendute, dopo spirato il termine della prescrizione, rimane irrevocabilmente di ragione della finanza senza essere più convertito in prestiti d'industria nazionale, abrogato a tale riguardo l'art. 19 della legge 22 dicembre 1803: *ivi*, pag. 292.

MAGGIORDOMO maggiore (gran) del regno lombardo-veneto è nominato il conte *Giberto Borromeo*: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.

MAGGIOR ETA'. Non si richiede la dichiarazione di essa per chi vi pervenne: 1823, vol. II, part. 2, pag. 247. V. *Tutela* n.° 2.

MAGISTRATI (corrispondenza dei). V. *Corrispondenza*. — 2. — (i) non hanno bisogno di misure straordinarie nella via politica per farsi rispettare nell' esercizio delle loro funzioni, e reprimere i colpevoli; essi ne hanno i mezzi dalla legge: 1820, vol. II, part. 2, pag. 100.

MAGISTRATO centrale di sanità. V. *Sanità* n.° 1.

MAGISTRATURA. Gl' impiegati ai dazj sono da considerarsi come delegati dalla competente magistratura per l' esecuzione degli ordini negli oggetti dell' loro uffizio. V. *Dazj* n.° 1.

2. — Ammutinamento contro i rappresentanti la magistratura. V. *Delitto* n.i 9 e 10. *Violenza pubblica*. *Sollevazione*.

MAGISTRATURE estere. V. *Requisitorie* n.i 1, 2 e 5.

MAGNANI Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 271.

MAGNIS conte Francesc' Antonio e Tedeschi. V. *Privilegio patenti* n.° 272.

MALATI militari in permesso. V. *Trasporti militari* n.i 1 e 2.

MALATTIA: incompatibile col militare servizio, e motivo di esclusione da questa. V. *Coscrizione* n.° 344 lettera c.

MALFATTORI. Cooperazione delle autorità giudiziarie e delle politiche per lo scoprimento ed arresto dei malfattori. V. *Autorità* n.° 7.

MALLAT Anna. V. *Privilegio patenti* n.° 273.

MALZALIK Francesco e Buresch. V. *Privilegio patenti* n.° 61.

MANCANZA in uffizio (debitori per). V. *Debitori* n.° 7.

MANDELLI Giovanni ed Elli. V. *Privilegio patenti* n.° 95.

MANGELKAMMER Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.i 276 e 277.

MANIFATTURE nazionali. V. *Bollo* n.° 7 e seguenti.
2. — poste in circondario confinante. V. *Bollo* n.° 7 e seg.
3. — privilegiate. V. *Privilegio* n.° 3 e seguenti.
4. — Modificazione alla tariffa pubblicata il 2 ottobre 1817 sulle manifatture di seta, lana e cotone per la loro uscita all' estero ed entrata dall' Ungheria nelle altre provincie austriache: 1819, vol. II, part. 1, pag. 115.
5. — di argilla e terra porcellana. V. *Argilla. Dazj* (*diritti di*) n.i 1, 2 e seguenti, 144 e 145.
6. — estere. Ingiunzione a tutti i commercianti di notificare entro tutto il 28 aprile 1820 al commissario distrettuale del suo domicilio tutte le sue scorte di manifatture estere di seta, cotone, lino e canapa, eccettuati i minuti designativi articoli: 1820, vol. I, part. 1, pag. 33.
7. — Facoltà di mettere in vendita tutte le rimanenze delle manifatture estere nell' interno del paese ristretta a quelle legalmente introdotte, previo nuovo bollo da applicarsi gratuitamente, coll' obbligo però di ciascun mercante di giustificare ad ogni richiesta degli uffizj di dogana la loro legale provenienza ed il pagamento del dazio effettivo: *ivi*, pag. 34.
8. — Si doveva procedere all' apprensione delle manifatture estere e rimanenze di seta, cotone, lino, canapa e lana delle quali fu concessa la facoltà della vendita nell' interno, semprechè i detentori non potessero comprovare la legale introduzione, e si dovevano rimettere all' uffizio di dogana più vicino per l' ulteriore procedura e decisione a termini delle leggi: *ivi*, pag. 35.
9. — Non furono ammessi allo smercio e si dovevano apprendere e ripedire all' estero entro tutto il 15 giugno 1820 le rimanenze di manifatture forestiere di seta, cotone, lana e lino di proibita introduzione

appartenenti ai sudditi esteri; ritenuto però che nascendo sospetto di acquisto illegale dovessero assoggettarsi alla procedura prescritta per le contravvenzioni alle leggi di finanza: 1820, vol. I, part. 1, pag. 35.

10. Manifatture. Furono eccettuate dalla facoltà dello smercio interno le manifatture di seta, cotone, lana, lino e canapa depositate nei magazzini degli uffizj di dogana, e fu prescritto doversi trattare come merci di transito: *ivi*.

11. — Qualunque mercanzia estera soggetta a notificazione e nuova bollatura trovata in commercio dopo spirati i termini prescritti (vedansi i numeri prec. 6 e 9) senza il nuovo prescritto bollo si doveva apprendere e trattare come di contrabbando, non ostante l'offerta di provarne la legittima introduzione ed il pagamento del dazio: *ivi*, pag. 36.

12. — Obbligo ingiunto a ciascun negoziante di tenere apposito ed esatto conto delle mercanzie estere di seta, cotone, lana, lino e canapa pendente il termine entro il quale era data la facoltà dello smercio interno: *ivi*.

13. — Le irregolarità e le contraddizioni scoperte tra il conto da tenersi delle rimanenze delle manifatture estere di cui era permesso lo smercio e la scorta erano punibili colla caduta in commesso dell' eccedenza o col pagamento del valore semplice della merce mancante e riconosciuta al disotto della scorta in confronto col bilancio: *ivi*, pag. 37.

14. — L'occultatore delle merci estere di seta, cotone, lana, lino e canapa destinate per la vendita o appartenenti ad un negoziante è trattato come se avesse eseguita la frodolenta introduzione delle medesime: *ivi*.

15. MANIFATTURE. La fabbricazione dei bolli falsi ed il trasferimento dei bolli da una ad altra pezza sono puniti a tenore delle leggi penali: 1820, vol. I, part. 1, pag. 37.

16. — — Modello delle notificazioni delle rimanenze delle merci estere di seta, cotone, lana, lino e canapa di cui era permesso lo smercio nel termine prefisso: *ivi*, pag. 39.

MANIFESTAZIONE. Non si può far prestare il giuramento di manifestazione ai tutori che affermano essere i minori privi di sostanze: 1823, vol. I, part. 2, pag. 74, § 146.

MANIFESTI, programmi, annunzj relativi a scienze ed arti. V. *Bollo* n.° 2 e 3.

MANOSCRITTI rari (estrazione e commercio di). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

MANTENIMENTO (spese di) dei detenuti nelle carceri civili o militari. V. *Carceri* n.° 3 e seguenti.

2. — Provvedimenti da darsi dal giudice all'occasione della pubblicazione del testamento pel mantenimento di quelli cui sono dovuti gli alimenti sulla sostanza ereditaria. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 42.

MANUALE pei maestri elementari. V. *Istruzione elementare* n.° 4.

MANUTENZIONE delle strade. V. *Strade* n.° 1. *Acque* n.° 5 e seguenti. *Ingegneri*.

MAPELLI Bernardo. V. *Privilegio patenti* n.° 278.

MARCHIO (esecuzione del). V. *Giustizia* n.° 7.

MARE (uomini di) matricolati sopra navi mercantili esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *g*.

2. — Pescatori matricolati delle coste e di mare esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *g*.

3. — Artisti e lavoranti nella costruzione di navi esenti dal servizio militare di terra. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *h*.

MARINA. È abolito nel regno lombardo-veneto il privilegio sui legnami atti alle costruzioni navali concesso col decreto 27 maggio 1811: 1820, vol. I, part. 1, pag. 5.

2. — — E sono derogati gli articoli 47, 59, § 2, 60 e 61 di detto decreto, e gli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 44, 45, 46 e 47 del decreto 5 giugno 1811; confermate tutte le altre disposizioni di amendue i decreti: *ivi*, pag. 6.

3. — V. inoltre *Navali costruzioni*.

4. — Collegio dei cadetti di marina. V. *Collegio*.

MARITATO. Come possa essere esente dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *a* ed *f*.

MARITTIMI oggetti (cause di). V. *Competenza* n.° 22.

MARK (il) di Vienna corrisponde a due once, otto grossi, sei grani e quarantaquattro centesimi di grano del peso metrico italiano: 1823, vol. II, part. 1, pag. 85.

2. — La conversione di una libbra metrica di metallo in monete viene eseguita dalle zecche in conformità della corrispondenza col *mark*: *ivi*.

MARROCCHINI (correzione d'errore sul dazio dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 64.

MARTESANA. Naviglio. V. *Barche* n.° 9.

MASSA. Il giudice determina se per la sicurezza dell'asse ereditario abbia a costituirsi un curatore alla massa ereditaria. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 43.

2. — È contrario alla legge l'ordinare al curatore della massa concorsuale il progetto di sentenza classificatoria: 1823, vol. I, part. 2, pag. 61, § 86.

3. — Ai delegati della massa concorsuale non competono promerenze a titolo di consiglio o di opera prestata pel bene comune: *ivi*, § 87.

4. — Il giudice deve pronunziare sentenza sulla liquidità del credito insinuato quantunque il curatore della massa concorsuale lo abbia riconosciuto liquido: *ivi*, pag. 60, § 85.

5. Massa militare. Diffidazione dei creditori verso di essa da farsi con editto dalla pretura nel caso che si liquidi presso di questa un' eredità di persona appartenente allo stato militare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 115, § 45.

Massa nella provincia di Rovigo. V. *Lettere* n.° 1.

Masse concorsuali (amministratori e curatori delle). V. *Tasse giudiziarie* n.i 18, 19, 20, 22, 23 e 27. *Massa* n.i 2 e 3.

Mastri di posta. Numero e scelta dei postiglioni e loro risponsabilità rispetto a questi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 304.

V. *Posta-cavalli* n.° 2 e seguenti.

Matrici (è permessa l'introduzione delle) dei caratteri per uso di tipografia, mediante il pagamento del dazio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 293.

Matricola dello stato equestre. V. *Ordine*.

Matricolati. Esenzione dal militare servizio degli uomini di mare sopra navi mercantili, dei pescatori delle coste e di mare, e degli artisti e lavoranti di mare. V. *Coscrizione* n.° 25, lettere *g* ed *h*.

Matrimonj. Permissione limitata dei matrimonj pei militari della gendarmeria. V. *Gendarmeria* n.° 4.

2. — Non basta la deputazione di curatore ad *actum*, ma deve attivarsi la tutela pei minori che vogliono maritarsi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 76, § 155.

3. — Accertamenti da procurarsi dai giudici prima d'accordare l'assenso pel matrimonio di un minore. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 23.

4. — Protocollo da stendersi di ciò che i tutori dichiarano sui matrimonj dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 24 e 25.

Matrimonio contratto da militari pensionati dopo avere ottenuto impiego civile. V. *Pensioni* n.° 55.

2. MATRIMONIO. I notai non possono ricevere la dichiarazione di consenso al matrimonio di un minore. V. *Notai* n.° 6.

3. — Cauzione da prestarsi dagli ufficiali pensionati che si ammogliano: 1819, vol. I, part. 2, pag. 265.

4. — Obbligo dei parrochi di denunziare il matrimonio e la morte di vedova o di orfana pensionata. V. *Pensioni* n.° 44.

5. — Nelle cause di nullità o di scioglimento di matrimonio si procede colle norme stabilite rispetto alle domande di separazione di letto e mensa in quanto possono conciliarsi colle disposizioni della legge intorno alla difesa del matrimonio ed alla inammissibilità della prova col mezzo del giuramento o della confessione dei conjugi, ed intorno all' investigazione d'uffizio sugl' impedimenti indicati nel § 94 del codice civile: 1819, vol. II, part. 1, pag. 127, § 13.

6. — V. *Separazione di letto e mensa.*

7. — Nelle cause di nullità e di scioglimento di matrimonio il giudice fa comparire personalmente i conjugi e quello cui avrà appoggiata la difesa del matrimonio: 1819, vol. II, part. 1, pag. 127, § 14.

8. — — Qualora risulta manifestamente essere fondata la domanda di nullità o scioglimento di matrimonio, il giudice fa comparire solo il conjuge che l'ha innoltrata e procura di rimuoverlo dal suo divisamento: *ivi*, pag. 128, § 14.

9. — Sulle domande di nullità di matrimonio nel caso in cui l' impedimento possa togliersi colla dispensa, col consenso della persona lesa ne' suoi diritti o coll' approvazione della podestà competente deve applicarsi la disposizione del § 98 del codice civile: *ivi*, § 16.

10. Matrimonio. Il giudice deve procurare la conciliazione dei conjugi anche sulla domanda di scioglimento di matrimonio fatta da accattolici: 1819, vol. II, part. 1, pag. 129, § 16.

11. — Il deputato alla difesa del matrimonio deve proporre al giudice un fondato e scrupoloso parere, ed il giudice gli fa d'uffizio i necessarj rilievi: *ivi*, § 17.

12. — Pronunziandosi la nullità o scioglimento del matrimonio, il difensore deve sempre interporre l'appellazione, quindi la revisione, anche dalle due sentenze conformi quando pronuncino la nullità di matrimonio fra cattolici o fra parti delle quali una sia cattolica: *ivi*, § 18.

13. — Si deve disporre d'uffizio affinchè la sentenza di nullità o di scioglimento di matrimonio venga inserita nel registro dei matrimonj: *ivi*, pag. 130.

14. — Le incumbenze di rappresentante politico nelle cause di nullità di matrimonio presso i tribunali provinciali fuori della capitale appartengono ai delegati provinciali rispettivi od a chi ne eserciti le funzioni: 1819, vol. I, part. 2, pag. 220.

15. — Le incumbenze di rappresentante politico nelle cause di nullità di matrimonio presso i tribunali provinciali fuori della capitale possono anche essere demandate al vicedelegato od altro funzionario autorizzato di volta in volta: *ivi*.

16. — Tribunale competente per le cause di nullità di matrimonio. V. *Competenza* n.° 13.

17. — Disposizioni sul modo di accertare e di concedere consensi pei matrimonj dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 21, 23 e seguenti.

18. — Il matrimonio è motivo di esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *a*.

19. — Procedimento nelle cause di separazione di letto e mensa. V. *Separazione di letto e mensa*.

20. MATRIMONIO. Procedimento sulla domanda di divorzio o di separazione fatta dal conjuge ebreo passato alla religione cristiana. V. *Ebrei.*

21. — Istanza di separazione di letto e mensa fatta dal conjuge ebreo passato alla religione cristiana. V. *Ebrei* n.° 2.

22. — Deve lasciarsi in libera facoltà dei conjugi ebrei passati amendue alla religione cristiana di far consacrare il loro matrimonio colla benedizione nuziale: 1821, vol. II, part. 2, pag. 292, e 1822, vol. I, part. 2, pag. 59.

MATSCHINER Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 279.

MAYER Biagio. V. *Privilegio patenti* n.° 280.

2. — Engelberto. V. *Privilegio patenti* n.° 281.

3. — Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 282.

4. — Paolo. V. *Privilegio patenti* n.° 283.

MAYERHOFFER Stefano. V. *Privilegio patenti* n.i 284, 285 e 286.

MEDAGLIA di valore. Gl' invalidi che godono qualunque siasi benefizio in tale qualità devono essere spogliati in tutti i casi in cui a termini del § 13 del regolamento militare del 1809 siano privati della medaglia di valore ed annessovi aumento di paga: 1822, vol. I, part. 1, pag. 4.

MEDAGLIE (disegno delle). V. *Censura* n.° 1.

MEDICAMENTI. Obbligazione dei farmacisti di tenere provvedute le officine dei medicamenti descritti nella farmacopea austriaca. V. *Farmacopea* n.° 2.

MEDICHE condotte. I soli poveri devono gioire della cura gratuita: 1822, vol. 1, part. 2, pag. 53.

2. — È ammessa la povertà relativa pel godimento del benefizio della cura medica e chirurgica gratuita, purchè sia riconosciuta nei dovuti modi dall' autorità comunale: *ivi*, pag. 54.

3. Mediche condotte. Occorrendo, deve formarsi un elenco delle famiglie in istato di gioire della cura gratuita: 1822, vol. I, part. 2, pag. 54.

4. — L'essere inscritto nelle tavole censuarie e lo stato d'artigiano non sono d'ostacolo al godimento della cura gratuita: *ivi*.

Medici (elenco dei) ammessi all'esercizio. V. *Sanità* n.° 3 e seguenti.

2. — È incompatibile nei medici e chirurghi in condotta il posto di deputato comunale. V. *Deputato* n.i 4 e 5.

3. — Nelle proposizioni d'impiego da accordarsi ai medici deve indicarsi l'istituto presso il quale hanno ottenuto il diploma: 1819, vol. I, part. 2, pag. 139.

4. — Istruzioni ad uso dei medici e chirurghi riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri. V. *Visite giudiziali* n.° 15 e seguenti.

5. — Dovere dei medici tanto addetti al pubblico servizio, quanto esercenti in privato di denunziare in ciascun caso le morti violente conosciute o sospettate. V. *Visite giudiziali* n.° 3.

6. — Le istanze dei medici che desiderano di frequentare come alunni un dipartimento sanitario presso qualche dicastero senza aspirare ad emolumenti o future contemplazioni devono di caso in caso essere assoggettate al Sovrano con apposito consultivo rapporto: 1819, vol. I, part. 2, pag. 93.

7. — I medici dello stato maggiore a quale giurisdizione ecclesiastica appartengano. V. *Giurisdizione* n.° 18 e seguenti.

8. — Medici delegati per la vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.° 20.

9. — Attribuzioni dei medici delle delegazioni rispetto alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.° 16.

10. MEDICI (doveri dei) distrettuali e dei medici e chirurghi in condotta rispetto alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 16, 19, 28, 33 e 39, e n.i 17, 27 e 28.

11. — Medici autorizzati ad operare la vaccinazione. V. *Vaccinazione*. n.i 5, 7 e 9.

12. — Certificati d'infermità dati dai medici a documentazione di domande di pensioni od altri assegnamenti. V. *Certificati* n.i 6 e 7.

13. — I medici e chirurghi chiamati d'uffizio quali periti in oggetti di coscrizione si considerano come pubblici impiegati rispetto alle contravvenzioni e mancanze alla legge di coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 95, lettera c.

MEDICINA e chirurgia (studj di). V. *Università* n.i 5 e 6.

2. — Esami di pratica quanto ai laureati in medicina e chirurgia prima dell'anno 1816-17. V. *Laureati*.

MEDICINALI (pesi dei). V. *Farmacopea* n.° 3.

2. — Tariffa dei dazj de' medicinali. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 35, 39, 144 e 145.

3. — L'importazione dei medicinali composti si permette dal rispettivo governo ai soli farmacisti per la vendita, ed ai privati solamente pel proprio proporzionato uso: 1822, vol. I, part. 1, pag. 38, nota 9.

4. — È vietato alle farmacie degli stabilimenti di beneficenza di venderne per uso dei privati, ad eccettuazione di quelle delle congregazioni dei Fatebenefratelli, cui è conservato l'antico loro privilegio: 1821, vol. II, part. 2, pag. 281.

5. — Gli uffizj di finanza, verificato con tutta sollecitudine il fatto e le circostanze comprovanti l'introduzione nello stato di medicinali in frode dei diritti daziarj, devono immediatamente partecipare la contravvenzione all'autorità politica, trasmettendo il

relativo processo verbale e consegnando gl' imputati arrestati: 1821, vol. II, part. 1, pag. 88.

6. Medicinali. Il dicastero politico procede e proferisce sentenza il primo sulle contravvenzioni politiche nell' introduzione di medicinali nello stato: 1819, vol. I, part. 2, pag. 161.

Vi inoltre *Procedura* n.° 9.

7. — Se gl' imputati di contrabbando rispetto all' introduzione di medicinali nello stato hanno anche contravvenuto al §. 178 delle gravi trasgressioni politiche od alle altre prescrizioni sulla vendita dei medicamenti, gli uffizj di finanza devono darne notizia all' autorità politica e dinotarle se per la trasgressione alle leggi di finanza debbano soggiacere all' arresto per essere loro riconsegnati dopo la procedura politica: 1821, vol. II, part. 1, pag. 89.

8. — I medicinali sequestrati dagli uffizj di finanza devono inviarsi con involto suggellato all' autorità politica, da cui si trasmettono alla facoltà medica onde conoscere se siano nocivi e debbano distruggersi: *ivi*.

9. — L' autorità politica fa stimare il valore dei medicinali colti in contrabbando e trasmessi dagli uffizj di finanza, e lo notifica a questi come misura della multa pel contrabbando: *ivi*.

10. — L' autorità politica deve condannare il trasgressore per vendita illecita di medicinali commessa senza il concorso di contrabbando, oltre alla confisca dei medesimi, a pagare una somma corrispondente alla terza parte del valore dei medesimi agl' impiegati o guardie di finanza od al denunziante, ed altra somma eguale a chi avrà fatta l' invenzione ossia il fermo: *ivi*.

11. — Il trasgressore delle disposizioni in ordine dell' introduzione e vendita dei medicinali è altresì

tenuto al pagamento delle spese e tasse dell' inquisizione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 90.

12. MEDICINALI. Le multe per trasgressioni in ordine alla introduzione o vendita di medicinali devono riscuotersi dall' autorità politica e trasmettersi agli uffizj di finanza, ai quali spetta di farne il ripartimento: *ivi.*

13. — V. inoltre *Multa* n.° 3.

14. — Le droghe ed altri generi destinati ad uso medico devono sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane. V. *Droghe.*

15. — Generi di drogheria dei quali non sia per anco conosciuta la qualità. V. *Drogheria.*

16. — Tavole di ragguaglio dei pesi dei medicinali. V. *Farmacopea* n.° 3 e seguenti.

MEDICO-MILITARE divisione suprema: a quale giurisdizione ecclesiastica appartenga. V. *Giurisdizione* n.° 20.

MEISSNER Ignazio. V. *Privilegio patenti* n.° 287.

MENSE vescovili vacanti (amministrazione delle). V. *Vescovato.*

MENTECATTI ed altre persone affette da malattie di spirito: non possono affidarsi alla curatela di funzionarj pubblici di sanità: 1823, vol. II, part. 2, pag. 258. V. *Sanità.*

2. — V. inoltre *Cura. Pazzi.*

MERCANTILI tribunali. Loro competenza. V. *Competenza* n.i 21, 22 e 23.

MERCANZIA consegnata ai magazzini delle dogane. V. *Magazzini.*

MERCI. Sinchè non fu introdotto il sistema daziario uniforme, tutte le merci indigene che si trasportavano dalle provincie antiche austriache ed a vicenda dovevano essere accompagnate da certificati comprovanti la provenienza da fabbriche o manifatture nazionali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 354.

2. Merci (le) estere di permessa introduzione nella loro circolazione tra le antiche e nuove provincie dovevano essere munite dei ricapiti di dazio pagato secondo le nuove tariffe: 1819, vol. II, part. 2, pag. 554.

3. — — Rispetto alle susseguite disposizioni. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 15 e generalmente.

4. — Per l'uniformità di sistema tra le provincie venete e lombarde nell' interna circolazione delle merci estere non soggette a bollo di permessa introduzione cessarono col 1.° d'ottobre 1821 d'avere effetto le disposizioni della notificazione 15 settembre 1818: 1821, vol. II, part. 1, pag. 93.

5. — Ritenuta la libera circolazione interna delle merci di permessa introduzione non soggette a bollo, il detentore di quantità eccedente in modo notabile il suo bisogno deve giustificare quando e donde le abbia avute: *ivi*.

6. — I trafficanti devono ad ogni richiesta della finanza provare il dazio pagato delle merci estere non soggette a bollo di permessa introduzione e la derivazione sotto pena della confisca: *ivi*, pag. 94.

7. — Le merci estere non soggette a bollo di libera introduzione state daziate pel territorio aperto continuano a godere della libera circolazione: *ivi*.

8. *a*) — Le merci estere non soggette a bollo di permessa introduzione dirette pel daziato ad una delle città murate e delle città di Venezia e Rovigo possono circolare anche a qualunque altra città murata semprechè siano state presentate alla dogana, da cui si appongono i suggelli ai colli, e si danno le licenze d'accompagnamento coll' obbligo della ricognizione all' uffizio di sortita, e correlativa attergazione di rassegna: *ivi*.

b) — Disposizioni relative alle licenze: *ivi*, pag. 95.

9. Merci (le) estere non soggette a bollo di permessa introduzione dichiarate e daziate per comuni aperti devono soggiacere al pagamento dei competenti diritti ove s' introducano in città murate o considerate tali: 1821, vol. II, part. 1, pag. 95.

10. — Qualunque contravvenzione in fatto di merci di proibita importazione, oltre la confisca, è punita colla multa del doppio valore a carico tanto del trasgressore principale quanto di ciascun complice, salve le maggiori pene di recidività: *ivi.*

11. — Non è ammessa eccezione contro la stima delle merci di vietata importazione fatta per mezzo di due periti giurati: *ivi*, pag. 96.

12. — In mancanza della merce il valore per la multa si desume dalle apposite tabelle di stima d'ufficio: *ivi.*

13. — Gl' impotenti al pagamento scontano la multa col carcere a norma dei regolamenti: *ivi.*

14. — È abrogata la multa di lire 200 portata dal decreto 8 luglio 1813: *ivi.*

15. — Circolazione delle merci di casa in casa nei confini verso la Turchia. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 90 e 91.

16. — di manifattura nazionale. V. *Bollo* n.° 7 e seguenti.

17. — estere. V. *Manifatture* n.° 6 e seguenti.

18. — Attestati di nazionalità delle merci. V. *Nazionalità.*

19. — Specifica delle merci di proibita introduzione nell'Illirio, ossia nelle antiche provincie austriache. V. *Dogane* n.° 5.

20. — esistenti nei magazzini delle dogane. V. *Magazzini.*

21. — poste fuori di commercio: sono indicate nelle rispettive tariffe daziarie. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 4, 8, 17, 38, 39, 56, 65, 66, 70, 71, 73, 77, 79, 144, 145 e 148.

Mercuriali. Le delegazioni provinciali per la circostanza delle trattative d'appalti per le sussistenze militari

devono sorvegliare che i municipj usino sotto la loro più stretta risponsabilità la più grande avvertenza nel formare colla più scrupolosa precisione le mercuriali dei generi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 304.

MERCURIO, precipitato, sublimato corrosivo. V. *Veleni.*

MERLETTI e pizzi. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 22.

MERLUZZO, baccalà e pesci in salamoja e fumicati. Rettificazione relativa della tariffa dei dazj per essi. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 9.

MESCINEN. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 62 e seguenti.

METODICA. V. *Istruzione elementare* n.i 3 e 4.

METRICA libbra (la) corrisponde a tre *mark*, nove *loth* e quarantotto *richtpfenning* del peso di Vienna: 1823, vol. II, part. 1, pag. 85.

METTERNICH (principe Clemente di). Gli è conferita la carica di cancelliere di casa, corte e stato: 1821, vol. I, part. 2, pag. 144.

MEZZI di trasporto che si corrispondono ai cancellieri del censo (commissarj distrettuali). V. *Cancellieri* n.i 5 e 6. *Commissarj distrettuali* n.i 28 e 29.

MIELE (dazio del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

MILITARE (soggetti al) governo nei confini verso la Turchia. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 90 e 91. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

2. — comando. V. *Comando militare.*

3. — treno. V. *Stazioni* n.° 4.

4. — Servizio militare. Esenzione assoluta o temporaria da esso. V. *Servizio* n.i 1 e 2. *Coscrizione* n.° 25 e seguenti, 39 e seguenti.

5. — Stabilimento militare (doni in favore di). V. *Doni.*

6. — Foro militare. V. *Giurisdizione* n.° 9. *Prime istanze. Competenza* n.i 6, 39 e 53. *Militare giurisdizione.*

7. MILITARE (massa). Editto di diffidazione dei creditori verso la massa militare ad insinuare i loro crediti nel caso che si liquidi presso la pretura l'eredità di persona militare. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 96.

8. — Dal sergente in giù delatore d'armi. V. *Armi* n.° 2.

9. — Persone di servizio d'individui militari. V. *Armi* n.° 2.

MILITARE giurisdizione (la) delle autorità militari è determinata dai regolamenti militari: 1820, vol. I, part. 1, pag. 75, § 4.

2. — Le donne ungheresi nobili non possidenti maritate con persone soggette alla giurisdizione militare possono, senza pregiudizio della loro nobiltà ungarica, essere citate per l'adempimento d'obbligazioni personali avanti il competente giudice militare, il quale può accordare ed imprendere l'esecuzione sulla loro sostanza esistente sotto la giurisdizione militare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 293.

3. — Il giudizio militare deve pure accordare l'esecuzione sopra la sostanza libera e disponibile esistente in Ungheria delle donne nobili ungheresi maritate con persone soggette alla giurisdizione militare: *ivi*.

4. — L'esecuzione sulla sostanza delle donne nobili ungheresi accordata dal giudizio militare si deve insinuare al consiglio aulico di guerra, per essere ricercata alla cancelleria aulica d'Ungheria ed intrapresa a norma dell'art. 17 delle diete del 1792 dal giudice competente: *ivi*.

5. — Manifestandosi che la sostanza della donna nobile ungherese, contro cui sia stata accordata l'esecuzione dal giudizio militare, non sia libera disponibile della debitrice, o che ne avvenga lesione dei diritti del terzo, il giudice ricercato deve insinuare le occorse difficoltà alla cancelleria aulica, che le

comunica al consiglio aulico di guerra, onde ne renda inteso il creditore: 1821, vol. II, part. 2, pag. 294.

6. Militare giurisdizione rispetto ai figli illegittimi. V. *Tutela* n.° 17. *Giurisdizione* n.° 9.

7. — Ecclesiastica militare. V. *Giurisdizione* n.° 12 e seg.

8. — A quale giurisdizione ecclesiastica militare appartenga la suprema divisione medico-militare. V. *Giurisdizione* n.° 20.

9. — Nei casi di morte di alcuno le prime istanze devono raccogliere le notizie opportune se egli fosse dipendente dal foro militare, ed in tal caso parteciparne l'autorità militare più vicina ed indirizzare a questa i di lui eredi: 1819, vol. I, part. 2, pag. 230.

10. — Competenza dell'autorità militare nel riconoscimento del fatto in oggetti criminali. V. *Competenza* n.° 68 e seguenti.

11. — nel confine militare. V. *Giurisdizione* n.° 21 e seg.

12. — V. inoltre *Giudizio statario. Impiegati* n.° 39.

13. — V. specialmente *Competenza* n.° 67 e seguenti.

Militari autorità. V. *Militare giurisdizione.*

2. — stazioni (tavola delle). V. *Stazioni* n.° 3.

3. — amministrazioni che dipendono dalle autorità militari quanto al pagamento di capitali di esse. V. *Capitali* n.° 2.

4. — somministrazioni fatte dai comuni ai militari. V. *Somministrazioni.*

5. — contratti per sussistenze militari. V. *Sussistenze* n.i 3, 9 e seguenti e generalmente.

6. — Le delegazioni provinciali nei casi di domandate notizie delle ultime vicende nel militare servizio di persone che fanno parte delle imperiali regie armate devono somministrare tutte le circostanze che si riferiscono alla posizione coscrizionaria, patria, figliazione del soldato e del corpo cui fu addetto allorchè venne requisito: 1819, vol. I, part. 2, pag. 274.

7. Militari e persone soggette alla giurisdizione militare arrestati per delitto qualificato pel giudizio statario. V. *Giudizio statario* n.° 11 e seguenti.

8. — Figli di militari collocati negli orfanotrofj o case degli esposti. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

9. — Quando la madre qual figlia o vedova di militare è dipendente dalla giurisdizione militare, i figli illegittimi di essa sono soggetti alla giurisdizione militare: 1823, vol. II, part. 2, pag. 269.
V. *Tutela* n.° 17.

10. — Uffiziali pensionati. V. *Pensioni* n.° 55.

11. — Impieghi civili conferiti a militari pensionati. V. *Impieghi* n.° 6.

12. — pensionati debitori di tassa personale. V. *Tasse* n.i 9 e 10.

13. — benemeriti italiani (pagamento degli assegni ai). V. *Debito pubblico* n.i 15 e 17.

14. — della sciolta armata italiana. V. *Amnistia. Congedi.*

15. — esteri stati ammessi nell'esercito italiano. V. *Cittadinanza* n.i 1 e 2.

16. — impiegati dipendenti dalla giurisdizione militare. V. *Impiegati* n.° 39.

17. — in permesso malati. V. *Trasporti militari* n.° 1.

18. — in permesso alle loro case che domandano il congedo. V. *Congedo* n.° 2.

19. — (famiglie di) che domandano il congedo per essi. V. *Congedo* n.° 2.

20. — licenziati. V. *Tassa personale* n.° 1.

21. — invalidi. V. *Invalidi.*

22. — che godono qualche benefizio nella qualità d'invalidi: quando debbano esserne privati: 1822, vol. I, part. 1, pag. 4.
V. *Invalidi* n.° 1.

23. — (mogli di) vecchi ed inabili. V. *Benefizj civili.*

24. MILITARI in ritiro. Elezione del primo deputato fra i militari in ritiro. V. *Amministrazione* n.° 4.

25. — (orfani di). V. *Orfani* n.° 6 e seguenti.

26. — detenuti nelle carceri civili (spese di mantenimento dei) ed altre. V. *Carceri* n.° 3 e seguenti.

27. — benemeriti francesi. V. *Debito pubblico* n.° 17.

28. — Donne ungheresi nobili maritate con militari. V. *Militare giurisdizione* n.° 2 e seguenti.

29. — Le persone militari non possono assoggettarsi espressamente nè tacitamente ad un giudice incompetente. V. *Competenza* n.° 39.

30. — Gli uffizj fiscali devono per gli oggetti militari qualsivogliano corrispondere immediatamente coi comandi generali. V. *Corrispondenza* n.° 3.

31. — Gli allievi delle accademie militari godono della temporaria esenzione dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

32. — Editto da pubblicarsi nel caso che si liquidi l'eredità di persona appartenente al militare presso una pretura. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 90.

33. — Pensioni ai militari ed alle loro vedove ed orfani. V. generalmente *Pensioni*.

MILIZIA nazionale (*landwehr*) (comandanti della): a quale giurisdizione ecclesiastica siano soggetti. V. *Giurisdizione* n.° 14.

MINACCE pericolose e col mettere le mani addosso agli impiegati ai dazj in occasione di opposizione ad essi in cose d'uffizio. V. *Dazj* n.° 2.

MINERALI d'oro e d'argento. Ne è vietata l'esportazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 64, nota 9.

2. — Tariffa d'entrata e d'uscita de' prodotti minerali. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 65 e seguenti, 144 e 145.

MINIERA (prodotti di) e relativi articoli. Tariffa d'entrata e d'uscita. V. *Dazj* n.i 66, 67, 144 e 145.

MINIERE (lavoranti alle): non sono esenti dal militare servizio: 1821, vol. II, part. 1, pag. 99.

2. — Cause in oggetti che hanno immediato rapporto colle miniere. V. *Competenza* n.i 25 e 26.

MINISTERI del cessato regno d'Italia (impiegati nei). V. *Debito pubblico* n.° 19.

MINISTRO di religione. Sigillamento delle sostanze ereditarie ed inventario nel caso di morte di un ministro di religione. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 40 e 68.

MINORE (il) giunto alla maggior età non ha bisogno di relativa dichiarazione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 247.

2. — Nell'impetrare i diritti e gli obblighi dell'età maggiore pel possesso di un negozio o mestiere deve unire al ricorso diretto ad ottenerne la patente l'atto di consenso dell'autorità tutoria: 1819, vol. II, part. 1, pag. 194.

3. — Se il minore che impetra i diritti e gli obblighi dell'età maggiore ha il padre vivente ed ha egli compiuti i venti anni, deve unire l'atto di consenso del padre, in conformità del § 174 del codice civile, e non avendogli compiuti deve aggiungervi l'atto di concessione del tribunale: *ivi.*

MINORI (domicilio dei). V. *Competenza* n.° 36.

2. — Atti, pratiche e provvedimenti che riguardano il solo morale regime dei minori. V. *Tasse giudiziarie* n.° 33.

3. — Matrimonj dei minori. Protocolli relativi — accertamento dei prescritti consensi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

4. — e persone soggette a cura o interessate in un'eredità, rispetto alla liquidazione e divisione. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 95 e seguenti.

5. — Modo di procedere negli affari che risguardano i minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 111 e seguenti.

6. Minori. Rendimento di conto dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 113 e seguenti.

7. — V. generalmente *Tutela*.

8. — Determinazione del domicilio dei minori quanto agli effetti della coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 19.

9. — I documenti originali interessanti i minori ed i testamenti si custodiscono separati dalle altre carte d'archivio in armadio chiuso: 1823, vol. I, part. 2, pag. 74, § 147.

10. — Non basta la deputazione di curatore *ad actum* e deve attivarsi la tutela dei minori che vogliono passare a matrimonio: *ivi*, pag. 76, § 155.

11. — Provvedimenti sul modo di accertare e di prestare il consenso ai matrimonj dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 23 e seguenti.

12. — Periti revisori dei conti dei minori. V. *Giudice* n.° 5 e seguenti.

Miserabili. V. *Tasse* n.° 16. *Tasse giudiziarie* n.i 4, 5, 28, 31, 44 e seguenti.

Misericordia (padri della). Esenzione delle loro farmacie dalla tassa arti e commercio. V. *Tassa arti e commercio* n.° 16.

Missilieur Gio. Battista e Vallier. V. *Privilegio patenti* n.° 490.

Misure e pesi. Tariffa dei diritti di verificazione delle misure e pesi a nuova moneta austriaca. V. *Pesi e misure*.

Mittrenga Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 289.

Mobili (introduzione dei) e degli utensili dei forestieri che intendono di stabilirsi nello stato. V. *Forestieri* n.° 1.

2. — per l'allestimento delle scuole elementari maggiori. V. *Scuole* n.° 5.

MODENA. Convenzione colla corte di Modena, per cui gl' impiegati e sudditi dei due governi austriaco e modonese che percepivano pensioni dalle casse dell' uno possono ottenere la facoltà di goderla nel paese dell' altro. V. *Pensionati* n.° 6.

2. — Convenzione col duca di Modena per la reciproca consegna dei disertori: 1819, vol. II, part. 1, pag. 101.

MOGLI e figli dei militari non ritornati dalla campagna di Russia. V. *Pensioni* n.i 56 e 57.

2. — degli Ottomani. V. *Albinaggio* n.° 5.

3. — (domicilio delle). V. *Competenza* n.° 37.

4. — degl' impiegati contabili. Obblighi delle mogli per conseguir diritto alla pensione in caso di vedovanza. V. *Pensioni* n.° 35 e seguenti.

MOIRÉ métallique. Il governo è autorizzato a concedere ai lattonieri l' importazione di latte inglesi proporzionata ai loro bisogni nella fabbricazione del *moiré métallique* mediante il dazio del 20 per 100: 1819, vol. I, part. 2, pag. 226.

MOLINE Villiam. V. *Privilegio patenti* n.° 290.

MONACHE rientranti ne' monasteri ripristinati. V. *Pensioni* n.° 9.

2. — Le candidate delle monache degl' istituti religiosi stabiliti per l' educazione delle fanciulle devono essere esaminate dall' ispettore in capo delle scuole elementari nella capitale, e dall' ispettore provinciale nelle provincie intorno alle materie scolastiche ed al metodo d' insegnamento, e riportarne gli attestati prima della vestizione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 295.

MONARCHIA austriaca. V. *Denominazioni*.

MONDELLINO Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 291.

MONEKE dott. Sigifredo. V. *Privilegio patenti* n.° 292.

MONETA (tavola di ragguaglio della) e del peso di Vienna colla moneta e col peso italiano: 1822, vol. II, part. 2, pag. 272.

2. — Tavole di ragguaglio delle nuove monete colle preesistenti. V. *Monetazione* n.° 32.

MONETAZIONE. Il sistema di convenzione per le monete d' argento ed il legale valore ragguagliato dell' oro e del rame vigenti nelle antiche provincie dell' impero formano la base della monetazione e della determinazione del valore per le monete circolanti nel regno lombardo-veneto — patente 1.° novembre 1823, § 1: 1823, vol. II, part. 1, pag. 85.

2. — Una libbra metrica corrisponde a tre *mark*, nove *loth* e quarantotto *richtpfenning* del peso di Vienna, ed un *mark* di Vienna a due once, otto grossi, sei grani e quarantaquattro centesimi del peso metrico. La conversione di una libbra metrica di metallo in monete viene eseguita dalle zecche in conformità di tale corrispondenza: *ivi*, §§ 2 e 3.

3. — Norme per la conversione di una libbra metrica di metallo in monete: *ivi*, pag. 86, § 4.

4. *a*) — L'unità delle monete da coniarsi nel regno lombardo-veneto è denominata lira austriaca, divisibile in cento parti denominate centesimi. Essa è di peso di metrici denari quattro, grani tre, centesimi trenta e $\frac{25}{27}$, ed al titolo di nove decimi di fino e di un decimo di lega di rame: *ivi*, § 4.

b) — Il valore della lira austriaca corrisponde a venti carantani della moneta di convenzione, ed a centesimi ottantasette del sistema italiano: *ivi*.

5. — Le monete d'oro da coniarsi nel regno lombardo-veneto sono la sovrana del valore di 13 fiorini e 20 carantani ovvero di lire 40, del peso di denari 11, grani 3 e centesimi 3 e $\frac{10}{146}$ di un grano — e una

metà del valore di fiorini 6, carantani 40 ovvero lire 20, del peso di denari 5, grani 6, cent. 66 $\frac{5}{146}$ di un grano: 1823, vol. II, part. 1, pag. 87, § 5.

6. Monetazione. Le monete d'argento del regno lombardo-veneto, oltre la lira (V. il preced. n.° 4), sono lo scudo del valore di due fiorini ovvero lire 6, e del peso di denari 25, grani 9, centesimi 85 $\frac{15}{27}$ di un grano — il mezzo scudo del valore d'un fiorino ovvero lire 3, e del peso di denari 12, grani 9, centesimi 92 $\frac{21}{27}$ di un grano — la mezza lira ed il quarto di lira: *ivi*, § 6.

7. — Il quarto di lira è al titolo di soli sei decimi di fino: *ivi*, pag. 88, § 6.

8. — Le monete di rame sono il soldo del valore d'un carantano o centesimi 5, e del peso di denari 8, grani 7 $\frac{1}{4}$, ed i pezzi di centesimi tre e di un centesimo: *ivi*.

9. — Non è ammessa tolleranza rispetto al titolo nella fabbricazione delle monete d'oro e d'argento: *ivi*, pag. 88, § 7.

10. *a*) — È ammessa rispetto al peso tanto in più quanto in meno nella fabbricazione la tolleranza per le monete d'oro d'un ottavo d'un pezzo sopra cento pezzi della medesima specie, e per le monete d'argento d'un quarto d'un pezzo sopra cento pezzi: *ivi*.

b) — Nella fabbricazione delle monete di rame si ammette la tolleranza di peso dell'uno per cento sì in più che in meno: *ivi*, pag. 89.

11. — Diametri delle nuove monete del regno lombardo-veneto: *ivi*, § 8.

12. — Le monete d'oro, lo scudo ed il mezzo scudo hanno incavata nel contorno la leggenda: *Justitia regnorum fundamentum*: *ivi*, § 9.

13. — Descrizione degl'impronti delle monete del regno lombardo-veneto: *ivi*, pag. 90, § 10.

14. Monetazione. Le monete d'oro e d'argento legali dello stato sono quelle coniate pel regno lombardo-veneto, e tutte le austriache e parimente quelle coniate dai governi esteri secondo il sistema di convenzione: 1823, vol. II, part. 1, pag. 91, § 11.

15. — Le legali monete di rame sono il soldo, i tre centesimi ed il centesimo coniati pel regno lombardo-veneto, ed i carantani di rame austriaci coniati nel 1816: *ivi*, pag. 92, § 13.

16. — Hanno corso legale nello stato le monete indicate nella seconda sezione della tariffa: *ivi*, pag. 91, § 12.

17. — Si può far uso nei pagamenti alle casse pubbliche ed ai privati di tutte le monete d'oro e d'argento legali e di tutte quelle di corso legale comprese nella tariffa, ed esse devono essere accettate: *ivi*, pag. 92, § 14.

18. — Le casse pubbliche ed i privati non sono obbligati di accettare nei pagamenti monete di rame oltre l'ammontare di centesimi 25: *ivi*, pag. 93, § 17.

19. — Riguardo all'esattezza del peso ed alla spendizione delle monete d'oro e d'argento devono seguirsi le norme precise aggiunte alla tariffa: *ivi*, pag. 92, § 14.

20. — Sono escluse dal corso legale tutte le monete d'oro e d'argento non comprese nella tariffa, le tosate o sfigurate in modo da non più riconoscerne l'impronto, e le mancanti del peso legale secondo le prescrizioni della tariffa: *ivi*, 93, § 15.

21. — I privati possono pattuire i pagamenti anche in monete escluse dal corso legale, e stabilire patti speciali intorno al valore delle monete comprese nella tariffa: *ivi*, § 16.

22. — I privati possono nei loro contratti esprimere le somme in valuta nuova o in una delle valute legali preesistenti: *ivi*, pag. 94, § 19.

23. MONETAZIONE. Quando nei contratti non è espressa la valuta, si presume essersi intesa l'austriaca, salva la prova in contrario: 1823, vol. II, part. 1, pag. 94, § 19.

24. — Cento lire austriache devono ritenersi eguali a lire 87 italiane: *ivi*, § 20.

25. — Cento lire austriache si eguagliano a lire 113 e $\frac{9}{32}$ milanesi ed a lire 169 $\frac{59}{64}$ venete: *ivi*.

26. — Se nei contratti tra privati è espressa una determinata specie di moneta non più circolante all'epoca del pagamento, deve osservarsi il § 989 del codice civile: *ivi*, pag. 95, § 21.

27. — È vietato ai privati di fondere le monete legali indicate nella prima sezione della tariffa sotto pena del terzo del valore delle monete fuse: *ivi*, pag. 96, § 23.

28. — Le zecche non possono ricevere le monete legali per fondere se non nel caso che siano danneggiate o calanti in modo da non più servire nei pagamenti: *ivi*.

29. — L'osservanza del nuovo sistema di monetazione nel regno lombardo-veneto fu prescritta dal giorno della notificazione della relativa patente che seguì pel 1.° di novembre 1823: *ivi*, pag. 93, § 18.

30. — Impronti delle monete: *ivi*, pag. 97.

31. — Tariffa delle monete: *ivi*, pag. 101 e seguenti.

32. — Tavola di riduzione delle nuove lire austriache in lire italiane ed in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 105.

MONETE legali ed in corso legale. V. *Monetazione* n.° 14 e seguenti.

2. — Tavola di riduzione delle lire austriache in italiane ed in moneta di convenzione: 1823, vol. II, part. 1, pag. 105.

3. — Descrizione degl'impronti delle nuove monete ed impronti. V. *Monetazione* n.i 13 e 30.

4. Monete false. Connotati di zecchini veneti e di pezzi da lire 2 italiane falsi: 1820, vol. II, part. 2, pag. 102.
5. — Le autorità politiche e le amministrative devono informare il governo tosto che giungano a loro notizia imputazioni di fabbrica e spendizione di monete ritenute false, o ne siano loro presentate, rimettendogliene anche, ove si possa, in pendenza dell'inquisizione i campioni: 1823, vol. II, part. 2, pag. 302.
6. — Tariffa delle monete legali ed in corso legale. V. *Monetazione* n.° 31.
7. — (incisioni e collezioni di). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.
8. — Ragguaglio delle monete in corso colle preesistenti. V. *Monetazione* n.i 24 e 25.
9. — V. generalmente *Monetazione*.
Monte già Napoleone. V. *Debito pubblico*.
2. — lombardo-veneto. Vi è concentrato il debito pubblico del regno procedente dal già monte italiano, che a tenore dei trattati è a carico del regno lombardo-veneto, ed i debiti arretrati dell'amministrazione del cessato regno d'Italia nella parte da assumersi dal medesimo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 171.
3. — — (patenti d'istituzione del): 1822, vol. II, part. 1, pag. 103.
4. — — (lo scopo e le attribuzioni del) tendono ad assicurare l'adempimento degli obblighi verso i creditori e ad eseguire il successivo acquisto ed ammortizzazione del debito inscritto: *ivi*, pag. 104.
5. — — L'amministrazione è affidata alla prefettura di esso dipendente immediatamente dal governo di Milano: *ivi*, pag. 105.
6. — — Membri ed operazioni attribuite alla prefettura del monte lombardo-veneto: *ivi*.
7. — — Inscrizione delle rendite perpetue ed emissione delle cartelle e dei certificati: *ivi*, pag. 106.

8. *a*) Monte lombardo-veneto. Termini e modo del pagamento delle rendite: 1822, vol. II, part. 1, pag. 108.

b) — — Le somme occorrenti al pagamento delle rendite si forniscono sempre e di preferenza dal tesoro dello stato: *ivi.*

9. — — Il pagamento delle annue rendite inscritte si eseguisce di semestre in semestre presso la cassa del monte in Milano, ovvero per conto della medesima presso le casse provinciali di finanza ove così preferisca il creditore, e sopra analoga di lui domanda da essere fatta un mese prima della prossima epoca stabilita pel primo pagamento: *ivi.*

10. — — — Le epoche dei pagamenti semestrali delle rendite procedenti dal debito arretrato dell' amministrazione dello stato italiano decorrono dal 1.° di novembre 1820, non avuto riguardo all' epoca della loro liquidazione ed inscrizione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 180.

11. — — — I semestrali pagamenti delle rendite si fanno in danaro effettivo: *ivi.*

12. — — Proprietà e godimento delle rendite, vincoli relativi e disposizioni sui certificati: 1822, vol. II, part. 1, pag. 109.

13. — — — Il diritto di proprietà, d' ipoteca e del godimento delle rendite si acquista in conformità del codice civile e del regolamento del processo civile: *ivi.*

14. — — — Il monte lombardo-veneto riconosce per proprietario delle rendite chi è intestato nei registri o munito di regolare cessione o di dichiarazione giudiziale: *ivi.*

15. — — — Il monte ritiene sussistenti i soli vincoli sulla proprietà o sul godimento, e lo scioglimento dei medesimi, di cui sia stata eseguita ne' suoi registri la prenotazione per mezzo dell' autorità competente secondo le prescrizioni del codice civile e del regolamento giudiziario: *ivi.*

16. Monte lombardo-veneto. Il monte riconosce regolare la cessione di una cartella, e passa quindi al trasporto della proprietà sui registri quando a tergo della medesima sta espresso il giro: 1822, vol. II, part. 1, pag. 110.

17. — — La sospensione del pagamento delle rendite può avere provvisoriamente luogo sull' istanza del proprietario inscritto o dell' assegnatario nel caso di smarrimento della cartella pendente il giudizio di ammortizzazione di essa: *ivi*.

18. — — Se nel caso di smarrimento della cartella la rendita si trovi in corso presso qualche cassa provinciale, si può chiedere a questa l' immediata sospensione del pagamento, ma si deve contemporaneamente presentare la domanda alla prefettura del monte per l' approvazione ad essa riservata della sospensione: *ivi*, p. 111.

19. — — La sospensione del pagamento stragiudizialmente accordata nel caso di smarrimento della cartella cessa d' avere effetto spirato un mese, se la prefettura del monte dentro tal termine non riceve l' ordine giudiziale che la confermi: *ivi*.

20. — — — I soli proprietarj e loro procuratori possono ottenere direttamente dalla prefettura certificati di esistenza e situazione di una o più rendite; — chiunque altro deve presentarne la domanda alle autorità giudiziarie competenti: *ivi*.

21. — — I certificati di esistenza di rendite inscritte non possono in qualunque caso tener luogo delle cartelle smarrite: *ivi*, pag. 112.

22. — Trascrizione, rinnovazione ed ammortizzazione delle cartelle e dei certificati: *ivi*.

23. — — Nel caso di cessione della proprietà di rendite l' importo di una rendita può venire trascritto in testa di uno o più nuovi possessori; — e parimente più rendite inscritte a favore di diverse persone possono essere trasferite in testa d' un solo: *ivi*.

24. Monte lombardo-veneto. La rinnovazione di cartelle ha luogo anche nel caso di semplice divisione od unione delle rendite senza cambiamento di proprietario: 1822, vol. II, part. 1, pag. 112.
25. — — Si rinnovano le cartelle quando per qualche accidente sono divenute illeggibili: *ivi.*
26. — — Si rinnovano le cartelle succedendo che siano state smarrite le emesse: *ivi*, pag. 113.
27. — — — La rinnovazione delle cartelle smarrite dipende dagli atti di ammortizzazione e dalle dichiarazioni giudiziarie da seguire a termini del regolamento giudiziario: *ivi.*
28. — — Il giudizio di ammortizzazione compete esclusivamente al tribunale di prima istanza di Milano: *ivi.*
29. — — Il giudizio di ammortizzazione può aver luogo solo mediante prova con certificato dell'esistenza della rendita di cui si è smarrita la cartella: *ivi.*
30. — — Il trasporto delle cartelle non può aver luogo se non col riguardo ai vincoli prenotati sulla rendita inscritta: *ivi*, pag. 114.
31. — — Quando ha avuto luogo il trasporto, la rendita scaduta si paga sempre al nuovo possessore od a quello cui sia stato assegnato il pagamento: *ivi.*
32. — Fondo e norme dell' ammortizzazione del debito pubblico, e commissione ad esaminarne l' amministrazione: *ivi.*
33. — — Modello *A* degli estratti d' inscrizione ossia cartelle: *ivi*, pag. 119.
34. — — Modello *B* dei certificati di partite di credito al disotto del *minimum*: *ivi.*
35. — — Modello *C* di quitanza di rendite: *ivi*, pag. 120.
36. — — Modello *D* di cessione di cartella: *ivi.*
37. — — Modello *E* di rinnovazione di cartella: *ivi.*
38. — — Notificazione d'essersi attivata la prefettura del monte: *ivi*, pag. 122.

MORA (interessi di). V. *Interessi* n.° 2.

MORH Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 293.

MORTAI di bronzo o altro metallo. V. *Salumieri.*

MORTE (ciascun caso di) deve dai parrochi notificarsi alle prime istanze entro 24 ore secondo la prescritta modula e le altre relative disposizioni: 1823, vol. I, part. 2, pag. 174.
V. *Parrochi.*

2. — — Modula della notificazione di morte: 1823, vol. I, part. 2, pag. 176.

3. — di militari. V. *Prime istanze.*

4. — di orfana o vedova pensionata. V. *Pensioni* n.i 44 e 49.

5. — di appaltatore di sussistenze militari. V. *Sussistenze militari* n.i 6, 7 e 8.

6. — d'impiegati dello stato o pensionati: notificazione da farsene dalle preture. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 45 e seguenti.

7. — di persone appartenenti allo stato militare. — Editto di diffidazione dei creditori verso la massa d'insinuare i loro crediti. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 90.

8. — Provvedimenti nel caso di morte di un avvocato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 79.

9. — Dovere delle preture di mettersi in grado di conoscere tutti i casi di morte. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 33.

10. Dichiarazione di morte dell'assente. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 44.

11. — Tribunale competente per la dichiarazione di morte del conjuge assente. V. *Competenza* n.° 14.

12. — Esecuzione di sentenza di morte contro un assente o fuggitivo. V. *Giustizia* n.° 6.

13. — Qual tribunale debba pronunziare la sentenza in caso di preceduta morte dell'imputato. V. *Sentenza* n.° 6.

MOSER Giuseppe e Bar Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 12.
MOTIVI. Quelli delle sentenze in oggetti commerciali devono darsi entro 24 ore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 137.
2. — Devono darsi quelli delle sentenze graduatorie: *ivi*, pag. 60, § 82.
3. — Non occorre istanza scritta per aver copia dei motivi del giudicato: *ivi*, pag. 63, § 96.
4. — del giudicato che annulla o riforma due sentenze conformi. V. *Sentenze* n.° 9.
MOTORI ed istigatori. V. *Delitto* n.i 11 e 12.
MULLER Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti* n.i 297 e 298.
2. — Carlo Lodovico e Kuhr Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 295.
3. — Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 296.
4. — Andrea, Gruber e Fougel. V. *Privilegio patenti* n.° 149.
MULTA per contravvenzioni boschive. Si sostituisce la pena di un giorno d'arresto per ogni cinque lire italiane rispetto agl' impotenti al pagamento, con che non ecceda i sei mesi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 315.
2. — per contravvenzioni in oggetti di polizia sulle strade. Pena dell'arresto sussidiaria alla multa. V. *Strade* n.° 4.
3. — per contrabbando di medicinali può essere moderata, avuto riguardo alla pena inflitta per la contravvenzione politica: 1821, vol. II, part. 1, pag. 89.
V. *Medicinali* n.i 6 e 10.
4. — Condanne a multa importante la pena sussidiaria dell' arresto. V. *Condanne*.
5. — per qualunque contravvenzione in fatto di merci di proibita importazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 95.
V. *Merci* n.° 10.

MULTE (le) quando, quali e come a mente del § 548 del codice civile passino a debito degli eredi del condannato. V. *Pene* n.° 2 e seguenti.

2. — (le) inflitte ai coscritti refrattarj ed ai disertori sino al 1814 rimaste inesatte sono condonate: 1821, vol. I, part. 2, pag. 4.

3. — per danneggiamenti ai fondi appartenenti alle fortificazioni. V. *Fortificazioni* n.i 2 e 3.

4. — per non adempiuto trasporto d'estimo. V. *Trasporti censuarj* n.° 10 e seguenti.

5. — (le) contemplate dal § 9 delle gravi trasgressioni in quei comuni ove non esistono case d'industria nè congregazione di carità devono versarsi nella cassa comunale e ripartirsi in fine d'anno a benefizio dei poveri per cura dei deputati comunali e del parroco di concerto fra loro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 325.

6. — La notificazione da farsi dalle istanze politiche ai commissarj distrettuali delle sentenze di condanna a multe e di confisca deve contenere il nome e cognome del reo, il titolo della trasgressione, il comune ove fu commessa, l'entità della multa o la qualità degli effetti confiscati ed il termine prefisso al pagamento: 1823, vol. II, part. 2, pag. 277.

7. — — Il commissario distrettuale notifica tosto all'amministrazione dello stabilimento di beneficenza od alla deputazione dell'estimo l'estratto della condanna per l'effetto del conseguimento delle multe e delle cose confiscate in natura da realizzarsi da loro: *ivi*, pag. 278.

8. — — I cancellieri o facenti funzioni di tassatori procedono all'esazione delle multe depositandole presso le istanze politiche mediante bonificazione delle spese: *ivi*.

9. Multe. Allora solamente dalle istanze politiche si procede alla vendita delle cose confiscate quando siano soggette a deperimento o custodia dispendiosa, ed in tal caso previo decreto ed all'asta pubblica, accordando all'uffiziale giudiziario il 25 per 100 a titolo di compenso delle spese: 1823, vol. II, part. 2, pag. 278.

10. — — Le istanze politiche devono ogni semestre trasmettere alle delegazioni provinciali una tabella di riassunto delle seguite condanne contenente le esazioni e le consegne del danaro e degli effetti fatte agli stabilimenti od agli amministratori comunali: *ivi*, pag. 279.

11. — La tabella di riassunto delle condanne politiche da trasmettersi alle delegazioni provinciali dalle istanze politiche si comunica ai competenti commissarj onde verifichino la riscossione, realizzazione e conversione del danaro, ed eccitino al relativo adempimento con informare dell'operato la delegazione provinciale, la quale si fa carico di dare le istruzioni convenienti agli uffiziali incaricati dell'ispezione dei conti per le loro osservazioni e per invocare i provvedimenti opportuni: *ivi*.

12. — Modello delle notificazioni delle sentenze di condanna a multe e di confisca da farsi dalle istanze politiche ai commissarj distrettuali: *ivi*, pag. 280.

13. — Modello della tabella di riassunto delle condanne a multe e di confisca da trasmettersi dalle istanze politiche ai commissarj distrettuali: *ivi*, pag. 281.

14. — Le multe per oggetti di polizia comunale si calcolano a favore del comune nel quale è stabilito il commissariato di polizia. V. *Conti dei comuni* n.i 51 e 52.

15. — V. inoltre *Contravvenzioni* n.° 3 e seguenti.

16. — Condanne a multe importanti la pena sussidiaria dell'arresto. V. *Condanne*.

MUNDING Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 300.

MUNICIPALE corpo. V. *Parentela* n.i 2 e 3.

MUNICIPALI congregazioni. Esenzione limitata del porto lettere per le municipali congregazioni. V. *Posta-lettere* n.i 22 e 23.

2. — amministrazioni. V. *Amministrazioni* n.° 7.

MUNICIPALITA' (obbligo del corpo della) di assistere ai divini uffizj parrocchiali ogni domenica e festa. V. *Divini uffizj*.

MUNICIPJ. V. *Comuni*.

MUNIZIONI da guerra. V. *Armi* n.° 6 e seguenti.

MUSSARD Francesco Lodovico. V. *Privilegio patenti* n.° 301.

MUZZA (fiume). Sono derogati i modi di convocazione degli utenti delle acque del fiume Muzza stabiliti dalla notificazione 11 aprile 1817, eccetto che rispetto alla facoltà degli utenti di ciascuna bocca di nominare due delegati per gli oggetti ivi espressi. — Le convocazioni per la nomina devono farsi dinanzi alle rispettive congregazioni provinciali milanese e lodigiana: 1819, vol. II, part. 2, pag. 442.

NANI fratelli. V. *Privilegio patenti* n.° 302.

NATURALI prodotti. V. *Dazj* n.i 5 e seguenti, 10 e seguenti, 21, 144 e 145.

NAVALI costruzioni. È derogato il privilegio sui legnami atti alle costruzioni navali concesso col decreto 27 maggio 1811: 1820, vol. I, part. 1, pag. 5.

2. — È tolto l' obbligo della martellatura degli alberi servibili alla marina nelle aggiudicazioni dei tagli dei boschi: *ivi*, pag. 6.

3. — È derogato all' obbligo della notificazione dei tagli dei boschi prescritta ai possessori dei boschi privati coll' articolo 47 del decreto 27 maggio 1811: *ivi*.

4. — Sono rivocate le proibizioni degli articoli 59, § 2, 60 e 61 del decreto 27 maggio 1811 di tagliare o far perire alberi servibili per la marina, di distrarli dalla loro destinazione e di frapporre ostacolo al passaggio dei legnami per la marina sui fiumi navigabili o fluitabili: *ivi*.

5. — Restano ferme ed in pieno vigore la proibizione e la penalità prescritte nell' articolo 59, § 1 del decreto 27 maggio 1811 riguardo al taglio o danneggiamento degli alberi di qualunque età e natura nei boschi in esso contemplati: *ivi*.

6. — Sono derogate le disposizioni degli articoli 16 sino al 23 inclusivo, 28, 44, 45, 46 e 47 del decreto 5 giugno 1811: *ivi*.

7. Navali costruzioni. Sono conservate in piena osservanza tutte le prescrizioni dei decreti 27 maggio e 5 giugno 1811 e qualunque altra determinazione relativa all' oggetto della conservazione e prosperamento dei boschi non derogate espressamente colla notificazione 29 gennajo 1820 (veggansi i precedenti numeri): 1820, vol. I, part. 1, pag. 6.

8. — Artisti e lavoranti di mare — esenzione loro dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25.

Navigazione sui canali della Lombardia V. *Barche.*

2. — Le domande di esercitare la navigazione devono presentarsi alla direzione generale delle costruzioni. — Forma di esse, dichiarazioni e documenti di cui devono essere accompagnate: 1822, vol. II, part. 2, pag. 231.

3. — Sostituzione di altri condottieri a quelli già approvati: *ivi.*

4. — Risponsabilità dei padroni delle corriere per le mancanze dei conducenti: *ivi.*

5. — Facoltà di usare le corriere in corso finchè possono mantenersi in istato servibile. — Ricognizione semestrale delle barche per parte della direzione delle costruzioni e per mezzo di perito ed attestato gratuito di questo da riportarsi dal proprietario: *ivi*, pag. 232.

6. — Il modo in cui devono maneggiarsi le porte e le ventale è determinato dai rispettivi custodi: *ivi*,

7. — I barcajuoli devono prestarsi al sussidio richiesto dai custodi: *ivi.*

8. — Provvidenze risguardanti il passaggio delle conche: *ivi*, pag. 233.

9. — Divieto di fermare la corda della barca ai paracarri della strada postale ed ai capisaldi — di far rottura nella sponda del naviglio per riacquistar cavallo cadutovi: *ivi.*

10. Navigazione sui canali della Lombardia. I cavalli devono tenersi alla destra del corso della barca nel canale di Pavia e nel tronco del naviglio Grande da Castelletto d'Abbiategrasso a Milano: 1822, vol. II, part. 2, pag. 234.

11. — Obblighi del barcajuolo nel caso di naufragio — processo verbale da farsi dal custode ed altri obblighi di questo — spese a carico del conducente ed indennizzazione da lui dovuta avendo colpa: *ivi.*

12. — Incarico di sorveglianza agl' ingegneri — ed ai custodi dei canali: *ivi.*

13. — Multe per le contravvenzioni — pena per le recidività — e relativi processi verbali da stendersi dai custodi: *ivi*, pag. 235.

14. — Il prodotto delle multe si applica per due terzi all' erario, e per un terzo ai custodi od agl' inventori: *ivi*, pag. 236.

15. — Obbligo dei conducenti di tener seco nel viaggio copia del regolamento della direzione delle costruzioni ostensibile a richiesta dell' ingegnere o dei custodi unitamente all' investitura concessa dalla direzione delle poste ed all' attestato dell' ultima visita: *ivi.*

16. — Tariffa dei prezzi dei viaggi a moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 2, pag. 286.

Navigli. V. *Barche.*

Nazionali. I figli di suddito lombardo-veneto ancorchè nati in estero stato s' intendono nazionali. V. *Coscrizione* n.° 17.

2. — Gli esteri per origine che hanno acquistata la cittadinanza a tenore del codice civile si considerano nazionali per la coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 17.

Nazionalita' (attestati di) delle merci. È sospesa l' emissione e la cerziorazione degli attestati per parte

dell'ispettoria delle fabbriche a Vienna: 1822, vol. I, part. 2, pag. 98.

2. NAZIONALITA' (attestati di) delle merci. Il certificato delle merci in traffico fra le provincie antiche e di nuovo acquisto austriache deve in tutti i casi darsi senza pagamento dalle dogane principali o secondarie per le di cui linee si fa la spedizione, in modo che previa visita di due periti venga da due impiegati indicata a tergo della bolletta di esito la conferma essere di origine nazionali: *ivi*, pag. 99.

3. — Anche le spedizioni di merci che dai fabbricatori passano per dogane principali o secondarie non abbisognano del certificato dell'autorità locale: *ivi*.

4. — Il certificato dell'autorità locale si richiede, ma senza pagamento di tassa, per le merci che dai fabbricatori vengono spedite direttamente pel posto di una ricevitoria di confine: *ivi*.

NEGOZIANTI (obblighi dei) rispetto alle merci non soggette a bollo. V. *Merci* n.° 6 e seguenti.

2. — che dimorano nei distretti dei reggimenti di confine. V. *Giurisdizione* n.° 23 e seguenti.

NEGOZIO o mestiere (minorenne possessore di un) che domanda di essere ammesso ai diritti della maggior età. V. *Minore* n.i 2 e 3.

NEIMANN o Reichmann Giovanni e Goll. V. *Privilegio patenti* n.° 137.

NEONATI (cadaveri di). V. *Visite giudiziali* n.° 32.

NESHODA Bartolomeo V. *Privilegio patenti* n.° 304.

NEUFFER e Wreden. V. *Privilegio patenti* n.° 305.

NEUMANN Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.° 306.

NEWHOUSE Beato Rodolfo. V. *Privilegio patenti* n.° 307.

NITRI e polveri ardenti (tariffa dei): 1822, vol. II, part. 1, pag. 206.

2. — (prezzi dei) a moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 221 e 224.

NITRO, tabacco e sale. Licenze speciali da richiedersi pel transito. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 101.

2. — Per l'importazione ed uscita si richiede la permissione della direzione generale dell'artiglieria o dei rispettivi governi di Milano e di Venezia nel regno lombardo-veneto: 1822, vol. I, part. 1, pag. 29, nota 6.

3. — (divieto dell' esportazione del) pel regno delle due Sicilie, per gli stati limitrofi italiani e pei porti dell'Adriatico e del Mediterraneo. V. *Armi* n.° 6.

4. — — Revoca del divieto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 245.

5. — V. *Armi* n.° 5 e seguenti.

NOBILI (gli allievi dell'accademia teresiana dei) godono dell' esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

2. — Il nobile requisito come coscritto viene accettato e trattato come cadetto. V. *Coscrizione* n.° 13.

3. — Il supplente del nobile nel servizio militare non gode della prerogativa di essere accettato come cadetto, eccettochè sia nobile egli pure: 1820, vol. II, part. 1, pag. 145.

NOBILTA'. È vietato di esibire ai governi esteri le prove di nobiltà per ottenere ordini esteri senza previo assenso sovrano: 1822, vol. I, part. 2, pag. 148.

NOLEGGIATORI. V. *Vetturali*.

NOMENCLATURE. I giudici e gli avvocati devono sotto la comminazione di multa corrispondente valersi delle nomenclature delle nuove leggi, ed attenersi in tutto il corso della giudiziaria processura ai termini del regolamento ed alle espressioni della legge: 1823, vol. I, part. 2, pag. 69.

NOMINA (la) dei commissarj giudiziali dipende dalla presidenza: *ivi*, pag. 63.

Nomine (non possono riceversi dai notai le) di tutori o curatori. V. *Notai* n.° 6.

2. — d'impiegati in servizio promiscuo di più comuni. V. *Impiegati* n.° 49 e seguenti.

Normale (applicazione della) degl'invalidi ai gendarmi con soldo di ritiro prima che fosse pubblicata. V. *Invalidi* n.° 5.

Normali trattamenti e pensioni per gl'impiegati. V. *Pensioni* n.i 28, 29, 31, 32 e 33.

2. — Nelle preture deve anche tenersi l'indice delle normali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72.

3. — Nelle preture urbane può ommettersi l'indice delle normali: *ivi.*

4. — I relatori nel riferire le normali devono indicare nel margine del voto o della spedizione la parola sotto cui devono registrarsi nell'indice prescritto per esse: *ivi.*

Norme della procedura nelle controversie matrimoniali. V. *Separazione di letto e mensa.*

2. — rispetto all'esecuzione di sentenze pronunziate in estero stato. V. *Sentenze* n.° 17 e seguenti.

3. — per le preture nelle cause di gravi trasgressioni politiche. V. *Trasgressioni* n.° 2 e seguenti.

4. — per la corrispondenza dei giudizj dell'impero austriaco colle autorità estere. V. *Corrispondenza* n.° 4 e seguenti.

5. — intorno all'estrazione e commercio degli oggetti di belle arti e delle altre pregevoli rarità. V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

6. — per le autorità politiche e per gli uffizj di finanza nei casi di contrabbando e di vendita illecita di medicinali. V. *Medicinali* n.° 5 e seguenti.

Notai. Nel caso in cui un notajo debba giustificare l'idoneità della cauzione o della sicurtà in luogo del

deposito od in supplimento della già prestata, deve ricorrere al tribunale della provincia di sua residenza: 1820, vol. I, part. 2, pag. 23.

2. Notai. Il tribunale decreta, previo l'esame e parere della camera notarile ed il voto della delegazione provinciale, sull'idoneità della cauzione o sicurtà da prestarsi dai notai in luogo del deposito od a supplimento della già prestata, indicando la giornata ed ora in cui dovrà stendersi avanti di sè il protocollo giudiziale o l'atto notarile coll'intervento dell'imperiale regio delegato o di chi sarà da lui sostituito: *ivi*, pag. 24.

3. — L'atto della cauzione o sicurtà prestata dal notajo in luogo del deposito od in supplimento della precedentemente prestata si comunica senza ritardo al conservatore delle ipoteche per l'opportuna iscrizione: *ivi*.

4. — È riservato al tribunale d'appello d'indicare l'obbligo della cauzione o sicurtà da prestarsi dai notai in luogo del deposito, e di fissarne la misura quando la residenza non sia fra le contemplate nel decreto 7 ottobre 1807: *ivi*, pag. 25.

5. I tribunali e le preture devono vegliare che i notai non ricevano convenzioni interessanti persone sottoposte a tutela o cura senza verificare il concorso dell'autorizzazione del giudice pupillare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 79.

6. — I notai non possono assumere deposizioni testimoniali giurate — atti di emancipazione — consensi di matrimonio — nomine di tutori — inventarj pupillari: *ivi*.

7. — Devono diffidare del disposto dal § 797 del codice civile le parti che vogliono mettersi arbitrariamente in possesso dell'eredità senza giudiziaria ventilazione: *ivi*, pag. 80.

8. Notai (è vietato ai) di stipulare ipoteche generali, ovvero sopra i beni presenti e futuri: 1823, vol. I, part. 2, pag. 80.

9. — È vietato ai notai di riconoscere le sottoscrizioni delle parti nelle carte private senza affermare di essere stati presenti alle sottoscrizioni: *ivi*.

10. — I conservatori e viceconservatori degli archivj notarili notificano pel giorno 15 d'ogni mese alle rispettive camere notarili, i notai contravventori all'art. 87 del regolamento 17 giugno 1806 ed alla circolare 9 marzo 1820: 1822, vol. I, part. 2, pag. 143.

11. — Le camere notarili devono, tosto pronunziata l'applicazione delle multe per qualunque contravvenzione dei notai nell'esercizio delle loro funzioni, comunicare ai conservatori e viceconservatori le multe inflitte, ed invitare i multati al pagamento di esse e delle tasse nelle casse di ciascun archivio entro un mese: *ivi*.

12. — I conservatori e viceconservatori formano due distinti elenchi, da trasmettersi uno al demanio, e l'altro alle rispettive intendenze, dei notai che hanno lasciato trascorrere il mese senza pagare le multe e tasse, dopo la quale trasmissione i cancellieri e cassieri degli archivj non possono più ricevere direttamente alcuna partita annotatavi, dovendo pagarsi nelle mani dell' esattore forzoso: *ivi*, pag. 144.

13. — Non si comprendono nell'elenco da formarsi dai conservatori e viceconservatori dei notai in mora al pagamento delle multe quei notai che avessero ricorso contro i decreti delle camere con averne reso avvertito il conservatore e viceconservatore: *ivi*.

14. — Ciascun esattore forzoso deve versare le partite ricevute dai notai e date a lui in esazione col

caposoldo nella cassa di ciascun archivio notarile, giustificandone l'esecuzione presso la rispettiva intendenza, la quale deve renderne intesa la direzione del demanio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 145.

15. NOTAI. Norme dei conti dei cassieri e cancellieri degli archivj notarili: *ivi*.

16. — Nei capiluoghi ove non avvi ricevitore delle tasse giudiziarie le partite per l'esazione delle tasse e multe dovute dai notai si danno al ricevitore della finanza: *ivi*, pag. 146.

17. — Modula dell'elenco dei notai morosi: *ivi*, pag. 147.

18. — Legalizzazione degli atti dei notai. V. *Tasse* n.° 13.

19. — Competenza dei notai per gli atti di protesto. V. *Protesti*.

20. — Competenza dei notai per la legalizzazione delle firme private. V. *Tasse* n.° 12.

NOTARILI camere. V. *Notai* n.° 10 e seg. *Camere notarili*.

NOWOTNY Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 308.

2. — Agostino. V. *Privilegio patenti* n.° 309.

NULLITA' di matrimonio (procedura nelle cause di). V. *Matrimonio*.

2. — Attribuzioni dei delegati provinciali nelle cause di nullità di matrimonio. V. *Matrimonio* n.i 14 e 15.

3. — di decisione. V. *Tasse giudiziarie* n.° 14 e seguenti.

NUZIALE benedizione degli ebrei passati alla religione cristiana. V. *Ebrei* n.i 4 e 5.

OBBLIGAZIONI. Luogo determinato per l'adempimento dell' obbligazione. V. *Competenza* n.° 32.
2. — (cessioni d') pubbliche. V. *Cessione* n.° 4.
3. — degli stati delle provincie e delle autorità provinciali. V. *Ammortizzazione* n.° 3.
4. — delle autorità provinciali della Bassa Austria. V. *Ammortizzazione* n.° 4.
5. — La proprietà delle obbligazioni erariali degli stati della Carniola intestate ai privati e cedute a fondi pubblici, corpi d'artefici, fondazioni, chiese e corporazioni o ad altri privati senzachè siano state trasportate al nome del cessionario deve giustificarsi, a fine di poterne esigere gl' interessi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 448.
6. — Le obbligazioni di demolire senza indennizzazione ogni volta che sia ordinato per pubblico bene le fabbriche costrutte con permesso governativo devono registrarsi nelle pubbliche tavole o presso gli uffizj delle ipoteche: 1821, vol. I, part. 2, pag. 88.
7. — Formola del patto da apporsi nelle concessioni di costruzione di fabbriche quanto all' obbligazione di demolirle: *ivi*.
8. — Tribunale competente pei giudizj di ammortizzazione di obbligazioni a carico pubblico. V. *Ammortizzazione* n.° 3 e seguenti.

OBERER Carlo. V. *Privilegio patenti* n.i 121 e 122.
2. — Federico e Walisser. V. *Privilegio patenti* n.° 503.

OFFENHEIM Antonio Raineri. V. *Privilegio patenti* n.i 312 e 313.

OFFERTE suppletorie nei contratti per asta pubblica. V. *Aste* n.° 3.

OFFICIALI. V. *Uffiziali.*

OGGETTI di belle arti e letteratura (estrazione e commercio degli). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

2. — e bestie che si espongono alla pubblica vista e curiosità. Disposizioni daziarie relative. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 83 e seguenti, 144 e 145.

3. — di acque. V. *Comprensorj.*

4. — d'uffizio. Gl'impiegati ai dazj sono considerati come delegati dalla competente autorità negli oggetti d'uffizio. V. *Contrabbandi* n.° 2.

5. — Quale opposizione fatta in oggetti d'uffizio agl'impiegati ai dazj vesta l'indole di delitto di violenza pubblica. V. *Contrabbandi* n.° 3.

6. — Resistenza di più persone ammutinate agl'impiegati ai dazj in oggetti d'uffizio. V. *Contrabbandi* n.° 4.

7. — Per gli oggetti militari contenziosi qualsivogliano gli uffizj fiscali devono indirizzarsi immediatamente ai comandi generali. V. *Corrispondenza* n.° 3.

OLIO di cassia lignea (il dazio per l') è simile a quello prescritto per l'olio di cannella. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 54.

OPERAZIONI di guerra e di fortificazione (danni cagionati dalle). V. *Guerra* n.° 2.

OPERE pubbliche. Forma dei contratti d'acquisto d'immobili per opere pubbliche. V. *Atti* n.° 1.

2. — (manutenzione delle). V. *Ingegneri* n.° 8.

3. — Gl'ingegneri in capo ed i direttori delle opere pubbliche appaltate non possono ordinarne variazioni od aggiunte. V. *Ingegneri* n.° 1.

4. — Come le delegazioni provinciali possano ordinare opere in casi d'urgenza. V. *Ingegneri* n.° 2.

5. Opere pubbliche risguardanti canali camerali. V. *Ingegneri* n.i 3 e 4.

6. — Quali e come in caso d'urgenza possano ordinarsi dagl' ingegneri e direttori. V. *Ingegneri* n.° 5.

7. — Divieto agli appaltatori di prestarsi a variazioni ed aggiunte senz' ordine scritto dell' ingegnere in capo o direttore enunciante l'approvazione od il titolo d'urgenza — e pene in difetto. V. *Ingegneri* n.i 6 e 7.

8. — Il prospetto delle perizie dei danni dei proprietarj per la spropriazione dei fondi in causa di costruzione di opere pubbliche deve trasmettersi in doppio esemplare e conservarsene uno negli atti della direzione generale di contabilità: 1823, vol. II, part. 2, pag. 243.

9. — La domanda di pagamento dei danni per la spropriazione di fondi in causa di costruzione di opere pubbliche deve corredarsi del contratto o processo verbale di cessione del fondo occupato, del certificato delle ipoteche e dell' attestazione giurata d'inesistenza d'ipoteche legali ove si tratti di oggetto tenue che non consigli la spesa di un giudizio di purgazione: *ivi*, pag. 244.

10. — Esistendo ipoteche sui fondi occupati in causa di costruzione di opere pubbliche, deve alla domanda del pagamento dei danni aggiugnersi, oltre gli altri documenti prescritti (V. il precedente numero), anche l'atto di consenso dei creditori ipotecarj od almeno atti sufficienti a provare l'idoneità della cauzione offerta dal cedente, salvo in difetto di pagare il prezzo al creditore evidentemente anteriore: *ivi*.

11. — Deve sollecitarsi il cedente di fondi occupati in causa di costruzione di opere pubbliche alla produzione dei documenti, ed in caso di non adempimento prefiggerglisi un termine perentorio colla comminazione della decadenza del diritto agl' interessi: *ivi*, pag. 245.

Oppio (il dazio dell') si paga a peso lordo. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 40.

Opposizione fatta agl' impiegati ai dazj in oggetti d' uffizio: come possa essere delitto di pubblica violenza o di sollevazione. V. *Contrabbandi* n.° 2 e seguenti.

Opzioni di beni comunali (prescritta insinuazione di). V. *Debito pubblico* n.° 23 e seguenti.

Oratorj (le spese per gli) dei ginnasj vanno a carico del sovrano erario: 1819, vol. I, part. 2, pag. 200.

Ordinarj (giurisdizione degli) rispetto alle trasgressioni degli ecclesiastici. V. *Ecclesiastici*.

2. — V. anche *Vescovi*.

Ordinariati vescovili: rispetto all' istruzione religiosa nelle università, licei, ginnasj ed altri istituti d' educazione. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti.

Ordinazione (titoli d') al sacerdozio accordati sul fondo pubblico pei chierici altrimenti non provveduti. V. *Sacerdozio*.

Ordine militare di Maria Teresa (ogni uffiziale o generale insignito dell') non ancora aggregato allo stato equestre od altro più elevato grado di nobiltà deve inscriversi nella matricola dello stato equestre ad ogni richiesta di lui o de' suoi discendenti, e spedirsi il formale diploma col pagamento delle sole tasse di cancelleria: 1819, vol. II, part. 2, pag. 329.

Ordini cavallereschi. V. *Decorazioni*.

2. — esteri di cavalleria. V. *Nobiltà*.

3. — religiosi militari (commendatori di). V. *Debito pubblico* n.° 16.

Orefici (degli) Francesco: è nominato vicepresidente del tribunale d' appello generale della Lombardia: 1819, vol. I, part. 2, pag. 133.

Orfani (tutela e cura degli) ricoverati nei pubblici stabilimenti. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

2. Orfani d'impiegati. Gli orfani e le vedove degl' impiegati a cui compete solo gratificazione e non pensione pei servizj resi dai loro genitori e mariti sono esclusi dal benefizio del trimestre di soldo pel pagamento delle spese di malattia e dei funerali degl' impiegati con soldo non maggiore di 600 fiorini morti in istato d'assoluta miseria: 1823, vol. II, part. 2, pag. 255.

3. — e vedove di gendarmi. V. *Gendarmi* n.i 4 e 6.

4. — degli uffiziali militari della cessata repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 50 e seguenti.

5. — e vedove dei militari non ritornati dalla campagna di Russia. V. *Pensioni* n.i 56 e 57.

6. — di militari. Le delegazioni provinciali sono incaricate di vegliare per la più stretta esecuzione delle superiori determinazioni a pro degli orfani di militari: 1819, vol. I, part. 2, pag. 238.

7. — — Incarico al governo delle ricerche agli orfani militari sparsi quà e là senza professione o altro mezzo di sussistenza, e di annunziarne l'esistenza alle autorità militari pei provvedimenti alla loro educazione militare se maschi, e se femmine per essere prenotate per qualche posto negl' istituti di beneficenza fondati per le fanciulle: *ivi*, pag. 239.

8. — — Il governo non permette che venga adoperata forza per ammettere alcuno dei ragazzi in una casa di educazione militare senz' essersi prima assicurato che non vi sia ostacolo od opposizione fondata per parte dell' autorità preposta alla tutela del fanciullo: *ivi*.

9. — — Istruzioni dell' aulico consiglio di guerra ai comandi generali in proposito degli orfani e figli di militari: *ivi*, pag. 240.

10. Orfani di militari. Le autorità militari devono non mostrarsi indifferenti per la sorte dei figli di militari che altre volte appartenevano alla loro giurisdizione e privi di genitori: 1819, vol. I, part. 2, pag. 240.

11. — — — Devono accordare ai figli di soldati privi di padre non provveduti ancorchè abbiano la madre vivente la preferenza a quelli di padre vivente nella concessione dei posti di educazione: *ivi*, pag. 241.

12. — — — Nei casi di eccettuazione dalla regola generale, di preferenza nella concessione dei posti di educazione ai figli di militari deve ogni volta rassegnarsi al consiglio aulico di guerra il rapporto in proposito: *ivi*.

13. — — Si deve tenere nota esatta delle figlie orfane di militari benemeriti da innoltrarsi al consiglio aulico di guerra sull' eccitamento di questo: *ivi*, pag. 242.

14. — degl' impiegati antichi e servi dei due arcivescovati di Trento e di Bressanone. V. *Pensioni* n.° 16.

15. — Come l'orfano possa esentarsi dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettere *b*, *c* ed *e*.

16. — Giustificazioni da prodursi dagli orfani e dalle vedove che domandano pensione o provvigione. V. *Pensioni* n.° 23.

17. — Foro competente dell' orfano che cessa dalla tutela di un pubblico stabilimento. V. *Tutela* n.° 15 e seg.

18. — Domicilio degli orfani quanto alla coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 19, lettera *b*.

Originali (la produzione degli) non può ordinarsi d' uffizio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 52, § 47.

2. — Le domande intempestive per l' ispezione degli originali non possono restituirsi d' uffizio: *ivi*, § 49.

3. — Sui protocolli d' ispezione degli originali deve emanarsi il decreto voluto dal § 188 del regolamento giudiziario: *ivi*, pag. 54, § 57.

4. Originali (per l'ispezione degli) non si può dichiarare sospesa la decorrenza dei termini: 1823, vol. I, part. 2, pag. 56, § 64.
5. — Nessuno è obbligato di allegare in originale anzichè in copia i suoi documenti: *ivi*, pag. 52, § 47.
6. — I documenti originali interessanti i minori ed i testamenti devono custodirsi separati dalle altre carte d'archivio ed in armadio chiuso: *ivi*, pag. 74, § 147.
Oro (concambio dell') alla zecca ed agli uffizj di garanzia dopo il nuovo sistema di monetazione. V. *Zecca*.
2. — È vietata l'esportazione dei minerali d'oro e d'argento: 1822, vol. I, part. 1, pag. 64, n.° 9 nelle annotazioni.
3. — È proibita l'importazione e l'esportazione dell'oro fulminante: *ivi*, n.° 10 nelle annotazioni.
4. — Divieto di fondere le monete legali d'oro e d'argento. V. *Monetazione* n.° 27.
Orpimento. V. *Veleni*.
Orrigoni Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 314.
2. — Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.i 315, 316 e 317.
Ospizj degli esposti. V. *Esposti*. *Vaccinazione* n.° 12 e seg.
Ottomani (mogli degli). V. *Albinaggio* n.° 5.
2. — stati. È recato a pubblica notizia che le autorità ottomane ai confini degli stati austriaci hanno avuto gli ordini opportuni, pei quali i corrieri ed i sudditi austriaci non troveranno il menomo impedimento o ritardo nel conseguire i passaporti ossia *teskere*, senza dei quali per ordine della Porta è denegato a chiunque siasi viaggiatore l'ingresso negli stati ottomani: 1822, vol. I, part. 1, pag. 5.
Ottomano suddito (cause di). V. *Competenza* n.° 24.
Oziosi. V. *Coscrizione* n.° 102.

PABITZKI Corrado. V. *Privilegio patenti* n.° 318.
PACCHI. V. *Posta-lettere* n.i 9 e seguenti, 28 e seguenti.
PACHNER cav. Gio. Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 319.
PADOVA (casa d'invalidi in). V. *Invalidi* n.° 6 e seguenti.
PADRI della misericordia. Loro farmacie esenti dalla tassa arti e commercio. V. *Tassa arti e commercio* n.° 16.
PADRONI. Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni quando si debbano promuovere avanti le preture urbane. V. *Competenza* n.° 17.
PAESI Bassi: pagamento dei vitalizj detti *pains d'abbaye*. V. *Pains d'abbaye*.
PAGAMENTI delle spese dipendenti dai loro contratti a cui sono abilitate le direzioni delle dogane, del demanio, della posta, della zecca e del lotto. V. *Finanza* n.° 2.
2. — Le casse pubbliche ed i privati non sono tenuti di ricevere pei pagamenti loro dovuti monete di rame al di là di venticinque centesimi: 1823, vol. II, part. 1, pag. 93, § 17.
3. — Si può far uso nei pagamenti alle casse pubbliche ed ai privati di tutte le monete d'oro e d'argento legali e di quelle che hanno corso legale comprese nella tariffa, ed esse devono accettarsi: *ivi*, pag. 92, § 14.
4. — Non si può costringere alcuno a ricevere in pagamento monete non comprese nella tariffa, le tosate o sfigurate in modo da non potersi più riconoscerne l'impronto e le mancanti del peso legale: *ivi*, pag. 93, § 15.

5. Pagamenti. Rispetto alla tolleranza nel peso delle monete d'oro e d'argento devono osservarsi le norme precise aggiunte alla tariffa: 1823, vol. II, part. 1, pag. 92, § 14.

6. — I privati possono pattuire i pagamenti anche in monete escluse dal corso legale, e stabilire patti speciali intorno al valore delle monete legali ed in corso legale comprese nella tariffa: *ivi*, pag. 93, § 16.

7. — Quando nei contratti dei privati non è espressa la valuta delle somme da essere pagate, cioè se nella nuova od in una delle legali preesistenti, si presume essersi intesa la valuta austriaca secondo il nuovo sistema, salva la prova in contrario: *ivi*, pag. 94, § 19.

8. — Se la specie di moneta determinata pel pagamento nei contratti tra i privati non è più circolante all'epoca di esso, deve osservarsi il § 989 del codice civile: *ivi*, pag. 95, § 21.

Pagamento. Chi si è obbligato al pagamento o all'adempimento di una convenzione in un luogo determinato può essere convenuto avanti il giudice di questo luogo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 79, § 15.

2. — Le somme occorrenti al pagamento delle rendite sul monte lombardo-veneto si forniscono sempre e di preferenza dal tesoro dello stato: 1822, vol. II, part. 1, pag. 108.

3. — Il pagamento delle annue rendite sul monte lombardo-veneto si eseguisce di semestre in semestre presso la cassa del monte in Milano, ovvero per conto di essa presso le casse provinciali di finanza ove così desideri il creditore e sopra analoga di lui domanda da farsi un mese prima della prossima epoca stabilita pel primo pagamento: *ivi*.

4. — Le epoche dei pagamenti semestrali delle rendite sul monte lombardo-veneto procedenti dal debito

arretrato dell' amministrazione del regno italiano decorrono dal 1.° novembre 1820, non avuto riguardo all' epoca della loro liquidazione ed inscrizione: 1820, vol. II, part. 1, pag. 180.

5. Pagamento. I semestrali pagamenti delle rendite sul monte lombardo-veneto si fanno in danaro effettivo: *ivi*.

Paglia vecchia degli spedali. V. *Spedali* n.° 1.

2. — È permessa l' importazione della paglia da far cappelli senza speciale licenza, mediante dazio del 10 per 100 sul valore: 1823, vol. II, part. 2, pag. 273.

3. — Dazio della paglia. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seg.

Pains d'abbaye. Il governo dei Paesi Bassi dichiarò di voler pagare al ragguaglio di un terzo del primiero importo i vitalizj concessi a varj sudditi austriaci così denominati: 1823, vol. II, part. 1, pag. 81.

2. — — Non meno che gli arretrati nella stessa proporzione, cominciando dall' epoca da essere ulteriormente fissata: *ivi*.

3. — — Termine perentorio a tutto dicembre 1823 per presentare le suppliche delle relative pretese coi documenti al governo dei Paesi Bassi: *ivi*, pag. 82.

Pane. V. *Sussistenze militari* n.° 14 e seguenti.

Panno (rivagni e cimosse di). Dazio per essi. V. *Dazj* n.i 73, 74, 144 e 145.

Paravicini Samuele. V. *Privilegio patenti* n.° 320.

Parentela. Ostacolo ad essere due congiunti impiegati presso una stessa cassa e presso qualunque altro medesimo uffizio. V. *Impieghi* n.° 5.

2. — È dichiarato in pieno vigore il non mai abrogato decreto 6 giugno 1806 riguardante l' ostacolo di parentela ad appartenere al medesimo corpo municipale: 1819, vol. II, part. 2, pag. 334.

3. Parentela. Il decreto 6 giugno 1806, in forza del quale non possono contemporaneamente appartenere al medesimo corpo municipale gli ascendenti e discendenti di qualsivoglia grado, i collaterali nel quarto grado civile e gli affini nel secondo, viene esteso alla congregazione centrale, alle provinciali ed alle deputazioni comunali: 1819, vol. II, part. 2, pag. 334.

Parenti prossimi. V. *Parentela*.

Parma (trattato colla corte di) pel libero trasporto dei generi raccolti sui territorj segregati dai due stati in forza dell' ultima sistemazione di confine. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 10 e seguenti.

2. — trattato colla corte di Parma riguardo ai pensionati: 1823, vol. II, part. 1, pag. 69.
V. *Pensionati* n.° 7.

3. — I sudditi dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sono ammessi a possedere beni stabili negli stati austriaci per diritto di successione ed a titolo oneroso e per atto fra vivi: 1823, vol. II, part. 1, pag. 74.

Parrochi (incumbenza dei) rispetto ai minorenni ed ai casi di doversi provvedere questi di tutore. V. *Tutela* n.° 1.

2. — Attribuzioni e doveri dei parrochi in ordine alla vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.i 21, 22, 27, 46 e 48.

3. — Istruzioni ai parrochi rispetto alle fedi di vita di persone cui sia dovuta pensione od assegno. V. *Pensioni* n.i 42 e 43.

4. — Obbligo dei parrochi di denunziare all' autorità civile o militare il matrimonio o la morte di orfana o vedova pensionata. V. *Pensioni* n.° 44.

5. — Devono sotto risponsabilità partecipare alle prime istanze con lettera stesa entro le 24 ore ciascun

caso di morte secondo la data modula, con rimettere direttamente la lettera agli uffizj se il parroco si trova nel luogo di residenza del tribunale, altrimenti in via d'uffizio alle stazioni postali o ai pedoni od anche al cursore comunale: 1823, vol. I, part. 2, pag. 174.

6. Parrochi. La spedizione delle lettere dei parrochi dirette agli uffizj per denunziare i casi di morte va esente da tassa: *ivi*, pag. 175.

7. — Le delegazioni provinciali tengono forniti i parrochi delle stampe occorrenti di notificazione dei casi di morte: *ivi*.

8. — Modula della lettera dei parrochi per notificazione dei casi di morte: *ivi*, pag. 176.

V. inoltre *Certificati* n.° 8.

9. — I parrochi devono assistere all'estrazione a sorte dei coscritti. V. *Coscrizione* n.° 63, lettera *c*.

10. — Trasgressioni dei parrochi sottoposte all'inquisizione di commissione mista ecclesiastica e politica. V. *Ecclesiastici* n.° 9 e seguenti.

11. — Obbligo dei parrochi di recare alla cancelleria vescovile pronto avviso dell'arrivo e partenza di sacerdoti forestieri dalla loro parrocchia. V. *Ecclesiastici* n.° 29.

12. — All'atto del suggellamento per la morte di un ecclesiastico in cura d'anime o di qualche altro ministro di religione si fa un elenco dei documenti e carte riguardanti la cura d'anime e le funzioni d'uffizio da lui coperto, e si consegnano al commissario ecclesiastico destinato in questi casi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 102, § 12.

13. — L'inventario delle sostanze di un ecclesiastico beneficiato si fa alla presenza di commissarj deputati dalle autorità politica ed ecclesiastica — e come vi si procede. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 68.

PARROCCHIALI funzioni. V. *Divini uffizj*.

PARROCCHIE. I comuni possono essere chiamati a concorrere nelle spese di culto in via sussidiaria ed in mancanza d'altri mezzi: 1822, vol. I, part. 2, pag. 134.

2. — Tutto il territorio parrocchiale, nel caso che sia esteso oltre il comune ove è posta la chiesa, è collettabile in via d'offerte spontanee e servigi personali: *ivi*.

3. — Le sovrimposte sull'estimo devono percuotere solamente l'estimo del comune in cui è posta la parrocchia, senza eccettuarne alcuna frazione, nè estendersi a frazioni di altri comuni: *ivi*.

4. — I comuni che non hanno la parrocchia nel proprio circondario devono concorrere alla spesa in ragione d'estimo col comune in cui quella è posta: *ivi*, pag. 135.

5. — Se il comune senza avere parrocchia nel proprio circondario ha il suo territorio soggetto a più parrocchie, si deve far luogo al concorso delle frazioni in unione al comune in cui è posta la rispettiva parrocchia, ma la quota spettante alla frazione in ragione del suo estimo deve sostenersi dal comune a cui essa appartiene: *ivi*.

6. — Devono in ogni caso aver effetto le legittime convenzioni e le consuetudini per le quali le spese di culto abbiano da sostenersi da designati corpi o persone: *ivi*.

PARTICOLARI (obblighi dei) rispetto alle merci estere non soggette a bollo. V. *Merci* n.° 5.

PARTORIENTI (gli stabilimenti per le) sono trattati come istituti universali: 1819, vol. I, part. 2, pag. 158.

PASCOLO (separazione di fondi pel). V. *Beni comunali* n.° 4.

2. Pascolo. Uscita all' estero e ritorno delle pecore per l' occasione del pascolo. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 30.
3. — Certificati di sanità degli animali che si conducono al pascolo. V. *Carta bollata* n.° 15.
Passaporto. Proibizione ai vetturali di somministrare mezzi di trasporto a chi non sia munito di passaporto. V. *Vetturali*.
2. — Mancanti di passaporto che si spaccino per disertori. V. *Disertori* n.° 6.
3. — Quanto ai passaporti richiesti da persone soggette per età alla coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 22.
Patentati per invenzioni e miglioramenti in oggetti d' industria, arti e commercio. V. *Privilegio patenti*.
Patenti di fabbrica nazionale privilegiata a favore della ditta *Pirard* e *Deschamps* di panni-lani a S. Martino in Como: 1823, vol. II, part. 2, pag. 288.
2. — d' invenzione. Trasmissione delle istruzioni sulla sovrana patente 8 dicembre 1820 alle delegazioni provinciali per l' osservanza: 1821, vol. I, part. 2, pag. 94.
3. — — È libero all' inventore di far valere i suoi titoli presso quell' autorità alla quale egli si trovi più vicino: *ivi*, pag. 95.
4. — — La tassa per le patenti d' invenzione è quella soltanto che risulta dal numero d' anni del privilegio: *ivi*.
5. — — Le spese pel bollo e la spedizione delle patenti d' invenzione devono pagarsi al riceversi di esse: *ivi*.
6. — — Non è permesso che sotto pretesto di viste superiori *dello stato* alcuno imprenda di esaminare un' invenzione, qualora il transunto non dia fondato sospetto essere l' invenzione contraria alle leggi o dannosa per pubblici riguardi: *ivi*.

7. Patenti d'invenzione (i prescritti tre fiorini per le) devono pagarsi per ogni spedizione delle rispettive cancellerie del regno d'Ungheria, del gran ducato di Transilvania e dell'unita pel resto della monarchia: 1821, vol. I, part. 2, pag. 96.

8. — — Rettificazione di alcune discrepanze dal testo uffiziale alemanno della sovrana patente 8 dicembre 1820 sulle patenti d'invenzione: ivi.

9. — — Rispetto alle patenti d'invenzione risguardanti oggetti di vettovaglia. V. *Privilegi* n.° 33.

10. — — Individui privilegiati ed oggetti dell'invenzione. V. *Privilegio patenti*.

11. — — Disposizioni della sovrana patente 8 dicembre 1820 riguardante i privilegi d'invenzione e d'industria. V. *Privilegi* n.° 2 e seguenti.

Paternita'. Per errore di stampa nell'edizione del codice civile del 1815 si legge nel § 163 *sette mesi*, e deve in vece leggersi *sei*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 111.

Patria podestà (domicilio del figlio sotto la) — e tribunale suo competente. V. *Competenza* n.° 36.

Patrocinatore comune da nominarsi da più rei convenuti e disposizioni relative. V. *Procedura civile* n.° 12.

Patrocinatori delegati a persone miserabili. V. *Tasse giudiziarie* n.i 4 e 5.

2. — Restituzione del deposito fatto sul monte dello stato dai patrocinatori. V. *Debito pubblico* n.i 6. e 7.

3. — Domanda dei patrocinatori per la restituzione del deposito fatto all'epoca del cessato regno d'Italia. V. *Depositi* n.i 4 e 5.

Patrocinio delle cause (abilitazione al). V. *Avvocatura*.

Patronato (benefizj di) lasciati in amministrazione demaniale sino all'epoca del 1822. V. *Benefizj* n.° 1 e seguenti.

PATRONI di benefizj in amministrazione demaniale. V. *Benefizj* n.° 1 e seguenti.

PATTO preventivo di sottoporsi ad altro giudice: è nullo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 80.

2. — Patto di demolire da apporsi nelle concessioni governative di costruzione di fabbriche. V. *Fabbriche* n.i 1 e 2.

PAUSINGER consigliere Leopoldo e Vurm. V. *Privilegio patenti* n.i 321, 322 e 323.

PAVIA (canale di). V. *Barche* n.° 2 e seg. *Navigazione.*

PAZZI. È posto a carico dell'imperiale regio erario il peso di supplire alla deficienza degli spedali dei pazzi: 1819, vol. II, part. 2, pag 450.

2. — Deve cessare ogni retribuzione dei comuni pel mantenimento dei pazzi negli spedali: *ivi.*

3. — Invito alle amministrazioni comunali di trasmettere un conto della spesa necessaria nel decorso dell'anno 1819 in ciascuno degli spedali ch'erano a carico dei comuni pel mantenimento dei pazzi, e la nota delle somme pagate o da pagarsi in quell'anno per tale oggetto dalle medesime: *ivi.*

4. — Mantenimento prestato accidentalmente ed in via straordinaria a qualche maniaco negli spedali degli infermi od altri stabilimenti non destinati al ricovero dei pazzi: 1822, vol. I, part. 2, pag. 60. V. *Spedali.*

5. — Gli stabilimenti pei pazzi devono continuare nel possesso dei loro capitali, stabili ed altre rendite di loro ragione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 119.

6. — I ricoverati negli stabilimenti pei pazzi che sono in istato di far fronte alle spese per la cura e mantenimento proprio, e quelli che ne hanno l'obbligo del mantenimento secondo le leggi devono sostenerle: *ivi.*

7. Pazzi. Nel caso d'insufficienza degli stabilimenti pei pazzi a sostenerne le spese, queste devono portarsi a carico dell'intiera provincia ed essere comprese nel conto preventivo annuale di essa: 1821, vol. I, part. 2, pag. 119.

8. — I comuni del regno lombardo-veneto che per l'addietro supplivano alle spese del mantenimento dei pazzi poveri ne sono dichiarati esenti pel tempo successivo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 282.

9. — I pazzi ed altre persone affette da malattie di spirito non possono commettersi alla curatela di funzionarj pubblici di sanità: 1823, vol. II, part. 2, pag. 258.

Pece (dazio della). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 52.

Pecore. Concorso ai premj d'industria per migliorate razze di pecore e per l'introduzione di più pregevoli. V. *Industria* n.° 6.

2. — Quanto ai dazj. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 30.

Pecorine bestie (dazio delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

Pedaggio. Può ottenersi il diritto di esigerlo da chi costruisce qualche strada-argine. V. *Strada-argine*.

2. — Convenzioni dei diritti di pedaggio cogli appaltatori di pubbliche costruzioni. V. *Appalti* n.° 8.

Pedone distrettuale (deve farsi uso del) per la diffusione delle lettere di corrispondenza tra i comuni ed il capoluogo del distretto: 1819, vol. II, part. 2, pag. 324.

Pelletterie e pelliccerie (dazio delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 55 e seguenti, 144 e 145.

Pelli. È proibita anche nelle provincie lombarde come nelle antiche austriache l'esportazione delle pelli di lepre all'estero: 1821, vol. II, part. 1, pag. 91.

2. — e pelliccerie. Dazj d'entrata e d'uscita. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 55 e seguenti, 144 e 145.

PENA per gravi trasgressioni politiche: in quali carceri debba scontarsi. V. *Condannati* n.i 1 e seg. e 6.

2. — del carcere secondo i diversi gradi: dove debba scontarsi. V. *Condannati* n.° 4 e seguenti.

3. — Quali trasgressioni di precetti politici concorrenti con delitti abbiano solamente da prendersi in considerazione dal giudice criminale nel determinare la pena dell' inquisito. V. *Competenza* n.° 65.

PENE per qualunque contravvenzione in fatto di merci di proibita importazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 95.

V. *Merci* n.° 10.

2. — L' espressione *condannato* usata nel § 548 del codice civile, che dispone non passare all' erede le multe imposte dalla legge al defunto non ancora condannato, si deve intendere nel senso che non fosse proponibile da questo alcun rimedio legale contro la sentenza, e questa già fosse passata in giudicato avanti la di lui morte: 1820, vol. II, part. 1, pag. 62.

3. — Le pene pecuniarie inflitte dai dipartimenti camerali passano a carico degli eredi nei soli casi in cui la nozione abbia già conseguita la piena sua forza durante la vita di quello contro cui fu proferita per non essere stato interposto alcun ricorso nè in via di diritti, nè in via di grazia, o per essere emanata la decisione superiore sul ricorso, o la sentenza definitiva legale dei tribunali sull' appellazione o gravame: *ivi*, pag. 63.

4. — La confisca regolarmente seguita sorte il suo effetto contro gli eredi, quand' anche non venga giudicato sulla medesima se non dopo la morte del proprietario: *ivi*.

PENSIONARJ civili e militari esteri: possono ottenere dal rispettivo dicastero aulico la permissione di recarsi e rimanere all' estero anche per lo spazio di tre anni consecutivi, riservata la pensione, ma sospesone il pagamento sino al ritorno da giustificarsi col passaporto vidimato alla prima stazione di confine quanto ai pensionarj civili: 1823, vol. I, part. 1, pag. 40.

2. — I pensionarj militari esteri che ottengono il permesso di recarsi e rimanere all' estero per un tempo determinato devono essere trattati colle norme vigenti riguardo alla detrazione o carenza cui devono sottostare per la durata del permesso: *ivi*, pag. 41.

3. — I pensionarj civili e militari esteri, occorrendo loro il bisogno di protrarre la dimora all' estero oltre i tre anni concessi, devono chiederne la proroga con addurne i motivi prima che spiri il termine: *ivi*.

PENSIONATI militari restanziarj. V. *Tasse* n.° 8 e seguenti.

2. — ed impiegati. Sentenze criminali proferite contro i pensionati ed impiegati. V. *Sentenze* n.° 2.

3. — I pensionati che si dedicano al servizio di bastimenti mercantili di bandiera austriaca sono dispensati dal dover ottenere apposito permesso per ogni viaggio: 1823, vol. II, part. 1, pag. 263.

4. — I pensionati e quiescenti possono ammettersi ad impiego anche in età maggiore dei 40 anni: 1823, vol. II, part. 2, pag. 262.

5. — Raccolta delle prescrizioni sul modo di trattare i pensionati. V. *Pensioni* n.° 11 e seguenti.

6. *a*) — Per convenzione colla corte di Modena rispetto ai rispettivi pensionati ogni impiegato o suddito dei due governi austriaco e modenese senza distinzione di classe che riscuota pensione dalle casse dell' uno o dell' altro può, mediante domanda indirizzata

all' autorità governativa superiore del luogo ove esiste la cassa centrale che ne corrisponde il pagamento, ottenere la facoltà di goderla nel paese dell' altro: 1819, vol. I, part. 1, pag. 68.

b) Pensionati ed impiegati. Gl' impiegati o sudditi dei due governi austriaco e modenese che ricevono pensione dalle casse dell' uno o dell' altro dei due stati sono sottoposti alle leggi od alla giurisdizione del paese ove tengono il loro domicilio; e lo stato da cui ricevono la pensione non conserva sopra di loro giurisdizione alcuna se non in quanto vi possedano beni, od occorra di assicurare colle loro pensioni la soddisfazione delle legittime pretese dei sudditi di questo stato: *ivi*.

c) — Ciascun pensionato dei due governi austriaco e modenese che ha la libera scelta del suo domicilio negli stati dell' uno o dell' altro può altresì cangiarlo e ripassare senza impedimento negli stati della corte da cui riceve la pensione, e gode in questo caso dell' intiera esenzione da ogni diritto di detrazione: *ivi*.

7. *a*) — Gl' impiegati o sudditi dei due governi austriaco e parmigiano indistintamente che percepiscono pensione sulle casse dell' uno o dell' altro possono ottenere la facoltà di goderla nel paese dell' altro inoltrandone domanda all' autorità governativa superiore del luogo ove esiste la cassa centrale che ne corrisponde il pagamento: 1823, vol. II, part. 1, pag. 71.

b) — Il pensionato austriaco e parmigiano che ha la libera scelta del domicilio negli stati austriaci e parmigiani può altresì cangiarlo a sua volontà ripassando senza impedimento in quello da cui riceve la pensione: *ivi*.

c) — I pensionati austriaci e parmigiani sono soggetti alle leggi ed alla giurisdizione del paese ove par

iscelta tengono il loro domicilio; e lo stato da cui ricevono la pensione non conserva sopra di essi giurisdizione alcuna se non allorquando possedano beni nel suo territorio, o sia necessario di assicurare colle loro pensioni il soddisfacimento delle legittime pretese dei sudditi del medesimo: 1823, vol. II, part. 1, pag. 71.

8. Pensionati ed impiegati. Diritto di pensione in moneta di metallo. V. *Pensioni* n.i 28 e 29.

Pensione (diritto ad ottenere una). V. *Pensioni* n.° 13 e seguenti. *Debito pubblico* n.° 15 e seguenti.

2. — Le vedove e gli orfani degl'impiegati cui compete solamente una gratificazione ed i congiunti degl'inservienti capaci soltanto di provvigione non vengono sotto la denominazione di capaci di pensione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 255.

3. — Le vedove e gli orfani degl'impiegati cui compete solamente una gratificazione ed i congiunti degl'inservienti capaci soltanto di provvigione sono esclusi dal benefizio del trimestre di soldo stabilito pel pagamento delle spese d'altima malattia e dei funerali degl'impiegati con soldo non maggiore di 600 fiorini morti in istato di assoluta miseria: *ivi*, pag. 256.

4. — La determinazione sovrana rapporto alla pensione e provvigione a favore delle vedove e figli minorenni degl'impiegati, di cui nella circolare 16 settembre 1818, è soltanto applicabile ai veri impiegati e non agl'inservienti di qualsiasi categoria: 1822, vol. II, part. 2, pag. 298.

5. — V. inoltre generalmente *Pensioni*. *Pensionati* n.° 3 e seguenti.

Pensioni vitalizie, civili, militari, *ex*-venete, tirolesi, agli *ex*-Gesuiti spagnuoli. V. *Debito pubblico* n.° 15.

2. — ecclesiastiche (verificazione dei crediti per). V. *Debito pubblico* n.° 16.

3. Pensioni dovute ai commendatori di ordini religiosi militari. V. *Debito pubblico* n.° 16.

4. — da essere concesse agl'impiegati dei cessati ministeri ed altri dicasteri d'indole centrale del cessato regno d'Italia, ed insinuazione del relativo diritto. V. *Debito pubblico* n.i 19 e 26.

5. — straordinarie accordate ai funzionarj del cessato regno d'Italia: pagamento delle pensioni e dei relativi arretrati. V. *Debito pubblico* n.° 17.

6. — Termine ad insinuare i crediti degli arretrati delle pensioni ecclesiastiche anteriori al 1.° di aprile 1814. V. *Debito pubblico* n.° 27.

7. — Avviso agli *ex*-regolari pensionati di dover notificare fra tre mesi il convento, monastero o casa religiosa a cui appartenevano: 1819, vol. I, part. 2, pag. 137.

8. — — Le notificazioni potevano presentarsi anche in carta non bollata: *ivi*, pag. 172.

9. — Le monache che si offrono di rientrare negl'istituti ripristinati devono per massima generale conservarsi nel godimento delle attuali loro pensioni vita durante: *ivi*, pag. 94.

10. — Termine a tutto ottobre 1819 stato prefisso agl'impiegati quiescenti per produrre i non prodotti documenti dei loro impieghi necessarj alla liquidazione delle pensioni, e per supplire alle mancanze ed irregolarità delle fattene produzioni, colla comminazione che in difetto si sarebbe fatta cessare la decorrenza provvisionale del mezzo soldo: 1819, vol. II, part. 1, pag. 163.

11. — Raccolta delle prescrizioni sul modo di trattare i pensionati: 1819, vol. II, part. 2, pag. 415.

12. — — Il tesoro dello stato austriaco assume solamente il pagamento di quelle pensioni o provvigioni che

secondo la loro natura ed in forza del titolo fondamentale stanno a carico delle provincie nuovamente acquistate: *ivi*.

13. Pensioni. I pensionisti e provvisionisti che erano sotto l'antecedente governo austriaco graziati di pensione o provvisione, la quale sotto il cessato governo non fu loro posta in corso o lo fu in minore importo dell'accordato in origine, devono porsi all'intiero godimento di quella secondo l'originario assegno, semprechè non se ne siano resi indegni: 1819, vol. II, part. a, pag. 415.

14. *a*) — Gl'impiegati che servirono esclusivamente il solo governo austriaco e per attaccamento all'Austria rinunziarono ad ogni ulteriore servizio del successivo governo, ovvero nel primo momento dell'occupazione furono licenziati da questo per simile riguardo o per incapacità senza pensione, hanno diritto di essere trattati secondo le prescrizioni austriache di pensione: *ivi*.

b) — Quelli cui sotto l'antecedente governo austriaco competeva pensione normale o provvisione, il cui calcolo od assegno fu una volta in ventilazione senza aver avuto luogo prima della cessione delle provincie riacquistate, nè sotto il cessato governo, e quelli definitivamente impiegati presso le autorità già organizzate hanno il diritto di essere trattati secondo le prescrizioni austriache di pensione, eccetto che loro siano più vantaggiose nel totale le prescrizioni del cessato governo: *ivi*, pag. 416, 417 e 418.

c) — Agl'impiegati definitivamente presso le autorità già organizzate devono essere computati i servigi prestati antecedentemente al cessato governo oppure al paese: *ivi*.

15. *a*) Pensioni. Devono trattarsi secondo le prescrizioni di pensione del cessato governo quelli che hanno proseguito per qualche spazio di tempo anche brevissimo sotto il cessato governo il servizio già incominciato sotto l'antecedente austriaco, e ne furono quindi allontanati senza pensione; quelli che hanno servito esclusivamente il cessato governo, e quelli che dopo la rioccupazione austriaca non hanno impiego sotto autorità organizzata e prestarono servizio negli uffizj conservati provvisoriamente: 1819, vol. II, part. 2, pag. 416, 417 e 418.

b) — A quelli impiegati nel precedente governo austriaco che hanno prestato servizio al governo susseguito devono computarsi gli anni di servizio scorsi sotto l'antecedente austriaco: *ivi*, pag. 417.

16. — Le vedove e gli orfani degl'impiegati antichi e servi degli arcivescovadi di Trento e Bressanone non possono pretendere trattamento di pensione secondo le prescrizioni austriache, nè secondo quelle del cessato governo. Può essere fatto in loro favore ricorso onde ottenere un trattamento di grazia: *ivi*.

17. — Gl'impiegati ed inservienti montanistici devono essere trattati generalmente secondo le prescrizioni austriache di pensione: *ivi*.

18. — La decisione sull'applicazione del favore di attenersi al trattamento di pensione più vantaggioso nel totale secondo le prescrizioni austriache e del cessato governo è riservata all'aulico dicastero: *ivi*, pag. 418.

V. il precedente n.° 14, lett. *b*.

19. — Indicazione delle diverse prescrizioni da osservarsi in rapporto ai rispettivi impiegati nelle diverse provincie: 1819, vol. II, part. 2, pag. 418.

20. Pensioni. Epoche dalle quali il governo austriaco ha assunto il pagamento delle pensioni e delle provvigioni: 1819, vol. II, part. 2, pag. 421.

21. — Gli arretrati di pensioni stanno a peso del rispettivo governo dalle rispettive epoche da cui dipendono: *ivi*, pag. 422.

22. — I titoli per pensioni e gratificazioni non soggiacciono a prescrizione; tuttavia deve provarsi il motivo del ritardo maggiore di un anno a presentare le istanze: *ivi*.

23. — Le vedove e gli orfani devono giustificare in modo particolare la facoltà lasciata dai loro mariti e genitori, e le facoltà proprie possedute all'epoca della morte di questi: *ivi*.

24. *a*) — I soli impiegati del *paese*, cioè gl'*impiegati provinciali* al servizio nelle provincie riacquistate sotto l'antecedente governo, hanno titolo al pagamento delle pensioni o gratificazioni: *ivi*.

b) — Gl'impiegati del cessato regno d'Italia in esteri stati e gl'impiegati ministeriali, centrali, del consiglio di stato e della corte dovevano attendere di essere soddisfatti in comune dalle rispettive differenti potenze quando fosse fissata la rispettiva debita quota dalla commissione liquidatrice stabilita in Milano: *ivi*, pag. 423.

25. — Anticipazione a favore degl'impiegati ed inservienti della corte, e degli *ex*-impiegati che avevano servito negli stati esteri, che per nascita sono sudditi austriaci: *ivi*.

26. — Dall'anticipazione vennero esclusi gli addetti alle provincie pontificie, pei quali la corte di Roma ha assunto totalmente l'incarico: *ivi*, pag. 424.

27. — Esclusione dall'anticipazione di pensione dichiarata per quelli che si sono resi indegni per delitto o grave trasgressione di polizia: *ivi*.

28. *a*) Pensioni. Devono trattarsi a senso letterale delle prescrizioni dell'antecedente governo gl'impiegati dimessi dopo la rioccupazione austriaca soltanto per mancanza di confidenza e per riguardo di servizio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 424.

b) — Gl'individui impiegati presso le autorità civili delle provincie riacquistate, in quanto vi passano immediatamente dal servizio in istato di pensione, e le loro vedove ed orfani — gl'impiegati ovunque senza distinzione presso i corpi ed autorità militari nativi di dette provincie che soltanto dopo la rioccupazione di esse sono passati in istato di pensione, poi le loro vedove ed orfani — i pensionisti e provvisionisti assunti colle provincie nuovamente acquistate. — I pensionisti e provvisionisti che durante l'antecedente possesso austriaco delle provincie riacquistate vi percepirono pensione o gratificazione sino alla cessione, e ritiratisi quindi negli stati austriaci la percepirono in una cassa di questi — e gl'individui militari *ex*-veneti licenziati dal servizio austriaco in seguito al trattato di pace di Vienna e graziati di pensione hanno titolo di percepire le pensioni e provvigioni da una cassa delle provincie riacquistate nella moneta di metallo circolante esclusivamente in esse: *ivi*, pag. 425.

29. — Il diritto di percepire la pensione in moneta di metallo in una cassa delle provincie riacquistate è limitato alla dimora nelle medesime — e gl'individui devono ad ogni riscossione provare col mezzo delle quitanze vidimate dall'autorità o dal parroco del luogo di loro soggiorno la continua loro dimora in quelle provincie in cui è soltanto in corso la moneta di metallo: *ivi*, pag. 426.

30. Pensioni. Per la determinazione delle pensioni da attribuirsi ai professori delle scuole superiori ed alle loro vedove devono contarsi anche gli anni di servizio nella qualità di maestri di scuole elementari se la rispettiva serie di servizio è stata continuata senza interruzione: 1820, vol. I, part. 2, pag. 36.

31. — Al pagamento delle pensioni degl'impiegati, al di cui soldo, oltre l'erario camerale, anche altri fondi contribuivano delle determinate quote annuali, devono questi concorrere nella stessa proporzione in cui contribuivano al complessivo soldo di attività: 1819, vol. II, part. 2, pag. 433.

32. — I fondi che contribuiscono coll'erario camerale al pagamento del soldo d'impiegati devono anche contribuire in eguale proporzione per le pensioni e per tutti i pagamenti definitivi normali alle vedove ed agli orfani degl'impiegati: *ivi*, pag. 434.

33. *a*) — Il *maximum* delle pensioni secondo le normali austriache per le vedove e gli orfani dei pubblici impiegati è di annui fiorini 333 e carantani 20: *ivi*.

b) — La quota di pensione e di gratificazione ossia pagamenti normali da contribuirsi per individui che coprirono simultaneamente più impieghi, percependo soldi diversi da differenti fondi, deve calcolarsi in ragione tanto del numero degli anni nei quali sostennero ciascun impiego, quanto del soldo che loro veniva corrisposto da ciascuno dei varj fondi: *ivi*.

c) — Per le pensioni e i pagamenti normali a favore delle vedove e degli orfani degl'impiegati che percepivano soldi diversi da differenti fondi si devono avere unicamente di norma i soldi corrisposti dai varj fondi senza riguardo al tempo del servigio spettante all'uno od all'altro: *ivi*.

d) Pensioni. La somma di pensione per le vedove ed orfani d'impiegati che percepirono soldi diversi da differenti fondi nel riparto non può mai essere maggiore del *maximum* stabilito per esse dalle normali austriache; ed in tutti i casi nei quali a tenore della normale pensione per la vedova viene questa determinata secondo la carica coperta dal defunto marito, ed essa eccede il *maximum* di fiorini 333. 20, l'eccesso rimane a carico soltanto dell'erario camerale: 1819, vol. II, part. 2, pag. 434.

e) — Quel fondo contribuente al soldo dell'impiegato coll'erario camerale, a cui l'impiegato non fu addetto per dieci anni intieri, non è tenuto di contribuire alla pensione di esso, nè a quella della vedova e degli orfani: *ivi*, pag. 435.

f) — Trattandosi d'impiegato passato dal servizio diretto dello stato a quello di un'amministrazione cui sono assegnati pubblici fondi particolari, ovvero degli stati provinciali o di un comune e viceversa, servir devono di norma il numero complessivo degli anni consunti nei diversi servigi e l'ultimo soldo da lui goduto per liquidare la competente pensione a lui od alla vedova ed orfani, e questa deve corrispondersi da quel solo fondo cui era ultimamente addetto: *ivi*, pag. 436.

34. — Nella medesima carta della quitanza di pagamento della pensione corrisposta dall'erario possono essere stese le dichiarazioni d'inesistenza di altri emolumenti imputabili in essa, e le attestazioni di sopravvivenza e di domicilio negli stati senz'altro bollo: 1821, vol. I, part. 1, pag. 69.

35. — Le mogli degl'impiegati contabili di sistemazione austriaca che sono tenuti a prestare cauzione per l'impiego non sono ammesse a pensione in caso di

vedovanza a carico del regio erario se non avranno presentato durante il servizio del marito un atto di rinunzia a favore dell' erario sottoscritto da loro e da due testimonj, ed approvato dal padre o curatore, e ratificato dal giudice pupillare se sono minori secondo la forma in istampa esistente presso i rispettivi uffizj, a qualunque loro pretesa sulla facoltà del marito, sinchè non sia soddisfatta qualunque legittima pretesa dell' erario dipendente dal di lui servizio non garantita dalla cauzione: 1823, vol. II, part. 1, pag. 50.

36. *a*) Pensioni. Alle consorti degl' individui contabili attualmente in impiego all' epoca della notificazione del 9 luglio 1823 fu prefisso il termine di sei mesi dalla pubblicazione di essa a produrre l' atto di rinunzia a favore dell' erario prescritto per essere ammesse a pensione in caso di vedovanza: *ivi*, pag. 51.

b) — Le mogli di quelli che vengono nominati ad impiego di contabilità con obbligo di cauzione dopo la notificazione del 9 luglio 1823, e che si ammogliano dopo aver ottenuti simili impieghi, devono presentare l' atto di rinunzia a favore dell' erario ad esse prescritto a fine di essere ammesse a pensione nel caso di vedovanza fra sei mesi dall' attivazione del marito all' impiego o da quello del contratto matrimonio nei rispettivi casi: *ivi*.

37. — Agl' individui che all' epoca della notificazione 9 luglio 1823 trovavansi in impiego di contabilità di sistemazione austriaca importante l' obbligo della cauzione fu prescritto di partecipare al capo d' uffizio da cui dipendono direttamente, nel caso che fossero ammogliati, il nome della moglie, il suo domicilio, e se la moglie è maggiorenne o soggetta a cura: 1823, vol. II, part. 2, pag. 238.

38. Pensioni. Gli ammogliati, che vengono assunti in impiego di contabilità coll' obbligo della cauzione e quelli che si ammogliano essendo già in impiego di tale specie, devono notificare il nome della moglie, l'età maggiore o minore di essa ed il suo domicilio fra quindici giorni dall' epoca della loro rispettiva attivazione nell' impiego o del contratto posteriore matrimonio al capo dell' uffizio da cui direttamente dipendono: 1823, vol. II, part. 2, pag. 239.

39. *a*) — Il capo d' uffizio dell' impiegato contabile con obbligo di cauzione, cui sia partecipato da questo il proprio stato conjugale, deve rendersi sollecito di ricordare espressamente ed individualmente alla moglie di esso, spiegandole le prescrizioni della notificazione 9 luglio 1823, il bisogno dell' atto di rinunzia da essa voluto per poter aspirare in caso di vedovanza al conseguimento di pensione a carico dell' erario, e comunicarle in pari tempo la formola dell' atto di rinunzia: *ivi*.

b) — Formola dell' atto di rinunzia da farsi dalle mogli degl' impiegati contabili coll' obbligo di prestar cauzione, a fine di poter essere ammesse a pensione nel caso di vedovanza: *ivi*, pag. 240.

40. — Le mogli degl' impiegati contabili nominati o continuati provvisoriamente secondo il sistema del cessato governo italiano non sono obbligate a passare l' atto di rinunzia prescritto per quelle degl' impiegati di sistemazione austriaca: *ivi*, pag. 241.

41. — L' atto di rinunzia delle mogli degl' impiegati contabili di sistemazione austriaca deve conservarsi per l' interesse del regio erario presso la direzione od uffizio superiore da cui dipende il ramo d' amministrazione al quale è addetto l' impiegato con darsene ricevuta alla moglie, onde valersene nel caso di vedovanza: *ivi*.

42. Pensioni. I parrochi devono denegare le fedi di vita per esigere pensioni se i pensionati stessi di cui devono avere o procurarsi la conoscenza non si presentano in persona, ciò esprimendo nella fede stessa: 1823, vol. I, part. 2, pag. 19.

43. — Trattandosi di vedova o di orfana, i parrochi nelle fedi di vita di esse devono aggiugnere la dichiarazione *constare loro dell' attuale stato vedovile o nubile rispettivamente*: *ivi*, pag. 20.

44. — I parrochi devono denunziare il matrimonio o la morte di vedova od orfana pensionata avvenuta nella loro parrocchia: *ivi*.

45. — Le quitanze delle pensioni od assegni devono contenere la dichiarazione del rispettivo individuo se egli goda o no più assegni contemporanei, e la data e il numero della disposizione del concessogli doppio assegno: *ivi*.

46. — È vietato alle casse di eseguire pagamento sopra fedi o quitanze mancanti delle formalità prescritte: *ivi*.

47. — I pensionati che si dedicano al servizio di bastimenti mercantili di bandiera austriaca sono dispensati dal chiedere apposito permesso per ogni viaggio: 1823, vol. II, part. 1, pag. 263.

48. — Ai pensionati addetti al servizio di bastimenti mercantili di bandiera austriaca ad ogni ritorno d'un viaggio può ripristinarsi la decorrenza delle rispettive pensioni, provvigioni, assegni di grazia e simili rimasta sospesa, mediante certificato dell' uffizio di porto d'avere servito bastimento di bandiera austriaca da prodursi al governo: *ivi*.

49. — I commissarj distrettuali ed altri uffizj che possono giovare in proposito, nel caso di matrimonio di orfane o di vedove d'uffiziali militari della già repubblica veneta sussidiate, devono renderle avvertite

aver esse l'arbitrio di conseguire una somma definitiva per una sola volta, o di riservarsi di essere rimmesse a pensione nel caso che dall'ultimo matrimonio non sia pervenuta alla vedova una sostanza il cui usufrutto sorpassi l'intiero ammontare del sussidio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 402.

60. *a*) Pensioni. Ogni vedova di un ufficiale della cessata repubblica veneta può ottenere il sussidio alimentario semprechè abbia contratto legale matrimonio anteriormente alla prima attivazione del governo austriaco nelle provincie venete, ancorchè il marito già si trovasse in istato di pensione — non sia mai stata separata dal marito in via giudiziaria, o sia provato esserlo stata senza propria colpa — il marito non siasi in verun modo reso immeritevole dei riguardi della pubblica amministrazione per sè e per la sua famiglia — essa non posseda patrimonio proprio, non ne abbia ereditato dal marito o non goda d'altra provvisione, in modo che o con alcuno o col concorso di tutti tre questi mezzi non sia sufficientemente assicurato il di lei sostentamento — e qualora essa inoltre per età, infermità od altri difetti fisici sia incapace di procacciarsi il proprio sostentamento: *ivi*, pag. 403.

b) — Ai figli, non però ai figli dei figli nè ad altri congiunti, di ufficiale della cessata repubblica veneta è concesso il diritto al sussidio alimentario senza differenza di età qualora alla morte del padre non si trovi più vivente la madre e concorrano per loro le condizioni volute per la pensione delle vedove di ufficiali veneti, o morendo la madre cui sia stato accordato tale sussidio nella di lei vedovanza: *ivi*, pag. 404.

51. *a*) Pensioni. I sussidj alimentarj per le vedove e pei figli di ufficiale della cessata repubblica veneta sono stabiliti nelle misure già vigenti sotto il regime di questa. — Importo secondo i diversi gradi: 1819, vol. II, part. 2, pag. 405.

b) — I figli di ufficiale della cessata repubblica veneta, quando alla morte di questo non sopravvive la loro madre, e dopo la morte della vedova loro madre stata provveduta del sussidio alimentario, lo ricevono complessivamente senza riguardo al loro numero nella misura determinata per la vedova: *ivi*.

c) — Quando colla madre vivente esistono quattro o più figli o figliastri d'ufficiale della cessata repubblica veneta non altrimenti provveduti, ricevono essi pure in complesso tra tutti un sussidio d'importo eguale a quello della madre — il quale si diminuisce nel caso di morte di uno di loro per la quota di esso — e cessa intieramente morendo la madre, nel qual evento rimane surrogato a loro favore complessivamente l'intiero sussidio che era goduto dalla madre: *ivi*, pag. 406.

52. *a*) — Le domande di sussidio alimentario dovuto alle vedove e ai figli di defunti ufficiali della cessata repubblica veneta si sottopongono corredate dei documenti comprovanti le volute condizioni al consiglio aulico di guerra per mezzo dei comandi generali militari: *ivi*.

b) — I comandi generali militari, procedendo colle precauzioni prescritte generalmente sulle domande di pensioni, devono rispingere immediatamente quelle delle vedove ed orfani d'ufficiali della cessata repubblica veneta che riconoscono inammissibili, ed innoltrare le altre al consiglio aulico di guerra: *ivi*, pag. 407.

c) Pensioni. Il consiglio aulico o decreta la negativa ove sia il caso, o trasmette alla contabilità aulica di guerra, all' uopo di potere stabilire strettamente il sussidio, ed all' uopo dell' annotazione ed inscrizione nella consueta tabella, le domande di sussidio ammissibili delle vedove ed orfani d' ufficiali della cessata repubblica veneta, e quindi dirige l' affare alla camera aulica generale: 1819, vol. II, part. 2, pag. 407.

53. a) — Il sussidio alimentario concesso a vedove od orfani d' ufficiale della repubblica veneta cessa alla morte dell' individuo od in caso ch' egli ottenga altro provvedimento: *ivi*, pag. 408.

b) — Nel caso di matrimonio di figlie di vedove di ufficiale della cessata repubblica veneta è libera a loro la scelta di un pagamento per una volta tanto, consistente nell' ammontare di un triennio di pensione per le vedove, e di un biennio per le orfane, colla rinuncia al sussidio alimentario o di riservarsene il godimento per l' evento di vedovanza: *ivi*.

V. la lettera *g* sotto questo numero.

c) — La riammissione al godimento del sussidio alimentario di vedove od orfane d' ufficiale della cessata repubblica veneta può solamente aver luogo se dall' ultimo maritaggio non sia pervenuto alla vedova patrimonio il cui reddito oltrepassi l' importo del sussidio. — Per l' accertamento del che deve provarsi col mezzo degli atti di volontaria giurisdizione l' asse ereditario lasciato dal defunto marito, e con un certificato dell' autorità del luogo del suo domicilio circostanziatamente lo stato di sostanza della vedova. — Queste disposizioni devono farsi conoscere alla vedova od orfana in procinto di maritarsi ed all' occasione della dichiarazione di sua scelta, e

nella dichiarazione di riserva deve esprimersi questo caso di non riammissione al sussidio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 409.

d) Pensioni. Cessa il sussidio alimentario concesso a vedove od orfani di ufficiale della cessata repubblica veneta se l'individuo entra in un convento con prestazione di voti, eccettochè le vedove od orfane entrino in convento destinato all'educazione pubblica — o se l'individuo viene collocato in una prebenda o in una pia fondazione, o in un istituto di ricovero o d'educazione — o se ottiene un reddito qualunque che gli assicuri mezzi sufficienti di sussistenza: *ivi*, pag. 410.

e) — I comandi generali nell'evento dei casi di cessazione del sussidio alimentario concesso alle vedove ed orfane d'ufficiale della cessata repubblica veneta ne effettuano la sospensione di concerto col governo della provincia, e ne informano il consiglio aulico di guerra mediante le solite specifiche semestrali: *ivi*.

f) — La decisione sui riclami contro le sospensioni di sussidio alimentario accordato a vedove od orfani d'ufficiale della repubblica veneta spetta al consiglio aulico di guerra in unione alla camera aulica generale, ed in caso di divergenza d'opinione è riservata a S. M.: *ivi*.

g) — La quota di partecipazione nell'assegno alimentario concesso a più orfani di un ufficiale della cessata repubblica veneta che cessi per alcuno di loro per ottenuto diverso provvedimento si accresce a favore degli altri — e le figlie orfane possono nel caso di matrimonio riservarsi, senza pregiudizio alcuno dei fratelli e sorelle, il diritto non solo alla riammissione della quota di partecipazione cessata all'atto del matrimonio, ma anche all'intiero importo

del sussidio complessivo pel caso che fosse per essere l'unica superstite nell'corpo della riserva: 1819, vol. II, part. 2, pag. 411.

54. a) Pensioni. Le disposizioni sul sussidio alimentario competente alle vedove ed orfani degli ufficiali della cessata repubblica veneta d'ogni specie d'armi sono estese anche per la marina, a norma del pareggio di grado colla truppa di terra: *ivi*.

b) — Compete pure il sussidio alimentario sotto le stesse disposizioni alle vedove ed orfani degli ufficiali dell'antica repubblica veneta ammogliati in tempo di questa e passati poi al servizio dei governi succeduti oppure pensionati da questi, in quanto a tenore dei sistemi dei succedutti governi non abbiano acquistato diritto a più favorevole trattamento: *ivi*.

c) — Le vedove ed orfani d'ufficiali dell'antica repubblica veneta ammogliati dopo l'estinzione di essa sono trattati secondo le norme del governo sotto il quale hanno contratto il matrimonio, o quelle più favorevoli di quel governo sotto di cui essi hanno servito in ultimo: *ivi*, pag. 412.

55. — Gli ufficiali militari pensionati che procurandosi temporariamente un impiego civile si maritano in tale qualità, devono osservare le discipline prescritte pei militari, in difetto si espongono a non essere riammessi alla pensione in caso di rinunzia all'impiego civile: 1819, vol. I, part. 2, pag. 255.

56. — I ricorsi delle mogli e dei figli dei militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia per ottenere pensione come vedove ed orfani devono essere corredati delle rispettive fedi di battesimo e di matrimonio, e di un certificato del parroco corziorato dalla rispettiva municipalità del non ritorno e dell'ignorata esistenza del militare: *ivi*, pag. 82.

57. Pensioni ed altri analoghi assegnamenti in via di grazia. V. *Certificati* n.° 6.

58. — Convenzione col duca di Modena, per cui i pensionati rispettivi dei due sovrani possono a loro scelta dimorare e godere delle pensioni negli stati dell' uno e dell' altro. V. *Pensionati* n.° 6.

59. — Trattato colla corte di Parma pel libero godimento delle pensioni nei due stati a favore dei sudditi rispettivi. V. *Pensionati* n.° 7.

Perenzione dell' azione colla finanza rispetto alle contravvenzioni. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 10.

2. — dell' azione per le contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia* n.i 4 e 5.

Perfezionamento chirurgico (istituto di) in Vienna. V. *Coscrizione* n.i 28 e 29.

2. — Allievi per perfezionamento a spese dello stato in paese estero. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *d*.

Pergamenter Salomone. V. *Privilegio patenti* n.i 324 e 325.

Pericolo. La fidejussione non supplisce al difetto della prova del credito, nè all' estremo del pericolo per ottenere un sequestro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 51.

Periodici fogli. V. *Gazzette*.

Periti (nomina e competenze dei) per la revisione dei conti dei minori e delle persone soggette a cura. V. *Giudice* n.° 5 e seguenti.

2. — Architetti od agrimensori non istipendiati dall' erario (competenze degli). V. *Architetti*.

3. — La tariffa 19 settembre 1819 è applicabile anche agli atti dei periti che risguardano opere per l' interesse dei comuni e di qualsiasi altro corpo o amministrazione tutelata: 1822, vol. I, part. 2, pag. 118.

4. — I periti chiamati d' uffizio in oggetti di coscrizione sono considerati come impiegati pubblici rapporto

alle contravvenzioni o mancanze nell' esecuzione della legge di coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 95, lettera *c*.

5. Periti revisori dei conti dei minori e delle persone soggette a cura. V. *Giudice* n.° 5 e seguenti.

Perizie. Come debba previamente accertarsi la regolarità delle perizie riguardanti l'alienazione dei beni comunali. V. *Aste* n.i 7 e 8. *Beni comunali.*

2. — di base degl' incanti per la vendita o concessione a livello dei beni degl' istituti di culto e fabbricerie. V. *Fabbricerie.*

3. — sulle merci di estera provenienza. V. *Contravvenzioni* n.i 17, 18 e 19.

4. — Approvazione ed esame delle perizie per gl' incanti degli affittamenti di beni delle fabbricerie. V. *Fabbricerie* n.i 2 e 3.

5. — Il termine per riclamare al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per periti comprende in sè anche i giorni feriati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

V. *Prova.*

Permuta (domande d'approvazione di) di fondi d'istituti religiosi. V. *Istituti* n.° 2.

Personale ed uffiziali di polvere e nitri: a quale giurisdizione ecclesiastica siano soggetti. V. *Giurisdizione* n.° 15.

2. — della guardia di polizia ed uffiziali di essa. V. *Giurisdizione* n.° 16.

Persone (domicilio delle) di servizio domestico. V. *Competenza* n.° 3.

2. — Pretensioni delle persone di servizio. V. *Competenza* n.° 17.

Pescatori matricolati delle coste e di mare esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *g*.

ricevuti in pegno, la persona, condizione ed abitazione del pignorante, la somma precisa sovvenuta e le condizioni del contratto, sotto pena di multa dalle lire 25 alle 50 italiane, del doppio in caso di recidiva, e dell' interdizione dell' esercizio per la terza trasgressione: 1819, vol. II, part. 1, pag. 177.

PII istituti (carteggio dei). V. *Posta-lettere* n.° 24.

PIRZICK Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti* n.i 336 e 337.

PIZZI e merletti (correzione alla tariffa d' introduzione dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 22.

PLACITAZIONE. V. *Beneficj* n.i 19 e 20.

PODESTA' (obbligo dei) rispetto ai minori. V. *Tutele* n.° 2 e seguenti.

2. — Abuso della podestà d' uffizio per parte degl' impiegati in oggetti di coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 95.

POGATSCHNIG Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 338.

POLITICA istanza. V. *Istanza politica.*

POLITICHE autorità. V. *Autorità politiche.*

POLITICI precetti. V. *Precetti politici.*

POLITICO dicastero. V. *Dicasteri.*

2. — rappresentante. V. *Matrimonio* n.i 14 e 15.

POLIZIA (direzione generale di). V. *Convenzioni* n.° 4.

2. — Trasgressioni gravi di polizia. V. *Trasgressioni.*

3. — delle strade. V. *Strade* n.° 4.

4. — Personale ed uffiziali delle guardie di polizia: a quale giurisdizione ecclesiastica appartengano. V. *Giurisdizione* n.° 16.

5. — comunale. Sono mantenute in corso le tasse di licenze e multe per oggetti di polizia comunale determinate dalla tariffa annessa alla circolare della direzione generale di polizia del 10 novembre 1807, colle norme e variazioni dell' altra circolare 6 aprile 1812: 1821, vol. II, part. 2, pag. 178, § 73.

6. Polizia. Gli esercenti continuano ad essere sottoposti al pagamento della tassa per la licenza in oggetti di polizia comunale: 1821, vol. II, part. 2, pag. 178, § 74.

7. — Il prodotto delle licenze in oggetti di polizia comunale si calcola a favore del comune ove è stabilito il commissariato di polizia; *ivi*.

Pollami (dazio dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

Polonia. I possessori di beni e fondi nel regno di Polonia nel giorno della ratifica della convenzione tra gl' imperatori d'Austria e Russia 3 maggio 1815, nel caso che sia per derivar loro in qualunque tempo a titolo di eredità, di legato, di donazione, di dote nuziale od in altra qualsiasi maniera una proprietà negli stati austriaci, devono considerarsi come proprietarj misti, e come tali è loro permesso di vendere liberamente l'anzidetta proprietà, ed estrarne il prezzo senz' alcun diffalco nel regno di Polonia: 1819, vol. I, part. 2, pag. 217.

Polvere. V. *Armi* n.° 5 e seguenti.

2. — d'armi da fuoco. Proibito transito. V. *Dazj* n.° 101.

Polveri da fuoco. Ribasso di prezzo per gli armatori. V. *Armatori*.

2. — ardenti (tariffa delle): 1822, vol. II, part. 1, pag. 206.

3. — Tariffa dei prezzi delle polveri ridotti a nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 224.

4. — — di vendita delle polveri da caccia in quantità minori di un' oncia: *ivi*, pag. 225.

Pompeo Francesco Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 339.

Pompieri (ai) civici di Milano qualora passino nella truppa di linea come coscritti o come volontarj deve valutarsi nella capitolazione il tempo del prestato anteriore servizio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 32.

Pomjaud de Nanclas Giacomo Emanuele. V. *Privilegio patenti* n.° 340.

Pontificio stato. V. *Albinaggio* n.° 4.

2. — Requisitorie delle autorità giudiziarie austriache a quelle dello stato pontificio. V. *Posta-lettere* n.° 35.

Popolazione (ruolo di) da formarsi in tutt' i comuni. V. *Coscrizione* n.° 45 e seguenti.

Porcelliana (dazio della). Proibita introduzione delle manifatture di essa in caso di speciale permissione quanto ai particolari. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 1 e seg.

Porcine bestie. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

Porro Lambertenghi V. *Privilegio patenti* n.° 341.

Porta ottomana. V. *Ottomani stati.*

Portieri e commessi delle congregazioni municipali. V. *Congregazioni municipali* n.° 6.

Porto (diritti di) delle merci spedite e ricevute dall' estero col mezzo dei corrieri. V. *Posta-cavalli* n.° 10.

2. — Diritti di porto: 1819, vol. I, part. 1, pag. 43.

3. — V. anche *Posta-lettere* n.° 25 e seguenti.

Posener Gio. Paolo. V. *Privilegio patenti* n.° 342.

Possesso (immissione in) dell' eredità. V. *Trasporti censuarj* n.i 3 e 4.

2. — delle eredità da lasciarsi libero ai sudditi del re di Sardegna. V. *Eredità* n.° 14.

3. — Le autorità politiche s' ingeriscono nelle cause in punto di possesso tra i sudditi in quanto per dovere di sorveglianza e per tutela della pubblica tranquillità siano chiamate a proteggere momentaneamente nel suo stato di godimento chi già effettivamente possiede la cosa controversa, facendo uso dei mezzi che sono in potere della polizia: 1819, vol. II, part. 2, pag. 300.

4. — delle temporalità beneficiarie. V. *Benefizj* n.° 21.

5. Possesso (non si deve concedere il) dell' eredità al primo che lo domanda. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 28.

6. — Non si può concedere l'immissione in possesso del legato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 26.

7. — Quando è affatto ignoto se esistano eredi, si avverte nell' editto da pubblicarsi che, trascorso il termine prefisso, verrà aggiudicato al regio fisco il possesso dell' eredità, e se ne partecipa il governo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 111, § 36.

8. — Non si consegna l'eredità di persona in rapporto di contabilità col sovrano erario sinchè non siano chiusi i conti e sia dato l'assenso dalla competente autorità: *ivi*, pag. 115, § 44.

9. — Ritenzione da farsi dal giudice nel caso che l'eredità debba trasportarsi in estero stato. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 91.

10. — Gli eredi prima dell' aggiudicazione dell' eredità devono aver soddisfatti gli obblighi loro imposti dalle leggi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 116, § 47.

11. — V. inoltre *Volontaria giurisdizione* n.° 96 e seg.

12. — È delegato l'uso di stendere processi verbali di pignoramento ed immissione in possesso degli stabili, ed è posta fuori d'osservanza la relativa circolare d'appello del 21 gennajo 1817: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 52.

Possessori sudditi austriaci e parmigiani. Trattato colla corte di Parma pel libero trasporto dei generi raccolti nei territorj segregati dai due stati dipendentemente dall' ultima sistemazione di confine. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 10 e seguenti.

2. — che si credono gravati sull' estimo censuario. V. *Estimo* n.° 4.

Possessorie vertenze. Come e quando le autorità politiche s' ingeriscono nelle possessorie vertenze. V. *Possesso* n.° 3.

Posta-cavalli. I capitoli generali 17 luglio 1820 servono di base nei contratti d' affitto delle stazioni di posta-cavalli: 1822, vol. II, part. 2, pag. 304.

2. — Il mastro di posta è obbligato di avere un numero di postiglioni corrispondente a quello delle coppie di cavalli assegnate alla di lui stazione: *ivi*.

3. — Documenti senza dei quali il mastro di posta non può ammettere i postiglioni al servizio della sua stazione: *ivi*, pag. 305.

4. — Sorveglianza e responsabilità dei mastri di posta rispetto alla condotta morale de' suoi postiglioni: *ivi*.

5. — Stabilimento di tre stazioni di posta nella provincia di Sondrio, una cioè in Colico, l' altra in Morbegno, e la terza in Sondrio, il primo di febbrajo 1824 sotto il regolamento portato dalla specifica delle poste di Lombardia — distanza dall' una all' altra di dette stazioni. — Tenore di detto regolamento: 1823, vol. II, part. 2, pag. 298.

6. — Tariffa in nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 242.

7. — Itinerario postale. — Specifica delle poste per le principali strade nelle provincie dipendenti dal governo di Milano: 1819, vol. I, part. 2, pag. 84.

8. — Regolamento intorno al numero di cavalli per servizio delle vetture di viaggio a due e a quattro ruote con bagaglio o senza: *ivi*, pag. 88.

9. — Tariffa portata dal decreto 9 settembre 1808 per le corse in posta: *ivi*.

10. — Tariffa di porto e consegna del numerario ed altri effetti col mezzo della staffetta da Milano a Torino e a Genova ed a vicenda: *ivi*, pag. 89.

POSTA-LETTERE. L'impiegato cui è attribuibile lo smarrimento di lettere raccomandate paga la multa di 100 fiorini a benefizio di chi l'ha messa in posta: 1819, vol. I, part. 1, pag. 11.

2. — — I richiami per lo smarrimento di lettere raccomandate non sono più ammessi se nel termine di tre mesi dal giorno in cui sono state messe in posta non sono notificati all' uffizio al quale furono raccomandate e presentati in iscritto colla produzione della ricevuta alla direzione delle poste: *ivi.*

3. — — Le lettere raccomandate per la Francia devono essere munite di tre sigilli, ed i pacchetti di cinque: *ivi.*

4. — La tassa pel porto delle lettere si paga a misura della distanza progressivamente di tre in tre stazioni postali: *ivi*, pag. 88.

5. — Sono stabilite sette gradazioni di distanza per la corrispondenza interna: *ivi.*

6. — Le gradazioni di distanza per la corrispondenza all' estero sono cinque: *ivi*, pag. 89.

7. — Per le lettere provegnenti dall' estero e soggette ad un diritto di transito, questo si paga in aggiunta di quello di porto: *ivi.*

8. — La prima gradazione di peso per le lettere semplici si estende sino agli otto denari inclusivamente: *ivi.*

9. — — La tassa progredisce con eguale misura sino alle due once ed otto grossi — per le lettere di maggior peso sino alle cinque once e sei grossi si aggiunge la sola metà della tassa fissata per le lettere semplici: *ivi.*

10. — — Se il pacchetto oltrepassa le cinque once e sei grossi, il diritto si calcola a misura di due gradi di peso per ogni grado di tassa, e non si addebita l'importo del peso minore: *ivi.*

11. Posta-lettere. Pei libri legati alla rustica e non legati, e le mostre che si trasmettono sotto fasce in croce si paga la terza parte stabilita per le lettere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 90.

12. — Obblighi di affrancare rispetto alcune lettere, e misura dell' affrancamento: *ivi*.

13. — Tariffa del porto delle lettere in ragione del peso e della distanza: *ivi*, pag. 92.

14. — Le gradazioni di peso per le lettere devono essere possibilmente uniformi a quelle in vigore nelle provincie austriache mediante un esatto ragguaglio fra il peso austriaco del *loth* ed il peso metrico, e le lettere devono tassarsi in conformità di tali gradazioni nell' egual misura e progressione portate dalla tariffa pubblicata il 14 giugno 1819: 1822, vol. II, part. 2, pag. 219.

15. — — Dichiarazione della corrispondenza e della relativa operazione: *ivi*, pag. 220.

16. — — Tabella delle gradazioni: *ivi*, pag. 221.

17. — Tariffa per le tasse di transito delle lettere procedenti da designativi stati esteri: 1819, vol. I, part. 2, pag. 268.

18. — Le lettere spedite per la via di Francia in Ispagna, Portogallo e nelle colonie spagnuole, portoghesi e francesi devono affrancarsi dal confine austriaco sino a quello della Spagna, e rispettivamente sino alla costa del mare. — La tassa di affrancatura è di centesimi 52 per ogni lettera semplice non eccedente il peso di otto denari oltre il prezzo di porto, e per le lettere eccedenti tal peso si paga la tassa nella proporzione stabilita in analoga tabella: *ivi*, pag. 266.

19. — — Se chi consegna la lettera è indifferente che sia spedita per la via di mare mediante corriere che

parte da Genova per la Spagna, non paga il diritto di affrancatura, ma solamente la tassa di porto a tenore della tariffa: 1819, vol. I, part. 2, pag. 266.

20. Posta-lettere. Divieto di compiegare lettere private nei pieghi d'uffizio — pene relative — ed incarico ai presidenti dei tribunali ed ai pretori di vegliare per l'osservanza: *ivi*, pag. 115.

21. — Le requisitorie e lettere d'uffizio delle magistrature giudiziarie o civili dell'estero non affrancate, allorchè pei loro connotamenti esterni già si manifestino tali, devono accettarsi dagli uffizj nei confini o dalle direzioni di posta. — I tribunali però, le preture, le delegazioni e le municipalità vegliano che le tasse relative siano riscosse dalle parti interessate in favore delle casse postali nella via giudiziale, e versate nelle casse degli uffizj di tassa per l'uso solito: 1819, vol. II, part. 2, pag. 454.

22. — Il carteggio con cui i commissarj distrettuali accompagnano alle congregazioni municipali gli avvisi da pubblicarsi per gli appalti di strade comunali, di esattorie, di tagli dei boschi, pel concorso o condotte mediche ed altri simili oggetti risguardanti l'interesse comunale non va esente dal pagamento del porto di posta: 1822, vol. II, part. 2, pag. 216.

23. — L'esenzione pel carteggio che le congregazioni municipali spediscono e ricevono è tassativamente ristretta a quello colla rispettiva delegazione provinciale ed a quello coi commissarj distrettuali che si riferisce ad oggetti di sovrano servizio o per l'esecuzione degli ordini del governo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 216.

24. — Gl'istituti di beneficenza al pari delle congregazioni di carità ed i direttori ed amministratori delle congregazioni di carità partecipano del benefizio

Postali strade. V. *Strade* n.° 1.

Poste (pagamenti a cui è autorizzata la direzione delle). V. *Finanza* n.° 2.

2. — V. generalmente *Posta-cavalli.*

Posti di fondazione o stipendj per gli studenti delle tre facoltà superiori — come e quando lo studente debba esserne privato. V. *Esami* n.i 3 e 4. *Ginnasj* n.° 13.

2. — I favoriti dal sovrano di posti gratuiti negli stabilimenti di beneficenza godono dell'esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g.*

Postiglioni (requisiti e cautele nella scelta dei) da osservarsi dai mastri di posta, e risponsabilità di questi. V. *Porta-cavalli* n.i 3 e 4.

Poveri ammalati (cura gratuita dei). V. *Mediche condotte.*

Pratica libera in medicina, chirurgia e farmacia (esami per la). V. *Laureati.*

2. — da precedere l'abilitazione all'esercizio delle professioni d'ingegnere, agrimensore, architetto civile e ragioniere. V. *Esercizio.*

Praticante. Persone assunte in uffizio sotto il nome di praticanti od altro dalle prime istanze giudiziarie. V. *Uffizio* n.° 5.

Praticanti presso l'uditorato del generale comando militare. V. *Uditorato.*

2. — presso le delegazioni provinciali. Gli alunni sono compresi nella dodicesima classe come quelli dei capitanati dei circoli: 1820, vol. I, part. 2, pag. 1.

3. — V. inoltre *Alunni.*

Precetti della chiesa. La direzione generale di polizia ed i delegati provinciali sono eccitati d'ordine di S. M. a conoscere e reprimere gli abusi nell'adempimento dei precetti della chiesa, e singolarmente nella solennizzazione delle domeniche e dei giorni festivi,

e rispetto alle musiche da ballo nei tempi di quaresima: — e di fare in proposito mantenere esattamente la notificazione 5 dicembre 1814: 1819, vol. I, part. 2, pag. 265.

2. Precetti politici. Fuori dei luoghi di residenza delle delegazioni devono praticarsi col mezzo dei commissarj di polizia e dei cancellieri del censo (commissarj distrettuali): *ivi*, pag. 221.

3. — — Nel protocollo d'intimazione dei precetti politici, di cui si dà copia al precettato, si deve riferire la data ed il numero della relativa ordinanza: *ivi*, pag. 222.

4. — — Il tenore del precetto politico non può mai nell'intimazione variarsi, estendersi od alterarsi; *ivi*.

5. — — Il protocollo d'intimazione di precetto politico deve sottoscriversi dal precettato, e se non sa scrivere da due testimonj: *ivi*.

6. — Di quali contravvenzioni ai precetti politici concorrenti con delitti debba il tribunale criminale prendere considerazione nel determinare la pena contro l'inquisito. V. *Competenza* n.i 65 e 82.

Prefetti ginnasiali (partecipazione dei) negli onorarj degli esami. V. *Esami d'idoneità* n.° 7.

2. — dei licei, ginnasj ed altri istituti di educazione devono prestare conveniente ubbidienza all'autorità ecclesiastica rispetto all'istruzione religiosa: 1822, vol. I, part. 2, pag. 125.

Prefettura del monte lombardo-veneto — notificazione dell'eseguita attivazione della suddetta. V. *Monte* n.° 38.

Prefetture (le attribuzioni delle cessate) rapporto alle contestazioni sull'esercizio dei dazj consumo sono trasfuse nelle delegazioni provinciali. V. *Dazj consumo* n.° 1.

PREMJ annuali ai medici e chirurghi distintisi nella vaccinazione. V. *Vaccinazione* n.° 34.

2. — riportati dagli allievi delle accademie delle belle arti. V. *Allievi* n.i 1 e 2. *Coscrizione* n.° 27.

3. — d'industria. V. *Industria* n.i 3 e 4. *Magazzini* n.° 6.

PREMIATI allievi delle accademie delle belle arti: come vadano esenti dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.i 25, lettera *d*, e 27.

PREMIO assegnato dalla finanza agl' inventori. V. *Tasse giudiziarie* n.° 29.

PRENOTAMENTO delle tasse: quando possa aver luogo. V. *Tasse giudiziarie* n.° 4.

2. — degli atti di volontaria giurisdizione. V. *Tasse giudiziarie* n.° 31 e seguenti.

3. — Revoca del prenotamento delle tasse. V. *Tasse giudiziarie* n.° 28.

4. — di copie di documenti notarili e di domande di pensioni e simili. V. *Tasse* n.° 16.

5. — degli estratti ipotecarj opportuni nei giudizj di concorso. V. *Tasse* n.i 18 e 19. *Concorso* n.° 3.

PRENOTAZIONE. Deve trattarsi il merito della pretensione per cui fu richiesta la prenotazione, e non occuparsi della forma e regolarità del decreto. V. *Procedura civile* n.° 33.

2. — Ha luogo il ricorso all' appello contro il decreto che accorda la prenotazione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 61, § 88.

3. — Non si può accordare se non sopra istanze fondate su documento degno di fede a termini del cap. XIII del regolamento giudiziario: *ivi*, § 89.

4. — I conservatori non possono fare prenotazioni indipendentemente dal decreto del giudice: *ivi*, pag. 62, § 90.

5. — La controparte deve sentirsi sul libello di merito presentato giusta il § 431 del codice, non sulle

istanze per ottenere il decreto di prenotazione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62, § 91.

6. Prenotazione (per ottenere la) non si richiede la prova del pericolo: *ivi*, § 92.

Preparazioni chimiche farmaceutiche (elenco delle) che non possono farsi, nè vendersi se non nelle farmacie pubbliche debitamente approvate: 1819, vol. II, part. 1, pag. 131.

Prescrizione (la) viene interrotta soltanto col mezzo di azione realmente promossa in giudizio per contraddire a un testamento o ad un atto regolarmente iscritto. — La domanda di un termine per produrla non giova ad interromperla: 1819, vol. I, part. 1, pag. 61.

2. — Il giudice non può accordare alcuna protrazione di termine: *ivi*.

3. — dell'azione della finanza per contravvenzioni. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 10.

4. — Non corre la prescrizione dell'azione per contravvenzione ai regolamenti sulla caccia ancorchè rimanga sospesa la relativa procedura sino all'esaurimento del giudizio sulla delazione delle armi, purchè sia seguita la stesa regolare del processo verbale d'invenzione, coll'intimazione di questo al contravventore: 1821, vol. I, part. 2, pag. 54.

5. — dell'azione correzionale per contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia* n.i 4 e 5.

6. — dei richiami per lo smarrimento di lettera raccomandata all'uffizio di posta. V. *Posta-lettere* n.° 2.

7. — del conseguimento del ricavo delle merci depositate nei magazzini delle dogane. V. *Magazzini* n.i 5 e 6.

Presidenti. Incumbenze loro nelle sessioni di consiglio. V. *Sessioni di consiglio*.

Presidenza (spetta alla) la nomina dei commissarj giudiziali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 63, § 97.

PRETI forestieri o non diocesani. Ricapiti di cui devono essere muniti, e licenza che devono ottenere dai vescovi per rimanere nella diocesi. V. *Ecclesiastici* n.i 26 e 27.

2. — I vescovi invocano il braccio politico per far rimandare al loro paese i preti di stato estero non muniti degli opportuni ricapiti e buone testimonianze. V. *Ecclesiastici* n.° 26.

3. — Le autorità provinciali di polizia non permettono al prete estero di rimanere se non mediante la riproduzione dei ricapiti colla relativa licenza degli ordinarj. V. *Ecclesiastici* n.i 27 e 28.

4. — Obbligo dei parrochi di dar pronto avviso dell'arrivo nella loro parrocchia e partenza dalla medesima dei sacerdoti forestieri alla cancelleria vescovile. V. *Ecclesiastici* n.° 29.

5. — V. inoltre generalmente *Ecclesiastici*.

PRETORE: deve dar parte all'appello se si allontana dal luogo di residenza pe' suoi affari privati: 1823, vol. I, part. 2, pag. 78, § 163.

PRETORI (tribunale competente dei). V. *Competenza* n.° 15.

2. — V. generalmente *Preture*.

PRETURE (obbligo delle) d'immediatamente notificare i delitti commessi nella loro giurisdizione. V. *Procedura criminale* n.° 18.

2. — (divieto alle) di rilasciare fedi criminali. V. *Procedura criminale* n.° 19, lettera *b*.

3. — (dovere delle) di sentire immediatamente i detenuti. V. *Procedura criminale* n.° 18, lettera *b*.

4. — In ordine alle condanne a multa o subordinato arresto. V. *Condanne*.

5. — Istruzioni per le preture in affari non contenziosi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 95.

V. *Volontaria giurisdizione* n.° 32 e seguenti.

6. Preture (incarico alle) di vegliare che i notai non ricevano convenzioni interessanti persone soggette a tutela o cura senza verificare il concorso dell'autorizzazione del giudice, e non assumano deposizioni testimoniali giurate, atti di emancipazione, compensi di matrimonio, nomine di tutori ed inventarj pupillari: 1823, vol. I, part. 2, pag. 79, § 168.

7. — Non può permettersi agli alunni ed altri subalterni delle preture di far istanze pei privati in oggetti di volontaria giurisdizione: *ivi*, pag. 68, § 122.

8. — Registri da tenersi nelle preture. V. *Registri*.

9. — Numero degli alunni presso le preture, e requisiti. V. *Alunni* n.° 3.

10. — Persone addette alle preture. V. *Diete* n.i 1 e 2.

11. — Giurisdizione delle preture sulle gravi trasgressioni politiche. V. *Trasgressioni gravi* n.° 2.

12. — Doveri delle preture ed ordine interno dell'uffizio nell'esercizio della giurisdizione criminale e della politica. V. *Trasgressioni gravi* n.i 3, 4 e 5.

13. — Competenza delle preture urbane. V. *Competenza* n.° 16 e seguenti.

14. — Nelle preture devono tenersi separati i registri criminale, civile e politico, ommesso il registro generale comprendente tutti tre: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 113.

15. — V. inoltre *Ispezioni* n.° 5, *Giudice* n.° 5 e seg. *Corrispondenza* n.i 5, 8 e seg. *Contravvenzioni* n.° 3. *Prime istanze*.

Preventivi bilanci. V. *Conti*.

Preventivo conto dei comuni. V. *Conti*.

Preziosi effetti (assicurazione e deposito dei) nel caso di sigillamento di eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 38.

Primaplanisti. V. *Trasporti militari* n.i 6 e 7.

PRIME istanze. Avvenendo la morte d'alcuno, devono raccogliere i dati opportuni a verificare se dipendesse dal foro militare, ed in tal caso renderne partecipe l'autorità militare più vicina ed indirizzare ad essa gli eredi: 1819, vol. I, part. 2, pag. 250.

PRINCIPE (rango di). V. *Cancelleria.*

PRIVATIVA del tabacco. V. *Tabacco.*

PRIVATIVE. Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi, sali, nitri e polveri ardenti ridotti a moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 221.

2. — Tariffa dei prezzi di vendita dei tabacchi e delle polveri da caccia al minuto in moneta austriaca: *ivi*, pag. 225.

PRIVILEGI (pergamene di). V. *Cancelleria.*

2. — d'industria. La concessione dei privilegi per le scoperte, invenzioni e miglioramenti d'ogni ramo d'industria deve impetrarsi tanto nel caso che si faccia negli stati, quanto facendosi all'estero sì da un suddito che da uno straniero: 1821, vol. I, part. 1, pag. 14.

3. — La petizione di privilegio d'industria si presenta alla delegazione provinciale secondo il modello prescritto coll'indicazione dell'oggetto dell'invenzione e per quanti anni s'impetri: *ivi.*

4. *a*) — Alla petizione di privilegio d'industria deve unirsi un'esatta descrizione dell'invenzione, da tenersi sigillata, col contemporaneo deposito della metà delle tasse: *ivi*, pag. 15.

b) — La descrizione dell'invenzione da unirsi alla petizione del privilegio deve scriversi in lingua tedesca o in quella usata nelle corrispondenze d'uffizio interne del paese nel quale si presenta la supplica, e stendersi in maniera che qualsisia pratico dell'arte sia messo in grado di produrre l'oggetto di cui si

tratta, senza nulla immaginare di suo o correggere od aggiungere, coll' indicazione esatta di ciò che per essere nuovamente immaginato dall' inventore forma il soggetto del privilegio, in maniera chiara ed intelligibile, atta ad evitare equivoco, senza occultazione tanto dei mezzi, quanto dell' applicazione, e coll' unione, per quanto si possa, di disegni o modelli, i quali però possono tralasciarsi qualora colla sola descrizione possa farsi bastantemente conoscere l'oggetto di cui si tratta: 1821, vol. I, part. 1, pag. 15.

5. Privilegi d' industria. Al postulante privilegio d' industria la delegazione provinciale dà una ricevuta del presentato ricorso, nella quale s' indica il nome e domicilio di lui, il giorno e l'ora della presentazione, la somma pagata in conto di tassa ed il soggetto dell' invenzione, scoperta o miglioramento: *ivi*, pag. 16.

6. — L'ora del ricorso per ottenere privilegio d' industria determina la priorità dell' invenzione, scoperta o miglioramento: *ivi*, pag. 17.

7. — A tergo della descrizione del soggetto del privilegio d' industria domandato si annota il nome ed il domicilio del ricorrente, l' ora della presentazione, l' importare della tassa pagata, e s' indica in che consista l' invenzione, facendovi sottoscrivere il ricorrente. — La delegazione provinciale trasmette ogni cosa al governo entro tre giorni, e verifica poi nel modo consueto il versamento delle tasse riscosse: *ivi*, pag. 17; e 1821, vol. I, part. 2, pag. 96.

8. — Il governo senz' altra ingerenza riconosce solamente se l' oggetto indicato per l' ottenimento del privilegio sia pernicioso o contrario alle leggi, ed in ogni caso ne informa fra otto giorni l' aulico dicastero di commercio, unendo la supplica e la descrizione sigillata: 1821, vol. I, part. 1, pag. 18; e 1821, vol. I, part. 2, pag. 96.

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

5. Privilegi d'industria. Può ottenersi proroga di privilegio d'industria impetrato per tempo minore di 15 anni, non però al di là di questo tempo, pagando all'atto della concessione la metà delle relative tasse, e contribuendo l'altra metà in rate annuali: 1821, vol. I, part. 1, pag. 23.

6. — Le tasse pagate per le patenti di privilegio d'industria non sono più ripetibili non ostante un susseguito annullamento del privilegio, quando non sia per riguardi di pubblica utilità: *ivi*, pag. 24.

7. — Oltre le tasse delle patenti di privilegio d'industria, si pagano i diritti di spedizione — misura di questi: *ivi*.

8. — La massima durata del privilegio d'industria è fissata a 15 anni, e comincia a decorrere dalla data della patente: *ivi*, pag. 25.

9. — La patente di privilegio d'industria non ha forza di legge per la punizione delle contraffazioni se non dal giorno della pubblicazione fattane nei fogli pubblici: *ivi*.

0. — Il privilegio d'industria si estende senz'eccezione a tutto il circondario della monarchia austriaca: *ivi*, pag. 26.

1. — La patente di privilegio d'industria si emette in tre originali, uno per gli stati ereditarj, l'altro per l'Ungheria, ed il terzo per la Transilvania: *ivi*.

2. — Il privilegio d'industria cessa se la descrizione del soggetto manca ancorchè di una sola delle volute condizioni — se viene a provarsi che il soggetto anche prima del giorno ed ora del certificato di presentazione del ricorso non poteva considerarsi nuovo nell'interno dello stato — o se il proprietario di un privilegio in attività prova che il soggetto posteriormente privilegiato sia del tutto

9. Privilegi d'industria. La descrizione del soggetto del domandato privilegio d'industria allora solamente può aprirsi dal governo quando si tratti di oggetti cadenti sotto le ispezioni sanitarie e richiedenti un preventivo esame della facoltà medica: 1821, vol. I, part. 1, pag. 19.

10. — Spetta all'aulico dicastero di commercio di presentare col suo rapporto al sovrano la supplica per l'ottenimento di privilegio d'industria e di fare stendere il privilegio: *ivi*, pag. 20.

11. — Il privilegio d'industria assicura l'uso esclusivo dell'invenzione pel tempo concesso: *ivi*.

12. — Il privilegiato può istituire stabilimenti e magazzini in qualunque luogo della monarchia — assumere socj — disporre del privilegio — trasmetterlo ad altro mediante eredità, vendita, locazione e qualunque altro modo d'alienazione. — Può procurarsi anche nell'estero simile privilegio: *ivi*, pag 21; e 1821, vol, I, part. 2, pag. 96.

13. — Il privilegio risguardante miglioramento od innovazione in qualche scoperta già privilegiata è circoscritto al miglioramento od innovazione — il primo inventore non può mettere in uso il miglioramento od innovazione posteriore di un altro: 1821, vol. I, part. 1, pag. 22.

14. *a*) — Le tasse dei privilegi d'industria si pagano in proporzione della loro durata, ed è in arbitrio del ricorrente di determinarne il periodo non però più lungo della massima durata (V. infra n.° 18): *ivi*.

b) — La metà delle tasse delle patenti di privilegio viene pagata nell'atto della domanda, e la seconda metà di esse si paga in altrettante rate annuali anticipate quante corrispondono alla durata, sotto comminazione della perdita del privilegio. — Misura delle tasse: *ivi*, pag. 23.

15. Privilegi d'industria. Può ottenersi proroga di privilegio d'industria impetrato per tempo minore di 15 anni, non però al di là di questo tempo, pagando all'atto della concessione la metà delle relative tasse, e contribuendo l'altra metà in rate annuali: 1821, vol. I, part. 1, pag. 23.

16. — Le tasse pagate per le patenti di privilegio d'industria non sono più ripetibili non ostante un susseguito annullamento del privilegio, quando non sia per riguardi di pubblica utilità: *ivi*, pag. 24.

17. — Oltre le tasse delle patenti di privilegio d'industria, si pagano i diritti di spedizione — misura di questi: *ivi*.

18. — La massima durata del privilegio d'industria è fissata a 15 anni, e comincia a decorrere dalla data della patente: *ivi*, pag. 25.

19. — La patente di privilegio d'industria non ha forza di legge per la punizione delle contraffazioni se non dal giorno della pubblicazione fattane nei fogli pubblici: *ivi*.

20. — Il privilegio d'industria si estende senz'eccezione a tutto il circondario della monarchia austriaca: *ivi*, pag. 26.

21. — La patente di privilegio d'industria si emette in tre originali, uno per gli stati ereditarj, l'altro per l'Ungheria, ed il terzo per la Transilvania: *ivi*.

22. — Il privilegio d'industria cessa se la descrizione del soggetto manca ancorchè di una sola delle volute condizioni — se viene a provarsi che il soggetto anche prima del giorno ed ora del certificato di presentazione del ricorso non poteva considerarsi nuovo nell'interno dello stato — o se il proprietario di un privilegio in attività prova che il soggetto posteriormente privilegiato sia del tutto

identico di quello anteriormente notificato da lui e privilegiato — se il privilegiato suddito od estero non pone in pratica dentro l'anno il soggetto del privilegio — se tralascia di esercitarlo pendente un anno senza valevoli motivi — e si estingue per difetto di pagamento delle tasse alle scadenze stabilite e pel compimento del periodo concesso di durata o della proroga: 1821, vol. I, part. 1, pag. 26.

23. Privilegi d'industria. Estinto in qualsivoglia modo il privilegio d'industria, è libero ad ognuno di porre in pratica l'invenzione o il miglioramento: *ivi*, pag. 27.

24. — Presso ogni governo e presso l'aulico dicastero di commercio si tiene un registro generale delle patenti di privilegio d'industria: *ivi*, pag. 28.

25. — In caso di passaggio del privilegio d'industria in altra persona per acquisto, permuta, donazione, eredità, locazione o altra guisa di alienazione deve darsene notizia documentata al governo per l'annotazione a tergo dell'originale, certificato di mutazione e rapporto al dicastero aulico di commercio: *ivi*.

26. — Le controversie sulla scoperta invenzione o miglioramento si giudicano secondo l'indole ed essenza loro risultanti dalla descrizione depositata: *ivi*, pag. 30.

27. *a*) Come *scoperta* deve considerarsi ogni nuovo ritrovato di maniera di procedere in operazioni d'industria che sia bensì stata usata anticamente, ma poi del tutto perduta, oppure che in oggi adoperata all'estero sia però sconosciuta negli stati austriaci: *ivi*.

b) — Come *nuova invenzione* deve intendersi la produzione di un nuovo oggetto ottenuto con nuovi mezzi, o d'un nuovo oggetto ottenuto con mezzi cogniti, o d'un nuovo oggetto ottenuto con mezzi differenti da quelli finora adoperati: *ivi*.

c) Privilegi d'industria. *Miglioramento* o *cambiamento* si riguarda ogni aggiunta di qualche apposito meccanismo, metodo o processo d'operazione in oggetto già precedentemente noto o privilegiato, da cui risulti maggior perfezione o vantaggio economico sia per l'oggetto che ne forma lo scopo, sia nel modo d'ottenerlo: 1821, vol. I, part. 1, pag. 30.

d) — Per *nuovi* devono considerarsi le scoperte, invenzioni e miglioramenti che non sono conosciuti nello stato nè per pratica esistente nei medesimi, nè per descrizione contenuta in qualche opera stampata chiara e precisa al segno di porre ogni pratico dell'arte in grado di costruire ed usare ciò per cui si è chiesto il privilegio: *ivi*, pag. 31.

28. — Appartiene alle autorità politiche il decidere sulla questione di annullamento di privilegio per pubblici riguardi, per non essersi esercitato e per l'inadempimento delle condizioni, salvo il ricorso nei termini legali alle autorità superiori: *ivi*.

29. — Il decidere sulle contraffazioni o su di un pregiudizio coll'applicazione della pena, e sul risarcimento del danno, e nelle controversie di proprietà che riguardino la priorità della scoperta, invenzione o miglioramento, ovvero un titolo privato, appartiene al giudice ordinario: *ivi*, pag. 32.

30. — La violazione di privilegio d'industria si punisce colla multa di 100 zecchini da devolversi per metà al privilegiato, e per l'altra metà al fondo di pubblica beneficenza del luogo ov'è pronunziata la sentenza, oltre il commesso dell'oggetto tolto in contravvenzione, che ricade in proprietà del privilegiato: 1821, vol. II, part. 1, pag. 33.

31. — Formola della supplica: *ivi*, pag. 34.

32. — Formola della ricevuta: *ivi*, pag. 36.

33. Privilegi d'industria. Formola della patente: 1821, vol. II, part. 1, pag. 38.

34. — Chi ha ottenuto privilegio per oggetti di vettovaglie deve presentare, tosto ricevuto l'avviso, la descrizione di sua invenzione alla facoltà medica per ottenere il certificato d'innocuità, senza del quale non gli si dà la patente per l'esercizio di esso: 1822, vol. II, part. 2, pag. 255.

35. — Per la pubblicazione dell'estinzione del privilegio d'industria basta inserire nei pubblici fogli le notizie succinte dinotanti l'essenza dell'oggetto, coll'avvertimento che le descrizioni estese si danno alla luce negli annali dell'istituto politecnico di Vienna, ed intanto si possono vedere in un coi disegni e modello presso il medesimo: 1823, vol. II, part. 2, pag. 249.

36. — L'istituto deve stendere le descrizioni degli oggetti delle patenti di privilegio d'industria ed inserirle ne' suoi annali coi relativi disegni, opportuni schiarimenti ed occorrenti annotazioni, con conservare presso di sè i rispettivi modelli: *ivi*.

37. — I rapporti e tutte le altre insinuazioni concernenti i privilegi d'industria non vanno soggetti al bollo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 328.

38. — Istruzione sulla concessione delle patenti di privilegio. V. *Patenti* n.° 3 e seguenti.

Privilegio per le costruzioni navali. V. *Marina*.

2. — delle fabbriche nazionali: consiste nell'affissione all'edifizio della fabbrica dello stemma dell'aquila imperiale, e di fregiare con questo il sigillo della fabbrica ed imprimerlo anche sulle manifatture: 1821, vol. I, part. 1, pag. 43.

3. — — Le fabbriche privilegiate possono, previo il permesso del governo, aprire fondachi in tutti i

capiluoghi delle provincie della monarchia per lo smercio delle loro manifatture: 1821, vol. I, part. 1, pag. 43.

4. Privilegio delle fabbriche nazionali. Chi desidera il privilegio di fabbrica nazionale deve provare avanti la delegazione provinciale l'estensione e l'importanza dello stabilimento, onde il governo sia in grado d'invocarlo presso l'aulico dicastero: *ivi*.

5. — — Fabbriche privilegiate esistenti in Lombardia. V. *Fabbriche* n.i 6 e 7.

Privilegio del foro. V. *Istanza politica*.

Privilegio (patenti di) indicate per ordine alfabetico dei nomi dei patentati.

2. — Abbaducci cav. N., Leon o S. Leon cav. Stefano e Schäffer Cristiano Lodovico. V. *Leon*.

3. — Abehing Lodovico per cinque anni, metodo d'incidere e scolpire disegni nei cilindri metallici inservienti a stampare il cotone: 1821, vol. II, part. 2, pag. 354.

4. — Aichinger Giovanni ed Hebenstreit Giovanni Filippo. V. *Hebenstreit*.

5. — Aldini cav. Giovanni per cinque anni, metodo di agevolare la segatura dei marmi e delle pietre dure: 1823, vol. II, part. 2, pag. 344.

6. — Amadeo avvocato Girolamo per cinque anni, metodo di estrarre colla forte: 1823, vol. I, part. 2, pag. 183.

7. — Ancillo Giuseppe per cinque anni, cioccolata coll'osmazome (aroma animale): 1823, vol. II, part. 2, pag. 353.

8. — Andreoli Faustino e Luigi per dieci anni, metodo di far carta da tappezzerie e carta velina in fogli di grande altezza: 1822, vol. II, part. 2, pag. 347.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

9. — Angeli Antonio e Pfundmeyer Serafino per cinque anni, modo di tessere qualunque specie di filo metallico come la tela: 1823, vol. I, part. 2, pag. 198.

10. — Appel Ignazio per dieci anni, preparazione di pelli nostrane a guisa di marrocchino: 1822, vol. II, part. 2, pag. 343.

11. — Bajohr Leopoldo per tre anni, nuova qualità di lampade di lamine platinate all'inglese; scatole da tabacco colle stesse lamine; pipe di una qualità di legno non usato finora: 1823, vol. I, part. 2, pag. 205.

12. — Bär Giovanni e Moser Giuseppe per cinque anni, illuminazione catottrica: 1823, vol. II, part. 2, pag. 325.

13. — Barbanti Felice e Giuditta per sei anni, lievito per far pane: 1822, vol. II, part. 2, pag. 337.

14. — Baroggi Quintino, fabbricazione di carta e cartoni colla gluma ovvero spata: 1823, vol. I, part. 2, pag. 213.

15. — Bassolino Gaetano per quindici anni, macchina da tagliare in fette sottilissime e pertugiate i legni che servono all'arte di tingere: 1823, vol. II, part. 2, pag. 324.

16. — Bauer Francesco Ferdinando per tre anni, miglioramento del metodo del professore Meisner di scaldare le stufe coll'aria: 1823, vol. I, part. 2, pag. 217.

17. — — Giuseppe per cinque anni, modo di far candele di sevo cerate, e purificare il sevo: 1821, vol. I, part. 2, pag. 64.

18. — — Giuseppe per tre anni, surrogato al caffè: 1823, vol. II, part. 2, pag. 346.

19. — — Giuseppe Vincenzo per tre anni, *punsch* tedesco formato con oggetti indigeni: *ivi*, pag. 332.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

20. — Bausemer Giovanni per anni cinque, miglioramento della macchina detta alla *Jaquart*: 1821, vol. I, part. 2, pag. 121.

21. — Bayer Giovanni Giorgio per dieci anni, manifattura di feltro col pelo di lepre: 1823, vol. II, part. 2, pag. 329.

22. — Beccaletto Gio. Battista per cinque anni, molinello a mano per iscorzare spelta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 358.

23. — Beer Guglielmo per dieci anni, scoperta del metodo d'Inghilterra per raffinare lo zucchero: 1821, vol. I, part. 2, pag. 90.

24. — Benkert o Benkent Antonio e Knezaurek Giuseppe per cinque anni, recipiente combinato col compressore d'aria per ottenere qualunque estratto di frutti, foglie, legni, cortecce ecc., concentrarlo, e modo di filtrare ogni fluido senza feltro ecc., e di asciugare prontamente delle sostanze umide separate dalle liscive: 1822, vol. II, part. 2, pag. 376.

25. — — per cinque anni, lettiere elastiche: *ivi*, pag. 381.

26. — — Antonio per due anni, pipe di stagno applicabili a qualunque botte ed altri recipienti grandi e piccoli: 1823, vol. I, part. 2, pag. 199.

27. — Bernwerth Francesco per dieci anni, macchina da tessere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 130.

28. — Bergamenther Sigismondo per cinque anni, specie di rhum simile a quello della Giamaica: 1822, vol. II, part. 2, pag. 381.

29. — Berlhold Augusto per cinque anni, macchina di vetro per abbrustolire il caffè: 1823, vol. I, part. 2, pag. 194.

30. — Bernard Francesco Luigi per quattro anni, tavole quadrate secondo la misura occorrente per piani di fabbriche: *ivi*, pag. 187.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

31. — Bernareggi Francesco e Guglielmo Charansonnay per cinque anni, scoperta della maniera di Francia di verniciare le pelli in qualunque colore: 1821, vol. II, part. 2, pag. 371.

32. — Bernhard Antonio per quindici anni, ruote d'acqua colla gora in fondo, con cassette mobili da praticarsi sopra fiumi grandi e torrenti: 1822, vol. I, part. 2, pag. 168.

33. — — per cinque anni, specie di barche a vapore: *ivi*, pag. 178.

34. — Bernhardt per cinque anni, miglioramento dell'apparato pei tubi a vapore da lui costruito nel 1817: 1823, vol. I, part. 2, pag. 210.

35. — Bernhardt dottor Vincenzo per cinque anni, apparecchio chimico meccanico delle materie animali per produrre una specie di cuojo: *ivi*, pag. 211.

36. — Bertini Giuseppe Maria per cinque anni, macchina per estrarre l'acqua dai luoghi paludosi e dagli scavi, denominata *vaglio a pendolo: ivi*, pag. 209.

37. — Bertleff Michele Andrea per cinque anni, modo di preparare i cannoncini delle penne da scrivere: 1823, vol. II, part. 2, pag. 354.

38. — Beseztny Francesco per cinque anni, viti atte ad accordare chitarre, violini, ecc.: 1822, vol. II, part. 2, pag. 363.

39. — — per due anni, miglioramento delle chitarre, specie di bischeri di ottone e d'acciajo, ecc.: 1823, vol. I, part. 2, pag. 200.

40. — — per tre anni, apparato a produrre ogni sorta di birra: 1823, vol. II, part. 2, pag. 305.

41. — Besozzi Lodovico per tre anni, miglioramento delle penne di metallo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 351.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

42. — Besozzi Lodovico per tre anni, modo di fabbricare una specie di chiavi d'orologio col metallo battuto, imbiancarle, inargentarle ed indorarle: 1823, vol. I, part. 2, pag. 226.

43. — Bevilacqua Antonio per dieci anni, scoperta del modo di marinare i pesci usato all'estero: 1821, vol. II, part. 2, pag. 358.

44. — Billaudel Alessandro per cinque anni, modo di distillare con risparmio di combustibili e di tempo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 196.

45. — Billefort (de) cav. per otto anni, molino a vento colle vele: 1819, vol. II, part. 2, pag. 285.

46. — Biondek Michele per cinque anni, canne da pipa formate mediante particolare apparecchio col legno di visciolo e di ciriegio: 1823, vol. II, part. 2, pag. 341.

47. — Blümel Giovanni per cinque anni, specie di scialli: *ivi*, pag. 348.

48. — Bodenstein Giuseppe e Giorgio per cinque anni, modo di estrarre colla dalle ossa: 1822, vol. II, part. 2, pag. 381.

49. — Böhm Giuseppe per cinque anni, meccanismo applicato al clavicembalo per voltare col movimento dei piedi i fogli di musica: 1821, vol. II, part. 2, pag. 360.

50. — — per cinque anni, invenzione di accordare i cembali d'intuono più alto o più basso soltanto col movimento della tastatura: 1823, vol. I, part. 2, pag. 212.

51. — — Rettificata la descrizione che deve dire, *di accordare un cembalo di mezzo tuono più alto o più basso: ivi*, pag. 223.

52. — — Vincenzo per cinque anni, candele di sevo simili a quelle di cera: 1822, vol. II, part. 2, pag. 346.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

53. — Bollinger Rodolfo per tre anni, costruzione di nuova specie di vettura da trasporto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 185.

54. — — Rodolfo e Samuele per cinque anni, molino cilindrico a mano: 1822, vol. II, part. 2, pag. 351.

55. — Bon parroco Andrea per cinque anni, macchina a sgrettolare le pannocchie di grano turco: 1823, vol. I, part. 2, pag. 221.

56. — Botta Felice e Leonardi Giuseppe. V. *Leonardi.*

57. — Bozzoni Faustino per tre anni, meccanismo per riconoscere il giusto peso e la qualità di un mucchio di fieno: 1823, vol. II, part. 2, pag. 305.

58. — Brecht Agostino per cinque anni, scarpe fatte con filo di ferro a guisa di vite o mediante viti, e modo di renderne la pelle impenetrabile dall' acqua: 1822, vol. II, part. 2, pag. 350.

59. — Breviller (de) Carlo Guglielmo per otto anni, macchina per nettare il cotone: 1823, vol. I, part. 2, p. 185.

60. — Brucks Giuseppe e Warbollan Leonardo. V. *Warbollan.*

61. — Buresch Carlo e Malzalik Tomaso per cinque anni, specie di stufe: 1822, vol. II, part. 2, pag. 373.

62. — Burger Matteo per cinque anni, tromba a cavar acqua: 1821, vol. I, part. 2, pag. 74.

63. — Burka Antonio per quindici anni, qualità e modo di far birra: 1823, vol. I, part. 2, pag. 190.

64. — — Antonio e Luigi, e Tichaczeck Giovanni per anni dieci, olio da tavola estratto dai frutti e dai vegetabili nazionali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 99.

65. — — fratelli Carl' Antonio, Luigi e Giovanni per quindici anni, modo di ottenere dallo stesso ed unico prodotto indigeno in un tempo medesimo nella stessa quantità e buona qualità varj oggetti: 1821, vol. II, part. 2, pag. 362.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

66. — Busbj Francesco per dieci anni, macchina a preparare e filare lana pecorina: 1822, vol. I, part. 2, pag. 171.

67. — Buziczka Giuseppe per cinque anni, purificazione dell' olio da tavola e da ardere, e dell' olio di mandorle e di qualunque altra specie, e nella preparazione di patina a lucido colla feccia che rimane: 1822, vol. II, part. 2, pag. 344.

68. — Cabassa Gio. Maria per quindici anni, meccanismo a togliere lo stelo alla canapa ed al lino senza macerazione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 349.

68 $\frac{1}{2}$. — Carpani Domenico e Zappa Pietro di Ponte per cinque anni, meccanismo da impiegarsi nella filatura dei bozzoli di seta in vece della così detta *croce* o torta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 370.

69. — Castiglioni e Grasset (ditta) per cinque anni, schioppo da caccia a due canne cogli acciarini di particolare costruzione: *ivi*, pag. 346.

70. — Catlinetti Giovanni per cinque anni, macchina a rompere il lino e la canapa ed a trebbiare i grani: 1822, vol. I, part. 2, pag. 163.

71. — Cattaneo Luigi per cinque anni, meccanismo applicabile ai carri e alle carrozze atto a diminuire l' impiego di forza: 1821, vol. II, part. 2, pag. 372.

72. — Cattarossi Ignazio per anni dieci, macchina per forare a colpi di martelli dentati mossi a corso d'acqua pezzi di pietra viva: 1822, vol. II, part. 2, pag. 353.

73. — Cavallar Bernardo per anni due, scoperta di ricavare dalle castagne un surrogato del caffè: 1823, vol. I, part. 2, pag. 194.

74. — Cavalleri Luigi per cinque anni, scoperta del modo di lavorare il corallo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 355.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

75. — Cereghetti Francesco per anni cinque, vernice per asciugare l'umidità, togliere il nitro ed impedirne la produzione: 1822, vol. II, part. 2, pag. 376.

76. — Charansonnay Guglielmo. V. *Bernareggi*.

77. — Cochelet cav. Adriano per quindici anni, movimento trasversale applicato alla sua macchina elicoindica già privilegiata: 1821, vol. II, part. 2, pag. 369.

78. — — per quindici anni, applicazione del principio meccanico cilindrico ad una nuova macchina denominata *elicoido diagonale* per cimare le stoffe di lana: *ivi*, pag. 378.

79. — Coperle Girolamo (ditta) per cinque anni, meccanismo a pilare, crivellare e macinare lo scotano: 1823, vol. II, part. 2, pag. 340.

79 $\frac{1}{2}$. — Cusati Girolamo per cinque anni, apparato doppio per distillare, ed ordigno per purgare la flemma: 1822, vol. II, part. 2, pag. 335.

80. — Czullifay Gabriele per cinque anni, stufe da camera economiche: 1821, vol. I, part. 2, pag. 143.

81. — Dall'Olio Giuseppe per cinque anni, miglioramento di terraglia col mezzo di nuova manipolazione e vernice: 1823, vol. II, part. 2, pag. 341.

82. — Dalmaso Giovanni per cinque anni, nuovo follo di carta e macchina a lisciarla: *ivi*, pag. 314.

83. — Da Rio Francesco per cinque anni, macchina ad ammucchiare il fieno sopra un prato qualunque: *ivi*, pag. 339.

84. — Dellavilla Carlo per cinque anni, macchina a vapore per fare il caffè: 1822, vol. I, part. 2, pag. 184.

85. — Demut Carlo per cinque anni, lampade ad uso di lustri: 1821, vol. II, part. 2, pag. 363.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

86. — Deta Ignazio e Strohle Giovanni per cinque anni, mezzo a mettersi e conservarsi in moto rapido una carrozza da una sola persona con poca fatica: 1821, vol. I, part. 2, pag. 130.

87. — Dietrich Giuseppe per cinque anni, scoperta d'un caffè detto *economico*: 1823, vol. II, part. 2, pag. 321.

88. — Dolci Francesco per quindici anni, macchina a macinare e polverizzare le frondi di scotano: 1822, vol. II, part. 2, pag. 372.

89. — Dubois Giuseppe per cinque anni, invenzione di qualità di birra: *ivi*, pag. 337.

90. — — Giuseppe e Roubaud Pietro. V. *Roubaud*.

91. — Duldner Giorgio per cinque anni di poter vendere nelle provincie tedesche ed italiane l'acqua minerale di Barszeck: 1823, vol. II, part. 2, pag. 341.

92. — Eder Michele per cinque anni, ruote *elastiche* per carri: 1822, vol. II, part. 2, pag. 355.

93. — Eherenfeld Taddeo per due anni, macchina a seminar grano senza l'ajuto del bestiame: 1821, vol. II, part. 2, pag. 371.

94. — Einweg Antonio per cinque anni, nuova sorta di mattoni di tufo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 217.

95. — Elli Carlo e Mandelli Giovanni per anni cinque, scarpe e stivali cuciti con fili di ottone: 1822, vol. I, part. 2, pag. 177.

96. — Emperger Antonio ed Eugenio per sei anni, biacca prodotta coll'aceto estratto dal legno: 1820, vol. I, part. 2, pag. 38.

97. — Ertl e Haufer. V. *Haufer*.

98. — Fabbrice Carlo per cinque anni, figure ed animali col cartone ad uso plastico: 1823, vol. I, part. 2, pag. 218.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

99. — Farkas avvocato Francesco per cinque anni, rivestimento di metallo per immergersi nelle acque della maggiore profondità e lavorarvi giorni intieri: 1821, vol. II, part. 2, pag. 355.

100. — Feinher Gioachino e Zohrer Giuseppe. V. *Zohrer*.

101. — Felix Gregorio per due anni, acquavite di gradi 18 e spirito di vino di gradi 34 puro e senza odore: 1822, vol. I, part. 2, pag. 191.

102. — — per due anni, modo di raddolcire collo zucchero le acque bruciate, e fare con odori aromatici lo spirito di vino pretto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 193.

103. — Feriani, Tarel e comp. per cinque anni, qualità di mattoni: 1820, vol. II, part. 2, pag. 78.

104. — Fichtner Giovanni per anni due, modo di preservare che la sostanza da distillarsi non abbruci nel fondo, ed il residuo non si mischi durante la distillazione coll' acqua: 1822, vol. I, part. 2, pag. 197.

105. — Finazzi dott. Giovanni per due anni, istromento da lui chiamato *plessimetro* atto a battere i tempi della musica: 1823, vol. II, part. 2, pag. 352.

106. — Fougel Ferdinando, Gruber Francesco e Müller Andrea. V. *Gruber*.

107. — Fricke Enrico per cinque anni, macchine idrauliche: 1822, vol. I, part. 2, pag. 186.

108. — Friedmann Rubino per quindici anni, estrazione di aceto dal sedimento del rosolio: 1823, vol. II, part. 2, pag. 306.

109. — Fürgantner Giuseppe per cinque anni, stoffa da lui detta *damaslaine* composta di lana e seta, cotone e seta, e di lana e cotone: 1823, vol. I, part. 2, pag. 219.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

110. — Gall o Goll Gio. Giacomo per cinque anni, pianoforte con cassa armonica al di sopra delle corde: 1822, vol. II, part. 2, pag. 350.

V. inoltre *Goll.*

111. — Galvani Andrea per cinque anni, macchina a sgranellare il formentone: 1822, vol. I, part. 2, pag. 188.

112. — — Carlo per cinque anni, modo d'imbiancare coll' acido muriatico ossigenato gli stracci da fare la carta: 1823, vol. II, part. 2, pag. 352.

113. — — fratelli per cinque anni, macchina a purgare senza sapone i materiali per fare la carta: 1819, vol. II, part. 2, pag. 313.

114. — Garganigo Giuseppe per cinque anni, lampade alla *Bordier*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 195.

115. — Garnier Andrea per cinque anni, invenzione nella manifattura dei cappelli di pelo di lepre: 1822, vol. II, part. 2, pag. 377.

116. — Gaslinger o Geilinger. V. *Geilinger.*

117. — Gasperini Valentino per dieci anni, perfezionamento delle macchine a vapore da filare la seta: 1822, vol. I, part. 2, pag. 176.

118. — Gay Francesco per cinque anni, preservativo e mezzo di togliere il fumo ai cammini, e due qualità di stufe economiche: *ivi*, pag. 198.

119. — — per cinque anni, qualità di vaso da fiori: 1823, vol. I, part. 2, pag. 128.

120. — — per cinque anni, stufa mobile che non spande fumo: *ivi.*

121. — Geilinger o Gaslinger Giovanni e Walisser Giuseppe Ignazio per cinque anni, cappelli, giaccò, elmi e berretti con osso di balena: 1822, vol. II, part. 2, pag. 367.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

122. — — Geilinger ha ceduta la sua compartecipazione in questo privilegio a Carlo Oberer o Oderer *in solidum* con Walisser: 1823, vol. I, part. 2, pag. 221.

123. — Gerstner (de) cav. Francesc' Antonio per otto anni, meccanismo per condurre col mezzo di corde i carriaggi pel trasporto delle merci, applicandovi macchine a vapore immobili oppure ruote ad acqua ed altri apparecchi meccanici: *ivi*, pag. 181.

124. — — Rinunzia spontanea del medesimo: *ivi*, pag. 209.

125. — Gianicelli Pietro per cinque anni, macchina di ferro fuso per imprimere disegni sopra ogni specie di stoffe, nastri e velluti in pezze, carta, cuojo, ecc.: *ivi*, pag. 193.

126. — Giller Antonio per cinque anni, telai a far nastri vellutini all' uso di Francia: 1822, vol. I, part. 2, pag. 176.

127. — Girard Filippo per cinque anni, termometro a conservare una temperatura sempre eguale entro uno spazio ben chiuso: 1822, vol. II, part. 2, pag. 349.

128. — — per cinque anni, varie invenzioni, scoperte e miglioramenti nella costruzione delle navi a vapore e delle macchine per dar loro il moto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 197.

129. — — Conferma del privilegio decennale, di cui era stato privato, stante la nullità della concessione fatta a di lui luogo ai consiglieri Pausinger e Francesco Wurm l'8 novembre 1817 per macchina a filar lino: 1821, vol. II, part. 2, pag. 376.

130. — Girardoni Francesco per cinque anni, perfezionamento della macchina denominata *water-twist*: 1822, vol. II, part. 2, pag. 369.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

131. — Giudici Carlo per cinque anni, macchina d'attigner acqua da pozzo di qualunque profondità: 1819, vol. II, part. 2, pag. 362.

132. — Giurato Antonio per dieci anni, metodo di raffinare lo zucchero: 1821, vol. II, part. 2, pag. 374.

133. — Giuriati Luigi per quindici anni, specie di cemento: 1822, vol. I, part. 2, pag. 177.

134. — Glaubensnerth oppure Glaubenwert Clemente e Uhel Maurizio per cinque anni, macchina a vapore per produrre dal materiale posto a fermentare senz' altra procedura immediatamente acquavite e rosolio puro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 216.

135. — — per cinque anni, qualità di birra di grano: 1823, vol. II, part. 2, pag. 320.

136. — Gobel Giuseppe per otto anni, telai a mulino per far bordi ai nastri e quadrigliarli ad un tempo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 170.

137. — Goll Giovanni Giacomo e Neimann o Reichmann Giovanni per anni dieci di prolungazione del privilegio esclusivo concesso a Goll il 23 giugno 1822, sorta di pianoforte col fondo di risonanza situato sopra le corde: 1823, vol. II, part. 2, pag. 337.

138. — Goll o Gall Giacomo. V. *Gall* quì dietro n.° 110.

139. — Gorini Giacomo e comp. per cinque anni, bindelli di Basilea denominati *passafini*: 1823, vol. I, part. 2, pag. 208.

140. — Graf Giuseppe per cinque anni, meccanismo applicabile alle carrozze da viaggio ed ai fusti da letto: 1823, vol. II, part. 2, pag. 330.

141. — Gramüller Francesco e comp. per un anno, tre tanaglie differenti da applicarsi ad un mangano per piegare la biancheria: 1822, vol. II, part. 2, pag. 375.

142. — Grasset e Castiglioni (ditta). V. *Castiglioni*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

143. — Gratzl Michele per cinque anni, miglioramento nella tessitura di scialli, gilets, ecc.: 1822, vol. II, part. 2, pag. 356.

144. — Griffith Giulio per quindici anni, macchina a vapore atta a porre in moto i legni grandi destinati al trasporto delle merci ed i legni leggieri che si usano per viaggiare con celerità: 1821, vol. I, part. 2, pag. 57.

145. — Griller Giorgio per cinque anni, organizzazione particolare di telajo da nastri e da fettucce: 1821, vol. II, part. 2, pag. 364.

146. — Grisetti Pietro per cinque anni, macchina da adattarsi alla botte o tino per ottenere vino generoso e di lunga conservazione: 1822, vol. II, part. 2, pag. 348.

147. — Groll Giuseppe per sei anni, metodo di rinforzare le molle delle carrozze coll' aumento della forza elastica: *ivi*, pag. 362.

148. — — Giuseppe e figlio per cinque anni, scoperta di fare la tela cerata usata in Inghilterra, detta *floor cloths*: 1823, vol. I, part. 2, pag. 220.

149. — Gruber Francesco, Müller Andrea e Fougel Ferdinando per dieci anni, invenzione di coprire il ferro di acciajo fuso e di placcarlo, e di fabbricare l'acciajo in lame sottili: 1823, vol. I, part. 2, pag. 201.

150. — Guth Giuseppe e Lafontaine Giovanni per cinque anni, composizione di varie specie di colori senza l'uso del verderame con prodotti delle miniere nazionali: 1822, vol. II, part. 2, pag. 353.

151. — Gutzeel o Gutscel Lorenzo per cinque anni, intreccio delle ossa di balena tra sè o coi crini di cavallo, o con tralci di canna d'India e di salici,

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

tessendone cappelli, fiaschi, cestelle ed altre manifatture: 1822, vol. II, part. 2, pag. 370.

152. — Gutscel o Gutzeel Lorenzo per cinque anni, cappelli di felpa di seta collo scheletro di canna intrecciata o intessuta con ossi di balena: 1823, vol. I, part. 2, pag. 229.

153. — Haas Filippo per cinque anni, mezzo d'ottenere la massima eguaglianza e la voluta densità nelle stoffe di cotone: 1822, vol. I, part. 2, pag. 198.

154. — Hallas Matteo per cinque anni, scoperta di far bulgaro bianco e rosso: 1822, vol. I, part. 2, pag. 181.

155. — Hahnisch Gio. Giorgio per cinque anni, modo sollecito di estrarre farina dai pomi di terra, di fare una specie d'acquavite coi grani e pomi di terra, con qualunque altra derrata e con fecce; apparato per tali operazioni, ed aceto puro fatto colla combinazione della detta acquavite e dello spirito di vino, con materie zuccherine o col miele e cremor tartaro: 1823, vol. II, part. 2, pag. 322.

156. — Handl Carlo per cinque anni, sorta di mattoni da volto e da muro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 215.

157. — Hauer Giorgio per cinque anni, cappelli senza cucitura per le donne con stoffe espressamente tessute: 1822, vol. I, part. 2, pag. 188.

158. — Haufer Gio. Giorgio e Ertl Giovanni per anni cinque, miglioramento dei violini e delle chitarre: 1822, vol. II, part. 2, pag. 340.

159. — Hausmann Enrico per cinque anni, invenzione di due istromenti a determinare esattamente la lontananza d'un tiro dal centro della sfera tirando al bersaglio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 217.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

160. — Haverschild Sebastiano per cinque anni, stromenti pel taglio agevole delle viti: 1821, vol. I, part. 2, pag. 134.

161. — Hebenstreit Gio. Filippo e Aichinger Giovanni per dieci anni, macchina per filar lino: 1820, vol. II, part. 2, pag. 86.

162. — Hechl Antonio per cinque anni, *physarmonica*, istromento per produrre da molle di ottone diversi tuoni col mezzo del vento da potersi mettere in connessione col clavicembalo: 1821, vol. I, part. 2, pag. 82.

163. — Heckmann Giuseppe per cinque anni, qualità di vernice di coppale e di ambra grossa e trasparente, ed altra di olio di lino pure trasparente, chiara e giallognola: 1823, vol. II, part. 2, pag. 349.

164. — Helfenberger Giustino e comp. per cinque anni, metodo di scorzare la spelta: 1821, vol. I, part. 2, pag. 131.

165. — — per cinque anni, molinello a mano da scorzare la spelta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 357.

166. — — per anni cinque, miglioramento del molino a rompere e tritolare i grani e levarne la scorza, già privilegiato il 25 giugno 1821: 1822, vol. I, part. 2, pag. 179.

167. — — per dieci anni, invenzione di molini senza pietra da macina: 1821, vol. I, part. 2, pag. 84.

168. — Herbst Giuseppe per cinque anni, macchina da cuocere e riscaldare vivande, e ad un tempo le stanze: 1822, vol. II, part. 2, pag. 364.

169. — Hermann Davide per cinque anni, stoffa di seta e di lana da lui nominata *merinos orientales* per abiti da donna e fazzoletti: 1823, vol. II, part. 2, pag. 348.

170. — Herold Federico per cinque anni, surrogato di caffè: 1822, vol. I, part. 2, pag. 174.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

171. — Hirchfeld Carlo, Koller Giuseppe e Pichler Giuseppe. V. *Koller*.

172. — Hittich Matteo per cinque anni, telajo a molino di doppia cassa per fabbricare, mediante filo bianco e filo rosso, galloni di tre sorte di larghezza con altrettanti disegni: 1823, vol. I, part. 2, pag. 208.

173. — Hlawa Vincenzo per cinque anni, macchina a fabbricare vessicelle: *ivi*, pag. 182.

174. — Hochberg (de) barone Antonio per dieci anni, gesso artificiale per concime nell' economia rurale ed altri usi: 1823, vol. II, part. 2, pag. 327.

175. — Hochecker Carlo, macchina a fabbricare chiodi: *ivi*, pag. 347.

176. — Hödl Bonaventura Costantino per cinque anni, qualità di mattoni e mattoni di lava: 1822, vol. II, part. 2, pag. 344.

177. — Hoffmann Antonio per cinque anni, qualità di spazzola, ossia scoperta di setola ruvida sinora sconosciuta, e soppressa da cimatore: *ivi*, pag. 356.

178. — Högelmüller (de) maggiore Giorgio e Lux Gio. Giorgio per cinque anni, metodo di edificare con risparmio di tempo e di spesa e con maggiore sicurezza contro i pericoli del fuoco e contro l' umidità: 1823, vol. II, part. 2, pag. 311.

179. — Hofer (de) Giovanni e Kölreuter Lodovico Giuseppe per quindici anni, processo chimico per la separazione dell' oro dall' argento e da altre parti metalliche: *ivi*, pag. 339.

180. — Höger Francesco per cinque anni, modo di preparare le pellicce che non vengano intaccate dalle tarme: 1822, vol. II, part. 2, pag. 379.

181. — Hollensteiner Giuseppe per due anni, canne da pipa da tabacco: 1823, vol. II, part. 2, pag. 334.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

182. — Hönisberg Luigi per cinque anni, macchina a conservare il vino, l'acquavite e l'aceto, e colmarne le botti: 1821, vol. I, part. 2, pag. 76.

183. — Hopfner dott. Francesco per cinque anni, macchina da mettere in movimento ogni opera tecnica mediante aria rarefatta: 1822, vol. II, part. 2, pag. 370.

184. — Hormann Magno per cinque anni, due specie di color verde prodotto da oggetti chimici nazionali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 331.

185. — Hornbostel C. G. per cinque anni, stoffa di seta da lui denominata *crêpe à la chinoise:* 1823, vol. I, part. 2, pag. 179.

186. — Hromatko Gio. Roberto ed Anna per sette anni, apparecchi applicabili ai torchi per istampare libri ecc.: *ivi*, pag. 215.

187. — Huber Vincenzo per quindici anni, scoperta del modo di far vino per condensazione: 1822, vol. II, part. 2, pag. 339.

188. — Hueber Francesco per cinque anni, modo di applicare il fuoco all' interno della caldaja a vapore nella fabbricazione d' acquavite: 1821, vol. I, part. 2, pag. 78.

189. — — Miglioramento di questo metodo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 195.

190. — — Cessione di questo privilegio da lui fatta a M. Reitlinger: 1822, vol. II, part. 2, pag. 362.

191. — Hummel Giuseppe per cinque anni, forchette a cerniera col filo di ferro per le ombrelle: 1822, vol. I, part. 2, pag. 182.

192. — — Carlo per dieci anni, apparato a condensare i vapori alcalini che durante la fermentazione del mosto d' uva si sviluppano col gas carbonico: *ivi*, pag. 193.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc,

193. — Hummel Carlo per cinque anni, macchina a sgranellare e spremere ad un tempo l'uva: 1822, vol. II, part. 2, pag. 356.

194. — Huttling Carlo ed Uhel Maurizio per dieci anni, punsch di vino con radici ed erbe: 1823, vol. II, part. 2, pag. 335.

195. — Jachel Bernardo per dieci anni, apparato per distillare acquavite: 1822, vol. I, part. 2, pag. 180.

196. — — Bernardo e Matteo per cinque anni, apparecchio a fabbricare lo spirito di vino e gli spiriti aromatici, ed a fare aceto e preparar liquori: 1823, vol. II, part. 2, pag. 330.

197. Jaquet, Roux e comp. V. *Roux.*

198. — Jaege dott. Giovanni per cinque anni, aceto di patate: 1821, vol. II, part. 2, pag. 355.

199. — Johannes Ferdinando per cinque anni, acquavite col *pan d'oro* e col deposito dell'idromele: 1822, vol. I, part. 2, pag. 186.

200. — Jopper Andrea per dieci anni, macchine e manipolazione a fabbricare lame di ferro e di acciajo: 1821, vol. I, part. 2, pag. 62.

201. — Junigl o Tunigl per cinque anni, metodo di fabbricare cuscini per mobiglie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 191.

202. — Kail Giuseppe e Riedl Giuseppe. V. *Riedl.*

203. — Kalsnez A. per cinque anni, apparato per distillare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 195.

204. — Kapúneto Venceslao e Francesca per cinque anni, modo di fabbricare ogni qualità di panni dalla tela e dal traliccio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 178.

205. — Karos Antonio per cinque anni, macchina per tessere stoffe a disegni: 1823, vol. I, part. 2, pag. 201.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

206. — Kastner Michele per cinque anni, macchina a fabbricar chiodi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 365.

207. — Kinner Matteo e comp. per anni cinque, costruzione più utile del raffreddatore del fumo di tabacco: 1823, vol. II, part. 2, pag. 342.

208. — Kissling Giovanni per anni cinque, cappelli di seta intrecciata: 1821, vol. I, part. 2, pag. 58.

209. — Klein Ignazio per due anni, qualità di sapone per lavare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 376.

210. — Knezaurch Giuseppe per cinque anni, meccanismo a spingere i navigli contro il corso dell'acqua: *ivi*, pag. 356.

211. — Knezaurek Giuseppe e Benkert Ant. V. *Benkert.*

212. — *idem.* V. *Benkert.*

213. — Knezaureck Giuseppe e Steiner Ernesto Francesco per cinque anni, metodo di fabbricare liquori e spirito, di cavare succo dal caffè e dall'orzo, procurare estratti e filtrazioni d'ogni sorte, e porre in moto diverse macchine: 1823, vol. II, part. 2, pag. 306.

214. — Knizaurek Giuseppe per cinque anni, miglioramento di telai da tessere: 1822, vol. II, part. 2, pag. 369.

215. — — per tre anni, telajo artifizioso da cucire: 1823, vol. I, part. 2, pag. 224.

216. — Koller Giuseppe, Hirschfeld Carlo e Pichler Giuseppe per cinque anni, invenzione di parasoli e di fabbricare tende, stoffe di seta, lana, corame e carta per ripararsi dal sole: 1823, vol. II, part. 2. pag. 308.

217. — Köhler Federico Cristiano per cinque anni, macchina a determinare la qualità della lana di pecora: *ivi*, pag. 312.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

218. — Köhlreuter Lodovico e De Hofer Gio. V. *Hofer*.

219. — Konigsbrunn barone Luigi per cinque anni, modo di far birra: 1822, vol. II, part. 2, pag. 379.

220. — — barone Luigi e Romershausen dott. Elardo per cinque anni, macchina pneumatica da applicarsi a varj oggetti: 1823, vol. I, part. 2, pag. 180.

221. — — — per cinque anni, tromba a vapore: *ivi*, pag. 183.

222. — — — per cinque anni, apparato a raffinare l'olio, a purgare l'olive o grasso di pesce, ad estrarne materie per le conce delle pelli e per le tintorie, ed a filtrare i liquidi: *ivi*, pag. 190.

223. — — — per cinque anni, apparato a fare acquavite e preparar liquori: *ivi*, pag. 213.

224. — Konigshofer Carlo e Lafite Federico. V. *Lafite*.

225. — *idem*. V. *Lafite*.

226. — Kranterer Carlo per cinque anni, mangano per le biancherie: 1822, vol. I, part. 2, pag. 164.

227. — Kroegner Gio. Adamo per cinque anni, forni e stufe di volatilizzazione e fissazione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 367.

228. — Krovastler Mosè per cinque anni, parapioggia di forma ovale: 1823, vol. II, part. 2, pag. 342.

229. — Kubitschek Venceslao e Leos Carlo per cinque anni, macchina a torchio a stampare fogli d'arme: 1821, vol. II, part. 2, pag. 370.

230. — Kühn Ignazio per cinque anni, metodo di moltiplicare i calchi litografici: 1822, vol. I, part. 2, pag. 199.

231. — — Questo privilegio è passato per la di lui morte a Giuseppa Kühn, vedova del medesimo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 222.

232. — Kühn vedova Giuseppa. V. *Kühn Ignazio*.

233. — Kuhr Giovanni e Müller Lodovico. V. *Müller*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

234. — Kulhe Carlo per cinque anni, arpa a pedali: 1821, vol. II, part. 2, pag. 353.

235. — Lafite Federico per tre anni, macchina da fare il caffè: 1822, vol. I, part. 2, pag. 190.

236. — — per cinque anni, apparato a cuocere la birra: *ivi*, pag. 194.

237. — — per cinque anni, metodo di far birra: 1822, vol. II, part. 2, pag. 380.

238. — Lafite Federico e Konigshofer Carlo per cinque anni, aceto distillato dalla feccia del vino: 1821, vol. II, part. 2, pag. 359.

239. — — per cinque anni, aceto estratto da materiali indigeni: 1823, vol. II, part. 2, pag. 307.

240. — Lafontaine Giovanni e Guth Giorgio. V. *Guth.*

241. — Lahner Giuseppe e Machts Francesco per cinque anni, modo di fabbricare merci di rame argentato (*plaqué*) e di tombacco: 1822, vol. II, part. 2, pag. 375.

242. — Landesmann Beniamino per cinque anni, qualità di pipe da fumare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 199.

243. — Lautenhammer Giuseppe per cinque anni, cappelli di legno intrecciati e tessuti: 1823, vol. II, part. 2, pag. 325.

244. — Lavigne Chiara per cinque anni, miglioramento nella manifattura dei cappelli con osso di balena, giunco, salici, ecc.: *ivi*, pag. 355.

245. — Lederer Adamo, Gioachino, Giuseppe e Michele per cinque anni, marrocchino con pelli di pecore: 1822, vol. I, part. 2, pag. 173.

246. — Leitenberger Ignazio per dieci anni, macchina a stampare stoffe: 1821, vol. I, part. 2, pag. 43.

247. — Leitner (de) Cristiano e Sartorj Serafino per nove anni, metodo di fabbricar chiodi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 356.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

248. — Leon o San Leon cav. Stefano, Abbaducci cav. N. e Schäffer Cristiano Lodovico. Il privilegio in data 31 dicembre 1818 per la navigazione sul Danubio concesso per quindici anni al cav. San Leon, e ceduto al cav. Abbaducci non deve considerarsi estinto pel trascorso del termine prima di sua esecuzione; e S. M. ordinò doversi dare la patente sotto il nome di Schäffer, mandatario del cessionario e degli azionarj interessati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 338.

249. — Leonardi Giuseppe e Botta Felice per cinque anni, filatura dei bozzoli da seta col vapore: 1819, vol. I, part. 2, pag. 101.

250. — — Proroga di altri due anni: 1821, vol. II, part. 2, pag. 365.

251. — Leonhardt Pio Lodovico per cinque anni, macchina a lavare le tele: 1823, vol. I, part. 2, pag. 200.

252. — Leos Carlo e Kubitschek Venceslao. V. *Kubitschek*.

253. — Leppich Gaspare e Francesco per dieci anni, macchina a torchio per fabbricar chiodi: 1819, vol. I, part. 2, pag. 126.

254. — Levasseur Ferdinando per quindici anni, modo d'estrar polvere per concime e sale d'urina dagli escrementi animali, di costruire latrine mobili senza odore: 1820, vol. II, part. 2, pag. 109.

255. — — Incarico alle delegazioni provinciali di vegliare per l'adempimento dell'obbligo assunto da Levasseur di contribuire agli spedali quattro fiorini per ogni latrina mobile, e sei carantani per ogni metzen di polvere da concime e di sale d'urina: *ivi*, pag. 129.

256. — Liebelt Goffredo per cinque anni, bussole a vite per le ruote di carri e carrozze, e scerpe amovibili: 1821, vol. II, part. 2, pag. 359.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

257. — Liebelt Goffredo per cinque anni, meccanismo per fermare all' istante la carrozza e staccare i cavalli: 1821, vol. II, part. 2, pag. 365.

258. — Liechtenauer Adamo per otto anni, maniera di tagliar stiappe di faggio selvatico e di pino: 1821, vol. I, part. 2, pag. 99.

259. — Linberger Giulio Amedeo per tre anni, specie di surrogato al caffè: 1823, vol. II, part. 2, pag. 319.

260. — — per cinque anni, apparato a distillare acquavite: *ivi*, pag. 335.

261. — Locatelli Eugenio, correzione della data 28 aprile, che deve esprimere 7 settembre 1818, della patente d'invenzione di scarpe e stivali: 1819, vol. I, part. 2, pag. 100.

262. — — per cinque anni, macchina per fare i anelli: 1820, vol. II, part. 2, pag. 101.

263. — Loisel Bernardo per cinque anni, metodo di conciare le pelli, ecc.: 1823, vol. I, part. 2, pag. 184.

264. — Longo cav. Luigi per dieci anni, maniera di dare rotondità e colore alle perle di vetro: 1821, vol. II, part. 2, pag. 356.

265. — Lowy Mosè per tre anni, ustume per gli stivali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 228.

266. — Ludavig Enrico per cinque anni, apparato a far acquavite: 1822, vol. II, part. 2, pag. 338.

267. — Lukeneder Federico per cinque anni, apparecchio applicato alla testa delle pipe: 1823, vol. II, part. 2, pag. 349.

268. — Lux Gio. Giorgio per cinque anni, modo di costrurre esattamente dei metri a misura di metallo, d'osso di balena e di legno: 1822, vol. II, part. 2, pag. 338.

269. — Lux Gio. Giorgio e De Högermüller Giorgio. V. *Högermüller*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

270. — Machis Francesco e Lanher Giuseppe. V. *Lanher*.

271. — Magnani Carlo per quindici anni, forbice ossia macchina eccentrica da cimare il panno: 1822, vol. II, part. 2, pag. 377.

272. — Magnis conte Francesc' Antonio e Tedeschi Antonio per cinque anni, carta e cartone con pelle ed altre materie prime animali e vegetali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 225.

273. — Mallat Anna per un anno, preparazione della concia del vino senza tela: 1821, vol. II, part. 2, pag. 372.

Proroga di questo privilegio per un anno: 1823, vol. II, part. 2, pag. 324.

274. — Malzalik Tomaso e Buresch Carlo. V. *Buresch*.

275. — Mandelli Giovanni ed Elli Carlo. V. *Elli*.

276. — Mangelkammer Giovanni per anni cinque, scoperta del modo di colorire ed inverniciare le stufe, inventate dal professore *Meissner*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 190.

277. — — per cinque anni, vasellami da cucina e stufe resistenti al fuoco: 1821, vol. I, part. 2, pag. 123.

278. — Mapelli Bernardo per cinque anni, macchina apposita per la filatura della seta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 375.

279. — Matschiner Carlo per cinque anni, apparato a distillare acquavite dal mischio e produrne diverse qualità aromatiche: 1822, vol. I, part. 2, pag. 194.

280. — Mayer Biagio per sei anni, macchina a fabbricar chiodi: 1819, vol. I, part. 2, pag. 117.

281. — — Engelberto per cinque anni, metodo di produrre lo apodio: 1823, vol. II, part. 2, pag. 340.

282. — — Ignazio per dieci anni, sorta di leggio a voltare i fogli di musica sovrapposti: 1822, vol. II, part. 2, pag. 378.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

283. — Mayer Paolo per quindici anni, specie di potassa che denomina alcali doppio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 199.

284. — Mayerhoffer Stefano per anni dieci, vasi d'argento per servizio da tavola; inargentatura del ferro e dell'acciajo; fruste ricoperte d'argento e composte d'altri metalli in più pezzi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 179.

285. — — per cinque anni, modo di fabbricare con macchine apposite merci ricoperte di lamine d'oro e d'argento: *ivi*, pag. 189.

286. — — per dieci anni, modo di fabbricare merci d'argento col mezzo di macchine finora non adoperate: *ivi*, pag. 225.

287. — Meissner Ignazio per cinque anni, macchina ad uso di caffè: 1820, vol. II, part. 2, pag. 112.

288. — Missilieur Gio. Battista e Vallier Giuseppe. V. *Vallier*.

289. — Mittrenga Antonio per cinque anni, spirito da lui denominato acqua aromatica di Vienna: 1823, vol. II, part. 2, pag. 337.

290. — Moline Villiam per cinque anni, estratto fisso dalla polvere di concia: 1822, vol. II, part. 2, pag. 380.

291. — Mondellino Giovanni per cinque anni, trebbiatojo per ogni sorta di grano e specialmente pel riso: 1823, vol. II, part. 2, pag. 316.

292. — Moneke dott. Sigifredo per cinque anni, cappelli di felpa di seta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 373.

293. — Morh Antonio per cinque anni, miglioramento della fabbricazione dell'altezza del velluto nelle stoffe e nei nastri di seta e di cotone: 1822, vol. II, part. 2, pag. 360.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

294. — Moser Giuseppe e Bar Giovanni. V. *Bar.*

295. — Müller Carlo Lodovico e Kuhr Giovanni per anni tre, penne da scrivere: 1822, vol. II, part. 2, pag. 379.

296. — — Matteo per cinque anni, invenzione di una ruota galleggiante: 1823, vol. I, part. 2, pag. 177.

297. — — Carlo Lodovico per cinque anni, macchina a scrivere senza lume; ordigno da scrivere ed in colori appositamente separati, col cui mezzo i ciechi possono rileggere lo scritto; nuovi istromenti da scrivere anche per uso dei ciechi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 192.

298. — — — per anni cinque, penne da scrivere d'ogni specie tratte dai volatili o costrutte col metallo: *ivi*, pag. 220.

299. — — Andrea, Gruber Francesco e Fougel Ferdinando. V. *Gruber.*

300. — Munding Luigi per quindici anni, forbici per tagliar tavole marezzate e nodose: 1821, vol. I, part. 2, pag. 61.

301. — Mussard Francesco Lodovico per cinque anni, nero giapponese ad uso degli stampatori: 1823, vol. I, part. 2, pag. 191.

302. — Nani fratelli per cinque anni, macchina a filar seta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 360.

303. — Neimann o Reichmann Giovanni e Goll Gio. Giacomo. V. *Goll.*

304. — Neshoda Bartolomeo per quindici anni, macchina a vapore a guisa di baule atta a spingere innanzi qualunque carro: 1822, vol. I, part. 2, pag. 191.

305. — Neuffer e Wreden per dieci anni, meccanismo a fare cordicelle: 1819, vol. I, part. 2, pag. 251.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

306. — Neumann Gio. Giorgio per un anno, apparecchio da indicare il guadagno e la perdita al termine di qualunque giuoco: 1823, vol. II, part. 2, pag. 355.

307. — Newhouse Beato Rodolfo Lodovico per cinque anni, etere spiritoso denominato acqua di Colonia: *ivi*, pag. 338.

308. — Nowotng Carlo per cinque anni, macchina che si muove in giro da tornire ogni sorta di legno: 1822, vol. I, part. 2, pag. 168.

309. — Nowotny Agostino per dieci anni, trombe d'acqua d'argilla fabbricate mediante torchio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 216.

310. — Oberer Carlo cessionario della partecipazione di Geilinger Giovanni nel privilegio di questo in comune con Walisser Giusepp' Ignazio. V. *Geilinger*.

311. — Oberer Federico e Walisser Ignazio. V. *Walisser*.

312. — Ofenheim Antonio Raineri per cinque anni, specie di carri chiusi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 366.

313. — — per cinque anni, macchina a tagliare, alzare e trasportare legno combustibile: *ivi*, pag. 347.

314. — Orrigoni Giorgio per quindici anni, carta con sola paglia e foglie senza colla: 1821, vol. II, part. 2, pag. 378.

315. — — per dieci anni, metodo di preparare la paglia colla calce nel fare la carta: 1822, vol. II, part. 2, pag. 373.

316. — — per cinque anni, carta colla lisca o liscone: 1823, vol. I, part. 2, pag. 180.

317. — — per quindici anni, carta colle foglie di qualunque specie: 1823, vol. II, part. 2, pag. 305.

318. — Pabitzki Corrado per cinque anni, materia nerissima a dare il lucido alle pelli delle scarpe, e liquido oleoso a rendere impenetrabili dall' acqua le suole: 1822, vol. II, part. 2, pag. 378.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

319. — Pachner cav. Gio. Giuseppe per cinque anni, macchina a far carta senz' ajuto di mano d'opera: 1821, vol. II, part. 2, pag. 379.

320. — Paravicini Samuele per dieci anni, modo di convertire le verghe di ferro in cerchj, in lame ed in filo, di fabbricare filo di ferro e chiodi che non fendono il legno: 1822, vol. I, part. 2, pag. 179.

321. — Pausinger consigliere Leopoldo e Vurm Francesco per dieci anni, macchina a purgare e pettinare il lino: 1820, vol. I, part. 2, pag. 39.

322. — — per cinque anni, macchina a tessere il lino, ed altra a formare fiocchi di lino: 1822, vol. II, part. 2, pag. 358.

323. — — per cinque anni, macchina per filare il lino e la stoppa; altra per purgare la stoppa, ed altra per fare il refe: 1823, vol. II, part. 2, pag. 315.

324. — Pergamenter Salomone per cinque anni, ventagli meccanici: 1822, vol. II, part. 2, pag. 351.

325. — — per tre anni, carri meccanici da tiro, cioè meccanismo applicabile a qualunque carro per istaccare subito i cavalli nel corso: 1823, vol. II, part. 2, pag. 333.

326. — Peschier cav. Lodovico e Sterz Vincenzo per dieci anni, miglioramento della loro macchina per fabbricare la carta già privilegiata il 12 dicembre 1819: 1822, vol. I, part. 2, pag. 164.

327. — Pfundheller Giuseppe per cinque anni, modo di fare colla seta rimesse di capelli e varie specie di pelliccerie: *ivi*, pag. 170.

328. — — Fu conservato quanto ai parrucchini, e dichiarato nullo quanto alle pellicce: 1822, vol. II, part. 2, pag. 349.

329. — Pfundmeyer Serafino ed Angeli Antonio. V. *Angeli*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

330. — Phorus società rappresentata dal cav. Antonio Schönfeld per quindici anni, macchina a tagliare il legno combustibile: 1822, vol. I, part. 2, pag. 183.

331. — — per quindici anni, carro a due ruote di nuova forma: *ivi*, pag. 185.

332. — — per cinque anni, altra macchina a tagliar legno, altra specie di carro a due ruote, e specie di carro chiuso a quattro ruote: 1823, vol. II, part. 2, pag. 309.

333. — — per cinque anni, sega circolare: *ivi*, pag. 310.

334. — — per cinque anni, miglioramento della macchina a tagliar legno privilegiata nel 1822: *ivi*, pag. 329.

335. — Pichler Giuseppe, Koller Giuseppe e Hirschfeld Carlo. V. *Koller Giuseppe*.

336. — Pirzick Pietro Antonio per cinque anni, feccia a sedimento artifiziale utile per fare la birra, acquavite, pasticcerie ed offellerie: 1823, vol. II, part. 2, pag. 321.

337. — — per cinque anni, metodo di fare una specie di *punsch*: *ivi*, pag. 322.

338. — Pogatschnig Matteo per cinque anni, pettini pei filatoi da lana: 1822, vol. I, part. 2, pag. 185.

339. — Pompeo Francesco Giuseppe per sei anni, macchina ed apparato a far viti di legno: 1823, vol. II, part. 2, pag. 317.

340. — Ponjaud de Nanclas Giacomo Emanuele per cinque anni, spirito da toletta, anche cosmetico, e per profumare le abitazioni: 1822, vol. I, part. 2, pag. 172.

341. — Porro Lambertenghi per quindici anni, navigazione con battelli a vapore: 1820, vol. I, part. 2, pag. 73.

342. — Posener Gio. Paolo per cinque anni, apparato pei calcoli matematici o conteggi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 202.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

343. — Probst Gaetano per cinque anni, specie di lanterna da carrozza: 1821, vol. I, part. 2, pag. 108.

344. — Pussinich Luigi per dieci anni, macchina al perfezionamento delle margarite: 1820, vol. II, part. 2, pag. 111.

345. — Puthon (de) baroni Giovanni e Carlo per dieci anni, macchina di prima filatura del cotone: 1819, vol. II, part. 2, pag. 461.

346. — — per cinque anni, miglioramento alla macchina da filare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 368.

347. — Quinqueton per cinque anni, macchina a crespare i veli: 1822, vol. I, part. 2, pag. 196.

348. — Rahn Enrico e Spörlin Michele. V. *Spörlin.*

349. — Raja Carlo per cinque anni, metodo di coltivare la vite: 1823, vol. I, part. 2, pag. 225.

350. — Ranch Francesco per cinque anni, miglioramento nei rasoi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 369.

351. — Rapprecht Giuseppe per due anni, modo di riscaldare la tina di legno da bagno: 1821, vol. I, part. 2, pag. 113.

352. — Raustcheck Francesco per cinque anni, lanterne a riverberi parabolici: 1823, vol. II, part. 2, pag. 311.

353. — Reali Giuseppe per quindici anni, modo di raffinar zucchero: 1822, vol. II, part. 2, pag. 374.

354. — Reck Federico per cinque anni, specie di pipe da tabacco: 1823, vol. II, part. 2, pag. 339.

355. — Reger Filippo per cinque anni, sorta di *punsch* coi frutti nostrani: *ivi*, pag. 320.

356. — Reichenback dott. Carlo e De Salm conte Ugo. V. *Salm.*

357. — Reichmann o Neimann Giovanni e Goll Gio. Giacomo. V. *Goll.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

358. — Reitlinger M., cessionario del privilegio di Hueber. V. *Hueber.*

359. — Remolt Francesco per cinque anni, apparato da distillare acquavite: 1823, vol. I, part. 2, pag. 222.

360. — Resler Giovanni per anni cinque, modo di tessere galloni da orlare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 355.

361. — Reyer e Schlick, raffinamento dello zucchero secondo il metodo d'Amburgo: *ivi*, pag. 379.

362. — — per cinque anni, aceto fatto collo zucchero ed acque dolci o sciroppate: 1822, vol. I, part. 2, pag. 174.

363. — Reyl Giuseppe per cinque anni, fettucce di seta lavorate a galloni: *ivi*, pag. 174.

364. — Richard Gio. Ippolito per cinque anni, qualità di macchina alla *Jacquart*: *ivi*, pag. 192.

365. — Richter Venceslao per cinque anni, macchina a far coreggiuole da affilare rasoi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 348.

366. — Riedl Giuseppe e Kail Giuseppe per dieci anni, apparecchio a perfezionamento delle trombe e dei corni da caccia: 1823, vol. II, part. 2, pag. 351.

367. — Ries Francesco per cinque anni, diversi acidi del sale di Glaubero cogli avanzi della preparazione dell' acido muriatico ossigenato, e preparazione della gelatina delle ossa ed altre parti animali coi medesimi: 1821, vol. I, part. 2, pag. 115.

368. — Rieter Rodolfo per cinque anni, viti di ferro da incastrarsi nel legno: *ivi*, pag. 73.

369. — Rocchi Rocco per cinque anni, modo di ridurre la tela a foggia di panno impenetrabile: 1822, vol. II, part. 2, pag. 342.

370. — Rohlik Lorenzo per otto anni, massa simile al marmo di Carrara ed all' alabastro di Firenze: 1822, vol. I, part. 2, pag. 171.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

371. — Rohrbach Francesco per cinque anni, panni di *parquet*: 1823, vol. II, part. 2, pag. 343.

372. — Römer Stefano per cinque anni, processo nella combinazione dell'acido idrocloro cogli alcali e modo di approfittare anche del corpo morto: 1822, vol. I, part. 2, pag. 172.

373. — Romershausen dott. Elardo e Konigsbrunn barone Luigi. V. *Konigsbrunn.*

374. — — *idem.* V. *Konigsbrunn.*

375. — — *idem.* V. *Konigsbrunn.*

376. — — *idem.* V. *Konigsbrunn.*

377. — Rosa Giovanni per cinque anni, applicazione della macchina alla *Jacquart* ai lavori di filo: 1823, vol. II, part. 2, pag. 352.

378. — Rosina Gaetano per cinque anni, fabbricazione con terre argillose del regno lombardo-veneto di stoviglie, fornelli, bottiglie e damigiane ed altri vasi di grès: 1822, vol. I, part. 2, pag. 175.

379. — Rossi Giuseppe per cinque anni, sega da marmi di dieci e più lame: 1823, vol. II, part. 2, pag. 347.

380. — Rotari nob. Giuseppe per cinque anni, macchina per trasportare per aria dal basso in alto la terra: 1823, vol. II, part. 2, pag. 307.

381. — Rothe Giovanni e Sechrost Carlo. V. *Sechrost.*

382. — Roubaud Pietro e Dubois Giuseppe per cinque anni, qualità di birra detta *di vino*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 176.

383. — — Annullato: 1822, vol. II, part. 2, pag. 363.

384. — Roux Jacquet e comp. per cinque anni, scoperta di macchina detta *lisage* alla *Jacquart*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 189.

385. — Russömann avv. Agostino per cinque anni, specie di stufe per riscaldare e per disseccare: 1823, vol. II, part. 2, pag. 336.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

386. — Ruziezka Giuseppe e Schön Carlo per cinque anni, acquavite e spirito di vino dalle castagne selvatiche e da qualunque sorta di ghiande, da commistione delle medesime con frumento e con piante tuberose, e liquori, *rhum* ed *arrak* con detta acquavite, e colla feccia aceto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 209.

387. — Sailler Giovanni per anni cinque, modo di fare la soda col sal marino e di Glauber combinato col carbon animale: 1823, vol. II, part. 2, pag. 334.

388. — Salm (di) conte Ugo per otto anni, tubi di ferro fuso per condurre acqua, gas e vapori: 1819, vol. II, part. 2, pag. 430.

389. — Salm (di) conte Ugone e Reichenbach dott. Carlo per cinque anni, metodo di fare il barite puro, il sale di barite ed il sale acido legnoso, valendo si dell'aceto di legno ricavato col mezzo della carbonizzazione, già privilegiato con patente 8 settembre 1822: 1823, vol. I, part. 2, pag. 224.

390. — Sandhaas Giovanni e Sonnenthal barone Giuseppe. V. *Sonnenthal.*

391. — — *idem.* V. *Sonnenthal.*

392. — San Leon o Leon cav. Stefano, Abbaducci cav. N. e Schäffer Cristiano Luigi. V. *Leon.*

393. — Sartori Gius. Luigi per quindici anni, modo di fabbricare senza martello varie specie di ferro mediante cilindro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 372.

394. — Sartorj Serafino e De Leitner Cristiano. V. *Leitner.*

395. — Sartory Gio. Nepomuceno per cinque anni, metodo di far bollire l'acqua col vapore ed altri mezzi: 1822, vol. I, part. 2, pag. 181.

396. — — Giuseppe per cinque anni, varj miglioramenti nelle opere a cilindro per fabbricare le lamine di rame e di altri metalli: 1823, vol. II, part. 2, pag. 351.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

397. — Schäffer Cristiano Lodovico, Leon cav. Stefano e cav. Abbaducci. V. *Leon.*

398. — Schaffler Emanuele e Springh Enrico. V. *Springh.*

399. — Schaller Lorenzo per cinque anni, tessuto simile al pizzo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 371.

400. — Scheiffer Nicola per cinque anni, lanterna da carrozza: 1821, vol. II, part. 2, pag. 353.

401. — Schelivsky Vincenzo per cinque anni, miglioramento di macchina a lavare la biancheria: 1822, vol. I, part. 2, pag. 184.

402. — Scheller Andrea per cinque anni, macchina a fare sopra i soliti telai *petinet* ed *antoilage* a disegni: 1821, vol. II, part. 2, pag. 357.

403. — Schera Domenico per cinque anni, invenzione di forare la pietra bianca ed il marmo per acquidotti, ecc.: 1822, vol. I, part. 2, pag. 196.

404. — Schlegel Enrico per sei anni, metodo di convertire i minuzzoli di carbon fossile in torba; staccio per assortirli: 1823, vol. II, part. 2, pag. 345.

405. — Schober Giacomo per cinque anni, fabbricazione della gommagotta e del verde in pasta con prodotti indigeni: 1823, vol. I, part. 2, pag. 182.

406. — Scholz o Schotz Emanuele. V. *Schotz.*

407. — — *idem.* V. *Schotz.*

408. — Schönfeld cav. Antonio. V. *Phorus.*

409. — Schonstad Amadeo per cinque anni, telescopio a vedere al di là di varj oggetti intiere militari colonne: 1821, vol. I, part. 2, pag. 75.

410. — Schotz o Scholz Emanuele per dieci anni, palle da bigliardo di chimica composizione: *ivi*, pag. 65.

411. — — per cinque anni, invenzione di colori d'ogni genere che seccano subito, ecc.: 1822, vol. II, part. 2, pag. 367.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

412. — Schreiner Giuseppe per cinque anni, bevanda da lui nominata *punsch* di Vienna: 1823, vol. II, part. 2, pag. 318.

413. — Schumann Francesco per cinque anni, macchina a sminuzzare paglia e tagliare il foraggio: 1821, vol. II, part. 2, pag. 361.

414. — Schuster Gio. Giorgio per cinque anni, batteria da schioppo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 167.

415. — — per cinque anni, penne da scrivere di metallo: *ivi*, pag. 169.

416. — — per cinque anni, miglioramento di armi da fuoco mediante ordigno, per cui non occorre mettere la polvere sul focone: 1822, vol. II, part. 2, pag. 357.

417. — Sechrost Carlo e Rothe Giovanni per anni cinque, velluto per bordi di nastri e di carrozze, e per altri lavori da passamanajo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 193.

418. — Seetle o Seitle Luigi. V. *Seitle*.

419. — — *idem*. V. *Seitle*.

420. — Seidan Giovanni per un anno, miglioramento nella macchina già privilegiata il 23 ottobre 1820 per le tappezzerie di carta e cuojo, consistente nell' imprimere cornici ed ornamenti anche di metallo dorato: 1823, vol. II, part. 2, pag. 314.

421. — Seitle Luigi per anni cinque, metodo di lavare la lana in fiocchi: 1822, vol. I, part. 2, pag. 173.

422. — — per dieci anni, perfezionamento di questo metodo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 189.

423. — Seitter M. R. per cinque anni, stoffa denominata *bourre de laine*: 1822, vol. II, part. 2, pag. 359.

424. — Selka Vincenzo Giacomo per dieci anni, modo di fare bevande in caldaje di stagno che non fondono al sommo fuoco: 1823, vol. I, part. 2, pag. 208.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

425. — Selka Vincenzo Giacomo per tre anni, miglioramento di bigliardi: 1823, vol. II, part. 2, pag. 323.

426. — Siegl Ignazio e Giuseppe per cinque anni, miglioramento della polvere da schioppo: *ivi*, pag. 326.

427. — Slicke e Reyer. V. *Reyer*.

428. — — *idem*. V. *Reyer*.

429 — Smanià Giovanni per anni cinque, miglioramento di fornelli a riverbero per le fabbriche di sapone: 1821, vol. II, part. 2, pag. 363.

430. — Smetana Francesc' Antonio per sei anni, stufe ed arnesi da cucina col *graphit* ossia carburo di ferro: 1820, vol. I, part. 2, pag. 2.

431. — Smid Gio. Nepomuceno per cinque anni, caffettiera e apparato per estrarre il caffè: 1822, vol. II, part. 2, pag. 343.

432. — Smidt Fedele, apparato per far aceto con produzioni indigene: *ivi*, pag. 368.

433. — — *idem* specie di *punsch*: 1823, vol. I, part. 2, pag. 196.

434. — Sobeski Francesco e Stumpp Giuseppe. V. *Stumpp*.

435. — Sobezky Francesco per due anni, penne metalliche da scrivere: 1823, vol. II, part. 2, pag. 312.

436. — Sochel Amadio per cinque anni, macchina per tagliar legno ad uso di tassello: 1821, vol. II, part. 2, pag. 366.

437. — Sommer Giorgio Adamo per cinque anni, modo di fabbricare marrocchino di diversi colori: 1822, vol. I, part. 2, pag. 163.

438. — Sonnenthal barone Giuseppe e Sandhaas Giovanni per anni cinque, verricello che opera continuamente: 1822, vol. II, part. 2, pag. 335.

439. — — per anni quattro, invenzione che risguarda l'ingranaggio o il pendolo di compensazione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 186.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

440. — Sorger Francesco per sei anni, invenzione di conciare vacchetta in colore bianco, rosso o nero: 1822, vol. II, part. 2, pag. 355.

441. — Sottil Michele per dieci anni, applicazione di meccanismo al telajo delle stoffe di seta: 1822, vol. I, part. 2, pag. 200.

442. — Spamann Leonardo per dieci anni, macchina per tagliare e forare la madreperla e le qualità di metallo che servono a fare spazzole: 1821, vol. II, part. 2, pag. 364.

443. — Spitzbarth Andrea per cinque anni, macchina a ruote per uso di strettojo, di leva, di tiratore e di motore in ogni sorta di mulini: *ivi*, pag. 361.

444. — Spörlin Michele e Rahn Enrico per cinque anni, specie di tappezzerie di carta denominate a *iride* e macchina per farle: 1822, vol. II, part. 2, pag. 382.

445. — Springh Enrico e Schaffler Carlo Emanuele per cinque anni, macchina a torno per formare viti di legno: 1821, vol. II, part. 2, pag. 360.

446. — Steiger (ditta) per cinque anni, metodo atto a perfezionare il carbon fossile: 1823, vol. I, part. 2, pag. 226.

447. — Steiner Ernesto Francesco per due anni, surrogato all'inchiostro della China, e qualità d'inchiostro da scrivere: *ivi*, pag. 188.

448. — Steinhofer Antonio per cinque anni, modo di ridurre la calce da stendersi nelle pareti continuamente secca ed impenetrabile all'acqua: 1823, vol. I, part. 2, pag. 227.

449. — Stenzel Francesco per cinque anni, macchina pneumatica in forma di mulino a vento: 1821, vol. II, part. 2, pag. 373.

450. — Stephanie Carlo per cinque anni, macchina cilindrica a stampar libri: 1822, vol. I, part. 2, pag. 188.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

451. — Sterz Vincenzo e Peschier cav. Lodovico. V. *Peschier.*

452. — Stibolt tenente-colonnello Gaspare Ennio per cinque anni, navigli semplici e doppj con pareti laterali interne: 1821, vol. II, part. 2, pag. 366.

453. — Stonadt Vincenzo per cinque anni, apparato apposito a ricavare con una distillazione di acquavite di gradi 18 acquavite di gradi 35 a 38: 1823, vol. I, part. 2, pag. 211.

454. — Streicher Giovanni per anni cinque, invenzione di miglioramento del pianoforte: 1823, vol. II, part. 2, pag. 328.

455. — Strobl Gio. Riccardo per cinque anni, polvere chimica d'inchiostro: 1822, vol. I, part. 2, pag. 165.

456. — Struadt Vincenzo per due anni, miglioramento dell'apparato per distillare acquavite: 1823, vol. I, part. 2, pag. 191.

457. — Stumpp Giuseppe e Sobezky Francesco per tre anni, miglioramento delle penne metalliche da scrivere: *ivi*, pag. 196.

458. — Szabo Paolo, Paolo Mattia e Gio. Anastasio per cinque anni, invenzione riguardante le trombe ed altre macchine idrauliche: 1821, vol. I, part. 2, pag. 55.

459. — — per cinque anni, pompa che con piccoli cambiamenti serve anche di macchina a vapore: 1822, vol. II, part. 2, pag. 341.

460. — Tarel, Feriani e comp. V. *Feriani.*

461. — Tavernig Martino per cinque anni, stromento chiamato sifone per facilitare la concia delle pelli: 1823, vol. II, part. 2, pag. 354.

462. — Tedeschi Antonio per un anno, cartone e carta somigliante alla pelle: 1821, vol. I, part. 2, pag. 105.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

463. — Tedeschi Antonio e Magnis conte Francesc' Antonio. V. *Magnis*.

464. — Tettamanzi ingegnere Francesco per cinque anni, miglioramento dei mulini da seta: 1821, vol. II, part. 2, pag. 374.

465. — Thurmer Giuseppe per cinque anni, miglioramento delle molle e loro riunione intorno alle carrozze: *ivi*, pag. 375.

466. — Tichaczeck Giovanni e Burka Antonio Luigi. V. *Burka Luigi*.

467. — Till Antonio per cinque anni, cera di Spagna, apparato per gettarla in forme ed apparato per gettare le cannette: 1822, vol. I, part. 2, pag. 192.

468. — Thoraton Giovanni per anni dieci, miglioramento della macchina a filare: *ivi*, pag. 197.

469. — Thorton (di) Gionathan per sei anni, macchina a far filo; altra macchina di *water-twist*: 1819, vol. II, part. 2, pag. 467.

470. — Toscani Venceslao ed Antonio Basilio per cinque anni, miglioramento nella manifattura delle coperte e dei panni a guisa di feltro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 360.

471. — Tournton Giovanni per dieci anni, macchina sussidiaria a tessere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 129.

472. — Touaillon Francesco per cinque anni, macchina a lavar l'oro: 1822, vol. II, part. 2, pag. 354.

473. — — Giuseppe Francesco per tre anni, invenzione di lavorare l'acciajo, dargli maggior durezza ed elasticità, splendore e purezza: 1823, vol. II, part. 2, pag. 333.

474. — Trentsensky tenente Matteo per due anni, macchina cilindrica di compressione da stampare: 1823, vol. I, part. 2, pag. 213.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

475. — Treutscusky Giuseppe per dieci anni, scoperta di servirsi dello zinco in tutt' i rami della litografia: 1822, vol. I, part. 2, pag. 175.

476. — Troyer Giuseppe per cinque anni, miglioramento dei focolari economici: *ivi*, pag. 193.

477. — Tumfort Francesco per cinque anni, metodo di fabbricare saja da colletti sopra i telaj a guisa di molini atti a fabbricar nastri: 1821, vol. I, part. 2, pag. 133.

478. — — per tre anni, miglioramento dei telai a mulino: 1822, vol. I, part. 2, pag. 173.

479. — Tumpfort Giovanni per cinque anni, modo di fabbricare nastri di raso d'ogni sorta più o meno rilevati e sparsi di figure: 1823, vol. II, part. 2, pag. 353.

480. — Tunigl o Junigl. V. *Junigl.*

481. — Tuscany Ambrogio e Gionata per cinque anni, macchina a fabbricar chiodi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 368.

482. — Uboldi Paolo per cinque anni, macchina pei lavori di cotone all' uso d' Inghilterra: 1819, vol. I, part. 2, pag. 128.

483. — Uffenheimer Jonata Lazzaro per anni otto, modo di conciare le pelli colla vallonea: 1820, vol. II, part. 2, pag. 123.

484. — — macchina a far bollire ed asciugare mediante fuoco in mezzo della caldaja: 1821, vol. I, part. 2, pag. 63.

485. — Uffenheimer Giovanni G. per cinque anni, macchine a ritagliare le carte da giuoco: 1823, vol. I, part. 2, pag. 227.

486. — Uhel Maurizio e Guttling Carlo. V. *Guttling.*

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

487. — Uhel Maurizio e Glaubensnerth, oppure Glaubenwerth. V. *Glaubensnerth.*

488. — — V. *Glaubensnerth.*

489. — Valdhor Carlo per due anni, macchina a far nastri: 1822, vol. I, part. 2, pag. 177.

490. — Vallier Giuseppe e Missilieur Gio. Battista per cinque anni, macchina a fondere ed indurire lastre di piombo: *ivi*, pag. 166.

491. — Vatts John per dieci anni, metodo di stampa stereotipa: 1820, vol. II, part. 2, pag. 95.

492. — Veikmann Francesco per cinque anni, invenzione di cavar color nero da certa sorta di terra: 1821, vol. I, part. 2, pag. 101.

493. — Venger Leopoldo per anni otto, materiale in vece delle galle per la concia delle pelli: *ivi*, pag. 135.

494. — Verner Nicola oppure Werner Nicolò per cinque anni, cappelli di felpa di seta senza cartone, ecc., impiegandovi feltro impenetrabile all' acqua: 1822, vol. I, part. 2, pag. 166.

495. — *idem* oppure Werner Nicolò. V. *Werner Nicolò.*

496. — Viande Francesco per otto anni, modo di ridurre le pelli di montone e di capra in marrocchino d' ogni colore: 1821, vol. II, part. 2, pag. 380.

497. — Voigtlhänder Federico per cinque anni, così detti cannocchiali doppj da teatro: 1823, vol. II, part. 2, pag. 323.

498. — Vurm Francesco e Pausinger Leopoldo. V. *Pausinger.*

499. — Wackerhagen Carlo e Wibel Federico. V. *Wibel.*

500. — — per cinque anni, composizione chimica da congiungere le pelli e le stoffe, onde fare scarpe, stivali e cappe: 1823, vol. II, part. 2, pag. 344.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

501. — Wackerling Giacomo e Gaspare per dieci anni, macchina a fabbricare il *water-twist*: 1822, vol. I, part. 2, pag. 189.

502. — Walisser Giuseppe Ignazio e Geilinger Giovanni. V. *Geilinger*.

503. — Walisser Ignazio ed Oberer Federico per cinque anni, macchine per dar la forma ai guanti d'ogni sorta e per apprestar le pelli in intiero: 1823, vol. I, part. 2, pag. 188.

504. — Walz Mattia per cinque anni, cappelli verniciati finissimamente ed a disegno: 1823, vol. II, part. 2, pag. 313.

505. — Wapenstein Ascar per cinque anni, macchina di controlleria utile agli artigiani che affidano gl'introiti alle persone di servizio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 200.

506. — Werbollan Leonardo e Brucks Giuseppe per dieci anni, processo a fare la biacca: 1823, vol. I, part. 2, pag. 195.

507. — Weber Carlo Federico per cinque anni, modo di raffinare l'acciajo, arruotare oggetti piani e concavi d'acciajo; macchina a fabbricare perle ed oggetti d'acciajo, saldarli e ruotare gli affazzonati, indorarne sulla via umida, ed applicarvi la lamina d'argento: 1822, vol. II, part. 2, pag. 336.

508. — Werner Nicolò oppure Verner Nicola per cinque anni, cappelli da donna di felpa di seta con fodera di feltro impenetrabile all'acqua: *ivi*, pag. 366.

509. — Wibel Federico e Wackerhager o Wackerhagen Carlo per cinque anni, macchina apposita a fabbricare ogni sorta d'orologi: 1823, vol. II, part. 2, pag. 331.

510. — — *idem*. V. *Wackerhagen*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

511. — Wibnal Matteo per cinque anni, bottoni d'ogni qualità di metallo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 343.

512. — Wilda Giuseppe e Gotofredo per cinque anni, colori d'iride sopra l'oro, argento, ottone, rame, tombacco, ecc., e particolarmente sopra i bottoni di metallo: 1823, vol. II, part. 2, pag. 350.

513. — Wilhelm Giuseppe Benedetto per cinque anni, vernice incombustibile a preservare gli abiti e le parti scoperte della pelle, e vernice che tira abbasso l'umidità entro la linea di mezzo del muro e lo asciuga, e serve a colorire a lucido i muri, le colonne di pietra, ecc.: 1822, vol. II, part. 2, pag. 363.

514. — Winterhalter Stefano per cinque anni, macchina a tagliare il tabacco: 1822, vol. I, part. 2, pag. 180.

515. — Wintgens Cornelio per cinque anni, macchina a sfioccare la lana ed il cotone: 1823, vol. II, part. 2, pag. 356.

516. — Wreden e Neuffer. V. *Neuffer*.

517. — Wunsch Michele per cinque anni, pompa deprimente e cassa d'aria; specie di succhielli a forare la terra e le rocce: 1823, vol. II, part. 2, pag. 317.

518. — Wytteck Cristiano per cinque anni, specie di mattoni: *ivi*, pag. 343.

519. — Zagitschek Francesco per cinque anni, miglioramento del modo inventato da Michele Bayerleither di tessere sacchi senza cucitura e paglierioci: 1822, vol. I, part. 2, pag. 178.

519 $\frac{1}{2}$. — Zappa Pietro e Carpani Domenico. V. *Carpani* al n.° 68 $\frac{1}{2}$.

520. — Zibistch Antonio per cinque anni, specie di cappelli e berrette: 1822, vol. II, part. 2, pag. 371.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

521. — Zich Giuseppe per cinque anni, vetro impiegandovi il sal comune senz' alcun previo apparecchio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 346.

522. — — per cinque anni, invenzioni risguardanti la vetrificazione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 187.

523. — — per cinque anni, miglioramento di dette invenzioni: 1823, vol. II, part. 2, pag. 313.

524. — — per un anno, vetro nero denominato metallico affatto impenetrabile: *ivi*, pag. 319.

525. — Zohrer Giuseppe e Feihner Gioachino per cinque anni, forno a cuocere e fabbricare una qualità di gesso e di stucco utilissimo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 183.

526. — Zuckrigl Giovanni per anni cinque, massa concentrata di caffè coll' occorrente zucchero da servire a prepararne sollecitamente la bevanda: 1823, vol. II, part. 2, pag. 319.

PROBST Gaetano. V. *Privilegio patenti* n.° 343.

PROCEDIMENTO criminale. V. *Procedura* n.° 1 e seguenti. *Competenza* n.° 47 e seguenti, 65 e seguenti. *Giurisdizione* n.° 27 e seguenti. *Procedura criminale.*

PROCEDURA. Non può proporsi in procedimento civile domanda sulla quale la decisione dipenda dalla prova ed imputabilità di un delitto o di una grave trasgressione di polizia prima che sia emanata la sentenza del tribunale criminale o dell' autorità politica: 1821, vol. I, part. 1, pag. 49.

2. — — Emergendo la contestazione sul fatto nel corso della causa civile con sufficiente indizio, allora solamente questa si sospende sino all' esito del giudizio criminale o politico quando esso possa avere un' influenza essenziale sulla decisione civile: *ivi*, pag. 50.

3. Procedura. Anche nel caso di continuato processo civile il giudice deve d'uffizio subito comunicare al tribunale competente gl' indizj risultanti di delitto o di grave trasgressione: 1821, vol. I, part. 1, pag. 50.

4. — In caso di simultanea contravvenzione alle leggi sul porto d'armi e sulla caccia, quando la procedura è incominciata col processo verbale d'invenzione ed intimazione di caso, non può aver luogo la prescrizione dell' azione, di cui all' art. 22 del decreto 21 settembre 1805, malgrado la sospensione della procedura: 1821, vol. I, part. 2, pag. 54.

5. — Nel concorso di contravvenzione alle leggi sul porto d'armi e sulla caccia deve precedere la procedura ed il giudizio sulla delazione delle armi: *ivi*.

6. — — È incompatibile l'esecuzione simultanea di due giudizj politico ed economico: *ivi*.

7. — per le contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia* n.° 4 e seguenti.

8. — rispetto alle contravvenzioni boschive e alla relativa esecuzione delle sentenze. V. *Boschi* n.° 2 e seg.

9. — per togliere la collisione fra i dicasteri politici e di finanza rispetto a chi abbia venduto illecitamente dei medicinali di produzione interna, oppure ne abbia introdotti per contrabbando, il dicastero politico deve esercitare il primo la sua procedura, poscia quello di finanza: 1819, vol. I, part. 2, pag. 161. V. inoltre *Medicinali* n.° 7.

10. — per gravi trasgressioni politiche. Quando sia dovuto rimborso di spese di vettura e vitto ai testimonj. V. *Testimonj* n.i 1 e 3.

11. — Corrispondenza tra le autorità dello stato ed estere. V. *Corrispondenza* n.° 4 e seguenti.

12. — Esecuzione delle sentenze pronunziate in estero stato. V. *Sentenze* n.° 17 e seguenti.

13. PROCEDURA. Sentenze conformi. V. *Sentenze* n.° 11.

14. — nelle controversie matrimoniali. V. *Separazione di letto e mensa. Matrimonio.*

PROCEDURA civile: rispetto all' eccezione di competenza. V. *Eccezione* n.° 3 e seguenti.

2. — In tutt' i casi, compreso anche quello di eccezione d' incompetenza giudiziaria in cui abbia interesse l' autorità amministrativa, le prime istanze e gli appelli prima di decidere devono comunicare gli atti relativi al rispettivo governo, perchè, volendo, faccia intervenire un suo rappresentante alla relativa deliberazione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 150.

3. — Trattandosi d' incompetenza per ragione di materia, il giudice deve d' uffizio tenersi presenti i confini di sua giurisdizione ancorchè la parte non alleghi od alleghi intempestivamente l' incompetenza giudiziaria: *ivi*, pag. 151.

4. — Il termine pel riclamo al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per testimonj, per periti e per giuramento comprende in sè anche i giorni feriati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

5. — — I tre giorni per l' adizione della prova principiano a decorrere dopo la scadenza del termine stabilito pel riclamo, e non si comprendono in essi i giorni feriati: *ivi.*

6. — — Non si calcolano le ferie nei 14 giorni per l' adizione della prova ordinata con sentenza in ultima istanza: *ivi.*

7. — Chi provoca la comparazione dei caratteri deve in pari tempo produrre gli scritti e gli atti di confronto col documento controverso, in difetto non si ha riguardo all' istanza. — Se le carte trovansi presso qualche pubblico uffizio, basta d' indicarle: 1822, vol. II, part. 1, pag. 73.

8. Procedura civile. Istruzioni del senato lombardo-veneto 2 aprile 1823: 1823, vol. I, part. 2, pag. 47.

9. *a*) — Non deve nei tribunali ommettersi di fare un rapporto succoso e succinto delle cause verbali e degli affari correnti d'importanza e di merito giusta i §§ 35 e seguenti, parte I delle istruzioni del 1785: *ivi*, § 36.

b) — I presidenti devono vegliare che nelle sessioni di consiglio i votanti nel parlare osservino l'ordine prescritto, evitino ogni superfluità, ed i relatori nelle relazioni non confondano il fatto col punto di diritto e coi ragionamenti che appartengono al voto: *ivi*, § 37.

10. — Gli ascoltanti devono sempre ammettersi alle sezioni di consiglio e sentirsi colle loro opinioni, ma sempre prima del voto del relatore: *ivi*, pag. 48, § 38.

11. *a*) — La presidenza deve vegliare che i rappresentanti politici o camerali, cui siano stati comunicati gli atti, non li trattengano più del bisogno e non sia protratta la deliberazione oltremisura: *ivi*, § 39.

b) — Per le comunicazioni degli atti ai rappresentanti politici o camerali non deve mai oltrepassare il termine stabilito per la definizione degli affari in genere: *ivi*.

c) — Quando il rappresentante politico o camerale appone ai processi fiscali il suo *vidit* ommettendo di comparire, si deve ciò notare nei protocolli di consiglio: *ivi*, § 40.

12. *a*) — Nelle cause in cui più sono i rei convenuti e rappresentano una parte sola, devono questi nominare un procuratore comune, e ciò deve loro ingiungersi nel primo decreto: *ivi*, § 41.

b) — Nella continuazione della causa promossa contro più rei convenuti rappresentanti una parte sola tutte

le scritture e tutti gli ordini giudiziali devono intimarsi senz' altra rubrica al procuratore comune: 1823, vol. I, part. 2, pag. 48, § 41.

c) Procedura civile. Ciascuno in particolare fra più rei convenuti che hanno nominato il procuratore comune può far valere le sue ragioni eventuali e servirsi di un suo particolare avvocato: *ivi*, pag. 49.

d) — Sebbene a più rei convenuti rappresentati dal procuratore comune non possa impedirsi di valersi di più avvocati, tuttavia devono essi addurre in una sola e medesima scrittura tanto le ragioni che hanno in comune, quanto quelle che all' uno o all' altro competano in ispecialità: *ivi*.

e) — A più rei convenuti che hanno dovuto eleggere un patrocinatore comune viene concesso il solo e lo stesso termine per la presentazione della scrittura, e però non può farsi luogo alla contumacia dell' uno o dell' altro in particolare: *ivi*.

f) — A più rei convenuti rappresentati dal patrocinatore comune deve spedirsi un solo esemplare di sentenza da essere intimato per essi al medesimo: *ivi*.

g) — I liticonsorti che non rispondono e non si difendono in particolare si reputano d' accordo con quello che è il primo nominato, e che sul libello risponde e si difende, e perciò non è più necessaria ulteriore intimazione ad essi, nè citazione particolare ai rotoli degli atti: *ivi*, pag. 50, § 42.

h) — Non può sopra libello presentato contro più rei convenuti ordinarsi una processura particolare contro alcuni, pronunciarsi particolare sentenza o concedersi una separazione dei consorti nell' ulteriore procedimento: *ivi*.

13. a) — È irregolare il far presentare la rubrica per inscrivere la fede d' intimazione nei casi in cui viene

fatta per requisitorie; questa deve certificarsi dal cursore sul duplo della scrittura, ed è in ciò abrogata la circolare d'appello 30 maggio 1818: 1823, vol. I, part. 2, pag. 50, § 43.

b) Procedura civile. Per l'intimazione delle sentenze agli assenti dal luogo del giudizio, e la cui dimora è anche ignota, deve aversi presente il disposto dal § 498 del regolamento giudiziario per l'intimazione del primo libello ad un assente, senza che perciò venga fatta mutazione ai termini dell'insinuazione d'appello e di revisione: *ivi*, pag. 51, § 44.

14. — Tranne i casi di diffidazione prescritti dalla legge o da un contratto, non possono ammettersi le diffide, proteste e consimili dichiarazioni: *ivi*, § 45.

15. — Non si deve proferire sentenza contro gl' ignoti nelle cause di contrabbando, ma si deve dar atto di non comparsa per l'effetto del commesso della merce: *ivi*, § 46.

16. — Non può ordinarsi d'uffizio la produzione degli originali. — Nessuno è tenuto d'allegare in originale anzichè in copia i suoi documenti: *ivi*, pag. 52, § 47.

17. a) — Non possono rigettarsi d'uffizio le petizioni per ragioni di merito; *ivi*, § 48.

b) — Il giudice non può prendere sopra di sè le ispezioni della parte ed entrare nel merito dell'affare durante il corso della processura: *ivi*.

18. — Non possono restituirsi d'uffizio le domande intempestive per l'ispezione degli originali: *ivi*, § 49.

19. — È illegale il fissare d'uffizio sessione per ridurre ad appuntamento il recesso dalla lite — basta un decreto attergato all'istanza: *ivi*, § 50.

20. — La fidejussione non supplisce al difetto della prova del credito, nè all'estremo del pericolo, a fine di ottenere un sequestro: *ivi*, pag. 63, § 51.

21. — PROCEDURA civile. È derogato l'uso dei processi verbali di pignoramento di stabili ed immissioni in possesso, e posta fuori di vigore la relativa circolare d'appello 21 gennajo 1817: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 52.

22. — I decreti d'esecuzione devono sempre munirsi del suggello d'uffizio: *ivi*, § 53.

23. *a*) — I cursori non devono attendere la richiesta delle parti per eseguire i decreti di pignoramento, ma devono avvisare l'istante: *ivi*, § 54.

b) — Non si richiede un secondo decreto d'ordine al cursore di eseguire il pignoramento, basta il decreto di pignoramento attergato all'istanza: *ivi*, pag. 54, § 55.

24. — Deve darsi alle parti speciale notizia della lite finita colla convenzione giudiziale, con inserirsi di parola in parola in essa il tenore della convenzione, onde ne abbiano presso di sè un documento di prova e per le opportune inscrizioni ipotecarie: *ivi*, § 56.

25. — I protocolli d'ispezione degli originali non si possono mandare all'archivio senza il decreto voluto dal § 188 del regolamento giudiziario: *ivi*, § 57.

26. *a*) — Non si deve lasciare che gli avvocati preparino e scrivano i processi verbali: *ivi*, § 58.

b) — Nei casi qualificati per una pronta definizione, finita l'udienza, si deve passare a sollecita deliberazione giusta il § 8, parte II dell'istruzione del 1785: *ivi*, pag. 56, § 59.

27. *a*) — Ove trattisi di semplice proroga controversa in un processo verbale, si deve intimare tosto il decreto per subattergato: *ivi*, § 60.

b) — Se la proroga controversa in un processo verbale viene negata col decreto intimato per subattergato, la parte deve subito dare le sue deduzioni di merito in quella stessa sessione sotto pena di

contumacia, quand' anche dichiari di voler ricorrere, ond' è abolito il costume di negare la proroga con fissare altra sessione per trattare il merito: 1823, vol. I, part. 2, pag. 55, § 60.

c) Procedura civile. In caso di proroga consensuale in processo verbale il giudice deve sul momento con decreto in calce del protocollo fissare altra sessione e far apparire che ne fu alle parti reso noto il tenore: *ivi*, § 61.

d) — È derogato all' uso di lasciare scrivere a tergo delle petizioni le proroghe consensuali: *ivi*, § 62.

e) — Le prime istanze sono incaricate di non ricevere in iscritto col mezzo di supplica domande di proroghe nelle cause verbali senza la firma di un avvocato, e di punire avvocati e parti che in tal modo pretraggono le cause: *ivi*, pag. 56, § 63.

28. — Mentre sull' istanza per ispezione degli originali o per un' azione *ad exhibendum* si ordina la comparsa delle parti, non si può dichiarare sospesa la decorrenza dei termini: *ivi*, § 64.

29. a) — Nei decreti sui protocolli di proroga si deve decidere sulle spese, senza sospenderne la cognizione sino al giudizio di merito: *ivi*, § 65.

b) — Nei decreti che condannano al risarcimento delle spese deve fissarsi il termine di quattordici giorni al pagamento: *ivi*, § 66.

30. a) — I tribunali e le preture devono vegliare che gli avvocati i quali accordano proroghe convenzionali senza saputa e consenso delle parti, o vi prestano tacitamente adesione trascurando di chiedere l' inrotulazione degli atti o di accusare la contumacia, siano puniti sia con multa, sia colla perdita delle loro promerenze: *ivi*, § 67.

b) Procedura civile. Per togliere pretesto di proroga devono i giudici sulle petizioni contro più rei convenuti esprimere nel decreto che resta in facoltà degli altri nominati di vedere presso il primo l'originale e gli allegati: 1823, vol. I, part. 2, pag. 57, § 68.

31. *a*) — Le sessioni devono incominciarsi alle ore nove della mattina. I tribunali devono tener mano forte contro ogni pratica contraria: *ivi*, § 69.

b) — Non si possono ammettere contemporaneamente all'udienza più parti per cause diverse: *ivi*, § 70.

c) — Non si devono assumere i giuramenti fra la turba dei litiganti. È inculcata per questo atto la maggior decenza e l'osservanza del § 14, parte II della patente del 1785: *ivi*, § 71.

32. — Non è regolare l'intervento del cancelliere oltre lo scrivente nei protocolli verbali delle preture: *ivi*, pag. 58, § 72.

33. — Nei casi di prenotazione se ne deve trattare il merito — condizioni ad ottenerla ed altri provvedimenti relativi. V. *Prenotazione*.

34. — È vietato di esigere un triplo delle scritture d'appello e di revisione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62, § 93.

35. — È illegale l'ordinare la comunicazione in copia degli esami testimoniali: *ivi*, § 94.

36. — Non deve dai presidenti apporsi l'*expediatur* prima che sia steso *in terminis* il conchiuso da spedirsi: *ivi*, § 95.

37. — Non si richiede istanza scritta per avere copia dei motivi del giudicato, degli atti e dei processi in corso — si deve tenere il registro delle copie: *ivi*, pag. 63, § 96.

38. — La nomina dei commissarj dipende dalla presidenza: *ivi*, § 97.

39. *a*) Procedura civile. Tranne apposita sanzione, non può esigersi deposito per anticipazione di tasse e competenze di atti giudiziali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 63, § 98.

b) — Per tasse non pagate non può ritardarsi il corso della giustizia: *ivi*.

40. *a*) — È illegale il liquidare ai commissarj giudiziali le spese di viaggio pei giorni nei quali o sono rimasti, o non essendo finita l'operazione, dovevano rimanere sul luogo: *ivi*, § 99.

b) — Per una giornata di viaggio non si devono accordare più diete di quelle portate dalla tariffa; quindi per le operazioni nel luogo di residenza non competono diete ai commissarj giudiziali: *ivi*, § 100.

c) — Le specifiche delle competenze da moderarsi devono sempre custodirsi unitamente agli atti relativi in archivio: *ivi*, pag. 64, § 101.

41. — Provvedimenti rispetto alla rimessione degli atti all' archivio, ai registratori, alla registratura ed agli archivj. V. *Registratura*.

42. — I registratori o speditori non possono dare certificati di cose d' uffizio indipendentemente dalla firma del presidente o del pretore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 115.

43. — Le legalizzazioni ossia vidimazioni di copie devono eseguirsi solamente dai registratori e speditori: *ivi*, § 116.

44. — Non possono ammettersi gli avvocati e loro scrittori a far copie degli atti d' uffizio per loro: *ivi*, § 117.

45. — È inculcata ai capi della spedizione l' osservanza dei §§ 97 e 99 delle istruzioni del 1785 in ordine alla distribuzione dei pezzi ai cursori: *ivi*, pag. 67, § 118.

46. Procedura civile. Le sentenze d'appello devono farsi intimare dalle prime istanze mediante decreto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 67, § 119.

47. — È vietato l'abuso di continui rapporti scritti presentati al protocollo degli esibiti dai subalterni: *ivi*, § 120.

48. — Decreti interni delle preture inutili: *ivi*, pag. 68, § 121.

49. — Divieto di permettere agli alunni ed altri subalterni delle preture di far istanze in oggetti di volontaria giurisdizione per le parti: *ivi*, § 122.

50. — Provvidenze per l'esclusione dei faccendieri e contraffacenti. V. *Faccendieri*.

51. — Disposizioni rispetto alle nomenclature delle nuove leggi da praticarsi. V. *Nomenclature*.

52. — — rispetto ai protocolli di consiglio e degli esibiti. V. *Protocolli*.

53. — I tribunali e le preture devono vegliare che gli allegati non solo siano indicati al di fuori nella rubrica della scrittura, ma specialmente citati nella scrittura stessa non in cumulo, ma ad ogni passo cui si riferiscono: 1823, vol. I, part. 2, pag. 69.

54. — Registri da tenersi dalle preture. V. *Registri*.

55. — Le minute dei rapporti in affari di parti che vanno in appello non devono stendersi in carta bollata — vi soggiacciono i rapporti stessi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 135.

56. — I relatori nel riferire le normali devono indicare nel margine del voto o della spedizione la parola sotto cui devono essere registrate nell'indice prescritto: *ivi*, § 134.

57. — Incarico ai presidenti di dar occasione ai consiglieri di occuparsi tanto nella materia civile, quanto nella criminale: *ivi*, § 136.

58. Procedura civile. È prefisso il termine di 24 ore dal momento della ricerca per dare i motivi di sentenza commerciale: 1823, vol I, part. 2, pag. 72, § 137.

59. — Non si possono lasciar assumere dagli ascoltanti gli esami civili: *ivi*, pag. 75, § 152.

60. — Gli ascoltanti possono adoperarsi come attuarj, non mai come commissarj nelle commissioni d'uffizio nobile del giudice: *ivi*, § 153.

61. — Nei casi di contumacia è inutile che il cursore certifichi d'avere proclamata la causa: *ivi*, pag. 58, § 73.

62. — In ogni protocollo di un giuramento di parte deve constare dell'ammonizione sullo spergiuro: *ivi*, § 74.

63. — Non si può sulle petizioni qualificate alla processura verbale decretare sessione coll'avvertenza che non aderendo il reo convenuto porti seco all'atto della comparsa la sua risposta in iscritto: *ivi*, § 75.

64. — Non è regolare l'esprimere nei decreti di comparsa sulle petizioni che non comparendo il reo convenuto sarà tenuto per confesso del debito esposto: *ivi*, § 76.

65. — Non si può sulle denunzie di finita locazione decretare che non contraddicendo il denunziato nel termine di 14 giorni si terrà per aderente, e la denunzia sortirà gli effetti della cosa giudicata: *ivi*, pag. 59, § 77.

66. — Non sono ammesse sentenze condizionate nei casi di prova testimoniale: *ivi*, § 78.

67. — Nelle sentenze sopra prove testimoniali non si ha da dichiarare essere o non essere l'attore od il reo convenuto riescito nella prova, ma deve decidersi senza far menzione di essa: *ivi*.

68. — È illegale il riservare alla parte che non ha provato il suo assunto od ha prodotte prove estemporanee di ripristinare in altra sede di giudizio la causa perduta: *ivi*, § 79.

69. PROCEDURA civile. Nelle sentenze è irregolare la clausola *si assolve per ora*, quella *si assolve nel presente stato di cose* e simili: 1823, vol. I, part. 2, pag. 60, § 80.

70. — È cura del giudice di far esprimere nelle convenzioni giudiziali il termine entro il quale il debitore debba soddisfare il suo obbligo: *ivi*, § 81.

71. — I tribunali e le preture devono vegliare d'uffizio sull'andamento dei processi concorsuali ed aver cura che siano sollecitamente trattati: *ivi*, § 83.

72. — Nei casi di cessione dei beni i tribunali e le preture devono usare tutto il rigore prescritto dalle leggi contro le frodi dei debitori: *ivi*, § 84.

73. — È contrario alla legge l'ordinare al curatore del concorso il progetto di sentenza classificatoria: *ivi*, pag. 61, § 86.

74. — Ai delegati di un concorso non competono promerenze a titolo di consiglio o di opera prestata pel ben comune: *ivi*, § 87.

75. — Non si possono ricusare i motivi delle sentenze graduatorie: *ivi*, pag. 60, § 82.

76. — Il giudice deve pronunziare sentenza sulla liquidità del credito insinuato nel concorso, quantunque il curatore della massa lo abbia riconosciuto liquido: *ivi*, § 85.

77. — Quanto agli atti di volontaria giurisdizione: *ivi*, pag. 72, § 138 e seguenti. V. *Volontaria giurisdizione*.

78. — Procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche. V. *Ipoteche*.

V. inoltre *Prova*.

PROCEDURA nelle cause di finanza. Allorchè l'inventionato è fuggitivo o d'ignoto domicilio, si cita con editto giusta il regolamento giudiziario, e sono derogati l'articolo 23 del decreto 25 agosto 1809 ed il § 6 della notificazione 31 ottobre 1821: 1822, vol. I, part. 2, pag. 33.

2. — Circolare simile del tribunale d'appello: *ivi*, pag. 64.

3. Procedura nelle cause di finanza. I processi verbali d'invenzione devono stendersi come per l'addietro, salva la petizione da insinuarsi verbalmente presso il tribunale di prima istanza: 1821, vol. II, part. 1, pag. 103.

4. — I processi verbali d'invenzione formano per sè stessi prova della contravvenzione mediante il giuramento degl' inventori e testimonj se e come i tribunali credono conveniente di prescriverlo colle loro sentenze: *ivi*, pag. 104.

5. — I processi verbali d'invenzione devono dall' impiegato che gli ha stesi trasmettersi senza ritardo all' intendenza da cui dipende: *ivi*.

6. — L'intendenza di Milano fa pervenire immediatamente all' uffizio fiscale i processi verbali d'invenzione che le vengono trasmessi; le altre intendenze destinare devono ogni volta un impiegato superiore per l'attitazione della causa; nei casi d'importanza le intendenze devono valersi del patrocinatore fiscale prescelto dal governo: *ivi*.

7. — Il rappresentante la finanza deve insinuare la petizione avanti il tribunale competente di prima istanza fra tre giorni, ed uno di più per ogni diciotto miglia di distanza dal comune della residenza di questo: *ivi*.

8. — Nel caso di ritardata presentazione della petizione per parte del rappresentante la finanza i tribunali possono dimettere dall' arresto gl' invenzionati ove non siano imputati inoltre di delitti o di gravi trasgressioni, salvo l'esercizio dell' azione della finanza: *ivi*, pag. 105.

9. — Sono ritenuti in vigore i decreti anteriori rispetto alle pene: *ivi*.

10. — L'azione della finanza pei contrabbandi e per le contravvenzioni si prescrive col trascorso di sei mesi

dal giorno dell' invenzione senzachè sia stata proposta la relativa istanza: 1821, vol. II, part. 1, pag. 105.

11. PROCEDURA nelle cause di finanza. Contro gl' ignoti e fuggitivi non si proferisce sentenza, ma si dà atto della non comparsa per l' effetto del commesso delle merci invenzionate: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51.

12. — Il termine ad appellare dalle sentenze su contravvenzioni alle leggi di finanza è di giorni quattordici: 1820, vol. II, part. 1, pag. 66.

13. — V. inoltre *Procedura* n.° 9. *Medicinali* n.° 7.

PROCEDURA nelle cause di nullità e di scioglimento di matrimonio. V. *Matrimonio* n.° 5 e seguenti.

PROCEDURA criminale (corrispondenza nella) colle autorità politiche. V. *Autorità* n.° 7.

2. — Quando sia dovuto compenso ai testimonj. V. *Testimonj* n.° 3.

3. — Morte dell' imputato prima della prolazione della sentenza. V. *Sentenze* n.° 6.

4. — rispetto al giudizio statario. V. *Giudizio statario*.

5. — Istruzioni del 2 aprile 1823 sulla procedura criminale: 1823, vol. I, part. 2, pag. 38 e seguenti.

6. *a*) — È inculcato di non ritenere nelle carceri criminali gl' individui consegnati dall' autorità politica più del tempo necessario prima dell' sprimento dell' inquisizione speciale: *ivi*, pag. 38, § 1.

b) — È inculcata l' osservanza dei §§ 282 e 283 del codice penale: *ivi*.

c) — Tosto consegnato dall' autorità politica o da qualunque altra per sè stessa risponsabile delle proprie operazioni un imputato con un volume d' atti, il di cui esame richieda tempo maggiore di quello stabilito nel § 285 e seguenti del codice penale, il relatore deve occuparsene preferibilmente ad ogni altro e

passare quindi sollecitamente al costituto sommario o esame del detenuto ed alle ulteriori operazioni opportune a giudicare se sia da aprirsi l'inquisizione speciale, e di ciò sono risponsabili personalmente i presidenti; 1823, vol. I, part. 2, pag. 38, § 3.

d) Procedura criminale. L'arrestato deve senza perdita di tempo rimandarsi all'autorità da cui fu consegnato, quando si giustifichi al momento o non siansi date sufficienti e conchiudenti tracce d'indizj, o le operazioni e i rilievi non abbiano corrispondente risultato, con indicarne i motivi: *ivi*, pag. 39, § 4.

e) — Quanto agli arrestati colti in flagrante delitto e gravati da indizj legali si devono osservare esattamente i §§ 285, 286, 287, 301 e 303 del codice dei delitti mediante il costituto sommario: *ivi*, pag. 38, § 2.

7. — Nelle tabelle trimestrali devono indicarsi in calce i detenuti, e non possono inserirvisi le cause relative come contro ignoti, e sono derogati i decreti d'appello che diversamente dispongono: *ivi*, pag. 39, § 5.

8. — I tribunali devono, avendo notizia di commesso delitto, procedere senza attendere la denunzia dell'autorità politica, con osservare esattamente i §§ 222 e 226 del codice penale: *ivi*, pag. 40, § 6.

9. a) — Gl'inquirenti devono assumere eglino stessi i costituti e gli esami: *ivi*, § 7.

b) — È vietato sotto risponsabilità degl'inquirenti, dei presidenti e dei pretori di far assumere gli esami ed i costituti dagli attuarj, scrittori od altri subalterni non delegati specialmente dall'autorità superiore: *ivi*.

c) — Il tribunale d'appello deve fare opportune visite al tribunale della città ove risiede per assicurarsi dell'osservanza della legge, ed ordinare ai presidenti

criminali di vegliare sotto la propria risponsabilità al regolare andamento degli affari: 1823, vol. I, part. 2, pag. 40, § 8.

d) PROCEDURA criminale. È indispensabile la continua presenza degli assessori ai costituti ed agli esami testimoniali, non bastando la sola lettura degli atti assunti: *ivi*, § 9.

10. — Si devono dopo il costituto sommario continuare, giusta lo spirito del § 355, gli esami dell'imputato negativo per quante volte e per quel tempo per cui siavi speranza di confessione: *ivi*, pag. 41, § 10.

11. a) — I processi criminali non si hanno da passare all' archivio sulla vaga enunciativa del relatore non esservi tracce da coltivare; devesi da questo riferire un succinto estratto, mercè cui i votanti possano conoscere se e quali operazioni rimangano da farsi: *ivi*, § 11.

b) — I tribunali sono richiamati all' esatta osservanza della sovrana risoluzione 3 luglio 1819 (vedasi infra il n.° 35), per cui si devono subordinare al tribunale superiore gli atti assunti contro determinate persone nelle cause ad esso riservate dai §§ 433, 434 e 442 del codice penale prima di mandarli all' archivio: *ivi*, § 12.

c) — La dichiarazione della circolare 29 gennajo 1822, in forza di cui non deve aver luogo la trasmissione al tribunale superiore degli atti delle cause a questo riservate quando il giudice rigetta mere denunzie o rispinge già da principio l'affare, non può estendersi ai casi in cui siansi già assunti atti contro una persona determinata od in cui si dubita sulla qualità del titolo o sul concorso degli estremi del delitto per mancanza di dolo: *ivi*.

12. *a*) Procedura criminale. Qualora il tribunale criminale riconosca non essere il fatto delittuoso, non può permettersi alcuna dichiarazione sull' esistenza e qualità di grave trasgressione politica in esso, ma deve comunicare gli atti all' autorità politica competente: 1823, vol. I, part. 2, pag. 42, § 13.

b) — Non si possono mandare gli atti all' archivio allorchè viene richiesta l' autorità politica per l' arresto di un fuggitivo, e prima dei riscontri definitivi e dell' esaurimento delle indagini relative: *ivi*, § 14.

c) — Deve tenersi pei decreti d'arresto la nota voluta dal § 37 del regolamento della Galizia: *ivi*, pag. 43.

13. — È prescritta l' osservanza del § 39 del regolamento della Galizia rispetto ai rapporti da farsi nell' istruzione dei processi: *ivi*, § 15.

14. — Apertasi l' inquisizione speciale per un delitto, deve procedersi per tutt' i titoli che emergano contro l' imputato senz' altri decreti d' aprimento d' inquisizione: *ivi*, § 16.

15. — È prescritta la formazione degli elenchi dei corpi di delitto voluta dai §§ 244 e 247 del codice penale, ed è ordinato l'adempimento del capitolo XVII, sezione II di esso quanto agli antichi corpi di delitto giacenti o dispersi nei tribunali: *ivi*, § 17.

16. *a*) — Gl' inquirenti ed i pretori nelle trasferte criminali, visite e perizie devono attenersi strettamente al disposto dalle leggi: *ivi*, § 18.

b) — I tribunali nel liquidare le specifiche delle spese per trasferte criminali, visite e perizie devono tenere mano forte contro gli eccessi, e devono farne rapporto ogni qual volta ravvisino delle male direzioni: *ivi*, pag. 44.

c) — I pretori nelle ispezioni di poca importanza possono incaricarne una sola persona giudiziale giusta i §§ 235 e 237 del codice penale: *ivi*.

17. *a*) PROCEDURA criminale. Non si ha da attendere il rapporto del carceriere che informi sullo spirare della pena dei condannati criminali i quali la espiano presso i tribunali stessi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 44, § 19.

b) — Deve dal consigliere dirigente tenersi nota dei giorni in cui le condanne di quelli che espiano la pena presso i tribunali stessi vanno a finire: *ivi*.

18. *a*) — Le preture non hanno da ritardare nel portare a notizia dei tribunali criminali i delitti commessi nella loro giurisdizione sin dopo raccolti gl' indizj per conoscerne il colpevole: *ivi*, § 20.

b) — Le preture, senza sospendere le indagini loro spettanti per la verificazione dei fatti e pel rintracciamento dei rei, devono immediatamente notificare ai rispettivi giudizj criminali i delitti commessi nella loro giurisdizione: *ivi*.

19. *a*) — Compete ai soli tribunali criminali il rilasciare fedine criminali: *ivi*, § 21.

b) — Le preture non possono rilasciare fedine criminali: *ivi*.

c) — Spetta alle preture il rilasciare le fedine politiche: *ivi*.

20. *a*) — È inculcata alle preture l'osservanza dei §§ 285 e 287 del codice col sentire senza perdita di tempo i detenuti: *ivi*, pag. 45, § 24.

b) — Le preture devono in ciò che le riguarda osservare le disposizioni dell' ordinanza 2 aprile 1823 ai §§ 1, 2 e 3 (vedasi il precedente n.° 6) rispetto al non tenere più del tempo necessario nelle carceri gl' individui, al costituto di essi ed alle altre operazioni nei contemplati casi: *ivi*.

21. — I presidenti ed i pretori devono firmare ogni giorno i protocolli degli esibiti: *ivi*, § 23.

22. Procedura criminale. I carcerieri devono tenere i loro protocolli nel modo prescritto dal § 332 del codice penale, escluso ogni altro metodo diverso: 1823, vol. I, part. 2, pag. 45, § 24.

23. — Ove trattasi semplicemente di aprire la speciale inquisizione, si deve conoscere se vi siano gli estremi di delitto, ma non se ne può dichiarare la specie: *ivi*, § 25.

24. *a*) — Quando secondo la legge penale può per un determinato delitto infliggersi una pena maggiore di un anno, la sola possibilità che nella dimensione lasciata dalla legge al giudice sia per applicarsi pena non maggiore non basta per concedere il benefizio del § 306 del codice penale: *ivi*, § 26.

b) — È illegale il deliberare il merito della causa non finita, onde determinare precocemente se il delitto sarà per portare una pena non maggiore di un anno, a fine di concedere o no il benefizio del § 306 del codice penale: *ivi*.

25. — I consiglieri inquirenti devono tenere nota della corrispondenza, onde poter sollecitare le informazioni da loro richieste e pendenti: *ivi*, pag. 46, § 27.

26. — Gl'inquirenti nei confronti devono notare il contegno del reo e del testimonio con osservare il § 394 del codice penale: *ivi*, § 28.

27. — Si deve avvertire il condannato del diritto che gli compete nei casi in cui egli si può servire dell'opera di un avvocato per istendere il ricorso: *ivi*, § 29.

28. — Non basta di riferire in consiglio i pezzi subalterni relativi ai processi criminali colla semplice indicazione dei numeri, differendo di specificarne il contenuto unitamente alla causa principale. In ciò i tribunali devono osservare il § 38 del regolamento per la Galizia: *ivi*, § 30.

29. *a*) PROCEDURA criminale. I presidenti ed i pretori devono sempre indicare ai carcerieri il numero della carcere in cui debba porsi l'arrestato: 1823, vol. I, part. 2, pag. 46, § 31.

b) — I tribunali e le preture devono far cancellare le iscrizioni che si trovino nei muri delle carceri apertamente dirette a fare che i rei neghino, e visitando queste vegliare che non se ne rinnovino: *ivi*, § 32.

c) — Ai carcerati non si possono accordare altri cibi fuori di quelli cucinati nella casa d'arresto o nel luogo a ciò destinato: *ivi*, pag. 47, § 33.

30. *a*) — Nel giornale d'inquisizione non si ha da inserire il tenore delle deposizioni, basta indicarne la natura e l'oggetto: *ivi*, § 34.

b) — I tribunali e le preture devono riportare nel giornale d'inquisizione non in confuso, ma separatamente tutt' i pezzi senza eccezione, con indicare ciascun pezzo e dargli un numero progressivo nella serie generale secondo la data modula: *ivi*, § 35.

31. — Modello del giornale d'inquisizione: *ivi*, pag. 81.

32. — Nelle sentenze di condanna al carcere duro per sei mesi o meno o al carcere semplice deve decidersi se la pena abbia da scontarsi nelle carceri criminali oppure a Mantova, o nella casa di correzione di Milano: 1820, vol. II, part. 2, pag. 79.

33. — Ricorso contro sentenza in fatto di trasgressione politica approvata dall'autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.° 10 e seguenti.

34. — Condanne a multa importanti la pena sussidiaria dell'arresto. V. *Condanne*.

35. — Gli uffizj criminali non possono desistere di propria autorità dall'impresa inquisizione per delitti riservati al giudizio superiore o supremo, e devono

sottoporre gli atti al tribunale superiore (vedasi il precedente n.° 11, lettere *b* e *c*): 1819, vol. II, part. 1, pag. 144.

36. Procedura criminale. Il tribunale superiore, cui siano sottoposti gli atti di un' inquisizione per delitto riservato al giudizio supremo in punto di desistenza dalla medesima, deve attendere la decisione del senato di Verona: *ivi*.

37. — Nel caso in cui taluno abbia commessi delitti negli stati austriaci e nell' estero, il giudice austriaco deve procedere pei delitti commessi negli stati austriaci senza distinzione se e come il giudice estero abbiale giudicato per titolo d'altri delitti, ma deve commisurare la pena con conveniente riguardo a quella sofferta all'estero: 1820, vol. II, part. 1, pag. 111.

Processi edittali. V. *Tasse giudiziarie* n.° 17 e seguenti.

2. — fiscali (comunicazione degli atti dei) al rappresentante politico o camerale. V. *Rappresentanti. Procedura civile* n.° 11. *Processo*.

3. — I processi verbali non si hanno da lasciare scrivere o preparare dagli avvocati: 1823, vol. I, part. 2, pag. 54, § 58.

Processo (il) assegnato dalla legge al patrocinio dell' uffizio fiscale e non trattato da questo si deve annullare in un colla sentenza: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471.

V. *Feudi*.

2. — verbale d'invenzione. V. *Procedura in cause di finanza* n.° 3 e seguenti.

Proclami dei commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna. V. *Debito pubblico* n.i 9, 10, 12, 13 e 14.

Procuratori (i) dei consiglieri comunali come possano nominarsi. V. *Consigli comunali* n.° 6.

PRODIGO (il), cui a tenore del codice del regno d'Italia era stato deputato un consulente giudiziario, deve essere trattato come quelli dichiarati prodighi a norma del codice austriaco: 1821, vol. I, part. 1, pag. 11.

2. — Il consulente giudiziario dato al prodigo a tenore del codice del regno d'Italia deve nominarsi per curatore del medesimo: *ivi.*

PRODOTTI naturali (dazio dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

PROFESSIONE religiosa. V. *Corporazioni. Monachè* n.° 2.

PROFESSIONI liberali. V. *Tasse arti e commercio* n.° 1.

PROFESSORI (riparto tra i) delle tasse degli esami degli studenti privati. V. *Esami d'idoneità* n.i 6 e 7.

2. — o maestri: devono prestare la conveniente ubbidienza all'autorità ecclesiastica rispetto all'istruzione religiosa: 1822, vol. I, part. 2, pag. 125. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti.

3. — Sono tenuti come impiegati dello stato a dare il loro parere allorquando si tratta della scienza che insegnano senza diritto a rimunerazione o dieta: 1820, vol. II, part. 2, pag. 126.

4. — Se i professori per dare il loro parere su incarico di pubblica autorità dello stato hanno incontrate spese per recarsi al luogo della commissione, e loro convenga un trattamento giornaliero, devono indennizzarsi di quelle e conseguire il trattamento competente: *ivi.*

5. — pubblici: non possono fare ripetizione privata. V. *Ripetizioni.*

6. — nelle scuole superiori. V. *Pensioni* n.° 30.

7. — I professori ed i maestri nei pubblici stabilimenti e nelle accademie sono esenti dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *b.*

8. Professori. Classi delle diete competenti ai professori delle scuole tecniche. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

9. — A determinare le pensioni pei professori delle scuole superiori e per le loro vedove devono contarsi anche gli anni di servizio nella qualità di maestri di scuole elementari se la serie di servizio non è stata interrotta: 1820, vol. I, part. 2, pag. 36.

Programmi. V. *Bollo* n.i 2 e 3.

Prole illegittima. Errore di stampa nel § 163 del codice civile, edizione del 1815. V. *Paternità*.

Promossi e Promozione } d'impiego. Il soldo degl' impiegati traslocati o promossi nelle provincie lombardo-venete da impiego in altre parti, per cui abbiano dovuto pagare le tasse di carattere e carenza, non deve più andar soggetto a ritenuta del 2 per 100 se non per la sola parte eccedente quello dell' anteriore loro impiego; e l'importo della ritenuta deve essere prenotato sino all' organizzazione definitiva delle tasse camerali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 59.

Promulgazione. Le congregazioni municipali, deputazioni comunali, cancellerie censuarie (commissariati distrettuali) e tutte le altre autorità ed uffizj subordinati alle delegazioni provinciali non possono fare pubblicazione alcuna senza il previo permesso di queste, da cui viene apposto il *visto*: 1819, vol. I, part. 2, pag. 252.

2. — La vidimazione della delegazione provinciale che permette la promulgazione non è necessario che si faccia sull' esemplare da affiggersi, basta esistere negli atti: *ivi*.

3. — Non si richiede l'assenso della delegazione provinciale per gli avvisi dei convocati generali, pei calmieri ordinarj, per gli avvisi di asta e simili annunzj d'uso: *ivi*.

4. Promulgazione. È vietata alle delegazioni provinciali l'immediata pubblicazione di qualunque ordine che non sia esecutivo di una legge, di un decreto espresso del governo o di un regolamento, od espressamente in essi fondato e corrispondente ai medesimi, ma devono rapportarne prima l'approvazione superiore: 1819, vol. I, part. 2, pag. 253.

Proroghe pei trasporti d'estimo. V. *Trasporti censuarj* n.i 8, 9 e seguenti.

2. — Trattandosi di una semplice proroga controversa in processo verbale, s'intima tosto il decreto per subattergato, e se viene con esso negata, la parte deve nella stessa sessione dedurre in merito sotto pena di contumacia: 1823, vol. I, part. 2, pag. 55, § 60.

3. — Si fissa sul momento in calce del protocollo il giorno della nuova sessione dal giudice quando la proroga è consensuale: *ivi*, § 61.

4. — Non si possono nei processi verbali ricevere domande di proroga in iscritto senza la firma di avvocato, e si puniscono avvocati e parti che in tal modo protraggono maliziosamente le cause: *ivi*, pag. 56, § 63.

5. — Nei decreti sui protocolli di proroga si deve decidere sulle spese: *ivi*, § 65.

6. — Si puniscono gli avvocati che accordano proroghe convenzionali senza saputa e consenso delle parti o vi prestano tacita adesione: *ivi*, pag. 56, § 67.

7. — V. inoltre *Procedura civile* n.° 27.

Proteste. Eccettuati i casi di diffidazione prescritti dalla legge, non sono ammissibili le diffide, proteste, controproteste e simili atti: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51, § 45.

Protesti cambiarj (tariffa notarile pei): 1820, vol. II, part. 2, pag. 91.

PROTOCOLLI pupillari. Provvidenze relative e module in pendenza dell' istruzione da attivarsi: 1821, vol. I, part. 2, pag. 68.

V. *Pupillari protocolli.*

2. — di volontaria giurisdizione in affari di tutele, di matrimonj e di testamenti nuncupativi non possono lasciarsi assumere dagli ascoltanti. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 18.

3. — Non occorre di assumere avanti tre consiglieri i protocolli pupillari. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 20.

4. — Deve notarsi nei protocolli di consiglio l'essersi dal rappresentante politico o camerale apposto il *vidit* al processo fiscale in vece di comparire: 1823, vol. I, part. 2, pag. 48, § 40.

5. — In evasione d'ogni protocollo di convenzione giudiziale deve darsi alle parti giudiziale notizia essersi finita la lite, inserendovi di parola in parola il tenore della convenzione: *ivi*, pag. 54, § 56.

6. — I protocolli d'ispezione degli originali devono nel mandarsi all'archivio accompagnarsi col decreto voluto dal § 188 del regolamento giudiziario: *ivi*, § 57.

7. — Le proroghe consensuali devono decretarsi dal giudice con prefissione di nuova giornata in calce del protocollo: *ivi*, pag. 55, § 61.

8. — Nei decreti sui protocolli di proroga deve decidersi sulle spese: *ivi*, pag. 56, § 65.

9. — Ai protocolli verbali d'istruzione non è regolare che oltre il pretore e lo scrivente intervenga anche il cancelliere: *ivi*, pag. 58, § 72.

10. — Nel protocollo di giuramento di parte deve farsi constare dell'ammonizione fatta sullo spergiuro: *ivi*, § 74.

11. — I protocolli degli esami testimoniali devono unirsi in originale agli atti della causa: *ivi*, pag. 62, § 94.

12. PROTOCOLLI. Non si può ingiungere alla parte di comunicare copia dei protocolli degli esami testimoniali alla controparte: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62, § 94.

13. — Ogni protocollo di consiglio deve formare un tutto da sè senza riportarsi al referente e senza unirvisi le carte con opinioni date in iscritto: *ivi*, pag. 70, § 126.

14. — Le opinioni ed i motivi dei consiglieri votanti devono essere addotti nel protocollo di consiglio con sufficiente precisione e scrupolosa esattezza, senza riportarsi ad altri atti: *ivi*.

15. — Il § 61, parte prima, dell'istruzione del 1785 non si può intendere per modo che nei protocolli di consiglio sia semplicemente indicato se il referente abbia votato per un' opinione o per l'altra; devono in ciò anche osservarsi i §§ 64 e 67: *ivi*.

16. — L'indice dei protocolli deve tenersi giusta il § 71 dell' istruzione del 1785: *ivi*, § 127.

17. — Le mozioni d'uffizio e gli atti interni non appartengono al protocollo degli esibiti, salvo quanto è disposto per le preture nel § 21 dell' istruzione del 1785: *ivi*, § 128.

18. — I protocollisti devono far cenno nel protocollo dei dupli e delle rubriche degli allegati o della loro mancanza, e notare sopra ogni allegato il numero del pezzo cui appartiene: *ivi*, pag. 71, § 129.

19. — Rubriche nel solo numero di quattro che devono avere i protocolli degli esibiti: *ivi*, § 130.

20. — Non si deve destinare un foglio per ogni giornata nel protocollo degli esibiti, ma devesi continuare notando la giornata successiva: *ivi*, § 131.

21. — Le prime istanze aventi giurisdizione civile commerciale e criminale devono tenere pel criminale separati protocolli degli esibiti e di sessione, quinternetti e registratura; ma non deve aver luogo

separazione alcuna quanto al commerciale ed al civile: 1823, vol. I, part. 2, pag. 71, § 132.

22. Protocolli degli esibiti criminali. V. *Procedura criminale* n.° 21.

23. — dei carcerieri. V. *Procedura criminale* n.° 22.

Protomedico (consigliere). Gli è specialmente affidata la direzione superiore della vaccinazione in Milano presso il governo. V. *Vaccinazione* n.° 2.

2. — V. inoltre *Certificati* n.° 6.

Prova. Il termine pel riclamo al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per testimonj, per periti e per giuramento comprende in sè anche i giorni feriati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

2. — I tre giorni per l'adizione della prova cominciano a decorrere dopo la scadenza del termine stabilito pel riclamo, e non vi si comprendono i giorni feriati: *ivi*.

3. — Non si calcolano le ferie nei quattordici giorni per l'adizione della prova ordinata con sentenza in ultima istanza: *ivi*, pag. 260.

4. — Chi provoca la comparazione di carattere deve in pari tempo produrre gli scritti e gli atti di confronto col documento controverso, in difetto non si ha riguardo all'istanza: 1823, vol. II, part. 1, pag. 73.

5. — Non è necessario di produrre, ma basta d'indicare le carte di confronto esistenti presso un uffizio pubblico per l'effetto della richiesta comparazione di carattere: *ivi*.

6. — La fidejussione non supplisce al difetto della prova del credito, nè all'estremo del pericolo, onde ottenere un sequestro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53.

Provincia (sotto la denominazione di) nel codice civile è compreso tutto il territorio soggetto ad un governo: 1820, vol. II, part. 1, pag. 83, § 29.

2. — V. anche *Competenza* n.° 52 e seguenti.

PROVINCIE. Denominazioni relative nei documenti pubblici, patenti, diplomi, ecc. V. *Denominazioni.*

2. — Obbligazioni degli stati delle provincie. V. *Ammortizzazione* n.i 3 e 4.

PROVOCAZIONE (cause di). V. *Competenza* n.° 27.

PROVVIGIONI a favore degl'impiegati. V. *Pensioni* n.i 28 e 29.

PROVVISTI di benefizio. Epoca del godimento o della cessazione di questo e dell' investimento. V. *Beneficj* n.° 19 e seguenti.

PRUSSIA (convenzione colla) rispetto ai disertori. V. *Disertori* n.i 10 e 11.

2. — Trattato sull' albinaggio. V. *Albinaggio* n.° 3.

PUBBLICA utilità. V. *Utilità pubblica.*

2. — autorità. Compenso dovuto pei guasti arbitrarj ancorchè cagionati per autorità pubblica in occasione di guerra. V. *Danni* n.° 1.

3. — violenza. V. *Violenza pubblica. Sollevazione. Dazj* n.° 1 e seguenti.

4. — Come si commetta il delitto di pubblica violenza in rapporto agl' impiegati ai dazj. V. *Contrabbandi* n.° 2 e seguenti.

PUBBLICAZIONE delle sentenze criminali. V. *Sentenze* n.i 3 e 4.

PUBBLICAZIONI. V. *Promulgazione.*

PUBBLICHE opere. V. *Opere pubbliche.*

PUBBLICI stabilimenti (maestri e professori nei) esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *b.*

PUBBLICO bene. V. *Utilità pubblica.*

PUNIZIONE delle trasgressioni di un ecclesiastico. V. *Ecclesiastici.*

PUNSCH. Quanto al traffico interno. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 41, 144 e 146.

PUPILLARI protocolli: come debbano tenersi. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 18, 111 e 112.

2. Pupillari. Rese dei conti e libri di contabilità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 6, 7, 113 e seguenti.

3. — Gl' inventarj pupillari devono essere giudiziali. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 8.

4. — I commissarj distrettuali devono somministrare al giudice tutte le notizie occorrenti per gli atti pupillari, e ciò in via d'uffizio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 310.

5. — Non occorre uso di carta bollata, nè si paga diritto di tassa per le notizie che i commissarj distrettuali sono tenuti di somministrare in via d'uffizio al giudice per la compilazione e rettificazione degli atti pupillari: *ivi*, pag. 311.

6. — I certificati formali spediti per uso delle parti dai commissarj distrettuali in oggetti risguardanti i minori non sono esenti dall' uso della carta bollata e dal pagamento delle relative tasse: *ivi*.

Pupilli interessati in un' eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 81, 96 e seguenti.

2. — Modo di procedere negli affari risguardanti i pupilli e le persone soggette a cura. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 111 e seguenti.

3. — V. anche *Tutori. Pupillari.*

Purgazione dei beni dalle ipoteche. V. *Ipoteche (purgazione dalle)*.

Pussinich Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 344.

Puthon (de) baroni Giovanni e Carlo. V. *Privilegio patenti* n.i 345 e 346.

QUADRI (estrazione e commercio dei). V. *Arti* n.° 6 e seg.
QUADRUPEDI (caccia di). V. *Lacci*.
2. — Dazio dei quadrupedi. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seg.
QUARESIMA. V. *Precetti* n.° 1.
QUARTIERI per gl' inservienti militari. V. *Alloggi* n.° 4.
QUIESCENTI o pensionati: possono essere impiegati anche in età maggiore di 40 anni: 1823, vol. II, part. 2, p. 262.
2. — V. inoltre *Pensioni* n.i 10, 27 e seguenti e 55.
QUIESCENZA. Cessa agl' impiegati messi in quiescenza il soldo dal giorno in cui cessano effettivamente dal servizio ove si trovino in attività al tempo nel quale è loro comunicato il decreto relativo, o dal giorno di questo nel caso che già avessero cessato: 1822, vol. II, part. 2, pag. 300.
QUINQUETON. V. *Privilegio patenti* n.° 347.
QUINTERNETTI. Le prime istanze aventi giurisdizione criminale, civile e commerciale devono sino a nuova disposizione tenere pel criminale separati quinternetti e registratura, ma non ha luogo tale separazione in quanto al commerciale ed al civile: 1823, vol. I, part. 2, pag. 71, § 132.
QUITANZA degl' interessi di mora. V. *Interessi* n.° 2.
2. — Dichiarazioni che devono contenere le quitanze di pensioni ed assegni. V. *Pensioni* n.° 45.
3. — È proibito alle casse di eseguire pagamenti sopra fedi o quitanze mancanti delle prescritte formalità: 1823, vol. I, part. 2, pag. 20.
V. *Pensioni* n.° 46.
4. — degli esattori comunali pei redditi e crediti dei comuni. V. *Carta bollata* n.° 17.

RABBIA. Chiunque consapevole dello sviluppo di rabbia in un cane od altro animale, o di segni da conghietturarne la manifestazione deve recarne denunzia all' autorità locale, sotto pena di tre giorni sino a tre mesi d'arresto: 1819, vol. I, part. 2, pag. 264.

RACCOMANDAZIONE di lettere e pacchi. V. *Posta-lettere* n.° 1 e seguenti.

RAFFINERIE delle farine di zucchero. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 44 e seguenti.

RAGAZZI: possono chiudersi nella casa di correzione in Milano, quale destinata a servire anche di casa di lavoro forzato: 1820, vol. II, part. 2, pag. 80.

RAGGUAGLIO (tavole di) dei pesi farmaceutici. V. *Farmacopea* n.° 3.

RAGIONIERE. Pratica da precedere l'abilitazione all' esercizio di ragioniere. V. *Esercizio*.

RAGIONIERI provinciali (ai) stabilmente nominati deve attribuirsi la classe decima del regolamento 16 luglio 1816 per le diete e spese di viaggio nelle missioni fuori della residenza per affari d'uffizio: 1822, vol. I, part. 2, pag. 153.

RAHN Enrico e Spörlin. V. *Privilegio patenti* n.° 444.

RAJA Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 349.

RAME (torchi a stampa in). V. *Stampa* n.° 3.

RANCH Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 350.

RANGO. Il diritto di rappresentanza del sovrano nelle pubbliche solennità civili è concesso in ciascun luogo soltanto alla prima carica politica ed al rispettivo

corpo. — Essa prende nelle processioni solenni il primo posto dopo il SS. Sacramento, ed in chiesa occupa nel presbitero la piazza stabilita, ricevendovi gli onori ecclesiastici prescritti pel sovrano: 1821, vol. II, part. 2, pag. 344.

2. Rango. I tribunali di giustizia e le altre autorità invitate dalla rappresentanza politica nelle processioni solenni prendono posto secondo il loro rango immediatamente avanti il SS. Sacramento, ed in chiesa una piazza adattata fuori del presbitero: *ivi*.

3. — Le congregazioni provinciali nelle funzioni e nelle processioni si uniscono alle delegazioni come al loro capo: *ivi*.

4. — di principe. V. *Cancelleria*.

Rapporti (le minute dei) in affari di parti che vanno in appello non si stendono in carta bollata; vi soggiacciono i rapporti stessi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 135.

2. — È vietato l'abuso dei continui rapporti dei subalterni al protocollo degli esibiti: *ivi*, pag. 67, § 120.

Rapporto nelle cause verbali. V. *Procedura civile* n.° 9.

Rapprecht Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 351.

Rappresaglia rigorosa da praticarsi rispetto ai giudicati degli esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze dei tribunali lombardo-veneti. V. *Sentenze* n.i 22 e 23.

Rappresentante politico (le funzioni di) nelle cause di nullità di matrimonio presso i tribunali fuori della capitale sono incaricate al delegato provinciale. V. *Matrimonio* n.i 14 e 15.

Rappresentanti politici o camerali. La presidenza dei tribunali deve vegliare che essi non trattengano più del bisogno gli atti delle cause loro comunicati, e non sia protratta oltremisura la deliberazione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 48, § 39.

2. Rappresentanti. Per le comunicazioni degli atti ai rappresentanti politico-camerali non deve mai oltrepassare il termine stabilito per la definizione degli affari in genere: 1823, vol. I, part. 2, pag. 48, § 39.

3. — Quando il rappresentante politico o camerale appone ai processi fiscali il *vidit* senza comparire, ciò deve notarsi nei protocolli di consiglio: *ivi*, § 40.

4. — Le incumbenze di rappresentante politico nelle cause di nullità di matrimonio presso i tribunali provinciali fuori della capitale appartengono ai rispettivi delegati provinciali o a chi ne fa le funzioni, e possono demandarsi al vicedelegato o ad altro funzionario di volta in volta: 1819, vol. I, part. 2, pag. 220.

5. — Opposizione o resistenza od ammutinamento contro i rappresentanti una magistratura. V. *Dazj*. *Contrabbando*. *Delitto* n.° 7 e seguenti. *Violenza pubblica*. *Sollevazione*.

Rappresentanza del sovrano nelle pubbliche civili solennità. V. *Rango* n.° 1.

Rarita' pregevoli (estrazione e commercio delle). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

Raustcheck Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 352.

Razze di cavalli, buoi e pecore. V. *Industria* n.° 6.

Reali Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 353.

Recesso. È illegale il fissare d'uffizio sessione per ridurre ad appuntamento il recesso della lite; basta un decreto attergato all'istanza: 1823, vol. I, part. 2, pag. 52, § 50.

Reciprocanza. Abolizione dell'albinaggio decretata dal governo d'Amburgo verso gli stati che osserveranno la reciprocanza. V. *Albinaggio* n.° 7.

Reciprocita'. V. *Baden*. *Eredità* n.° 35 e seguenti. *Giudicati*. *Esecuzione* n.° 8 e seguenti.

Reciproco certificato *de observando*: non si richiede per le eredità aperte a favore dei sudditi del re di Sardegna. V. *Eredità* n.° 36, lettera *b*.

2. — Dichiarazioni *de observando*. V. *Eredità* n.° 35.

Reck Federico. V. *Privilegio patenti* n.° 354.

Reclutamento (individui soggetti al). V. *Coscrizione* n.° 20 e seguenti.

Reclute (le) riconosciute abili hanno il termine di cinque giorni per presentare dei supplenti. V. *Coscrizione* n.i 74, 75 e 76.

2. — V. inoltre *Volontarj*.

Redenzione (tasse di). V. *Tasse* n.° 20.

Referati (i) devono rimettersi all' archivio insieme colle cause o coi comenti cui si riferiscono, non in fascicolo separato e coi numeri progressivi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 65, § 111.

Refrattarj. Le multe inflitte ai coscritti refrattarj sino al 1814 rimaste inesatte sono condonate: 1821, vol. I, part. 2, pag. 4.

2. — Chi siano dichiarati per refrattarj. V. *Coscrizione* n.i 87 e 90.

3. — Pena contro i refrattarj. V. *Coscrizione* n.i 87, lettere *f* e *g*, 89 e 90.

4. — Competenza a giudicare i refrattarj. V. *Coscrizione* n.° 92.

5. — Competenza a giudicare i complici per ajuto e ricovero dato ai refrattarj. V. *Coscrizione* n.i 93 e 94.

6. — I refrattarj non possono mettere supplente. V. *Coscrizione* n.° 87.

7. — V. generalmente *Coscrizione* n.° 87 e seguenti.

Reger Filippo. V. *Privilegio patenti* n.° 355.

Reggimenti di confine (distretti dei). V. *Giurisdizione* n.° 21 e seguenti.

REGISTRATORI. } I registratori non hanno da porre in
REGISTRATURA. } archivio alcun atto soggetto a tassa scoperto delle prescritte annotazioni del tassatore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 64, § 102.

2. — I tribunali e le preture devono tenere per mezzo del loro archivista il libro degli eccitamenti e dei termini giusta il § 109 dell'istruzione del 1785, da estendersi anche agli eccitamenti di volontaria giurisdizione: *ivi*, § 103.

3. — Gli archivisti non hanno da dare atti senza ricevuta: *ivi*, § 104.

4. — L'atto di sicurtà e gli allegati per ottenere sequestro non hanno da rimettersi all'archivio, ma devono comunicarsi alla controparte: *ivi*, § 105.

5. — Gli atti di una stessa causa, tutela od affare qualunque non hanno da essere divisi per anno, ma devono quelli dell'anno posteriore unirsi a quelli del primo anno in cui cominciò l'affare: *ivi*, § 106.

6. — Non basta inserire nel repertorio d'archivio gli affari che durano diversi anni sotto l'anno che incominciarono o finirono, ma deve osservarsi il disposto nell'istruzione per le preture: *ivi*, pag. 65, § 107.

7. — Non hanno da ommettersi sugl'involti i numeri e l'indicazione dell'oggetto prescritto coll'istruzione per le preture: *ivi*, § 108.

8. — Non si deve differire di mettere tutti gli atti d'una vertenza all'archivio sin dopo finito pienamente l'affare: *ivi*, § 109.

9. — Tanto nei tribunali quanto nelle preture gli atti della registratura devono custodirsi fra semplici cartoni, non in buste o cassettine di legno: *ivi*, § 110.

10. — I referati devono rimettersi all'archivio insieme alle cause od ai comenti cui si riferiscono, non in fascicolo separato con numeri progressivi: *ivi*, § 111.

11. REGISTRATORI. } Nel repertorio d'archivio si devono
REGISTRATURA. } registrare le cause anche sotto il nome del reo convenuto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 65, § 112.

12. — Devono tenersi separati dalle preture già fin da principio i tre protocolli criminale, civile e politico senza la previa formazione di protocollo generale che tutti gli abbracci: *ivi*, pag. 66, § 113.

13. — Nel libro dei numeri tenuto nelle registrature bastano le quattro rubriche indicanti = *numero del protocollo* = *pezze componenti l'esibito* = *sezione* = *numero subalterno* = ommesse le altre inutili: *ivi*, § 114.

14. — I registratori, gli speditori ed altri subalterni non hanno da rilasciare alle parti certificati per attestare cose d'uffizio indipendentemente dal tribunale e dalla firma del presidente o del pretore: *ivi*, § 115.

15. — Le legalizzazioni ossia vidimazioni di copie si devono eseguire dai registratori o dagli speditori: *ivi*, § 116.

16. — Non si hanno da ammettere le parti, gli avvocati e loro scrittori a far copie d'atti d'uffizio: *ivi*, § 117.

17. — Le prime istanze aventi giurisdizione criminale, civile e commerciale devono sino a nuova disposizione tenere pel criminale separati quinternetti e registratura, ma non deve aver luogo tale separazione in quanto al commerciale ed al civile: *ivi*, pag. 71, § 132.

REGISTRI. Nelle preture devono tenersi i registri dei concorsi, delle cause civili, dei pezzi riservati ai pretori, il libro delle udienze e l'indice delle normali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 133.

2. — Nelle preture urbane può essere ommesso l'indice delle normali: *ivi*.

3. Registri. I relatori nel riferire le normali devono indicare nel margine del voto o della spedizione la parola sotto cui devono registrarsi nel prescritto indice: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 134.

4. — degli eccitamenti da tenersi dai tribunali e dalle preture. V. *Registratori* n.° 2.

Registro (il) onde accertare la data delle scritture private è affidato ai direttori o capi del protocollo presso i tribunali di prima istanza ed ai cancellieri presso le preture: 1819, vol. II, part. 2, pag. 444.

2. — La tassa per ciascuna inscrizione di scritture private al registro è di una lira italiana da pagarsi contemporaneamente e da annotarsi sul documento registrante: *ivi*, pag. 445.

3. — La domanda di copia d'inscrizione di scritture private al registro deve presentarsi in carta bollata da 75 centesimi italiani firmata dal richiedente, ed il certificato si scrive a tergo della domanda e si munisce del sigillo e della firma dell'uffizio: 1820, vol. II, part. 2, pag. 127.

4. — La tassa del certificato di registro di scritture private è quella della rubrica VII del regolamento 5 gennajo 1816, e si accenna in calce: *ivi*, pag. 128.

5. — Le tasse del registro di scritture private devono dimostrarsi sull'esemplare del protocollo da trasmettersi mensualmente alla direzione del demanio col versamento di esse: *ivi*.

Regolamento sulla tumulazione dei cadaveri. V. *Tumulazione*.

2. — pel commercio e dazio della carta ed articoli inerenti. V. *Carta*.

3. — per la correzione degli ecclesiastici traviati. V. *Ecclesiastici*.

4. — delle poste. V. *Posta-cavalli* n.° 8.

5. Regolamento pei conti dei comuni. V. *Conti*.
6. — sulla vaccinazione. V. *Vaccinazione*.
7. — per le barche corriere. V. *Barche*.
8. — del processo civile (al § 422 del) in vece delle parole *tutti i creditori avanti la stima già prenotati*, si deve leggere *tutti i creditori prenotati sino al valore o prezzo della stima*: 1821, vol. II, part. 2, pag. 297.
9. — criminale per la Galizia (è prescritta l'osservanza dei §§ 37, 38 e 39 del). V. *Procedura criminale* n.i 12, lettera c, 13 e 28.

Regolari (*ex*). V. *Pensioni* n.i 7 e 8.

Regresso a favore dello stato contro gli autori del danno arbitrariamente cagionato in occasione della guerra. V. *Danni* n.° 1.

Rei convenuti. V. *Competenza* n.i 33 e 34. *Procedura civile* n.° 12.

Reichenback dott. Carlo e De Salm. V. *Privilegio patenti* n.° 389.

Reichmann, Neimann e Goll. V. *Privilegio patenti* n.° 137.

Reitlinger M. cessionario di Hueber. V. *Privilegio patenti* n.i 188, 189 e 190.

Relatore. È fissato il rango della classe IX per le diete del relatore presso le congregazioni provinciali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 242.

Relatori. Nelle relazioni delle cause devono non confondere il fatto col punto di diritto e coi ragionamenti che appartengono al voto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 47, § 37.

Religiosi. V. *Corporazioni religiose*.

Remolt Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 359.

Rendiconti pupillari. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 113 e seguenti.
2. — Periti revisori da eleggersi per esaminare i conti dei minori e delle persone soggette a cura. V. *Giudice* n.° 5 e seguenti.

Rendite dei benefizj vacanti. V. *Benefizj* n.i 15, 16 e 22.
2. — sul monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico* n.i 8, 11, 12 e 17. *Monte* n.° 7 e seguenti.
3. — consolidate. V. *Liquidazione* n.i 4, 5, 10 e seg.
4. — Interessi sulle obbligazioni erariali degli stati della Carniola. V. *Carniola*.
Repertorio (non basta inserire nel) d'archivio sotto l'anno che incominciarono o finirono gli affari che durano più anni, ma deve osservarsi l'istruzione per le preture: 1823, vol. I, part. 2, pag. 65, § 107.
2. — Nel repertorio d'archivio devono registrarsi le cause anche sotto il nome del reo convenuto: *ivi*, § 112.
Repubblica di Venezia (vedove ed orfani degli uffiziali della cessata). V. *Pensioni* n.° 49 e seguenti.
Requisitorie. Devono dagli uffizj di posta accettarsi come lettere d'uffizio tutte le requisitorie delle magistrature giudiziarie o civili dell'estero non affrancate ed indirizzate ai tribunali, alle preture, delegazioni e municipalità dell'impero se pei connotamenti esteriori si manifestano come lettere d'uffizio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 454.
2. — Le prime istanze sono incaricate di vegliare che le tasse relative al porto di posta siano riscosse dalle parti interessate, da versarsi nelle casse degli uffizj di tassa in favore delle casse postali: *ivi*, pag. 455.
3. — Le autorità giudiziarie nelle requisitorie alle autorità del regno d'Ungheria devono indicare con tutta esattezza le persone, il domicilio e le autorità giudiziarie ed indirizzarle ai rispettivi comitati, ed ove non sia noto il comitato al governo residente in Buda, e non immediatamente all'autorità locale se non se alle regie città libere: 1821, vol. I, part. 2, pag. 127.

4. Requisitorie (le) delle autorità austriache al giudizio urbano di Francoforte sul Meno devono dirigersi al ministro austriaco colà residente barone *De Handel* per essere rimesse a quello: 1822, vol. I, part. 2, pag. 316.

5. — alle autorità dello stato pontificio. V. *Posta-lettere* n.° 35.

6. — Dalla lettera requisitoria per l'arresto di un fuggitivo viene anche stabilita la competenza di un giudizio criminale. V. *Competenza* n.° 66.

7. — Carteggio diretto delle autorità giudiziarie e dei magistrati composti di più consiglieri colle estere di eguale rango. V. *Corrispondenza* n.° 4.

8. — Le giudicature non composte di più consiglieri devono far pervenire le loro requisitorie alle autorità estere col mezzo del tribunale d'appello. V. *Corrispondenza* n.° 6.

9. — — Eccettuazione per gli oggetti criminali od in casi di pericolo in mora. V. *Corrispondenza* n.° 6.

10. — — Eccettuazione per le preture del regno lombardo-veneto ed altri giudizj di regia nomina. V. *Corrispondenza* n.° 5.

11. — — Carteggio colle autorità estere di diverso rango. V. *Corrispondenza* n.° 7.

Rescrizioni. V. *Boni.*

Rescritto del re di Baviera rispetto agli emigrati. V. *Baviera* n.i 2 e 3.

Resistenza di più persone ammutinate agl' impiegati ai dazj nelle cose d'ufficio o ai rappresentanti una magistratura. V. *Contrabbando* n.° 2 e seguenti. *Dazj* n.i 2 e 3. *Violenza pubblica. Sollevazione.*

Resler Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 360.

Restanzieri militari pensionati. V. *Tasse* n.° 8 e seg.

Restituzione di tasse di atti annullati richiesta da part state assistite da patrocinatori. V. *Tasse giudiziari* n.° 30.

2. — dei depositi sul monte del regno d'Italia per garanzia di debiti d'imposte o per cauzione di contratti dei patrocinatori, uscieri e cancellieri. V. *Debito pubblico* n.i 6 e 7. *Depositi* n.° 2 e seguenti.

Reversali. V. *Albinaggio* n.° 2 e seguenti.

Revisione. È vietato di esigere un triplo delle scritture d'appello e di revisione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 62, § 93.

2. — insinuata contro due sentenze conformi. V. *Sentenze* n.° 11.

3. — dei conti pupillari. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 113 e seguenti. *Giudice* n.° 5 e seguenti.

Revoca del prenotamento delle tasse. V. *Tasse giudiziarie* n.° 28.

Reyer e Schlick. V. *Privilegio patenti* n.i 361 e 362.

Reyl Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 363.

Ricevitore comunale (giudizio di concorso sul patrimonio di un). V. *Concorso* n.° 6. *Escussione fiscale* n.° 2.

2. — provinciale. V. *Concorso* n.° 6.

Ricevitori. Specifica e distinta delle licenze di movimento nel circondario confinante e verso l'interno di merci di fabbrica nazionale. V. *Bollo* n.i 9 e 10.

Ricevitorie o dogane. V. *Dogane*.

Ricevute delle parti destinate a semplice uso interno dei tribunali. V. *Carta bollata* n.° 2.

Richard Gio. Ippolito. V. *Privilegio patenti* n.° 364.

Richter Venceslao. V. *Privilegio patenti* n.° 365.

Riclami. Non è permesso agl' impiegati di dare ricorsi o ricercare provvedimenti ad autorità superiori, eccettochè sia per gravarsi da decisione delle amministrazioni e capi d'uffizio, o per ritardare misure nelle

quali abbiano interesse: 1819, vol. II, part. 2, pag. 427.

2. Riclami. Gl' impiegati nei casi di riclamo contro decisioni o misure delle amministrazioni e capi d'uffizio devono rivolgersi all' autorità immediatamente superiore a quella contro la quale riclamano: *ivi*, pag. 428.

3. — Termine a presentare i riclami contro i giudizj del governo sulle gravi trasgressioni di polizia. V. *Trasgressioni* n.° 10.

Ricognizione semestrale delle strade. V. *Acque e strade* n.i 12 e 13.

Riconvenzione. V. *Competenza* n.i 28, 29 e 30.

Ricorsi. Divieto agl' impiegati di dare ricorsi o ricercare provvedimenti immediatamente ad autorità superiori: 1819, vol. II, part. 2, pag. 427.

2. — Possono gl' impiegati ricorrere all' autorità immediatamente superiore a quella contro cui riclamano per gravarsi da decisione delle amministrazioni e capi d' uffizio, o per ritardare misure nelle quali abbiano interesse: *ivi*.

Ricorso del condannato per gravi trasgressioni contro la sentenza approvata dall' autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.° 12.

2. — per ottener grazia. V. *Trasgressioni* n.° 11.

3. — Avviso da darsi al condannato nei casi che gli sia permesso di prevalersi di avvocato nel ricorso contro la sentenza di condanna. V. *Procedura criminale* n.° 27.

Ricostruzione e conservazione di strada postale percorrente nell' interno di un comune. V. *Strade* n.° 1.

Riduzione e cancellazione d' ipoteche a favore di stabilimenti di culto. V. *Ipoteche* n.° 11.

Riedl Giuseppe e Kail. V. *Privilegio patenti* n.° 366.

Rizs Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 367.
Rieter Rodolfo. V. *Privilegio patenti* n.° 368.
Riferte dei cursori. V. *Carta bollata* n.° 1.
Riforma di due sentenze conformi. V. *Sentenze* n.° 9.
Rifusione (incapacità del condannato alla) delle spese criminali e di procedimento in causa di gravi trasgressioni. V. *Spese* n.° 16 e seguenti.
2. — delle tasse pagate richiesta da parti state assistite da patrocinatori. V. *Tasse giudiziarie* n.° 30.
Rigattieri. V. *Pignoratarj*.
Rilascio. Spetta alle pretore urbane di giudicare sulle domande di rilascio della cosa locata. V. *Competenza* n.° 16.
Rimedj legali ed ordinarj di giustizia. Non può nei contratti erariali aver luogo la rinunzia al diritto di prevalersi di essi avanti i tribunali di giustizia: 1819, vol. II, part. 1, pag. 186; e 1820, vol. II, part. 1, pag. 59.
Rimessione degli atti all' archivio. V. *Registratore* n.° 4 e seguenti.
Rimunerazione. La facoltà rispetto alla giubilazione, rimunerazione o dimissione degl' impiegati attribuita ai senati di finanza dei due governi del regno lombardo-veneto è estesa alla sezione politica di essi ed a tutti gli altri governi delle antiche provincie ereditarie: 1821, vol. I, part. 2, pag. 137.
2. — Non si deve accordare rimunerazione senza fondato motivo e prova d'averla meritata: *ivi*.
3. — Si deve dall' impiegato presentare ogni anno il prospetto delle accordategli rimunerazioni, coll' addurne i motivi giustificanti: *ivi*, pag. 138.
4. — Allora solamente si devono presentare per l' approvazione superiore le rimunerazioni per servizj straordinarj quando eccedano i cento fiorini; trattandosi

d' inservienti o d' individui non annoverati nella classe degl' impiegati quando eccedano fiorini cinquanta e quando si tratti di una seconda rimunerazione dentro lo spazio di un anno: 1821, vol. I, part. 2, pag. 140.

RINUNZIA espressa o tacita all' incompetenza del giudice. V. *Competenza* n.° 38 e seguenti.

RIPARTO del debito pubblico del regno d' Italia. Elenchi e prospetti delle ditte e partite assegnate alle rispettive sovranità dividenti. V. *Debito pubblico* n.i 10 e 11.

RIPETIZIONI. È vietato ad ogni professore o maestro pubblico di dar lezioni private: 1819, vol. II, part. 2, pag. 456.

2. — Il divieto di dare lezioni private è ristretto ai professori ordinarj delle università e dei licei: 1820, vol. II, part. 2, pag. 97.

3. — — Condizioni sotto le quali i professori ginnasiali ed i maestri delle scuole elementari possono fare ripetizioni private: *ivi*, pag. 98.

RISARCIMENTO di danni derivanti da gravi trasgressioni. V. *Indennizzazione*.

RISERVA. Convenzione colla Russia rispetto alla consegna degl' individui obbligati alla riserva. V. *Disertori* n.° 17.

RISO e risone (riduzione del dazio del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti, 134, 144 e 145.

RISPARMIO (cassa di). V. *Beneficenza* n.° 2.

RISPONSABILITA' dei medici, chirurghi ed altri individui di sanità. V. *Certificati* n.i 6 e 7.

RITENUTA sul soldo degl' impiegati traslocati o promossi. V. *Impiegati* n.° 12.

2. — Nei certificati di prestati servigi deve esprimersi se il soldo annesso agl' impieghi sia stato o non assoggettato a ritenuta: 1821, vol. I, part. 2, pag. 87.

RITIRO (soldo di) dei gendarmi. V. *Invalidi* n.° 5. *Gendarmi* n.° 3.

RITROVAMENTO. È nelle attribuzioni delle delegazioni provinciali, indicate sotto la denominazione di autorità politica, il procedere alla pubblicazione del ritrovamento di cose dipendentemente dalle notificazioni che devono farsi alle medesime: 1822, vol. I, part. 2, pag. 55.

RIVAGNI di panno (vietata introduzione dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 73, 74, 144 e 145.

RIVENDICAZIONE (tassa delle sentenze su domande di) di effetti stati compresi nella massa concorsuale. V. *Tasse giudiziarie* n.i 25 e 26.

ROCCHI Rocco. V. *Privilegio patenti* n.° 369.

ROHLIK Lorenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 370.

ROHRBACH Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 371.

RÖMER Stefano. V. *Privilegio patenti* n.° 372.

ROMERSHAUSEN dott. Elardo e Konigebrunn. V. *Privilegio patenti* n.i 220, 221, 222 e 223.

ROSA Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 377.

ROSINA Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.° 378.

ROSOLIO (traffico del) esente da dazio. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 41.

ROSSI Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 379.

ROTARI nob. Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 380.

ROTHE Giovanni e Sechrosz. V. *Privilegio patenti* n.° 417.

ROTOLI. Vengono ritornati a carico dei referenti in colpa i rotoli delle cause incompleti o non istruiti a dovere trasmessi al senato lombardo-veneto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 170.

ROTTE delle poste dipendenti dal governo di Milano. V. *Posta-cavalli* n.° 7.

ROTTURA dei sigilli giudiziarj. V. *Sigilli* n.° 2 e seguenti.

ROUBAUD Pietro e Dubois. V. *Privilegio patenti* n.i 382 e 383.

ROUX Jacquet e comp. V. *Privilegio patenti* n.° 384.

Ruolo di popolazione da formarsi in tutti i comuni. V. *Coscrizione* n.° 25 e seguenti.

Rustici. Non sono applicabili nel regno lombardo-veneto i §§ del codice civile 284 sulla cura dei rustici, e 433 e 761 rispetto alla vendita dei beni dei rustici ed alla successione nei medesimi: 1819, vol. II, part. 1, pag. 191.

Russia. Vedove ed orfani dei militari non ritornati dalla campagna di Russia. V. *Pensioni* n.i 56 e 57.

2. — Convenzione colla Russia, con cui si è esteso, il cartello sulla consegna dei disertori agl' individui obbligati alla riserva, alla *landwehr* ed alla coscrizione: 1823, vol. I, part. 1, pag. 1.

V. *Disertori* n.° 17.

Russomann avv. Agostino. V. *Privilegio patenti* n.° 385.

Ruziezka Giuseppe e Schön Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 386.

SABBIA nera. I ciottoli quanto all'introduzione, uscita e dazio sono trattati come sabbia nera. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 75.

SACCHI. L'invenzione di *Michele Bayerleithner* di fare dei sacchi compiuti in tessitura ed inconsutili è stata acquistata dal sovrano erario e resa pubblica: 1821, vol. I, part. 2, pag. 15.

2. — — Descrizione del telajo e della manifattura: *ivi*, pag. 16.

SACERDOTALE giurisdizione militare. V. *Giurisdizione* n.° 11 e seguenti.

SACERDOTI. V. generalmente *Ecclesiastici*. *Preti*.

2. — forestieri o non diocesani. V. *Ecclesiastici* n.° 26 e seguenti.

SACERDOZIO (i titoli d'ordinazione al) sono fissati a 100 fiorini provenienti da benefizio o da patrimonio, o dall'unione delle rendite dell'uno e dell'altro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 11.

2. — Ai chierici sprovveduti di mezzi, e dai quali si possa attendere un utile impegno, avuto riguardo ai loro talenti, all'applicazione alle scienze, pietà e moralità, vengono accordati i titoli o per la totalità o suppletivamente dal fondo pubblico: *ivi*, pag. 12.

3. — Per l'ottenimento del titolo d'ordinazione il chierico deve avere compiuto il corso degli studj teologici, compresa la catechetica e la pedagogia, dalla quale condizione però può essere dispensato sulla proposizione del vescovo dopo i tre primi anni di

corso teologico ove siasi segnalato; ben inteso che tuttavia non gli si possa accordare la giurisdizione pel confessionale se non dopo compiuto il corso quadriennale: 1823., vol. I, part. 2, pag. 12.

4. Sacerdozio. I titoli d'ordinazione accordati dal fondo pubblico portano con sè l'obbligo di farsi impiegare dopo compiuti gli studj teologici sia nella cura d'anime, sia nella pubblica istruzione od educazione: *ivi*, pag. 13.

5. — Non essendovi vacante impiego di cura d'anime o di pubblica istruzione ed educazione con corrispondente salario, il prete ordinato con titolo sul fondo pubblico deve prestare assistenza in uno di simili posti, dipendendo dalla determinazione della rispettiva autorità, sotto pena di perdere il titolo nel caso di disubbidienza: *ivi*.

6. — Il godimento del titolo sul fondo pubblico cessa dall'epoca in cui l'ordinato abbia ottenuto impiego, dalla cui rendita sia compensato il provento di quello: *ivi*.

7. — Il riattivamento del titolo d'ordinazione può aver luogo nei soli casi che il sacerdote divenga incapace alle sue funzioni prima d'aver conseguito o qualche beneficio parrocchiale od altro di rendita maggiore del titolo d'ordinazione, od un altro impiego che gli dia il diritto ad una pensione sorpassante il provento del titolo: *ivi*.

8. — Nei casi di riattivamento del titolo d'ordinazione può essere aumentato l'annuo provento secondo il numero d'anni di servizio ed i meriti acquistati per parte del titolato sino all'importo d'annui fiorini 200 sulla proposizione del governo alla cancelleria aulica; ed è riservata alla decisione del sovrano la concessione di maggior aumento: *ivi*, pag. 14.

9. SACERDOZIO. Il numero dei titoli d'ordinazione sul fondo pubblico non ha d'oltrepassare l'annuo bisogno dei sacerdoti per rimpiazzare i posti di cura d'anime, sul ragguaglio da farsi dal governo per ciascuna diocesi, sentiti gli ordinarj, e da portarsi a notizia dell'aulica cancelleria riunita: 1823, vol. I, part. 2, pag. 14.

10. — Nel caso che, oltre al numero fissato dei titoli di ordinazione, vi sia candidato al sacerdozio distinto pei talenti e per la sua pietà raccomandato come tale dall'ordinario, l'aulica cancelleria è autorizzata ad accordargli il titolo sul fondo pubblico per l'ordinazione in quanto non possa essere provveduto con benefizio ecclesiastico o mediante patrimonio, e dall'unione d'ambi i mezzi di rendita corrispondente ai 100 fiorini: *ivi*.

SAILLER Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 387.

SALAMOJA (pesci in) e fumicati. Rettificazione della tariffa del dazio di essi. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 9.

SALARJ degl'impiegati. V. *Sequestri* n.° 2. *Sequestro* n.° 4.

SALARIATO comunale: non può essere ad un tempo deputato. V. *Deputato* n.° 4.

SALARIO degl'impiegati dei comuni. V. *Conti* n.i 23 e seguenti, 108, 109 e 110.

SALE. Proibizione ai salumieri di triturarlo nei mortai di bronzo, ottone e simili metalli. V. *Salumieri*.

2. — tabacco e nitro (licenza speciale da ottenersi pel transito del). V. *Dazio* (*diritti di*) n.° 101.

3. — minerale, sal gemma, sal fossile, sale di mare. Ne è proibita l'importazione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 33, nota 7.

SALI (tariffa dei prezzi dei) ridotti a moneta nuova austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 221. V. *Monetazione*.

SALISBURGO (giudizj distrettuali in). V. *Corrispondenza* n.i 4 e 5.

SALM (de) conte Ugo. V. *Privilegio patenti* n.° 388.

2. — (di) conte Ugone e Reichenbach. V. *Privilegio patenti* n.° 389.

SALUMIERI (è proibito ai) di far uso di mortai ed utensili di bronzo, ottone e simili metalli per polverizzare e triturare il sale sotto le pene del § 160 del codice delle gravi trasgressioni. — Incarico alle delegazioni provinciali d'ingiungere ai salumieri di provvedersi di mortai di marmo, legno o ghisa: 1822, vol. II, part. 2, pag. 312.

SANDHAAS Giovanni e Sonnenthal. V. *Privilegio patenti* n.i 438 e 439.

SANITA' (soppressione del magistrato centrale di). Le ispezioni di esso sono intieramente assunte dal governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 140.

2. — È richiamata l'osservanza del regolamento 5 settembre 1806: 1822, vol. II, part. 2, pag. 290.

3. — È prescritto alle delegazioni provinciali di fare un elenco distinto dei medici, chirurghi, farmacisti e levatrici esercenti nelle rispettive provincie, distretto per distretto, colla distinzione dei chirurghi in tre classi, cioè dottori, maestri e minori. — Indicazioni da farsi nell'elenco — individui che vi si possono comprendere: *ivi*.

4. — — Prefissione del termine a tutto dicembre 1822 per rassegnare l'elenco al governo con un riassunto di tutti i medici, chirurghi, farmacisti e levatrici in ordine alfabetico da servire per la formazione e pubblicazione di un elenco generale: *ivi*, pag. 292.

5. — Nessuno non compreso nell'elenco può esercitare le professioni di medico, chirurgo, farmacista e levatrice. — Chi si crede gravato può ricorrere alla

rispettiva delegazione, ed in casi di rifiuto al governo per esservi compreso: 1822, vol. II, part. 2, pag. 293.

6. Sanita'. È vietata la vendita dei funghi secchi o conservati in olio od in sale ai girovaghi e non aventi bottega stabile, e si procede contro di loro a termini del § 183 del codice delle gravi trasgressioni: 1823, vol. II, part. 2, pag. 253, § 1, e pag. 254, § 4.

7. — — Gli aventi bottega che fanno commercio di funghi secchi, in sale o in olio devono notificarsi all'autorità politica, e sono risponsabili d'ogni inconveniente per la cattiva qualità di essi: *ivi*, pag. 253, § 2.

8. — — L'autorità politica tiene nota dei venditori di funghi; fa eseguire delle visite salutarie — i commessi e l'ispettore alle visite sequestrano i funghi in caso di dubbio e sospetto per essere sottoposti a perizia dall'autorità politica, e pel procedimento contro i venditori dei nocivi a termini del § 160 del codice delle gravi trasgressioni: *ivi*, pag. 254, § 3.

9. — — Provvedimenti rispetto alla vendita dei funghi freschi: 1820, vol. I, part. 1, pag. 27.

V. *Funghi* n.° 3 e seguenti.

10. — Proibizione ai salumieri di far uso di mortai di bronzo, ottone e simili metalli. V. *Salumieri*.

11. — Il solfato di chinina introdotto dall'estero deve sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane nel modo prescritto dall'avviso 27 novembre 1802 per alcune altre droghe medicinali: 1822, vol. II, part. 2, pag. 314.

12. — Vietata introduzione della china nuova. V. *Angostura*.

13. — Si devono sottoporre indistintamente alla visita sanitaria nelle dogane nel modo prescritto dall'avviso 27 novembre 1802 tutte le droghe e gli oggetti d'uso

medico di qualunque sorta introdotti dall' estero; 1823, vol. I, part. 2, pag. 29.

14. Sanità. Vietata introduzione della carta da fumo. V. *Carta* n.° 8.

15. — La curatela di persone affette da qualche malattia di spirito non può conferirsi ai pubblici funzionarj di sanità, nè accettarsi da loro; 1823, vol. II, part. 2, pag. 158.

16. — I certificati d' infermità da prodursi per l' ottenimento di pensioni devono vidimarsi dal protomedico, medico od altro individuo approvato degli uffizj sanitarj. V. *Certificati* n.° 6.

17. — (diete competenti ai veterinarj in oggetti di); V. *Diete* n.i 11 e 12.

18. — (individuo giurato di). V. *Certificati* n.i 6 e 7.

19. — Introduzione del belletto bianco proibita anche ai privati. V. *Belletto*.

20. — Proibizione di vendere, somministrare e fare qualunque altro uso di carni di bestie morte od uccise per malattia. V. *Bestie* n.° 1.

21. — Provvedimenti in ordine alle bestie morte od uccise per malattia. V. *Bestie* n.° 2 e seguenti.

22. — Permissione da ottenersi per lo scorticamento e per far uso della pelle, delle corna, delle unghie e del grasso di bestie morte od uccise per malattia. V. *Bestie* n.i 5 e 6.

23. — Cautele prescritte nel caso di malattia di vajuolo — e rispetto ai cadaveri di morti per vajuolo. V. *Vaccinazione* n.° 39 e seguenti.

24. — Elenco delle preparazioni chimiche e farmaceutiche che possono vendersi solamente nelle farmacie approvate. V. *Chimiche preparazioni*.

25. — I coccoli di Levante possono vendersi dai soli speziali colle cautele prescritte pei veleni: 1819, vol. II, part. 1, pag. 137.

26. Sanità. I generi di drogheria di cui non sia per anco conosciuta la qualità non possono mettersi in commercio prima di essere esaminati e dichiarati vendibili dall' autorità competente: 1820, vol. I, part. 1, pag. 12, § 15.

27. — I contravventori al divieto di mettere in commercio drogherie di non conosciuta qualità si puniscono a termini dei §§ 115 al 125 inclusivo del codice delle gravi trasgressioni: *ivi*, § 16.

28. — V. inoltre generalmente *Veleni*. *Medici*.

San Leon o Leon cav. Stefano, Abbaducci e Schäffer. V. *Privilegio patenti* n.° 248.

Sardagna (de): richiamato qual consigliere aulico effettivo al supremo tribunale di giustizia in Vienna: 18[illegible], vol. I, part. 2, pag. 133.

Sartori Giuseppe Luigi. V. *Privilegio patenti* n.° 393.

Sartorj Serafino e De Leitner. V. *Privilegio patenti* n.° 247.

Sartory Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti* n.° 395.

2. — Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 396.

Saturno (zucchero di). V. *Veleni*.

Scalchi (le chiavi degli) in caso di loro morte devono inoltrarsi al governo. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 49.

Schaffer Cristiano Lodovico, Leon cav. Stefano e Abbaducci. V. *Privilegio patenti* n.° 248.

Schaffler Emanuele e Spring. V. *Privilegio patenti* n.° 445.

Schaller Lorenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 399.

Scheiffer Nicola. V. *Privilegio patenti* n.° 400.

Schelivski Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 401.

Scheller Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 402.

Schera Domenico. V. *Privilegio patenti* n.° 403.

Schlegel Enrico. V. *Privilegio patenti* n.° 404.

Schober Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.° 405.

SCHOLZ o Schotz Emanuele. V. *Privilegio patenti* n.i 410 e 411.

SCHÖNFELD cav. Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 330 e seguenti.

SCHONSTAD Amadeo. V. *Privilegio patenti* n.° 409.

SCHOTZ o Scholz Emanuele. V. *Privilegio patenti* n.i 410 e 411.

SCHREINER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 412.

SCHUMANN Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 413.

SCHUSTER Gio. Giorgio. V. *Privilegio patenti* n.i 414, 415 e 416.

SCIOGLIMENTO di matrimonio (procedura nelle cause di). V. *Matrimonio* n.° 5 e seguenti.

2. — Tribunale competente per le cause di scioglimento di matrimonio. V. *Competenza* n.° 13.

SCOLI. V. *Comprensorj*.

SCORTICAMENTO di animali morti od uccisi per malattia. V. *Bestie* n.i 5 e 6.

SCRITTORE o cancellista dell'ispettore generale dell'istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

SCRITTORI (cursori trasmutati in). V. *Cursori* n.° 2.

2. — presso i commissariati distrettuali. V. *Coscrizione* n.° 31.

SCRITTURE private. V. *Registro*.

2. — (legalizzazione delle firme delle). V. *Trasporti censuarj* n.° 2.

3. — di appello (non occorre il triplo delle). V. *Procedura civile* n.° 34.

SCUDIERE (grande) è nominato il conte Alfonso Castiglioni: 1819, vol. II, part. 1, pag. 197.

SCUDO. Le monete d'argento da coniarsi nel regno lombardo-veneto sono lo scudo, il mezzo scudo, la lira, la metà e il quarto di questa: 1823, vol. II, part. 1, pag. 87.

V. *Lira*.

2. Scudo (lo) è del valore di due fiorini, ovvero di lire 6 austriache, ed il mezzo scudo del valore di un fiorino, ovvero di lire 3 austriache: 1823, vol. II, part. 1, pag. 87.

3. — Il peso dello scudo è di denari 25, grani 9, centesimi 85 15/27 di un grano, e quello del mezzo scudo è di denari 12, grani 9, centesimi 92 21/27 di grano: *ivi*.

4. — Diametri e descrizione degl' impronti dello scudo e del mezzo scudo: *ivi*, pag. 90.

5. — Disegni degl' impronti dello scudo e mezzo scudo: *ivi*, pag. 98.

6. — V. inoltre *Monetazione* n.i 16, 19, 27, 28, 29, 31 e 32.

Scuola metodica. V. *Istruzione* n.° 3.

Scuole. Raccomandazione ai comuni di provvedere sollecitamente allo stabilimento delle scuole elementari pagate a loro spese o con appositi fondi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 287.

2. — È permessa provvisoriamente l'unione di due o più comuni per avere una sola scuola, benchè non siano fra i contemplati nell' art. 8 del regolamento delle scuole elementari: *ivi*.

3. — È accordato che i comuni assolutamente mancanti di mezzi alla spesa, quantunque contino più di cinquanta fanciulli, si considerino provvisoriamente compresi fra quelli designati dagli art. 8 e 18 del regolamento delle scuole: *ivi*, pag. 288.

4. — Le spese di adattamento delle scuole elementari maggiori sono a carico dei rispettivi comuni: *ivi*, pag. 286.

5. — La provvista dei mobili necessarj all' allestimento delle scuole elementari maggiori è a carico dello stato: 1822, vol. I, part. 2, pag. 140.

6. Scuole. Le proposizioni dei maestri per quelle scuole elementari minori che non appartengono a patroni privati devono farsi dai consigli comunali e dai convocati generali rispettivamente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 45.

7. — È permesso di studiare privatamente le materie di istruzione elementare, mediante le discipline prescritte per chi vuol passare agli studj ginnasiali od aspira a posti gratuiti nei convitti o ad altri sussidj governativi o di privata fondazione per titolo di studj: 1823, vol. I, part. 1, pag. 19.

8. — Chi fa gli studj privati delle tre prime classi per passare ai ginnasiali deve subire tutti gli anni gli esami nella scuola normale quanto alla provincia di Milano, e nella scuola elementare maggiore di quattro classi del rispettivo capoluogo delle altre provincie prima del cominciare dell'anno scolastico: *ivi*, § 1.

9. — Gli studenti privati delle materie di terza classe che aspirano a posti gratuiti nei convitti od a sussidj governativi o di privata fondazione devono subire gli esami semestrali o nella scuola normale di Milano, o nella elementare maggiore del capoluogo della provincia rispettivamente: *ivi*, pag. 20, § 2.

10. — Gli studenti di terza classe in case private di educazione o in private dozzine devono pure subire gli esami semestrali: *ivi*, § 3.

11. — Per essere ammesso all'esame chi fa gli studj privati deve presentare l'attestazione del parroco di essere stato regolarmente istruito nella religione: *ivi*, § 5.

12. — Qualunque studente privato è ammesso a sottoporsi spontaneamente agli esami semestrali nella scuola normale o elementare maggiore rispettivamente per riportare il certificato dell'esito: *ivi*, § 6.

13. Scuole. La tassa degli esami degli studenti privati serve di onorario agli esaminatori — è di due fiorini, da non restituirsi qualunque ne sia l'esito: 1823, vol. I, part. 1, pag. 21, §§ 7 e 9.

14. — Esami d' idoneità da subirsi dai maestri ed assistenti delle scuole elementari e dai maestri privati. V. *Istruzione elementare* n.i 3, 4 e 7.

15. — Scuole nei seminarj relative agli studj ginnasiali. V. *Seminarj*.

16. — Classi delle diete competenti ai direttori delle scuole elementari maggiori, ai direttori e professori delle scuole tecniche, agl' ispettori distrettuali delle scuole elementari minori ed agli assistenti delle elementari maggiori. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

Sechrost Carlo e Rothe. V. *Privilegio patenti* n.° 417.

Sectle o Seitle Luigi. V. *Privilegio patenti* n.i 421 e 422.

Segretario. Classe delle diete del segretario dell' ispettore generale d' istruzione elementare. V. *Istruzione elementare* n.° 17.

Segreto d' uffizio. Gl' impiegati in qualunque posto, rango e carattere devono osservare scrupolosamente la segretezza in tutti gli affari d' uffizio da loro trattati o di cui vengano in cognizione, sotto pena irremissibile della dimissione: 1822, vol. II, part. 2, pag. 238.

2. — — Circolare d' appello che rinnova la pubblicazione di tale decreto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 153.

Seidan Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 420.

Seitle o Sectle Luigi. V. *Privilegio patenti* n.i 421 e 422.

Seitter M. R. V. *Privilegio patenti* n.° 423.

Selka Vincenzo Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.i 424 e 425.

Selvaggiume (dazio del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

SEMINARJ vescovili. Le scuole di studj ginnasiali nei seminarj vescovili devono per l'intiero corso negl' insegnamenti in ogni parte e nel numero conformarsi pienamente a quanto è prescritto pei ginnasj pubblici, ed ove non si possono conformare, devono cessare del tutto: 1820, vol. I, part. 2, pag. 8.

SENSALE (abilitazione all' esercizio di). V. *Tribunali* n.° 3.

SENTENZA (ricorso contro la) di condanna per gravi trasgressioni politiche approvata dall' autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.° 12.

2. — Esecuzione della sentenza di morte contro un assente fuggitivo. V. *Giustizia* n.° 6.

3. — In tutti i processi ove subentra un feudo regio deve prima della prolazione della sentenza sentirsi il parere dell' uffizio fiscale: 1819, vol. II, part. 2, pag. 471

4. — Anche nel caso in cui l' uffizio fiscale non sia intervenuto in una causa che riguardi un feudo regio, e la causa sia stata trattata solamente dai vassalli tra loro o contro un terzo, deve sentirsi l' uffizio fiscale prima di proferire sentenza, affinchè sia presa in considerazione la circostanza se la lite risulti in pregiudizio del dominio diretto del principe: *ivi*.

5. — Se un processo assegnato dalla legge al patrocinio dell' uffizio fiscale non è stato trattato da questo, od è stato deciso da giudice incompetente, deve annullarsi unitamente alla sentenza dal giudice superiore: *ivi*, pag. 472.

6. — In tutti i casi, compreso anche quello d' incompetenza giudiziaria in cui abbia interesse l' autorità amministrativa, le prime istanze e gli appelli prima di decidere devono comunicare gli atti relativi al rispettivo governo, perchè, volendo, faccia intervenire un

suo rappresentante alla deliberazione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 150.

7. Sentenza. A più rei convenuti rappresentati dal patrocinatore comune deve spedirsi un solo esemplare di sentenza da essere intimato per essi al medesimo 1823, vol. I, part. 2, pag. 49, § 41 in fine.

8. — Non può sopra libello presentato contro più rei convenuti pronunziarsi sentenza particolare contro alcuno di loro: *ivi*, pag. 50.

9. — Intimazione di sentenze agli assenti e d' ignota dimora. V. *Intimazione* n.° 3.

10. — Non si può proferire sentenza contro gl' ignoti nelle cause di contrabbando, ma si dà atto della non comparsa per l' effetto del commesso della merce: 1823, vol. I, part. 2, pag. 51, § 46.

11. — Colle sentenze sopra prove testimoniali non si ha da dichiarare essere l' attore od il reo convenuto riescito nella prova, ma deve decidersi senza menzione di essa: *ivi*, pag. 59, § 78.

12. — Non può alla parte che non provò l' assunto od ha prodotte prove estemporanee farsi la riserva di ripristinare in altra sede di giudizio la causa perduta: *ivi*, § 79.

13. — Nelle sentenze è irregolare la clausola = *si assolve per ora* = o quella = *si assolve nel presente stato di cose* = e simili: *ivi*, pag. 60, § 80.

14. — Il giudice deve pronunciare sentenza sulla liquidità del credito insinuato nel concorso, quantunque il curatore della massa concorsuale lo abbia riconosciuto liquido: *ivi*, § 85.

Sentenze. I giudici criminali devono pronunciare formale sentenza sopra ogni inquisizione benchè compiuta col solo costituto sommario: 1819, vol. I, part. 2, pag. 95.

2. Sentenze (le) criminali proferite contro impiegati pensionati od ammessi a trattamento provvisorio devono tosto comunicarsi alle autorità interessate d'averne cognizione: 1819, vol. I, part. 2, pag. 127.

3. — Solamente le sentenze definitive criminali non soggette ad ulteriore formalità devono comunicarsi prima della pubblicazione al governo od altre autorità accennate nel § 446 del codice penale, parte 1: 1821, vol. I, part. 1, pag. 71, § 1.

4. — Solamente le sentenze di morte e di condanna a più di cinque anni di carcere devono pubblicarsi in luogo pubblico — le altre si pubblicano nella casa di residenza del tribunale criminale: *ivi*, § 2.

5. — Le disposizioni dei §§ 28, parte 1, e 393, parte 2 del codice penale non sono applicabili al caso di condanna con due successive sentenze per due diversi titoli di delitto o di grave trasgressione di polizia, le quali devono sempre avere il suo effetto, ma concernono il caso di più titoli d'imputazione che formino il soggetto di una sola inquisizione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 11.

6. — Il tribunale che avrebbe dovuto pronunziare la pena, deve pronunziare la sentenza, ancorchè l'imputato contro cui è impresa od anche chiusa la procedura si renda defunto, dichiarando però solamente la di lui reità, e quanto sarà determinato sull'indennizzazione e spese criminali, od assolvendolo se innocente: *ivi*, pag. 8.

7. — sulle contravvenzioni al decreto della conservazione dei boschi. V. *Boschi* n.° 4 e seguenti.

8. — in punto di contravvenzione alle leggi di finanza (termine per appellare dalla): V. *Contravvenzioni* n.° 20.

9. Sentenze. Nei casi di annullamento o riforma di due sentenze conformi le parti possono chiedere direttamente i motivi del giudicato al senato lombardo-veneto del supremo consiglio di giustizia: 1819, vol. I, part. 1, pag. 40.

10. — — Questa disposizione non deroga al § 330 del regolamento giudiziario: 1819, vol. II, part. 2, pag. 357.

11. — — Le autorità giudiziarie sono avvertite, e le parti e gli avvocati sono diffidati che saranno puniti secondo le circostanze quelli che insinueranno contro due sentenze conformi revisioni illegali: *ivi*.

12. — Sono disapprovate le riserve di ripristinare in altra sede di giudizio la causa ed altre simili clausole. V. *Procedura civile* n.° 68.

13. — Devono darsi i motivi delle sentenze graduatorie. V. *Procedura civile* n.° 75.

14. — I motivi delle sentenze commerciali devono darsi entro le 24 ore. V. *Procedura civile* n.° 58.

15. — annullate. V. *Atti* n.° 8.

16. — Le sentenze ed i decreti proferiti da altro giudice devono mandarsi in esecuzione da quello nel cui distretto trovasi la persona o la cosa: 1820, vol. II, part. 1, pag. 82, § 25.

17. — Deve accordarsi l'esecuzione delle sentenze pronunziate in estero stato tanto sulla domanda della magistratura estera, quanto sull'istanza del creditore, semprechè il giudice estero sia stato competente, la sentenza sia prodotta in originale e ne sia accertato il passaggio in giudicato, e sia in egual modo e senza difficoltà data esecuzione alle sentenze dei giudici del regno lombardo-veneto da quelli dell'estero paese: 1819, vol. I, part. 1, pag. 4.

18. Sentenze. Si presume che dal giudice estero si dia eguale e libera esecuzione alle sentenze dei giudici del regno lombardo-veneto sinchè non si ha particolare motivo di dubitarne: 1819, vol. I, part. 1, pag. 5, § 2.

19. — Il giudice di prima istanza dà corso da sè alla domanda d'esecuzione delle sentenze proferite all'estero; presentandosi dei dubbj, può domandare istruzione al tribunale d'appello, il quale secondo le circostanze o la dà immediatamente, o sottopone gli atti al senato lombardo-veneto: *ivi*.

20. — In generale i giudici procedono nel dare esecuzione alle sentenze proferite in estero stato, sull'istanza del creditore relativa ai singoli gradi di essa secondo il regolamento giudiziario e non d'uffizio: *ivi*, pag. 6, § 3.

21. — I giudici del regno lombardo-veneto ricercano sull'istanza delle parti col mezzo di lettere requisitorie l'esecuzione delle loro sentenze ai giudici esteri: *ivi*, § 4.

22. — Viene esercitata la più rigorosa rappresaglia pei giudicati di quegli esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze proferite in questi stati o vi frappongono difficoltà: *ivi*, § 5.

23. — Le doglianze dei sudditi contro le magistrature estere a motivo di ricusata esecuzione delle sentenze si sottopongono al senato lombardo-veneto: *ivi*, pag. 7.

24. — V. inoltre *Corrispondenza*.

25. — Il governo del cantone Ticino prescrisse con decreto 9 luglio 1819 a quei tribunali d'eseguire le sentenze proferite nel regno lombardo-veneto da giudice competente in rapporto alla persona del reo convenuto, prodotte in originale col certificato del transito in cosa giudicata sulla domanda direttamente

inoltrata dal creditore od anche in adesione a lettere requisitorie a quel consiglio di stato — e ciò a sollecitazione del creditore in ciascun grado d'esecuzione, non mai d'uffizio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 351.

26. Sentenze. Tenore del decreto del governo del cantone Ticino: 1823, vol. I, part. 2, pag. 25.
V. *Giudicati.*

27. — Esecuzione delle sentenze proferite dai tribunali del re di Sardegna: *ivi*, pag. 22.
V. *Giudicati.*

28. — Esecuzione delle sentenze proferite dai tribunali dello stato pontificio: *ivi*, pag. 21.
V. *Giudicati.*

29. — Notificazione pontificia 11 marzo 1820 relativa all'esecuzione delle sentenze proferite dai tribunali degli stati pontificj ed a vicenda: *ivi*, pag. 23.

30. — Esecuzione delle sentenze proferite negli stati di Baden: 1819, vol. I, part. 2, pag. 256.
V. *Baden.*

31. — Le tasse delle sentenze in contumacia di chi non ha costituito patrocinatore si pagano dall'attore, salvo il regresso verso il contumace: 1823, vol. II, part. 2, pag. 265.

32. — Tassa da applicarsi alle sentenze sulle petizioni di rivendicazione di effetti stati compresi nella massa concorsuale. V. *Tasse giudiziarie* n.° 25 e 26.

33. — Tassa sulle sentenze di liquidità di ragioni insinuate in un giudizio di concorso. V. *Tasse giudiziarie* n.° 24.

34. — Tasse delle sentenze ammissive di giuramento o portanti condanna condizionata ad atti ulteriori. V. *Tasse giudiziarie* n.° 10.

35. Sentenze (tasse delle) graduatorie. V. *Tasse giudiziarie* n.° 27.

36. — Esecuzione delle sentenze di morte proferite contro un fuggitivo. V. *Giustizia* n.° 6.

37. — Esecuzione delle sentenze che condannano al marchio. V. *Giustizia* n.° 7.

38. — V. generalmente *Giudicato*. *Esecuzione*.

39. — I decreti che annullano sentenze ed atti di prima istanza vanno esenti da tasse anche per la spedizione ed intimazione, diritti di bollo, di porto e spese forzose: 1821, vol. II, part. 2, pag. 148. V. *Atti* n.° 8.

40. — Nelle sentenze di condanna al carcere duro per sei mesi od al carcere semplice deve decidersi se la pena debba scontarsi nelle carceri criminali od in Mantova, o nella casa di correzione di Milano rispettivamente: 1820, vol. II, part. 2, pag. 79.

41. — Nei casi in cui è permesso al condannato di prevalersi di avvocato pel ricorso contro la sentenza deve il medesimo avvertirsi di tale suo diritto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 46, § 29.

42. — Ricorso permesso al condannato contro sentenza in fatto di trasgressioni politiche approvate dall'autorità superiore. V. *Trasgressioni* n.° 10 e seguenti.

43. — Non è permesso di esprimere nelle sentenze l'alternativa della multa o dell'arresto. — Prescrizioni relative ed eccettuazione. V. *Condanne*.

44. — Le sentenze civili d'appello devono farsi intimare dalle prime istanze mediante decreto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 67, § 119.

45. — V. inoltre *Sentenza* n.° 3 e seguenti.

Separazione di letto e mensa (nelle cause di) si procede secondo i principj generali del processo civile in affari contenziosi, applicando le disposizioni dei

§§ 21 e 22 del regolamento giudiziario in modo però corrispondente alla natura ed all' oggetto d'investigazione in via d'uffizio: 1819, vol. II, part. 1, pag. 123, § 1.

2. Separazione di letto e mensa. In particolare il giudice fa comparire e sente personalmente le parti, ed in primo luogo (se crede) il conjuge querelante: *ivi*, § 2.

3. — Il giudice procura in ogni caso la conciliazione: *ivi*, pag. 124, § 3.

4. — Il giudice non è astretto ad altre regole che a quelle constituenti la sostanza di una semplice e fondata investigazione sull' indole legale della domanda di separazione: *ivi*, § 4.

5. — I minori o soggetti a cura possono difendere sè stessi riguardo ai loro diritti ed obblighi personali derivanti dall' unione in matrimonio; ciò nondimeno devono chiamarsi agli atti giudiziali i loro genitori, tutori o curatori: *ivi*, § 5.

6. — Il conjuge che non comparisce deve astringersi coi convenienti mezzi compulsivi, e non essendo ciò fattibile, premessa l'ammonizione sulle conseguenze di sua disubbidienza, si decide in di lui contumacia: *ivi*, pag. 125, § 6.

7. — Non essendo noto il luogo della dimora del conjuge, si procede a termini del § 498 del regolamento giudiziario: *ivi*.

8. — Nel protocollo deve enunciarsi il nome, domicilio, condizione, professione, età e religione dei due conjugi, il tempo del contratto matrimonio, il numero, l'età ed il sesso dei loro figli, e se vi siano stati patti nuziali: *ivi*, § 7.

9. — Alla separazione di letto e mensa chiesta di reciproco consenso deve precedere convenzione tra i conjugi sul mantenimento dei figli, sulla liquidazione

dei beni e sulle altre loro reciproche pretese: 1819, vol. II, part. 1, pag. 125, § 8.

10. Separazione di letto e mensa. In difetto di convenzione previa fra i conjugi sul mantenimento dei figli, sulla liquidazione dei beni e sulle altre loro reciproche pretese non può pronunciarsi la separazione di letto e mensa se non con sentenza formale per motivi contenuti nel § 109 del codice civile: *ivi*.

11. — Quanto all' ammissibilità delle prove dei motivi della domandata separazione si osservano le disposizioni del regolamento giudiziario: *ivi*, pag. 126, § 9.

12. — L' ammissione delle prove per testimonj o per perizia nelle cause di separazione di letto e mensa si proferisce con decreto, e se trattasi di giuramento decisorio o suppletorio con sentenza: *ivi*, § 10.

13. — Procedendosi all' esame di testimonj nelle cause di separazione di letto e mensa, le interrogazioni sono stese dal giudice stesso, il quale fa anche uso convenevole degl' interrogatorj proposti dalle parti: *ivi*, § 11.

14. — Nella sentenza con cui sia pronunziata la separazione deve esprimersi quale dei conjugi, o se ambidue, o se nè l' uno nè l' altro l' abbia cagionata per sua colpa: *ivi*, § 12.

15. — Il giudice superiore nel caso di appellazione da sentenza su domanda di separazione scoprendo difetti essenziali nell' investigazione, deve farli correggere prima di passare alla decisione di merito: *ivi*, pag. 127.

16. — di letto e mensa fra conjugi ebrei, di cui uno od amendue siano passati alla religione cristiana. V. *Ebrei*.

Seppellimento. V. *Tumulazione*.

Sequestrati effetti del benefiziato defunto. V. *Benefizj* n.i 17 e 18.

SEQUESTRI richiesti dall' uffizio fiscale. V. *Competenza* n.° 12.

2. — Le autorità giudiziarie nelle notificazioni a termini dei §§ 370 e 401 del regolamento giudiziario dei sequestri o degli assegni giudiziali sopra salarj di pubblici impiegati devono indicare a qual epoca si riferisca il debito contratto dall' impiegato: 1819, vol. II, part. 2, pag. 355.

SEQUESTRO. La fidejussione prestata da chi domanda un sequestro non supplisce al difetto di prova del credito, nè all' estremo del pericolo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 51.

2. — degli effetti del beneficiato defunto. V. *Beneficj* n.i 17 e 18.

3. — a cui deve assoggettarsi la famiglia del vajoloso. V. *Vaccinazione* n.i 41 e 42.

4. — La proibizione di sequestrare il soldo non si estende a favore degl' impiegati comunali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 162.

5. — Le cartelle di deposito aggravate di sequestro non si restituiscono prima che ne sia sciolto il vincolo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 484.
V. *Depositi* n.° 3 e seguenti.

6. — L' atto di sicurtà e gli allegati per ottenere sequestro non hanno da rimettersi all' archivio, ma devono comunicarsi alla controparte: 1823, vol. I, part. 2, pag. 64, § 105.

7. — Giudice competente in materia di sequestro. V. *Competenza* n.i 12 e 31.

SERGENTE. Delatore d' armi. V. *Armi* n.° 2.

SERVIA (provincia della). V. *Armi* n.i 10 e 11.

SERVIZIO militare (esenzione dal). V. *Coscrizione* n.i 25 e seguenti, 39 e seguenti. *Allievi*.

2. — Esenzione dal servizio militare competente al cadetto che abbia ottenuto il congedo. V. *Coscrizione* n.° 32.

3. SERVIZIO. Domicilio delle persone di servizio. V. *Competenza* n.° 3.

4. — Pretensioni delle persone di servizio verso i padroni. V. *Competenza* n.° 17.

SESSIONI di consiglio. I presidenti devono vegliare che i votanti nelle sessioni osservino l'ordine prescritto, evitino le superfluità, ed i relatori non confondano il fatto col punto di diritto e coi ragionamenti che appartengono al voto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 47, § 37.

2. — Gli ascoltanti devono sempre ammettersi alle sezioni di consiglio e sentirsi talvolta colle loro opinioni prima del voto del relatore: *ivi*, pag. 48, § 38.

SETA, lana e cotone. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 25, 31 e seguenti, 77, 144 e 145.

SEVO (dazio del). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

SICILIE. V. *Albinaggio* n.° 2.

2. — Citazioni ed intimazioni delle autorità giudiziarie del regno delle Sicilie contro sudditi austriaci. V. *Atti* n.° 4 e seguenti.

3. — V. inoltre *Cavalli* n.i 1 e 2.

SICUREZZA delle lettere raccomandate. V. *Posta-lettere* n.i 1, 2 e 3.

SICURTA' surrogata dai notai al deposito. V. *Notai* n.° 1 e seguenti.

SIEGL Ignazio e Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 426.

SIGILLI (apposizione dei) in tutti i casi di morte. V. *Suggellamento*.

2. — La rottura dei sigilli sotto cui siano custoditi atti scritti ed altri oggetti commessa per petulanza o curiosità è punita come grave trasgressione di polizia coll' arresto di uno a tre mesi: 1822, vol. II, part. 1, pag. 214.

3. Sigilli (la rottura dei) commessa per vilipendere ordini giudiziali, o colla mira di vantato diritto o di qualche pravo disegno è punita come delitto di pubblica violenza con sei mesi ad un anno di carcere duro, estensibile ai cinque anni secondo la gravezza delle circostanze: 1822, vol. II, part. 1, pag. 215, § 2.

4. — Se la rottura dei sigilli è praticata per commettere più grave delitto, il colpevole si punisce colla pena stabilita pel delitto: *ivi*, § 3.

5. — Quanto all' indennizzazione od al pieno soddisfacimento per la commessa rottura dei sigilli servir devono di norma le relative disposizioni del codice civile: *ivi*, § 4.

Sigillo. Il fabbricare il sigillo d' ufficio senz' ordine scritto di quello cui appartiene ed il consegnarlo a chiunque fuorchè all' uffizio stesso è grave trasgressione politica punibile coll' arresto da una settimana ad un mese, ed in caso di recidività coll' arresto d' un mese ed interdizione dall' esercizio della professione se il colpevole è artista: 1820, vol. II, part. 1, pag. 85.

2. — Se l' avere fabbricato sigillo d' ufficio senz' ordine scritto o consegnato ad altri fuorchè all' uffizio ha dato luogo ad un delitto, il colpevole è punito come reo di questo: *ivi*, pag. 86.

3. — Fra i sigilli d' ufficio si comprendono anche quelli dei collegi provinciali ossia stati delle provincie, delle città, delle autorità locali, degli uffizj pubblici, delle scuole pubbliche, delle parrocchie, dei pubblici notai, delle arti ed altre simili corporazioni: *ivi*.

4. — I sigilli degli uffizj devono avere segnata la loro destinazione con descrizione all' intorno od in mezzo: *ivi*.

5. — V. inoltre *Suggellamento*. *Suggello*.

SILVESTER, qualità di cocciniglia contraffatta. Ne è proibita l'introduzione: 1822, vol. I, part. 1, pag. 21, nota 4.

SISTEMA d'istruzione elementare. V. *Scuole. Istruzione.*

2. — uniforme di circolazione interna delle merci non soggette a bollo. V. *Merci* n.i 1, 4 e seguenti.

SLICKE e Reyer. V. *Privilegio patenti.* n.i 361 e 362.

SMANIA Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 429.

SMARRIMENTO di lettere raccomandate all'ufficio di posta. V. *Posta-lettere* n.i 1 e 2.

SMERCIO di carni di bestie morte od uccise per malattia. V. *Bestie.*

SMETANA Francesco Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 430.

SMID Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti* n.° 431.

SMIDT Fedele. V. *Privilegio patenti* n.i 432 e 433.

SOBEZKI Francesco e Stumpp. V. *Privilegio patenti* n.° 457.

2. — Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 435.

SOCHEL Amadio. V. *Privilegio patenti* n.° 436.

SOCIETA' di acque. V. *Comprensorj.*

2. — dei Carbonari e scopo di essa. V. *Carbonari.*

SOLDATI. Delatori d'armi. V. *Armi* n.° 2.

2. — italiani in congedo arrestati quai sospetti aggressori. V. *Giudizio statario* n.° 14.

3. — esteri stati al servizio italiano. V. *Cittadinanza* n.i 1 e 2.

SOLDO (il) cessa agl' impiegati messi in istato di quiescenza o giubilazione dal giorno in cui cessano effettivamente dal servizio ove si trovino in attività al tempo nel quale è loro comunicato il decreto relativo, o dal giorno di questo nel caso che già più non frequentino l'uffizio: 1822, vol. II, part. 2, pag. 300, lettera *a.*

2. — Gl' impiegati che cessano volontariamente dal servizio o dimessi non hanno più diritto al soldo dal giorno in cui cessano dal servizio: *ivi*, lettera *b.*

3. Soldo. Qualora all' epoca della cessazione del soldo già sia stata corrisposta somma non competente, deve promuoversene la rifusione nel modo prescritto pei crediti erariali, al qual fine le casse devono innoltrare rapporto alla rispettiva superiorità: 1822, vol. II, part. 2, pag. 300, lettera c.

4. — Il soldo degl' impiegati traslocati o promossi nelle provincie lombardo-venete da impiego in altre parti, per cui abbiano dovuto pagare le tasse di carattere e di carenza, non va più soggetto alla ritenuta del due per cento se non se per la sola parte eccedente quella dell' anteriore loro impiego, e l' importo della ritenuta stessa dev' essere prenotato sino all' organizzazione definitiva delle tasse camerali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 59.

5. — Anticipazioni sul soldo. V. *Inservienti* n.° 2.

6. — Trimestre di soldo accordato alle vedove ed agli orfani degl' impiegati capaci di pensione. V. *Pensione* n.i 2 e 3.

7. — di ritiro della gendarmeria. V. *Gendarmi* n.° 3.

8. — La proibizione di sequestrare il soldo non si estende a favore degl' impiegati comunali: 1822, vol. I, part. 2, pag. 162.

9. — Se e come debba continuarsi il soldo per sussidio alimentare agl' impiegati condannati per delitto o gravi trasgressioni, oppure assolti per difetto di prove, ed alle loro famiglie. V. generalmente *Assegno. Impiegati* n.° 34.

Soldo, moneta. Le monete di rame da coniarsi nel regno lombardo-veneto sono il soldo ed i pezzi da tre centesimi ed un centesimo: 1823, vol. II, part. 1, pag. 88.

2. — Il soldo è del valore di un carantano ossia di cinque centesimi: *ivi*.

3. SOLDO, moneta. Il soldo è del peso di denari 8, grani 7 $\frac{1}{2}$: 1822, vol. II, part. 1, pag. 88.

4. — La tolleranza nella fabbricazione delle monete di rame è dell'uno per cento in più od in meno: *ivi*, pag. 89.

5. — V. inoltre *Monetazione* n.° 18.

6. — Descrizione ed impronti delle monete di rame: *ivi*, pag. 90 e 100.

SOLFATO di chinina: deve sottoporsi alla visita sanitaria nelle dogane. V. *Sanità* n.° 11.

SOLLEVAZIONE (è delitto di) l'ammutinamento di più persone per far resistenza in cose d'uffizio agl'impiegati ai dazj. V. *Contrabbando* n.i 2 e 4. *Delitto* n.° 7 e seguenti.

2. — Circostanze che determinano il delitto di sollevazione, e pene per esso nei diversi casi. V. *Delitto* n.° 9 e seguenti.

SOMMACCO, non è compreso sotto la classificazione di pelli *mescinen leder*. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 63.

SOMMER Giorgio Adamo. V. *Privilegio patenti* n.° 437.

SOMMINISTRATORI. Autorizzazione alle rispettive direzioni di fare dei pagamenti ai somministratori di generi alla finanza. V. *Finanza* n.° 2.

SOMMINISTRAZIONI militari. Incarico alle delegazioni provinciali di far pervenire alle amministrazioni municipali le istruzioni, affinchè entro il prescritto mese facciano pervenire i conti delle somministrazioni militari fatte dai comuni, rendendone garanti le amministrazioni stesse: 1822, vol. II, part. 2, pag. 302.

2. — Devono le autorità comunali presentare infallibilmente le quitanze delle somministrazioni militari entro un mese dalla seguita somministrazione: *ivi*, pag. 323.

3. — V. inoltre *Sussistenze militari*.

SONDRIO. Stabilimento di tre stazioni di posta nella provincia di Sondrio. V. *Posta-cavalli* n.° 5.

SONNENTHAL barone Giuseppe e Sandhaus. V. *Privilegio patenti* n.i 438 e 439.

SOPRAPPREZZI procedenti dalla vendita di beni pignorati pel pagamento dell'imposta. V. *Imposizioni* n.° 1.

SORGER Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 440.

SOSPENSIONE dall'impiego. V. *Impiegati* n.° 34.

SOSTITUTI e SOSTITUZIONE. } Ai coscritti della medesima classe è permessa la sostituzione del numero fra sè prima di essere ascritti definitivamente al corpo 1820, vol. II, part. 1, pag. 141.

2. — I sostituti degli assenti o ammalati dopo la loro accettazione rimangono in congedo sinchè sia decisa la questione se abbiano a prendere servizio attivo: 1821, vol. II, part. 2, pag. 346.

V. *Coscrizione* n.° 66.

3. — Danaro d'ingaggio ai sostituti ritenuti al servizio: 1821, vol. II, part. 2, pag. 346.

4. — I sostituti rinviati non restituiscono il danaro d'ingaggio nè gli altri emolumenti, e viene loro computato nella futura capitolazione il tempo di prestato servizio attivo: *ivi.*

V. *Coscrizione* n.° 65 e seguenti.

SOTTIL Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 441.

SOVRANA coniata nel regno lombardo-veneto: è del valore di 13 fiorini e 20 carantani, ovvero di lire 40 austriache: 1823, vol. II, part. 1, pag. 87.

2. — È del peso di denari 11, grani 3 e centesimi 32 $\frac{10}{140}$ e la sua metà di denari 5, grani 6, cent. 66 $\frac{5}{140}$ di un grano: *ivi.*

3. — Le monete d'oro che si coniano pel regno lombardo-veneto sono unicamente la sovrana e la mezza sovrana: *ivi.*

4. SOVRANA coniata nel regno lombardo-veneto. Descrizione degl' impronti della sovrana e della mezza sovrana: 1823, vol. II, part. 1, pag. 90.

5. — Impronti della sovrana e sua metà: *ivi*, pag. 97.

6. — V. inoltre *Monetazione* n.i 10, 19, 27, 28, 29, 31 e 32.

SOVRIMPOSTE comunali: eccedenti i tre centesimi italiani per ogni scudo devono richiedersi per mezzo della congregazione centrale ed approvarsi dal governo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 150, § 3.

2. — Devono pubblicarsi in conformità dell' editto 30 dicembre 1755, affinchè i censiti ne siano istruiti prima di darle in riscossione all' esattore comunale: *ivi*, pag. 146.

3. — Per le spese di culto. V. *Parrocchie*.

SPAMANN Leonardo. V. *Privilegio patenti* n.° 442.

SPECIFICA delle poste per le principali strade nelle provincie dipendenti dal governo di Milano. V. *Posta-cavalli* n.° 7.

2. — delle monete ammissibili alla banca nazionale austriaca. V. *Banknoten* n.° 5.

SPECIFICHE di spese delle giudicature politiche e delle preture. V. *Ispezioni* n.° 3.

SPEDALI (la paglia usata nei letti degli) militari deve abbruciarsi o darsi gratuita ai possessori di terreni a condizione di trasportarla ed abbruciarla immantinente: 1819, vol. II, part. 2, pag. 365.

2. — Notizia agli amministratori degli spedali degl' infermi e di altri stabilimenti non destinati al ricovero dei pazzi che l' imperiale regio erario deve bensì concorrere a sussidiare gli stabilimenti destinati pei pazzi, ma non compensare gli altri per la cura e pel mantenimento prestato accidentalmente od in via straordinaria a qualche maniaco: 1822, vol. I, part. 2, pag. 60.

3. Spedali. Contribuzione promessa da Ferdinando Levasseur a favore degli spedali. V. *Privilegio patenti* n.° 255.

4. — dei pazzi. V. *Pazzi*.

Speditori. I registratori, gli speditori ed altri subalterni non hanno da rilasciare alle parti certificati colle semplici loro firme per attestare cose d'uffizio indipendentemente dal tribunale e dalla firma del presidente o del pretore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 115.

2. — Le legalizzazioni ossia vidimazioni di copie si devono eseguire dai registratori o dagli speditori: *ivi*, § 116.

3. — Il capo della spedizione deve distribuire egli stesso con equità ai cursori i pezzi, e non affidarne la distribuzione ad un cursore o cancellista: *ivi*, pag. 67, § 118.

4. — Le incumbenze dei capi d'uffizio non sono quelle di una semplice direzione e sorveglianza degli altri: *ivi*.

5. — Le sentenze d'appello civili devono farsi intimare dalle prime istanze mediante decreto, e non possono rimettersi senza di questo all'uffizio di spedizione col semplice incarico dell'intimazione: *ivi*, § 119.

Spedizione (tariffa della) degli atti delle curie vescovili. V. *Curie*.

2. — I relatori nel riferire le normali devono indicare nel margine del voto o della spedizione la parola sotto cui devono registrarsi nell'indice prescritto per esse: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72, § 134.

Spedizione e fabbricazione di monete false. Obbligo delle autorità politiche ed amministrative qualora ne vengano in cognizione. V. *Monete* n.° 5.

Spese straordinarie delle fabbricerie e degli stabilimenti di culto. V. *Fabbricerie* n.° 4.

2. Spese per la pigione dei locali dei commissariati distrettuali. V. *Commissariati* n.i 1 e 2.

3. — di viaggio e diete dei ragionieri provinciali in missione. V. *Ragionieri.*

4. — Come e quando debbano rimanere sospesi gli assegni fissi per le spese di viaggio. V. *Indennità di viaggio* n.° 5.

5. — Pagamento delle spese dipendenti dai contratti della finanza, del demanio, dell' uffizio di posta, della zecca e del lotto. V. *Finanza* n.° 2.

6. — A carico di chi siano le spese degli atti d' acquisto di proprietà all' uopo di opere pubbliche. V. *Atti* n.° 1.

7. — per le visite degli agenti boschivi. V. *Boschi* n.° 1.

8. — Quali forzose d' uffizio debbano anticiparsi sul fondo delle tasse, e disposizioni relative. V. *Tasse giudiziarie* n.° 39 e seguenti.

9. — Non si accorda prenotamento di tasse per le spese forzose. V. *Tasse* n.° 16.

10. — Tutte le spese dell' aprimento di concorso ad istanza dell' oberato, dell' erede e del curatore di eredità giacente, comprese quelle di descrizione ed assicurazione della sostanza, sono a carico della massa, ritenuto il benefizio della prenotazione in difetto di fondi disponibili: 1822, vol. II, part. 2, pag. 257.

11. — Esenzione o prenotamento delle spese processuali ottenuto dall' inquisito. V. *Tasse giudiziarie* n.° 47 e seguenti.

12. — di viaggio e diete del giudizio statario. V. *Giudizio statario* n.° 2.

13. — relative alle carceri politiche. V. *Carceri* n.° 9.

14. — del mantenimento degli arrestati, medicamenti, spedizioni di messaggi, diarie, viaggi, vestiti, ecc. V. *Carceri* n.° 3 e seguenti.

15. Spese delle ispezioni dei cadaveri e dei feriti. V. *Ispezioni* n.° 3.

16. — La cognizione sulla domanda di un condannato dal giudizio criminale di essere liberato dalla rifusione e dal pagamento delle spese criminali o diminuirsi a motivo d'incapacità appartiene alla delegazione provinciale: 1819, vol. I, part. 2, pag. 1.

17. — Il condannato che domanda la liberazione dal pagamento delle spese criminali deve giustificare le condizioni volute dal § 537 della prima parte del codice penale mediante la produzione dell'opportuno certificato spedito colle formalità prescritte nell'art. 4 della determinazione governativa 17 dicembre 1817: *ivi*, pag. 2.

18. — La delegazione provinciale provvede sulla domanda di liberazione dal pagamento delle spese criminali, osservate le norme dell'art. 6 della determinazione 17 dicembre 1817: *ivi*.

19. — Contro la decisione sulla domanda di liberazione dal pagamento delle spese criminali ha luogo il richiamo a tenore dell'art. 7 della determinazione governativa 17 dicembre 1817: *ivi*.

20. — È demandata alle delegazioni provinciali la cognizione e decisione della capacità o incapacità dei condannati per gravi trasgressioni alla rifusione delle spese colle stesse norme e riserve prescritte per le spese criminali: *ivi*, pag. 109.

21. — V. inoltre *Tasse giudiziarie* n.° 47 e seguenti.

22. — Gli esattori demaniali ed i tassatori presso i tribunali criminali e le giudicature politiche prima di imprendere qualunque atto per l'esazione delle spese devono rimettere le note alle delegazioni provinciali, le quali, assunte le informazioni, le ritorneranno coll'indicazione dei debitori notoriamente insolvibili,

onde limitino le loro pratiche contro gli altri: 1819, vol. II, part. 2, pag. 297.

23. Spese. I tassatori presso le preture foresi rispetto alle spese dei condannati in seguito di processure politiche devono rimetterne le note ai cancellieri censuarj (commissarj distrettuali), i quali assumono le informazioni e dichiarano i debitori insolvibili sotto la propria risponsabilità: *ivi*, pag. 298.

24. — Non si concede desistenza dagli atti compulsivi pei condannati non dichiarati insolvibili se non dietro decisione della delegazione provinciale, a norma della notificazione 17 dicembre 1817 ed a seconda delle circolari 17 settembre 1818 e 27 gennajo 1819: *ivi*.

25. — Nei decreti sui protocolli di proroga deve decidersi sulle spese: 1823, vol. I, part. 2, pag. 56, § 65.

26. — Nei decreti che condannano al risarcimento delle spese deve fissarsi il termine di quattordici giorni al pagamento: *ivi*.

27. — Tranne apposita sanzione, non può esigersi deposito per anticipazione di tasse e competenze di atti giudiziali: *ivi*, pag. 63, § 98.

28. — È illegale il liquidare ai commissarj giudiziali le spese di viaggio pei giorni nei quali o sono rimasti, o non essendo finita l'operazione, dovevano rimanere sul luogo: *ivi*, § 99.

Spezierie (tariffa dei dazj delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 35 e seguenti, 144 e 145.

Spitzbarth Andrea. V. *Privilegio patenti* n.° 443.

Spörlin Michele e Rahn. V. *Privilegio patenti* n.° 444.

Springh Enrico e Schaffler. V. *Privilegio patenti* n.° 445.

Spropriazione di fondi per l'uopo di opere pubbliche. V. *Opere pubbliche* n.° 8 e seguenti.

STABILI appartenenti agl' istituti di pubblica beneficenza. V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza* n.° 9 e seg.

2. — È derogato l' uso dei processi verbali di pignoramento degli stabili e d' immissioni in possesso, e posta fuori di vigore la relativa circolare d' appello 21 gennajo 1817: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 52.

STABILIMENTI. Permissione di atterramento di piante nei fondi degli stabilimenti di culto. V. *Piante*.

2. — Cancellazione e riduzione delle ipoteche inscritte a favore degli stabilimenti di culto. V. *Ipoteche* n.° 1.

3. — di culto V. *Fabbricerie*.

4. — pei mentecatti. V. *Pazzi*.

5. — pubblici. Erezione della cassa di risparmio. V. *Beneficenza* n.° 2.

6. — Pel soccorso agli stabilimenti privati onde estinguere le passività arretrate deve invocarsi l' autorizzazione sovrana: 1819, vol. I, part. 2, pag. 158.

7. — Per essere ricevuto negli stabilimenti che hanno convitto è necessario il certificato di vaccinazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 119, § 35.
V. *Vaccinazione* n.° 36.

8. — Esenzione dal servizio militare dei maestri e professori nei pubblici stabilimenti e nelle accademie. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *b*.

9. — I favoriti dal sovrano di piazze gratuite nei pubblici stabilimenti d' istruzione godono dell' esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

10. — Gli allievi delle accademie militari e dell' accademia teresiana dei nobili godono dell' esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

11. — privati di assicurazione per gl' incendj. V. *Incendj*.

12. — pei pazzi. V. *Pazzi*.

STABILIMENTI di pubblica beneficenza (farmacie degli). V. *Medicinali* n.° 4.

2. — Prescrizione di procedere al riconoscimento delle sostanze degli stabilimenti di pubblica beneficenza universali, dei locali e dei loro bisogni, ed al rinvenimento delle sorgenti locali pel coprimento dei loro *deficit*: 1819, vol. I, part. 2, pag. 157.

3. — (le spese degli) universali e locali eccedenti i redditi vengono frattanto supplite dall' erario; quelle però dei locali soltanto in via d'anticipazione: *ivi*.

4. — Gli stabilimenti per le partorienti sono trattati, come quelli degli esposti, quali istituti universali: *ivi*, pag. 158.

5. — Gli stabilimenti locali conseguir devono il pieno compenso delle spese degl' individui che vi giungono dalle campagne o da altre provincie: *ivi*.

6. — Deve invocarsi l' autorizzazione sovrana pel soccorso agl' Istituti privati onde estinguere le passività arretrate: *ivi*.

7. — Modello di prospetto generale degli stabilimenti locali di beneficenza in ciascuna provincia: *ivi*, pag. 159.

8. — Spetta alle delegazioni provinciali di accordare ai pubblici stabilimenti di beneficenza l' autorizzazione di stare in giudizio previo il parere delle congregazioni provinciali: *ivi*, pag. 230.

9. — È permesso il contratto di livello degli stabili appartenenti agli stabilimenti di pubblica beneficenza se sono di natura da non potersi affittare utilmente, nè alienarsi, e generalmente quando risulti di assoluto evidente vantaggio: 1821, vol. I, part. 2, pag. 7.

10. — Livellandosi fondi incolti e sterili e fabbricati ruinosi degli stabilimenti di pubblica beneficenza, si deve imporre al livellario l' obbligo dei miglioramenti e delle riparazioni colle clausole necessarie a garantire dal pericolo di guasti e dell' abbandono: *ivi*.

11. Stabilimenti (nei livelli che si facciano di beni degli) di pubblica beneficenza non può lasciarsi al livellario la facoltà dell' affrancazione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 8.

12. — Per guarentigia del contratto di livello di beni degli stabilimenti di pubblica beneficenza generalmente deve esigersi un' adeale corrispondente a tre annate di canone: *ivi.*

13. — L' amministrazione dello stabilimento è tenuta di far inscrivere all' uffizio delle ipoteche il contratto di livello cui sia devenuta per conservare l' ipoteca sul fondo livellato: *ivi.*

14. — (conti d' amministrazione degli). V. *Congregazioni* n.i 1 e 2.

15. — I conti preventivi annuali degli stabilimenti universali devono conformarsi ai dati modelli giusta il metodo dei consuntivi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 274, § 1.

V. infra il n.° 20 e seguenti.

16. — In sostituzione degli allegati di ciascun titolo di rendita e di spesa nei conti preventivi degli stabilimenti universali si devono esporre in foglio separato i motivi principali delle differenze in confronto coll' ultimo conto consuntivo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 274, § 2.

17. — Quanto agli spedali aventi sostanza in comunione per gl' infermi, esposti e pazzi, dopo inscritte nel conto preventivo le rendite proprie di ciascuno stabilimento, si deve aggiugnere la rubrica *assegni sulla sostanza comune collo spedale degl' infermi*, esponendo presumibilmente la somma di competenza dell' uno o dell' altro istituto: *ivi*, pag. 275.

18. — Per gl' istituti degli esposti che non hanno apposito locale ed amministrazione interna positivamente

separata da quella degl' infermi le spese comuni nei conti preventivi devono applicarsi in via proporzionale a ciascun istituto secondo il rispettivo numero dei mantenuti nell' ospizio : 1822, vol. II, part. 2, pag. 275.

19. Stabilimenti di pubblica beneficenza: pei pazzi ricoverati nei diversi spedali locali in comunione cogli infermi, in luogo di classificare le spese di beneficenza a seconda del modello, si espone la sola cifra della spesa totale pel mantenimento e per la cura dei pazzi: *ivi*.

20. — Modello *A* pel conto preventivo di uno stabilimento degli esposti e delle partorienti: *ivi*, pag. 276.

21. — — *B* pel conto preventivo di uno stabilimento dei pazzi: *ivi*, pag. 278.

22. — — *C* pel preventivo generale degl' istituti degli esposti, delle partorienti e dei pazzi: *ivi*, pag. 280.

23. — — *D* pel riassunto generale dei conti preventivi annuali degli esposti, delle partorienti e dei pazzi: *ivi*, pag. 282.

24. — Le delegazioni provinciali devono partecipare al governo e notificare al pubblico con appositi articoli nella gazzetta di Milano le donazioni ed i legati a favore degli stabilimenti di beneficenza non eccedenti il valore di lire 300 ital. autorizzati da loro: 1819, vol. II, part. 2, pag. 347.

25. — Carteggio d' uffizio cogli stabilimenti di beneficenza. V. *Posta-lettere* n.° 24.

26. — Franchigia postale a favore degli stabilimenti di beneficenza. V. *Posta-lettere* n.° 24.

27. — Giudice competente degli stabilimenti di beneficenza quando siano patrocinati dall' ufficio fiscale. V. *Competenza* n.° 10.

28. Stabilimenti (è vietato alle farmacie degli) di beneficenza di vendere medicinali per uso dei privati, eccettuate quelle delle congregazioni dei Fatebenefratelli, cui è conservato il loro privilegio: 1821, vol. II, part. 2, pag. 281.

29. — Nel determinare i prodotti dei fondi e delle case degli stabilimenti di beneficenza devono osservarsi le istruzioni del 3 gennajo 1818: 1819, vol. II, part. 2, pag. 446.

V. inoltre *Stime*.

30. — Tutela incaricata agli stabilimenti pubblici per gli orfani ed esposti ricoverati in essi. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

Stabilimenti militari (doni in favore di). V. *Doni*.

Stabilimento generale di sussistenza pei sudditi dell'impero austriaco. È attribuita al tribunale provinciale dei nobili della bassa Austria la giurisdizione personale sopra lo stesso rispetto agli affari contenziosi nei quali figuri come reo convenuto: 1823, vol. II, part. 2, pag. 301.

Staccio (fondi di). Dazio d'introduzione. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 76, 144 e 145.

Stadera (deve pagarsi il diritto di) anche rispetto alle merci di transito. V. *Dazj* n.° 116.

Staffette. Arretrati che si ricevono o rifondono per ispedizione di staffette. V. *Posta-lettere* n.i 26 e 27.

Stampa degli editti e decreti giudiziarj. V. *Editti* n.i 5 e 6.

2. — (matrici di caratteri da). V. *Matrici*.

3. — È vietato di tenere ogni sorta di torchi da stampa, sia di pietra ad uso litografico, sia di rame, senza previa permissione, sotto la pena indicata nel § 6 della parte seconda del codice penale: 1819, vol. II, part. 1, pag. 181.

STAMPATORI e librai. V. *Bollo* n.i 2 e 3. *Gazzetta* n.° 1 e seguenti.

STATARIO giudizio. V. *Giudizio statario.*

STATI pontificj. V. *Albinaggio* n.° 4.

2. — Quanto all' esecuzione delle sentenze. V. *Sentenze* n.i 28 e 29.

3. — Quanto alle requisitorie. V. *Posta-lettere* n.° 35.

STATO. Regresso riservato allo stato contro gli autori del danno recato con guasti arbitrarj in occasione della guerra. V. *Danni* n.° 1.

STATO equestre (matricola e diploma nello). V. *Cancelleria. Ordine.*

2. — maggiore. A quale giurisdizione ecclesiastica siano sottoposti i medici dello stato maggiore. V. *Giurisdizione* n.i 18 e 19.

STATUE (estrazione e commercio delle). V. *Arti* n.° 6 e seguenti.

STAZIONI militari nelle provincie della Lombardia coll' indicazione delle rispettive distanze: 1819, vol. II, part. 2, pag. 365.

2. — Somme da pagarsi per ciascuna stazione dagli ufficiali e bassuffiziali pei mezzi di trasporto somministrati dai comuni: *ivi.*

3. — — Tavola delle stazioni militari: *ivi.*

4. — Dalla nuova tavola delle stazioni militari non è derogato il circolare dispaccio 11 dicembre 1818 rispetto al viaggio del treno militare in ragione di quattro miglia al giorno nell' estate, e di tre nell' inverno: *ivi*, pag. 478.

5. — Funzioni dei commissarj delle stazioni rispetto alle sussistenze militari. V. *Sussistenze militari* n.° 14 e seguenti.

6. — Stazioni di posta nella provincia di Sondrio. V. *Posta-cavalli* n.° 5.

STENGER (ditta). V. *Privilegio patenti* n.° 446.
STEINER Ernesto Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 447.
STEINHOFER Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 448.
STENZEL Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 449.
STEPHANIE Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 450.
STERZ Vincenzo e Peschier. V. *Privilegio patenti* n.° 326.
STIBOLT Gaspare Ennio. V. *Privilegio patenti* n.° 452.
STIME. Le istruzioni 3 gennajo 1818 devono osservarsi nel determinare i prodotti dei fondi e delle case dell'erario, degli stabilimenti di beneficenza, dei comuni ed altri corpi tutelati; 1819, vol. II, part. 2, pag. 446.
2. — Per la valutazione dei prodotti nelle stime per gli affitti si deve adottare il prezzo del diciottennio prossimo: *ivi*.
3. — Per le stime che non riguardano gli affitti la valutazione si deve fare sul prezzo legale della centenaria: *ivi*.
STIPENDJ (le proposizioni per variazioni di) comunali devono essere fatte nelle adunanze nelle quali si formano i conti preventivi dei comuni, e per motivi particolari e degni di speciale considerazione: *ivi*, pag. 481.
2. — degl'impiegati nei ginnasj. V. *Ginnasj* n.i 2, 5 e seg.
3. — Casi in cui lo studente di una delle tre prime facoltà debba privarsi dello stipendio o posto di fondazione. V. *Esami* n.i 3 e 4.
STOLA (diritti di). La competenza fissata pei cappellani militari nei casi di matrimonj o funerali da eseguirsi da altro sacerdote fuori del luogo di residenza di essi, se la funzione è eseguita da altro cappellano militare si divide tra questo e quello cui appartiene la giurisdizione militare; se da un ecclesiastico civile, spetta tutta a lui la competenza fissata pel civile, ed al

cappellano militare l'eccedenza secondo la tariffa di stola pei militari: 1823, vol. I, part. 2, pag. 6.

2. Stola (nei casi in cui la tariffa di) pei militari non enuncia competenza, e contempla un regalo spontaneo, il cappellano militare può bensì chiedere una gratificazione dopochè il funzionario ha ricevuta la parte od anche l'intiera competenza dietro la tariffa di stola pel civile, ma deve contentarsi di quel qualunque dono che gli sia destinato: *ivi*.

3. — La competenza di stola pei funerali delle mogli si regola sempre dietro il carattere dei rispettivi mariti: *ivi*, pag. 7.

4. — Non è dovuta competenza di stola pei battesimi: *ivi*.

Stomadt Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 453.

Stoppa. V. *Lino* n.° 2.

2. — (dazio della). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 21 e seg.

Strada-argine (chi imprende la costruzione di) a proprie spese e la mantiene in buono stato, può presentandone il progetto impetrare a titolo di condizione il diritto di esigere un proporzionato pedaggio estensibile al periodo di 50 anni: 1821, vol. I, part. 1, pag. 10.

Strade. Deve osservarsi l'art. 28 del regolamento 20 maggio 1806, per cui il contributo del regio erario per la costruzione e conservazione delle strade regie che attraversano i luoghi abitati si proporziona a quella somma che abbisognerebbe se fossero fuori dei medesimi. — Modo di determinare e ripartire il contributo dell'erario: 1822, vol. I, part. 2, pag. 101.

2. — Per le diete e spese di viaggio degl' impiegati delle delegazioni provinciali incaricati della sorveglianza dei lavori stradali eseguiti colle spontanee contribuzioni dei privati devono osservarsi le norme praticate per le altre strade erariali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 106.

3. Strade. Non può imprendersi nuova costruzione di strade, ancorchè a spese di privati, senza previo concerto colle autorità militari: 1823, vol. II, part. 2, pag. 257.

4. — La pena sussidiaria per le trasgressioni in oggetti di polizia sulle strade è di un giorno d'arresto per ogni cinque lire ital. di multa: *ivi*, pag. 233.

5. — (opere di). V. *Acque* n.° 5 e seguenti.

Stranieri (successioni ed eredità aperte in favore di). V. *Eredità* n.° 35 e seguenti. *Albinaggio*.

2. — Non sono ammessi ad impieghi — come possono ottenerne. V. *Impieghi* n.i 1 e 2.

3. — Possono aver parte nei comprensorj d'interessati nelle acque. V. *Comprensorj*.

4. — Quanto al conseguimento di laurea legale o medico-chirurgica. V. *Diploma* n.i 2 e 3.

5. — Assunzione degli atti ereditarj di persone domiciliate all'estero. V. *Competenza* n.° 44.

6. — Gli stranieri per origine che acquistarono la cittadinanza a tenore del codice civile si considerano nazionali per la coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 17.

7. — V. generalmente *Esteri*.

Streicher Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 454.

Strobl Giovanni Riccardo. V. *Privilegio patenti* n.° 455.

Struadt Vincenzo. V. *Privilegio patenti* n.° 456.

Studenti con posto di fondazione o stipendio. V. *Esami* n.i 3 e 4. *Ginnasj* n.i 11, 12 e 13.

2. — della facoltà giuridica. Pagano essi pure l'onorario per gli esami. V. *Esami* n.° 8.

3. — Inscrizione nei ginnasj degli studenti privati. V. *Ginnasj* n.° 9.

4. — Tassa degli esami degli studenti privati. V. *Esami* n.i 6 e 7.

5. Studenti favoriti dal sovrano di piazze gratuite negli stabilimenti d'istruzione: godono dell'esenzione temporaria dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera *g*.

Studj. I concorrenti alle cattedre ginnasiali devono giustificare d'aver compiuto il corso degli studj filosofici. V. *Ginnasj* n.° 1.

2. — filosofici fatti in estero stato. V. *Diploma* n.i 2 e 3.

3. — requisiti per essere ammesso agli studj di medicina e chirurgia. V. *Università* n.i 5 e 6.

4. — superiori legali e medico-chirurgici. V. *Diploma* n.i 2 e 3.

5. — Per essere ammessi agli studj di farmacia devono compirsi i ginnasiali. V. *Farmacia* n.° 1.

6. — ginnasiali nei seminarj vescovili. V. *Seminarj*.

7. — Condizioni per passare agli studj ginnasiali rispetto a chi ha fatti privatamente gli elementari. V. *Scuole* n.i 7 e 8.

8. — elementari privati. V. *Scuole* n.° 10 e seguenti.

9. — Quanto all'ottenimento di posti gratuiti nei convitti od altri sussidj a titolo di studj. V. *Scuole* n.° 9.

10. — Quali studj di teologia vadano esenti dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *c*.

11. — Gli studj a spesa dello stato per perfezionamento in paese estero rendono lo studente esente dal militare servizio. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *d*.

Studj teologici. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera *c*.

Stumpp Giuseppe e Sobezky. V. *Privilegio patenti* n.° 457.

Subarrendamento. V. *Diete* n.° 8.

Subasta. V. *Asta*. *Aste*. *Ipoteche* (*purgazione dalle*).

Subeconomi. Misura di regolare i carichi prediali nei conti dei benefizj vacanti per l'anno 1821 stata prescritta ai subeconomi: 1821, vol. II, part. 2, pag. 326.

2. Subeconomi. Sono stati avvertiti che l'imposta prediale pel 1822 cominciar doveva col 1.° di novembre 1821, e di calcolare ad anno solare le imposte comunali: 1821, vol. II, part. 2, pag. 327.

3. — Devono nei conti d'amministrazione relativa ai pesi di messe e ad altre cause pie di simile categoria calcolare le imposte ad anno solare: *ivi.*

4. — Periodo dell'amministrazione dei benefizj riservati ai subeconomi. V. *Benefizj* n.° 22 e seguenti.

5. — V. inoltre *Ipoteche* n.° 1, e generalmente *Benefizj.*

Successione nei beni dei rustici. V. *Rustici.*

2. — Tra i sudditi austriaci e quelli degli stati di Parma. V. *Parma. Albinaggio.*

Successioni quanto agli esteri. Dichiarazione *de observando reciproco.* V. *Eredità* n.° 35 e seguenti. *Albinaggio.*

2. — V. generalmente *Albinaggio.*

Sudditi austriaci. Eredità e successioni aperte a loro favore in estero stato. V. *Eredità* n.° 35 e seguenti. *Albinaggio.*

2. — del re di Sardegna. V. *Eredità* n.° 36, lettera *b.*

3. — I figli di suddito lombardo-veneto s'intendono nazionali ancorchè nati in estero stato. V. *Coscrizione* n.° 17.

4. — V. generalmente *Albinaggio.*

Suggellamento (pel) delle eredità si devono delegare due persone d'uffizio. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 11.

2. — Indagini sull'esistenza di testamento da praticarsi dai commissarj pel suggellamento delle eredità. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 33 e 34.

3. — In quali casi abbia luogo la semplice custodia, ed in quali la stretta. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 35 e seguenti. V. infra n.° 9.

4. SUGGELLAMENTO. Cautele per la stretta custodia. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 37 e seguenti.

5. — Cose non soggette alla stretta custodia. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 39.

6. — Carte e documenti da consegnarsi al commissario ecclesiastico destinato all' uopo nel caso di suggellamento di eredità di un ecclesiastico in cura d'anime. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 40.

7. — L'apposizione dei sigilli nelle eredità di poca importanza è incaricata agli agenti od ai segretarj comunali. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 104 e seguenti.

8. — Module relative agli atti di suggellamento. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 121 e 122.

9. — Quando l' eredità si trova nelle mani dell' esecutore testamentario o dei presunti eredi, i quali siano altronde abili a disporre liberamente delle proprie sostanze e non siano persone sospette, si appone il sigillo puramente in contrassegno dell' intervenuta autorità giudiziaria: 1823, vol. I, part. 2, pag. 100, § 6.

SUGGELLI d' uffizio. V. *Sigilli. Sigillo.*

SUGGELLO. I decreti di esecuzione devono sempre munirsi del suggello d' uffizio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 53, § 53.

SULFUREE fumigazioni. V. *Fumigazioni.*

SUPERIORITA' locale. V. *Ritrovamento. Divini uffizj* n.° 1.

SUPPELLETTILI (le) nuove ed usate adattate al bisogno ed alla condizione dei viaggiatori sono esenti da dazio d' entrata ed uscita: 1822, vol. I, part. 1, pag. 73, n.° 3.

SUPPLENTI (possono essere accettati per) i disertori amnistiati della già armata italiana: 1822, vol. I, part. 2, pag. 137.

2. — I coscritti stati presentati negli anni 1815, 1816 e 1819, e che in qualunque caso siano per essere

presentati da altri coscritti come volontarj, devono ritenersi per supplenti: 1822, vol. II, part. 2, pag. 251.

3. Supplenti (spese pei) degli allievi delle accademie di belle arti ammessi all' esenzione dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 27 e seguenti.

4. — Il termine prefisso ai coscritti riconosciuti abili dalle commissioni militari di accettazione per presentare dei supplenti è di cinque giorni. V. *Coscrizione* n.° 76.

5. — I coscritti della quinta classe in quale caso possano essere accettati come supplenti. V. *Coscrizione* n.° 78.

Sussidj a carico degl' istituti di beneficenza. V. *Vaccinazione* n.i 36 e 37.

2. — governativi o di privata fondazione per titolo di studj. Condizione onde ottenerli da chi viene istruito privatamente nelle materie elementari. V. *Scuole* n.° 9.

3. — alimentari alle vedove ed agli orfani degli uffiziali militari della repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 50 e seguenti.

Sussidio alimentare agl' impiegati sotto processo per delitto o per grave trasgressione. V. *Impiegati* n.° 34.

2. — Fin quando si continui e quando debba cessare il sussidio alimentare concesso agl' impiegati sotto processo. V. *Impiegati* n.i 37 e 38.

Sussistenza (mancanza de' mezzi di). V. *Orfani* n.° 7 e seguenti.

2. — (certificato di). V. *Invalidi* n.i 9 e 10.

Sussistenze (viaggi in oggetti d'appalto delle). V. *Diete*.

2. — Offerte a voce nelle trattative d'appalti delle sussistenze. V. *Appalti* n.i 2 e 3.

3. — Nei contratti d'appalto per la somministrazione delle sussistenze alle truppe di passaggio deve espressamente indicarsi il *maximum* delle razioni giornaliere — ed entro qual termine sarà dato l'avviso del

bisogno occorrente ogni qual volta le razioni giornaliere siano al di là di 100 sino a 200: 1819, vol. I, part. 2, pag. 112.

4. Sussistenze. Prescrizioni sul modo della formazione del *maximum* dei prezzi dei generi da appaltarsi pei magazzini delle sussistenze: *ivi*, pag. 113.

5. — Obbligo delle delegazioni provinciali rispetto alla formazione delle mercuriali dei generi per parte dei municipj. V. *Mercuriali*.

6. — Il § 918 del codice civile, per cui i diritti e gli obblighi derivanti da contratti passano agli eredi, deve osservarsi nei contratti d'appalto per le sussistenze: 1819, vol. I, part. 2, pag. 124.

7. — Devono costringersi gli eredi dell'appaltatore di sussistenze all'esecuzione del contratto senz'occuparsi di altre disposizioni per sostituzione od altro: *ivi*, pag. 125.

8. — Nel caso che gli eredi dell'appaltatore delle sussistenze si rifiutino, si provvede al servizio con nuove stipulazioni o contratti, ritenuta a carico della cauzione la rifusione dei danni: *ivi*.

9. — Nei contratti per somministrazioni di sussistenze deve pure inserirsi la clausola prescritta pei contratti erariali: 1822, vol. I, part. 2, pag. 69.

V. *Contratti erariali*.

10. — Tenore della clausola da inserirsi nei contratti di somministrazione di sussistenze: 1822, vol. I, part. 2, pag. 74.

11. — Deve inserirsi espressamente nel protocollo di trattative per l'appalto di sussistenze l'avvertenza dell'obbligo che contrae il miglior offerente, per cui dopo la ratifica superiore può l'erario ad arbitrio o costringerlo all'adempimento del contratto, o procedere ad altre trattative a tutto di lui danno e spese. — Tenore di quest'avvertenza: *ivi*, pag. 70.

12. Sussistenze. La clausola da inserirsi nei contratti d'appalto di sussistenze e la menzione della cauzione prestata dall' appaltatore devono formare il tenore del capitolo IX nei contratti pei viveri, e del capitolo X nei contratti per le somministrazioni delle legne: 1822, vol. I, part. 2, pag. 74.

13. — L'avvertenza dell' obbligo del miglior offerente deve tenorizzarsi nel processo verbale coll' aggiunta in principio, essere il contratto obbligatorio dal giorno della di lui sottoscrizione, e per l'erario dal giorno della ratifica, e coll' aggiunta in fine, essere in arbitrio dell' erario di ritenere l'importo della cauzione depositata a conto della differenza da rimborsarsi o da incassarla come cosa perduta nei rispettivi casi: ivi, pag. 75.

14. — Le autorità locali e specialmente i membri della commissione militare, e nelle stazioni ove questa non risiede le persone militari e civili cui spetta di sorvegliare l'adempimento dei doveri degl' intraprenditori, devono alla prima consegna del pane riconoscere se il grano sia della qualità stipulata e convenientemente macinato, ed il pane convenientemente cotto, con ritenere sino alla prossima consegna sei od otto pezzi del pane che ha le qualità stipulate nel contratto pel confronto col pane di questa, e così successivamente seguitando a conservarsene i campioni sino al termine del contratto: 1821, vol. II, part. 2, pag. 302 e 322.

15. — Nel caso di somministrazioni di pane o foraggio non conformi al contratto le autorità locali ed i commissarj delle stazioni di marcia devono riconoscere la qualità degli oggetti somministrati coll' intervento di periti, e trovandoli sani il comandante deve ricevere la sua competenza, ma può pretendere

che alcune razioni poste e sigillate da lui e dalle autorità suddette in sacchi siano trasmesse con rapporto alla commissione dei viveri del circondario di cui fa parte la stazione di marcia: 1821, vol. II, part. 2, pag. 302.

16. Sussistenze. Non trovandosi i generi secondo la qualità richiesta, le autorità locali procurar devono a spese dell'appaltatore altri generi ove non li provveda egli stesso; ed è libero all'appaltatore di mandare nello stesso modo alcune razioni all'uffizio del circondario per farle esaminare dalla commissione dei viveri, a cui le autorità locali restano risponsabili della loro decisione: *ivi*.

Szabo Paolo, Paolo Mattia e Gio. Anastasio. V. *Privilegio patenti* n.i 458 e 459.

TABACCHI. Sono posti in attività i diritti d'entrata e di uscita per le diverse qualità di tabacchi indicati in apposita tariffa: 1820, vol. I, part. 1, pag. 53.

1. — Non possono introdursi senza speciale licenza del governo e pagamento della relativa tassa. — Devono essere accompagnati dalla licenza sino al suo destino: *ivi*.

3. — Le disposizioni sul dazio ed introduzione dei tabacchi in vigore nelle antiche provincie austriache devono applicarsi anche per l'introduzione dal Tirolo e dal Vorarlberg: *ivi*, pag. 54.

4. — Tariffa del dazio dei tabacchi: *ivi*, pag. 55.

5. — L'introduzione di tabacco per uso privato deve essere preceduta da licenza o carta di passo col pagamento determinato dalla relativa tariffa compresiva del bollo, oltre il dazio: 1821, vol. I, part. 1, pag. 56.

6. — Gli uffiziali doganali devono di volta in volta indirizzare alla fabbrica dei tabacchi i rispettivi pacchetti di tabacco introdotto con licenza, affinchè siano muniti di apposito contrassegno: *ivi*, pag. 57.

7. — Tariffa delle tasse da pagarsi a favore della privativa dei tabacchi di quello introdotto per uso privato con licenza: *ivi*, pag. 58.

8. — È proibito di acquistare ò ricevere sotto qualunque titolo tabacco da fumo dal militare sotto pena della perdita del genere e della multa di lire 9 italiane: 1819, vol. I, part. 1, pag. 87.

9. TABACCHI (tariffa dei prezzi di vendita dei) ridotti a nuova moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 221.

10. — Tariffa dei prezzi dei tabacchi in quantità minore di un' oncia a moneta austriaca: 1823, vol. I, part. 1, pag. 225.

11. — Licenze speciali da richiedersi pel transito dei tabacchi. V. *Dazj* n.° 101.

TABELLE. Le settimanali dei lavori di acque e strade si spediscono dagl' ingegneri in capo alle rispettive delegazioni provinciali: 1819, vol. I, part. 2, pag. 223. V. *Acque e strade* n.i 8 e 9.

2. — Indicazioni da farsi nelle tabelle e proposizioni dei concorrenti ad impiego dalle istanze giudiziarie. V. *Tasse* n.° 21.

TAGLIO cesareo da eseguirsi al cadavere di donna gravida. V. *Visite* n.° 29.

2. — dei boschi protratto oltre i termini stabiliti nei capitoli d' asta e proroga dei termini. V. *Boschi* n.i 10 e 11.

TAPPEZZERIE di carta. Abolizione della facilitazione sul dazio della carta elefante. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 19 e 20.

TAREL, Feriani e comp. V. *Privilegio patenti* n.° 103.

TARIFFA dei dazj d' entrata, d' uscita e di transito. V. *Dazj sotto le rispettive categorie.* — V. infra n.i 6 e 7.

2. — dei prezzi dei tabacchi, sali, nitro e polveri ardenti. V. *Tabacchi* n.i 9 e 10.

3. — delle licenze per l' introduzione di tabacco. V. *Tabacchi* n.° 7. *Sali. Nitri* n.i 1 e 2.

4. — delle licenze pel transito dei tabacchi. V. *Tabacchi. Dazj* n.° 101.

5. — delle monete del regno lombardo-veneto: 1823, vol. II, part. 1, pag. 101. V. *Monetazione.*

6. Tariffa dei dazj d'entrata, d'uscita e di transito comprendenti le precedenti parziali ragguagliati colle nuove monete: 1823, vol. II, part. 1, pag. 131.
V. *Monetazione.*
7. — Collezione delle tariffe di transito e di diritto di navigazione e fondi di nave colla riduzione in lire austriache: 1823, vol. II, part. 1, pag. 214.
8. — dei prezzi di vendita dei tabacchi, sali, nitri e polveri ardenti ridotti a moneta austriaca: *ivi*, pag. 221.
9. — dei prezzi dei tabacchi e delle polveri da caccia al minuto a moneta austriaca: *ivi*, pag. 226.
10. — di porto-lettere e di posta-cavalli ridotta a moneta austriaca: *ivi*, pag. 242.
11. — dei diritti di consegna e porto dei gruppi, di danaro e pacchi di merci ridotti a moneta austriaca: *ivi*, pag. 245.
12. — Per le tasse di transito delle lettere procedenti da stati esteri. V. *Posta-lettere* n.i 7 e 17.
13. — Concambio dell'oro e dell'argento e tasse per la raffineria a moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 250.
V. *Monetazione.*
14. — Diritti di garanzia degli ori e degli argenti in moneta austriaca: 1823, vol. II, part. 1, pag. 258.
15. — delle giocate e delle vincite al lotto a nuova moneta austriaca. V. *Lotto* n.° 2.
16. — delle multe contro i danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni. V. *Fortificazioni* n.° 6.
17. — notarile per gli atti di protesto cambiario: 1820, vol. II, part. 2, pag. 91.

Tarocchi (bollo dei) a moneta austriaca. V. *Carte.*

Tassa-cavalli. V. *Cavalli* n.° 4 e seguenti.

2. — di magazzinaggio. V. *Magazzini* n.i 1 e 2.
3. — delle lettere. V. *Posta-lettere* n.° 4 e seguenti.

4. Tassa degli esami degli studenti privati. V. *Esami* n.i 6 e 7.

5. — prediale. V. *Imposizione*.

Tassa arti e commercio: sulle professioni liberali, ove esiste, è abolita: 1820, vol. I, part. 1, pag. 26.

2. — È imposta sulle arti e commercio in tutte le provincie del regno lombardo-veneto: *ivi*.

3. — La quarta parte del prodotto cede a profitto dei comuni, ed il salario dei ricevitori è preso sul prodotto totale: *ivi*.

4. — Sono richiamati in osservanza i decreti 13 giugno 1811: 1820, vol. II, part. 1, pag. 57.

5. — La riscossione per l'anno 1820 è determinata a tutto il 15 di ottobre: *ivi*.

6. — È ritenuta la classificazione dei comuni indicata nella tariffa 13 giugno 1811 in riguardo alla capitale e a quelli che oltrepassano i 30,000 abitanti; e si dichiara che per l'applicazione della tassa sono dichiarati di prima classe quelli che oltrepassano i 10,000, di seconda gli eccedenti i 3000, e di terza classe gli altri: *ivi*.

7. — Ai podestà, sindaci e cancellieri del censo s'intendono surrogati rispettivamente i podestà, le congregazioni municipali, le deputazioni comunali ed i commissarj distrettuali per le operazioni relative alla tassa arti e commercio: 1820, vol. II, part. 1, pag. 58.

8. — Le funzioni dei prefetti in consiglio di prefettura rispetto alla tassa arti e commercio sono disimpegnate dalle congregazioni provinciali sotto la presidenza dei delegati provinciali: *ivi*.

9. — La formazione dei ruoli degli esercenti arti e commercio è incaricata al primo deputato dell'estimo o suo sostituto: 1820, vol. II, part. 2, pag. 65.

10. Tassa arti e commercio. La classificazione e l'attribuzione della tassa arti e commercio, la pubblicazione del ruolo e la cognizione dei riclami appartengono alla congregazione municipale o deputazione comunale: 1820, vol. II, part. 2, pag. 66.

11. — I ruoli degli esercenti arti e commercio s'innoltrano accompagnati dalle occorrenze alla delegazione provinciale dalle municipalità del capoluogo delle provincie, e dal rispettivo commissario distrettuale per la revisione demandata alla congregazione provinciale: *ivi*.

12. — I ricevitori provinciali di Milano e Brescia si collocano nel primo grado; quelli di Mantova, Cremona, Bergamo, Lodi, Como e Pavia nel secondo; quello di Sondrio nel terzo: *ivi*.

13. — È trasmessa alle delegazioni provinciali una tavola alfabetica di classificazione delle diverse specie di commercio ed industria soggette al diritto di patente: *ivi*, pag. 67.

14. — Cura delle delegazioni provinciali che i comuni abbiano ad approfittare del vantaggio loro procurato per la compartecipazione della tassa, vegliando che non sia defraudato l'erario: *ivi*, pag. 68.

15. — Il pagamento dovuto dagl' intraprenditori di appalti col governo o colla finanza di altrettante tasse quanti sono i contratti stipulati deve eseguirsi nel luogo del loro domicilio; e però qualora negli elenchi degl' intraprenditori siavi compreso taluno domiciliato in altra provincia, deve la delegazione provinciale renderne tosto intesa quella del domicilio interessata a provvedere che sia assoggettato alla competente tassa: 1823, vol. I, part. 2, pag. 1.

16. — Sono esenti dalla tassa arti e commercio le farmacie appartenenti ai conventi dei Padri della misericordia: *ivi*, pag. 34.

17. Tassa arti e commercio. I farmacisti non vi sono sottoposti, in quanto l'esercizio della loro professione si limiti alla preparazione e allo spaccio dei medicamenti, e vi sono obbligati quelli fra essi i quali vendono anche droghe e generi non medicinali: 1823, vol. II, part. 2, pag. 246.

Tassa personale. I militari dal sergente in giù licenziati per un tempo indeterminato restando militari in attività egualmente che quelli licenziati per un tempo determinato sono esenti dalla tassa personale: 1819, vol. I, part. 2, pag. 218.

2. — V. inoltre *Tasse* n.° 1 e seg. *Imposizioni* n.° 4.

Tassatori ed esattori demaniali. Norme risguardanti l'esazione delle spese processuali e tasse. V. *Spese* n.° 22 e seguenti.

2. — V. inoltre *Tasse* n.i 18, 19, 30, 39, 40 e 41.

Tasse: personale per l'anno 1819: 1819, vol. I, part. 1, pag. 65.

2. — personale per l'anno 1820: 1820, vol. I, part. 1, pag. 50.

3. — prediale, personale e sulle arti e commercio, ed epoche dei pagamenti della prediale pel 1821: 1820, vol. II, part. 1, pag. 107.

4. — Epoche dei pagamenti delle tasse personale e d'arti e commercio: 1821, vol. I, part. 1, pag. 73.

5. — prediale per l'anno camerale 1822: 1821, vol. II, part. 1, pag. 97.

6. — personale e d'arti e commercio per l'anno 1822: 1822, vol. I, part. 1, pag. 12.

7. — personale, prediale e d'arti e commercio pel 1823: 1822, vol. II, part. 1, pag. 194.

8. — L'autorità civile costringe coi mezzi fiscali chicchessia ancorchè militare al pagamento delle contribuzioni dirette od indirette: 1820, vol. II, part. 2, pag. 88.

9. Tasse. L'autorità civile non può valersi dei mezzi coattivi per l'esazione della tassa personale contro i militari non soggetti alla giurisdizione politica: 1820, vol. II, part. 2, pag. 88.

10. — Le partite di tassa personale dovute da persone soggette alla giurisdizione militare devono dagli esattori classificarsi in apposito elenco da essere inoltrato al governo per essere esatte coll'opera del comando generale militare, e versate nella cassa centrale dello stato a conto dei rispettivi comuni: *ivi*, pag. 89.

11. — È salvo ai comuni il compenso per la quota di loro spettanza sulle partite di tassa personale dovute dai militari ed esatte coll'opera del comando militare: *ivi*.

12. — È ripristinata la tassa uniforme di una lira e 50 centesimi italiani per le legalizzazioni degli atti notarili riservate ai presidenti dei tribunali ed ai pretori: 1821, vol. I, part. 2, pag. 124.

13. — per la legalizzazione delle camere notarili o dei loro presidenti sulla verità della firma di un notajo deve esigersi la tassa minima, cioè di centesimi 50 italiani: *ivi*, pag. 125.

14. — e multe dovute dai notai. V. *Notai* n.° 10 e seg.

15. — degli atti delle curie vescovili. V. *Curie* n.° 1 e seg.

16. — Le delegazioni provinciali sono autorizzate a concedere il prenotamento delle tasse e del bollo delle copie di documenti notarili da darsi dagli archivj, e per insinuaro istanze all'ottenimento di pensioni e simili, non però delle spese forzose: 1821, vol. I, part. 2, pag. 46.

17. — I tassatori possono ritenere dispensati dalle tasse per l'edizione delle fedine criminali quelli che comprovino la loro propria miserabilità nelle forme

prescritte da presentarsi prima o contemporaneamente alla domanda, e da unirsi alla propria contabilità: 1820, vol. II, part. 2, pag. 74.

18. Tasse. Il conservatore delle ipoteche deve emettere gli estratti dei registri ipotecarj opportuni in caso di aperto concorso in carta senza bollo sulle richieste dell' autorità giudiziaria competente, che esprima l' attuale difetto di mezzi a pagare le tasse, annotando a tergo l' ammontare della tassa dovuta senza prenotamento ne' suoi registri: 1822, vol. I, part. 2, pag. 39, § 1 e seguenti.

19. — Il tassatore del tribunale od il cancelliere della pretura richiedente deve comprendere nelle tasse ordinarie l' importare dell' estratto ed il diritto del bollo sotto un solo numero di tassa da prenotarsi da lui, ed esigersi e versarsi nella cassa di finanza per conto dell' uffizio delle ipoteche secondo le pratiche: *ivi*, § 4 e seguenti.

20. — Non è da farsi innovazione sino a nuovi ordini nei rapporti sussistenti verso gli stati esteri rispetto alle tasse di esportazione, emigrazione o redenzione vigenti negli antichi stati austriaci per le persone e facoltà che siano per sortire all' estero sintantochè da parte del governo sardo o di un altro limitrofo non si dia principio ad un diverso contegno: 1819, vol. I, part. 2, pag. 211.

21. — Le istanze giudiziarie devono indicare nelle tabelle dei concorrenti annesse alle proposizioni pei posti vacanti la qualità di servizio stabile o provvisorio di quelli, e loro stipendj fissi, gli emolumenti ed assegni *in partem salarii* ed anche oltre il medesimo, come base di fissazione delle tasse di carattere e di carenza: 1823, vol. I, part. 2, pag. 155.

22. Tasse. Sono condonate le tasse dovute dai coscritti dichiarati inabili sino al 1814 e rimaste inesatte: 1821, vol. I, part. 2, pag. 4.

23. — curiali. V. *Curie vescovili.*

24. — d'affizio rispetto alle amministrazioni comunali. V. *Conti dei comuni* n.° 50.

25. — di licenze e multe in oggetti di polizia comunale. V. *Conti dei comuni* n.i 51 e 52.

Tasse di carattere e di carenza. Non è soggetto alla ritenuta del 2 per 100 il soldo degl'impiegati traslocati o promossi nelle provincie lombardo-venete da impiego in altre parti se non per la sola parte eccedente quello dell'anteriore loro impiego: 1821, vol. I, part. 2, pag. 59.

2. — La ritenuta sul soldo eccedente quello dell'anteriore impiego rispetto agl'impiegati traslocati o promossi, i quali abbiano dovuto pagare per questo le tasse di carattere e carenza, dev'essere prenotata sino all'organizzazione definitiva delle tasse camerali: *ivi.*

3. — V. inoltre *Tasse* n.° 21.

Tasse di esportazione di eredità. Il giudice che procede agli atti ereditarj deve ritenere provvisoriamente una porzione dell'eredità corrispondente alla medesima nel caso che l'eredità debba trasportarsi all'estero, e darne notizia al governo: 1823, vol. I, part. 2, pag. 116, § 46.

Tasse auliche e governative (l'esazione delle) fuori della provincia di Milano deve curarsi esclusivamente e per intiero dalle intendenze: 1821, vol. I, part. 2, pag. 47.

2. — Le delegazioni provinciali e le curie vescovili sono sollevate dall'obbligo di riscuotere le tasse auliche direttamente dalle parti, e devono servirsi delle

annotazioni di tassa poste a piedi dei rescritti superiori solo per diffidare le parti del debito loro, affinchè si rechino a pagarle presso l'intendenza locale: 1821, vol. I, part 2, pag. 47.

3. Tasse auliche e governative. L'intendenza locale in difetto di pagamento delle tasse ne cura l'esazione sulla scorta delle note ad essa spedite dalla direzione del demanio: *ivi*, pag. 48.

4. — Le intendenze per l'esazione delle tasse possono prevalersi del proprio magazziniere della carta bollata fornito di apposito giornaletto, il quale ogni quindicina deve versare nella cassa di finanza la somma introitata, ed alla fine d'ogni mese rassegna il bollettario corredato del rendiconto: *ivi*, pag. 49.

5. — Indicazioni da farsi nella bolletta madre: *ivi*, pag. 50.

6. — Il magazziniere fa pure l'esazione delle tasse auliche con rassegnare in fine d'ogni mese all'intendenza il giornaletto di scossa col danaro esatto, da spedirsi il tutto dall'intendenza pel giorno 8 d'ogni mese successivo alla direzione del demanio, da cui viene trasmessa la ricevuta a scarico del magazziniere: *ivi*.

7. — Scorso il mese di termine da prefiggersi ai debitori, le intendenze formano due elenchi da consegnarsi all'esattore forzoso, uno delle tasse auliche, e l'altro delle governative: *ivi*, pag. 51.

8. — Il ricevitore forzoso deve tosto procedere e versare di mano in mano i prodotti delle tasse al magazziniere: *ivi*.

9. — Il caposoldo percetto nell'esazione delle tasse cede per provvisione all'esattore forzoso: *ivi*.

10. — Le intendenze si rivolgono ai commissarj per conoscere le persone debitrici di tasse auliche e

governative, e per diramare e ricapitare le note di tassa al rispettivo loro domicilio: 1821, vol. I, part. 2, pag. 51.

11. Tasse auliche e governative. Nel caso di richiamo entro il mese dalla notificazione delle tasse dovute sulla quantità e qualità di queste, l'intendenza lo trasmette alla direzione del demanio: *ivi*, pag. 52.

12. — Modello del conto delle tasse da rendersi dal magazziniere della carta bollata: *ivi*, pag. 53.

Tasse giudiziarie. Si devono pagare dall'attore, e per esso dal di lui patrocinatore, le tasse degli atti dei curatori degli assenti, salvo a quello il regresso verso di questi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 242.

2. — È in arbitrio dei curatori di farsi pagare direttamente dalla parte istante l'importare della carta bollata o di esigerne congruo deposito preventivo: *ivi*, pag. 243.

3. — La deputazione dei curatori procedente da unione pubblica va esente da tasse e dall'uso di carta bollata: *ivi*.

4. — Ha luogo il prenotamento delle tasse quando trattisi di patrocinj gratuiti delegati a persone miserabili, ovvero quando la parte istante per la deputazione di curatore è esente dalle medesime: *ivi*, pag. 244.

5. — I patrocinatori destinati a persone miserabili devono produrre il decreto di prenotamento, ma non sono tenuti d'impetrarlo eglino stessi: *ivi*.

6. — È posto in osservanza nel regno lombardo-veneto il decreto 1.° dicembre 1786, pel quale in una lite contro l'assente che non ha lasciato alcun procuratore legale, l'attore è obbligato pagare le tasse anche per quello, salvo il regresso che è di ragione contro il medesimo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 81.

7. Tasse giudiziarie. Non si può esigere deposito per anticipazione di tasse e competenze di atti giudiziali. V. *Procedura civile* n.° 39.

8. — Le tasse in oggetti di giurisdizione contenziosa portate dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della notificazione 5 gennajo 1816 e successivo regolamento 15 stesso mese si devono ritenere stabilite coll' applicazione di quelle della prima classe pei tribunali di Milano; quelle della seconda classe per tutti gli altri tribunali provinciali; quelle della terza per le preture foresi, e quelle della quarta per le preture urbane: 1819, vol. II, part. 2, pag. 330.

9. — La tassa di scritturazione contemplata nella rubrica VII del regolamento 5 gennajo 1816 non è applicabile agli esemplari di sentenze e di citazioni di testimonj che s' intimano d' uffizio: 1823, vol. II, part. 2, pag. 274.

10. — Deve esigersi da ciascuna delle parti l' intiera tassa delle sentenze ammissive del giuramento, dalla cui prestazione dipenda la condanna nelle spese, o portanti condanna condizionata ad atti ulteriori in arbitrio delle parti, salvo alla vittoriosa il rimborso verso la soccombente: 1822, vol. II, part. 2, pag. 206.

11. — Le tasse delle sentenze in contumacia di chi non ha costituito patrocinatore si pagano dall' attore, salvo il regresso verso il contumace: 1823, vol. II, part. 2, pag. 265.

12. — Nel caso che le tasse per le sentenze contumaciali non si possano esigere dall' attore per essere esente o ammesso al prenotamento senz' avere dall' esito della lite conseguito mezzo suscettibile del pagamento, è aperto il diritto di rivolgersi contro chi è condannato a pagarle, tenendosi anche aperta la relativa partita contro di lui se per momentanea

assenza od insolvibilità non ne riesca tosto la riscossione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 303.

13. Tasse giudiziarie. Per le sentenze d'appello con cui si riformi quella del giudice inferiore si esige da ciascuna delle parti la tassa medesima attribuita a quest'ultima anche nel caso di contemporanea appellazione d'ambe le parti: 1823, vol. I, part. 1, pag. 42.

14. — di decreti annullativi. V. *Atti* n.° 8.

15. — Non sono dovute pei decreti del giudice superiore che annullano la decisione dell'inferiore: 1819, vol. I, part. 2, pag. 237.

16. — — Qualora alla dichiarazione di nullità della decisione debba succedere nuova procedura, devono restituirsi ai litiganti le tasse da loro pagate: *ivi*.

17. — Non si devono pure nel caso di aperto concorso anticipare sul fondo delle tasse le spese occorrenti per l'inserzione degli editti giudiziarj nelle gazzette: 1819, vol. II, part. 2, pag. 348.

18. — Le tasse delle sentenze sull'istanza di uno o più creditori per l'aprimento del concorso sono a carico di questi, se e come viene deciso dal giudice; — ma le spese dell'aprimento del concorso devono applicarsi all'amministratore della massa sui primi fondi: 1822, vol. II, part. 2, pag. 257.

19. — I curatori dei concorsi non sono esenti dalle tasse, salvo nel caso che per le cause della massa siano assunti in patrocinatori dagli amministratori stessi di questa: *ivi*, pag. 258.

20. — I curatori delle masse concorsuali nelle cause di loro attribuzione non sono risponsabili del pagamento delle tasse — esse vanno a carico degli amministratori sui fondi disponibili: *ivi*.

21. — Le tasse degli atti occorrenti nei processi edittali indicati nelle rubriche III, IV e V della tariffa 5

gennajo 1816 devono applicarsi all' oberato od ai creditori od altri pretendenti rispettivamente da cui siansi fatti: 1821, vol. II, part. 2, pag. 270.

22. Tasse giudiziarie. Gli atti fatti ad istanza degli amministratori e curatori dei concorsi devono ritenersi esenti dalle tasse, eccettuato il caso espressamente contemplato nell' art. 10 delle governative istruzioni del 1816: *ivi*.

23. — Ha luogo l' esenzione dalle tasse anche per le cause dei delegati del concorso contro l' amministratore della massa: 1823, vol. I, part. 2, pag. 152.

24. — Alle sentenze risguardanti la pura liquidità del credito insinuato nel concorso si applica la tassa del periodo 7 della rubrica IV della tariffa del 1816: 1822, vol. I, part. 2, pag. 56.

25. — Alle sentenze sopra insinuazione di azione reale vindicatoria del dominio di cosa esistente nella massa concorsuale si applica la tassa della rubrica VI: *ivi*.

26. — — È stato derogato a questa dichiarazione con dispaccio della camera aulica generale che prescrive l' applicazione della rubrica IV: 1823, vol. I, part. 2, pag. 172.

27. — La tassa della graduatoria è a carico dell' amministratore e sui fondi della massa — deve esigersi quella portata dalla rubrica V della tariffa del 1816 — sono a carico di ciascun creditore i diritti accessorj di scritturazione, carta bollata ed intimazione dell' estratto: 1822, vol. I, part. 2, pag. 104.

28. — Le delegazioni provinciali devono rendere contemporaneamente informato il tribunale presso cui vertono le cause, oltre gli avvisi da darsi agl' interessati ed all' uffizio rispettivo delle tasse, nel caso di revoca di concessioni del prenotamento delle tasse: 1819, vol. I, part. 2, pag. 258.

29. Tasse giudiziarie. Non si fa luogo a prelevare alcuna somma a titolo di tasse sul premio per le scoperte contravvenzioni ai regolamenti di finanza assegnato agl' inventori della finanza stessa: 1819, vol. II, part. 2, pag. 431.

30. — Il cancelliere tassatore prima di rimettere alla direzione del demanio le domande delle parti assistite da patrocinatore per la rifusione di tasse più pagate, o per la restituzione delle percette sopra atti annullati esigerà il concorso dell' avvocato col di lui assenso alla petizione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 341.

31. — Il prenotamento delle tasse per gli atti di volontaria giurisdizione non si estende alle copie di essi domandate dalle parti; questi devono pagarsi a norma della rubrica VII della tariffa: 1819, vol. II, part. 2, pag. 335.

32. — Non si esigono le tasse relative a'l' opera nobile del giudice: 1822, vol. I, part. 2, pag. 4.

33. — Sono esenti dalle tasse tutti gli atti, le pratiche e i provvedimenti del giudice che hanno l'unico scopo del regime morale delle persone soggette a cura o tutela per cui è concessa l' esenzione dal bollo della carta: *ivi*, pag. 5.

34. — I tutelati, gli estremi della cui miserabilità risultino dagli atti della tutela, devono ammettersi al prenotamento delle tasse senza bisogno di decreto della delegazione provinciale: *ivi*.

35. — Il pagamento delle tasse dovute dai tutelati deve chiamarsi ai tutori, ma l' esecuzione reale deve farsi sulla sostanza dei tutelati: *ivi*.

36. — L' esenzione per gli atti e provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione riguardanti il regime morale delle persone tutelate si estende anche alle competenze di viaggio e d' intimazione: *ivi*, pag. 120.

37. Tasse giudiziarie. Escluse le prime copie di ordinaria spedizione ed esecuzione degli atti e provvedimenti sul regime morale dei tutelati, tutte le altre si assoggettano al bollo ed al pagamento delle tasse: 1822, vol. I, part. 2, pag. 121.

38. — Pei certificati in materia di volontaria giurisdizione si esigono i diritti classificati per quelli in materia contenziosa: *ivi*.

39. — Gli uffizj tassatori devono solamente nel caso degli accessi che occorrono *ex officio* in materia di volontaria giurisdizione anticipare le spese forzose sul fondo delle tasse contro regolare quitanza, in cui sia enunciato il decreto portante l'ordine dell'anticipazione, l'oggetto che dà luogo all'accesso e l'obbligo della restituzione della somma anticipata: 1822, vol. II, part. 2, pag. 284.

40. — Le quitanze di anticipate spese forzose sul fondo delle tasse devono rimettersi dal tassatore alle epoche dei versamenti all'intendenza, da cui viene rilasciato un corrispondente mandato, unendovi la quitanza relativa da porsi in uscita come pagamento, del quale il dipartimento di contabilità tiene aperta la partita sinchè ne segua la rifusione: *ivi*, pag. 285.

41. — I tassatori devono vegliare pel conseguimento della rifusione delle spese forzose anticipate, tenendone apposita nota ed addebitandosi delle somme conseguite in partita separata nei conti mensuali, con rimettere in fine d'ogni anno alla direzione del demanio un prospetto giustificativo delle partite inesigibili: *ivi*.

42. — Non è dovuta tassa per le notizie da somministrarsi dai commissarj distrettuali alle prime istanze giudiziarie per gli atti pupillari: *ivi*, pag. 310.

V. *Giudice pupillare*.

43. Tasse giudiziarie. Non si applica tassa agli atti sulle sostanze ereditarie di poca importanza demandati agli agenti o segretarj comunali, oltre le mercedi per questi, nelle quali s'intendono compenetrate anche le tasse: 1823, vol. II, part. 2, pag. 252.

44. — Gl' imputati di contravvenzioni alle leggi di finanza importanti pena pecuniaria non possono ammettersi al prenotamento delle tasse pel procedimento in giudizio civile: 1820, vol. I, part. 2, pag. 44.

45. — Quando l'imputazione di contravvenzione finanziera importa pena corporale, cessa l'occorrenza d'implorare il prenotamento delle tasse, dovendosi osservare quanto è prescritto per le spese dei giudizj criminali: ivi.

46. — processuali. V. *Spese* n.° 11.

47. — Ove l'inquisito abbia ottenuto regolarmente l'esenzione dal pagamento delle tasse e spese processuali, gli effetti ritrovati presso di lui all'occasione del suo arresto, e depositati in giudizio devono essergli restituiti, semprechè non ne sia altrimenti disposto dal tribunale inquirente: 1822, vol. I, part. 2, pag. 67.

48. — — Quanto alle armi. V. *Armi* n.° 3.

49. — Liberazione dal pagamento e diminuzione delle tasse delle sentenze criminali e delle spese — e di quelle pel procedimento in causa di gravi trasgressioni. V. *Spese* n.° 16 e seguenti.

50. — Spetta alle delegazioni provinciali il decidere sulla capacità o non di un inquisito a soddisfare le tasse e le spese: 1821, vol. I, part. 2, pag. 10.

51. — Le giudicature politiche non rilasciano ai condannati i loro danari ed effetti prima che abbiano giustificato d'avere soddisfatte le tasse e le spese di inquisizione, o di avere ottenuta la liberazione dal pagamento: *ivi*, pag. 12.

52. Tasse giudiziarie. Le giudicature politiche possono rilasciare una parte dei di lui effetti e danari al condannato all' atto del di lui rilascio dalle carceri, quando sia notoria la mancanza in lui di ogni altro mezzo di sussistenza: 1821, vol. I, part. 2, pag. 10.

53. — Quanto alla stampa degli editti e decreti giudiziarj. V. *Editti* n.i 5 e 6.

54. — I decreti annullativi delle sentenze e degli atti di prima istanza sono esenti da tasse, diritti di bollo, di porto e di spese forzose. V. *Atti* n.° 8.

Tavernig Martino. V. *Privilegio patenti* n.° 462.

Tavola delle stazioni militari. V. *Stazioni* n.i 3 e 4.

2. — di riduzione delle lire austriache in italiane ed in moneta di convenzione: 1823, vol. II, part. 1, pag. 105.

V. *Monetazione.*

Tavole pubbliche. In esse devono registrarsi le obbligazioni di demolire senza indennizzazione le fabbriche costrutte con permesso governativo. V. *Fabbriche* n.° 1.

Tedeschi Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 462.

2. — — e Magnis. V. *Privilegio patenti* n.° 272.

Tele. È dichiarata libera dal 1.° agosto 1819 in poi la circolazione delle rimanenze delle tele estere di lino e canapa state legittimamente introdotte fra il Tirolo ed il regno lombardo-veneto. — Osservate le cautele e gli obblighi prescritti colla notificazione 23 novembre 1818: 1819, vol. II, part. 1, pag. 114.

Teologici (studj): in quanto possano dar luogo all' esenzione dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 25, lettera c.

Teresiana accademia dei nobili (gli allievi della) godono della temporaria esenzione dal servizio militare. V. *Coscrizione* n.° 39, lettera g.

TERIACA. Per l'introduzione di quella di Venezia e di Trieste si devono eseguire i vegliantì regolamenti di sanità: 1819, vol. I, part. 1, pag. 100.

2. — Si può solamente introdurre dagli speziali e smerciare da questi ai privati mediante ricetta firmata da medico approvato: *ivi*.

TERMINE definitivo alle insinuazioni di crediti verso il cessato regno d'Italia. V. *Debito pubblico* n.i 14 e 17.

2. — ad insinuare in giudizio la petizione verbale in fatto di contravvenzione alle leggi di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 7.

3. — all'adizione della prova per testimonj, per periti e per giuramento, ed ai reclami relativi. V. *Procedura civile* n.i 4, 5 e 6.

TERRA porcellana e di argilla (manifatture di). V. *Argilla*.

TERRITORIO confinante. V. *Bollo* n.° 9.

TESKERE ovvero passaporti per gli stati ottomani: 1822, vol. I, part. 1, pag. 5.

V. *Stati ottomani*.

TESORO pubblico (non è dovuto dal) compenso ai sudditi pei guasti cagionati dalle truppe austriache in occasione della guerra contro la Francia. V. *Danni* n.° 2.

TESTAMENTI. È posta fuori di vigore la circolare d'appello 12 gennajo 1816 in ordine ai nuncupativi, e disposizioni relative. V. *Volontaria giurisdizione* n.° 14 e seguenti.

2. — I testamenti fatti a nuovo metodo e le deposizioni giudiziali sui testamenti nuncupativi non si possono consegnare in custodia dei notai: 1823, vol. I, part. 2, pag. 75, § 148.

TESTAMENTO (pubblicazione di). Indagini per riconoscere se ne esista alcuno — notificazione da farsene agli eredi. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 33, 34, 41 e seguenti, 72 e seguenti.

TESTIMONJ. In fatto di contravvenzione alle leggi di finanza. V. *Procedura nelle cause di finanza* n.° 3.

2. — Intervenuti ad un testamento nuncupativo devono sentirsi separatamente l'uno dall'altro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 75, § 150.

3. — Non compete alcun compenso ai testimonj nei giudizj criminali e nelle processure per gravi trasgressioni nelle distanze indicate nei §§ 379 e 380 parte I, e 447 parte II del codice penale, quando non siano persone che vivono col solo guadagno giornaliero, oppure assai vecchie ed infermicce di bassa condizione: 1821, vol. I, part. 2, pag. 41.

4. — Il termine pel riclamo al giudice superiore contro le decisioni riferibili alla prova per testimonj comprende in sè anche i giorni feriati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 259.

TETTAMANZI ingegnere Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 464.

THORATON Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 468.

THORTON (di) Gionathanne. V. *Privilegio patenti* n.° 469.

THURMER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 465.

TICHACZECK Giovanni e Burka. V. *Privilegio patenti* n.° 64.

TIFO petecchiale. Sono dichiarate a carico dello stato le spese del tifo petecchiale sviluppatosi in Lombardia negli anni 1816 e 1817: 1820, vol. II, part. 2, pag. 115.

2. — Termine a tutto gennajo 1821 ad insinuare i crediti dipendenti dalle spese fatte pel tifo petecchiale: *ivi*.

TILL Antonio. V. *Privilegio patenti* n.° 467.

TINTE / TINTURE (generi da). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 35.

TIPOGRAFIA. È permessa l'introduzione delle matrici dei caratteri per uso di tipografia mediante il pagamento del dazio: 1819, vol. II, part. 2, pag. 293.

TIROLO (circolazione di tele estere nel). V. *Tele*.
2. — Transito delle tele pel Tirolo. V. *Dogane* n.° 4.
3. — Disposizioni per l'osservanza delle leggi di finanza ai confini dei territorj del Tirolo, dell'Illirio e del regno lombardo-veneto. V. *Dogane* n.° 4.
4. — Specifica delle merci di proibita introduzione nelle antiche provincie austriache. V. *Dogane* n.° 5.
5. — Giudizj distrettuali nel Tirolo. V. *Corrispondenza* n.° 5.
TITOLI di ordinazione al sacerdozio accordati sul fondo pubblico. V. *Sacerdozio*.
TITOLO. Non è ammessa tolleranza quanto al titolo nella fabbricazione delle monete d'oro e d'argento: 1823, vol. II, part. 1, pag. 88, § 7.
TOLLERANZA rispetto al titolo nella fabbricazione delle monete. V. *Titolo*.
2. — È ammessa rispetto al peso tanto in più quanto in meno per la fabbricazione delle monete d'oro di un ottavo di pezzo sopra cento pezzi della medesima specie: 1823, vol. II, part. 1, pag. 89.
3. — È ammessa tanto in più quanto in meno nella fabbricazione delle monete d'argento di un quarto di pezzo sopra cento: *ivi*.
4. — Nella fabbricazione delle monete di rame è ammessa quella dell'uno per cento di peso: *ivi*.
5. — Quanto all'esattezza del peso delle monete d'oro e d'argento rispetto alla spendizione si seguono le norme precise aggiunte alla tariffa: *ivi*, pag. 92, § 14, e pag. 101 e seguenti.
TORCHI a stampa. V. *Stampa*.
TORINO. Tariffa di porto del numerario ed altri effetti col mezzo della staffetta da Milano a Torino ed a Genova, ed a vicenda. V. *Posta-lettere* n.° 37.
TOSCANI Venceslao ed Antonio Basilio. V. *Privilegio patenti* n.° 470.

TOUAILLON Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 472.
2. — Giuseppe Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 473.
TOURNTON Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 471.
TRADIMENTO (delitto di alto). V. *Carbonari.*
TRAFFICANTI (obbligo dei) rispetto alle merci non soggette a bollo. V. *Merci* n.° 6.
TRANSILVANI ed ungheresi reggimenti; rapporto ai sudditi lombardo-veneti. V. *Contingente.*
TRANSILVANIA ed Ungheria. Intimazione di atti ai sudditi austriaci nella Transilvania ed Ungheria. V. *Atti* n.° 7.
TRANSITO pel Tirolo ed Illirio (disposizioni pel) di merc di proibita introduzione. V. *Dogane* n.° 4.
2. — d'armi e munizioni da guerra. V. *Armi* n.° 7.
3. — di cavalli. V. *Cavalli* n.i 1 e 2.
4. — Dazj di transito. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 93 e seg., 144, 145, 158 e seguenti.
5. — Esenzione dai dazj di transito per trattato colla Russia. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 115.
TRASCRIZIONE (diritti di) agli uffizj d'ipoteche dal 1.° di novembre 1823 in poi. V. *Ipoteche* n.i 2 e 3.
2. — Può dall'acquisitore per alienazione volontaria differirsi sin dopo la purgazione dalle ipoteche. V. *Ipoteche* (*purgazione dalle*) n.° 36.
TRASFERIMENTO (il) del bollo delle merci di manifatture estere di seta, cotone, lana, lino e canapa da una ad altra pezza viene punito a tenore delle leggi penali. V. *Manifatture.*
TRASFERTE per le ispezioni sul luogo del delitto. V. *Ispezioni di feriti* n.i 5 e 6.
TRASGRESSIONI di un ecclesiastico. V. *Ecclesiastici.*
2. — boschive. V. *Boschive contravvenzioni.*
3. — in oggetti di polizia sulle strade: pena sussidiaria alla multa. V. *Strade* n.° 4.

TRASGRESSIONI gravi di polizia: in rapporto all' indennizzazione. V. *Idennizzazione.*

2. — (la giurisdizione sulle) fuori dei capilnoghi della provincia è incaricata alle preture: 1819, vol. I, part. 2, pag. 246.

3. — Le preture per l'esercizio della duplice giurisdizione devono tenere distinti protocolli, registri ed archivj, e per quanto sia possibile distinte le carceri, senzachè alcuno degl' impiegati possa ricusarsi alle operazioni dei due rami: *ivi*, pag. 247.

4. — Le preture devono rassegnare, oltre i soliti prospetti generali delle inquisizioni alle autorità nei periodi stabiliti, un particolare elenco di tutte le trasgressioni di polizia che sono in contatto col delitto ogni quindici giorni al governo: *ivi.*

5. — Dall' essersi imposto l'obbligo alle preture di tenere particolare elenco distinto delle gravi trasgressioni che sono in contatto col delitto non ne segue che possa ordinarsi l'inquisizione criminale sopra un fatto per cui già siasi pronunziata ed eseguita la sentenza per titolo di grave trasgressione: *ivi.*

6. — In tutti gli affari relativi alle gravi trasgressioni politiche le preture dipendono intieramente dalla podestà politica, e ne ricevono in ciò, come per le procedure e pei metodi da osservarsi, le istruzioni occorrenti: *ivi.*

7. — Fatto di grave trasgressione di polizia emergente da contestazione in una causa civile. V. *Procedura* n.i 1, 2 e 3.

8. — Gli assessori del giudizio sulle gravi trasgressioni politiche hanno voto decisivo in conformità del § 380 e susseguenti del codice penale, parte II: 1819, vol. II, part. 2, pag. 349.

9. Trasgressioni gravi di polizia. La complicità nelle trasgressioni di polizia dev'essere punita, ritenendo circa la misura della pena la proporzione generalmente osservata nel codice penale tra il castigo pei delinquenti principali e quello pei complici e coagenti: 1819, vol. II, part. 2, pag. 282.

10. Il termine perentorio d'interporre i riclami e presentarli alla corte contro i giudizj del governo in punto di trasgressione politica è quello stabilito nel § 418 della II parte del codice penale: 1819, vol. II, part. 1, pag. 140.

11. — È sempre concesso entro il termine perentorio il ricorso alla corte per ottener grazia nei casi in cui vi è aperta la via, ancorchè il giudizio sia emanato dall'aulico dicastero, accompagnandolo col ricorso presentato a questo: *ivi*.

12. — Il ricorso presentato entro il prescritto termine contro il giudicato assoggettato d'uffizio all'approvazione dell'autorità superiore dev'essere accettato ed innoltrarsi al governo quand'anche questa sia stata proferita, — e devono comunicarsi i motivi al condannato, e dal governo riassumersi l'affare e proferire una nuova decisione: 1819, vol. II, part. 2, pag. 286.

13. — Nel caso di assoluta impotenza del condannato per trasgressione in oggetti di polizia sulle strade al pagamento della multa si surroga l'arresto di un giorno per ogni cinque lire italiane dell'ammontare della medesima: 1823, vol. II, part. 2, pag. 233.

14. — Dove debbano subire il carcere i condannati per trasgressioni politiche. V. *Condannati* n.i 1 e 2.

15. — Quali trasgressioni dei precetti politici concorrenti con delitti abbia il giudice criminale da prendere in considerazione nel determinare la pena dell'inquisito. V. *Competenza* n.i 65 e 82.

Traslocamento. Nessuno del regno lombardo-veneto e del Tirolo può traslocare in altra provincia coscrizionaria senza previo permesso del commissario distrettuale e della delegazione provinciale o capitanato di circolo: 1822, vol. I, part. 2, pag. 2.

2. — Norme per la domanda ed ottenimento del permesso di traslocamento: *ivi*.

3. — Gli abitanti del regno lombardo-veneto e del Tirolo non muniti di regolare passaporto devono respingersi dalle autorità delle altre provincie senza permettere loro alcuna dimora: *ivi*.

4. — A chi non presenta entro sei mesi il permesso di traslocamento, o non giustifica i mezzi di procurarselo devono applicarsi le leggi sui vagabondi: *ivi*.

5. — V. inoltre. *Coscrizione* n.i 21, 22 e 24.

6. — Domicilio traslocato in pendenza di lite. V. *Competenza* n.° 34.

7. — del minore pendente la tutela. V. *Competenza* n.° 43.

8. — d'impiego. Il soldo degl'impiegati traslocati o promossi nelle provincie lombardo-venete da impiego in altre parti, per cui abbiano dovuto pagare le tasse di carattere e carenza, non va soggetto alla ritenuta del 2 per 100 se non per la sola parte eccedente quello dell'anteriore loro impiego; e l'importo della ritenuta dev' essere prenotato sino all'organizzazione definitiva delle tasse camerali: 1821, vol. I, part. 2, pag. 59.

Trasporti censuarj d'immobili acquistati all'uopo di opere pubbliche. V. *Atti* n.° 1.

2. — La legalizzazione delle firme delle scritture private di alienazione di proprietà, la cui cifra d'estimo non ammonti a 500 scudi, può per l'effetto del trasporto censuario farsi dalle deputazioni delle amministrazioni comunali, e pei trasporti di maggior entità deve farsi dal giudice o da un notajo: 1819, vol. I, part. 1, pag. 13.

3. Trasporti censuarj. Il termine di tre mesi prescritto pei trasporti censuarj dei beni ereditarj decorre all'erede dal giorno della consegna dell' eredità fattagli a tenore del § 819 del codice civile: 1820, vol. II, part. 1, pag. 115.

4. — All'erede presuntivo che si trova di fatto prima dell' immissione giudiziale in possesso dei beni ereditarj decorre dal giorno che li possiede il termine ad eseguire il trasporto coll' intestazione di *eredità giacente*: *ivi*.

5. — L' amministratore giudiziale eseguisce i trasporti d' estimo coll' intestazione di *eredità giacente* dentro tre mesi dalla data del giudiziale decreto: *ivi*, pag. 116.

6. — Il termine ai legatarj ed agli usufruttuarj per eseguire i trasporti censuarj decorre dal giorno della consegna loro fatta dall' erede: *ivi*.

7. — Qualora i legatarj e gli usufruttuarj possiedano i beni indipendentemente dall' erede, decorre loro il termine pei trasporti d' estimo dal giorno del conseguito possesso: *ivi*.

8. — Le delegazioni provinciali non possono concedere proroghe alla produzione dei documenti necessarj al corredo delle petizioni pei trasporti censuarj più lunghe di tre mesi, e devono fare rapporto col suo parere al governo delle domande di proroga oltre tal termine: 1819, vol. II, part. 2, pag. 462.

9. — I commissarj distrettuali non hanno facoltà di accordare alcuna proroga rispetto ai trasporti d' estimo: *ivi*, pag. 463.

10. — La facoltà delle delegazioni provinciali di moderare di un decimo le multe per ommissione di trasporto censuario s' intende estesa a qualunque somma a cui esse ascendano: *ivi*, pag. 466.

11. Trasporti censuarj. Per ogni caso i multati per ommissione di trasporto censuario possono riclamare al governo contro le decisioni delle delegazioni: 1819, vol. II, part. 2, pag. 466.

12. — Stante la facoltà concessa alle delegazioni provinciali di moderare le multe per l'ommissione dei trasporti d'estimo, cessa il motivo della trimestrale trasmissione degli elenchi dei multati all'amministrazione generale del censo: 1820, vol. I, part. 2, pag. 46.

13. — La delegazione provinciale avverte della riduzione il multato per ommesso trasporto d'estimo, e dà la multa in riscossa ai rispettivi esattori, e sopravvenendo ricorso per ulteriore moderazione o condono, lo accompagna al governo colle proprie osservazioni e parere, sospesi gl'irreparabili nei casi meritevoli della sospensione: *ivi*.

14. — La delegazione provinciale trasmette trimestralmente alla direzione generale di contabilità copia dell'elenco delle multe inflitte per ommissione di trasporti censuarj, colle occorse riduzioni e coll'indicazione delle scadenze: *ivi*, pag. 47.

15. — Nell'atto di disporre il versamento delle multe per ommissione di trasporti d'estimo ne dà avviso all'intendenza locale ed alla direzione del demanio, indicando la somma colla distinzione dell'importo delle multe da quello dei bolli relativi: *ivi*.

16. — V. inoltre *Estimo* n.i 4 e 5.

Trasporti militari. I sottuffiziali e soldati in permesso malati devono mandarsi allo spedale militare più vicino, e loro somministrarsi i mezzi di trasporto a conto del regio erario: 1819, vol. I, part. 2, pag. 176.

2. *a*) — Nei comuni ove non esiste autorità militare incaricata di ordinare i mezzi di trasporto e pagarne il

bonifico, le congregazioni municipali o le deputazioni comunali sono incaricate di far trasportare i malati militari in permesso al più vicino comando di piazza dal quale vengono consegnati allo spedale: 1819, vol. I, part. 2, pag. 177.

b) Trasporti militari. Si deve consegnare al comando ov' è trasportato il militare malato l'invito fatto pel mezzo di trasporto e la relativa quitanza dei pagamenti fatti in ogni stazione, ond'esigere il bonifico dal suddetto comando: *ivi*.

c) — Per un solo individuo malato si assegna una piazza, e per più individui un mezzo carro da trasporto: *ivi*, pag. 178.

d) — Gli assegni pel trasporto di malati militari devono indicare la quantità, cioè *un quarto di vettura* o *mezza vettura*; e le congregazioni municipali o deputazioni comunali delle stazioni ove si cambiano i mezzi di trasporto devono segnare l'invito: *ivi*.

e) — Nell'invito deve specificarsi il reggimento cui appartiene il malato, e che il mezzo di trasporto sarà bonificato in ragione di 10 carantani per miglio e per cavallo: *ivi*, pag. 177.

3. — I comandi di piazza non fanno più gl'inviti pei mezzi di trasporto, segnano solamente i fogli di via: *ivi*, pag. 249.

4. — I comuni devono somministrare i mezzi di trasporti militari senz'altro riguardo sulla richiesta del commissario di guerra o del di lui f. f., degl'impiegati dell'uffizio di provianda, ed in loro mancanza dell'uditore del reggimento, ed in mancanza di esso, di tutti i comandi di piazza: *ivi*.

5. — I comuni devono esigere la ricevuta del *bono* dell'accordato mezzo di trasporto, non ommesso il *visto arrivare* alla stazione: *ivi*.

6. Trasporti militari. Non ha luogo nella regola l'assegno di *vorspann* pei primaplanisti: 1821, vol. I, part. 2, pag. 21.

7. — Nei casi che i forieri e i medici marcino colle loro truppe e non abbiano il godimento delle loro razioni o di spedizione d'urgenza, ha luogo l'assegno di *vorspann* in ragione di quattro individui per ogni carrozza: *ivi*.

8. — Incarico ai corpi militari di rettificare tostamente i pagamenti dei mezzi di trasporto, e nel caso di rilasciata quitanza per essi estinguerla subito che la persona da cui fu data è rientrata nel corpo. — Le spese cagionate dall'ommissione di quest' incarico sono portate a peso del rispettivo corpo: 1822, vol. II, part. 2, pag. 307.

9. — V. inoltre *Stazioni militari*.

Trasporto (mezzi di) che si corrispondono ai cancellieri del censo (commissarj distrettuali). V. *Cancellieri* n.i 5 e 6.

2. — di proprietà stabile. V. *Trasporti censuarj*.

3. — V. *Trasferimento*.

Trattamenti normali. V. *Pensioni*.

Trattamento provvisorio (impiegati ammessi a). Sentenze criminali o per trasgressioni gravi proferite contro i medesimi. V. *Impiegati* n.° 37 e seguenti. *Sentenze* n.° 2.

Trattative di appalti delle sussistenze militari. V. *Appalti* n.i 2 e 3.

Trattato colla corte di Baviera per la consegna dei disertori. V. *Disertori* n.i 13 e 14.

2. — colla corte di Parma pel libero trasporto dei generi che si raccolgono sui territorj segregati da due stati in forza dell'ultima sistemazione di confine. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 10 e seguenti.

TRAVIATI ecclesiastici (regolamento per la correzione dei). V. *Ecclesiastici*.

TRENO militare. V. *Stazioni*.

TRENTSENSKY tenente Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 474.

TREUTSCUSKI Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 475.

TRIBUNALE supremo di giustizia in Vienna. Motuproprio sovrano per cui rimase provvisoriamente vacante il posto di presidente del suddetto tribunale, e fu nominato un terzo vicepresidente nella persona del barone di Gürtner: 1819, vol. I, part. 2, pag. 102.

2. — Il sig. Francesco Orefici è nominato vicepresidente del tribunale d'appello in Milano: *ivi*, pag. 133.

3. — Al tribunale provinciale dei nobili della bassa Austria è attribuita la giurisdizione personale sopra lo stabilimento di sussistenza generale pei sudditi dell'impero austriaco negli affari contenziosi: 1823, vol. II, part. 2, pag. 301.

4. — mercantile e di cambio marittimo di Venezia. V. *Competenza* n.° 22.

TRIBUNALI. Numero degli alunni presso le preture. V. *Alunni* n.° 3.

2. — Sono compenetrati nei tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio rispetto all'abilitazione per l'esercizio di agenti di cambio e sensali: 1822, vol. I, part. 2, pag. 117.

3. — Alle deliberazioni del tribunale mercantile sull'ammissione all'esercizio di agente di cambio o di sensale deve precedere un esame dell'aspirante avanti una deputazione di alcuni fra i più accreditati negozianti da farsi dal tribunale stesso e sotto la presidenza di uno de' suoi consiglieri: *ivi*.

TRIESTE (come sia permessa l'introduzione della teriaca di). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 53. *Teriaca*.

TRIMESTRE di soldo accordato alle vedove ed agli orfani d'impiegati capaci di pensione. V. *Pensione* n.i 2 e 3.

TRIPLO delle scritture d'appello e di revisione: è disapprovato. V. *Procedura civile* n.° 34.

TROYER Giuseppe. V. *Privilegio patenti* n.° 476.

TRUFFA. A determinare se il fatto sia delitto deve anche rispetto alla truffa o infedeltà applicarsi la regola stabilita pel furto, cioè che il delitto si determina dalla somma senza distinzione se sia formata da un solo o più fatti contemporanei, ovvero successivi, commessi a pregiudizio di un solo o più danneggiati: 1823, vol. II, part. 2, pag. 284.

2. — Caso di applicazione del § 216, parte seconda del codice penale. V. *Delitto* n.° 2.

3. — È delitto di truffa ogni falsificazione nei documenti pubblici in qualunque parte e per qualunque vista: 1820, vol. I, part. 1, pag. 45.

4. — Falsificazione dei certificati dati dai capi giurati dei corpi d'arti e dei ricapiti che ne tengono luogo. V. *Falsificazione* n.° 2.

5. — Falsificazione dei certificati dati dai maestri o dai padroni vidimati o confermati dall'autorità politica. V. *Falsificazione* n.° 3.

TRUPPE austriache (danni cagionati dalle). V. *Danni* n.i 2, 3 e 4.

2. — In quanto i comandanti siano risponsabili pei danni fatti dalle truppe in occasione della guerra. V. *Danni* n.° 3.

TUMFORT Francesco. V. *Privilegio patenti* n.i 477 e 478.

TUMPFORT Giovanni. V. *Privilegio patenti* n.° 479.

TUMULAZIONE. Le contravvenzioni agli articoli 12, 15, 21 e 23 del regolamento sulla tumulazione del 3 giugno 1811 devono conoscersi dalle autorità incaricate di procedere sulle gravi trasgressioni di polizia — e per la processura e pel giudizio si osserva il disposto dal codice delle gravi trasgressioni: 1819, vol. I, part. 2, pag. 134.

TUNIGL o Junigl. V. *Privilegio patenti* n.° 201.
TURCHIA (confini verso la). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 90 e 91.
2. — Viaggiatori e corrieri negli stati della Turchia. V. *Ottomani* n.° 2.
TUSCANY Ambrogio e Gionata. V. *Privilegio patenti* n.° 481.
TUTELA pubblica (capitali delle persone soggette alla). V. *Capitali* n.° 1.
TUTELA dei minori (la notificazione dei casi di) deve farsi dai parrochi e dai preposti alla cura d'anime entro 24 ore immediatamente alle prime istanze giudiziarie anche nei casi di morte che possono interessare i prodighi e gl' interdetti: 1822, vol. II, part. 2, pag. 320.
2. — Il minore pervenuto alla maggior età non abbisogna della relativa dichiarazione (un tempo in uso), ed il giudice pupillare deve levare d'uffizio la di lui tutela per essersi col § 251 del codice civile derogato al § 50 della seconda parte dell'istruzione 9 settembre 1785, e deve ordinare al tutore l'adempimento dei §§ 262 e 263 del codice civile: 1823, vol. II, part. 2, pag. 247.
3. — Attivazione della tutela e norme per la revisione dei conti pupillari. V. *Giudice* n.° 4 e seguenti. *Volontaria giurisdizione* n.i 5 e seg., 111 e seguenti.
4. — V. inoltre *Competenza* n.i 42 e 43.
5. — La direzione di pubblico stabilimento per orfani e per esposti fa le veci di tutore dei fanciulli affidati alle sue cure; e di regola il giudice pupillare non deve deputarne altro: 1822, vol. II, part. 1, pag. 200.
6. — — Lo stesso ha luogo pei figli dei militari: 1823, vol. II, part. 2, pag. 267.
7. — Cessa l'ingerenza del tutore deputato ad un minore prima di essere consegnato allo stabilimento di orfani ed esposti: 1822, vol. II, part. 1, pag. 201.
8. — — Lo stesso rispetto ai figli di militari: 1823, vol. II, part. 2, pag. 268.

9. Tutela dei minori. I regali di minor entità fatti ai fanciulli affidati alla cura di pubblico stabilimento per orfani ed esposti, le somme da loro acquistate in qualsivoglia modo e le annue rendite in quanto non eccedano l'annua pensione alimentaria vengono custodite ed amministrate da quello, rendendone conto all'autorità politica: 1822, vol. II, part. 1, pag. 201.

10. — — Eguale disposizione pei figli dei militari — coll' eccettuazione rispetto ai doni in danaro alle figlie di soldati accolte nella casa delle orfane in Vienna, i quali se sono di qualche rilievo devono spedirsi subito per mezzo del comando generale e del tribunale d'appello militare all' amministrazione del deposito dell' aulico consiglio di guerra, per essere convertiti in obbligazioni pubbliche o private, biglietti di lotto, ecc., od in acquisto di oggetto utile: 1823, vol. II, part. 2, pag. 268.

11. — Per l'amministrazione delle sostanze mobili di rilevanza e delle stabili dei minori ricoverati in pubblico stabilimento per orfani od esposti viene deputato un tutore dal giudice pupillare: 1822, vol. II, part. 1, pag. 201.

12. — Per l'amministrazione delle sostanze mobili di rilevanza e delle stabili dei figli militari minori ricoverati in pubblico stabilimento la direzione rende avvertito il comando militare provinciale per la nomina del tutore e per le altre disposizioni volute dalla legge: 1823, vol. II, part. 2, pag. 268.

13. *a*) — Cessata la tutela della direzione del pubblico stabilimento rispetto ad un figlio illegittimo od orfano di padre, gli si deve deputare un tutore o diffidare il già nominato di assumere la cura anche sulla persona del pupillo: 1822, vol. II, part. 1, pag. 202.

b) TUTELA dei minori. La direzione dello stabilimento deve senza indugio insinuare all'istanza pupillare la cessazione di sua sorveglianza e cura sul fanciullo, informando intorno all'età, ai noti genitori o prossimi parenti di esso, al luogo in cui nacque o trovossi esposto, ed alla facoltà in qualsiasi modo pervenutagli: 1822, vol. II, part. 1, pag. 202.

c) — La direzione dello stabilimento ha la facoltà di proporre il tutore pel minore che cessa d'essere sotto la sua cura: *ivi*.

d) — Alle istanze giudiziarie delle città capitali si possono comunicare all'uopo anticipatamente di trimestre in trimestre gli elenchi degli orfani ed esposti che saranno per uscire dallo stabilimento nel prossimo trimestre: *ivi*.

14. — Cessando la tutela del pubblico stabilimento quanto ai figli militari, la direzione informa il comando provinciale militare, dal quale viene poi informata l'autorità di tutela: 1823, vol. II, part. 2, pag. 269.

15. — Il foro competente rispetto al figlio legittimo che cessa dalla tutela di uno stabilimento, ove il padre abbia lasciati altri figli minori, si determina secondo le prescrizioni generali di legge; fuori di questo caso la giurisdizione compete al giudice del luogo della dimora del minore od al foro privilegiato cui egli abbia diritto: 1822, vol. II, part. 1, pag. 202.

16. — — Per ciò che riguarda gli affari di tribunale spettanti ai figli sotto giurisdizione militare si osservano il rescritto circolare 16 dicembre 1804, l'ordine dell'aulico consiglio di guerra 24 maggio 1813 e le prescrizioni generali militari: 1823, vol. II, part. 2, pag. 269.

17. — Anche i figli illegittimi dipendono dalla giurisdizione e tutela militare quando la madre qual figlia o vedova di militare è dipendente dalla giurisdizione militare: *ivi*.

TUTELATA amministrazione. V. *Periti* n.° 3.

TUTELATI: la cui miserabilità risulti dagli atti della tutela. V. *Tasse giudiziarie* n.° 34.

2. — Atti, pratiche e provvedimenti che riguardano il morale regime dei tutelati. V. *Tasse giudiziarie* n.i 33 e 36.

TUTELE. Le delegazioni provinciali, i commissarj distrettuali, i capi dei comuni ed i parrochi devono avere sott' occhio che l'obbligo di conoscere l'esistenza dei minori da provvedersi di tutore sussiste in un coll'interesse pubblico, ancorchè questi siano privi di patrimonio: 1821, vol. II, part. 2, pag. 304.

2. — I podestà ed i deputati all' estimo furono incaricati di fare nel termine allora di tre mesi l' elenco dei minori esistenti nel circondario comunale secondo la data formola, e trasmetterlo alle delegazioni provinciali od ai commissarj distrettuali rispettivamente per essere comunicato al rispettivo tribunale o pretura: *ivi*.

3. — I podestà ed i deputati all' estimo devono notificare entro il termine di dieci giorni la morte del capo di famiglia che abbia lasciato figli in età minore, o del tutore o del padre adottivo di qualche minore, indicando se al figlio adottivo rimanga superstite il genitore o genitrice di nascita, avo od ava paterna o materna, non meno che la morte di chi avesse ritirato qualche minore dai pubblici ospizj: *ivi*, pag. 305.

4. — Nella notificazione della morte di padre naturale od adottivo di figli minori, o della morte di un tutore basta l' indicare l' anno, mese e giorno della nascita del minore, e delle morti dei genitori, tutori od altri: *ivi*.

5. — I podestà, le deputazioni ed i parrochi devono soddisfare le autorità giudiziarie nelle ulteriori ricerche

e schiarimenti sugli oggetti relativi ai minori ed alla loro tutela descritti nella data modula: 1821, vol. II, part. 2, pag. 306.

6. Tutele. Modula di notificazione della morte di un padre di figli minori o di un tutore: *ivi*, pag. 307.

7. — I parrochi fanno le notificazioni della morte di un padre di figli minori e di un tutore nel termine di 24 ore immediatamente alle autorità giudiziarie: 1822, vol. II, part. 2, pag. 320.

V. *Tutela*.

Tutore degli orfani od esposti ricoverati in pubblico stabilimento. V. *Tutela* n.° 5 e seguenti.

Tutori: possono anche senza l'autorizzazione del giudice, ma sotto la propria risponsabilità conchiudere dei contratti di affittamento dei loro pupilli e per la durata di tempo che è d'uso nei rispettivi paesi: 1819, vol. II, part. 1, pag. 193.

2. — I notai non possono ricevere le nomine di tutori o di curatori. V. *Notai* n.° 6.

3. — Non si può far prestare il giuramento di manifestazione ai tutori che asseriscono essere i minori privi di sostanza: 1823, vol. I, part. 2, pag. 74, § 146.

4. — È affidato al ministero del giudice pupillare il procurarsi le cognizioni opportune sull'abilità dei tutori da nominarsi: *ivi*, pag. 76, § 156.

5. — Protocollo da stendersi di ciò che i tutori dichiarano sui matrimonj dei minori. V. *Volontaria giurisdizione* n.i 23, 24 e 25.

UBOLDI Paolo. V. *Privilegio patenti* n.° 482.

UDIENZA. Non si possono ammettere contemporaneamente all' udienza più parti per cause diverse: 1823, vol. I, part. 2, pag. 57 e 70.

UDITORATO del generale comando militare (sono accordati all') due praticanti coll' annua gratificazione di 200 fiorini. — Requisiti per essere ammesso praticante: 1819, vol. II, part. 2, pag. 327.

UFFENHEIMER Jonata Lazzaro. V. *Privilegio patenti* n.i 483 e 484.

2. — Giovanni G. V. *Privilegio patenti* n.° 485.

UFFIZJ delle ipoteche. Presso di essi o nelle tavole censuarie devono registrarsi le obbligazioni di demolire senza indennizzazione le fabbriche costrutte con permesso governativo. V. *Fabbriche* n.° 1.

UFFIZJ fiscali: in quali casi corrispondano direttamente coi comandi generali militari. V. *Corrispondenza* n.° 3.

UFFIZJ divini pubblici. I delegati provinciali col personale del loro uffizio, il corpo della municipalità e tutte le altre superiorità locali di qualsivoglia denominazione devono assistere agli uffizj divini pubblici nella chiesa primaria della rispettiva città o comune in luogo distinto e cospicuo. — Incarico al governo ed agli ordinariati di vegliare l' adempimento di tale sovrana volontà: 1822, vol. I, part. 2, pag. 105.

2. — V. inoltre *Divini uffizj*.

UFFIZIALE (vedova e famiglia d') morto in alloggio militare preso a pigione dai comuni per conto dell' erario — quanto alla continuazione nel medesimo. V. *Alloggi militari* n.i 8 e 9.

Uffiziali di triangolazione (alloggio competente agli). V. *Alloggi* n.° 3.
2. — esteri stati al servizio dell'esercito italiano. V. *Cittadinanza* n.i 1 e 2.
3. — in viaggio. V. *Alloggi* n.° 2.
4. — Indennità d'alloggio determinata per gli uffiziali di gendarmeria. V. *Alloggi* n.° 12 e seguenti.
5. — Soldo di ritiro degli uffiziali di gendarmeria — gratificazione o pensione alle loro vedove e figli. V. *Gendarmi* n.° 4. *Invalidi* n.° 5.
6. — A quale giurisdizione ecclesiastica siano soggetti gli uffiziali addetti alle fabbriche di polveri e nitri. V. *Giurisdizione* n.° 15.
7. — A quale giurisdizione ecclesiastica appartengano gli uffiziali della guardia di polizia. V. *Giurisdizione* n.° 16.
8. — militari pensionati che si ammogliano dopo ottenuto impiego civile. V. *Pensioni* n.° 55.
9. — Orfani e vedove degli uffiziali della cessata repubblica veneta. V. *Pensioni* n.° 49 e seguenti.
10. — Gli uffiziali di gendarmeria, compresi quelli dello stato maggiore, sono trattati secondo la norma generale austriaca quanto al soldo di ritiro: 1820, vol. II, part. 2, pag. 93.
11. — Alle vedove e ai figli degli uffiziali gendarmi si applicano le ordinanze già esistenti pel restante dell'armata: *ivi*.

Uffizio. Cause in cui ha parte l'uffizio fiscale oppure sono da esso patrocinate. V. *Competenza* n.° 7 e seg.
2. — Incisione del sigillo d'uffizio e distinzioni. V. *Sigillo*.
3. — Quali siano i sigilli compresi fra quelli d'uffizio. V. *Sigillo*.
4. — Segretezza degli affari d'uffizio. V. *Segreto*.
5. — Divieto severo di assumere in uffizio presso le istanze giudiziarie senza la suprema autorizzazione persone

estranee, ed obbligò di licenziare le assunte. — Diffidamento a chi vi avrà prestato servizio del niun riguardo a questo. — Risponsabilità dei presidenti, dei pretori e di chi ne fa le veci di tutte le conseguenze di legge anche verso le persone lusingate: 1823, vol. I, part. 2, pag. 36.

6. Uffizio (l') fiscale non può sottoporsi pure tacitamente ad un giudice incompetente: 1820, vol. II, part. 1, pag. 80, § 20.

7. — Non può ordinarsi d'uffizio la produzione degli originali: 1823, vol. I, part. 2, pag. 52, § 47.

8. — Non possono restituirsi d'uffizio le petizioni per ragioni di merito: *ivi*, § 48.

9. — Non possono restituirsi d'uffizio le domande intempestive per l'ispezione degli originali: *ivi*, § 49.

10. — Non può fissarsi d'uffizio sessione per ridurre ad appuntamento il recesso della lite; basta un decreto attergato all'istanza: *ivi*, § 50.

11. — I decreti di esecuzione devono sempre munirsi di suggello d'uffizio: *ivi*, pag. 53, § 53.

12. — I tribunali e le preture devono vegliare d'uffizio sull'andamento dei processi concorsuali, ed aver cura che siano trattati sollecitamente: *ivi*, pag. 60, § 83.

13. — I registratori e speditori non possono dare certificati di cose d'uffizio indipendentemente dalla firma del presidente o del pretore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 115.

14. — Le incumbenze dei capi d'uffizio non si limitano ad una semplice direzione e sorveglianza degli altri: *ivi*, pag. 67, § 118.

15. — Abuso della podestà d'uffizio per parte degl'impiegati in oggetti di coscrizione. V. *Coscrizione* n.° 95.

16. — Tasse d'uffizio rispetto alle amministrazioni comunali. V. *Conti de' comuni* n.° 50.

17. Uffizio. Gli uffizj fiscali corrispondono immediatamente coi comandi generali quando rappresentano l'erario militare e per qualsivoglia oggetto militare. V. *Corrispondenza* n.° 3.

Uhel Maurizio e Guttling. V. *Privilegio patenti* n.° 194.

2. — Maurizio e Glaubensnerth oppure Glaubenswert. V. *Privilegio patenti* n.i 134 e 135.

Ungheresi: donne nobili maritate con militari. V. *Militare giurisdizione* n.° 2 e seguenti.

2. — e transilvani reggimenti: in rapporto ai sudditi lombardo-veneti. V. *Contingente.*

Ungheria e Transilvania (atti che si fanno intimare ai sudditi austriaci domiciliati in). V. *Atti* n.° 7.

2. — (requisitorie alle autorità del regno d'). V. *Requisitorie* n.° 3.

3. — Incorporazione al regno d'Ungheria della parte della Croazia civile situata al di là della Sava e del litorale già altre volte spettante a quel regno, e che finora formavano parte del regno dell'Illiria: 1822, vol. II, part. 1, pag. 216.

Uniforme civile (grado dell') per le persone addette alle preture. V. *Diete* n.° 1 e seguenti.

2. — degl'impiegati nelle città e nei comuni aventi congregazione municipale. V. *Impiegati* n.° 46.

3. — L'uniforme degl'impiegati nelle congregazioni municipali deve avere il collare ed i paramani di color eguale ad esso medesimo: 1819, vol. II, part. 2, pag. 284.

Unione di più persone ammutinate per resistere colla forza ad una magistratura: è delitto di sollevazione. V. *Sollevazione. Delitto* n.° 7 e seguenti. *Dazj* n.i 2 e 3. *Violenza pubblica.*

Unita' (l') delle monete coniate nel regno lombardo-veneto è denominata lira austriaca divisibile in cento parti denominate centesimi: 1823, vol. II, part. 1, pag. 86. V. *Lira.*

UNIVERSITA': rispetto all' istruzione religiosa. V. *Istruzione* n.° 9 e seguenti.

2. — [illegible] deve darsi luogo presso alcuna facoltà ad esen[illegible] agli esami rigorosi: 182[illegible], vol. I, part. 2, [illegible]4.

3. — Non può accordarsi senza positiva sovrana approvazione verun diploma di dottore onorario: *ivi*.

4. — Le proposizioni da umiliarsi al sovrano pel conseguimento di diploma onorario devono limitarsi a favore di chi pel posto occupato sia in certo modo necessario, ma però non possa essere astretto a conseguirlo in via ordinaria: *ivi*.

5. — Per essere ammesso allo studio medico o chirurgico è necessario di giustificare coi regolari certificati di avere riportato in tutti gli esami semestrali di ciascuna scuola d' obbligo di tutto il triennio filosofico la prima classe: *ivi*, pag. 20.

6. — Chi intendendo di passare agli studj di medicina e chirurgia ha riportata la seconda classe negli studj filosofici in esami precedenti la diramazione della circolare 4 marzo 1820, dev' essere ammesso a rinnovare gli esami per migliorarla: *ivi*, pag. 42.

7. — Quanto agli studenti che godono posto di fondazione o stipendio riportanti la sola terza classe negli esami semestrali, o la sola seconda negli annuali. V. *Esami* n.i 3 e 4.

UOVA (dazio delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seguenti.

USCIERI (domanda degli) per la restituzione del deposito fatto sul monte dello stato. V. *Depositi* n.i 2, 3 e 4.

UTENSILI (introduzione degli) e di mobili di forestieri che intendono stabilirsi nello stato. V. *Forestieri*.

UTENTI delle acque del fiume Muzza. V. *Muzza*.

VACANZA (la) degl' impieghi giudiziarj deve annunziarsi dal governo per mezzo della gazzetta: 1819, vol. II, part. I, pag. 184.

2. — Norme pel concorso agl' impieghi giudiziarj ed ai posti presso le autorità giudiziarie vacanti. V. *Impieghi* n.° 8 e seguenti.

VACCINATORE (titolo di). Funzioni e doveri del vaccinatore. V. *Vaccinazione* n.i 10, 17, 18, 20, 22 e seguenti, 28, 34 e 47.

VACCINAZIONE (la direzione superiore della) in Milano appartiene immediatamente al governo: 1821, vol. II, part. I, pag. 107.

2. — È affidata al consigliere protomedico che ne esamina tutti gli affari presso il governo per le sue proposizioni e parere: *ivi*.

3. — Nelle provincie la direzione è affidata alle delegazioni provinciali, che la esercitano col mezzo del medico della delegazione rispettiva — ne esaminano gli affari per le loro proposizioni e parere: *ivi*.

4. — Nei distretti e nei comuni spetta rispettivamente ai commissarj distrettuali, alle congregazioni municipali ed alle deputazioni comunali di vegliare sulla esatta esecuzione della vaccinazione: *ivi*.

5. — Il vajuolo può innestarsi dai soli medici e chirurghi specialmente autorizzati dalla delegazione provinciale: *ivi*, pag. 108.

6. Vaccinazione. Il medico di delegazione non può negare la comunicazione delle istruzioni sulla vaccinazione a qualunque medico o chirurgo che lo richieda: 1821, vol. II, part. 1, pag. 108.

7. — Sono dispensati dall' obbligo di licenza speciale per l' esercizio della vaccinazione i chirurghi primarj degli ospizj ed i medici distrettuali: *ivi.*

8. — I chirurghi militari devono ottenere la licenza per vaccinare gli abitanti non militari: e devono rispetto a questi uniformarsi al regolamento sulla vaccinazione, e mandare alla delegazione provinciale gli elenchi dei vaccinati: *ivi.*

9. — Le delegazioni devono annualmente trasmettere il rapporto sull' andamento della vaccinazione nella provincia e l' elenco dei medici e chirurghi autorizzati ad esercitarla: *ivi*, pag. 109.

10. — I vaccinatori devono attenersi esattamente alle istruzioni pubblicate: *ivi.*

11. — È cura delle delegazioni che siavi sempre pronto il *vaccino* fresco per la distribuzione gratuita di esso, e ne procura dalle vicine in caso di mancanza — il medico della delegazione è incaricato specialmente di raccoglierlo, conservarlo e distribuirlo gratuitamente ai vaccinatori: *ivi.*

12. — Gli ospizj degli esposti si considerano come istituti provinciali di vaccinazione. — Vi si deve praticare tutto l'anno da braccio a braccio. — Vi si devono vaccinare, ma in luogo appartato e colle cautele opportune ad evitare le infezioni, tutti i bambini che vi vengono portati a tal fine: *ivi*, pag. 110.

13. — I figli degli ospizj non si consegnano alle nutrici, nè si portano fuori dello stabilimento prima d' essere vaccinati, nè senza il certificato relativo: *ivi.*

14. Vaccinazione. Negli ospizj deve sempre praticarsi dai chirurghi primarj di essi sotto la vigilanza e garanzia del medico di delegazione: 1821, vol. II, part. 1, pag. 110.

15. — Le delegazioni devono provvedere che nel capoluogo ed in altri comuni venga fatta senza interruzione la vaccinazione da braccio a braccio: *ivi*, pag. 111.

16. — I medici delle delegazioni ed i distrettuali si adoprano che non sia trascurata: *ivi*.

17. — I medici e chirurghi condotti devono eseguirla gratuitamente, ed adempiere ai relativi ordini ed istruzioni del medico distrettuale, in difetto vengono dimessi: *ivi*.

18. — Nelle città si formano altrettanti circondarj quante sono le parrocchie per la vaccinazione da farsi dal vaccinatore destinato sopra proposizione del medico provinciale, e scelto preferibilmente tra i medici e chirurghi stipendiati dalla città o da istituto di beneficenza: *ivi*, pag. 112.

19. — I medici distrettuali vegliano sui medici condotti ed eseguiscono l' innesto vaccino in mancanza di questi: *ivi*.

20. — I medici e chirurghi delegati alla vaccinazione possono prendere il titolo di vaccinatore del comune, circondario o distretto per cui lo sono: *ivi*.

21. — Ogni primavera ed autunno deve farsi in ciascun comune la vaccinazione generale, previo elenco di quelli da vaccinarsi formato dai vaccinatori di compagnia del parroco e di un membro della congregazione municipale: *ivi*, pag. 113.

22. — Si devono fare processi verbali del dissenso dei genitori o tutori alla vaccinazione dei loro bambini, e degli addotti motivi da trasmettersi sottoscritti dal

vaccinatore, dal parroco e dal delegato municipale alla delegazione provinciale, e da accompagnarsi da questa al governo colle sue osservazioni per essere annualmente spediti alla cancelleria aulica: 1821, vol. II, part. 1, pag. 113.

23. Vaccinazione. I parrochi consegnano al vaccinatore la nota dei bambini nati nel trimestre — dopo compilato l'elenco deve procedersi all'operazione dell'innesto e compiersi nello spazio d'un mese: *ivi*, pag. 114.

24. — Nei primi nove giorni dopo l'innesto ciascun vaccinatore deve visitare almeno due volte i vaccinati, e rinnovarlo a quelli a cui non abbia avuto effetto, o sia comparso il vaccino spurio: *ivi*, pag. 114.

25. — I vaccinatori danno ai vaccinati con buon effetto il certificato staccato da libro matrice esente da bollo, e consegnano alla fine dell'anno i libri dei certificati alle rispettive congregazioni municipali o deputazioni comunali, onde darne copia sulle richieste: *ivi*.

26. — Possono i bambini farsi vaccinare da qualsivoglia vaccinatore approvato, ed il certificato di questo deve poi essere munito del *visto* di quello del circondario, dal quale s'inscrivono quindi nella tavola dei vaccinati: *ivi*, pag. 115.

27. — L'elenco di quelli da vaccinarsi nei comuni dove la vaccinazione si eseguisce dai medici e chirurghi condotti si forma da loro coll'intervento del parroco e di un deputato comunale, e l'innesto si eseguisce da braccio a braccio: *ivi*.

28. — I vaccinatori nelle città, i medici distrettuali ed i medici condotti trasmettono al più tardi il 15 gennajo d'ogni anno alla delegazione provinciale la nota dei vaccinati, distinguendo i nomi dei fanciulli vaccinati da altri medici o chirurghi, ed indicandone i

rispettivi vaccinatori, accompagnata da rapporto sui fenomeni e sulle vicende più interessanti avvenute ai vaccinati, coll'indicazione dei membri delle congregazioni municipali e deputazioni comunali, e dei parochi distintisi per zelo, e di coloro che vi si fossero opposti: 1821, vol. II, part. 1, pag. 116.

29. Vaccinazione. Ogni anno alla metà di gennajo si deve trasmettere una tavola dei vaccinati dalle congregazioni municipali direttamente alla delegazione provinciale, e dalle deputazioni comunali ai commissarj distrettuali, dai quali si spedisce alla delegazione provinciale un riassunto di tutte le tavole corredato delle loro osservazioni e di quelle del medico distrettuale: *ivi*, pag. 117.

30. — La tavola annuale dei vaccinati negli ospizj si trasmette dai direttori di questi direttamente alla delegazione provinciale ogni anno prima del 15 gennajo: *ivi*.

31. — Le delegazioni provinciali pel 15 febbrajo d'ogni anno spediscono al governo un quadro dinotante l'andamento della vaccinazione colle indicazioni dei soggetti distintisi in essa, ed unendovi le tavole ed i rapporti da restituirsi poi alle medesime: *ivi*, pag. 118.

32. — Il governo rassegna ogni anno alla cancelleria aulica unita un rapporto corredato dei quadri delle delegazioni provinciali: *ivi*.

33. — Ai medici distrettuali per le trasferte competono a carico dei comuni le diete della classe X ed il rimborso delle spese di viaggio in ragione di una lira e quindici centesimi italiani per ogni miglio sulle note che devono presentare alle amministrazioni comunali, e che col mezzo dei commissarj distrettuali vengono trasmesse alle delegazioni provinciali: *ivi*.

34. Vaccinazione. Si distribuiscono ogni anno sulla proposta del governo alla cancelleria aulica unita quattro premj ai medici e chirurghi maggiormente distintisi di lire 600, 500, 400 e 300 rispettivamente: 1821, vol. II, part. 1, pag. 119.

35. — Sono presi dal governo in particolare considerazione i meriti dei medici e chirurghi in oggetti di vaccinazione nelle nomine ad impieghi nel ramo di sanità: *ivi*.

36. — Nessuno è ricevuto nei collegi o stabilimenti che hanno convitto pubblico o privato, nè può ottenere pensione o sussidio senza il certificato di vaccinazione o prova d'avere avuto il vajuolo umano: *ivi*.

37. — Gl'istituti di beneficenza non danno sussidj senza la presentazione del certificato di vaccinazione o prova di avuto vajuolo: *ivi*, pag. 120.

38. — L'inoculazione del vajuolo umano non può farsi se non in casa assolutamente isolata in campagna e colle opportune cautele, previa licenza della delegazione provinciale, sotto pena di 100 lire italiane o di quindici giorni d'arresto nel caso d'insolvibilità: *ivi*.

39. — Deve sotto pena di lire 100 italiane o di quindici giorni d'arresto per gl'impotenti denunziarsi all'istante dal capo di famiglia e dal medico o chirurgo che avrà visitato quello cui siasi manifestato il vajuolo umano alla congregazione municipale o deputazione comunale, che ne informa la delegazione provinciale per mezzo del commissario distrettuale ed anche direttamente secondo i casi: *ivi*.

40. — — La congregazione municipale o la deputazione comunale fa tosto affiggere alla porta della casa ove si trova il malato di vajuolo umano un cartello d'avviso: *ivi*, pag. 121.

41. VACCINAZIONE. Tutta la famiglia ed i comunicanti coll' affetto da vajuolo umano si mettono sotto rigoroso sequestro nella stessa casa sin dopo la guarigione o la morte e praticati gli opportuni spurghi: 1821, vol. VII, part. 1, pag. 121.

42. — — Le spese del sequestro e degli spurghi sono a carico della famiglia del vajoloso, ed a carico dello stato provandosi essere questa miserabile: *ivi*.

43. — Manifestatosi il vajuolo umano in un comune, il vaccinatore eseguisce tosto in esso la vaccinazione generale, la quale pure si eseguisce nei comuni limitrofi: *ivi*, pag. 122.

44. — I cadaveri dei morti di vajuolo umano devono portarsi direttamente dalla casa al cimiterò senza accompagnamento: *ivi*.

45. — Le congregazioni municipali notificano immediatamente il nome, cognome e condizione dei genitori e dei tutori dei morti di vajuolo umano alla delegazione provinciale per la pubblicazione nelle gazzette: *ivi*.

46. — Nelle campagne i parrochi leggono dal pulpito ogni tre mesi i nomi dei morti di vajuolo umano, facendo sentire ai genitori il dovere di non trascurare la vaccinazione: *ivi*, pag. 123.

47. — Istruzioni pei vaccinatori: *ivi*.

48. — Modello dell' elenco di quelli da vaccinarsi: *ivi*, pag. 136.

49. — — del certificato di vaccinazione: *ivi*, pag. 137.

50. — — della tavola dei vaccinati: *ivi*, pag. 138.

51. — — della tavola delle vaccinazioni nelle città: *ivi*, pag. 139.

52. — — della tavola delle vaccinazioni nei comuni: *ivi*, pag. 140.

53. — — del riassunto delle vaccinazioni: *ivi*, pag. 141.

54. Vaccinazione. Modello della tavola de' vaccinati negli ospizj: 1821, vol. II, part. 1, pag. 142.

55. — — del quadro delle vaccinazioni: *ivi*, pag. 143.

56. — — della nota delle diete e spese di viaggio per la vaccinazione e per la verificazione dell' innesto: *ivi*, pag. 144.

57. — I genitori che chiedono e quelli che già godono di sussidj degl' istituti di pubblica beneficenza devono provare di avere fatto vaccinare i loro figli: 1819, vol. I, part. 2, pag. 136.

Vagabondi (i) ed i non muniti di regolare passaporto devono consegnarsi all' autorità militare e destinarsi a completare i reggimenti italiani: 1821, vol. II, part. 2, pag. 349.

2. — Quelli delle antiche provincie austriache scoperti nel regno lombardo-veneto devono consegnarsi al militare per essere accettati a conto dei rispettivi loro cantoni militari: *ivi*.

3. *a*) — Gl' individui lombardi e veneti riconosciuti tali con tutta certezza e consegnati al militare dai dominj delle altre provincie austriache devono dopo la loro accettazione trasferirsi nei rispettivi reggimenti italiani; mediante la consegna di essi viene diminuito il numero delle reclute da ripartirsi nel regno lombardo-veneto per la leva prossima susseguente: *ivi*, pag. 351.

b) — Venendo in qualunque altra provincia consegnato come vagabondo un nativo del regno lombardo-veneto, rispetto a cui si manifestassero circostanze particolari di famiglia, come motivi di esenzione dal servizio militare, il governo di concerto col comando generale militare ne reca notizia all' aulica cancelleria riunita dopo l' arrivo dell' individuo nel cantone militare per le deliberazioni di essa in concorso coll' aulico consiglio di guerra: *ivi*.

4. VAGABONDI ungheresi e transilvani presi nelle provincie lombardo-venete. V. *Contingente.*
5. — lombardo-veneti presi nell'Ungheria o nella Transilvania. V. *Contingente.*
6. — che si spacciano per disertori. V. *Disertori* n.° 6.
7. — V. inoltre. *Coscrizione* n.° 102.
VAGLIA emessi dalle camere ducali di Milano e di Mantova. V. *Debito pubblico* n.° 28.
VAJUOLO. V. *Vaccinazione* n.° 38.
2. — Cautele in caso di vajuolo umano manifestatosi. V. *Vaccinazione* n.° 39 e seguenti.
VALDHOR Carlo. V. *Privilegio patenti* n.° 489.
VALLIER Giuseppe e Missilieur. V. *Privilegio patenti* n.° 490.
VARIAZIONI ed aggiunte ad opere appaltate. V. *Ingegneri.*
VATTS John. V. *Privilegio patenti* n.° 491.
VEDOVE e figli di gendarmi (gratificazione o pensione alle). V. *Gendarmi* n.° 4.
2. — di militari non ritornati dalla campagna di Russia. V. *Pensioni* n.° 56.
3. — degli uffiziali della repubblica veneta. V. *Pensioni* n.i 49 e 50.
4. — dei professori delle scuole superiori. V. *Pensioni* n.° 30.
5. — degl'impiegati ed orfani loro: sono esclusi dal benefizio del trimestre di soldo pel pagamento delle spese di ultima malattia e funerali degl'impiegati con soldo non maggiore di 600 fiorini morti in istato di assoluta miseria, quando a questi pei resi servizj compete solo gratificazione e non pensione: 1823, vol. II, part. 2, pag. 256.
6. — d'impiegati contabili. V. *Pensioni* n.° 35 e seguenti.
VEIKMANN Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 492.
VELENI. Nessuno può negoziare, vendere o somministrare dei veleni, toltine i farmacisti e quei droghieri che

ne abbiano ottenuta speciale licenza dalla congregazione municipale o dalla deputazione comunale del luogo del loro esercizio: 1820, vol. I, part. 1, pag. 8.

2. VELENI. Il governo determina il numero dei droghieri cui sia da permettersi la negoziazione e lo smercio in ciascuna città sulle proposizioni delle delegazioni provinciali: *ivi*, pag. 9.

3. — Nei comuni può esservene un solo autorizzato allo smercio di veleni, ed il governo determina in quali comuni sia da permettersi: *ivi*.

4. — I droghieri cui sia concessa la licenza di negoziare e smerciare veleni devono immediatamente notificarsi alla delegazione provinciale, la quale, previo rapporto al governo, li notifica con avviso stampato al pubblico: *ivi*.

5. — I droghieri abilitati alla negoziazione e allo smercio di veleni possono somministrare e vendere quelli che servono alla medicina ai soli farmacisti; e quelli che servono alle arti e manifatture alle sole persone munite di attestato dell'autorità politica locale esprimente il nome, cognome, condizione e domicilio di esse, la precisa qualità e quantità, ed il motivo per cui ne abbisognano: *ivi*.

6. — I farmacisti non possono somministrarne se non sopra ricette di medico o chirurgo approvato: *ivi*, pag. 10.

7. — Gli attestati e le ricette del medico o chirurgo prescriventi veleni devono sempre conservarsi uniti al libro particolare dei veleni da tenersi con questi in apposito armadio chiuso a chiave: *ivi*.

8. *a*) — I farmacisti ed i droghieri devono tenere i veleni in vasi ben turati, indicante chiaramente ciascuno il nome del veleno contenutovi senza abbreviature o segni chimici, collocati e custoditi in

armadio apposito costantemente chiuso con chiave tenuta sempre ed esclusivamente presso il farmacista o droghiere stesso: 1820, vol. I, part. 1, pag. 10.

b) VELENI. I mortai, le spatole, le mestole, i cucchiai, i vasi, le bilance ed ogni altra cosa di cui il farmacista o droghiere si serva pei veleni devono tenersi sempre politi, senza servirsene ad altri usi: *ivi*, pag. 11.

9. *a*) — I droghieri e farmacisti devono tenere un libro particolare pei veleni custodito nell'armadio destinato pei veleni stessi, da essere presentato ad ogni richiesta alle autorità giudiziarie e politiche ed ai medici incaricati di visitare le farmacie e le drogherie: *ivi*.

b) — Nel libro apposito dei veleni si deve registrare all'atto stesso della vendita il giorno e l'ora di essa, il nome, cognome e condizione del compratore, il di lui domicilio e la qualità e quantità del veleno vendutogli: *ivi*.

10. — Nel libro apposito dei veleni devono pure registrarsi le quantità e qualità di essi che di tempo in tempo si acquistano: *ivi*.

11. *a*) — Se la persona che si presenta per comperare un veleno è sospetta, o si può dubitare che voglia farne cattivo uso, deve immediatamente denunziarsi all'autorità politica locale con esporre i motivi del sospetto: *ivi*.

b) — I veleni comperati per uso delle arti devono da chi li comperò custodirsi nello stesso modo prescritto ai farmacisti, e non possono somministrarsi ad altri: *ivi*, pag. 12.

12. — Non possono mettersi in commercio generi detti di drogheria, dei quali non sia per anco conosciuta la qualità, primachè siano stati esaminati e dichiarati vendibili dalle autorità competenti: *ivi*, pag. 12.

13. Veleni. Si puniscono i contravventori alle disposizioni sulla custodia e sullo smercio dei veleni a termini dei §§ 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125 del codice delle gravi trasgressioni: 1820, vol. I, part. 1, pag. 12.
14. — Modello del registro delle provviste e vendite: *ivi*, pag. 13.
15. — V. inoltre *Medicinali. Funghi. Sanità.*
Veleno (sospetto di). V. *Visite giudiziali* n.° 30.
Vendita dei beni dei rustici. V. *Rustici.*
2. — illecita di medicinali. V. *Medicinali* n.° 7 e seguenti.
3. — di bestie morte od uccise per malattia. V. *Bestie.*
4. — delle merci esistenti nei magazzini delle dogane. V. *Magazzini* n.° 4 e seguenti.
5. — dei beni comunali. V. *Beni comunali.*
6. — di beni di stabilimenti di culto. V. *Fabbricerie* n.° 1 e seguenti.
7. — La perizia del valore e della rendita dei fondi delle fabbricerie da essere venduti o livellati dev' essere riveduta ed approvata dal governo qual base degli incanti: 1819, vol. I, part. 2, pag. 233.
Venezia (conte Inzaghi nominato governatore di): *ivi*, pag. 181.
2. — (teriaca di). Come se ne permetta l' importazione. V. *Teriaca.*
3. — Collegio dei cadetti di marina in Venezia. V. *Marina.*
Venger Leopoldo. V. *Privilegio patenti* n.° 493.
Verdegiglio. V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 40.
Verificazione (tariffa della) dei pesi e delle misure. V. *Pesi.*
Verner Nicola oppure Werner Nicolò. V. *Privilegio patenti* n.i 494 e 508.
Vernice dell' America settentrionale (dazio della). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 42 e 43.

Vescovato vacante. Il delegato provinciale deve notificare al governo la vacanza del vescovato, e proporre una dupla per la scelta di persona d' ogni eccezione maggiore per confidarle l' amministrazione: 1821, vol. II, part. 2, pag. 273.

2. — Concorrendo le qualità nel subeconomo immediato, deve presentarsi in preferenza il di lui nome nella dupla da proporsi dal delegato per la nomina dell' amministratore del vescovato vacante: *ivi*.

3. — Il delegato provinciale in aspettazione della nomina dell' amministratore del vescovato vacante assicura gli effetti mobiliari e gli archivj, e procede a tutte le operazioni segnate in apposito dato modello: *ivi*, pag. 274.

4. — L' amministratore nominato al vescovato vacante eseguisce gli atti regolari per assumere l' amministrazione delle temporalità della mensa, e procede a tutte le operazioni indicate nel dato modello: *ivi*.

5. — L' amministratore del vescovato vacante propone all' approvazione del governo un custode del palazzo e degli effetti della mensa ed un ragioniere, preferendo, se meriti confidenza, quello adoperato dal vescovo antecessore per la tenuta dei libri dei conti e per tutte le operazioni relative alla contabilità: *ivi*.

6. *a*) — Il ragioniere deve tosto formare lo stato attivo della mensa secondo il modello unito all' appendice 4 agosto 1818, aggiungendovi ciò che possa essere necessario per la dimostrazione di un patrimonio più esteso: *ivi*, pag. 275.

b) — Allo stato attivo e passivo della mensa del vescovado vacante il ragioniere deve aggiugnere l' inventario dei mobili ed effetti d' ogni sorta ed il conto preventivo giustificato coi relativi allegati delle spese per titoli certi e determinati: *ivi*.

7. *a*) Vescovato vacante. Si deve anche prima della compilazione dello stato attivo e passivo del vescovato vacante formare sollecitamente il calcolo preventivo delle spese necessarie all' amministrazione spirituale della diocesi ed all' adempimento dei pesi fissi della mensa, comprendendovi gli onorarj del vicario capitolare e degl' impiegati nel vicariato, presa norma dalla pratica precedente e sentito per le sue occorrenze il vicario capitolare: 1821, vol. II, part. 2, pag. 275.

b) — Il calcolo delle spese necessarie all' amministrazione spirituale della diocesi ed all' adempimento dei pesi fissi della mensa di vescovato vacante si presenta colle sue osservazioni e proposizioni in forma di *budjet* preventivo dall' amministratore alla delegazione provinciale, dalla quale viene rassegnato colle sue osservazioni e proposizioni all' approvazione del governo. Il *budjet* deve farsi per la parte dell' anno che rimane dopo l' avvenuta vacanza: *ivi*, pag. 276.

8. — Non si deve nell' amministrazione di vescovato vacante fare spesa non determinata nel *budjet* preventivo, ma si può invocare l' approvazione superiore per le spese straordinarie non prevedute: *ivi*.

9. — Devono in fine d' ogni anno presentarsi i conti dell' amministrazione sulla norma del modello annesso all' appendice 4 agosto 1818, coi documenti originali e col libro madre e figlia degl' introiti: *ivi*.

— Le restanze attive per crediti e passive per debiti devono figurare nel conto d' amministrazione di vescovato vacante, e giustificarsi coi relativi allegati, coll' annotamento se i crediti d' ogni partita siano esigibili o di difficile esazione, e se e quali pratiche siano state fatte per esigerli, colle ragioni e prove

dell' inesigibilità e dell' inutilità delle pratiche fatte, invocando la superiore approvazione per la relativa partita: 1821, vol. II, part. 2, pag. 277.

11. Vescovato vacante. La circolare 13 gennajo 1818 è di norma per ammettere a trattativa i coloni debitori di fitti verso il vescovato vacante ed invocare l' approvazione governativa sul condono o integrale o parziale: *ivi*.

12. — Devono pure figurare nel conto d' amministrazione di mensa vacante le rimanenze dei generi in natura da specificarsi in apposito allegato: *ivi*, pag. 278.

13. — Per la vendita dei generi l' amministratore di mensa vacante deve osservare le prescrizioni vigenti — gli è permessa la vendita privata suggerendolo particolari circostanze, salvo a giustificare il motivo ed a provare che il prezzo ricavato eguagliasse e superasse il corrente della piazza nel giorno della vendita: *ivi*.

14. — L' amministratore di vescovato vacante deve versare in via di deposito nella cassa dell' intendenza della provincia il danaro eccedente l' ammontare a lui permesso per le spese correnti, e le lire 4000 ital. per le spese imprevedute, rendendone partecipe contemporaneamente il governo: *ivi*.

15. — È riservato al governo di ordinare il rilascio dei fondi depositati a seconda dei bisogni della mensa vacante: *ivi*, pag. 279.

16. — Deve l' amministratore di vescovato vacante invocare l' autorizzazione del governo per rinnovare o fare gli affitti progressivi oltre un anno nei casi di necessità o convenienza: *ivi*.

17. — Nell' incanto degli affittamenti di beni di mensa vacante si osservano le disposizioni della circolare 2 maggio 1818, colla riserva dell' approvazione del governo: *ivi*.

18. Vescovato vacante. È riservata al governo sui rapporti dell'amministratore di vescovato vacante ogni pratica e trattativa con governo estero rispetto ad oggetti cadenti sotto il diritto di sovranità territoriale estera: 1821, vol. II, part. 2, pag. 279.

19. — L'onorario dell'amministrazione viene determinato dal governo nei singoli casi secondo la natura ed estensione dei patrimonj: *ivi*.

20. — In generale sono applicabili all'amministrazione delle mense vacanti le disposizioni sull'amministrazione dei benefizj: *ivi*, pag. 280.

Vescovi. V. *Istruzione* n.° 9.

2. — (giurisdizione dei) rispetto alle trasgressioni degli ecclesiastici. V. *Ecclesiastici* n.i 2 e 5.

3. — Per l'inquisizione e punizione delle trasgressioni degli ecclesiastici di competenza comune dell'autorità politica ed ecclesiastica concorrono nella nomina dei commissarj, i quali per mezzo della delegazione provinciale trasmettono al governo il loro parere sulla punizione unito agli atti ed al parere della stessa per la conferma del giudizio e per l'ordine dell'esecuzione. V. *Ecclesiastici* n.i 12, 13, 14 e 18.

Veterinarj (diete dei) in oggetti di pubblica sanità. V. *Diete* n.i 11 e 12.

Vettovaglie (privilegio d'invenzione in oggetti di). V. *Privilegio* n.° 34.

2. — (dazj e libera circolazione interna delle). V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 5, 6 e 7.

Vettura e vitto. Quando ne sia dovuto un compenso ai testimonj nei processi criminali e di gravi trasgressioni. V. *Testimonj* n.° 3.

Vetturali (è proibito ai) ed ai noleggiatori di mezzi di trasporto delle persone di ricevere viaggiatore non munito di passaporto: 1822, vol. II, part. 2, pag. 150.

2. VETTURALI: devono aver cura che ogni persona in viaggio con loro faccia vidimare il passaporto o carta di cui è munita in ogni luogo ove esiste un incaricato di polizia od una delegazione provinciale: 1822, vol. I, part. 2, pag. 151.

VETTURE. Il compenso all' uffiziale che ritorna lo stesso giorno della partenza col medesimo legno dopo terminato l' incarico è pel ritorno la metà dell' indennizzazione corrisposta per l' andata: 1821, vol. I, part. 2, pag. 126.

VIAGGI d' impiegati in commissione d' uffizio per istrade non postali o per acqua. V. *Impiegati* n.° 8. *Indennità* n.° 3.

2. — Indennità da corrispondersi agl' impiegati per l'uso di legno proprio nei viaggi per affari d' uffizio. V. *Indennità* n.° 4.

3. — Assegni fissi per le spese dei viaggi come e quando debbano rimanere sospesi. V. *Indennità* n.° 5.

4. — Specifica delle spese di viaggio d' uffizio da prodursi. V. *Indennità* n.° 6.

5. — Indennizzazione e spese di viaggio per affari d' uffizio. V. *Impiegati* n.° 6 e seg. *Indennità* n.i 3 e 4.

VIAGGIATORI (suppellettili dei). V. *Suppellettili. Dazj* n.° 153.

2. — negli stati della Turchia: quanto al passaporto. V. *Ottomani* n.° 2.

VIAGGIO (spese di) pei ragionieri provinciali in missione. V. *Ragionieri.*

VIANDE Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 496.

VICESEGRETARIO di governo (condizioni ed esame per ottenere il posto di). V. *Esami* n.° 12. *Delegazioni provinciali* n.° 2.

VIDIMAZIONE. Divieto ai notai di riconoscere le sottoscrizioni delle parti contraenti senza affermare d' essere stati presenti: 1823, vol. I, part. 2, pag. 80, § 171.

2. VIDIMAZIONE. Le legalizzazioni ossia vidimazioni degli atti giudiziali e carte relative devono eseguirsi solamente dai registratori e dagli speditori, osservato il prescritto dalla circolare 8 maggio 1818: 1823, vol. I, part. 2, pag. 66, § 116.

VIENNA. Inserzione degli editti nella gazzetta privilegiata di Vienna. V. *Gazzetta.*

VINI comuni italiani. Ne è permessa l'importazione sui soli punti di confine del regno lombardo-veneto: 1823, vol. II, part. 1, pag. 262.

2. — fini d'Istria e di Dalmazia in bottiglie. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 81, 144 e 145.

3. — di Cipro: permessa importazione — e tariffa. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 80, 144 e 145.

VIOLAZIONE dei sigilli. V. *Sigilli* n.° 2 e seguenti.

VIOLENZA pubblica. Circostanze che determinano il delitto di pubblica violenza nell'opposizione agl'impiegati ai dazj in cose d'uffizio. V. *Dazj* n.i 2 e 3.

2. — Quando taluno da sè solo o più persone sebbene senz'ammutinamento si oppongono al giudice od a persona rappresentante magistratura, o ad un delegato in cose risguardanti il loro uffizio, o ad una guardia nell'esecuzione di un ordine pubblico con minacce pericolose o mettendo loro violentemente le mani addosso anche senz'armi e senza ferite è delitto di pubblica violenza: 1820, vol. I, part. 1, pag. 48, § 70.

3. — Il delitto di pubblica violenza è punito col carcere duro e pubblico lavoro da sei mesi ad un anno; e se l'opposizione seguì con mano armata o con ferita o lesione, da uno a cinque anni: *ivi*, pag. 49.

4. — V. inoltre *Sollevazione. Dazj* n.° 1 e seguenti. *Contrabbando* n.° 2 e seguenti. *Delitto* n.° 7 e seguenti.

VISITA semestrale delle strade. V. *Acque* n.i 12 e 13.

2. — annuale dei militari invalidi. V. *Invalidi* n.i 1 e 2.

VISITE (a carico di chi siano le spese delle) degli agenti boschivi. V. *Boschi* n.° 1.

VISITE giudiziali dei cadaveri (per le) devono chiamarsi nelle campagne i medici e chirurghi provinciali ed i distrettuali, e nelle città i municipali. — In caso di malattia loro od impedimento può chiamarsi altro medico o chirurgo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 4.

2. — Le visite giudiziali dei cadaveri devono farsi in tutti i casi di morte dopo una violenza sofferta per urti, percosse, ferite d'istromenti ottusi o acuti, taglienti o pungenti, o da cadute da considerevole altezza; in quelli di sicuro avvelenamento o di morte con violenti sintomi comparsi all'improvviso, moventi sospetto di avvelenamento dopo preso cibo, bevanda, medicina od altre tali cose sospette, od anche dopo uso esterno di unguenti, bagni, acque cosmetiche, polveri pei capelli, ecc., senza prescrizione di persona dell'arte; in quelli in cui si trovi alcuno strangolato, appiccato, oppresso, soffocato, annegato; di persone trovate morte nelle strade, nelle case ed ovunque; di tutti indistintamente i neonati morti o trovati morti rispetto a cui possa esservi sospetto di aborto od altro trattamento mortale; nei casi di persone morte sotto la cura di ciarlatani o pseudo-medici, ed in quelli di querela sulla sconvenienza del trattamento medico; e finalmente in tutti i casi che siano credute opportune dall'autorità politica o giudiziaria: *ivi*, pag. 5.

3. — Ogni medico e chirurgo deve denunziare al più presto possibile a voce od in iscritto all'autorità politica, cioè alla delegazione provinciale ed alla congregazione municipale nelle città, alle preture ed alle deputazioni comunali nelle campagne, tutte le ferite ed altre lesioni di qualche entità a cui sia

susseguita la morte, e tutti i casi di sospetto di avvelenamento premeditato od accidentale e qualunque morte violenta: 1819, vol. I, part. 2, pag. 6.

4. Visite giudiziali dei cadaveri. Nei casi in cui debba seguire visita giudiziale non è permesso ad alcuno di fare qualunque esame anatomico sotto le pene più rigorose; ed il medico o chirurgo deve aver cura che il cadavere rimanga non tocco ed inalterato, e per quanto si può non venga trasportato o mosso dal luogo o positura in cui l'individuo è morto o fu trovato morto: *ivi*.

5. — Non va impunito chi dichiarasse doversi seppellire o avesse fatto seguire il seppellimento di cadavere destinato a visita giudiziale prima che siasi fatta: *ivi*, pag. 7.

6. *a*) — Vengono eccettuati dalla prescrizione di lasciare non tocco od inalterato il corpo destinato a visita giudiziale i casi nei quali non vi sia sufficiente certezza di positiva morte cagionata o da causa violenta o da mera accidentalità, e siavi probabilità di morte soltanto apparente: *ivi*.

b) — — nei quali casi devono praticarsi i tentativi suggeriti dalla medicina per richiamare in vita: *ivi*.

c) — Nel caso di donna morta nel secondo periodo di gravidanza non è applicabile il divieto di lasciarla non tocca per la visita giudiziale, ma deve ricorrersi al taglio cesareo: *ivi*.

7. — Le visite giudiziali dei cadaveri si devono fare previo ordine d'uffizio scritto al medico ed al chirurgo indicante l'oggetto, il tempo, il luogo della visita ed il nome delle persone che vi assisteranno, coll'intervento almeno di un perito in luogo opportuno, chiaro, spazioso, comodo e libero pei periti, con informare su tutte le domande proposte dall'autorità

politica o giudiziaria, e senza trascurare tutto ciò che possa contribuire anche da lontano a schiarire il fatto e ad evitare pretesti ed obbiezioni: 1819, vol. I, part. 2, pag. 8.

8. *a*) Visite giudiziali dei cadaveri. Le persone d'uffizio delegate dall'autorità competente alle visite medico-legali dei cadaveri o le altre persone degne della pubblica fiducia presenti alla visita sono i soli testimonj legali di tutto l'atto di essa: *ivi*.

b) — Durante la visita deve tenersi da una persona d'uffizio esatto e regolare protocollo di ciò che avvenga o si scopra avvenuto in quest'atto meritevole da sapersi e registrarsi, e del modo in cui è condotto. — Il protocollo deve poi leggersi per intiero e sottoscriversi da tutte le persone presenti state dimandate a quest'atto; e servir deve di controlleria alla relazione del medico o del chirurgo, almeno quanto alla sua parte storica: *ivi*, pag. 9.

9. — Spetta al medico di ordinare e dirigere tutta la visita a norma delle viste mediche. — Egli deve tenere un protocollo proprio, scrivendovi nell'ordine in cui si presentano i fenomeni, le circostanze occorrenti utili ad istruire sul fatto in questione, e non può riservarsi di registrare le fatte osservazioni nella propria casa — e se si occupa egli stesso nella sezione, dettar deve le osservazioni ad altra persona che tiene il protocollo in sua vece: *ivi*.

10. *a*) — Il chirurgo e chiunque altro dell'arte adoprato nella visita è subordinato al medico d'uffizio: *ivi*, pag. 10.

b) — Il chirurgo d'uffizio deve portar seco gli stromenti necessarj per la sezione, eseguirla e rimettere in ordine il cadavere, e finita la sezione deve conferire col medico o chirurgo, i quali devono tuttora essere

presenti, circa il parere medico o il *visum repertum*, scriverlo e sottoscriverlo: 1819, vol. I, part. 2, pag. 10.

11. Visite giudiziali dei cadaveri. Nel caso che il chirurgo non concordi col sentimento del medico, deve esporre il suo coi motivi separatamente al giudice, o aggiungerlo come appendice al parere medico: *ivi*.

12. — Il medico ed il chirurgo che assistettero la persona offesa sino alla di lei morte, od almeno uno di loro, devono essere presenti alla visita non come dissettori, ma per l'oggetto di fornire i lumi sulle circostanze occorse pendente il decubito, da farsene menzione nella relazione; ed ove portino seco la storia dettaglista della malattia, dev' essere letta prima della sezione ed unirsi alla relazione: *ivi*.

13. — Il protocollo tenuto dal medico deve leggersi e confrontarsi con quello scritto dalla persona d'uffizio. Questo deve tosto presentarsi al tribunale competente; il primo si ritiene dal medico per base della sua relazione: *ivi*, pag. 12.

14. *a*) — Carattere morale di cui dev' essere singolarmente dotato il medico ed il chirurgo d'uffizio, e sue speciali cognizioni scientifiche, ed obbligo del segreto in un colla prudenza nel conservarlo: *ivi*, pag. 11 e 12.

b) — La relazione ossia dettaglio scritto sul modo ed ordine della eseguita visita (*visum repertum*) deve stendersi dal medico o dal chirurgo d'uffizio in propria casa, consultato previamente l'esperto da cui sia stato assistito ov' egli sia stato il dissettore, e conciliato con esso il parere da sottoscriversi da ambidue: *ivi*, pag. 12.

c) — Nel caso che l'esperto che ha assistito il medico dissettore non concordi col di lui parere, presenta il suo al giudice separatamente e lo aggiunge qual appendice a quello del medico dissettore; ma la di

lui diversità d'opinione può aver luogo solamente in riguardo al giudizio, ma non in proposito dei fatti e dei fenomeni riscontrati nella visita del cadavere: 1819, vol. I, part. 2, pag. 13.

d) Visite giudiziali dei cadaveri. Il medico d'uffizio può esigere per la compilazione della relazione il termine di 24 ore, ed anche di più a misura delle circostanze nei casi difficili e complicati. — La relazione deve stendersi in uno stile chiaro, breve, dimostrativo ed esente da vocaboli tecnici, greci o latini, se non usandoli tra parentesi per togliere le ambiguità: *ivi*.

e) — La relazione di visita giudiziale deve contenere quattro parti, cioè l'introduzione, la parte teorica, il parere in istretto senso e la conclusione: *ivi*.

f) — Nella parte storica che riguarda la descrizione della visita deve farsi distinzione di ciò che sia risultato dalla propria osservazione da quelle cose che siano state rese note da altre persone, delle quali deve sempre registrarsi il nome. Vi si deve pure indicare ciò che siasi verificato delle cose esposte nei documenti stati comunicati, indicando il numero del documento e la pagina di esso: *ivi*, pag. 14.

g) — Nella relazione il parere deve appoggiarsi a prove derivanti dalla natura stessa delle cose, mediante conseguenze giuste basate sopra esatte ed indubbie osservazioni ed esperienze, escluse le proposizioni ed opinioni ipotetiche ed arbitrarie, ommesse le citazioni e le autorità di scrittori, distinguendo le cose che può decidere con sicurezza da quelle dubbie o su cui dubiti: *ivi*, pag. 15.

h) — La conclusione riguarda le assicurazioni dell'usata più attenta disamina e riflessione colla sottoscrizione ed apposizione dei sigilli del medico e del chirurgo d'uffizio: *ivi*, pag. 16.

15. Visite giudiziali dei cadaveri. Sostanze naturali ed artifiziali contribuenti come prova a somministrar lumi sull' essenza del fatto, e documenti da accennarsi nella relazione e da rassegnarsi unitamente a questa: 1819, vol. I. part. 2, pag. 16.
16. — Forma e modo della visita giudiziale: *ivi*, pag. 17.
17. — Istromenti ed oggetti necessarj per le visite giudiziali: *ivi*, pag. 18.
18. — Cautele e prescrizioni nelle visite giudiziali: *ivi*.
19. — Circostanze da esaminarsi nelle visite dei cadaveri: *ivi*, pag. 19.
20. — Cautele all' occasione di visita giudiziale di cadavere irrigidito dal freddo: *ivi*, pag. 21.
21. — Circostanze da ponderarsi, le quali impongono di non imprendere la visita di cadavere: *ivi*, pag. 22.
22. — Cautele nei casi di putrefazione del cadavere: *ivi*, pag. 22 e 23.
23. — Visita esterna del cadavere: *ivi*, pag. 24.
24. — Visita interna, e sezione del cadavere: *ivi*, pag. 27.
25. — Esame speciale della testa del cadavere e sue cavità: *ivi*, pag. 32.
26. — Esame speciale della bocca, del collo e della colonna vertebrale del cadavere: *ivi*, pag. 39.
27. — Esame speciale del petto del cadavere: *ivi*, pag. 44.
28. — Esame speciale del basso ventre del cadavere: *ivi*, pag. 50.
29. — Quando già precedentemente alla visita consti lo stato di gravidanza della donna, appena vi sia fondata presunzione della di lei morte, deve farsi il taglio cesareo al più presto possibile per salvare il feto: *ivi*, pag. 60.
30. — Regole pei casi di sospetto di avvelenamento: *ivi*, pag. 62 e seguenti.

31. VISITE giudiziali dei cadaveri. Quando si debba sospettare di avvelenamento: 1819, vol. I, part. 2, pag. 62.
32. — Regole nella visita dei cadaveri di neonati: *ivi*, pag. 71.
33. — Sopra denunzia di morti violente e di ferimenti gravi, quantunque indicati soltanto per accidentali, si deve procedere alla visita e perizia: 1820, vol. II, part. 2, pag. 71.
34. — Vi deve sempre procedere la pretura od il consesso del tribunale criminale: *ivi*.
35. — Le spese delle visite giudiziali devono annoverarsi fra le criminali, e le relative specifiche vidimarsi e riconoscersi nei modi voluti per esse: *ivi*.
36. — Le giudicature politiche in via di regola sono dispensate dall'assumere ispezioni e perizie di morti violente e di ferimenti: *ivi*, pag. 72.
VITALIZIE rendite sul monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico* n.i 3, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 26 e 27. *Monte*.
2. — dovute dal governo dei Paesi Bassi ai sudditi austriaci. V. *Pains d'abbaye*. *Viveri*. *Sussistenze*.
VITTO e vettura (compenso di) ai testimonj. V. *Testimonj* n.° 3.
VOIGTLHANDER Federico. V. *Privilegio patenti* n.° 497.
VOLATILI (dazio dei). V. *Dazj* (*diritti di*) n.° 5 e seg.
VOLONTARJ (supplenti presentati come). V. *Supplenti* n.° 2.
2. — militari. Si deve accordare ai sudditi lombardo-veneti non ancora chiamati dalla sorte a servire nei reggimenti lombardo-veneti di entrare come volontarj in tutti gli altri reggimenti, battaglioni e rami che ricevono le loro reclute dalle antiche provincie austriache, purchè si obblighino espressamente all'ingaggio di 14 anni prescritto per queste: 1822, vol. I, part. 2, pag. 142.

3. Volontarj militari. Tutti i sudditi ch' entrano volontariamente nei reggimenti tedeschi sono valutati come un accolto dei rispettivi comuni nel modo prescritto pei lombardo-veneti ch' entrano nell' artiglieria: 1822, vol. I, part. 2, pag. 142.

4. — Chi chiede di prendere volontariamente servizio militare fuori del tempo stabilito per una leva può essere accettato qualora abbia la capacità fisica e le altre volute qualità, quantunque non abbia i venti anni — e la di lui accettazione fatta nelle vie di regola sia valida, semprechè non sia provata l' indispensabile sua presenza in famiglia: *ivi*, pag. 43.

Volontaria giurisdizione. Non può permettersi agli alunni ed altri subalterni delle preture di fare istanze pei privati in oggetti di volontaria giurisdizione. V. *Procedura civile* n.° 49.

2. — Nomina di commissarj in affari di volontaria giurisdizione e liquidazione delle spese. V. *Procedura civile* n.° 40.

3. — Nell' assumere gli atti ereditarj degl' impiegati defunti in istato di giubilazione deve chiedersi alle vedove ed ai figli anche il prospetto documentato degli anni di servizio e dei soldi percepiti da quelli: 1820, vol. I, part. 2, pag. 28.

V. *Impiegati* n.i 30 e 31.

4. — Istruzione 2 aprile 1823 in oggetti di volontaria giurisdizione: 1823, vol. I, part. 2, pag. 72.

5. *a*) — Le rubriche prescritte dalle istruzioni nei protocolli pupillari devono essere riempiute esattamente, e si deve aver cura che non manchino le annotazioni del patrimonio, delle rese dei conti e della nascita di ogni minore: *ivi*, pag. 73, § 138.

b) — Nei protocolli delle tutele e cure anteriori al codice austriaco devono integrarsi le rubriche del patrimonio e del passaggio dei beni nei terzi, con

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

trascriversi nei protocolli le prescritte annotazioni prima che passino gli atti all'archivio: 1823, vol. I, part. 2, pag. 73, § 138.

c) — I protocolli pupillari non hanno da tenersi separati e divisi per anni — basta tenerne uno progressivo — essi devono unirsi a volume e non lasciarsi in fogli volanti e sparsi nei fascicoli degli atti di registratura: *ivi*, § 139.

6. — Le rese dei conti pupillari si devono trattare secondo le particolari prescrizioni emanate per la volontaria giurisdizione, non coi metodi del regolamento giudiziario: *ivi*, § 140.

7. — È prescritta l'attivazione dei libri di contabilità per le rese dei conti pupillari — i tribunali e le preture devono dare eccitamenti d'uffizio, onde le rese dei conti siano regolarmente trattate: *ivi*, § 141.

8. — È rivocata la circolare d'appello 29 marzo 1816, e vietato l'uso degl' inventarj pupillari privati: *ivi*, pag. 74, § 142.

9. — All'inventario delle eredità accettate col benefizio di esso deve procedersi giudizialmente: *ivi*, § 143.

10. — Il § 817 del codice civile derogando al § 43 dell'istruzione del 1785, basta che l'erede provi d'avere reso il legatario consapevole del legato per conseguire l'aggiudicazione dell'eredità: *ivi*, § 144.

11. — Per le suggellazioni delle eredità si devono delegare due persone d'uffizio: *ivi*, § 145.

12. — Non si può far prestare giuramento di manifestazione ai tutori che asseriscono essere i minori privi di sostanze: *ivi*, § 146.

13. — I documenti originali interessanti i minori ed i testamenti devono custodirsi separati dalle altre carte d'archivio in armadio chiuso a chiave: *ivi*, § 147.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

14. — I testamenti fatti a nuovo metodo e le deposizioni giudiziali sui testamenti nuncupativi non devono consegnarsi da custodire ai notai: 1823, vol. I, part. 2, pag. 75, § 148.

15. — Nelle pubblicazioni dei testamenti fatti a nuovo metodo non possono aver luogo le pratiche delle leggi italiche, ed è posta fuori di vigore la circolare del tribunale d'appello del 12 gennajo 1816 in ciò che richiamò in vigore l'art. 1007 dell'abrogato codice del regno d'Italia: *ivi*, § 149.

16. — I testimonj intervenuti ad un testamento nuncupativo devono sentirsi separatamente l'uno dall'altro: *ivi*, § 150.

17. — I protocolli degli esami sopra testamenti nuncupativi se sono più d'un foglio devono legarsi con sigillo d'ufficio: *ivi*, § 151.

18. — Gli esami civili ed i protocolli in affari di tutele, di matrimonj e di testamenti nuncupativi non possono assumersi dagli ascoltanti: *ivi*, § 152.

19. — Gli ascoltanti nelle commissioni d'ufficio nobile del giudice possono adoperarsi come attuarj, non mai come commissarj: *ivi*, § 153.

20. — I protocolli in via di volontaria giurisdizione non devono assumersi avanti tre consiglieri: *ivi*, § 154.

21. — Non basta la deputazione di curatore *ad actum*, e deve attivarsi la tutela pei minori che vogliono passare a matrimonio: *ivi*, pag. 76, § 155.

22. — È affidato al ministero dei giudici pupillari il procurarsi le cognizioni opportune sull'abilità delle persone da nominarsi alle tutele: *ivi*, § 156.

23. — Pei consensi dei matrimonj dei minori i giudici sono obbligati di rilevare prima di tutto sufficientemente se il partito di matrimonio sia o non utile

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

al minore non solo in ciò che riguarda la possidenza, ma molto più rispetto al carattere morale, e non acquietarsi su d'una vaga dichiarazione dei tutori o curatori: 1823, vol. I, part. 2, pag. 76, § 157.

24. — Deve stendersi protocollo di ciò che i tutori dichiarano sui matrimonj: *ivi*, § 158.

25. — Non è conforme alla legge l'accordare il consenso pel matrimonio con decreto attergato alle istanze dei minori firmate dai tutori senza sentire i tutori ed il minore, della di cui volontà l'istanza pupillare deve sempre convincersi: *ivi*.

26. — Non si ammettono i legatarj all'adizione del legato, nè si concede l'immissione in possesso di questo, nè l'ingiunzione al pagamento: *ivi*, pag. 77, § 159.

27. — I sigillamenti delle eredità devono farsi d'ufficio senza attendere l'istanza delle parti: *ivi*, § 160.

28. — Non si deve concedere con decreto attergato all'erede che primo il domanda il godimento interinale dell'eredità e l'immissione in possesso senza le previe pratiche volute dalla natura stessa della cosa in quanto agli aventi interesse per l'aggiudicazione e consegna: *ivi*, lettera *b*.

29. — Devono i giudici vegliare d'ufficio per la regolare sollecita definizione degli atti ereditarj, massime nei casi di adizione col benefizio dell'inventario: *ivi*, pag. 78, lettera *c*.

30. — Le eredità vacanti devono trattarsi d'ufficio: *ivi*, lettera *d*.

31. — I tribunali devono attenersi alle massime tracciate dalle istruzioni date per le preture in affari non contenziosi: *ivi*, § 161.

VOLONTARIA giurisdizione. Istruzione per le preture del 29 aprile 1823, da servire anche di norma ai

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

tribunali in quanto siano applicabili e non sia altrimenti appositamente provveduto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 97.

32. — — La procedura nella liquidazione delle eredità abbraccia l'apposizione dei sigilli, la formazione dell'inventario, la citazione dell'erede e la sua dichiarazione, l'aggiudicazione e consegna dell'eredità: *ivi*, pag. 98, § 2.

33. — Dovere della pretura di mettersi in grado di conoscere immediatamente tutt'i casi di morte. — Trasferta del pretore o di due persone d'ufficio all'abitazione del defunto — investigazioni coll'intervento di due persone della famiglia, od in presenza di due vicini — indagini sull'esistenza di testamento, e apposizione dei sigilli: *ivi*, pag. 99, §§ 3 e 4.

34. — I commissarj delegati al sigillamento devono nell'atto di relazione fare anche menzione dei fondati indizj, ove emergano, che alcuno abbia in sua custodia il testamento: *ivi*.

35. — Quando l'eredità si trova nelle mani di chi fu dal testatore richiesto di eseguire la sua volontà, o dei presunti eredi abilitati a disporre liberamente delle proprie sostanze, e non persone sospette, si appone il sigillo puramente in contrassegno dell'intervenuta autorità giudiziaria: *ivi*, pag. 100, § 6.

36. — In tutti i casi in cui l'eredità non è nelle mani di esecutore testamentario o di erede presunto abile a disporre liberamente e non sospetto, e specialmente quando non vi sia persona di confidenza a prenderne cura, oppure quando vi sia pericolo di trafugamento, si deve apporre la stretta custodia giudiziale: *ivi*, § 7.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

37. — Per la stretta custodia si rinchiude tutta la sostanza che è suscettibile in uno o più locali coll' apposizione dei sigilli alle porte di questi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 100, § 8.

38. — Per la stretta custodia i commissarj prendono nota secondo la data modula del danaro contante non necessario all' amministrazione economica, dei documenti pubblici e privati, e degli effetti proprj, indi assicurati con sigillo li depositano in ufficio accompagnati da esibito in tre esemplari da essere presentato al protocollo degli esibiti: *ivi*, pag. 101, §§ 9 e 10.

39. — Non sono soggette alla stretta custodia le cose che non possono essere sottratte nè staccate, quelle necessarie all' amministrazione economica domestica o rurale, e quelle che non si possono conservare lungo tempo senza pericolo: *ivi*, § 11.

40. — All' atto del suggellamento per la morte di un ecclesiastico in cura d' anime o di qualche altro ministro di religione i documenti riguardanti la cura d' anime e le funzioni d' uffizio da lui coperto si pongono in elenco e poscia si consegnano al commissario ecclesiastico destinato in questi casi, che deve farne ricevuta sopra l' elenco medesimo: *ivi*, pag. 102, § 12.

41. — Il pretore dopo la relazione del suggellamento ed anche prima se è accertata la morte provvede per l' aprimento e pubblicazione del testamento alla presenza dei commissarj delegati al suggellamento, dell' erede presuntivo e di chiunque vi abbia interesse se compaja, segnando a piedi dell' originale testamento il giorno della seguita pubblicazione: *ivi*, § 13.

42. — Il pretore, pubblicato il testamento, provvede alle spese del funerale a carico dell' eredità, e pel mantenimento di quelli cui sono dovuti gli alimenti: *ivi*.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

43. — Il pretore, pubblicato il testamento, determina se per la sicurezza dell' asse ereditario debba formarsi regolare descrizione delle cose sigillate od un inventario, e costituirsi un curatore alla massa ereditaria, o prescrivere altro provvedimento: 1823, vol. I, part. 2, pag. 102, § 13.

44. — Allorchè viene giudizialmente dichiarata la morte di alcuno, il pretore deve imprendere d' ufficio la liquidazione della di lui eredità dopo il passaggio della sentenza in giudicato: *ivi*, pag. 103, § 14.

45. — Il pretore è tenuto di notificare tosto le morti degl' impiegati dello stato all' autorità cui appartenevano, e di chiunque percepiva dai fondi dello stato pensioni, gratificazioni, appuntamenti di quiescenza, assegni alimentarj e simili direttamente al governo: *ivi*, § 15.

46. — Se presso all' impiegato defunto trovansi carte d' ufficio, mappe, ecc., si consegnano ad un commissario da delegarsi dalla competente autorità, previo elenco formato alla presenza di questo e mediante di lui ricevuta negli atti ereditarj: *ivi*.

47. — Cessando di vivere un impiegato addetto alla giudicatura medesima, il giudice dispone che gli atti esistenti presso il defunto vengano tosto presi in nota e restituiti, e ne partecipa indilatamente la morte al tribunale d'appello affinchè sia sospeso il corso del soldo: *ivi*.

48. — Le preture devono tosto partecipare al tribunale d' appello la morte degl' impiegati dello stato che notoriamente o presumibilmente abbiano relazioni di contabilità col sovrano erario, acciocchè da quello ne venga fatta l' ulteriore comunicazione all' autorità cui si appartiene: *ivi*, § 16.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

49. — I distintivi dei cavalieri di un ordine dello stato, le croci d'onore del merito civile e militare, le chiavi dei ciambellani e degli scalchi devono dalle preture innoltrarsi al governo della provincia: 1823, vol. I, part. 2, pag. 104, § 17.

50. — Le preture devono innoltrare al governo anche le croci *pro piis meritis* dei defunti: 1821, vol. I, part. 2, pag. 3.

51. — Il giudice che procede agli atti ereditarj deve indicare all'autorità politica i legati pii e quelli destinati ad un fondo pubblico: 1823, vol. I, part. 2, pag. 104, § 18.

52. — Di regola si procede all'inventario soltanto sull'istanza dell'erede: *ivi*, § 20.

53. — La pretura deve procedere d'uffizio all'inventario se l'erede od uno degli eredi è incapace d'amministrare le proprie sostanze, o se è ignoto o d'ignota dimora: *ivi*, lettera *a*.

54. — Si procede d'uffizio all'inventario quando l'erede ha l'obbligo di tramandare ad altri in tutto o in parte l'eredità: *ivi*, lettera *b*.

55. — All'inventario giudiziale, quando occorre, si procede tosto dal pretore o dai commissarj da lui delegati: *ivi*, pag. 105, § 21.

56. — Per la formazione dell'inventario di eredità di maggior importanza si devono delegare due persone giudiziali, altrimenti basta un solo commissario; ed è rimesso alla prudenza e risponsabilità del pretore il determinare a tale riguardo: *ivi*.

57. — L'erede deve invitarsi ad intervenire all'inventario; ma, non comparendo, non se ne sospende la formazione: *ivi*, § 22.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

58. — È libero d'intervenire all'inventario e di averne copia a chiunque abbia pretese verso l'eredità o generalmente vi abbia interesse: 1823, vol. I, part. 2, pag. 105, § 22.

59. — Si assumono nel procedere all'inventario come testimonj sempre presenti due probe persone di casa, ovvero due altre che godano la pubblica confidenza: *ivi*.

60. — Promovendosi da taluno pretese di proprietà, si deve far cenno delle persone pretendenti e dei titoli delle pretese in separata specifica, ommessa la stima degli effetti pretesi: *ivi*, § 23.

61. — Per l'inventario si desume il valore degl'immobili per norma delle tasse dagli ultimi documenti d'acquisto, ed in mancanza dalle basi regolatrici dell'imposta prediale, ove la stima non sia richiesta dalle parti interessate: *ivi*, pag. 106, § 24.

62. — Nell'inventario si descrive la forma, qualità, peso e misura dei mobili, ed il valore d'ogni articolo si determina col mezzo di periti giurati da chiamarsi a tal uopo: *ivi*, § 25.

63. — I mobili esistenti in possessioni separate nel circondario della pretura si prendono in nota e si descrivono nell'inventario, enunciandovi a quale possessione appartengano: *ivi*, § 26.

64. — Dai libri si forma il catalogo descrittivo del titolo, del nome dell'autore, del luogo e dell'epoca dell'edizione, del formato e del numero dei volumi da essere unito all'inventario: *ivi*, § 27.

65. — Il catalogo dei libri deve dalla pretura comunicarsi alla delegazione provinciale per le incumbenze d'uffizio di questa: *ivi*, pag. 107.

66. — Avvertenze per l'esattezza dell'annotazione dei debiti, delle passività e dei legati nell'inventario: *ivi*, § 28.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

67. — Non è lecito ai commissarj delegati per l'inventario di appropriarsi la più piccola cosa dell' asse ancorchè col pagamento del prezzo della stima od altro abbonamento: 1823, vol. I, part. 2, pag. 107, § 29.

68. — L'inventario della sostanza di ecclesiastico beneficiato si fa alla presenza di commissarj deputati dall' autorità politica ed ecclesiastica, e vi si nota nella rubrica dello stato passivo l'importo delle cose mancanti o danneggiate di spettanza del benefizio indicato dai commissarj e qualunque altra pretesa da questi esposta: *ivi*, pag. 108, § 30.

69. — L'inventario deve sottoscriversi dai commissarj, dai due testimonj stati presenti coll'apposizione dei loro sigilli, ove ne sieno provveduti, e dai periti; se i testimonj sono illetterati, deve scriversi il loro nome e cognome da un terzo che sottoscrive egli pure, spiegando di avere ciò fatto, e queglino aggiungono il segno di croce: *ivi*, § 31.

70. — Si assicurano le fila colle quali sono uniti i fogli dell' inventario mediante sigillo d'uffizio: *ivi*.

71. — L'inventario col protocollo assunto in occasione di esso si rimette con relazione accompagnatoria alla pretura per mezzo del protocollo degli esibiti, e viene quindi conservato nell'archivio: *ivi*, pag. 109.

72. — La pretura deve partecipare il caso di morte a ciascuno dei prossimi parenti indicati nella relazione di suggellamento od altrimenti resi noti in seguito, ed a ciascuno degli eredi instituiti nel testamento, accennando se il defunto abbia o non fatto testamento, ed avvertendo dovere gli eredi presentare la dichiarazione di erede entro il termine della legge da essere indicato, e che in difetto si liquiderà e consegnerà l'eredità a quelli che s'insinueranno: *ivi*, § 33.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

73. — Il termine per gli eredi noti ed abitanti nel regno lombardo-veneto a presentare la dichiarazione d'erede è di sei mesi, e per quelli di cui sia ignota la dimora, per gl' ignoti e per gli abitanti negli altri stati austriaci o all' estero è di un anno: 1823, vol. I, part. 2, pag. 110, § 34.

74. — Si deputa un curatore agli eredi bensì noti, ma d'ignota dimora ed a quelli abitanti negli altri stati austriaci coll' ordine ad esso di notificare loro il caso di morte e di mettersi con loro in corrispondenza rispetto alla liquidazione dell' eredità: *ivi*, § 35.

75. — Riescendo al curatore impossibile la notificazione agli eredi e la corrispondenza con essi, deve sulla di lui istanza pubblicarsi un editto da inserirsi per tre volte nelle gazzette: *ivi*, pag. 111.

76. — Nel caso che il nome ed il luogo del domicilio dell' erede siano ignoti, il pretore deputa d'uffizio un curatore all' eredità e pubblica mediante editto la successione apertasi: *ivi*.

77. — Quando è affatto ignoto se esistano eredi, si avverte nell' editto che trascorso il termine prefisso verrà aggiudicato al regio fisco il possesso dell' eredità, e se ne partecipa il governo: *ivi*, § 36.

78. — La pretura render deve informati anche i tutori ed i curatori dei minori e dei soggetti a cura del caso di morte; ed ove questi appartengano ad altra istanza pupillare, deve ciò partecipare a questa: *ivi*, pag. 112, § 37, e pag. 113, § 41.

79. — Cessando di vivere un avvocato, si pongono sotto custodia nella casa di questo le carte e i documenti dalle parti a lui affidati per essere sollecitamente consegnati ai sostituiti noti oppure alle parti stesse, salvi agli eredi i diritti per ogni pretesa ed indennizzazione: *ivi*, § 39.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

80. — L'erede può dare la dichiarazione d'erede o verbalmente al protocollo o in iscritto, e deve produrre il titolo del preteso diritto di eredità: 1823, vol. I, part. 2, pag. 113, § 40.

81. — Il pretore provvede ulteriormente d'uffizio quando spettino porzioni ereditarie o legati a minori o curandi: *ivi*, § 41.

82. — Presentandosi più pretendenti all'eredità coll'appoggio di titoli diversi, contrastandosi la successione, la pretura, sentiti i medesimi in una giornata o comparsa da prefiggersi, decide quale di loro debba imprendere le parti di attore. — Quindi la causa si tratta in via ordinaria come ogni altra: *ivi*.

83. — Il pretore partecipa all'autorità politica il caso in cui dalla liquidazione dell'eredità di chi avesse vivendo percepito dal fondo dei poveri pensione o soccorso, e godesse tanta facoltà per cui ove fosse stata nota ne sarebbe stato escluso: *ivi*, pag. 114.

84. — In pendenza del termine a fare la dichiarazione di erede si possono vendere all'incanto, previa la stima e le solite pubblicazioni, gli effetti che non si potessero conservare senza pericolo di guasto o di diminuzione del loro valore: *ivi*, § 42.

85. — La licitazione dei mobili si eseguisce in presenza di due persone d'uffizio o di una persona d'uffizio e di due testimonj: *ivi*, § 43.

86. — La subasta degl'immobili deve farsi alla presenza del pretore e di un impiegato che fa le veci di attuario: *ivi*.

87. — Alla licitazione dei mobili nelle campagne intervengono sempre due degl'individui del comune stabilmente prescelti per assistervi: *ivi*.

88. — Il protocollo di licitazione, firmato dalle persone d'uffizio o dal commissario e dai testimonj nei rispettivi

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

casi, si presenta alla pretura con succinta relazione accompagnatoria insieme col danaro: 1823, vol. I, part. 2, pag. 115, § 43.

89. — L'eredità lasciata da persona in rapporto di contabilità col sovrano erario non si consegna sinchè non siano chiusi i conti e sia dato l'assenso dalla competente autorità: *ivi*, § 44.

90. — Qualora si liquidi presso la pretura una eredità lasciata da persona appartenente allo stato militare, si devono diffidare mediante editto i creditori della massa ad insinuare fra sei mesi i loro crediti, e l'editto si comunica col mezzo del generale comando al supremo consiglio di guerra, acciocchè sia indicato il credito erariale, e questo insinuato e liquidato dall'uffizio fiscale: *ivi*, § 45.

91. — Il giudice ritiene provvisoriamente una porzione corrispondente alla tassa d'esportazione dovuta al regio erario nel caso che l'eredità debba essere trasportata in estero stato, e ne dà notizia al governo: *ivi*, pag. 116, § 46.

92. — Gli eredi prima dell'aggiudicazione dell'eredità devono far constare d'avere soddisfatto a tutti gli obblighi loro imposti dalle leggi: *ivi*, § 47.

93. — Osservando ritardo nel contegno degli eredi che presentarono nel termine la dichiarazione, la pretura li cita e sente in protocollo esigendo da loro la dichiarazione se riconoscano reciprocamente il diritto di successione preteso da ciascuno ed in qual modo; se abbian pagate le tasse ed ogni altra competenza, e se abbiano adempiuti gli obblighi imposti dalle leggi e dal testatore: *ivi*.

94. — Quando dalla dichiarazione delle parti e dai prodotti documenti nulla osti all'ultimazione degli atti

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

e al rilascio dell'eredità, si chiude il protocollo; nel caso opposto si ordina alle parti di supplire entro un termine da fissarsi: 1823, vol. I, part. 2, pag. 116, § 47.

95. — L'ultimazione degli atti ereditarj di regola non si deve sospendere sino alla divisione nei casi in cui concorrono all'eredità minori o curandi: *ivi*, pag. 117, § 48.

96. — Nelle eredità d'importanza ed intralciate nelle quali concorrono dei minori, la divisione si forma o prima o dopo il decreto di aggiudicazione secondo le circostanze, e si presenta alla pretura per l'approvazione con apposizione del sigillo d'uffizio, e provvidenze relative della pretura. — Se la pretura ricusa l'approvazione, ne rilascia i motivi. — L'istromento di divisione approvato si conserva negli atti ereditarj e si comunica alle parti: *ivi*, pag. 118, § 49.

97. — Quando vi è un solo erede, e questo sia minore o soggetto a cura, si forma un prospetto finale della sostanza da presentarsi al giudice prima dell'aggiudicazione dell'eredità: *ivi*, § 50.

98. — Nelle eredità di poca importanza, cioè presumibilmente minori di lire 5000 italiane depurate, e generalmente in quelle apertesi fuori del luogo della residenza il pretore ordina alle persone che hanno diritto alla successione di comparire per l'effetto della dichiarazione di adire l'eredità, esponendo loro le conseguenze dell'omissione dell'inventario e della convocazione dei creditori del defunto: *ivi*, pag. 112, § 38.

99. — Quando concorrendo minori all'eredità non vi siano ostacoli, e quando la sostanza senz'altro di

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

poca entità consiste in danaro contante, in tenui crediti od in mobili, il pretore in ogni caso deve stendere contemporaneamente a protocollo verbale in un' udienza anche la divisione coll' intervento del tutore o curatore: 1823, vol. I, part. 2, pag. 117, § 48.

100. — Nei casi di eredità di poca importanza la pretura, sia che concorrano o no dei minori e curandi, deve ricevere a protocollo dagli eredi citati la dichiarazione d'erede, la ricognizione del rispettivo diritto di succedere e la prova della soddisfazione degli obblighi, e dar compimento con un atto solo alla liquidazione dell' eredità: *ivi*, pag. 119, §§ 51 e 52.

101. — Annotazioni da farsi dal pretore prima di spedire un' ordinazione relativa a ciascuna eredità: *ivi*, § 53.

102. — Obbligo delle preture di subordinare alla fine di ciascun anno e fra i primi 30 giorni dell' anno susseguente la tabella sopra tutte le eredità pendenti al nuovo anno: *ivi*, pag. 120, § 54.

103. — Ispezione del tribunale d'appello sulle trasmesse tavole delle eredità pendenti: *ivi*, pag. 121, § 55.

104. — L'apposizione dei sigilli, l'inventario e la vendita dei mobili delle eredità di poca importanza sono incaricate agli agenti comunali fuori della residenza della pretura, senza che abbiano ad attendere ordine speciale: *ivi*, pag. 121, § 56.

105. — Competenza degli agenti comunali per gli atti ereditarj loro incaricati e dei cursori: *ivi*.

106. — Nei casi di eredità non ascendenti verisimilmente a lire 5000 italiane si delega l'agente comunale per la formazione dell' inventario e per la licitazione dei mobili: *ivi*.

107. — Gli agenti comunali devono prestare giuramento d'uffizio nelle mani del pretore: *ivi*, pag. 123.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

108. — Nei comuni ove non esiste agente comunale il segretario del consiglio comunale si ritiene incaricato degli atti ereditarj spettanti all' agente comunale, e presta il giuramento: 1823, vol. I, part. 2, pag. 123, § 56.

109. — Ciascun comune deve nominare ed indicare al pretore sei individui di sperimentata probità come testimonj da assumersi dall' agente comunale o dal segretario negli atti ereditarj loro incaricati: *ivi*.

110. — Non vi è luogo ad applicazione di tassa per gli atti demandati agli agenti o segretarj comunali sulle eredità di poca importanza: 1823, vol. II, part. 2, pag. 252.

VOLONTARIA giurisdizione in affari risguardanti i pupilli e le persone soggette a cura.

111. — Sorveglianza delle preture sulla persona e sostanza dei minori e delle persone soggette a cura: 1823, vol. I, part. 2, pag. 123, § 57.

112. — Protocollo pupillare e cosa debba contenere: *ivi*, pag. 124, § 58.

VOLONTARIA giurisdizione: rendiconti pupillari.

113. — La pretura può rivedere da sè sola i conti dei tutori e curatori; e trovandolo necessario, mediante la cooperazione di due idonei ed imparziali congiunti, o coll' opera di uno o due notai, o di persone esperte nel conteggiare, ma deve sempre esaminare il parere dei riveditori: 1823, vol. I, part. 2, pag. 125.

114. — I rilievi sulle mancanze si comunicano al tutore per gli schiarimenti, e la pretura decide sulla sussistenza o no dei rilievi: *ivi*.

115. — Il tutore o curatore che si crede gravato dalla decisione della pretura sui conti ne fa rappresentanza

VOLONTARIA giurisdizione ecc.

a questa entro 14 giorni, e non avendo avuto alcun effetto interpone il gravame al tribunale d'appello entro altri 14 giorni: 1823, vol. I, part. 2, pag. 125.

116. — Il pretore assegna dalle rendite del minore o curando una moderata rimunerazione ai riveditori dei conti che non sono congiunti vicini con quello: *ivi*.

117. — Punti principali su cui deve dirigersi l'attenzione nella disamina dei conti: *ivi*, pag. 126, § 60.

118. — Ordine dei rilievi e di ciascuna decisione sul conto e relative prescrizioni: *ivi*, § 61.

119. — La pretura rilascia l'assolutorio a chi ha reso debitamente il conto: *ivi*, pag. 127, § 62.

120. — Finita la tutela o la cura, quegli sopra la cui sostanza furono riveduti i conti od i suoi eredi possono richiamarli a sè, e si devono loro comunicare senza ostacolo: *ivi*, § 63.

121. — Modula I. Relazione sopra un atto di sigillamento: *ivi*, pag. 128.

122. — — II di specifiche del danaro ed effetti preziosi: *ivi*, pag. 129.

123. — — III d'inventario giudiziale: *ivi*, pag. 130.

124. — — IV dell'editto da pubblicarsi quando l'erede noto è d'ignota dimora: *ivi*, pag. 132.

125. — — — dell'editto da pubblicarsi quando l'erede soggiorna fuori del regno ed è noto il suo domicilio: *ivi*.

126. — — — dell'editto da pubblicarsi quando non sia noto se e quali eredi esistano: *ivi*.

127. — — V del protocollo di licitazione degli effetti mobili: *ivi*, pag. 133.

128. — — VI di liquidazione dell'eredità lasciata ad un minore: *ivi*, pag. 134.

129. — — VII dell'istromento di divisione dell'asse ereditario mobile in concorso di erede minore: *ivi*, pag. 135.

VOLONTARIA giurisdizione ecc.
130. — Modula VIII di prospetto finale di eredità: 1823, vol. I, part. 2, pag. 137.
131. — — IX del decreto di consegna e rilascio dell' eredità: *ivi*, pag. 138.
132. — — X di protocollo di liquidazione dell' eredità: *ivi*, pag. 139.
133. — — XI tabella delle liquidazioni di eredità pendenti: *ivi*, pag. 140.
134. — — XII di protocollo pupillare: *ivi*, pag. 141.
135. — — XIII di primo rendimento di conto pupillare: *ivi*, pag. 142.
136. — — XIV di secondo rendimento di conto pupillare: *ivi*, pag. 144.
VORARLBERG (giudizj distrettuali nel). V. *Corrispondenza* n.° 5.
VORSPANN (assegno del). V. *Trasporti militari* n.i 6 e 7.
VOTANTI. I presidenti delle sessioni di consiglio devono vegliare che i votanti osservino l' ordine prescritto, evitino le superfluità, e che i relatori non confondano il fatto con ragionamenti i quali appartengono al voto: 1823, vol. I, part. 2, pag. 47, § 37.
VOTI. Modo di calcolarli nelle nomine d' impiegati in servizio promiscuo di più comuni. V. *Impiegati* n.° 49 e seguenti.
VOTO del deputato presso la congregazione provinciale. V. *Congregazioni provinciali* n.° 2.
2. — del relatore presso la congregazione provinciale. V. *Congregazioni provinciali* n.° 2.
VURM Francesco e Pausinger. V. *Privilegio patenti* n.i 321, 322 e 323.

WACKERHAGEN o Vackerhager Carlo e Wibel. V. *Privilegio patenti* n.i 499 e 500.
WACKERLING Gaspare e Giacomo. V. *Privilegio patenti* n.° 501.
WALISSER Giuseppe Ignazio e Geilinger. V. *Privilegio patenti* n.i 121 e 122.
2. — Giuseppe Ignazio e Oberer. V. *Privilegio patenti* n.° 503.
WALZ Mattia. V. *Privilegio patenti* n.° 504.
WAPENSTEIN Ascar. V. *Privilegio patenti* n.° 505.
WEBER Carlo Federico. V. *Privilegio patenti* n.° 507.
WERBOLLAN Leonardo e Brucks. V. *Privilegio patenti* n.° 506.
WERNER Nicolò oppure Verner Nicola. V. *Privilegio patenti* n.i 494 e 508.
WIBEL Federico e Wackerhagen. V. *Privilegio patenti* n.i 509 e 510.
WIBNAL Matteo. V. *Privilegio patenti* n.° 511.
WILDA Giuseppe e Gotofredo. V. *Privilegio patenti* n.° 512.
WILHELM Giuseppe Benedetto. V. *Privilegio patenti* n.° 513.
WINTERHALTER Stefano. V. *Privilegio patenti* n.° 514.
WINTGENS Gornelio. V. *Privilegio patenti* n.° 515.
WREDEN e Neuffer. V. *Privilegio patenti* n.° 305.
WUNSCH Michele. V. *Privilegio patenti* n.° 517.
WYTTECK Cristiano. V. *Privilegio patenti* n.° 518.

ZAGITSCHEK Francesco. V. *Privilegio patenti* n.° 519.

ZAPPA Pietro e Carpani Domenico. V. *Privilegio patenti* n.° 68 $\frac{1}{2}$.

ZECCA (la direzione della) di Milano ammette al cambio l'oro, l'argento dorato e l'argento in lamine ed in verghe, le paste di questi metalli ricavate da rottami, da fili e da stoffe abbruciate, e le monete d'oro e d'argento non in corso: 1823, vol. II, part. 1, pag. 250.

2. — L'oro è calcolato al prezzo di lire 3922, e l'argento a quello di lire 256. 55 di valuta austriaca per una libbra metrica di fino, da pagarsi fatte le opportune deduzioni: *ivi*, pag. 251.

3. — Il monetaggio ossia spese di fabbricazione da esigersi è di $\frac{3}{4}$ per 100 dell'oro, e di 2 $\frac{1}{2}$ per 100 dell'argento senza distinzione delle monete: *ivi*.

4. — Per la fusione si esigono centesimi 42: *ivi*.

5. — Tasse di raffineria: *ivi*, pag. 252.

6. — — per gli assaggi — disposizioni relative a questi: *ivi*, pag. 253.

7. — Disposizioni rispetto al cambio delle piccole partite d'oro e d'argento, al quale sono autorizzati gli uffizj di garanzia: *ivi*, pag. 254.

8. — V. inoltre *Garanzia*.

9. — Pagamenti a cui è autorizzata la direzione della zecca. V. *Finanza* n.° 2.

ZIBIBBI (minorazione di dazio dei) ad uso delle fabbriche. V. *Dazj* (*diritti di*) n.i 50 e 51.